GIORNALE MILITARE

1898

PARTE PRIMA



VOGHERA ENRICO
TIPOGRAFO EDITORE DEL GIORNALE MILITARE
—
Roma, 1898.

GIORNALE MILITARE

ANNO 1898

PARTE PRIMA

INDICE GENERALE CRONOLOGICO

DATA	OGGETTO	Numero dell'Atto	Pagina
2 dic. 1897	PENSIONI. — R. Decreto n. 522 per sostituzione di un membro della commissione permanente incaricata della reintegrazione dei gradi militari perduti per causa politica, e della concessione di assegni vitalizi a titolo di ricompensa nazionale	1	1
2 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. Decreto che stabilisce le norme di servizio per le direzioni autonome e gli uffici autonomi del genio per la regia marina	2	2
2 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Modificazioni al R. Decreto 7 aprile 1892 sulle indennità eventuali	13	35
9 »	DISCIPLINA MILITARE. — Relazione a S. M. e R. Decreto n. 541, col quale è approvata la istruzione per le norme da seguirsi nei consigli di disciplina reggimentali e divisionali per gli ufficiali del R. esercito	10	19
9 »	DISCIPLINA MILITARE. — Avvertenze speciali per le norme da seguirsi nei consigli di disciplina reggimentali e divisionali. . . .	11	31

9 dic.	1897	SERVIZIO DEL GENIO. — R. Decreto n. 531 che affranca dall'onere delle servitù militari il tratto di terreno adiacente alla vecchia batteria Castagna della piazza di Spezia e che determina le zone di servitù stesse da applicarsi intorno alle batterie di S. Maria e Pezzino Alta della piazza suddetta. . . .	14	36
16	»	SERVIZIO DEL GENIO. — R. Decreto n. 542 che determina le zone di servitù militare intorno ai magazzini per munizioni da guerra a Santa Bona nella piazza di Treviso. . .	23	89
16	»	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. Decreto n. 546 che stabilisce le norme di reclutamento e di avanzamento dei disegnatori.	24	90
23	»	AVANZAMENTO. — R. Decreto n. 550 che stabilisce le norme per il trasferimento degli ufficiali nel ruolo del personale permanente dei distretti	25	92
23	»	ARMA DEI CARABINIERI REALI. — R. Decreto che approva aggiunte e varianti al regolamento d'istruzione e di servizio per l'arma dei carabinieri reali	30	97
30	»	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. Decreto n. 548 che istituisce la scuola centrale di tiro d'artiglieria	26	93
1 genn.	1898	UFFICIALI IN CONGEDO. — Servizio di prima nomina da prestarsi dai sottotenenti di complemento.	3	6
2	»	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Aggiunte e varianti al modello per gl'inventari del materiale dei servizi amministrativi . . .	4	10
2	»	TRASPORTI. — Aggiunte e varianti da apportarsi nell'allegato II al regolamento 15 luglio 1890 pei trasporti militari in ferrovia ed alle tabelle comprese nell'elenco degli impiegati dipendenti dal Ministero della guerra allegato alle tariffe, norme e condizioni pei viaggi per proprio conto degli impiegati civili delle amministrazioni dello Stato — Concessioni speciali *D* ed *E*. . .	5	11
3	»	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Modificazione all'istruzione sulle armi e sul tiro per le truppe del genio.	6	12
6	»	DISCIPLINA MILITARE. — R. Decreto n. 3 che proroga al 1° marzo 1898 l'applicazione delle prescrizioni contenute nell'istruzione approvata con R. Decreto 9 dicembre 1897, n. 541.	12	34

6 genn. 1898		RECLUTAMENTO. — R. Decreto n. 4 che stabilisce la somma da pagarsi per l'arruolamento volontario di un anno pel 1898 . .	27	94
7	»	MILITARI DI TRUPPA. — Sottufficiali aspiranti ad impieghi e destinazioni speciali . . .	7	12
11	»	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Richieste di anticipazioni per l'acquisto del pane e del foraggio per conto dello Stato, direttamente dal commercio.	8	17
11	»	TRASPORTI. — Indicazione da apporsi sui documenti di viaggio e di licenza.	9	18
13	»	SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — R. Decreto col quale viene esteso ai corpi d'armata III, VI, VII, VIII e XII il servizio del casermaggio ad economia.	28	94
13	»	SERVIZIO DEL GENIO. — R. Decreto n. 14 che determina le zone di servitù militare intorno al forte Canarbino della piazza di Spezia .	36	107
13	»	SERVIZIO DEL GENIO. — R. Decreto n. 15 che determina le zone di servitù militare intorno ai magazzini per materie esplosive di Bene Maiore presso Ozieri	37	108
18	»	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Scompartimento del Ministero in rami di servizio, divisioni, sezioni ed uffici. — Relative attribuzioni	15	37
18	»	DISPOSIZIONI VARIE. — Applicati di stato maggiore	16	48
19	»	RECLUTAMENTO. — Modificazioni all'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento	17	49
19	»	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Norme pel servizio e per le istruzioni delle brigate di artiglieria da costa e da fortezza . . .	18	72
19	»	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Riscontro dei magazzini e depositi di materiali e di merci di proprietà dello Stato	19	77
20	»	DISPOSIZIONI VARIE. — Uso delle macchine da scrivere	20	87
20	»	SERVIZIO DEL GENIO. — Cambio di denominazione di caserme in Milano	21	87
20	»	EQUIPAGGIAMENTO. — Equipaggiamento individuale degli attendenti di ufficiali montati	22	87
24	»	CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Carta intestata e bolli d'ufficio	29	95

27 gen. 1898	SCUOLE MILITARI. — R. Decreto n. 23 che fissa la somma da pagarsi per il corredo dagli allievi della scuola militare aspiranti alla nomina a sottotenente nell'arma di cavalleria	40	111
27 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Modificazioni al R. Decreto 7 aprile 1892 sulle indennità eventuali	67	169
2 febb. 1898	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Istruzione tattica per le batterie da montagna.	31	98
2 »	CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — Circoscrizione territoriale pel servizio di commissariato	32	99
2 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Costituzione del plotone di sussistenza autonomo della divisione di Cagliari. — Varianti al riparto organico delle compagnie di sussistenza.	33	99
2 »	SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Pagamento del dazio consumo per parte dei corpi. .	34	101
4 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Servizio viveri per la truppa	35	104
9 »	SERVIZIO SANITARIO. — Norme per la statistica sanitaria	38	108
9 »	SERVIZIO DEL GENIO. — Cambio di denominazione di caserme in Ceva	39	109
16 »	LEGGI E DECRETI. — Legge n. 28 che modifica per il 1898 la data della festa nazionale	41	112
17 »	DISCIPLINA MILITARE. — R. Decreto col quale vengono apportate modificazioni al regolamento di disciplina militare e a quello per le compagnie di disciplina e per gli stabilimenti militari di pena.	45	119
17 »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — R. Decreto che approva modificazioni al regolamento d'istruzione e di servizio interno per la cavalleria	49	125
17 »	SERVIZIO DEL GENIO. — R. Decreto n. 70 che affranca dall'onere delle servitù militari un tratto di terreno adiacente al forte Bramafam della piazza di Bardonecchia. . . .	73	177
20 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreto Ministeriale col quale vengono stabilite le indennità eventuali spettanti al personale inferiore civile, tecnico e subalterno, dei depositi allevamento cavalli	50	126

20 febb. 1898	RECLUTAMENTO. — R. Decreto n. 71 per modificazioni all'elenco delle imperfezioni ed infermità che motivano l'inabilità al servizio militare	57	153
23 »	MATRICOLA. — Inscrizione a matricola delle nomine a relatore dei maggiori medici .	42	115
24 »	CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — Circoscrizione territoriale pel servizio del genio	43	115
25 »	TRASPORTI. — Impiego dei treni diretti ed accelerati per i trasporti di materiali. . .	44	115
27 »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — R. Decreto col quale vengono apportate aggiunte e varianti al regolamento d'istruzione e di servizio interno per il genio .	58	154
27 »	DISPOSIZIONI VARIE. — R. Decreto che approva il regolamento per i concorsi degli ufficiali del genio al premio periodico Henry.	183	367
3 mar 1898	TRASPORTI. — Aggiunte e varianti al regolamento per l'applicazione della convenzione 28 settembre 1882 pei trasporti militari sulle ferrovie del regno e sul lago di Garda . .	46	120
3 »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Carte per i presidi e per le manovre. . .	47	122
3 »	RECLUTAMENTO. — Relazione a S. M. e R. Decreto 3 marzo 1898, n. 42. — Amnistia a renitenti ed omessi di leva ed a militari stati denunciati disertori o mancanti per inobbedienza alla chiamata alle armi. — Istruzione per l'applicazione del decreto stesso	51	129
3 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Indennità di carica agli ufficiali della posizione ausiliaria nominati comandanti di distretto militare. — R. Decreto n. 72.	68	171
3 »	RECLUTAMENTO. — R. Decreto 3 marzo 1898, n. 43. — Condono o riduzione di punizione a militari e guardie incorporati nelle compagnie di disciplina.	52	144
4 »	PENSIONI. — Legge n. 46 concernente il fondo per le pensioni ai veterani del 1848-49 .	84	193
5 »	STATO DEGLI UFFICIALI — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Norme per il collocamento in aspettativa degli ufficiali, per la riversibilità del soprassoldo annesso alle medaglie al valor militare, e pel pagamento della pensione ai decorati dell'Ordine militare di Savoia . .	48	123

5	mar. 1898	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Spese d'ufficio per le direzioni e sottodirezioni autonome del genio per l'esercizio finanziario 1897-98	69	173
6	»	AVANZAMENTO. — Legge 6 marzo 1898, n. 50, che modifica quella in data 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel R. esercito	53	145
8	»	CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Varianti alle norme pel servizio postale.	54	148
9	»	DISCIPLINA MILITARE. — Assegnazione degli attendenti agli ufficiali che non appartengono a corpi di truppa	55	149
9	»	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Spese d'ufficio per le direzioni e stabilimenti d'artiglieria per l'esercizio finanziario 1897-98.	74	178
10	»	SCUOLE MILITARI. — Regolamento per l'ammissione ai collegi militari, alla scuola militare ed all'accademia militare.	56	151
15	»	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Indennità di viaggio degli impiegati richiamati dall'aspettativa	59	164
15	»	EQUIPAGGIAMENTO. — Distintivi da stimatore scelto	60	165
15	»	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Aggiunte al modello per gl'inventari del materiale dei servizi amministrativi	61	166
15	»	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Istruzione sulle armi portatili per l'artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna.	62	166
15	»	CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — Formazione d'una sezione staccata d'artiglieria a Nettuno	63	167
16	»	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Manovre coi quadri	64	167
18	»	SERVIZIO SANITARIO. — Ricovero negli ospedali militari degli ufficiali in congedo del R. esercito e della R. marina	65	167
18	»	CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Carta intestata per le direzioni di sanità e di commissariato.	66	168
20	»	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — R. Decreto n. 128 che estende al personale inferiore civile, tecnico e subalterno, dei depositi d'allevamento cavalli le disposizioni relative al compenso dovuto agli impiegati civili trasferiti da una ad altra sede permanente. .	97	209

22 mar.	1898	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Istruzione sul tiro per l'artiglieria da montagna.	70	175
22	»	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Aggiunte e varianti all'istruzione sulla conservazione del materiale d'artiglieria. . . .	71	176
24	»	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Modificazioni ed aggiunte al regolamento per le corse militari ed i concorsi ippici . .	72	176
24	»	AVANZAMENTO. — R. Decreto n. 106 relativo all'esame speciale dei capitani medici che aspirano all'avanzamento a scelta	85	194
30	»	MILITARI DI TRUPPA. — Cavalieri scelti nei reggimenti di cavalleria	75	182
30	»	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Istruzione sul servizio del cannone da 7 da montagna	76	184
30	»	MILITARI DI TRUPPA. — Militari di truppa detenuti nelle carceri militari preventive .	77	185
31	»	CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — Soppressione di una sezione staccata d'artiglieria	78	186
31	»	EQUIPAGGIAMENTO. — Cannocchiale-binoccolo per uso dei comandi di reggimento di cavalleria	79	186
31	»	SCUOLE MILITARI. — Funzionamento della scuola centrale di tiro d'artiglieria . . .	80	186
31	»	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Aggiunte e varianti ad istruzioni per l'arma d'artiglieria.	81	189
1 aprile	1898	DISCIPLINA MILITARE. — Modificazioni ed aggiunte all'istruzione per la concessione degli attendenti. (Allegato n. 8 al regolamento di disciplina militare)	82	190
1	»	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Istruzione sulle armi e sul tiro per la fanteria. — Volume I	83	190
12	»	ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Assegnazione della pistola a rotazione ai sottufficiali e caporali maggiori dell'artiglieria da costa, da fortezza e delle compagnie operai d'artiglieria	86	195
14	»	AVANZAMENTO. — R. Decreto n. 131 che stabilisce le norme per la nomina dei sottotenenti veterinari di complemento, a sottotenenti veterinari in servizio attivo permanente.	94	201

15 aprile	1898	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Modificazioni ed aggiunte al regolamento per le corse militari ed i concorsi ippici .	87	196
21	»	ONORIFICENZE. — R. Decreto che autorizza coloro che hanno diritto al computo della campagna in Oriente a fregiarsi della medaglia commemorativa italiana con la corrispondente fascetta	88	197
23	»	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — Aggiunte e varianti ad istruzioni e regolamenti diversi .	89	198
23	»	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Aggiunte e varianti ad istruzioni per l'arma di artiglieria	90	199
25	»	SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Riapertura di un panificio militare	91	199
25	»	DISPOSIZIONI VARIE. — Biciclette militari. .	92	199
25	»	DISCIPLINA MILITARE. — Modificazioni alle disposizioni relative alla divisa degli ufficiali del R. esercito	93	200
5 mag.	1898	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Medaglie per le gare di marcia, velocipedistiche e di scherma	95	203
5	»	MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — Aggiunte e varianti alla Tabella *C* delle disposizioni regolamentari per la R. guardia di finanza	96	203
12	»	SERVIZIO DEL GENIO. — Cambio di denominazione di talune opere di fortificazione di Roma	98	210
12	»	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Trattamento degli inscritti di leva nei viaggi dai distretti ai corpi	99	211
12	»	TRASPORTI. — Estensione del servizio nelle stazioni di Vigliano d'Asti, Gambolò Remondò, Castel S. Angelo, S. Stefano di Magra, Borzoli, Lavagnigo, Rosolina e di S. Limbania — Restrizione del servizio nella stazione di Miradolo — Cambiamento di nome delle stazioni di S. Romano, di Sommacampagna e di Montecalvo Irpino — Soppressione della fermata di Buonalbergo — Apertura all'esercizio della fermata di Canegrate e della stazione di Pianello Lario — Rettificazione di distanze	101	217
13	»	SERVIZIO TERRITORIALE. — Inalberamento della bandiera nazionale nelle piazze forti in occasione di determinate solennità e ricorrenze	100	215

16 mag. 1898		SERVIZIO DEL GENIO. — Modificazioni al regolamento pei lavori di piccola manutenzione degli immobili militari in data 6 gennaio 1889	102	220
18	»	DISCIPLINA MILITARE. — Avvertenze speciali per le norme da seguirsi nei consigli di disciplina reggimentali e divisionali . . .	103	220
18	»	TRASPORTI. — Documenti di viaggio pei militari chiamati alle armi e per gli aspiranti ai corsi di allievi ufficiali e di allievi sergenti.	104	221
19	»	DISCIPLINA MILITARE. — Assegnazione degli attendenti agli ufficiali che non appartengono a corpi di truppa	105	221
19	»	UFFICIALI IN CONGEDO. — Dipendenza e residenza degli ufficiali in congedo ed altri ufficiali non in servizio. (Ufficiali: in posizione ausiliaria, di complemento, di milizia territoriale, di riserva, in disponibilità, in aspettativa)	106	225
19	»	UFFICIALI IN CONGEDO. — Destinazione degli ufficiali di complemento	107	227
19	»	SERVIZIO TERRITORIALE. — Varianti alle norme per la compilazione dei ruolini nominativi degli ufficiali ed impiegati militari. .	108	230
19	»	UFFICIALI IN CONGEDO. — Varianti all'istruzione per l'applicazione dei Regi Decreti 12 novembre 1891 e 27 novembre 1893 relativi agli ufficiali in congedo che risultino sprovvisti di uniforme, od irreperibili . .	109	232
20	»	DISPOSIZIONI VARIE. — Pubblicazione a stampa delle disposizioni riflettenti il servizio di artiglieria	110	233
21	»	CAVALLI. — Assegnazione di cavalli di carica agli ufficiali inferiori di cavalleria . . .	111	234
26	»	DISCIPLINA MILITARE — AVANZAMENTO. — Pubblicazione dell'allegato n. 13 al regolamento di disciplina militare	112	237
26	»	MATRICOLA. — Modificazioni all'istruzione per le matricole del R. esercito. . . .	113	237
26	»	SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Riapertura di un panificio militare	114	238
27	»	UFFICIALI IN CONGEDO. — Ufficiali di riserva che acconsentono ad essere assegnati a riparti o servizi mobilitati	115	238
8 giug. 1898		TRASPORTI. — Convenzione pei trasporti militari sulla linea ferroviaria Palermo-Corleone	116	239

8 giug. 1898		ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Istruzione sulle armi e sul tiro per la fanteria. — Volume II.	117	242
8	»	EQUIPAGGIAMENTO. — Distintivi da ciclisti .	118	242
8	»	DISCIPLINA MILITARE. — Divisa degli ufficiali del personale permanente dei distretti e dei tenenti trasferiti nel corpo contabile militare.	119	243
9	»	EQUIPAGGIAMENTO. — Varianti da introdursi in alcune parti di bardatura	120	243
9	»	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. Decreto n. 230 che approva il regolamento per l'esecuzione dell'articolo 4 della legge 11 luglio 1889, n. 6216, sugli appalti di lavori pubblici a società cooperative di produzione e lavoro	147	283
9	»	PENSIONI. — R. Decreto n. 274, che approva il testo unico delle leggi per la reintegrazione dei gradi militari perduti per causa politica, le pensioni ai feriti ed alle famiglie dei morti per l'indipendenza d'Italia e la concessione di assegni vitalizi, a titolo di ricompensa nazionale ai veterani del 1848-49	148	290
10	»	AVANZAMENTO. — Norme speciali e programmi d'esame per l'avanzamento dei capitani medici	121	244
10	»	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Grandi esercitazioni estive delle truppe del genio	122	250
10	»	TRASPORTI. — Aggiunta da apportarsi al regolamento per l'applicazione della convenzione in data 28 settembre 1882 . . .	123	251
10	»	SERVIZIO SANITARIO. — Cambio del cloroformio negli ospedali da campo	124	251
10	»	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Ristampa del regolamento per l'amministrazione e contabilità dei corpi dell'esercito . . .	125	253
12	»	SERVIZIO DEL GENIO. — R. Decreto n. 235 che determina le zone di servitù militari intorno al forte di Monte Rocchetta della piazza di Spezia	149	297
12	»	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. Decreto n. 291 che regola, con apposita istruzione, l'impiego, il reclutamento e le promozioni del personale tecnico dell'istituto geografico militare	150	298

16 giug.	1898	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Aggiunte e varianti ad istruzioni per l'arma di artiglieria.	126	254
21	»	RECLUTAMENTO. — Rilascio dei certificati di inscrizione ai ruoli	127	257
22	»	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Istruzione sull'affardellamento, attendamento e accampamento per l'artiglieria da campagna ed a cavallo	128	258
22	»	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Istruzione sull'affardellamento, attendamento e accampamento per l'artiglieria da montagna	129	258
23	»	DISCIPLINA MILITARE — AVANZAMENTO. — Errata-corrige al regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento nel R. esercito	130	259
27	»	LEGGI E DECRETI. — Legge n. 233 che approva l'esercizio provvisorio a tutto luglio 1898, degli stati di previsione della entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1898-99.	157	319
30	»	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio ed al suo estratto	131	261
30	»	MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — Aggiunte e varianti alla Tabella *C* delle disposizioni regolamentari per la R. guardia di finanza	132	262
1	lugl. 1898	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Modificazione alla istruzione sulla stipulazione dei contratti pei servizi dell'amministrazione della guerra	133	262
1	»	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Anticipazioni per il servizio delle costruzioni del corredo	134	265
1	»	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Anticipazioni per le piccole provviste.	135	266
1	»	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi. . .	136	267
1	»	EQUIPAGGIAMENTO. — Conti di costruzione dei cappelli da alpini e da bersaglieri. . . .	137	268
3	»	SERVIZIO DEL GENIO. — R. Decreto n. CCVII che determina le zone di servitù militare intorno alle batterie Nord e Sud del forte Richelieu della piazza di Genova	170	337

3 luglio 1898		Ordinamento del R. esercito. — R. Decreto di costituzione dello ispettorato di sanità militare	171	338
6	»	Mobilitazione e formazione di guerra. — Legge, regolamento ed istruzione per la requisizione dei quadrupedi e dei veicoli per il servizio del R. esercito	138	271
6	»	Istruzioni ed esercitazioni militari. — Istruzione a piedi per l'artiglieria da costa e da fortezza	139	271
6	»	Trasporti. — Aggiunte e varianti al regolamento per l'applicazione della convenzione 28 settembre 1882 per i trasporti militari sulle ferrovie del regno e sul lago di Garda	140	272
7	»	Pensioni. — R. Decreto n. 323 per sostituzione del Presidente della R. commissione esecutiva delle leggi sui veterani del 1848-49	161	327
8	»	Disposizioni varie. — Pubblicazione della 1ª dispensa delle Disposizioni speciali per l'artiglieria	141	272
8	»	Scuole militari. — Modificazioni all'*Atto* 500 della *Raccolta*. (Corso militare di maniscalcia presso la scuola di cavalleria).	142	273
10	»	Leggi e decreti. — Legge n. 282 che proroga al 31 dicembre 1898, l'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1898-99 .	158	320
10	»	Pensioni. — R. Decreto n. 324 per sostituzione di un membro della R. commissione esecutiva delle leggi sui veterani del 1848-49. .	162	328
12	»	Scuole militari. — Allievi nei collegi militari che debbono concorrere alla leva prima del termine dei loro studi.	143	279
12	»	Amministrazione e contabilità. — Inchiostro per marcare gli oggetti di corredo . .	144	280
14	»	Leggi e decreti. — Legge n. 303 che approva alcune spese da inscriversi nella parte straordinaria del bilancio della guerra per l'esercizio finanziario 1898-99	151	306
14	»	Reclutamento. — Legge n. 305 portante disposizioni per la leva sui nati nel 1878 . .	152	308
14	»	Servizio del genio. — R. Decreto n. CCXVI che determina le zone di servitù militare intorno al nuovo deposito di gelatina esplosiva presso Triora Alta.	179	363

14 luglio 1898		STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — R. Decreto n. 380 che approva il testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi pel regio esercito.	186	375
15	»	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Aggiunte e varianti ad istruzioni per l'arma di artiglieria	145	280
15	»	IMPIEGATI CIVILI — MILITARI DI TRUPPA. — Modificazioni all'elenco *B* annesso al regolamento 28 giugno 1888 per la concessione degli impieghi ai sottufficiali dell'esercito e della marina ed agli ufficiali di scrittura.	146	281
17	»	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Legge n. 312 che stabilisce una indennità di primo equipaggiamento per tutti i sottotenenti di nuova nomina in servizio attivo permanente.	159	321
17	»	DISPOSIZIONI VARIE. — R. Decreto n. CCLXXIV che costituisce in ente morale la fondazione « Dogliotti » e ne approva il relativo statuto organico.	196	413
17	»	DISPOSIZIONI VARIE. — R. Decreto n. CCLXXV che costituisce in ente morale la fondazione « Denina Dogliotti » e ne approva il relativo statuto organico	197	415
20	»	TRASPORTI. — Apertura all'esercizio delle case cantoniere di Lazzarone e di Trequanda e della fermata di Acquicella. — Soppressione della fermata di S. Martino Pizzolano. — Cambiamento di nome delle stazioni di Baldichieri, Poggio Rusco V.P. e di Saline Margherita di Savoia. — Estensione del servizio della stazione di Valle di Pompei. — Rettificazione delle distanze da e per le stazioni delle linee Pisa-Roma-Napoli-Cancello-Avellino-Nocera dei Pagani. — Apertura all'esercizio del tronco Ponte a Moriano-Borgo a Mozzano	153	309
20	»	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Modificazioni all'istruzione sulle salmerie pesgli alpini	154	313
20	»	EQUIPAGGIAMENTO. — Modificazione alle aste per insegne di comando	155	316
20	»	DISCIPLINA MILITARE. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Norme disciplinari e amministrative riguardanti gli aiutanti di campo e gli ufficiali d'ordinanza degli ufficiali generali	156	317

24 lugl. 1898	MILITARI DI TRUPPA. — Sottufficiali aspiranti ad impieghi e destinazioni speciali . . .	160	321
27 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Indennità di tramutamento ai sottufficiali in attività di servizio nominati ad impiego civile.	163	329
28 »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corso d'istruzione pei militari aspiranti fuochisti di locomotive ferroviarie . . .	164	329
28 »	TRASPORTI. — Aggiunte al regolamento per l'applicazione della convenzione 28 settembre 1882 pei trasporti militari sulle ferrovie del regno e sul lago di Garda e alle tariffe, norme e condizioni pei viaggi per proprio conto degli impiegati civili dello Stato	165	330
29 »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Aggiunte e varianti a tavole di tiro per artiglierie di medio calibro	166	331
29 »	SERVIZIO DEL GENIO. — R. Decreto n. CCXXXIII che modifica le zone di servitù militare attorno ad opere di fortificazioni della piazza di Genova	184	370
31 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Spese d'ufficio per alcuni comandi ed istituti. — Classificazione degli stabilimenti delle sussistenze	176	357
2 agos. 1898	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Modificazioni al R. Decreto 7 aprile 1892 ed al relativo regolamento sulle indennità eventuali	177	359
2 »	SERVIZIO DEL GENIO. — R. Decreto n. CCXLI che determina le zone di servitù militare intorno alla polveriera di Montegranaro, presso Taranto.	187	398
2 »	SERVIZIO DEL GENIO. — R. Decreto n. CCXLVIII che determina le zone di servitù militare intorno ad opere di fortificazione in Val di Brenta e in Val Cismon	190	403
4 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Conto del sacchetto per cartuccere da zaini di fanteria e carabinieri	167	333
5 »	SERVIZIO TERRITORIALE — Dipendenza della brigata ferrovieri.	168	334
5 »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI — Grandi esercitazioni estive della brigata ferrovieri del genio	169	334

10 agos.	1898	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Istruzione per la esecuzione del R. Decreto 3 luglio 1898 di costituzione dell'ispettorato di sanità militare	172	342
10	»	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — Aggiunta al regolamento per l'esercizio e la sorveglianza delle caldaie a vapore impiegate negli stabilimenti dipendenti dall'amministrazione militare .	173	349
10	»	EQUIPAGGIAMENTO. — Modificazioni ai conti di costruzione delle tende da comandante di corpo, da ufficiali e da ufficiali alpini e relative aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi	174	349
12	»	CAVALLI. — Rimonta annuale pei reggimenti e per la scuola di cavalleria	175	354
16	»	DISCIPLINA MILITARE. — Disposizioni relative alla divisa degli ufficiali.	178	362
19	»	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Spese d'ufficio per le direzioni autonome del genio per il 1° semestre dell'esercizio finanziario 1898-99	192	405
22	»	SERVIZIO DEL GENIO. — Cambio di denominazione di caserma in Torino.	180	364
25	»	EQUIPAGGIAMENTO. — Modificazione alle aste delle insegne di comando	181	364
25	»	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Norme per le manovre d'assedio coi quadri.	182	365
30	»	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Segnali di tromba comuni a tutte le armi.	185	371
1 sett.	1898	AVANZAMENTO. — R. Decreto n. 406 relativo all'esame speciale dei tenenti medici che aspirano all'avanzamento a scelta . . .	198	418
8	»	CAVALLI. — Assegnazione di cavalli di carica agli ufficiali inferiori d'artiglieria da campagna ed a cavallo	188	398
9	»	RECLUTAMENTO. — Varianti allo specchio A annesso all'istruzione sulle dispense dalle chiamate alle armi per ragioni d'impiego di militari in congedo	189	401
14	»	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Istruzione sulle strade ordinarie e sui lavori di accampamento	191	404
14	»	SERVIZIO DEL GENIO. — R. Decreto n. CCXC che determina le zone di servitù militare intorno alla polveriera Rocca Ravaldino della piazza di Forlì.	215	497

15	sett. 1898	CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — R. Decreto n. 413 che apporta modificazioni alla circoscrizione territoriale militare del regno.	199	418
15	»	SERVIZIO DEL GENIO. — R. Decreto n. CCXCIV che determina le zone di servitù militare intorno alla polveriera di Porta Gaza in Ravenna.	216	498
20	»	TRASPORTI. — Facilitazioni nei trasporti militari sulla tramvia Vercelli-Biella, Vercelli-Arauco-Borgosesia, Vercelli-Trino . . .	193	406
24	»	AVANZAMENTO. — R. Decreto n. 428 che stabilisce le norme per la scelta dei capitani di stato maggiore.	206	425
25	»	RECLUTAMENTO. — MOBILITAZIONE. — R. Decreto n. 422 che determina le attribuzioni dei sindaci per l'invio ai distretti ed ai corpi degli inscritti di leva, dei militari in congedo richiamati alle armi e dei militari isolati. — Pubblicazione di istruzioni relative. . .	207	426
28	»	SERVIZIO SANITARIO — Somministrazione di medicinali a pagamento agli ufficiali ed altri personali.	194	409
29	»	RECLUTAMENTO. — Rilascio dei certificati d'inscrizione ai ruoli degli ufficiali di complemento	195	412
29	»	TRASPORTI. — Contratto pei trasporti militari extraferrovia, in appendice alla convenzione 28 settembre 1882 pei trasporti militari sulle ferrovie del regno e sul lago di Garda.	232	527
5	ott. 1898	CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — Circoscrizione militare per il servizio di commissariato	200	419
5	»	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Modificazione all'istruzione sulla stipulazione dei contratti pei servizi dell'amministrazione della guerra in data 24 gennaio 1887. .	201	420
6	»	DISPOSIZIONI VARIE. — Pubblicazione della 2ª dispensa delle Disposizioni speciali per l'artiglieria	202	420
9	»	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Spese d'ufficio per le direzioni e stabilimenti d'artiglieria per il 1° semestre dell'esercizio finanziario 1898-99	208	429
12	»	DISCIPLINA MILITARE. — Consigli di disciplina per gli ufficiali in congedo, ed eliminazione dai ruoli degli ufficiali di complemento, di milizia territoriale e di riserva.	203	421

12 ott. 1898	DISCIPLINA MILITARE. — Aggiunte al regolamento per le licenze nel R. esercito . .	201	422
12 »	DISCIPLINA MILITARE. — Assegnazione degli attendenti agli ufficiali che non appartengono a corpi di truppa	205	422
18 »	AVANZAMENTO. — Norme speciali e programmi d'esame per l'avanzamento dei tenenti medici	209	430
20 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Errata-corrige all'8° fascicolo di aggiunte e varianti al modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria e genio	210	436
25 »	TRASPORTI. — Convenzione pei trasporti militari sulla linea ferroviaria Arezzo-Fossato	211	437
29 »	DISCIPLINA MILITARE. — Modificazione alle disposizioni relative alla divisa degli ufficiali .	212	441
30 »	PENSIONI. — R. Decreto n. 458 per sostituzione di un membro della R. commissione esecutiva delle leggi sui veterani del 1848-49	233	581
3 nov. 1898	CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — Riparto in legioni, divisioni, compagnie, tenenze, sezioni di 1ª e 2ª classe e stazioni dell'arma dei carabinieri reali	213	443
5 »	DISCIPLINA MILITARE. — Modificazione alle disposizioni relative alla divisa degli ufficiali	214	496
10 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Disposizioni relative al richiamo in servizio militare dei militari in congedo illimitato appartenenti al personale ferroviario, postale e telegrafico. . .	217	499
10 »	DISCIPLINA MILITARE. — Modificazioni al regolamento per le licenze nel R. esercito. .	218	510
16 »	AVANZAMENTO. — Norme per il trasferimento degli ufficiali delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio nel personale permanente dei distretti militari	219	511
16 »	AVANZAMENTO. — Norme per il trasferimento degli ufficiali delle armi di artiglieria e del genio nel ruolo di quelli delle fortezze .	220	512
16 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Adozione della bardatura completa a basto mod. 1898 per trasporti a salma	221	513
17 »	CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Varianti alle norme pel servizio postale	222	514
17 »	SERVIZIO DEL GENIO. — Cambio di denominazione di caserme in Gaeta	223	515

18	nov. 1898	Amministrazione e contabilità. — Razioni foraggio	221	515
18	»	Trasporti. — Modificazioni al regolamento 15 luglio 1890 per l'applicazione della convenzione 28 settembre 1882 pei trasporti militari sulle ferrovie del regno e sul lago di Garda	225	515
22	»	Istruzioni ed esercitazioni militari. — Istruzione sulla costruzione delle batterie d'assedio	226	519
22	»	Istruzioni ed esercitazioni militari. — Istruzione sul giuoco balistico per l'artiglieria da campagna ed a cavallo	227	520
22	»	Istruzioni ed esercitazioni militari. — Istruzione sul giuoco balistico per l'artiglieria da montagna	228	521
24	»	Istruzioni ed esercitazioni militari. — Aggiunte e varianti ad istruzioni per l'arma di artiglieria	229	521
24	»	Equipaggiamento. — Piastrini di riconoscimento per la truppa	230	521
24	»	Equipaggiamento. — Distintivi da osservatori goniometristi	231	524
27	»	Avanzamento. — R. Decreto n. 479 relativo all'esame speciale dei tenenti dell'arma dei carabinieri reali che aspirano all'avanzamento a scelta	246	601
29	»	Istruzioni ed esercitazioni militari. — Aggiunte e varianti ad istruzioni per l'arma di artiglieria.	234	582
29	»	Istruzioni ed esercitazioni militari. — Pubblicazione del fascicolo 34° bis dei caricamenti dei materiali d'artiglieria . . .	235	583
30	»	Ufficiali in congedo. — Destinazione degli ufficiali di milizia territoriale	236	583
1	dic. 1898	Amministrazione e contabilità. — Servizio viveri per la truppa	237	585
1	»	Avanzamento. — Idoneità all'avanzamento e composizione delle commissioni di avanzamento ai gradi di truppa.	238	589
6	»	Servizio sanitario. — Elenco generale e tariffa dei medicinali e delle sostanze accessorie	239	593
6	»	Circoscrizione territoriale militare. — Circoscrizione territoriale pel servizio d'artiglieria	240	594

6	dic.	1898	DISCIPLINA MILITARE. — Modificazioni alla giubba degli ufficiali del reggimento Savoia cavalleria (3°) e del reggimento lancieri di Montebello (8°).	241	594
8	»		AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Modificazione alla istruzione sulla stipulazione dei contratti pei servizi dell'amministrazione della guerra in data 24 gennaio 1887 . .	242	595
8	»		AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Pubblicazioni militari periodiche	243	596
15	»		AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Conti delle masse individuali	244	597
15	»		DISCIPLINA MILITARE. — Obbligo del saluto da parte dei militari di truppa del R. esercito e delle guardie di città e loro graduati, rispettivamente verso gli ufficiali del corpo delle guardie predette e gli ufficiali del R. esercito.	245	598
17	»		SERVIZIO TERRITORIALE. — Varianti alle norme per la compilazione dei ruolini nominativi degli ufficiali ed impiegati militari . . .	247	602
22	»		ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Legge n. 496 che proroga al 31 dicembre 1901 la riduzione delle eccedenze nei quadri degli ufficiali subalterni di fanteria	249	605
23	»		ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Regolamento di esercizi per il genio	248	602
28	»		SERVIZIO DEL GENIO. — Cambio di denominazione di caserma in Aquila	250	606
29	»		TRASPORTI. — Istituzione di due commissioni militari di linea	251	606
29	»		TRASPORTI. — Modificazioni agli accordi da prendersi coi funzionari ferroviari superiori pel trasporto di battaglioni, squadroni, batterie e reparti maggiori	252	607
29	»		TRASPORTI. — Varianti all'istruzione sulla costituzione e sul funzionamento dei comandi militari di stazione in tempo di pace . . .	253	608
29	»		RECLUTAMENTO. — Varianti all'istruzione sulle dispense dalle chiamate alle armi per ragioni d'impiego di militari in congedo .	254	609
30	»		DISPOSIZIONI VARIE. — Aiutanti maggiori in 2°	255	610
30	»		SERVIZIO DEL GENIO. — Cambio di denominazione di caserma a Pigna.	256	612
30	»		SERVIZIO SANITARIO. — Norme per la conservazione delle sostanze medicinali pericolose, sia velenose, sia di azione eroica	257	612

30 dic. 1898	SERVIZIO SANITARIO. — Cambio delle etichette dei medicinali esistenti nelle dotazioni sanitarie di mobilitazione.	258	613
24 »	TRASPORTI. — Modificazione al regolamento 15 luglio 1890 per l'applicazione della convenzione 28 settembre 1892 pei trasporti militari sulle ferrovie del regno e sul lago di Garda — Aggiunta agli elenchi degli impiegati delle amministrazioni provinciali dello Stato ammessi a fruire della concessione *E*	259	614

RIASSUNTO ALFABETICO E PER MATERIE

degli *Atti* contenuti nel *Giornale Militare* 1898.

DATA	OGGETTO	Numero dell'Atto	Pagina
	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI.		
18 gennaio .	Scompartimento del Ministero, in rami di servizio, divisioni, sezioni ed uffici. — Relative attribuzioni	15	37
15 marzo .	Indennità di viaggio degli impiegati richiamati dalla aspettativa	59	164
15 luglio . .	Modificazione all'elenco B annesso al regolamento 28 giugno 1888 per la concessione degli impieghi ai sottufficiali dell'esercito e della marina ed agli ufficiali di scrittura . .	146	281
27 » .	Indennità di tramutamento ai sottufficiali in attività di servizio nominati ad impiego civile.	163	329
	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ.		
2 gennaio .	Aggiunte e varianti al modello per gl'inventari del materiale dei servizi amministrativi	4	10
11 » .	Richieste di anticipazioni per l'acquisto del pane e del foraggio per conto dello Stato, direttamente dal commercio.	8	17
19 » .	Riscontro dei magazzini e depositi di materiali e di merci di proprietà dello Stato. . . .	19	77
4 febbraio .	Servizio viveri per la truppa	35	104
5 marzo .	Norme per il collocamento in aspettativa degli ufficiali, per la riversabilità del soprassoldo annesso alle medaglie al valor militare, e pel pagamento della pensione ai decorati dell'Ordine militare di Savoia	48	123
15 » .	Aggiunte al modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi	61	166
12 maggio .	Trattamento degli inscritti di leva nei viaggi dai distretti ai corpi	99	211

10 giugno .	Ristampa del regolamento per l'amministrazione e contabilità dei corpi dell'esercito . .	125	253
30 » .	Aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio ed al suo estratto.	131	261
1 luglio .	Modificazione alla istruzione sulla stipulazione dei contratti pei servizi dell'amministrazione della guerra	133	262
1 » .	Anticipazioni per il servizio delle costruzioni del corredo	134	265
1 » .	Anticipazioni per le piccole provviste. . . .	135	266
1 » .	Aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi . .	136	267
12 » .	Inchiostro per marcare gli oggetti di corredo .	144	280
9 giugno .	R. Decreto n. 230 che approva il regolamento per l'esecuzione dell'art. 4 della legge 11 luglio 1889, n. 6216, sugli appalti di lavori pubblici a società cooperative di produzione e lavoro	147	283
20 luglio .	Norme disciplinari e amministrative riguardanti gli aiutanti di campo e gli ufficiali d'ordinanza degli ufficiali generali	156	317
5 ottobre .	Modificazione all'istruzione sulla stipulazione dei contratti pei servizi dell'amministrazione della guerra in data 24 gennaio 1887 . . .	201	420
20 » .	Errata-corrige all'8° fascicolo di aggiunte e varianti al modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria e genio.	210	436
18 novembre.	Razioni foraggio	224	515
1 dicembre.	Servizio viveri per la truppa	237	585
8 » .	Modificazione alla istruzione sulla stipulazione dei contratti per servizi dell'amministrazione della guerra in data 24 gennaio 1887 . . .	242	595
8 » .	Pubblicazioni militari periodiche	243	596
15 » .	Conti delle masse individuali	244	597
	ARMA DEI CARABINIERI REALI.		
23 dic. 1897	R. Decreto che approva aggiunte e varianti al regolamento d'istruzione e di servizio per l'arma dei carabinieri reali	30	97
	ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE.		
12 aprile .	Assegnazione della pistola a rotazione ai sottufficiali e caporali maggiori dell'artiglieria da costa, da fortezza e delle compagnie operai di artiglieria	86	195

	AVANZAMENTO.		
23 dic. 1897	R. Decreto n. 550 che stabilisce norme per il trasferimento degli ufficiali nel ruolo del personale permanente dei distretti	25	92
6 mar. 1898	Legge 6 marzo 1898, n. 50, che modifica quella in data 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel R. esercito	53	145
24 » .	R. Decreto n. 106 relativo all'esame speciale dei capitani medici che aspirano all'avanzamento a scelta	85	194
14 aprile .	R. Decreto n. 131 che stabilisce le norme per la nomina dei sottotenenti veterinari di complemento a sottotenenti veterinari in servizio attivo permanente	94	201
10 giugno .	Norme speciali e programmi d'esame per l'avanzamento dei capitani medici	121	244
23 » .	Errata-corrige al regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento nel R. esercito	130	259
1 settembre.	R. Decreto n. 406 relativo all'esame speciale dei tenenti medici che aspirano all'avanzamento a scelta	198	418
24 » .	R. Decreto n. 428 che stabilisce le norme per la scelta dei capitani di stato maggiore. . .	206	425
18 ottobre .	Norme speciali e programmi d'esame per l'avanzamento dei tenenti medici	209	430
16 novembre.	Norme per il trasferimento degli ufficiali delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio nel personale permanente dei distretti militari	219	511
16 » .	Norme per il trasferimento degli ufficiali delle armi d'artiglieria e del genio nel ruolo di quelli delle fortezze	220	512
1 dicembre.	Idoneità all'avanzamento e composizione delle commissioni di avanzamento ai gradi di truppa	238	589
27 » .	R. Decreto n. 479 relativo all'esame speciale dei tenenti dell'arma dei carabinieri reali che aspirano all'avanzamento a scelta	246	601
	CAVALLI.		
21 maggio .	Assegnazione di cavalli di carica agli ufficiali inferiori di cavalleria	111	234
12 agosto .	Rimonta annuale pei reggimenti e per la scuola di cavalleria.	175	354

8 settembre.	Assegnazione di cavalli di carica agli ufficiali inferiori d'artiglieria da campagna ed a cavallo	188	398
	CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE.		
2 febbraio .	Circoscrizione territoriale pel servizio di commissariato	32	99
24 » .	Circoscrizione territoriale pel servizio del genio	43	115
15 marzo .	Formazione di una sezione staccata d'artiglieria a Nettuno.	63	167
31 » .	Soppressione di una sezione staccata d'artiglieria	78	186
15 settembre.	R. Decreto n. 413 che apporta modificazioni alla circoscrizione territoriale militare del regno.	199	418
5 ottobre .	Circoscrizione militare per il servizio di commissariato	200	419
3 novembre.	Riparto in legioni, divisioni, compagnie, tenenze sezioni di 1ª e 2ª classe e stazioni dell'arma dei carabinieri reali	213	443
6 dicembre .	Circoscrizione territoriale pel servizio d'artiglieria	240	594
	CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO.		
24 gennaio .	Carta intestata e bolli d'ufficio	29	95
8 marzo .	Varianti alle norme pel servizio postale . . .	54	148
18 » .	Carta intestata per le direzioni di sanità e di commissariato	66	168
17 novembre.	Varianti alle norme pel servizio postale . . .	222	514
	DISCIPLINA MILITARE.		
9 dic. 1897	Relazione a S. M. e R. Decreto n. 541, col quale è approvata l'istruzione per le norme da seguirsi nei consigli di disciplina reggimentali e divisionali per gli ufficiali del Regio esercito	10	19
9 » .	Avvertenze speciali per le norme da seguirsi nei consigli di disciplina reggimentali e divisionali	11	31

6 gennaio .	R. Decreto n. 3 che proroga al 1° marzo 1898 l'applicazione delle prescrizioni contenute nell'istruzione approvata con R. Decreto 9 dicembre 1897, n. 541.	12	34
17 febbraio .	R. Decreto col quale vengono apportate modificazioni al regolamento di disciplina militare e a quello per le compagnie di disciplina e per gli stabilimenti militari di pena	45	119
3 marzo. .	Assegnazione degli attendenti agli ufficiali che non appartengono a corpi di truppa . . .	55	149
1 aprile . .	Modificazioni ed aggiunte all'istruzione per la concessione degli attendenti. (Allegato n. 8 al regolamento di disciplina militare) . .	82	190
25 » .	Modificazioni alle disposizioni relative alla divisa degli ufficiali del R. esercito . . .	93	200
18 maggio .	Avvertenze speciali per le norme da seguirsi nei consigli di disciplina reggimentali e divisionali.	103	220
19 » .	Assegnazione degli attendenti agli ufficiali che non appartengono a corpi di truppa . .	105	221
26 » .	Pubblicazione dell'allegato n. 13 al regolamento di disciplina militare	112	237
8 giugno .	Divisa degli ufficiali del personale permanente dei distretti e dei tenenti trasferiti nel corpo contabile militare.	119	243
23 » .	Errata-corrige al regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento nel R. esercito	130	259
20 luglio. .	Norme disciplinari e amministrative riguardanti gli aiutanti di campo e gli ufficiali d'ordinanza degli ufficiali generali . . .	156	317
16 agosto. .	Disposizioni relative alla divisa degli ufficiali	178	362
12 ottobre .	Consigli di disciplina per gli ufficiali in congedo, ed eliminazione dai ruoli degli ufficiali di complemento, di milizia territoriale e di riserva.	203	421
12 » .	Aggiunte al regolamento per le licenze nel R. esercito.	204	422
12 » .	Assegnazione degli attendenti agli ufficiali che non appartengono a corpi di truppa . . .	205	422
29 » .	Modificazione alle disposizioni relative alla divisa degli ufficiali.	212	441
5 novembre.	Modificazione alle disposizioni relative alla divisa degli ufficiali	214	496
10 » .	Modificazioni al regolamento per le licenze del R. esercito.	218	510
6 dicembre.	Modificazioni alla giubba degli ufficiali del reggimento Savoia cavalleria (3°) e del reggimento lancieri di Montebello (8°). . .	241	594

15 dicembre.	Obbligo del saluto da parte dei militari di truppa del R. esercito e delle guardie di città e loro graduati, rispettivamente verso gli ufficiali del corpo delle guardie predette e gli ufficiali del R. esercito . . .	245	598
	DISPOSIZIONI VARIE.		
18 gennaio .	Applicati di stato maggiore.	16	48
20 » .	Uso delle macchine da scrivere	20	87
25 aprile .	Biciclette militari.	92	199
20 maggio .	Pubblicazione a stampa delle disposizioni riflettenti il servizio di artiglieria	110	233
8 luglio. .	Pubblicazione della 1ª dispensa delle *Disposizioni speciali per l'artiglieria*	141	272
27 febbraio .	R. Decreto che approva il regolamento per i concorsi degli ufficiali del genio al premio periodico *Henry*	183	367
17 luglio .	R. Decreto n. CCLXXIV che costituisce in ente morale la fondazione « Dogliotti » e ne approva il relativo statuto organico .	196	413
17 » .	R. Decreto n. CCLXXV che costituisce in ente morale la fondazione « Denina Dogliotti » e ne approva il relativo statuto organico	197	415
6 ottobre .	Pubblicazione della 2ª dispensa delle *Disposizioni speciali per l'artiglieria* . . .	202	420
10 novembre.	Disposizioni relative al richiamo in servizio militare dei militari in congedo illimitato appartenenti al personale ferroviario, postale e telegrafico	217	499
30 dicembre.	Aiutanti maggiori in 2°	255	610
	EQUIPAGGIAMENTO.		
20 gennaio .	Equipaggiamento individuale degli attendenti di ufficiali montati.	22	87
15 marzo. .	Distintivi da stimatore scelto	60	165
31 »	Cannocchiale-binoccolo per uso dei comandi di reggimento di cavalleria	79	186
8 giugno .	Distintivi da ciclisti	118	242
9 » .	Varianti da introdursi in alcune parti di bardatura	120	243
1 luglio .	Conti di costruzione dei cappelli da alpini e da bersaglieri	137	268

20 luglio .	Modificazione alle aste delle insegne di comando.	155	316
4 agosto .	Conto del sacchetto per cartuccere da zaini da fanteria e carabinieri	167	333
10 » .	Modificazioni ai conti di costruzione delle tende da comandante di corpo, da ufficiali e da ufficiali alpini e relative aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi.	174	349
25 » .	Modificazione alle aste delle insegne di comando.	181	364
16 novembre.	Adozione della bardatura completa a basto mod. 1898 per trasporti a salma . . .	221	513
24 » .	Piastrini di riconoscimento	230	521
24 » .	Distintivi da osservatori goniometristi . .	231	524

ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI.

3 gennaio .	Modificazione all'istruzione sulle armi e sul tiro per le truppe del genio	6	12
2 febbraio .	Istruzione tattica per le batterie da montagna.	31	98
3 marzo. .	Carte per i presidi e per le manovre . . .	47	122
17 febbraio .	R. Decreto che approva modificazioni al regolamento d'istruzione e di servizio interno per la cavalleria.	49	125
27 » .	R. Decreto col quale vengono apportate aggiunte e varianti al regolamento d'istruzione e di servizio interno per il genio . .	58	154
15 marzo .	Istruzione sulle armi portatili per l'artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna . .	62	166
16 » .	Manovre coi quadri	64	167
22 » .	Istruzione sul tiro per l'artiglieria da montagna	70	175
22 » .	Aggiunte e varianti all'istruzione sulla conservazione del materiale d'artiglieria. . .	71	176
24 » .	Modificazioni ed aggiunte al regolamento per le corse militari ed i concorsi ippici . . .	72	176
30 » .	Istruzione sul servizio del cannone da 7 da montagna.	76	184
31 » .	Aggiunte e varianti ad istruzioni per l'arma di artiglieria.	81	189
1 aprile .	Istruzione sulle armi e sul tiro per la fanteria. — Volume I.	83	190
15 » .	Modificazioni ed aggiunte al regolamento per le corse militari ed i concorsi ippici . . .	87	196

23 aprile .	Aggiunte e varianti ad istruzioni per l'arma di artiglieria	90	199
5 maggio .	Medaglie per le gare di marcia, velocipedistiche e di scherma	95	203
8 giugno .	Istruzione sulle armi e sul tiro per la fanteria. — Volume II	117	242
10 » .	Grandi esercitazioni estive per le truppe del genio	122	250
16 » .	Aggiunte e varianti ad istruzioni per l'arma di artiglieria	126	254
22 » .	Istruzione sull'affardellamento, attendamento e accampamento per l'artiglieria da campagna ed a cavallo	128	258
22 » .	Istruzione sull'affardellamento, attendamento e accampamento per l'artiglieria da montagna	129	258
6 luglio .	Istruzione a piedi per l'artiglieria da costa e da fortezza	139	271
15 » .	Aggiunte e varianti ad istruzioni per l'arma di artiglieria	145	280
20 » .	Modificazioni all'istruzione sulle salmerie per gli alpini	154	313
28 » .	Corso d'istruzione pei militari aspiranti fuochisti di locomotive ferroviarie	164	329
29 » .	Aggiunte e varianti a tavole di tiro per artiglierie di medio calibro	166	331
5 agosto .	Grandi esercitazioni estive della brigata ferrovieri del genio	169	334
25 » .	Norme per le manovre d'assedio coi quadri .	182	365
30 » .	Segnali di tromba comuni a tutte le armi .	185	371
14 settembre.	Istruzione sulle strade ordinarie e sui lavori di accampamento	191	404
22 novembre.	Istruzione sulla costruzione delle batterie d'assedio	226	519
22 » .	Istruzione sul giuoco balistico per l'artiglieria da campagna ed a cavallo	227	520
22 » .	Istruzione sul giuoco balistico per l'artiglieria da montagna.	228	520
24 » .	Aggiunte e varianti ad istruzioni per l'arma d'artiglieria	229	521
29 » .	Aggiunte e varianti ad istruzioni per l'arma di artiglieria	234	582
29 » .	Pubblicazione del fascicolo 34bis dei caricamenti dei materiali d'artiglieria. . . .	235	583
23 dicembre .	Regolamento di esercizi per il genio. . . .	248	602

	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO.		
16 febbraio .	Legge n. 28 che modifica per il 1898 la data della festa nazionale	41	112
14 luglio .	Legge n. 303 che approva alcune spese da inscriversi nella parte straordinaria del bilancio della guerra per l'esercizio finanziario 1898-99	151	306
27 giugno .	Legge n. 233 che approva l'esercizio provvisorio a tutto luglio 1898, degli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1898-99	157	319
10 luglio . .	Legge n. 282 che proroga al 31 dicembre 1898, l'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1898-99	158	320
	MATRICOLA.		
23 febbraio .	Inscrizione a matricola delle nomine a relatore dei maggiori medici	42	115
26 maggio .	Modificazioni all'istruzione per le matricole del Regio esercito	113	237
	MILITARI DI TRUPPA.		
7 gennaio .	Sottufficiali aspiranti ad impieghi e destinazioni speciali.	7	12
30 marzo. .	Cavalieri scelti nei reggimenti di cavalleria.	75	182
30 » .	Militari di truppa detenuti nelle carceri militari preventive.	77	185
15 luglio . .	Modificazione all'elenco *B* annesso al regolamento 28 giugno 1888 per la concessione degli impieghi ai sottufficiali dell'esercito e della marina ed agli ufficiali di scrittura .	146	281
24 » .	Sottufficiali aspiranti ad impieghi e destinazioni speciali.	160	321

	MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA.		
5 maggio .	Aggiunte e varianti alla tabella *C* delle disposizioni regolamentari per la R. guardia di finanza	96	203
30 giugno .	Aggiunte e varianti alla tabella *C* delle disposizioni regolamentari per la R. guardia di finanza	132	262
6 luglio .	Legge, regolamento ed istruzione per la requisizione dei quadrupedi e dei veicoli per il servizio del R. esercito	138	271
25 settembre .	R. Decreto n. 422 che determina le attribuzioni dei sindaci per l'invio ai distretti ed ai corpi degli inscritti di leva, dei militari in congedo richiamati alle armi e dei militari isolati — Pubblicazione di istruzioni relative	207	426
	ONORIFICENZE.		
21 aprile. .	R. Decreto che autorizza coloro che hanno diritto al computo della campagna in Oriente a fregiarsi della medaglia commemorativa italiana con la corrispondente fascetta . .	88	197
	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO.		
2 dic. 1897	R. Decreto che stabilisce le norme di servizio per le direzioni autonome e gli uffici autonomi del genio per la regia marina . .	2	2
19 genn. 1898	Norme pel servizio e per le istruzioni delle brigate d'artiglieria da costa e da fortezza.	18	72
16 dic. 1897	R. Decreto n. 546 che stabilisce le norme di reclutamento e di avanzamento dei disegnatori	24	90
30 » .	R. Decreto n. 548 che istituisce la scuola centrale di tiro d'artiglieria	26	93
2 febb. 1898	Costituzione del plotone di sussistenza autonomo della divisione di Cagliari — Varianti al riparto organico delle compagnie di sussistenza	33	99

12 giugno .	R. Decreto n. 291 che regola, con apposita istruzione l'impiego, il reclutamento e le promozioni del personale tecnico dell'istituto geografico militare	150	298
3 luglio. .	R. Decreto di costituzione dello ispettorato di sanità militare.	171	338
10 agosto. .	Istruzione per la esecuzione del R. Decreto 3 luglio 1898 di costituzione dell'ispettorato di sanità militare	172	342
22 dicembre .	Legge n. 496 che proroga al 31 dicembre 1901 la riduzione delle eccedenze nei quadri degli ufficiali subalterni di fanteria. . .	249	605
	PENSIONI.		
2 dic. 1897	R. Decreto n. 522 per sostituzione di un membro della commissione permanente incaricata della reintegrazione dei gradi militari perduti per causa politica, e della concessione di assegni vitalizi a titolo di ricompensa nazionale.	1	1
4 mar. 1898	Legge n. 46 concernente il fondo per le pensioni ai veterani del 1848-49.	84	193
9 giugno .	R. Decreto n. 274, che approva il testo unico delle leggi per la reintegrazione dei gradi militari perduti per causa politica, le pensioni ai feriti ed alle famiglie dei morti per l'indipendenza d'Italia e la concessione di assegni vitalizi, a titolo di ricompensa nazionale, ai veterani del 1848-49	148	290
7 luglio .	R. Decreto n. 323 per sostituzione del presidente della R. commissione esecutiva delle leggi sui veterani del 1848-49	161	327
10 » .	R. Decreto n. 324 per sostituzione di un membro della R. commissione esecutiva delle leggi sui veterani del 1848-49	162	328
30 ottobre .	R. Decreto n. 458 per sostituzione di un membro della R. commissione esecutiva delle leggi sui veterani del 1848-49	233	581
	RECLUTAMENTO.		
19 gennaio .	Modificazioni all'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento.	17	49
6 » .	R. Decreto n. 4 che stabilisce la somma da pagarsi per l'arruolamento volontario di un anno pel 1898.	27	94

3 marzo .	Relazione a S. M. e R. Decreto 3 marzo 1898, n. 42. — Amnistia a renitenti ed omessi di leva ed a militari stati denunciati disertori o mancanti per inobbedienza alla chiamata alle armi. — Istruzione per l'applicazione del decreto stesso	51	129
3 » .	R. Decreto 3 marzo 1898, n. 43. — Condono o riduzione di punizione a militari e guardie incorporati nelle compagnie di disciplina.	52	144
20 febbraio .	R. Decreto n. 71 per modificazioni all'elenco delle imperfezioni ed infermità che motivano l'inabilità al servizio militare . . .	57	153
21 giugno .	Rilascio dei certificati d'inscrizione ai ruoli.	127	257
14 luglio . .	Legge n. 305 portante disposizioni per la leva sui nati nel 1878	152	308
9 settembre .	Varianti allo specchio A annesso all'istruzione sulle dispense dalle chiamate alle armi per ragioni d'impiego di militari in congedo .	189	401
29 » .	Rilascio di certificati d'inscrizione ai ruoli degli ufficiali di complemento	195	412
25 » .	R. Decreto n. 422 che determina le attribuzioni dei sindaci per l'invio ai distretti ed ai corpi degli inscritti di leva, dei militari in congedo richiamati alle armi e dei militari isolati. — Pubblicazione di istruzioni relative . . .	207	426
29 dicembre .	Varianti all'istruzione sulle dispense dalle chiamate alle armi per ragioni d'impiego di militari in congedo	254	609
	SCUOLE MILITARI.		
27 gennaio .	R. Decreto n. 23 che fissa la somma da pagarsi per il corredo, dagli allievi della scuola militare aspiranti alla nomina a sottotenente nell'arma di cavalleria	40	111
10 marzo. .	Regolamento per l'ammissione ai collegi militari, alla scuola militare ed all'accademia militare	56	151
31 » .	Funzionamento della scuola centrale di tiro d'artiglieria.	80	186
8 luglio . .	Modificazioni all'*Atto* 500 della *Raccolta*. — (Corso militare di mascalcia presso la scuola di cavalleria)	142	273
12 » .	Allievi nei collegi militari che debbono concorrere alla leva prima del termine dei loro studi	143	279

	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA.		
23 aprile .	Aggiunte e varianti ad istruzioni e regolamenti diversi	89	198
10 agosto .	Aggiunta al regolamento per l'esercizio e la sorveglianza delle caldaie a vapore impiegate negli stabilimenti dipendenti dall'amministrazione militare	173	349
	SERVIZIO DEL GENIO.		
9 dic. 1897	R. Decreto n. 531 che affranca dall'onere delle servitù militari il tratto di terreno adiacente alla vecchia batteria Castagna della piazza di Spezia e che determina le zone di servitù stesse da applicarsi intorno alle batterie di S. Maria e Pezzino Alta della piazza suddetta	14	36
20 genn. 1898	Cambio di denominazione di caserme in Milano	21	87
16 dic. 1897	R. Decreto n. 542 che determina le zone di servitù militare intorno ai magazzini per munizioni da guerra a Santa Bona nella piazza di Treviso	23	89
13 genn. 1898	R. Decreto n. 14 che determina le zone di servitù militare attorno al forte Canarbino della piazza di Spezia	36	107
13 » .	R. Decreto n. 45 che determina le zone di servitù militare intorno ai magazzini per materie esplosive di Bene Maiore presso Ozieri	37	108
9 febbraio .	Cambio di denominazione di caserme in Ceva.	39	109
17 » .	R. Decreto n. 70 che affranca dall'onere delle servitù militari un tratto di terreno adiacente al forte Bramafam della piazza di Bardonecchia	73	177
12 maggio .	Cambio di denominazione di talune opere di fortificazione di Roma	98	210
16 » .	Modificazioni al regolamento pei lavori di piccola manutenzione degli immobili militari in data 6 gennaio 1889	102	220
12 giugno .	R. Decreto n. 235 che determina le zone di servitù militare intorno al forte di Monte Rocchetta della piazza di Spezia. . . .	149	297

3 luglio. .	R. Decreto n. CCVII che determina le zone di servitù militare intorno alle batterie Nord e Sud del forte Richelieu della piazza di Genova.	170	337
14 » .	R. Decreto n. CCXVI che determina le zone di servitù militare intorno al nuovo deposito di gelatina esplosiva presso Triora Alta.	179	363
22 agosto. .	Cambio di denominazione di caserma in Torino.	180	364
29 luglio. .	R. Decreto n. CCXXXIII che modifica le zone di servitù militare attorno ad opere di fortificazioni della piazza di Genova. .	184	370
2 agosto .	R. Decreto n. CCXLI che determina le zone di servitù militare intorno alla polveriera di Montegranaro, presso Taranto . . .	187	398
2 » .	R. Decreto n. CCXLVIII che determina le zone di servitù militare intorno ad opere di fortificazione in Val di Brenta e in Val Cismon.	190	403
14 settembre.	R. Decreto n. CCXC che determina le zone di servitù militare intorno alla polveriera Rocca Ravaldino della piazza di Forlì . .	215	497
15 » .	R Decreto n. CCXCIV che determina le zone di servitù militare intorno alla polveriera di Porta Gaza in Ravenna.	216	498
17 novembre.	Cambio di denominazione di caserme in Gaeta.	223	515
28 dicembre.	Cambio di denominazione di caserma in Aquila.	250	606
30 » .	Cambio di denominazione di caserma a Pigna.	256	612
	SERVIZIO DI COMMISSARIATO.		
13 gennaio .	R. Decreto col quale viene esteso ai corpi d'armata III, VI, VIII e XII il servizio del casermaggio ad economia.	28	94
2 febbraio .	Pagamento del dazio consumo per parte dei corpi.	34	101
25 aprile. .	Riapertura di un panificio militare . . .	91	199
26 maggio .	Riapertura di un panificio militare . . .	114	238
	SERVIZIO SANITARIO.		
9 febbraio .	Norme per la statistica sanitaria	38	108
18 marzo. .	Ricovero negli ospedali militari degli ufficiali in congedo del R. esercito e della R. marina	65	167

10 giugno .	Cambio del cloroformio negli ospedali da campo	124	251
28 settembre.	Somministrazione di medicinali a pagamento agli ufficiali ed altri personali	194	409
6 dicembre .	Elenco generale e tariffa dei medicinali e delle sostanze accessorie.	239	593
30 » .	Norme per la conservazione delle sostanze medicinali pericolose, sia velenose sia di azione eroica	257	612
30 » .	Cambio delle etichette dei medicinali esistenti nelle dotazioni sanitarie di mobilitazione.	258	613
	SERVIZIO TERRITORIALE.		
13 maggio .	Inalberamento della bandiera nazionale nelle piazze forti in occasione di determinate solennità e ricorrenze	100	215
19 » .	Varianti alle norme per la compilazione dei ruolini nominativi degli ufficiali ed impiegati militari	108	230
5 agosto. .	Dipendenza della brigata ferrovieri. . . .	168	334
17 dicembre.	Varianti alle norme per la compilazione dei ruolini nominativi degli ufficiali ed impiegati militari.	247	602
	STATO DEGLI UFFICIALI.		
5 marzo .	Norme per il collocamento in aspettativa degli ufficiali, per la riversibilità del soprassoldo annesso alle medaglie al valor militare, e pel pagamento della pensione ai decorati dell'Ordine militare di Savoia	48	123
	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ.		
2 dic. 1897	Modificazione al R. Decreto 7 aprile 1892 sulle indennità eventuali	13	35
20 feb. 1898	Decreto Ministeriale col quale vengono stabilite le indennità eventuali spettanti al personale inferiore civile, tecnico e subalterno, dei depositi allevamento cavalli.	50	126
27 gennaio .	Modificazioni al R. Decreto 7 aprile 1892 sulle indennità eventuali	67	169

3 marzo.	Indennità di carica agli ufficiali della posizione ausiliaria nominati comandanti di distretto militare. — R. Decreto n. 72	68	171
5 »	Spese d'ufficio per le direzioni e sottodirezioni autonome del genio per l'esercizio finanziario 1897-98.	69	173
9 »	Spese d'ufficio per le direzioni e stabilimenti d'artiglieria per l'esercizio finanziario 1897-98	74	178
20 »	R. Decreto n. 128 che estende al personale inferiore civile, tecnico e subalterno, dei depositi d'allevamento cavalli le disposizioni relative al compenso dovuto agli impiegati civili trasferiti da una ad altra sede permanente.	97	209
17 luglio.	Legge n. 312 che stabilisce una indennità di primo equipaggiamento per tutti i sottotenenti di nuova nomina in servizio attivo permanente.	159	321
31 »	Spese d'ufficio per alcuni comandi ed istituti.— Classificazione degli stabilimenti delle sussistenze	176	357
2 agosto	Modificazioni al R. Decreto 7 aprile 1892 ed al relativo regolamento sulle indennità e eventuali	177	359
14 luglio.	R. Decreto n. 380 che approva il testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi pel regio esercito	186	375
19 agosto	Spese d'ufficio per le direzioni e sottodirezioni autonome del genio per il 1° semestre dell'esercizio finanziario 1898-99.	192	405
9 ottobre	Spese d'ufficio per le direzioni e stabilimenti d'artiglieria per il 1° semestre dell'esercizio finanziario 1898-99	208	429
	TRASPORTI.		
2 gennaio	Aggiunte e varianti da apportarsi nell'allegato II al regolamento 15 luglio 1890 pei trasporti militari in ferrovia ed alle tabelle comprese nell'elenco degli impiegati dipendenti dal Ministero della guerra allegato alle tariffe, norme e condizioni pei viaggi per proprio conto degli impiegati civili delle amministrazioni dello Stato. — Concessioni speciali *D* ed *E*.	5	11

11 gennaio .	Indicazioni da apporsi sui documenti di viaggio e di licenza	9	18
25 febbraio .	Impiego dei treni diretti ed accelerati per i trasporti di materiali.	44	115
3 marzo .	Aggiunte e varianti al regolamento per l'applicazione della convenzione 28 settembre 1882 pei trasporti militari sulle ferrovie del regno e sul lago di Garda	46	120
12 maggio .	Estensione del servizio nelle stazioni di Vigliano d'Asti, Gambolò Remondò, Castel S. Angelo, S. Stefano di Magra, Borzoli, Lancenigo, Rosolina e di S. Limbania. — Restrizione del servizio nella stazione di Miradolo. — Cambiamento di nome delle stazioni di S. Romano, di Sommacampagna e di Montecalvo Irpino. — Soppressione della fermata di Buonalbergo. — Apertura all'esercizio della fermata di Canegrate e della stazione di Pianello Lario. — Rettificazioni di distanze	101	217
18 » .	Documenti di viaggio pei militari chiamati alle armi e per gli aspiranti ai corsi di allievi ufficiali e di allievi sergenti	104	221
8 giugno .	Convenzione pei trasporti militari sulla linea ferroviaria Palermo-Corleone	116	239
10 » .	Aggiunta da apportarsi al regolamento per l'applicazione della convenzione in data 28 settembre 1882.	123	251
6 luglio . .	Aggiunte e varianti al regolamento per l'applicazione della convenzione 28 settembre 1882 per i trasporti militari sulle ferrovie del regno e sul lago di Garda	140	272
20 » .	Apertura all'esercizio delle case cantoniere di Lazzarone e di Trequanda e della fermata di Acquicella. — Soppressione della fermata di S. Martino Pizzolano. — Cambiamento di nome delle stazioni di Baldichieri, Poggio Rusco V.P. e di Saline Margherita di Savoia. — Estensione del servizio della stazione di Valle di Pompei. — Rettificazione delle distanze da e per le stazioni delle linee Pisa-Roma-Napoli-Cancello-Avellino-Nocera dei Pagani. — Apertura all'esercizio del tronco Ponte a Moriano-Borgo a Mozzano.	153	309
28 » .	Aggiunte al regolamento per l'applicazione della convenzione 28 settembre 1882 pei		

	trasporti militari sulle ferrovie del regno e sul lago di Garda e alle tariffe, norme e condizioni pei viaggi per proprio conto degli impiegati civili dello Stato	165	330
20 settembre.	Facilitazioni nei trasporti militari sulla tramvia Vercelli-Biella, Vercelli-Aranco-Borgosesia, Vercelli-Trino	193	406
25 ottobre .	Convenzione pei trasporti militari sulla linea ferroviaria Arezzo-Fossato	211	437
18 novembre.	Modificazioni al regolamento 15 luglio 1890 per l'applicazione della convenzione 28 settembre 1882 pei trasporti militari sulle ferrovie del regno e sul lago di Garda . . .	225	515
29 settembre.	Contratto pei trasporti militari extraferrovia, in appendice alla convenzione 28 settembre 1882 pei trasporti militari sulle ferrovie del regno e sul lago di Garda	232	527
29 dicembre .	Istituzione di due commissioni militari di linea	251	606
29 » .	Modificazioni agli accordi da prendersi coi funzionari ferroviari superiori pel trasporto di battaglioni, squadroni, batterie e reparti maggiori.	252	607
29 » .	Varianti all'istruzione sulla costituzione e sul funzionamento dei comandi militari di stazione in tempo di pace	253	608
30 » .	Modificazioni al regolamento 15 luglio 1890 pei trasporti militari sulle ferrovie del regno e sul lago di Garda.— Aggiunta agli elenchi degli impiegati delle amministrazioni provinciali dello Stato ammessi a fruire della concessione *E.*	259	614

UFFICIALI IN CONGEDO.

1 gennaio .	Servizio di prima nomina da prestarsi dai sottotenenti di complemento	3	6
19 maggio .	Dipendenza e residenza degli ufficiali in congedo ed altri ufficiali non in servizio. (Ufficiali: in posizione ausiliaria, di complemento di milizia territoriale, di riserva, in disponibilità, in aspettativa)	106	225
19 » .	Destinazione degli ufficiali di complemento .	107	227

19 maggio .	Varianti all'istruzione per l'applicazione dei Regi Decreti 12 novembre 1891 e 27 novembre 1893 relativi agli ufficiali in congedo che risultino sprovvisti di uniforme, od irreperibili	109	232
27 » .	Ufficiali di riserva che acconsentono ad essere assegnati a riparti o servizi mobilitati . .	115	238
30 novembre.	Destinazione degli ufficiali di milizia territoriale	236	583

DECISIONI DI MASSIMA

N. d'ordine	OGGETTO	Pagina
1	Introduzione di viveri di riserva a dazio sospeso	88
2	Uso dei documenti di viaggio color rosa	105
3	Trasporto dei marescialli d'alloggio nei viaggi per mare	112
4	Turno degli ufficiali nei consigli di disciplina	217
5	Introduzione di viveri di riserva a dazio sospeso	152
6	Passaggio alla milizia mobile di ufficiali di complemento dell'esercito permanente	191
7	Trasporto di bardature, oggetti di scuderia e foraggi pei cavalli in viaggio	191
8	Cassa-ufficiali	202
9	Spese pel miglioramento del rancio	335
10	Trasporti per mare con corse apposite	362
11	Consumazione di scatolette di carne in conserva in consegna ai distretti	401
12	Soprassoldo ai comandati pel servizio di infermiere presso le infermerie di presidio	592
13	Avanzamento degli ufficiali di complemento e di milizia territoriale	592
14	Conti pei servizi cancelleria e musica	598
15	Indicazioni per gli oggetti di corredo da provvedersi dai magazzini centrali militari	599
16	Uomini di truppa aggregati ai distretti militari	599
17	Spese di trasporto dei cavalli nei movimenti isolati	615

DISPENSA 1ª **1898** **PARTE 1ª**

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata l'8 gennaio.

BIBLIOTECA NAZ. ROMA V. E. III

DICEMBRE 2. — R. Decreto N. 522 per sostituzione di un membro della commissione permanente incaricata della reintegrazione dei gradi militari perduti per causa politica, e della concessione di assegni vitalizi a titolo di ricompensa nazionale *pag.* 1.

» 2. — R. Decreto che stabilisce le norme di servizio per le direzioni autonome e gli uffici autonomi del genio per la regia marina, *pag.* 2.

GENNAIO 1. — Servizio di prima nomina da prestarsi dai sottotenenti di complemento, *pag.* 6.

» 2. — Aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi, *pag.* 10.

» 3. — Aggiunte e varianti da apportarsi all'allegato H al regolamento 15 luglio 1890 per trasporti militari in ferrovia ed alle tabelle comprese nell'elenco degli impiegati dipendenti dal Ministero della guerra allegato alle tariffe, norme e condizioni pei viaggi per proprio conto degli impiegati civili delle amministrazioni dello Stato. — Concessioni speciali *D* ed *E*, *pag.* 11.

» 3. — Modificazione all'istruzione sulle armi e sul tiro per le truppe del genio (volume I, titolo II, della vecchia collezione), *pag.* 12.

» 7. — Sottufficiali aspiranti ad impieghi e destinazioni speciali, *pag.* 12.

Atto N. 1. — PENSIONI. — **R. Decreto N. 522 per sostituzione di un membro della commissione permanente incaricata della reintegrazione dei gradi militari perduti per causa politica, e della concessione di assegni vitalizi a titolo di ricompensa nazionale.** — 2 dicembre 1897.

Viste le leggi 4 dicembre 1879, n. 5168 (serie 2ª), 2 marzo 1884, n. 1895 (serie 3ª) e 28 giugno 1891, n. 351 sulla reintegrazione dei gradi militari perduti per causa politica e sulla concessione di assegni vitalizi a titolo di ricompensa nazionale;

Visti i Reali Decreti 18 gennaio 1880, n. 5246 e 5217 (serie 2ª);

Sulla proposta dei Nostri Ministri segretari di Stato per gli affari del tesoro, della guerra e della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Bernardi Vincenzo, ispettore macchinista nel corpo del genio navale è nominato membro della commissione permanente per l'esecuzione delle citate leggi 4 dicembre 1879, 2 marzo 1884 e 28 giugno 1891 in sostituzione dell'ispettore del corpo stesso, Michelì Alfredo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 dicembre 1897.

UMBERTO.

L. LUZZATTI.
PELLOUX.
B. BRIN.

N. 2. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **R. Decreto che stabilisce le norme di servizio per le direzioni autonome e gli uffici autonomi del genio per la regia marina** — 2 dicembre 1897.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto il Nostro Decreto 28 agosto 1896 che trasforma la sottodirezione del genio di Maddalena in ufficio autonomo del genio alla dipendenza del Ministero della marina;

Visto il Nostro Decreto 15 settembre 1897 con cui nelle piazze di Spezia e Taranto sono costituite direzioni autonome del genio e nella piazza di Venezia è instituito un ufficio autonomo del genio per il servizio della regia marina, alla diretta dipendenza del Ministero della marina;

Visto il R. Decreto 20 giugno 1895 che stabilisce le norme per il servizio delle direzioni di lavori nei reali arsenali e cantieri marittimi, in sostituzione di quelle state stabilite col R. Decreto 20 aprile 1882;

Considerata la necessità di stabilire nuove norme di servizio per le direzioni autonome e gli uffici autonomi del genio per la regia marina nei reali arsenali e cantieri marittimi, in sostituzione di quelle stabilite col R. Decreto 11 dicembre 1884 ed in armonia col nuovo ordinamento del servizio del genio per la regia marina e colle varianti state introdotte dall'anno 1884 in poi nei servizi dipendenti del Ministero della marina;

Udito il Consiglio superiore di marina;

Sulla proposta dei Nostri Ministri segretari di Stato per gli affari della guerra e della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le direzioni autonome e gli uffici autonomi del genio per la regia marina sono sotto l'alta dipendenza dei rispettivi comandanti in capo, comandanti militari marittimi e direttori generali d'arsenale, con le norme stabilite per le altre direzioni dipartimentali di lavori dal regolamento approvato con R. Decreto 20 giugno 1895, e ricevono dalle dette autorità tutti gli ordini che si riferiscono al loro servizio, salvo le modificazioni risultanti dal presente decreto.

Gli ordini dai quali derivano spese debbono essere dati sempre per iscritto.

Art. 2.

L'azione del comandante in capo, comandante militare marittimo e direttore generale dell'arsenale sul servizio delle direzioni e degli uffici del genio militare non esclude la dipendenza disciplinare del personale militare e di quello civile di carriera dalle competenti autorità superiori del R. esercito, secondo i vigenti regolamenti di disciplina militare e di servizio dell'arma.

L'azione delle medesime autorità della regia marina sopra il servizio tecnico del genio militare è limitata alle disposizioni di massima. Le direzioni e gli uffici del genio regolano l'attuazione di queste disposizioni secondo le norme espresse dal seguente articolo 6.

Art. 3.

Sono attribuzioni dei direttori e dei capi degli uffici del genio nei dipartimenti e comandi militari marittimi:

a) Amministrare a nome del Ministero della marina tutti gli immobili destinati a qualsiasi ramo di servizio della regia marina e curarne la conservazione. Vigilare sulla integrità delle proprietà demaniali consegnate all'amministrazione della regia marina. Compiere gli atti per espropriazioni e concessioni in fitto di immobili dipendenti dalla detta amministrazione, e per affittamento di immobili per il servizio di questa. Rappresentarla negli atti che si riferiscono ai detti immobili e nei giudizi civili riguardanti il servizio delle direzioni del genio militare per la regia marina;

b) Studiare e presentare i progetti tecnici ed economici per tutte le opere murali, idrauliche, stradali ed analoghe, qualunque sia la loro destinazione che si eseguono per conto dell'amministrazione della regia marina;

c) Eseguire tutti gli atti relativi agli appalti, ai contratti ed alle provviste per le dette opere e per i materiali in caricamento alle direzioni;

d) Dirigere l'esecuzione di queste opere in tutte le loro parti e compresi tutti i loro accessori, sia che esse siano condotte in appalto, sia che abbiano effetto in economia. Tenerne la contabilità fino alla domanda di emissione dei mandati di pagamento da parte del Ministero della marina, ed eseguirne la collaudazione provvisoria;

e) Amministrare i fondi assegnati per queste opere e per il servizio delle direzioni, i materiali destinati alla loro esecuzione ed i mezzi di lavori;

f) Comandare e dirigere il personale militare e quello civile addetto alle direzioni e nominare, promuovere e licenziare il personale inferiore delle direzioni nei limiti stabiliti dal Ministero;

g) Esercitare le ferrovie di uso collettivo appartenenti ai reali arsenali e cantieri, eccettuati i tronchi che essendo destinati a singole officine debbono essere esercitati dalle direzioni di lavori alle quali le officine appartengono;

h) Provvedere secondo le norme stabilite dai direttori generali di arsenale, alla conservazione ed al buon governo delle vie, dei piazzali, delle piante, dei giardini, ed in genere dei locali di uso comune compresi nel recinto degli stabilimenti;

i) Proporre il numero e la ampiezza delle zone di servitù militare attorno gli stabilimenti della regia marina, vigilare su queste zone e provvedere tutti gli atti relativi alle medesime, in armonia con la legge e con il regolamento in vigore;

j) Qualunque altra venga dal Ministero eventualmente ad essi assegnata.

Art. 4.

Queste attribuzioni sono esclusive per le direzioni e gli uffici del genio militare ed è vietato alle altre direzioni di lavori di eseguire o fare eseguire, indipendentemente dalle direzioni e dagli uffici del genio, opere che rientrino nelle attribuzioni ora dette qualunque sia la loro importanza.

Spetta ai comandanti in capo e comandanti militari marittimi regolare le relazioni che per dati lavori possono essere necessarie fra le direzioni e gli uffici del genio e le altre direzioni di lavori dipartimentali, in conformità con le vigenti disposizioni generali.

Art. 5.

Il capo dell'ufficio del genio militare presso il Ministero della marina riunisce ed esercita rispetto alle direzioni autonome ed agli uffici autonomi del genio per la regia marina le funzioni attribuite ai comandanti del genio per le direzioni del genio in servizio del R. esercito.

Art. 6.

Tenendo conto di quanto è disposto coll'articolo precedente, per lo studio e la presentazione dei progetti tecnici di lavori di qualunque genere e di qualunque importanza, per l'amministrazione e la economia dei lavori, per il servizio del consiglio di amministrazione e per quello interno, le direzioni autonome e gli uffici autonomi del genio per la regia marina seguono le norme stabilite dai regolamenti in vigore per le direzioni del genio dipendenti dal Ministero della guerra.

Con le stesse norme ed in conformità alle disposizioni disciplinari in vigore per l'amministrazione della guerra sarà regolata la corrispondenza relativa alle parti di servizio sopra indicate, e quella che a senso del 1° alinea dell'art. 2 concerne la disciplina degli ufficiali e degli impiegati civili di carriera.

Art. 7.

Per tutte le altre parti del servizio la corrispondenza delle direzioni e degli uffici del genio per la regia marina, inclusa quella con il Ministero, è tenuta all'osservanza delle norme stabilite per le altre direzioni di lavori.

Art. 8

Nell'attuazione delle norme ricordate nel 1° alinea dell'articolo 6 ai comandanti di corpo d'armata ed ai comandanti di divisione si intendono sostituite le autorità marittime dipartimentali superiori.

Art. 9.

Lo studio dei progetti per nuove costruzioni di immobili ad uso militare può essere ordinato solamente dal Ministero.

Art. 10.

I direttori ed i capi degli uffici del genio per la regia marina sono membri ordinari dei consigli dipartimentali dei lavori stabiliti dal citato regolamento sul servizio delle direzioni dei lavori.

Nondimeno essi possono essere dispensati dal direttore generale dell'arsenale dallo intervenire alle sedute nelle quali non si abbiano da trattare quistioni che direttamente od indirettamente si riferiscano alle loro attribuzioni enunciate nell'art. 3.

Essi intervengono anche ai rapporti ed alle riunioni periodiche o eventuali, dei capi di servizio dipartimentali presso le autorità superiori marittime, salvo il caso di dispensa concessa eventualmente dalle dette autorità.

Art. 11.

Le disposizioni contenute nel presente decreto andranno in vigore a datare dal 1° gennaio 1898.

I Nostri Ministri della guerra e della marina sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 2 dicembre 1897.

UMBERTO.

PELLOUX
B. BRIN.

N. 3. — UFFICIALI IN CONGEDO. — **Servizio di prima nomina da prestarsi dai sottotenenti di complemento.** — 1° gennaio.

1. Appena pubblicate le nomine a sottotenente di complemento nel *Bollettino*, gli interessati ne vengono avvisati, se si trovano in licenza illimitata, dal reggimento presso il quale prestarono l'ultimo servizio, o dal direttore della scuola d'applicazione di sanità militare, o dal comandante della scuola di cavalleria, e se sono in congedo, dal distretto di residenza, che spediscono loro, se occorra, gli scontrini pel trasporto ferroviario ed il certificato di viaggio.

2. Entro sessanta giorni dalla nomina stessa i nuovi sottotenenti di complemento debbono prestare giuramento, giusta quanto è prescritto dal n. 40, libro V, volume II, del regolamento pel servizio territoriale.

Qualora taluno di essi non presti giuramento nel termine suddetto, i comandanti dei corpi o distretti incaricati di riceverlo dovranno riferirne al Ministero (Direzione generale da cui l'ufficiale dipende) facendogliene conoscere le ragioni, affinchè,

quando ne sia il caso, si possa provvedere alla revoca del R. Decreto di nomina

Gli ufficiali che si trovassero all'estero nel suindicato periodo di sessanta giorni, potranno prestare giuramento avanti le autorità consolari del regno. Le pratiche saranno fatte direttamente dai comandanti di distretto con le autorità predette.

3. I sottotenenti di complemento, se provenienti dai volontari di un anno, debbono compiere tre mesi di continuato servizio effettivo come ufficiali. Così pure i sottotenenti medici di complemento provenienti dai militari in congedo illimitato, laureati in medicina e chirurgia, ed i sottotenenti veterinari di complemento provenienti dai militari in congedo illimitato laureati in zooiatria. Se non provenienti dai volontari di un anno, debbono, in massima, compiere la loro ferma di leva in qualità di ufficiali; ma in ogni caso, sempre però in seguito ad apposita disposizione data dal Ministero, non sono congedati prima di avere prestato almeno *tre mesi* di effettivo continuato servizio nella qualità anzidetta.

4. I sottotenenti di complemento provenienti dai volontari di un anno debbono intraprendere i tre mesi di servizio, di cui al precedente numero, *entro i due anni successivi* alla nomina e presso il corpo (reggimento, direzione di commissariato, ecc.) al quale furono assegnati all'atto della nomina.

5. I comandanti di corpo d'armata richiederanno, perciò, ai volontari di un anno, prima di ammetterli agli esami per sottotenenti di complemento, e se aspiranti al grado di sottotenente medico di complemento, o di sottotenente veterinario di complemento, prima di trasmettere la domanda, una dichiarazione colla quale si obbligano di prestare il servizio trimestrale suddetto entro il periodo di tempo stabilito dal precedente n. 4 e si sottomettano ad essere considerati, in caso contrario, come dimissionari.

Tali dichiarazioni saranno trasmesse al Ministero insieme col risultato degli esami.

I militari in congedo illimitato laureati in medicina e chirurgia e quelli laureati in zooiatria, aspiranti al grado di sottotenente medico di complemento o di sottotenente veterinario di complemento, dovranno unire alla domanda una dichiarazione colla quale si obbligano di compiere, dopo la nomina, i tre mesi di servizio prescritti.

6. È in facoltà dei sottotenenti di complemento provenienti dai volontari di un anno di cominciare l'accennato servizio il primo giorno di uno dei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.

A tale scopo essi debbono presentarsi, in uno dei giorni sopraindicati, direttamente al corpo cui sono stati assegnati.

7. Ove concorrano eccezionali motivi di famiglia o di interesse privato o di malattia, i comandanti di corpo d'armata, in seguito a regolare domanda degli interessati, potranno autorizzare detti sottotenenti a presentarsi alle armi anche in mesi diversi da quelli sopraindicati.

8. Spirati i due anni di cui al n. 4 senza che i sottotenenti di complemento provenienti dai volontari di un anno abbiano intrapreso il prescritto servizio, questi saranno considerati dimissionari, in seguito a rapporto del rispettivo comandante di corpo, da trasmettersi al Ministero per la via gerarchica.

9. I sottotenenti di complemento provenienti dagli allievi ufficiali o dai militari in congedo illimitato laureati in medicina e chirurgia ovvero in zooiatria, debbono intraprendere il prescritto servizio nel giorno stabilito dal *Bollettino* che pubblica la loro nomina ad ufficiale, e, quindi, in tal giorno dovranno presentarsi direttamente al comando del corpo cui furono assegnati all'atto della nomina stessa.

10. In caso di malattia, non potendo presentarsi al corpo come è prescritto al precedente n. 9 i sottotenenti di complemento ora detti dovranno fare pervenire, pel giorno della presentazione al corpo cui furono assegnati, e per mezzo del distretto di residenza, la fede medica rilasciata dal medico curante e vidimata dal sindaco. Il comandante del corpo la trasmetterà per via gerarchica al comandante del corpo d'armata il quale potrà, quando lo creda opportuno, ordinare che la malattia venga accertata da apposita visita di un medico militare.

In seguito ad analogo rapporto del comandante il corpo d'armata e in base alle risultanze della visita medica ora detta, il Ministero disporrà, ove ne sia il caso, per ammettere gli ufficiali a ritardare la prestazione del servizio.

11. Se l'ufficiale cada ammalato nel corso del servizio di prima nomina, sarà lasciato in libertà, per riprendere servizio al termine della malattia: ma egli dovrà, allo scadere di 15 giorni, far pervenire la fede medica al comandante del distretto di residenza, il quale la trasmetterà al comandante del corpo presso il quale prestava l'interrotto servizio.

Perdurando la malattia e l'ufficiale non essendo entrato in uno spedale militare, la fede medica dovrà essere rinnovata di 15 in 15 giorni.

Se la malattia durasse oltre tre mesi, il comandante del corpo dovrà riferirne per via gerarchica al Ministero.

12. Sarà computato come servizio utile il tempo trascorso dall'ufficiale all'ospedale o nella propria abitazione per malattia non proveniente da cause di servizio, quando tale tempo non sia superiore ai 15 giorni. Superando tale termine, l'ufficiale che avrà ripreso servizio, come è detto al precedente n. 11 dovrà prestare ancora, oltre il giorno nel quale dovrebbe essere inviato in congedo, tanti giorni di servizio quanti corrispondono alla durata della malattia, meno i 15 giorni ora detti, computabili come servizio utile.

13. Trattandosi di infermità provenienti da cause di servizio, l'ufficiale sarà inviato senz'altro in congedo, se avrà prestato almeno due mesi di servizio continuato. In caso contrario, dovrà a guarigione ottenuta, riprendere servizio per ultimare il tempo prescritto, a termine del precedente n. 12.

14. L'allievo ufficiale che, venendo nominato sottotenente di complemento, non intraprendesse servizio nel giorno stabilito dal *Bollettino* di nomina per cagioni non contemplate dal precedente n. 10, a meno che non comprovi di essere stato impedito da grave circostanza, sarà considerato dimissionario dal grado.

In tal caso, egli dovrà compiere la ferma in qualità di sergente, computando come *servizio utile* il tempo trascorso in licenza illimitata in attesa della nomina a sottotenente.

15. Ai sottotenenti medici di complemento potrà essere concesso in via eccezionale per gravi motivi professionali o d'interesse privato, di compiere i prescritti tre mesi in due distinti periodi di 45 giorni ciascuno. I sottotenenti medici di complemento provenienti da volontari di un anno, allievi della scuola d'applicazione di sanità militare, debbono compiere i prescritti tre mesi in continuazione alla loro ferma.

16. Ai sottotenenti di complemento di nuova nomina che prestano servizio, può essere concessa qualche piccola licenza con le norme stabilite dal regolamento per le licenze nel R. esercito (allegato N. 2 al regolamento di disciplina militare).

17. Agli effetti del presente *Atto*, i sottotenenti di complemento di fanteria e di cavalleria provenienti dagli allievi dell'accademia militare e della scuola militare, di cui al n. 3 dell'articolo 11 della legge 2 luglio 1896 sull'avanzamento nel R. esercito, sono considerati come provenienti dai volontari di un anno, e quelli provenienti dai sottufficiali, di cui al n. 1

dello stesso articolo, come militari di truppa provenienti dai reparti allievi ufficiali.

18 Sono abrogati gli *Atti* 635 e 643 della *Raccolta*, i numeri 12 e 13 dell'*Atto* 652 della *Raccolta* stessa, e qualunque altra disposizione contraria a quelle contenute nel presente *Atto*.

Il Ministro — A. Di San Marzano.

N. **4**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Aggiunte e varianti al modello per gl'inventari del materiale dei servizi amministrativi**. — 2 gennaio.

Categoria	N. categorico	NOMENCLATURA DEI MATERIALI	Unità di misura	Prezzo parziale	Annotazioni
VI	1577	Forni someggiati completi, M. 1897.	N.	1410 00	Variante
»	1581	Forni carreggiati completi M. 1897.	»	1870 00	Aggiunta
»	1693	Armature da basto per forni someggiati, M. 1897	»	60 00	Id.
»	1702	Bossoli di latta per acqua	»	2 00	Id.
»	1744	Casse di latta per acqua	»	15 00	Id.
»	1745	Cassette di latta per lievito	»	5 00	Id.
»	1746	Cofani per accessori di forni carreggiati e someggiati, M. 1897 . . .	»	35 00	Id
»	1747	Chiavi da dadi per forni carreggiati e someggiati, M. 1897	»	1 50	Id.
»	1747bis	Coreggie di caricamento per forni someggiati, M. 1897	»	1 90	Id.
»	1815	Pale di ferro per la brace per forni carreggiati e someggiati, M. 1897.	»	6 00	Id.
»	1816	Pale di ferro per infornare e sfornare per forni carreggiati e someggiati, M. 1897	»	3 50	Id.
»	1840	Scatole di latta per grafite	»	3 00	Id.
»	1848	Tenda con armatura per forni carreggiati, M. 1897.	»	600 00	Id.
»	1849	Tenda con armatura per forni someggiati, M. 1897	»	400 00	Id.
»	1850	Telai di legno per casse per acqua .	»	40 00	Id.

Il Ministro — A. Di San Marzano.

N. 5. — TRASPORTI. — **Aggiunte a varianti da apportarsi nell'allegato II al regolamento 15 luglio 1890 pei trasporti militari in ferrovia ed alle tabelle comprese nell'elenco degli impiegati dipendenti dal Ministero della guerra allegato alle tariffe, norme e condizioni pei viaggi per proprio conto degli impiegati civili delle amministrazioni dello Stato. - Concessioni speciali D ed E** — 2 gennaio.

In seguito all'istituzione della categoria dei *disegnatori*, detti funzionari devono essere compresi nell'allegato II al regolamento 15 luglio 1890 pei trasporti militari in ferrovia nell'ordine seguente:

Disegnatore capo Disegnatore di 1ª classe	Parificati al grado di tenente.
Disegnatore di 2ª classe Disegnatore di 3ª classe	Parificati al grado di sottotenente.

Nell'allegato predetto si dovrà inoltre sostituire alle parole: « scrivano locale » quelle di: « ufficiale di scrittura ».

In conseguenza nella tabella n. 9 dell'elenco degli impiegati del Ministero della guerra allegato alle tariffe norme e condizioni, pei viaggi per proprio conto degli impiegati civili delle amministrazioni dello Stato. - Concessioni speciali *D* ed *E* - dovrà sostituirsi alla qualifica n. 1 « scrivani locali » quella di « ufficiali di scrittura ».

Dopo la tabella 12 del suddetto elenco aggiungere la seguente:

Libretto o dichiarazione	Esclusione dalla 1ª classe	Numero d'ordine	TABELLA N° 43 UFFICIALI DIVERSI (1) Funzionario incaricato di rilasciare e firmare le dichiarazioni Capo ufficio
L.	—	1	Disegnatori.

(1) Il personale compreso nella presente tabella è distribuito fra gli uffici del comando del corpo di stato maggiore, gli ispettorati, le direzioni di artiglieria e del genio e la direzione superiore delle esperienze d'artiglieria.

Le autorità militari dalle quali dipendono i disegnatori sono pertanto autorizzate a trasmettere al Ministero (Divisione casermaggio e trasporti) le fotografie dei detti impiegati per il rilascio dei libretti di viaggio.

Il Ministro — A. Di San Marzano.

N. 6. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI — **Modificazione all'istruzione sulle armi e sul tiro per le truppe del genio.** — (Volume I, titolo II della vecchia collezione). — 3 gennaio.

Pagina 163, riga 21ª, *alle parole*: « al Ministero », *sostituire*: « alla scuola centrale di tiro di fanteria ».

Il Ministro — A. Di San Marzano.

N. 7. — MILITARI DI TRUPPA. — **Sottufficiali aspiranti ad impieghi e destinazioni speciali.** — 7 gennaio.

In seguito alla nuova legge sull'ordinamento dell'esercito, essendo necessario modificare le norme finora in vigore relative agl'impieghi e destinazioni speciali di sottufficiali anziani, questo Ministero determina in proposito quanto segue:

1. È delegato ai comandanti di corpo d'armata la facoltà:

a) di nominare i sottufficiali agl'impieghi di guardaforte, di guardamagazzino e di guardastazione;

b) di deliberare sulla esonerazione volontaria e di autorità dagl'impieghi stessi e da quegli altri in cui, secondo il disposto del § 139 del regolamento sullo stato dei sottufficiali, è richiesto l'intervento del Ministero;

c) di provvedere in ordine alle proposte di destinazioni speciali dei sottufficiali, di cui al § 62 (2° comma) del regolamento predetto.

2. In conseguenza i comandanti di corpo, invieranno ogni anno nel mese di dicembre ai rispettivi comandanti di corpo d'armata tutte le domande di sottufficiali per gl'impieghi e le destinazioni speciali contemplate nel presente *Atto* nonchè le proposte per trasferimento nel personale di governo delle scuole e dei collegi militari.

3. Le domande per gl'impieghi di guardaforte, guardamagazzino e guardastazione potranno farsi per una qualunque delle sedi comprese in un corpo d'armata.

Per poter far domanda dell'impiego di guardaforte o guardastazione il sottufficiale deve contare almeno 16 anni di servizio e per gli impieghi di guardamagazzino in qualunque arma o specialità 14 anni di servizio.

Agli impieghi di guardamagazzino nelle armi d'artiglieria e del genio saranno nominati rispettivamente i sottufficiali delle armi stesse.

Agli impieghi di guardamagazzino nei reggimenti alpini e nelle compagnie di sanità e sussistenza, compresi quelli del casermaggio (art. 5 del regolamento 27 marzo 1895), a preferenza i sottufficiali rispettivamente appartenenti a tali specialità, ed in mancanza i sottufficiali di fanteria di linea e bersaglieri.

4. I sottufficiali che contino 10 o più anni di servizio potranno chiedere il trasferimento in una data compagnia di sanità o sussistenza, ma le relative domande possono essere fatte soltanto da furieri maggiori per le funzioni di furiere in una delle dette compagnie.

5. I sottufficiali che contino 12 anni di servizio e siano in attesa d'impiego civile, possono altresì far domanda di essere trasferiti effettivi al deposito della colonia Eritrea in Napoli ovvero di esservi comandati come scritturali.

Il comandante del X corpo d'armata formerà un elenco dei sottufficiali che dagli altri comandi di corpo d'armata gli vengono segnalati come aspiranti a tale destinazione, e, per quanto riguarda il numero dei sottufficiali da comandarsi al detto deposito, provvederà in relazione alle esigenze del servizio, facendo all'occorrenza rientrare ai corpi rispettivi quelli la cui opera non fosse più ritenuta necessaria.

6. Il sottufficiale che abbia ottenuto a sua domanda un impiego o una destinazione speciale non potrà chiederne un'altra se non dopo due anni.

7. Per i trasferimenti nel personale di governo delle scuole e dei collegi militari non sono ammesse domande da parte dei sottufficiali, ma i comandanti di corpo trasmetteranno ai rispettivi comandanti di corpo d'armata gli elenchi di proposta, di cui al § 62 del regolamento sullo stato dei sottufficiali.

Queste proposte saranno limitate, come è accennato nel precitato paragrafo, ai sottufficiali anziani ed ogni sottufficiale sarà proposto soltanto per una determinata scuola o collegio.

8. Ai sottufficiali da destinarsi come scritturali negli uffici della capitale (eccettuato il comando di corpo d'armata e di divisione) provvede direttamente il Ministero al quale dovranno pertanto essere segnalate le vacanze che tra i detti sottufficiali vengono a verificarsi.

9. I comandanti dei corpi d'armata, ricevute dai corpi dipendenti le proposte e le domande tratterranno presso di sè quelle che riguardano impieghi e destinazioni comprese nel

territorio della loro giurisdizione e trasmetteranno le rimanenti agli altri comandanti di corpo d'armata dai quali dipendono gl'impieghi o le destinazioni domandate o proposte.

10. Ciascun comandante di corpo d'armata, raccolte tutte le domande e le proposte di sua competenza, farà procedere sollecitamente alla loro verificazione e quindi alla compilazione di speciali elenchi nominativi per ciascun impiego o destinazione seguendo l'ordine determinato dall'anzianità di servizio della quale dovrà farsi computo esatto: provvederà perchè siano rese regolari quelle domande che fossero imperfette nella forma o nei documenti e respingerà quelle che non potessero accettarsi accennandone il motivo.

11. Le domande e le proposte non respinte entro il mese di gennaio s'intenderanno accettate e i sottufficiali cui esse si riferiscono saranno considerati come in nota per quell'impiego o destinazione.

12. Ove, nel corso dell'anno, qualche sottufficiale recedesse dalla fatta domanda ovvero si rendesse immeritevole del posto domandato o pel quale fu proposto, dovrà essere subito informato il comandante del corpo d'armata presso cui trovasi la domanda o la proposta affinchè possa essere cancellato dall'elenco.

13. Tutte le domande e le proposte di cui nel presente *Atto* dovranno sempre essere accompagnate da parere della commissione d'avanzamento e da copia dei fogli matricolari e caratteristici modello n. 59 e 961.

14. Le domande e proposte non esaudite entro l'anno s'intenderanno estinte. Potranno però essere rinnovate con facoltà di modificare la precedente richiesta o proposta.

15. In caso di vacanza di uno degl' impieghi o delle destinazioni contemplate nel presente *Atto* il rispettivo comandante di corpo ne riferirà al comandante del corpo d'armata il quale farà luogo alla nomina o destinazione per anzianità di servizio tra i sottufficiali in nota per quel dato impiego o destinazione.

Per il personale di governo delle scuole e dei collegi militari si terrà conto in primo luogo della classificazione ed, a parità di classificazione, dell'anzianità di servizio.

16. I trasferimenti nel personale di governo delle scuole e dei collegi militari non saranno definitivi se non dopo due mesi di esperimento.

Trascorso questo termine, il comandante del corpo d' armata dev'essere informato dell'esito dell'esperimento.

Se questo è favorevole, esso ordina il passaggio effettivo del sottufficiale alla scuola o al collegio; se è contrario, lo fa rientrare al corpo.

Quando un sottufficiale effettivo ad una scuola o ad un collegio militare si dimostri non più idoneo alle sue funzioni, il rispettivo comandante ne riferirà al comandante del corpo d'armata il quale provvederà perchè il sottufficiale passi in uno dei reggimenti alla sua dipendenza e, quando ciò non possa farsi o non sia opportuno, ritorni al reggimento cui prima apparteneva.

17. Alle vacanze che si verificano per il passaggio di sottufficiali in esperimento per la nomina all'impiego di ufficiale di scrittura o assistente locale, non si provvederà finchè tale nomina non sia assicurata.

18. Per quanto riguarda gl'impieghi di istruttore di scherma, di capo armaiuolo, di guardabatteria e di guardacolombaia pei quali provvede direttamente il Ministero, continueranno ad aver vigore le norme attualmente esistenti.

19. I comandanti di corpo d'armata trasmetteranno ogni anno al Ministero nei primi giorni di novembre un prospetto numerico, dal quale risulti, per ciascuna categoria d'impieghi e destinazioni speciali, il numero delle domande e proposte ricevute per l'annata in corso, di quelle esaudite e di quelle rimaste insoddisfatte, aggiungendo, relativamente a quest'ultime, l'indicazione dell'anzianità di servizio dei sottufficiali rimasti primi da nominarsi o trasferirsi.

20. In via transitoria le domande e le proposte di cui ai n. 2 e 7 del presente *Atto* potranno essere inoltrate fino a tutto gennaio corrente e s'intenderanno accettate quelle non respinte entro il successivo febbraio.

L'*Atto* 226 del 1894 è abrogato.

Il Ministro — A. Di San Marzano.

Roma, 1898 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 2ª 1898 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 15 gennaio.

GENNAIO 11. — Richieste di anticipazioni per l'acquisto del pane e del foraggio per conto dello Stato, direttamente dal commercio, *pag.* 17.

» 11. — Indicazioni da apporsi sui documenti di viaggio e di licenza, *pag.* 18.

VVOV

Atto N. 8. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Richieste di anticipazioni per l'acquisto del pane e del foraggio per conto dello Stato, direttamente dal commercio.** — 11 gennaio.

A complemento delle disposizioni contenute nell'*Atto* 110 del 1897, il Ministero determina che tutti i corpi, i quali abbiano reparti che vengano a trovarsi in condizione di dover acquistare pane o foraggio direttamente dal commercio per somme di qualche entità, debbano richiedere anticipazioni, come è prescritto al § 1 del citato *Atto* 110, inoltrando apposita richiesta od anche una seconda, appena si verifica l'esigenza di servizio anziaccennata, calcolandola in base alle probabili occorrenze per il resto del trimestre.

Si avverte inoltre che il conto delle anticipazioni, che i corpi ricevono dallo Stato per acquisto dal commercio di pane o foraggio è chiuso e liquidato soltanto alla fine di ogni esercizio finanziario; perciò le rimanenze a credito od a debito, che risultassero alla fine di ogni trimestre, debbono essere dai corpi riportate sul rendiconto delle anticipazioni del trimestre successivo, fino al 4° di ogni esercizio.

Per ottenere maggiore semplicità e speditezza nella liquidazione di tale contabilità, si raccomanda di tenere le richieste di anticipazioni del 4° trimestre in limiti tali che il rendiconto si chiuda con un credito — però assai limitato — del corpo verso lo Stato.

Gioverà a raggiungere tal fine tener conto, nelle richieste di anticipazione del 2°, 3° e 4° trimestre, della rimanenza a credito o a debito risultante dal rendiconto del trimestre prece-

ERRATA-CORRIGE.

Atto 7, pag. 15 — Al N. 18, *dopo la parola:* guardabatterie, *aggiungere:* , di guarde mine

15.GEN.98

dente e quindi aumentare o diminuire adeguatamente la somma da ricevere; ed anche non richiedere fondi pel trimestre successivo o richiederli limitatissimi quando sia necessario ridurre il debito risultante da qualcuno dei rendiconti dei suddetti trimestri.

Il Ministro — A. Di San Marzano.

N. **9**. — TRASPORTI. — **Indicazioni da apporsi sui documenti di viaggio e di licenza.** — 11 gennaio.

Ad evitare il caso di sviamenti nei viaggi compiuti per ferrovia da piccoli drappelli o da militari isolati, questo Ministero prescrive:

1° che i corpi facciano prima della partenza ben conoscere agli interessati l'itinerario da seguirsi secondo il più breve percorso.

2° che detto itinerario sia riportato a tergo dei documenti di viaggio o di licenza coll'indicazione di tutte le stazioni di diramazione e di quelle altre principali intermedie che servono a precisare il viaggio da compiersi.

Così ad esempio: per un viaggio da Battipaglia a Gaeta, l'itinerario da prescriversi sarà: Nocera-Codola-Cancello-Caserta-Sparanise;

per un viaggio da Ancona a Napoli, sarà: Pescara-Sulmona-Isernia-Caianello-Caserta-Aversa.

Il Ministro — A. Di San Marzano.

DISPENSA 3ª **1898** **PARTE 1ª**

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 22 gennaio.

DICEMBRE 9. — Relazione a S. M. e R. Decreto N. 541, col quale è approvata l'istruzione per le norme da seguirsi nei consigli di disciplina reggimentali e divisionali, per gli ufficiali del R. esercito, *pag.* 49.

» 9. — Avvertenze speciali per le norme da seguirsi nei consigli di disciplina reggimentali e divisionali, *pag.* 31.

GENNAIO 6. — R. Decreto N. 3 che proroga al 1° marzo 1898 l'applicazione delle prescrizioni contenute nell'istruzione approvata con R. Decreto 9 dicembre 1897, N. 541, *pag.* 34.

Atto N. **10.** — DISCIPLINA MILITARE. — **Relazione a S. M. e R. Decreto N. 541, col quale è approvata l'istruzione per le norme da seguirsi nei consigli di disciplina reggimentali e divisionali per gli ufficiali del R. esercito.** — 9 dicembre 1897.

SIRE

Molte furono le disposizioni, che a più riprese si dovettero emanare relativamente alla formazione ed alla procedura dei consigli di disciplina, istituiti fin dal 1852 colla legge sullo stato degli ufficiali, a motivo delle varie e sostanziali modificazioni avvenute da quell'epoca nella composizione e nell'ordinamento del Regio esercito.

Creata poi nel 1889 la IV sezione del Consiglio di Stato, ed aperto così l'adito ai ricorsi per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge, anche per riguardo a provvedimenti di carattere definitivo applicati ad ufficiali del Regio esercito in seguito a procedimenti disciplinari, si venne formando, mercè i pronunciati di quella suprema magistratura amministrativa, una giurisprudenza copiosa e precisa, per la varietà e specialità dei casi, circa la interpretazione della legge sullo stato degli ufficiali, in quella parte che concerne appunto le procedure disciplinari.

Si rese quindi impellente la necessità di redigere una istruzione la quale ai precetti fondamentali della legge coordinasse, colla guida dell'ora accennata giurisprudenza, le molteplici disposizioni, che con regi decreti, atti e circolari erano venute man mano regolando la composizione e la procedura dei detti consigli.

A tale intento sono state concretate le modalità da seguirsi nella convocazione, formazione e procedura dei consigli di disciplina reggimentali e divisionali, e sono state riunite nello schema d'istruzione, che il riferente ha l'onore di rassegnare a Vostra Maestà, insieme col relativo decreto, e, nella fiducia che esso sia per incontrare la Sovrana Sua approvazione, La prega di volersi degnare di apporre al decreto stesso l'Augusta Sua firma.

Il Ministro — PELLOUX.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge 25 maggio 1852 sullo stato degli ufficiali;

Visto l'articolo 3 della legge 17 ottobre 1881, n. 435, che crea la posizione di servizio ausiliario per gli ufficiali del R. esercito permanente;

Visto l'articolo 18 della legge 29 giugno 1882, n. 830, sul reclutamento degli ufficiali di complemento, di riserva e di milizia territoriale;

Visto l'articolo 1° del Nostro Decreto 17 ottobre 1881, che stabilisce le modalità colle quali sono da applicarsi agli ufficiali nella posizione di servizio ausiliario, le leggi ed i regolamenti cui sono soggetti gli ufficiali del R. esercito permanente;

Visto l'articolo 1° del Nostro Decreto 12 luglio 1888, relativo ai consigli di disciplina degli ufficiali di complemento, di riserva e di milizia territoriale;

Sentito il Consiglio di Stato;

Ritenuta la convenienza di riunire e coordinare le norme fin qui emanate relativamente alla formazione ed alla procedura dei consigli di disciplina;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvata l'annessa istruzione, firmata d'ordine Nostro dal Ministro della guerra, circa le norme da seguirsi nei Consigli di disciplina reggimentali e divisionali, per gli ufficiali del R. esercito.

Art. 2.

Le prescrizioni contenute nella suddetta istruzione dovranno andare in vigore dal 1° gennaio 1898, dal quale giorno nella designazione degli ufficiali a membri dei consigli di disciplina avrà principio un nuovo turno per ordine di anzianità e grado, secondo le norme all'uopo stabilite.

Art. 3.

È abrogato il R. Decreto 7 luglio 1852 relativo alla formazione dei consigli di disciplina, ed ogni altra disposizione contraria alla presente istruzione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 dicembre 1897.

UMBERTO.

PELLOUX.

ISTRUZIONE

per le norme da seguirsi nei consigli di disciplina per gli ufficiali del R. esercito.

PARTE 1ª.

Convocazione dei consigli di disciplina.

§ 1. Ogni qualvolta un comandante di corpo o capo di servizio o qualunque altra autorità militare superiore creda di proporre che un ufficiale dipendente (in servizio effettivo — in disponibilità — in aspettativa — in congedo — o comunque rivestito di grado di ufficiale) sia sottoposto a consiglio di disciplina, trasmetterà al Ministro della guerra, per via gerarchica, un rapporto particolareggiato circa i motivi che possono dar luogo a tale provvedimento, accompagnato:

a) da copia dello stato di servizio dell'ufficiale proposto pel procedimento disciplinare;

b) dall'estratto decennale dal registro delle punizioni relativo all'ufficiale id. id.;

c) da quegli altri documenti che valgano a far conoscere le mancanze dell'ufficiale e ad illuminare il Ministro sulla opportunità del proposto provvedimento.

§ 2. Le autorità militari superiori nel dare corso a tale rapporto esprimeranno, *in foglio a parte*, il loro parere in proposito.

§ 3. Quando il Ministro della guerra, sia in seguito ai rapporti trasmessigli giusta le norme sopraindicate, sia d'ufficio, reputi opportuno di ordinare la convocazione di un consiglio di disciplina, ne trasmetterà l'ordine al comandante del corpo d'armata cui spetta, indicandogli la questione o le questioni da sottoporre alle deliberazioni del consiglio di disciplina, ed unendo i documenti che ritiene atti ad illuminare il consiglio.

§ 4. L'ordine di convocazione del consiglio emanerà dal comandante della rispettiva divisione militare e sarà conforme all'annesso mod. n. 1.

PARTE 2ª.

Formazione dei consigli di disciplina reggimentali e divisionali.

§ 5. Per la formazione dei consigli di disciplina reggimentali sono tenuti presso ogni comando di divisione militare territoriale, distinti elenchi, per ordine di grado e di anzianità,

degli ufficiali di ogni reggimento o corpo stanziato nel territorio della divisione.

§ 6. Allorchè un reggimento è trasferito di guarnigione nel territorio di altra divisione militare, dal comando della divisione perdente sarà inviato al nuovo comandante di divisione l'elenco degli ufficiali del reggimento stesso sul quale sarà indicato, per ogni grado, l'ufficiale che per ultimo prese parte ad un consiglio di disciplina (divisionale o reggimentale).

§ 7. Per la formazione dei consigli di disciplina divisionali sono tenuti presso ogni comando di divisione militare territoriale tre distinti elenchi, per ordine di grado e di anzianità:

a) degli ufficiali di ogni arma o corpo in effettivo servizio, in disponibilità ed in aspettativa (esclusi quelli per sospensione dall'impiego) stanziati o residenti nel capoluogo della divisione;

b) degli ufficiali superiori id. id., stanziati o residenti negli altri presidi della divisione;

c) degli ufficiali in congedo di ogni arma o corpo residenti nel capoluogo della divisione.

§ 8. I comandanti delle divisioni avranno pertanto cura di far registrare sugli elenchi suddetti tutte le variazioni relative agli ufficiali inscritti in tali elenchi di volta in volta che le variazioni stesse avvengono.

§ 9. Quando in un grado è esaurito il turno, o gli ufficiali che ancora rimangono debbano essere esclusi per qualsiasi ragione, dovrà per quel grado ricominciarsi il turno, senza ripresa di turno.

I turni pei consigli di disciplina reggimentali sono completamente distinti e indipendenti dai consigli di disciplina divisionali, e viceversa.

§ 10. Non sono chiamati a far parte del consiglio di disciplina divisionali:

Gli ufficiali addetti al Ministero della guerra (tanto in effettivo servizio quanto in congedo); gli ufficiali delle case militari di S. M. il Re e dei reali principi; i capi di stato maggiore di corpo d'armata e di divisione militare territoriale; gli ufficiali dell'arma dei carabinieri reali addetti al comando generale dell'arma stessa; gli ufficiali allievi delle scuole militari.

§ 11. Gli ufficiali appartenenti a categorie di ufficiali in congedo, allorchè sono chiamati in servizio temporaneo, concorrono a far parte dei consigli di disciplina sia reggimentali sia divisionali, anche convocati a carico di ufficiali in effettivo servizio.

§ 12. Il comandante della divisione militare territoriale, che avrà ricevuto l'ordine di convocare un consiglio di disciplina reggimentale, attenderà tosto alla formazione e convocazione del medesimo col sussidio degli elenchi reggimentali.

Che se, anche dopo aver fatto l'applicazione dell'articolo 53 della legge 25 maggio 1852 sullo stato degli ufficiali, egli non avrà potuto comporlo, dovrà riferirne gerarchicamente al Ministero, il quale, a mente dell'articolo 44 n. 2 della legge medesima, provvederà per la convocazione di un consiglio di disciplina divisionale.

§ 13. I consigli di disciplina divisionali saranno dai comandanti delle divisioni militari formati dapprima coll'elenco divisionale *a*); quando poi l'elenco medesimo non basti a somministrare tutti i membri richiesti dalla legge secondo il grado prescritto dalle tabelle annesse alla medesima, i membri mancanti saranno supplìti con membri di pari grado tolti dall'elenco *b*). Se questo non basta si farà l'applicazione dell'articolo 53 prima coll'elenco *a*) poi coll'elenco *b*); ed, ove d'uopo, si applicherà pure l'articolo 45 della legge.

Qualora debba essere chiamato membro del consiglio un ufficiale distaccato o comandato fuori della sede del comando della divisione, la cui assenza dal suo posto possa riuscire di grave detrimento al servizio, egli ne sarà dispensato e si riterrà come legittimamente impedito. Nel comunicare poi al Ministero gli atti del consiglio di disciplina, occorrerà indicare i motivi di tale esclusione.

§ 14. Si riterranno per legittimamente impediti gli ufficiali che, alla data dell'ordine di convocazione del consiglio di disciplina, reggimentale o divisionale, siano:

a) distaccati, comandati o in licenza (ordinaria o straordinaria) — fuori del territorio della divisione;

b) ammalati.

§ 15. Non può essere nominato presidente di consiglio di disciplina reggimentale l'ufficiale superiore che alla data dell'ordine di convocazione del consiglio comanda interinalmente il reggimento in assenza del comandante titolare.

§ 16. Quando il consiglio di disciplina è chiamato a deliberare intorno a fatti apposti ad un ufficiale di arma combattente, il presidente e tre membri almeno saranno d'arma combattente. Per gli ufficiali dell'arma dei carabinieri reali si dovrà por mente al disposto dall'articolo 54 della legge sullo stato degli ufficiali.

Se invece il consiglio di disciplina è chiamato a deliberare

sul conto di un ufficiale del corpo sanitario militare, del corpo di commissariato militare, del corpo contabile militare o del corpo veterinario militare, dovrà farne parte almeno un ufficiale del corpo rispettivo.

§ 17. Il consiglio di disciplina, chiamato a deliberare intorno a fatti apposti ad un ufficiale in congedo, mentre questi si trova a prestare temporaneo servizio, dovrà essere composto colle stesse norme prescritte per gli ufficiali in effettivo servizio.

§ 18. Il consiglio di disciplina chiamato a deliberare intorno a fatti apposti ad un ufficiale in congedo, mentre questi non si trova a prestare servizio, dovrà essere sempre istituito in forma divisionale; di questo consiglio dovrà far parte un ufficiale in congedo della stessa categoria alla quale appartiene l'ufficiale inquisito, e dello stesso grado, ma più anziano, semprechè ve ne siano al capoluogo della divisione; in caso contrario tutti i membri del consiglio apparterranno all'esercito permanente.

I comandanti delle divisioni si serviranno all'uopo dell'elenco *c*).

§ 19. Qualora più ufficiali di grado diverso debbano, per la connessione degli addebiti loro apposti, essere deferiti ad un unico consiglio di disciplina, questo dovrà essere formato secondo le norme prescritte pel più elevato in grado di essi.

PARTE 3ª.

Procedimento da seguirsi nei consigli di disciplina.

§ 20. Il verbale del consiglio sarà conforme all'annesso modello n. 2.

§ 21. Le questioni da sottoporre alla votazione del consiglio di disciplina devono essere proposte successivamente nell'ordine stabilito dal Ministero.

§ 22. Quando su una questione la votazione è affermativa non si procede ad ulteriori votazioni sui quesiti che seguono.

§ 23. Qualora dall'inchiesta risultasse che, oltre alle questioni proposte dal Ministero, occorra far luogo a talun'altra delle questioni previste dalla legge, il presidente dovrà proporre anche queste alla deliberazione del consiglio, intercalandole però a quelle proposte dal Ministero a seconda della loro gravità; in maniera cioè che le questioni relative alla rimozione precedano quelle relative alla revocazione, e procedendo poi alla votazione nel modo sopra stabilito.

MODULO N. 1.

ORDINE DI CONVOCAZIONE DI UN CONSIGLIO DI DISCIPLINA.

Il comandante della divisione militare di . . . . . .

Visto l'ordine contenuto nella lettera ministeriale (1) . . . . . di cui è annessa copia al presente unitamente al rapporto (2) . . . . . e documenti relativi.

ORDINA QUANTO SEGUE:

1° È convocato un consiglio di disciplina (3) . . . . . pel giorno (4) . . . . . in (5) . . . . . affine di esprimere il suo avviso sull questione : (6) . . . . . .

2° Il consiglio sarà presieduto dal (7) . . . . . e sarà composto inoltre dei membri seguenti (8) . . . . . .

i quali non sono, per quanto consta al sottoscritto, nè congiunti nè affini, nei gradi vietati dalla legge, dell'ufficiale chiamato innanzi al consiglio, nè di lui meno anziani, nè

Note al modulo N. 1.

(1) Numero e data.
(2) Id. id.
(3) Reggimentale o divisionale.
(4) Data ed ora.
(5) Città e casa dove si radunerà il consiglio.
(6) Indicare le questioni proposte dal Ministero.
(7) Grado, nome e carica del presidente.
(8) Grado, nome e carica dei membri. (Pei membri di pari grado dell'ufficiale inquisito, indicare anche l'anzianità).

autori delle lagnanze, nè del rapporto speciale che lo riguarda, nè infine fra essi è compreso il comandante (titolare od interinale) del corpo ed il comandante la compagnia cui l'ufficiale sottoposto al consiglio appartiene.

3° Il (1) . . . . . adempierà alle funzioni di relatore ed estenderà il processo verbale.

4° Il presidente del consiglio veglierà all'esecuzione del presente ordine ed all'osservanza specialmente degli articoli 58, 60, 61, 62, 63, 64 e 65 della legge 25 maggio 1852.

5° I membri del consiglio di disciplina, anche dopo sciolto il consiglio, dovranno mantenere la massima segretezza tanto sulla procedura che sul verdetto del consiglio stesso.

A . . . . . .

Il (2) . . . . *comandante la divisione militare.*

N. B. L'ordine suddetto sarà trasmesso originalmente al presidente del consiglio e, per copia autentica, dal capo di stato maggiore della divisione militare agli altri membri.

---

(1) Grado e nome del relatore. (Il relatore dovrà essere di grado superiore a quello dell'ufficiale inquisito).

(2) Grado.

MODULO N. 2

PROCESSO VERBALE

della seduta del consiglio di disciplina

L'anno . . . . il . . del mese di . . . . . il consiglio di disciplina del (1) . . . . . convocato dal signor comandante della divisione militare di . . . . . in esecuzione di ordine ministeriale (2) . . . . . e conformemente alla legge 25 maggio 1852, per esprimere il parere sull question :

. . . . . .

. . . . . .

Si è riunito in (3) . . . . . composto come segue:

Sig. . . . . presidente;
Sig. . . . . membro-relatore;
Sig. . . . . membro;
Sig. . . . . id. ;
Sig. . . . . id. ,

i quali dietro l'interpellanza loro fatta dal presidente hanno dichiarato non essere congiunti nè affini in grado vietato dalla legge dell'ufficiale chiamato innanzi al consiglio, nè di lui meno anziani, nè autori della lagnanza, nè del rapporto che lo riguarda, nè di trovarsi in alcuna delle altre condizioni di esclusione di cui all'articolo 52 della legge sovra citata.

Aperta la seduta ed introdotto il (4) . . . . . .

Il relatore dietro invito del presidente ha dato lettura al consiglio degli articoli 2, 3, 11, 16, 25, 27 e 28 della legge 25 maggio 1852 e quindi ha letto i documenti seguenti:

1. Ordine del Ministero della guerra,

Note al modulo N. 2.

(1) Reggimento o divisione.
(2) Data, numero e direzione generale.
(3) Città e casa dove si è radunato il consiglio.
(4) Grado e nome dell'ufficiale sottoposto al consiglio.

2. Ordine di convocazione del consiglio del comandante della divisione militare,

3. Rapporto del relatore,

4. Rapporto speciale,

5. . . . . .

6. . . . . .

7. . . . . .

ecc. . . . . .

Documenti tutti che segnati dal presidente e dal relatore si annettono al presente verbale in numero di . . . . . .

Terminata questa lettura il presidente ha fatto introdurre, successivamente e separatamente le sottonominate persone chiamate ad attestare innanzi al consiglio, avvertendo i membri del consiglio e (1) . . . . . che potranno fare a tali persone le interrogazioni che stimeranno opportune, ma solo per organo di esso presidente.

Le dette persone così interrogate hanno dichiarato: (2) . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Udite tutte le persone chiamate innanzi al consiglio e fattele ritirare in una sala vicina il presidente ha chiesto:

1. al (1) . . . . . .

2. ai membri del consiglio, se desiderassero di fare ancora alcuna interrogazione alle medesime.

Dietro la loro risposta negativa, il presidente ha invitato il (1) . . . . . a porgere le sue osservazioni.

Il (1) . . . . . ha quindi esposto che (3) . .

. . . . . .

. . . . . .

Avendo quindi lo stesso ufficiale dichiarato di non aver nulla a soggiungere, il presidente ha consultato i membri del consiglio per sapere se fossero sufficientemente illuminati, e

---

(1) Grado e nome dell'ufficiale sottoposto al consiglio.

(2) Riferire il nome e l'attestazione delle persone interrogate, avvertendo: che le deposizioni devono essere riferite in termini concisi, ma in modo completo quanto alla sostanza; e che, ove intervengano più persone ad attestare, debbono essere esposte le singole attestazioni.

(3) Riferire le discolpe dell'ufficiale.

dietro la risposta affermativa di ciascun membro, ha dichiarato terminata l'inchiesta ed invitato l'ufficiale a ritirarsi.

Il presidente ha quindi proposto al consiglio l question seguent . . . . . .

Sopra ciascuna delle quali questioni ciascun membro ha votato allo scrutinio segreto deponendo nell'urna una delle due pallottole che ha ricevute a quest'effetto, nell'una delle quali è scritto *si* e nell'altra *no* (1).

Lo spoglio dello scrutinio ha presentato il risultato seguente:

(*Si* ovvero *no*) all'unanimità (ovvero alla maggioranza di . voti contro . . .) sulla prima questione:

(*Si* ovvero *no*) ecc. sulla seconda questione;

(E così di seguito per le altre questioni, qualora sull precedent questuon il verdetto sia stato negativo).

Il presidente ha in conseguenza dichiarato che per avviso del consiglio il (2) . . . . . si trova (o non si trova) nel caso di . . . . . .

Fatta questa dichiarazione, il presidente, previa lettura del presente verbale, ha sciolto il consiglio.

Fatto a . . . . . .

(*Firme*).

(1) I membri del consiglio voteranno sopra ciascuna delle questioni proposte per ordine inverso d'anzianità.

(2) Grado e nome dell'ufficiale sottoposto al consiglio.

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro della guerra

PELLOUX.

N. **11.** — DISCIPLINA MILITARE. — **Avvertenze speciali per le norme da seguirsi nei consigli di disciplina reggimentali e divisionali.** — 9 dicembre 1897.

In relazione al R. decreto che approva l'istruzione per le norme da seguirsi nei consigli di disciplina per gli ufficiali del R. esercito si crede opportuno di emanare le seguenti:

Avvertenze speciali.

DIFENSORI. — L'ufficiale chiamato innanzi ad un consiglio di disciplina non può farsi assistere da un difensore.

COMUNICAZIONE DEI DOCUMENTI ED ATTI DEL CONSIGLIO. — L'alinea dell'articolo 58 della legge 25 maggio 1852 prescrive al relatore del consiglio di comunicare all'ufficiale soggetto all'inchiesta gli atti e documenti trasmessi al consiglio. Vuolsi avvertire che tale comunicazione non significa punto rimessione; sicchè l'ufficiale non può asportare i documenti di cui gli sia data visione dal relatore, nè ottenerne, nè ricavarne copia, ma solamente riceverne lettura del relatore prendendo quelle note che ravviserà utili al suo scopo rimanendo sempre le carte presso il relatore, il quale ne è mallevadore.

Occorre a questo proposito tener presente che la legge sullo stato degli ufficiali all'articolo 58 prescrive tassativamente che l'ufficiale soggetto all'inchiesta riceva dal relatore *tre giorni prima almeno* di quello fissato per l'udienza, comunicazione degli atti e documenti che lo riguardano, e ciò nell'intento di lasciargli campo di provvedere alla propria difesa.

Epperò qualora dopo aver data visione all'ufficiale inquisito dei documenti allegati all'ordine di convocazione del consiglio di disciplina sopraggiungessero nuovi documenti dei quali non si potesse dar visione all'interessato nei limiti di tempo sovra stabiliti, il presidente del consiglio ne dovrà riferire tosto al comandante della divisione militare competente, acciocchè questi provveda per la occorrente proroga del giorno fissato per la riunione del consiglio di disciplina. *In guisa che non avvenga mai che nella seduta del consiglio si dia lettura di un documento del quale l'ufficiale inquisito non abbia avuto comunicazione almeno tre giorni prima della seduta.*

I consigli di disciplina non avendo carattere pubblico, nessuna persona estranea ha diritto di chiedere comunicazione dei documenti o delle determinazioni ivi allegati, ed i presidenti e membri dei consigli di disciplina devono assolutamente astenersi dal comunicare altrui ciò che ebbe luogo nelle

sedute e tanto meno il verdetto del consiglio. Il presidente farà in tale senso le opportune raccomandazioni ai membri del consiglio.

VERDETTO. — Nel dare il loro voto gli ufficiali devono (senza troppo attendere gli argomenti legali) consultare esclusivamente la propria convinzione ed il sentimento dell'onore e del dovere. Questi principi furono già ampiamente svolti dal governo nella relazione con cui accompagnò il progetto di legge sui consigli di disciplina, e confermati dalla commissione della camera dei deputati, che li riprodusse nella relazione sua propria colle seguenti parole che possono considerarsi come un commento alla legge emanata dagli stessi poteri legislativi:

« Questo procedimento ha un carattere sommario; tanto più che si tratta non già d'indagare ad accertare l'autore talvolta segreto di un delitto o di un crimine, ma bensì di determinare se la condotta od i falli di un ufficiale permettano che egli continui a far parte dell'esercito senza detrimento del servizio, il cui dubbio non può sollevarsi se non rispetto ad una condotta od a fatti palesi e notori. D'altra parte, siccome si è già detto, si doveva conservare bene spiccata la distinzione fra questo procedimento disciplinare ed un procedimento criminale ed evitare che il consiglio di disciplina pigliasse aspetto di consiglio di guerra ed il suo parere sembiante di giudiziale condanna.

« Laonde non vi è in tale procedimento nè magistrato che istruisca, nè ministero pubblico che svolga un'accusa, nè difensore che la respinga; non vi sono che documenti trasmessi dal Ministero, testimonianze orali, osservazioni dell'ufficiale chiamato dal consiglio, un'adunanza di giurati militari, o dirò meglio una corte d'onore, la quale esprime un avviso giusta il suo senso morale ed il sentimento dell'onore militare, un avviso che non può riuscire ad infliggere una pena, ma solo ad indicare se l'ufficiale possa o non possa ancora continuare a servire nelle armi la patria ».

Colla scorta di questi principi il Ministero non dubita che gli ufficiali radunati in consiglio di disciplina corrisponderanno nell'esercizio del loro delicato ufficio all'intento della legge. Nè occorre che qui si ricordi come essa, affidando loro la cura di preservare l'esercito dalla influenza di uomini men degni od *inetti*, e di mantenervi in tutta la sua integrità e severità il sentimento del dovere e dell'onore, mirò sostanzialmente a guarentire la sua propria dignità e ad assicurargli il

rispetto dei popoli e l'autorità che gli spetta nell'ordine sociale onde possa efficacemente adempire alla sua alta missione.

(Queste avvertenze relative al verdetto saranno dal presidente ricordate al consiglio prima di aprire la seduta).

MANCANZA CONTRO L'ONORE. — Non sono applicabili alle mancanze contro l'onore le disposizioni delle leggi penali intorno alla prescrizione, giacchè l'onore dell'esercito non consente che sia annoverato nelle sue file e vesta la divisa militare chiunque siasi una volta disonorato, ancorchè in tempi più o meno remoti.

NORME DI PROCEDURA. — Il presidente e il relatore del consiglio tosto che sieno designati devono raccogliere tutti i dati che possano concorrere a portar luce sulla questione.

Quando occorra sentire individui che siano in grado di attestare in favore o a carico dell'ufficiale sottoposto al consiglio di disciplina, il presidente ed il relatore devono avere cura che essi intervengano personalmente alla seduta. Spetta al potere discrezionale del presidente del consiglio di limitare il numero dei testimoni da sentirsi.

Il relatore si farà consegnare dall'ufficiale soggetto all'inchiesta una dichiarazione scritta dalla quale deve constare:

1° Se il detto ufficiale abbia o no ricusato alcuno dei membri del consiglio di disciplina;

2° Se gli siano stati comunicati almeno *tre giorni prima di quello fissato per la seduta del consiglio*, gli atti e i documenti da presentarsi al consiglio stesso;

3° Se abbia avuto campo di produrne o richiederne dei nuovi.

Le note caratteristiche dell'ufficiale soggetto all'inchiesta non possono mai essere annoverate fra i documenti che si presentano ai consigli di disciplina.

Nella compilazione del proprio rapporto il relatore deve fare una completa, ma semplice esposizione delle cose su cui verte l'inchiesta, ponendo in evidenza i fatti con tutte le circostanze che valgano a chiarire la realtà della situazione, *astenendosi* però assolutamente dall'esprimere qualsiasi *suo apprezzamento personale*.

Il rapporto del relatore, e la dichiarazione anzi mentovata dell'ufficiale sottoposto a procedimento disciplinare, devono far parte degli atti del consiglio di disciplina.

Nel trasmettere per via gerarchica i risultati dei procedimenti disciplinari, le autorità militari debbono sempre esprimere, *in foglio a parte*, il loro parere sull'andamento e sulle conclusioni del procedimento stesso. *Il Ministro* — PELLOUX.

N. **12**. — DISCIPLINA MILITARE. — **R. Decreto N. 3 che proroga al 1° marzo 1898 l'applicazione delle prescrizioni contenute nell'istruzione approvata con R. Decreto 9 dicembre 1897, N. 541.** — 6 gennaio.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Nostro Decreto in data 9 dicembre 1897, N. 541, col quale è approvata la istruzione circa le norme da seguirsi nei consigli di disciplina reggimentali e divisionali per gli ufficiali del R. esercito è modificato nel senso, che invece del 1° gennaio 1898, le prescrizioni ivi contenute dovranno andare in vigore il 1° marzo 1898.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 gennaio 1898.

UMBERTO.

A. Di San Marzano.

Roma, 1898. — Tip. E. Voghera

Roma, 1898 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 4ª **1898** **PARTE 1ª**

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 22 gennaio

DICEMBRE 2. — Modificazioni al R. decreto 7 aprile 1892 sulle indennità eventuali, *pag.* 35.
» 9. — R. decreto N. 531 che affranca dall'onere delle servitù militari il tratto di terreno adiacente alla vecchia batteria Castagna della piazza di Spezia e che determina le zone di servitù stesse da applicarsi intorno alle batterie S. Maria e Pozzino Alto della piazza predetta, *pag.* 36.
GENNAIO 18. — Scompartimento del Ministero in rami di servizio, divisioni, sezioni ed uffici. — Relative attribuzioni, *pag.* 37.
» 18. — Applicati di stato maggiore, *pag.* 48.
» 19. — Modificazioni all'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, *pag.* 49.
» 19. — Norme pel servizio e per le istruzioni delle brigate di artiglieria da costa e da fortezza, *pag.* 72.
» 19. — Riscontro dei magazzini e depositi di materiali e di merci di proprietà dello Stato, *pag.* 77.
» 20. — Uso delle macchine da scrivere, *pag.* 87.
» 20. — Cambio di denominazione di caserme in Milano, *pag.* 87.
» 20. — Equipaggiamento individuale degli attendenti di ufficiali montati, *pag.* 87.
Decisioni di massima, *pag.* 88.

Atto N. **13**. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Modificazioni al R. decreto 7 aprile 1892 sulle indennità eventuali.** — 2 dicembre 1897.

UMBERTO I, ecc., ecc., Re d'Italia.

Vista la legge 8 luglio 1897, n. 250, che approva il bilancio di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1897-98;

Vista la legge sugli assegni del R. esercito, testo unico approvato con R. decreto 2 agosto 1887, e le successive modificazioni arrecatevi colle leggi 28 febbraio 1892, n. 59, e 28 giugno 1897, n. 225;

Visto il R. decreto 7 aprile 1892, che stabilisce le indennità eventuali, e le modificazioni arrecatevi coi Regi decreti 2 febbraio e 23 novembre 1893, 28 luglio 1895 e 23 agosto 1897;

Sulla proposta del Nostro Ministro della guerra.

Abbiamo decretato e decretiamo:

ERRATA-CORRIGE.

Atto 8, pag. 18, nell'ultima riga, *invece di:* Aversa *sostituire:* Cancello.

Art. 1.

Allo specchio V del R. decreto 7 aprile 1892 (Indennità spese d'alloggio) sono aggiunte le disposizioni che seguono:

1. Gl'ispettori d'artiglieria e del genio, che esercitano le funzioni d'ispettore generale, hanno diritto all'indennità mensile di lire 500 (lire 450 per alloggio e mobilio e lire 50 per illuminazione e riscaldamento) quando ufficiali generali che li seguono in grado siano nominati comandanti di divisione, e alle indennità stabilite per i comandanti di corpo d'armata, quando gli ufficiali generali meno anziani di essi siano nominati a quest'ultima carica.

2. L'ispettore di cavalleria ha pure diritto alla indennità mensile di lire 500 quando ufficiali che lo seguono in anzianità siano nominati comandanti di divisione.

Art. 2.

Il presente decreto avrà effetto dal 1° ottobre 1897.

Il Ministro della guerra è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 2 dicembre 1897.

UMBERTO.

PELLOUX.

N. **14**. — SERVIZIO DEL GENIO. — **R. Decreto N. 531 che affranca dall'onere delle servitù militari il tratto di terreno adiacente alla vecchia batteria Castagna della piazza di Spezia e che determina le zone di servitù stesse da applicarsi intorno alle batterie di S. Maria e Pezzino Alta della piazza suddetta.** — 9 dicembre 1897.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge 19 ottobre 1859 n. 3748, sulle servitù militari;

Vista la legge 22 aprile 1886 n. 3820 (serie 3ª), che estende a tutto il Regno la legge succitata;

Visto il R. Decreto 25 novembre 1886 n. 4258 (serie 3ª), che approva il regolamento per l'esecuzione delle suindicate leggi;

Visto il R. Decreto 16 agosto 1891 che modifica il regolamento sopracitato;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le proprietà fondiarie adiacenti alla vecchia batteria Castagna della piazza di Spezia sono affrancate dall'onere delle servitù militari.

Art. 2.

Il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militari da applicarsi alle proprietà fondiarie adiacenti alle batterie S. Maria e Pezzino Alto della piazza suddetta vengono determinati, entro i limiti stabiliti dalla legge succitata, dal piano annesso al presente, firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 dicembre 1897.

UMBERTO.

PELLOUX.

N. **15**. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Scompartimento del Ministero in rami di servizio, divisioni, sezioni, ed uffici — Relative attribuzioni** — 18 gennaio.

In vista di modificazioni introdotte nell'*Atto* N. 223 del 14 ottobre 1897, che stabiliva lo scompartimento del Ministero e le attribuzioni dei singoli suoi uffici, tale *Atto* viene sostituito dal presente.

RIPARTO *dell'amministrazione centrale della guerra in rami di servizio, divisioni, sezioni ed uffici.*

RAMI DI SERVIZIO	DIVISIONI OD UFFICI	Sezioni
Segretariato generale.	Divisione gabinetto	3
	» stato maggiore	3
	» pensioni, sussidi e servizio interno	2
	Ufficio tiro a segno nazionale	1
	» ispezione veterinaria	—
Direzione generale fanteria e cavalleria.	Ufficio affari generali	1
	Divisione fanteria	3
	» cavalleria	2
Direzione generale artiglieria e genio	Ufficio affari generali	—
	Divisione personale artiglieria e genio	3
	» artiglieria	3
	» genio	3
Direzione generale servizi amministrativi.	Ufficio affari generali	—
	Divisione sussistenze	3
	» vestiario	2
	» casermaggio e trasporti	2
	» assegni	3
	» conti interni dei corpi	2
	» personale sanitario, amministrativo e contabile	3
Direzione generale leve e truppa.	Ufficio affari generali	—
	Divisione 1ª leve	3
	» 2ª leve	3
	» truppa	3
	» matricole	3
Direzione generale revisione dei conti	Ufficio affari generali	—
	Divisione ragioneria	4
	» conti degli assegni	2
	» conti del materiale	2

Riparto delle attribuzioni per divisioni, sezioni ed uffici.

SEGRETARIATO GENERALE.

DIVISIONE GABINETTO.

1ª Sezione.

Personale dello stato maggiore generale del R. esercito e della Casa militare di S. M. e dei Reali Principi — Affari specialmente riservati — Corrispondenza del Ministro e del Sottosegretario di Stato — Udienze.

2ª Sezione.

Personale del Ministero della Guerra — Biblioteche militari di presidio — Titoli nobiliari.

3ª Sezione.

Giustizia militare e relativo personale — Decorazioni — Pensioni mauriziane — Stato civile e testamenti in campagna — Orfanotrofio militare — Istituto nazionale per le figlie dei militari — Fondazioni di beneficenza in genere.

DIVISIONE STATO MAGGIORE.

1ª Sezione.

Istruzioni, movimenti e servizio delle truppe — Personale e servizio del corpo di stato maggiore e dell'istituto geografico militare — Questioni di fortificazioni e di viabilità — Truppe d'Africa — Compilazione e revisione dei regolamenti — Bollettino e Giornale militare.

2ª Sezione.

Difesa dello Stato — Ordinamento dell'esercito — Mobilitazione — Bilancio — Equipaggiamento — Servizio tecnico sanitario — Croce rossa.

3ª Sezione.

Scuola di guerra — Scuola d'applicazione d'artiglieria e genio — Accademia militare — Scuola militare — Scuola di applicazione di sanità militare — Collegi militari — Scuola centrale di

tiro di fanteria — Scuola di cavalleria — Scuola magistrale militare di scherma — Assegnazione degli ufficiali agli istituti, scuole e collegi — Personale civile e militare insegnante — Fondazioni di beneficenza relative agl'istituti militari.

DIVISIONE PENSIONI, SUSSIDI E SERVIZIO INTERNO.

1ª Sezione.

Servizio interno — Economato e cassa — Sussidi — Personale di servizio.

2ª Sezione.

Collocamento a riposo e in riforma d'ufficiali, impiegati, militari di truppa ed operai — Accertamento delle infermità provenienti da causa di servizio — Assegni vitalizi ai veterani 1848-49 — Archivi.

UFFICIO TIRO A SEGNO NAZIONALE.

Affari inerenti al tiro a segno.

UFFICIO ISPEZIONE VETERINARIA.

DIREZIONE GENERALE FANTERIA E CAVALLERIA.

UFFICIO AFFARI GENERALI.

Sezione.

Servizio disciplinare per gli ufficiali (in servizio attivo permanente ed in congedo) delle armi e dei corpi amministrati dalla Direzione Generale — Personale ed ordine interno — Affari specialmente riservati o comuni a più divisioni.

DIVISIONE FANTERIA.

1ª Sezione.

Personale degli ufficiali dei corpi mobili di fanteria.

2ª Sezione.

Personale degli ufficiali dei distretti, delle compagnie di disciplina, degli stabilimenti militari di pena e del corpo invalidi e veterani — Provvedimenti relativi ai matrimoni ed alle licenze degli ufficiali di fanteria — Ufficiali di fanteria in posizione di servizio ausiliario.

3ª Sezione.

Ufficiali di complemento, di milizia mobile, di milizia territoriale e di riserva dell'arma di fanteria.

DIVISIONE CAVALLERIA.

1ª Sezione.

Personale degli ufficiali dell'arma dei carabinieri reali, dell'arma di cavalleria e del corpo veterinario militare (in servizio attivo permanente ed in congedo).

2ª Sezione.

Rimonta cavalli — Cavalli d'agevolezza — Depositi di allevamento — Matricole dei cavalli.

DIREZIONE GENERALE ARTIGLIERIA E GENIO.

UFFICIO AFFARI GENERALI.

Personale ed ordine interno — Affari specialmente riservati o comuni a più divisioni — Corrispondenza col laboratorio foto-litotipografico — Protocollo e copisteria della direzione generale.

DIVISIONE PERSONALE D'ARTIGLIERIA E GENIO.

1ª Sezione.

Ufficiali di artiglieria ed impiegati civili di artiglieria.

2ª Sezione.

Regolamenti ed istruzioni di artiglieria — Ordinamento e mobilitazione dell'artiglieria — Requisizione, riviste e precettazione dei quadrupedi per l'esercito — Rimonta e ruoli matricolari dei quadrupedi di artiglieria.

3ª Sezione.

Ufficiali e impiegati civili del genio — Regolamenti ed istruzioni del genio — Ordinamento e mobilitazione del genio — Colombi e guarda-colombai — Rimonta e ruoli matricolari dei quadrupedi del genio.

DIVISIONE ARTIGLIERIA.

1ª Sezione.

Materiale d'artiglieria — Carreggio e bardature — Guardabatteria nei forti.

2ª Sezione.

Armi portatili — Bufetterie — Materiali gruppo *C* dei corpi — Capi armaiuoli.

3ª Sezione.

Servizio amministrativo e contabile d'artiglieria.

DIVISIONE GENIO.

1ª Sezione.

Edifizi militari e servizio territoriale del genio.

2ª Sezione.

Fortificazioni — Servitù militari — Materiale dei corpi.

3ª Sezione.

Servizio amministrativo e contenzioso del genio.

DIREZIONE GENERALE SERVIZI AMMINISTRATIVI.

UFFICIO AFFARI GENERALI.

Servizio disciplinare per gli ufficiali medici, commissari e contabili, per i farmacisti, per gli ufficiali di scrittura e per gli assistenti locali — Servizio postale e telegrafico nelle sue relazioni coi corpi ed uffici militari — Personale ed ordine interno — Affari specialmente riservati o comuni a più divisioni — Statistica — Protocollo e copisteria della direzione generale.

DIVISIONE SUSSISTENZE.

1ª Sezione.

Funzionamento dei servizi ad economia negli stabilimenti delle sussistenze — Compagnie di sussistenza — Provvedimenti ed approvvigionamenti di mobilitazione — Dotazioni di vettovaglie di riserva — Rifornimenti di derrate e materiali alle truppe fuori d'Italia.

2ª Sezione.

Servizi ad impresa — Contratti — Acquisti ad economia — Composizione e modificazione delle razioni viveri e foraggio — Contenzioso.

3ª Sezione.

Bilancio — Conti delle provviste ad asta e ad economia per gli stabilimenti delle sussistenze — Conti dazio dei Corpi — Conti speciali per acquisti di derrate e materiali di riserva, di combustibile e per illuminazione in seguito a contratti speciali — Richieste di anticipazioni di fondi per gli acquisti dal commercio di pane e foraggio — Mandati di pagamento.

DIVISIONE VESTIARIO.

1ª Sezione.

Divisa della truppa — Dotazioni di vestiario e di materiali di servizio generale e cucina — Magazzini centrali — Amministrazione del vestiario e dei materiali di servizio generale e cucina nei rapporti fra corpi e Stato — Servizio ad economia.

2ª Sezione.

Bilancio — Appalti di robe di vestiario e di servizio generale e cucina — Contratti — Conti correnti coi provveditori — Contenzioso — Mandati di pagamento — Rendiconti verso lo Stato.

DIVISIONE CASERMAGGIO E TRASPORTI.

1ª Sezione.

Casermaggio e combustibile per la truppa — Mobilia degli uffici — Mobilia per gli alloggi dei comandanti di corpi d'armata e di divisione — Somministrazioni dei comuni — Contenzioso — Bilancio — Appalti — Contratti — Conti correnti con le imprese — Contabilità, rendiconti e pagamenti.

2ª Sezione.

Convenzioni ferroviarie e marittime — Regolamenti relativi — Trasporti per ferrovia, per mare e per strade ordinarie — Pagamenti.

DIVISIONE ASSEGNI.

1ª Sezione.

Stipendi, assegni fissi ed indennità eventuali — Richieste di anticipazione degli assegni — Predisposizione dei fondi per la mobilitazione — Contabilità delle spese di vettura, delle spese per trasferte ed incarichi speciali.

2ª Sezione.

Amministrazione interna dei corpi e delle scuole — Ispezioni amministrative — Quadrupedi dei corpi di fanteria — Amministrazione del materiale sanitario — Situazioni finanziarie dei corpi.

3ª Sezione.

Compilazione e revisione dei regolamenti amministrativi — Pubblicazione delle decisioni di massima — Dotazioni di cancelleria per la mobilitazione — Modellario degli stampati — Amministrazione delle truppe d'Africa — Somministrazioni straordinarie di fondi — Conto corrente col tesoro — Concorso dei sindaci nell'invio dei militari sotto le armi.

DIVISIONE CONTI INTERNI DEI CORPI.

1ª Sezione.

Revisione delle contabilità interne dei reggimenti di fanteria, artiglieria e cavalleria — Dati statistici delle spese relative alle varie masse.

2ª Sezione.

Revisione delle contabilità interne di tutte le altre amministrazioni — Massa vestiario — Capi sarti e capi calzolai.

DIVISIONE PERSONALE SANITARIO, AMMINISTRATIVO E CONTABILE.

1ª Sezione.

Corpo di commissariato militare — Ufficiali di scrittura — Assistenti locali — Impieghi ai sottufficiali ed agli ufficiali di scrittura.

2ª Sezione.

Corpo contabile militare.

3ª Sezione.

Personale sanitario e farmaceutico.

DIREZIONE GENERALE LEVE E TRUPPA.

UFFICIO AFFARI GENERALI.

Personale ed ordine interno — Affari specialmente riservati o comuni a più divisioni — Protocollo e copisteria della direzione generale — Situazione della forza.

DIVISIONE 1ª LEVE.

1ª Sezione.

Operazioni di leva — Contravvenzioni alla legge, abusi e frodi — Questioni di inscrizione sulle liste di leva, di cittadinanza ed esclusioni — Visite all'estero — Uffici e commissari di leva.

2ª Sezione.

Ricorsi contro le decisioni dei consigli di leva — Istanze e quesiti per assegnazione alla 3ª categoria.

3ª Sezione.

Passaggi alla 3ª categoria, prosciogliimenti dal servizio e congedi anticipati per ragioni di famiglia.

DIVISIONE 2ª LEVE.

1ª Sezione.

Statistica militare — Conti di leva — Relazione sulla leva — Chiamata delle classi — Tabelle di reclutamento.

2ª Sezione.

Surrogazioni — Passaporti — Arruolamenti volontari ordinari e di un anno — Ritardo del servizio — Passaggi di categoria.

3ª Sezione.

Visita per delegazione — Riforme e rivedibilità — Rassegne speciali e di rimando — Renitenti — Amnistie.

DIVISIONE TRUPPA.

1ª Sezione.

Promozioni, licenze e matrimoni — Riammissioni in servizio — Espulsioni — Questioni di disciplina — Retrocessioni — Movimenti di sottufficiali e di altri militari di truppa — Affari diversi.

2ª Sezione.

Licenziamento di classi — Sistemazione della forza in congedo — Allievi ufficiali di complemento — Allievi sergenti — Chiamata delle classi per istruzione — Impieghi civili ai sottufficiali — Rafferme con soprassoldo.

3ª Sezione.

Rafferme con premio — Bilanci — Capitalizzazione ed indennità — Atti di pignoramento — Cessioni e procure — Ex-surrogati ordinari ed ex cambi.

DIVISIONE MATRICOLE.

1ª Sezione.

Matricola degli ufficiali ed impiegati — Annuario — Matricola dei militari cessati dal servizio — Campagne.

2ª Sezione.

Matricola della truppa — Informazioni sugli uomini di truppa — Passaggi di classi alle milizie e congedi assoluti — Questioni di ferma — Disertori.

3ª Sezione.

Matricola degli operai — Ruoli matricolari dei comuni.

DIREZIONE GENERALE REVISIONE DEI CONTI.

UFFICIO AFFARI GENERALI.

Personale e servizio interno della direzione generale — Affari dei quali il direttore generale riserva a sè la trattazione — Statistica.

DIVISIONE RAGIONERIA.

1ª Sezione.

Affari generali e di massima riguardanti la contabilità generale — Bilanci — Situazioni — Conti consuntivi — Scritture complesse — Parificazione dei conti giudiziali — Conto delle pensioni — Versamenti casuali — Reintegri.

2ª Sezione.

Contabilità delle spese pei capitoli riguardanti i servizi di artiglieria e genio — Emissione di mandati di pagamento relativi ai detti servizi e di quelli per spese casuali, di giustizia e per sussidi — Contabilità delle spese fisse pagabili con ruolo, o con mandati diretti.

3ª Sezione.

Contabilità delle spese pei capitoli che provvedono alle competenze in natura, ai servizi della rimonta, del materiale sanitario, dell'istituto geografico e delle biblioteche militari — Emissione dei mandati di pagamento relativi ai detti servizi e di quelli per le spese di ufficio, di stampe, di cancelleria, di posta e di telegrammi.

4ª Sezione.

Contabilità degli assegni ordinari ai corpi e personali del R. esercito, delle indennità di viaggio, dei trasporti, delle trasferte ed incarichi speciali, del tiro a segno — Emissione dei mandati relativi a tali servizi, nonchè delle indennità una volta tanto da corrispondersi in luogo di pensione — Dati statistici.

DIVISIONE CONTI DEGLI ASSEGNI.

1ª Sezione.

Revisione e saldo dei rendiconti generali degli assegni ordinari.

2ª Sezione.

Revisione e saldo dei rendiconti delle spese di viaggio — Conti giudiziali delle scuole militari — Rendiconti spese a carico di altri Ministeri e atti pel relativo rimborso.

DIVISIONE CONTI DEL MATERIALE.

1ª Sezione.

Revisione delle contabilità dei materiali dei servizi amministrativi — dei rendiconti speciali per le spese del materiale ora detto — dei rendiconti delle spese pel servizio del corredo — delle contabilità delle biblioteche militari, e dell'istituto geografico.

2ª Sezione.

Revisione delle contabilità degli stabilimenti delle sussistenze — dei conti dei dazi degli stabilimenti stessi — delle contabilità delle imprese dei trasporti dei servizi amministrativi — dei conti delle derrate che i corpi acquistano dal commercio — delle spese di illuminazione e combustibile ad impresa e ad economia pei comandi ed uffici ed altre — delle contabilità delle spese ad economia pel casermaggio, pei magazzini centrali, pei depositi di allevamento cavalli, per la farmacia centrale e pei mobili d'ufficio.

Il Ministro — A. Di San Marzano.

N. **16.** — DISPOSIZIONI VARIE. — **Applicati di stato maggiore.** — 18 gennaio.

L'*Atto* 209 del 1896 è sostituito dal seguente:

Possono aspirare alla nomina di applicati di stato maggiore i capitani in servizio attivo permanente delle armi di fanteria e cavalleria.

La nomina di applicato di stato maggiore non potrà essere conseguita prima di aver compiuto due anni di grado da capitano.

Il periodo massimo di tempo, durante il quale gli applicati di stato maggiore potranno rimanere in tale carica, è di 5 anni.

Gli applicati di stato maggiore quando compiono 10 anni di grado saranno trasferiti ad un reggimento della propria arma.

Gli applicati di stato maggiore, che allo scadere del quinquennio raggiungano il 48° anno di età, potranno essere mantenuti in tale servizio, purchè rinuncino all'avanzamento.

Disposizione transitoria.

Gli applicati di stato maggiore che conseguirono la nomina prima della pubblicazione dell'*Atto* 209 del 1896 dovranno cessare dalla carica al termine del quadriennio. Potranno però su proposta delle autorità competenti, motivata da esigenze di servizio, essere lasciati in carica per un altro anno.

Gli applicati di stato maggiore, che hanno rinunciato all'avanzamento prima del 10 aprile 1894, saranno lasciati a tempo indeterminato.

Le domande per ottenere la nomina di applicato di stato maggiore saranno, come di consueto, trasmesse al Ministero all'epoca della compilazione delle note caratteristiche. Perchè però le nuove disposizioni contenute nel presente *Atto* possano avere immediato effetto, saranno eccezionalmente accettate nuove domande fino a tutto febbraio per i corpi stanziati in Italia, e fino a tutto marzo del corrente anno per i reparti che si trovano nell'Eritrea.

Il Ministro — A. Di San Marzano.

N. **17**. — RECLUTAMENTO. — **Modificazioni all'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento.** — 19 gennaio.

In seguito alle varianti portate all'ordinamento del regio esercito, specialmente nella parte riflettente la trasformazione dei distretti militari e la costituzione dei nuovi depositi dei reggimenti di fanteria di linea e dei bersaglieri, questo Ministero ha determinato che alla istruzione complementare al regolamento sul reclutamento 20 agosto 1890 siano portate le modificazioni necessarie per mettere varie norme della istruzione medesima in relazione al nuovo ordinamento.

Conseguentemente, alla istruzione complementare al regolamento sul reclutamento 20 agosto 1890 sono aggiunti, sostituiti o aboliti i paragrafi appresso indicati:

CAPO II.

Ufficiali e militari di truppa da inviarsi ai distretti in occasione della chiamata sotto le armi degli inscritti.

§ 7. 1° *comma.*

Sostituire:

I comandanti di corpo d'armata comanderanno temporaneamente presso i distretti del proprio territorio, per coadiuvarli nei lavori inerenti alla chiamata, due o più furieri maggiori o

sottufficiali di contabilità, scegliendoli fra quei reggimenti di fanteria di linea e bersaglieri che siano di guarnigione nelle città sedi dei distretti stessi o ad essi più vicine.

§ 8.

Sostituire:

Per coadiuvare il personale dei distretti nel ricevere gli inscritti, vestirli, mantenerne la disciplina, e per condurli ai corpi cui saranno assegnati, tutti i corpi e riparti che debbono ricevere inscritti, ad eccezione dei reggimenti granatieri, manderanno un ufficiale subalterno alla sede di ciascuno dei loro distretti di reclutamento quando debbano ricevere non meno di 40 inscritti.

Inoltre tutti i corpi dell'esercito, fatta eccezione dei reggimenti granatieri, manderanno alla sede di ognuno dei distretti, dai quali devono ricevere inscritti, il seguente personale di truppa, a seconda del numero degli inscritti loro assegnati:

per 15 a 40 inscritti: sergenti o caporali maggiori 1; caporali o soldati 1;

per 41 a 60 inscritti: sergenti o caporali maggiori 1; caporali o soldati 2;

per 61 a 80 inscritti: sergenti o caporali maggiori 2; caporali o soldati 3;

per 81 a 100 inscritti: sergenti o caporali maggiori 3; caporali o soldati 4;

per 101 e più inscritti: sergenti o caporali maggiori 4; caporali o soldati 6.

I corpi che devono ricevere da un distretto un numero d'inscritti minore di 15 non vi manderanno alcuno.

I reggimenti granatieri non manderanno nè ufficiali nè uomini di truppa ai loro distretti di reclutamento, in quanto che, come è indicato nel seguente § 52 (*Atto* 160 del 1896), le assegnazioni ai detti reggimenti non sono eseguite in base a quote prestabilite e non è dato quindi di conoscere quanti inscritti saranno dai distretti assegnati ai granatieri.

§ 9.

Soppresso:

§ 10. 1° *comma.*

Sostituire:

Gli ufficiali, sottufficiali, caporali e soldati di cui ai paragrafi precedenti devono presentarsi ai distretti due giorni prima che vi arrivino gl'inscritti. I comandanti di corpo avranno cura di

regolarne la partenza in modo che, tenuto conto delle distanze da percorrere, delle fermate necessarie e del diritto che hanno gli ufficiali di valersi dei treni diretti, detto personale giunga a destinazione nelle ore antimeridiane del primo dei due giorni che precedono la presentazione degli inscritti ai distretti.

CAPO III.

Arrivo ai distretti degli inscritti di I^a^ categoria.

§ 14 (*Atto* 160 *del* 1896).

Sostituire:

Il Ministero indicherà in ogni leva il tempo in cui dovrà aver luogo la chiamata della classe, fissandone il primo e l'ultimo giorno.

I comandanti di distretto suddivideranno poi tra i detti giorni la presentazione alle armi degli uomini di ciascun comune, regolando le cose in guisa che le operazioni di assegnazione possano procedere colla maggiore regolarità e speditezza.

§ 15 (*Atto* 160 *del* 1896).

Soppresso:

§ 19 (*Atto* 160 *del* 1896).

Soppresso:

§ 23 (*Atto* 160 *del* 1896).

Aggiungere:

I comandanti di distretto si asterranno dal dichiarare disertori gli inscritti non presentatisi, nei casi in cui risulti che il precetto personale non sia stato consegnato al loro domicilio e ne riferiranno al Ministero.

§ 24 (*Atto* 160 *del* 1896).

Aggiungere:

Presso i distretti militari potranno essere proposti per la rassegna speciale soltanto gli inscritti che risultino inabili al servizio militare in genere.

Invece, presso i corpi ai quali saranno assegnati gl'inscritti, questi potranno essere sottoposti a rassegna speciale colle norme vigenti, sia per la riforma, sia per la rivedibilità, sia pel cambio d'arma.

Nel caso in cui gli inscritti non siano riconosciuti idonei per nessuna delle armi comprese nella chiamata anticipata, essi dovranno essere licenziati nel modo indicato nel primo comma del presente paragrafo senza dar loro altra destinazione, dovendo su ciò provvedere esclusivamente il comandante del distretto in occasione della chiamata generale della classe.

CAPO IV.

Tabelle di reclutamento dei vari corpi del regio esercito

§ 26 (*Atto* 160 *del* 1896).

Sopprimere:

§ 27 (*Atto* 160 *del* 1896).

Sostituire:

Per le compagnie di sanità e di sussistenza e per gli squadroni palafrenieri non sono stabilite speciali tabelle di reclutamento, ma il Ministero provvede volta per volta.

CAPO V.

Assegnazione degli inscritti di leva alle varie armi, corpi e specialità di servizio.

§ 41 (*Atto* 160 *del* 1896). 2° *comma.*

Sostituire:

Per l'assegnazione degli inscritti di mestiere maniscalco i distretti si atterranno alle prescrizioni contenute nei §§ 60, 64, 66, 69 e 86.

§ 42 (*Atto* 160 *del* 1896).

Sostituire:

Gli inscritti aventi nei piedi le dita a martello o accavallate o riunite o aderenti, nonchè l'unghia incarnata od aventi i piedi piatti o schiacciati e gli inscritti ai quali mancano due sole falangi all'indice della mano destra, o che hanno perduto l'uso delle falangi stesse, essendo da ritenersi abili, perchè tali difetti non sono contemplati fra quelli che esimono dal servizio militare, dovranno essere assegnati, a norma dei successivi §§ 56, 59, 64, 66, 67, 86, 93, 100 *bis* e 106:

a) alla cavalleria, all'artiglieria da campagna ed a cavallo, al treno ed agli operai d'artiglieria e del genio ed alle compagnie di sanità e di sussistenza;

b) ai reggimenti di fanteria di linea e dei bersaglieri.

Alle armi e specialità indicate nella lett. *a*) saranno assegnati tutti quelli che possiedono i requisiti fisici e professionali per esse stabiliti, fatta però eccezione per la statura per la quale il limite minimo si intende abbassato di due centimetri ed il limite massimo elevato di altrettanto.

Pei detti inscritti le facilitazioni concernenti la statura non debbono quindi intendersi applicabili solo nel caso eccezionale considerato nel precedente § 40, nel caso, cioè, in cui i distretti non possano, per insufficienza di elementi disponibili, completare le quote prestabilite, ma debbono considerarsi come fissate in via normale.

Compatibilmente coi criteri ora detti i distretti procureranno di collocare la maggiore quantità possibile degl'inscritti cui trattasi nella cavalleria e nel treno, come operai nell'artiglieria e nel genio ed anche nelle compagnie di sanità e di sussistenza.

Alle batterie dell'artiglieria da campagna ed a cavallo destineranno, invece, solo coloro che presentino difetti in grado poco sensibile e tali da non renderli disadatti al servizio di batteria.

Alle specialità indicate nella lett. *b*) saranno assegnati tutti gli inscritti che, per mancanza dei requisiti avanti menzionati, non potranno essere destinati alle armi e specialità enumerate nella lett. *a*).

Essi saranno ripartiti tra i reggimenti di fanteria di linea e di bersaglieri in proporzione alle quote che i distretti debbono fornire ai reggimenti stessi.

§ 56. (*Atto* 160 *del* 1896).

Aggiungere:

Dovranno pure essere assegnati ai reggimenti di fanteria di linea gli inscritti aventi i difetti di cui al precedente § 42, i quali saranno però dai rispettivi comandanti destinati di preferenza a prestar servizio presso i depositi.

§ 57. (*Atto* 160 *del* 1896).

Soppresso:

§ 58. (*Atto* 160 *del* 1896).

Soppresso:

§ 59. (*Atto* 160 *del* 1896).

Aggiungere:

Dovranno pure essere assegnati ai reggimenti di bersaglieri gli inscritti aventi i difetti di cui al precedente § 42, qualunque

sia la loro statura. Essi saranno però dai rispettivi comandanti destinati di preferenza a prestare servizio presso i depositi.

§ 60. (*Atto* 160 *del* 1896).

Dopo il 2° comma aggiungere:

Tra gli inscritti da assegnare agli alpini, i distretti ne comprenderanno qualcuno che eserciti il mestiere di maniscalco, tenuto presente il disposto del secondo comma del seguente § 66.

§ 63.bis.

Gli inscritti destinati agli alpini sono avviati alla sede dei reggimenti o dei battaglioni per cura dei comandanti di corpo d'armata e secondo che essi riconoscano l'opportunità di seguire l'uno o l'altro sistema.

§ 64. (*Atto* 160 *del* 1896).

Sostituire:

Gli inscritti da assegnarsi alla cavalleria devono avere la ferma di tre anni ed essere larghi di petto, ma non corpacciuti, anzi svelti ed agili, e conformati in guisa da poter diventare buoni cavalieri, per il che devesi particolarmente avvertire che abbiano lunga inforcatura, largo bacino, coscie piatte e ginocchia non convergenti.

La statura degli uomini da destinarsi alla cavalleria deve essere:

pei lancieri, da m. 1,65 a m. 1,72;
pei cavalleggeri, da m. 1,60 a m. 1,68;
pei palafrenieri, da m. 1,60 a m. 1,72.

Dovranno pure essere assegnati alla cavalleria gli inscritti aventi i difetti di cui nel precedente § 42, quante volte riuniscano i suaccennati requisiti fisici, fatta eccezione per la statura, la quale per essi è così stabilita:

pei lancieri, da m. 1,63 a m 1,74;
pei cavalleggeri, da m. 1,58 a m. 1,70;
pei palafrenieri, da m. 1,58 a m. 1,74.

I maniscalchi ed i sellai, ove loro non spetti l'assegnazione alla cavalleria, potranno, dietro loro domanda, esservi assegnati, assumendo la ferma di tre anni, ove non ne abbiano obbligo, anche se non raggiungano od eccedano la statura prescritta, previo, pei maniscalchi, l'esperimento di cui al § 66.

§ 66. (*Atto* 160 *del* 1896), *ultimo comma.*

Sostituire:

Dovranno pure essere destinati all'artiglieria da campagna (batterie e treno) gli inscritti aventi i difetti di cui nel precedente § 42, quante volte riuniscano i suaccennati requisiti, fatta eccezione per la statura, la quale per essi è stabilita da m. 1,63 a m. 1,77.

§ 67. (*Atto* 160 *del* 1896).

Aggiungere:

.. pure applicabile all'artiglieria a cavallo (batterie e treno) quanto è stabilito nel paragrafo precedente circa gli inscritti aventi i difetti di cui nel § 42.

L'assegnazione e l'invio a destinazione all'artiglieria a cavallo (batterie e treno) saranno fatti per sedi di brigate, centri di mobilitazione.

§ 68. (*Atto* 160 *del* 1896).

Sostituire:

All'artiglieria da costa e da fortezza saranno assegnati inscritti larghi di petto, robusti e bene sviluppati, con statura da m. 1, 67 a m. 1,82, preferibilmente di mestiere muratori ed affini, operai in legno, operai in ferro; sterratori (per l'artiglieria da fortezza).

Saranno pure assegnati da ciascun distretto uno o due inscritti pratici di telefonia.

I distretti militari dell'isola di Sardegna, ove non possano, per insufficienza di inscritti aventi i requisiti predetti, fornire all'artiglieria da costa e da fortezza l'intera quota ad essi attribuita, potranno transigere per tali specialità sulla statura, scendendo sino ad un minimo di m. 1,58 e, se del caso, anche sulla robustezza fisica e sulla idoneità professionale.

L'assegnazione e l'invio a destinazione degli uomini per l'artiglieria da costa e da fortezza saranno fatti per sedi di brigate.

§ 69. (*Atto* 160 *del* 1896). 2° *comma.*

Sostituire:

L'assegnazione e l'invio a destinazione degli uomini per l'artiglieria da montagna saranno fatti per sedi di brigate, centri di mobilitazione.

§ 70. (*Atto* 160 *del* 1896).

Sostituire:

L'assegnazione e l'invio a destinazione alle varie specialità del genio saranno fatti per sedi di brigate, centri di mobilitazione, eccetto che per il treno, pel quale saranno fatti alle sedi dei reggimenti e delle compagnie distaccate, e per la compagnia minatori di Ozieri, per la quale saranno fatti direttamente alla sede della compagnia.

Nelle sedi ove sono più brigate della stessa specialità spetta ai comandanti dei reggimenti di ripartire fra le medesime le reclute di ciascun distretto in proporzione al numero di compagnie di cui ciascuna brigata è composta.

Per la destinazione degli inscritti si osserveranno le seguenti norme:

§ 71. (*Atto* 160 *del* 1896).

Aggiungere:

I minatori di cui sopra è cenno saranno assegnati nel maggior numero possibile.

§ 72. (*Atto* 160 *del* 1896).

Sostituire:

Alle brigate telegrafisti del 3° reggimento saranno assegnati da tutti i distretti gli uomini che si dichiarino telegrafisti e comprovino questa loro qualità mediante un certificato rilasciato dal sindaco o dall'amministrazione presso cui prestarono servizio, qualunque siano la loro statura e gli altri requisiti fisici.

Per i servizi accessori delle dette brigate i distretti che saranno annualmente indicati dal Ministero dovranno poi assegnare alle brigate stesse altri uomini coi requisiti stabiliti nel paragrafo precedente per gli zappatori del 1° e 2° reggimento, avvertendo però che tali inscritti dovranno essere scelti, per quanto possibile, fra coloro che furono addetti alla costruzione o riparazione di linee telegrafiche e telefoniche e fra i guardafili; in difetto, fra gli esercenti uno dei mestieri indicati nel paragrafo precedente.

I guardafili potranno essere assegnati qualunque sia la loro statura.

§ 73. (*Atto* 160 *del* 1896).

Sostituire:

Potendo avvenire che con gli inscritti di cui al 1° comma del paragrafo precedente non si giunga a completare le quote occorrenti di telegrafisti, i distretti capoluogo di divisione ter-

ranno a disposizione dodici inscritti ciascuno e gli altri distretti sei inscritti ciascuno, di cui metà colla ferma di due anni e metà colla ferma di tre. Questi inscritti saranno tratti dagli studenti, impiegati e in genere da tutti coloro che per la loro coltura diano affidamento di poter riuscire buoni telegrafisti frequentando le relative scuole presso il 3° reggimento genio. Essi dovranno soddisfare, possibilmente, alle condizioni di robustezza e di statura stabilite per gli zappatori.

Tutti i distretti segnaleranno poi telegraficamente al comandante del menzionato reggimento:

a) il numero degli inscritti assegnati, giusta il precedente § 72;

b) il numero di quelli tenuti a disposizione, a senso del paragrafo presente.

Il detto comandante, riunite tutte le segnalazioni, farà conoscere telegraficamente ai distretti se gli inscritti di cui alla lettera *b*) dovranno, oppur non, essere assegnati alle brigate telegrafisti del reggimento e, ove occorra, in quale proporzione. Quelli che non dovranno ricevere tale destinazione saranno dai distretti distribuiti tra le altre armi e specialità di servizio.

§ 74. (*Atto* 160 *del* 1896).

Soppresso.

§ 75. (*Atto* 160 *del* 1896).

Soppresso.

§ 76. (*Atto* 160 *del* 1896).

Soppresso.

§ 77. (*Atto* 160 *del* 1896).

Sostituire:

Tutti i distretti destineranno direttamente alla brigata specialisti del 3° genio tutti gl'inscritti addetti alle officine elettriche, ai laboratori di precisione ed agli stabilimenti chimici, qualunque siano i loro requisiti fisici e la loro statura.

Gli elettricisti dovranno essere scelti possibilmente non già tra i semplici montatori di campanelli elettrici e di telefoni, ma tra gli individui che, oltre ad essere abili nella condotta delle dinamo, o come aggiustatori elettrici, abbiano nozioni generali teoriche e pratiche sulla elettricità.

Questi inscritti dovranno provare la loro professione mediante un certificato rilasciato loro dal sindaco o dal direttore dello stabilimento presso cui prestarono servizio.

Dai distretti poi che in ogni leva saranno designati dal Ministero, saranno assegnati alla predetta brigata, nel numero che verrà dal Ministero stesso indicato, inscritti che posseggano le condizioni fisiche e di statura per gli zappatori e che abbiano esercitato i mestieri di cordai, sarti, verniciatori, cestai, falegnami, carradori, ginnasti ed uomini di forza.

Inoltre saranno, occorrendo, destinati in ogni leva inscritti che esercitano la professione di orologiai, macchinisti, fotografi (operatori e ritoccatori), zincotipi o fototipi, litografi, conduttori di caldaie a vapore, fuochisti, stagnai o lattai e meccanici, e l'assegnazione di questi inscritti sarà fatta dal Ministero, giusta il § 88.

§ 79bis

Oltre al requisito prescritto dal § 79 gli uomini da assegnare alla brigata lagunari dovranno possedere i seguenti altri, resi necessari dalle specialità del loro servizio:

1° Acutezza visiva normale in ambo gli occhi;
2° Senso cromatico normale in ambo gli occhi;
3° Campo visivo normale in ambo gli occhi.

Poichè l'uso degli occhiali non è compatibile colle speciali mansioni dei predetti individui, le determinazioni per l'accertamento dei suddetti requisiti verranno fatte senza correzione alcuna colle adatte lenti.

Nel fare questi accertamenti gli ufficiali medici potranno attenersi a quanto la scienza oggidì suggerisce al riguardo, ma per uniformità di procedimenti e per avere risultati facilmente comparabili si prescrive quanto appresso:

a) L'acutezza visiva verrà determinata alla distanza normale di 5 metri colla scala del De Wecker e tale determinazione verrà fatta presso i distretti. L'inscritto che desse risultati poco soddisfacenti o che lasciasse scorgere malafede verrà inviato in osservazione all'ospedale militare prossimiore ove la facoltà visiva verrà determinata in modo rigoroso.

Quelli i quali non hanno l'acutezza visiva normale (senza correzione) non saranno assegnati alla specialità suaccennata, ma a quelle altre armi e corpi pei quali posseggano i voluti requisiti.

b) Il senso cromatico sarà oggetto di esame accurato e rigoroso. La sua determinazione sarà fatta in due prove: una

presso il distretto ove l'esame avrà solo valore indiziario e l'altra giunti che siano gli inscritti alla brigata. Quest'ultima prova sarà decisiva e gli individui che non risultino in essa idonei saranno esclusi dal far parte della brigata stessa.

Presso i distretti gli ufficiali medici faranno uso delle predette tavole colorate del De Wecker; presso la brigata, invece, dovendo l'esame esser più rigoroso, gli individui saranno visitati nel locale ospedale militare da una commissione composta del medico che fa servizio al corpo e di due ufficiali medici addetti o comandati all'ospedale medesimo di grado non inferiore a quello di capitano e preferibilmente di quelli che hanno seguito il corso di una clinica oculistica. In questo esame si farà uso del cromoptometro del Barthélemy.

Per impiegare il detto apparecchio gli ufficiali medici si atterranno all'apposita particolareggiata istruzione.

c) Il campo visivo verrà determinato con uno dei tanti mezzi che attualmente sono in uso.

§ 85*bis*

Oltre ai requisiti indicati nei paragrafi precedenti, gl'inscritti da assegnarsi alla brigata ferrovieri dovranno possedere quelli indicati al § 79*bis* per la destinazione alla brigata lagunari, e i relativi accertamenti saranno fatti colle norme stesse fissate nel menzionato paragrafo.

§ 86 (*Atto* 160 *del* 1896). 2° *comma.*

Sostituire:

Dovranno pure essere destinati al treno del genio gli inscritti aventi i difetti di cui al precedente § 42, quante volte riuniscano i suaccennati requisiti, fatta eccezione per la statura, la quale per essi è stabilita da m. 1,63 a 1,77.

§ 88 (*Atto* 160 *del* 1896).

Sostituire:

Saranno assegnati alle compagnie operai d'artiglieria e come operai ai reggimenti d'artiglieria e del genio, alle brigate di artiglieria da costa e da fortezza ed alle compagnie di sanità e di sussistenza gli inscritti che esercitano uno dei mestieri per ciascuna specialità di servizio qui sotto indicati, senza tener conto della loro statura, nè degli altri loro requisiti fisici.

Alle compagnie operai d'artiglieria saranno destinati inscritti che esercitano uno dei seguenti mestieri, cioè:

litografi, tipografi, disegnatori, incisori, meccanici, aggiustatori meccanici, armaiuoli (livellatori di canne, incassatori, arruotini e pulitori, spadai, coltellinai e bilanciai), fabbri, limatori, tornitori in metallo, fucinatori, fonditori, calderai o ramai, lattai o stagnai, pirotecnici, artificieri, polveristi, tornitori in legno, falegnami, carradori, bottai, coloritori o verniciatori e sellai.

All'artiglieria da campagna, da costa, da fortezza, a cavallo e da montagna dovranno assegnarsi i fabbri, fucinatori, limatori, armaiuoli (livellatori di canne, incassatori, arruotini e pulitori, spadai, coltellinai e bilanciai), tornitori in metallo, calderai o ramai, carradori, meccanici ed aggiustatori meccanici. Alle brigate da costa 7ª ed 8ª saranno inoltre assegnati alcuni macchinisti ed alcuni fuochisti.

Ai reggimenti del genio saranno assegnati operai fabbri, fucinatori, tornitori in metallo, coloritori o verniciatori, carradori, lattai o stagnai, macchinisti, fuochisti, meccanici, aggiustatori meccanici, litografi, orologiai, fotografi (operatori e ritoccatori), zincotipi o fototipi, carpentieri in legno ed in metallo, calafati e meccanici-elettricisti. I meccanici-elettricisti dovranno essere specialmente reclutati fra gli operai che lavorarono in stabilimenti in cui si allestiscono materiali telegrafici e telefonici.

Alle compagnie di sanità i conduttori di caldaie a vapore e i falegnami.

Alle compagnie di sussistenza i macchinisti, fuochisti, meccanici, aggiustatori meccanici, falegnami e fabbri.

Tutti gli operai sopraccennati, prima di essere designati per l'assegnazione, dovranno dare prova della loro abilità, eseguendo un lavoro di saggio presso una direzione, sezione staccata o stabilimento d'artiglieria, eccezione fatta per gli inscritti litografi, tipografi, orologiai, fotografi (operatori e ritoccatori) e zincotipi o fototipi, i quali dovranno subire tale esperimento presso uno stabilimento privato, non che per gli inscritti di professione calafati, carpentieri, conduttori di caldaie a vapore, polveristi e meccanici-elettricisti, per la cui assegnazione basterà un certificato del sindaco o del direttore dello stabilimento presso cui prestarono servizio, che comprovi l'esercizio di questa professione.

Nell'allegato n. 15, che fa seguito alla presente istruzione, sono indicate le direzioni, sezioni staccate e gli stabilimenti di artiglieria ai quali gli inscritti dovranno, a seconda del loro mestiere, essere diretti per eseguire il lavoro di saggio.

L'assegnazione degli inscritti come operai è fatta direttamente dai distretti nel numero e per le specialità indicate dal Ministero colle tabelle numeriche d'assegnazione per gl'inscritti esercenti i mestieri di armaiuoli (livellatori di canne, incassatori, arruotini e pulitori, spadai, coltellinai e bilanciai), fabbri, limatori, tornitori in metallo, fucinatori, calderai o ramai, falegnami e carradori.

È fatta invece dal Ministero per gli inscritti esercenti i mestieri di litografi, tipografi, disegnatori, incisori, meccanici, aggiustatori meccanici, fonditori, lattai o stagnai, pirotecnici, artificieri, polveristi, tornitori in legno, coloritori o verniciatori, sellai, orologiai, bottai, macchinisti, fuochisti, conduttori di caldaie a vapore, fotografi (operatori e ritoccatori), zincotipi o fototipi, carpentieri in legno ed in metallo, calafati e meccanici-elettricisti.

Qualora i distretti incontrassero difficoltà nel fornire le quote di operai stabilite colle tabelle numeriche di assegnazione, piuttosto che lasciare deficienti le quote medesime, provvederanno con destinazioni di operai esercenti mestieri affini a quelli richiesti. Per le compagnie operai d'artiglieria poi, gli armaiuoli, i limatori ed i falegnami, in caso di deficienza di una di queste specialità, potranno essere compensati gli uni cogli altri.

§ 89 (*Atto* 160 *del* 1896).

Sostituire:

Il Ministero indicherà per ciascuna leva se tutti i distretti, o taluni di essi soltanto, debbano fornire gli operai di cui al paragrafo precedente, e di quale specialità di mestiere debbano essere.

Per l'assegnazione degli inscritti in qualità di operai, si osserveranno le seguenti norme:

a) i distretti che saranno indicati dal Ministero, a misura che si presenti un inscritto che comprovi con attestazione, rilasciata dal sindaco del rispettivo comune o dal direttore dell'opificio presso cui lavorava, di esercitare uno dei mestieri di cui al precedente § 88, lo avvieranno senza indugio direttamente alla direzione, sezione staccata o stabilimento d'artiglieria più vicino, presso cui deve eseguire il lavoro di saggio;

b) ogni distretto, nell'avviare tali inscritti all'esperimento, trasmetterà un elenco in duplice copia per gl'inscritti la cui assegnazione è fatta dai distretti (in triplice copia per quelli da assegnarsi dal Ministero), in cui sia indicato per ciascun inscritto il nome e cognome, il numero di estrazione, il mandamento di leva, la statura, la ferma ed il mestiere dichiarato.

Tale elenco dovrà inoltre avere due colonne in bianco, l'una per la specialità del mestiere per la quale l'individuo sarà riconosciuto veramente adatto, e l'altra per la classificazione di merito;

c) la direzione, la sezione staccata o lo stabilimento d'artiglieria, appena terminato l'esperimento, che dovrà compiersi in un giorno, rinvierà gli inscritti al distretto dal quale pervennero, riempirà le due colonne in bianco degli elenchi anzidetti, indicando nell'una la specialità di servizio pel quale giudica adatti gli inscritti esperimentati, e nell'altra la classificazione di merito, che dovrà essere espressa con le diciture di *ottimo, buono, mediocre, non idoneo:* e quindi spedirà immediatamente una copia dei ripetuti elenchi al distretto stesso (e, per gli elenchi avuti in triplice copia, una al Ministero, direzione generale leve e truppa) e riterrà per sè l'altra copia degli elenchi;

d) per l'assegnazione dei calafati, dei carpentieri in legno ed in metallo, dei conduttori di caldaie a vapore, dei polveristi e dei meccanici-elettricisti i distretti che saranno per ciascuna leva designati, segnaleranno al Ministero gli uomini di tali professioni con un elenco nel quale sia indicato il nome e cognome degli uomini stessi, il mandamento cui appartengono e la ferma cui sono aseritti.

Pei conduttori di caldaie a vapore indicheranno poi nell'elenco se siano provveduti di certificati di 1ª, di 2ª o di 3ª classe.

§ 90 (*Atto* 160 *del* 1896).

Sostituire:

La direzione, la sezione staccata o lo stabilimento d'artiglieria disporrà che gli inscritti i quali non appartengono al distretto che ha sede nella stessa città siano, pel tempo dell'esperimento, aggregati ad un corpo o distaccamento, fatta eccezione per gli stabilimenti d'artiglieria che hanno alla loro dipendenza una compagnia operai, i quali prenderanno essi medesimi in aggregazione gli inscritti di cui trattasi.

§ 93 (*Atto* 160 *del* 1896). 1° *comma*.

Sostituire:

Dovranno pure essere destinati come operai alle armi d'artiglieria e del genio ed alle compagnie di sanità e sussistenza, gli inscritti aventi i difetti di cui nel precedente § 42, sempre che sia riconosciuta la loro capacità nel mestiere che esercitano, qualunque sia la loro statura.

§ 94 (*Atto* 160 *del* 1896).

Sostituire:

Gli inscritti che verranno assegnati alla 1ª compagnia operai d'artiglieria, saranno dai distretti avviati, per essere provvisti degli oggetti di corredo, alla sede della 6ª brigata d'artiglieria da fortezza; quelli destinati alla 2ª compagnia alla sede del 24° reggimento artiglieria; quelli destinati alla 3ª compagnia alla sede dell'8ª brigata d'artiglieria da fortezza; quelli assegnati alla 4ª compagnia alla sede dell'11ª brigata d'artiglieria da fortezza; quelli destinati alla 5ª compagnia alla sede del 1° reggimento artiglieria.

§ 96 (*Atto* 160 *del* 1896). 1° e 2° *comma.*

Soppresso.

§ 100 (*Atto* 160 *del* 1896).

Sostituire:

In quanto alle professioni, i comandanti di distretto osserveranno le seguenti norme:

a) per gli uomini che consentono di assumere il servizio d'infermiere dovranno distinguere quelli che hanno capacità per diventare aiutanti di sanità da quelli che non possono fare che il servizio d'infermiere propriamente detto.

Nella designazione personale degli inscritti da assegnare come aspiranti aiutanti di sanità, si dovrà dar la preferenza ai laureati ed agli studenti in medicina, farmacia ed odontalgia, e quindi si assegneranno i flebotomi, gli ascritti alla carriera ecclesiastica (dando la precedenza a quelli insigniti degli ordini maggiori), quelli che hanno nozioni di flebotomia o di farmacia, i droghieri, gli studenti in genere ed infine tutti coloro che, sapendo bene leggere e scrivere, si presuma possano esercitare la carica di aiutante di sanità.

Quanto agli studenti si darà la precedenza a quelli di liceo o d'istituto tecnico, e successivamente a quelli di ginnasio o di scuola tecnica.

La qualità di farmacista, di odontalgico, di flebotomo e di coloro che hanno nozioni di flebotomia e di farmacia dovrà comprovarsi con apposito certificato.

Per le altre specialità basterà la semplice dichiarazione messa a confronto con le indicazioni risultanti dai modelli 3 e 6 del catalogo.

Per la categoria degli infermieri saranno scelti gli inservienti d'ospedali, gli operai in genere, i contadini e simili, possibilmente tra quelli che sappiano leggere e scrivere.

Potranno inoltre essere designati per questa specialità di servizio gli inscritti che esercitano le stesse professioni indicate per la scelta degli aiutanti di sanità, purchè però rilascino una dichiarazione di accettazione di tale destinazione.

Le dette dichiarazioni saranno dai comandanti dei distretti trasmesse, insieme colle altre carte personali degli inscritti, al direttore territoriale di sanità militare da cui dipende la compagnia alla quale tali inscritti vengono destinati;

b) gli uomini da assegnarsi di autorità al servizio di portaferiti debbono scegliersi fra gli esercenti i mestieri di servitore, bracciante, contadini e simili, possibilmente fra quelli che sappiano leggere e scrivere.

Saranno inoltre assegnati alle compagnie di sanità, per cura del Ministero, inscritti che esercitino il mestiere di conduttore di caldaie a vapore, a mente del § 88, e vi saranno destinati per cura dei distretti, nelle proporzioni che verranno annualmente indicate nelle tabelle numeriche di assegnazione, inscritti che esercitino i mestieri di muratori, falegnami, arruotini di fino, cuochi e barbieri.

§ 100 *bis*

Dovranno pure essere destinati alle compagnie di sanità gli inscritti aventi i difetti di cui al § 42, qualora appartengano ad una delle specialità indicate nel precedente § 100.

§ 101 (*Atto* 160 *del* 1896).

Sostituire:

Una volta compiuta l'assegnazione alle compagnie di sanità, i distretti presso i quali rimasero disponibili degli inscritti che, per essere in eccedenza alle quote stabilite, non poterono trovar posto nelle compagnie stesse, interrogheranno detti inscritti se siano disposti ad accettare eventualmente la destinazione in una compagnia dipendente da altro corpo d'armata e ciò per la ragione che, come è detto al precedente § 96, è ad essi lasciata libertà di scelta nella assegnazione; quelli che accetteranno, saranno trattenuti al distretto e segnalati subito numericamente al Ministero, con telegramma, distinguendo, beninteso, gli aspiranti aiutanti dagl'infermieri, e indicando per ciascuno degli inscritti delle dette due categoria la professione o i titoli di studio rispettivi.

I distretti, invece, che per insufficienza d'inscritti aventi i requisiti voluti, non poterono completare le quote stabilite, indicheranno subito al Ministero telegraficamente il numero delle deficienze verificatesi, sia negli aspiranti aiutanti che negl'infermieri.

I distretti infine che poterono completare la quota, assegnando tutti i richiedenti, daranno di ciò egualmente avviso al Ministero con speciale comunicazione telegrafica.

§ 105 (*Atto* 160 *del* 1896).

Soppresso.

§ 106 (*Atto* 160 *del* 1896).

Sostituire:

Dovranno pure essere destinati alle compagnie di sussistenza gli inscritti aventi i difetti di cui al § 42, qualora appartengano ad una delle specialità indicate nel precedente § 104.

§ 120 (*Atto* 160 *del* 1896). 1° *comma.*

Sostituire:

Gli inscritti che si presentano ad altro distretto invece che a quello di leva saranno trattenuti al distretto di presentazione e presso il medesimo sottoposti a visita.

§ 124 (*Atto* 160 *del* 1896).

Sostituire:

Otto giorni dopo la partenza degli inscritti per i corpi (chiamata generale della classe) i comandanti di distretto trasmetteranno al Ministero (direzione generale leve e truppa) una relazione dalla quale risulti:

a) quali siano le disposizioni morali degli inscritti, in ispecie riguardo al servizio militare;

b) quale sia l'attitudine loro speciale per date armi e servizi;

c quali siano le malattie e disposizioni fisiche più comuni in essi giovani;

d) se vi furono, e quali, abusi e casi di infermità simulate o maliziosamente procurate;

e) quali furono, ove ne sia il caso, le ragioni che impedirono di completare le quote fissate dal Ministero per le singole armi e specialità di servizio.

Alla detta relazione i comandanti di distretto unirannno:

1° un prospetto conforme al modello A della presente istruzione, in cui si dimostri il risultato delle assegnazioni degli inscritti ai corpi;

2° un prospetto conforme al modello *B* della presente istruzione, relativo alle assegnazioni dell'arma di cavalleria.

Contemporaneamente i comandanti di distretto trasmetteranno pure, per mezzo dei comandanti di divisione, una copia della detta relazione e dei detti prospetti ai comandanti di corpo d'armata, onde sia le une che le altre autorità possano prenderne conoscenza e fare in proposito al Ministero quelle osservazioni e proposte che ritenessero opportune.

§ 125 (*Atto* 160 *del* 1896). 1° *comma*.

Sostituire:

Otto giorni dopo la chiusura della leva i comandanti di distretto trasmetteranno al Ministero della guerra (direzione generale leve e truppa) e, per mezzo dei comandanti di divisione, ai comandanti di corpo d'armata:

CAPO XII.

Rassegne speciali.

§ 408 (*Atti* 13 *e* 209 *del* 1894).

Sostituire:

Se in seguito alle rassegne speciali i comandanti delle divisioni militari dovessero prescrivere passaggi di corpo di militari già presi in forza dai corpi cui furono assegnati, essi disporranno perchè tali passaggi siano mandati ad effetto destinando i militari stessi in altro corpo pel quale presentino maggiore attitudine. Onde facilitare siffatta destinazione i comandanti di divisione sono autorizzati a transigere di uno o due centimetri sui limiti di statura fissati per l'assegnazione degli inscritti di leva alle singole armi e specialità di servizio, sia scendendo al disotto del minimo, sia superando il massimo stabilito, in analogia alle disposizioni contenute nei §§ 40 (*Atto* 160 del 1896) e 42 (*Atto* presente) per le assegnazioni delle reclute.

Qualora poi i militari da trasferire fossero giudicati inadatti a prestare servizio nelle unità mobili, saranno destinati ai reggimenti di fanteria di linea e di bersaglieri ond'essere dai rispettivi comandanti utilizzati preferibilmente presso i depositi.

Oltre che alle menzionate disposizioni di massima, i comandanti delle divisioni militari si atterranno alle seguenti altre disposizioni speciali:

a) i militari non riconosciuti atti a servire nei corpi di artiglieria, del genio, di cavalleria, dei bersaglieri e degli alpini saranno destinati ad uno dei reggimenti di fanteria di linea stanziati nel luogo stesso ove avviene la rassegna, o, se ciò non possa effettuarsi, ad un reggimento stanziato nel luogo più vicino a quello sopraindicato, senza tener conto se i predetti reggimenti siano, oppur non, reclutati dal distretto di leva dei militari da trasferire;

b) ove si tratti di trasferire in un'altra arma o corpo un militare che trovasi assegnato ai carabinieri reali, si accerteranno se abbia l'attitudine fisica per la cavalleria e, in caso affermativo e quante volte pel numero estratto non gli sarebbe spettata la designazione per la ferma di due anni, lo trasferiranno ad un reggimento di cavalleria viciniore;

c) per i militari assegnati ad un corso allievi ufficiali di complemento o allievi sergenti, decideranno senz'altro quando possa il trasferimento aver luogo in altro corso di un corpo stanziato nella divisione, avvertendo che gli allievi ufficiali debbono avere i titoli di studio prescritti per il corso in cui dovrebbero essere trasferiti.

Ove ciò non possa effettuarsi e ove l'interessato non acconsenta al trasferimento in altro corso, ne riferiranno al comandante del corpo d'armata, perchè possa provvedere o al passaggio di corso in altro corpo d'armata, ovvero alla cessazione dalla qualità di allievo ufficiale o di allievo sergente, osservato il disposto dei §§ 201 e 261 della presente istruzione (*Atto* 183 *del* 1894).

d) Ove un militare da trasferire di arma o di corpo abbia le qualità richieste dalla presente istruzione per essere assegnato ad una compagnia di sanità o di sussistenza, sarà assegnato alla rispettiva compagnia del corpo d'armata, tenute presenti le disposizioni che regolano le assegnazioni alle predette compagnie.

Pei militari dei carabinieri reali pei quali vien presa decisione di trasferimento in altra arma, dovrà nella decisione stessa essere prescritto il cambio della ferma di cinque anni in quella di tre od anche in quella di due, se i militari vi avessero avuto diritto pel numero di estrazione.

Per gli uomini trasferti dalla cavalleria ad altra arma, si farà parimenti luogo al cambio della ferma di tre anni in quella di due, se gli uomini stessi vi avessero avuto diritto pel numero di estrazione.

CAPO XVI.

Rassegne di rimando.

§ 493. (*Atto 5 del 1897*).

Sostituire:

I passaggi di corpo dei militari non riconosciuti atti a servire nel corpo al quale si trovano ascritti debbono esser eseguiti colle stesse norme stabilite nel precedente § 408 (*Atto* presente) relativo alle rassegne speciali.

§ 494. (*Atto 5 del 1897*).

Soppresso.

§ 495. (*Atto 5 del 1897*).

Soppresso.

§ 496. (*Atto 5 del 1897*).

Sostituire:

Pei sottufficiali, che in seguito a rassegna di rimando siano riconosciuti inabili a prestar servizio attivo nel corpo, al quale appartengono, per motivi che non danno luogo a riforma, i comandanti di divisione trasmetteranno al Ministero gli atti della rassegna, colle proposte, che fossero del caso, pel trasferimento dei medesimi ad altro corpo o specialità per cui fossero riconosciuti idonei.

Il Ministro — A. Di San Marzano.

ALLEGATO N. 15. (§ 88 *dell'Atto presente*).

ELENCO indicante le direzioni, le sezioni staccate e gli stabilimenti d'artiglieria presso cui deve farsi eseguire il lavoro di saggio agli inscritti da assegnarsi come operai a seconda della loro specialità.

Armaiuoli.

(Sotto questa denominazione sono compresi i livellatori di canne, incassatori, arruotini e pulitori, spadai, coltellinai ed i bilanciai).

Direzioni d'artiglieria, ad eccezione di quelle di Torino e della Maddalena. — Sezioni staccate di Bologna, Firenze, Capua, Ozieri, Gaeta. — Fabbriche d'armi.

Bottai.

Direzioni d'artiglieria, ad eccezione di quelle di Torino, Genova, Napoli e della Maddalena. — Sezioni staccate di Bologna, Firenze, Capua, Ozieri, Gaeta. — Arsenali di costruzione. — Officina di costruzione di Genova. — Polverifici.

Calderai o ramai.

Direzioni d'artiglieria, eccetto quelle di Torino, Genova, Napoli e della Maddalena. — Sezioni staccate di Firenze, Ozieri, Gaeta. — Arsenali di costruzione. — Officina di costruzione di Genova. — Laboratori pirotecnici.

Carradori.

Direzioni d'artiglieria, eccetto quelle di Torino, Genova, Napoli e della Maddalena. — Sezioni staccate di Bologna, Firenze, Capua, Ozieri. — Arsenali di costruzione. — Officina di costruzione di Genova.

Calorifori o verniciatori.

Direzioni d'artiglieria, eccetto quelle di Torino, Genova, Napoli e della Maddalena. — Sezioni staccate di Bologna, Firenze, Capua, Ozieri, Gaeta. — Fabbriche d'armi, eccetto quella di Torino. — Arsenali di costruzione. — Officina di costruzione di Genova. — Polverifici.

Disegnatori.

Direzioni d'artiglieria, eccetto quelle di Torino, Genova, Roma, Napoli e della Maddalena. — Sezioni staccate di Firenze, Ozieri

e Gaeta. — Fabbriche d'armi, meno quella di Torino. — Arsenale di costruzione di Napoli — Officine di costruzione di Torino e Genova. — Laboratorio di precisione. — Laboratori pirotecnici. — Polverifici.

Fabbri e fucinatori.

Direzioni d'artiglieria, eccetto quelle di Torino, Genova, Roma, Napoli e della Maddalena. — Sezioni staccate di Bologna, Firenze, Capua, Ozieri e Gaeta. — Fabbriche d'armi, meno quella di Torino. — Arsenali di costruzione. — Officina di costruzione di Genova. — Laboratorio di precisione. — Polverifici.

Falegnami.

Direzioni d'artiglieria, eccetto quelle di Torino, Napoli e della Maddalena — Sezioni staccate di Bologna, Firenze, Capua, Ozieri e Gaeta — Fabbriche d'armi, meno quella di Torino. — Arsenali di costruzione. — Polverifici.

Fonditori.

Direzione d'artiglieria di Piacenza. — Officine di costruzione. — Laboratorio di precisione

Incisori.

Direzioni d'artiglieria di Piacenza, Ancona e Messina. — Sezione staccata di Ozieri. — Fabbrica d'armi di Terni. — Officine di costruzione. — Laboratorio di precisione. — Laboratori pirotecnici.

Limatori.

Direzioni d'artiglieria di Alessandria, Piacenza, Mantova, Verona, Venezia, Spezia, Ancona, Taranto e Messina. — Sezioni staccate di Bologna, Firenze, Capua, Ozieri e Gaeta. — Fabbriche d'armi, meno quella di Torino. — Arsenali di costruzione. — Officina di costruzione di Genova. — Laboratorio di precisione. — Polverifici.

Meccanici ed aggiustatori meccanici.

Direzione d'artiglieria di Piacenza. — Fabbriche d'armi, meno quella di Torino. — Officine di costruzione. — Laboratorio di precisione. — Laboratori pirotecnici. — Polverificio di Fontana Liri.

Macchinisti e fuochisti.

Direzioni d'artiglieria di Piacenza, Venezia, Spezia, Ancona e Messina. — Sezioni staccate di Firenze ed Ozieri. — Fabbriche d'armi di Brescia e di Torre Annunziata. — Officine di costruzione. — Laboratorio di precisione. — Laboratori pirotecnici. — Polverificio di Fontana Liri.

Pirotecnici ed artificieri.

Officina di costruzione di Torino. — Laboratori pirotecnici. — Polverificio di Fossano.

Sellai.

Direzioni d'artiglieria, eccetto quelle di Torino, Genova, Napoli e della Maddalena. — Sezioni staccate di Bologna, Firenze, Ozieri, Capua e Gaeta. — Arsenali di costruzione. — Officina di costruzione di Genova.

Stagnai o lattai.

Direzioni d'artiglieria, eccetto quelle di Torino, Genova, Napoli e della Maddalena. — Sezioni staccate di Bologna, Firenze, Ozieri, Capua e Gaeta. — Fabbriche d'armi, meno quella di Torino. — Arsenali di costruzione. — Officina di costruzione di Genova. — Polverifici.

Tornitori in legno.

Direzioni d'artiglieria di Piacenza, Genova, Verona, Venezia, Spezia e Messina. — Sezione staccata di Ozieri — Fabbriche d'armi, meno quella di Torino. — Arsenali di costruzione. — Laboratorio di precisione. — Laboratori pirotecnici. — Polverificio di Fontana Liri.

Tornitori in metallo.

Direzioni d'artiglieria di Piacenza, Verona, Venezia, Spezia e Messina. — Sezione staccata di Ozieri. — Fabbriche d'armi, meno quella di Torino. — Officine di costruzione. — Laboratorio di precisione. — Laboratori pirotecnici. — Polverificio di Fontana Liri.

N. **18.** — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **Norme pel servizio e per le istruzioni delle brigate di artiglieria da costa e da fortezza.** — 19 gennaio.

1. Le brigate di artiglieria da costa e da fortezza costituiscono altrettanti reparti di truppa autonomi. Sono agli ordini diretti del proprio comandante per quanto si riferisce alla disciplina, al servizio interno ed alle istruzioni pratiche. Dipendono invece dal rispettivo ufficio d'amministrazione per la gestione amministrativa, contabile ed economica del personale e del materiale.

2. Gli ufficiali superiori comandanti titolari di brigata da costa e da fortezza hanno le attribuzioni di comandanti di reggimento; e sul personale dello stato maggiore di brigata e sulle compagnie dipendenti hanno l'autorità conferita ai comandanti di reggimento medesimi, dai vigenti regolamenti.

Mantengono all'uopo col comandante d'artiglieria da cui dipendono, le relazioni di servizio che i corpi di fanteria e cavalleria hanno col rispettivo comandante di brigata.

I comandanti di brigata di artiglieria da costa e da fortezza non possono però senza l'autorizzazione del comandante di artiglieria fare cambi di destinazione fra i capitani dipendenti.

3. I comandanti di brigata di artiglieria da costa e da fortezza debbono adottare tutti i provvedimenti che ritengono opportuni per assicurare il regolare andamento del servizio e delle istruzioni, e la mobilitazione dei reparti dipendenti. Qualora credano necessari provvedimenti speciali, che escano dai limiti delle loro attribuzioni, chiedono in proposito disposizioni al rispettivo comandante di artiglieria.

4. Colla scorta delle comunicazioni riservate ricevute, i predetti comandanti di brigata compilano il progetto particolareggiato delle operazioni da compiersi all'atto della mobilitazione e, valendosi dell'opera del capitano a disposizione, lo tengono costantemente in corrente e curano che il dipendente personale sia edotto dei compiti che dovrà disimpegnare.

Sulle basi del progetto così stabilito, provvedono a che i materiali per l'equipaggiamento individuale e generale degli uomini e dei singoli reparti — esercito permanente e milizie — conservati nei magazzini alla sede della brigata, siano sempre tenuti a numero corrispondentemente alle dotazioni fissate; e disposti in modo rispondente alla buona conservazione e ad una pronta ed ordinata distribuzione degli oggetti.

Trasmettono i documenti periodici, stabiliti dalle vigenti disposizioni pei comandanti di corpo.

5 Le brigate d'artiglieria da costa e da fortezza trasmetteranno al 15 giugno e al 15 dicembre di ciascun anno ai rispettivi comandi di artiglieria apposite note indicanti:

a) i materiali, le materie prime e le robe in genere che possono loro occorrere durante il semestre seguente, pel normale sviluppo delle istruzioni sia degli ufficiali che della truppa;

b) gli oggetti occorrenti per la sostituzione di quelli del gruppo speciale per le istruzioni, consumati o resi inservibili; nonchè gli olii, i grassi, le vernici, ecc., necessari per la buona conservazione del gruppo stesso, e per le operazioni di manutenzione ordinaria dei materiali vari delle piazze (11).

6. I comandanti di artiglieria dopo essersi assicurati che dette note rispondono ai vari bisogni delle brigate, le trasmetteranno alle direzioni di artiglieria, perchè queste possano provvedere alla distribuzione dei materiali richiesti; prelevandoli da quelli che hanno disponibili nei proprii magazzini od acquistandoli direttamente dal commercio a carico del capitolo. « *Materiale e stabilimenti di artiglieria* » o provocando, se occorre, dalle autorità superiori competenti, gli opportuni provvedimenti.

7 Le munizioni, le parti relative, le materie prime, ecc., occorrenti alle brigate per le scuole di tiro d'assedio, per quelle di tiro a mare e per le annuali esercitazioni di tiro ai forti di sbarramento saranno provviste con norme — che il Ministero si riserva di pubblicare — conformi a quelle in vigore per le analoghe distribuzioni ai reggimenti di artiglieria da campagna.

8. Dalle direzioni di artiglieria — o dalle sezioni staccate — sono sostenute:

a) le spese per soprassoldi giornalieri ai telegrafisti, ai telefonisti, ai guardafili, ai macchinisti e fuochisti dei piroscafi, ai gaardabatteria nei forti, ai militari distaccati come scrivani ed ordinanze di ufficio presso i comandi di artiglieria;

b) le spese per premi di ricupero proietti sparati, per mercedi di picchetto, per compensi a soldati operai di compagnia per lavori straordinari, per indennità agli incaricati delle visite e collaudazioni alle caldaie di piroscafi o di barche a vapore, per indennità agli incaricati della preparazione di disegni e quaderni pel tiro preparato;

c) le spese di indennità di trasferta al personale che si reca nelle opere delle piazze dipendenti dalla direzione di artiglieria per servizio della direzione stessa.

Pei vari titoli sovra enumerati, le compagnie redigono le note o i certificati prescritti, che trasmettono alle direzioni, o sezioni

staccate: le quali — riconosciuta l'esattezza dei documenti — provvedono direttamente al pagamento; ed accludono poi i documenti stessi (vistati dal direttore d'artiglieria) negli ordinari rendiconti.

Alle rimanenti spese che, oltre alle sovra accennate, i reparti di truppa debbono sostenere, in conto dei capitoli del bilancio riflettenti il materiale d'artiglieria, ed a quelle derivanti da acquisto di oggetti in sostituzione di robe addebitate, distrutte o smarrite per causa di forza maggiore, le brigate provvedono coi fondi della propria cassa. Ciascun ufficio di amministrazione poi, stralciando dai conti delle singole brigate i titoli comprovanti le spese, compilano ed inoltrano all'ispettorato delle costruzioni d'artiglieria — ufficio di revisione — appositi rendiconti trimestrali modello 400, distinti per capitolo del bilancio, per rimborso delle somme relative (§ 444 del Regolamento d'amministrazione).

Debbonsi escludere dai rendiconti oradetti le spese per approvvigionamenti di mobilitazione, per riparazione e rinnovazione di bardature, di bufetterie, di medicinali, di robe per le scuole di tiro al bersaglio col moschetto e colla pistola a rotazione, ecc.: spese alle quali i corpi debbono provvedere colle masse generali (art. 54 del Regolamento d'amministrazione e § 471 dell'istruzione annessa al Regolamento per il servizio del materiale di artiglieria — 9 aprile 1896).

9. I materiali di artiglieria costituenti il gruppo speciale per le istruzioni dei reparti, sono dalle direzioni, o sezioni staccate (a richiesta dei comandanti di brigata) dati in consegna provvisoria alle compagnie che ne abbisognano.

Le bocche da fuoco, gli affusti, i sott'affusti, facenti parte della dotazione delle piazze; le macchine di maneggio, gli armamenti, e munizioni, gli alzi, i telemetri, gli strumenti di precisione, ecc., rimangono invece in carico alle direzioni, verso le quali rispondono i capi sezione, i consegnatari ed i guardabatteria. Anche questi materiali però sono impiegati dalle compagnie nelle loro istruzioni.

10. I comandanti di compagnia — previa autorizzazione dei comandanti di brigata — possono eseguire nell'interno delle opere i movimenti di materiali, che ritengono necessari per rendere più pronto e più facile il servizio delle artiglierie.

Invece i movimenti di materiali che importano passaggio di oggetti da una ad altra sezione della piazza, o da una ad altra batteria, mutazione nei quaderni di carico dei consegnatari, o negli specchi dei materiali formanti la dotazione delle batterie,

del magazzino o del laboratorio, non possono essere eseguiti dai comandanti di compagnia, senza l'autorizzazione del direttore d'artiglieria.

11. Alla buona conservazione di tutti i materiali delle piazze si provvede con operazioni di manutenzione *ordinaria* e con lavori di manutenzione *straordinaria*.

In massima, alla manutenzione ordinaria provvedono le compagnie di artiglieria da costa e da fortezza che hanno i materiali stessi a disposizione (9); le quali vi attendono valendosi dei propri soldati operai e di squadre appositamente istruite, sotto la direzione del guardabatteria.

Le materie prime e gli attrezzi necessari per la manutenzione ordinaria, sono forniti alle brigate dalle direzioni o sezioni staccate locali (5, comma *b*). Per regolare queste somministrazioni, e perchè siano ben definite le attribuzioni delle compagnie e quelle riservate alle direzioni (o sezioni staccate), i comandanti di artiglieria — prendendo per base l'allegato *C* all'istruzione sulla conservazione del materiale — indicano le operazioni da eseguirsi periodicamente a cura delle compagnie, e fissano ad un tempo i quantitativi delle materie prime all'uopo necessarie che le direzioni debbono somministrare alle brigate.

Norme analoghe sono da osservarsi — in quanto è possibile — per le compagnie temporaneamente dislocate nei forti alpini.

Nei casi di assenza dei reparti di truppa, alla manutenzione ordinaria dei materiali provvedono le direzioni o sezioni staccate.

12. Alle riparazioni che man mano si rendono necessarie, ai lavori di qualche entità ed alla manutenzione straordinaria dei materiali, provvedono le direzioni per mezzo del proprio personale operai.

13. Ogni brigata di artiglieria da costa e da fortezza si amministra quale distaccamento e conserva completa autonomia, anche se trovasi alla sede del proprio ufficio di amministrazione.

Nei presidi però in cui hanno stanza due brigate, il comandante di brigata più elevato in grado o più anziano, regola i servizi comuni.

14. Il Ministero designa gli ufficiali superiori che intende incaricare della direzione delle scuole di tiro al poligono, delle brigate di artiglieria da costa e da fortezza; e fa conoscere — per mezzo del *Giornale militare* — in quale poligono le singole brigate dovranno eseguire la detta scuola di tiro, nonchè il numero e la specie di artiglierie e di munizioni che esse dovranno impiegare.

15. La scuola di tiro a mare, delle brigate di artiglieria da costa è diretta dal comandante di brigata.

Questi — procuratesi dal direttore di artiglieria le indicazioni relative alle bocche da fuoco ed alle batterie da impiegare — inoltra al Ministero, nel mese di aprile di ogni anno — pel tramite del rispettivo comandante di artiglieria e dell'ispettorato di artiglieria da costa e da fortezza — le sue proposte (modello n. 1, annesso all'istruzione sulle scuole di tiro a mare) a riguardo:

a) delle date che ritiene più appropriate all'esecuzione del tiro effettivo;

b) dei mezzi di rimorchio da adoperare pei detti tiri.

Nel formulare le proposte di cui al precedente comma *b*), il comandante di brigata deve cercare di utilizzare i rimorchiatori e le barche a vapore in caricamento alla direzione di artiglieria o alla sezione staccata, che ha sede nella stessa città.

Il Ministero restituisce al comandante di brigata (per lo stesso tramite pel quale li ha ricevuti) gli specchi modello n. 1, completati colle indicazioni relative al numero dei colpi da sparare nelle varie esercitazioni, alla specie di proietti da usare ed ai limiti delle distanze entro i quali dovrà eseguirsi il tiro.

Il comandante di brigata compila tosto le necessarie richieste di materiali; ed a suo tempo poi fa eseguire la scuola di tiro a mare colle norme stabilite al n. 12 e seguenti dell'istruzione già citata.

16. Le compagnie di artiglieria da fortezza eseguiscono le loro esercitazioni — comprese quelle di tiro — ai forti di sbarramento, sotto la direzione del rispettivo comandante di brigata; il quale, per tutto ciò che si riferisce a tali esercitazioni, dipende dal comandante di artiglieria avente giurisdizione sul territorio nel quale le esercitazioni stesse si svolgono.

Le norme che regolano tali esercitazioni sono compilate dallo ispettorato di artiglieria da costa e da fortezza, in base a direttive date dal Ministero.

17. Circa gli uomini che le brigate di artiglieria da costa e da fortezza possono giornalmente somministrare alle direzioni di artiglieria pei servizi di fatica, si osserveranno le disposizioni di cui all'art. 27, libro II del Regolamento pel servizio territoriale, ed all'art. 16 dell'istruzione annessa al Regolamento sul servizio del materiale d'artiglieria — 9 aprile 1896.

18. Gli atti relativi all'amministrazione del personale e del materiale in caricamento alle brigate, saranno dai consigli di amministrazione delle brigate stesse, e dai due uffici d'amministrazione da costa e da fortezza e compagnie operai, eseguiti a seconda delle disposizioni contenute nei regolamenti in vigore e delle speciali disposizioni emanate coll'*Atto* 207 del 1897.

19. Il capo dell'ufficio di amministrazione delle brigate esercita normalmente un diretto controllo sull'andamento generale dei servizi amministrativi; ed ha, per questa parte funzioni analoghe a quelle del comandante di corpo.

Ogni qualvolta lo reputi necessario, il capo dell'ufficio di amministrazione, visita — previo assentimento delle autorità superiori competenti, e partecipazione alle autorità territoriali interessate — le brigate da esso amministrate, allo scopo di conoscere lo stato dei magazzini, accertarsi della disposizione dei medesimi, in relazione coi bisogni e colle prescrizioni relative alla mobilitazione, della buona conservazione delle dotazioni, del funzionamento del servizio viveri, vestiario, casermaggio, ecc.

AVVERTENZE.

Dipendentemente dalle disposizioni che precedono, le direzioni, gli stabilimenti, gli uffici ed i corpi del Regio esercito corrispondono direttamente:

a) coll'ufficio di amministrazione da cui le brigate e le compagnie operai dipendono per tutte le questioni di ordine amministrativo e matricolare (§ 3 dell'*Atto* 207 del 1897).

b) coi comandanti di brigata da costa e da fortezza e coi direttori di stabilimento (per le compagnie operai) per quanto concerne la disciplina, le istruzioni pratiche ed il servizio tecnico dell'arma.

Il Ministro — A. Di San Marzano.

N. **18.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Riscontro dei magazzini e depositi di materiali e di merci di proprietà dello Stato.** — 19 gennaio.

Regio Decreto n. 532 che approva il regolamento determinante i modi e le forme del riscontro sui magazzini e depositi di materiali e merci di proprietà dello Stato.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge 17 febbraio 1884, n. 2046, sull'amministrazione e la contabilità generale dello Stato e il relativo regolamento, approvato con R. Decreto 4 maggio 1885, n. 3074;

Visto l'articolo 2 della legge 11 luglio 1897, n. 256;

Visto le proposte formulate dalla commissione nominata col Nostro decreto 22 luglio scorso, n. 310;

Sentito il parere del Consiglio di Stato e della Corte dei conti;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'unito regolamento, visto, d'ordine Nostro, dai Ministri proponenti, col quale sono determinati i modi e le forme del riscontro sui magazzini e depositi di materiali e di merci di proprietà dello Stato, prescritto dalla legge 11 luglio 1897, n. 256.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1897.

UMBERTO.

RUDINÌ.
L. LUZZATTI

REGOLAMENTO.

Art. 1.

Il riscontro affidato dalla legge 11 luglio 1897, n. 256, alla Corte dei conti, sui magazzini e depositi di materie e di merci di proprietà dello Stato, sarà esercitato in base ad inventari della consistenza dei detti magazzini e depositi, e agli ordini di entrata e uscita emessi dai funzionari, dagli uffici o altri enti amministrativi che a tale emissione sieno appositamente abilitati dai regolamenti dei rispettivi servizi.

Art. 2.

Subito dopo la pubblicazione del presente regolamento, si avvieranno dal Ministro del tesoro i concerti voluti dall'art. 3 della legge, affinchè al più presto possibile possano emanarsi i regi decreti speciali dalla legge medesima prescritti, cominciando dalle aziende per le quali più preme di attuare l'effettivo riscontro patrimoniale, da estendere poi gradatamente a tutte le altre, giusta il citato art. 3.

I detti reali decreti conterranno le prescrizioni speciali, stabilite in base a quelle generali del presente regolamento e oc-

correnti per l'attuazione del riscontro ai depositi e magazzini in ciascun decreto designati. Più particolarmente detti decreti indicheranno le norme:

a) per la sollecita formazione degli inventari presso quelle amministrazioni, le quali non li abbiano già compilati nelle forme da stabilirsi nei decreti speciali pei singoli servizi;

b) per la tenuta degli inventari medesimi, per la compilazione degli ordini di entrata ed uscita, e per la trasmissione alla Corte dei conti di questi e di altri documenti dei quali, secondo i diversi servizi, si riconoscesse opportuna la comunicazione agli effetti del riscontro patrimoniale.

Essi stabiliranno pure i modelli degli inventari, e tenute presenti le forme tipiche annesse a questo regolamento, i modelli degli ordini di che sopra, degli elenchi e riassunti relativi, nonchè i termini entro cui dovranno compiersi le operazioni, affinchè il riscontro effettivo possa regolarmente funzionare entro il biennio stabilito dall'art. 3, comma 1°, della legge.

Art. 3.

Gli inventari da compilarsi saranno fatti, in contraddittorio del consegnatario del magazzino o deposito, dal funzionario o dai funzionari appositamente incaricati dal Ministero competente e con l'intervento di un delegato del Ministro del tesoro.

Quando sul luogo dove esiste il magazzino o deposito funzioni un ufficio incaricato di tenerne le scritture di controllo, il capo di detto ufficio o un suo rappresentante dovrà assistere alla formazione degli inventari.

Art. 4.

I materiali e le merci saranno descritte nell'inventario indicandone la natura, la specie e la quantità, secondo la nomenclatura stabilita da ciascun Ministero e le disposizioni degli speciali regolamenti o istruzioni.

All'inventario verrà unita possibilmente la planimetria del magazzino o deposito.

Art. 5.

Le robe da iscriversi nell' inventario saranno classificate come appresso:

1° materiali e merci in uso:

a) nuovi;

b) usati;

2° materiali e merci fuori d'uso, o fuori di servizio:
c) da conservarsi;
d) da trasformarsi;
e) da alienarsi.

Tale classificazione verrà fatta secondo le norme e i criteri da stabilirsi coi reali decreti di cui al precedente art. 2.

Pei materiali e le merci di cui alla lettera *c*) saranno indicate sull'inventario le ragioni che ne giustifichino la conservazione.

Art. 6.

Di tutti gli oggetti sarà indicato sull'inventario il valore desunto dalle tariffe generali esistenti pei vari servizi.

In mancanza di tariffe, o se l'oggetto da valutare non vi si trovi iscritto, si indicherà il prezzo d'acquisto o di costo, e ove questo prezzo, per ragioni da menzionare nell'inventario, non possa essere determinato, la valutazione avverrà mediante perizia eseguita a cura dei funzionari incaricati di compilare l'inventario.

I Ministeri interessati provvederanno perchè le tariffe sieno rivedute a periodi non più lunghi d'un sessennio.

Art. 7.

Gli inventari saranno compilati in tre esemplari da destinarsi al consegnatario, alla ragioneria del Ministero rispettivo ed alla Corte dei conti. Quando nella compilazione dei medesimi sia intervenuto il capo dell'ufficio locale che tenga scritture di controllo in contraddittorio del consegnatario, potrà esserne fatto un quarto esemplare per uso dell'ufficio stesso.

Gli inventari saranno firmati dal consegnatario e dagli altri funzionari indicati al precedente art. 3, e verranno autenticati dal capo ragioniere di ciascun Ministero, ai sensi dell'art. 28 del regolamento di contabilità generale.

Art. 8.

Gli ordini di entrata e uscita (modello tipico allegato A al presente regolamento) riferentisi al movimento delle merci e dei materiali custoditi nei magazzini e nei depositi assoggettati a riscontro, saranno trasmessi in originale alla Corte dei conti, insieme ai relativi documenti giustificativi; pure in originale, descritti in appositi elenchi o giornali, (modello tipico allegato B al presente regolamento), distintamente per voce d'inventario o di nomenclatura e per entrate e uscite.

coll'indicazione, per ciascun ordine, del numero progressivo, della quantità introdotta o esitata e del valore rispettivo.

Gli elenchi o giornali suaccennati dovranno essere firmati dal consegnatario, e quando esista, anche dal funzionario incaricato del controllo.

Saranno inoltre muniti del visto del capo ragioniere del Ministero competente.

La trasmissione di detti elenchi o giornali sarà fatta a periodi fissi, mensili, bimestrali, o in quegli altri periodi che per determinati servizi saranno stabiliti dai decreti speciali di cui all'art. 2, decorrenti dal principio dell'esercizio finanziario, secondo sarà stabilito dai diversi Ministeri d'accordo con quello del tesoro e con la Corte dei conti. Il primo elenco o giornale da trasmettersi comprenderà le variazioni avvenute, a cominciare dal giorno al quale sarà stata riferita la chiusura dell'inventario.

Art. 9.

Gli elenchi o giornali di cui all'articolo precedente, debitamente documentati, dovranno pervenire alla Corte dei conti per mezzo del Ministero dal quale dipende il magazzino o deposito entro i due mesi successivi al periodo fissato.

La Corte dei conti, fattone il riscontro e le occorrenti annotazioni, tratterrà i documenti suddetti, che saranno poi uniti ai conti giudiziali, dandone atto di ricevuta al consegnatario (modello tipico allegato C al presente regolamento), per mezzo del Ministero competente.

Art. 10.

Gli ordini distinti in due serie, secondo che si riferiscano all'entrata o all'uscita, porteranno nella serie rispettiva il numero d'ordine rigorosamente continuativo per esercizio e per consegnatario, la data, la firma o le firme dell'autorità emittente, la causale della variazione, il numero e la voce d'inventario o di nomenclatura delle merci e dei materiali entrati e usciti, nonchè l'indicazione della quantità e del valore.

Su ciascun ordine sarà apposta la dichiarazione di esecuzione nei modi indicati dalle norme che regolano i vari servizi.

Art. 11.

I funzionari incaricati ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 3 della legge 11 luglio 1897 n. 256, di verificare la reale con-

sistenza dei magazzini e dei depositi potranno chiedere, a mezzo del Ministro del tesoro, alla Corte dei conti e al Ministero da cui i magazzini e i depositi dipendono, gli elementi che crederanno utili per l'adempimento dell'incarico ricevuto.

Potranno inoltre domandare l'assistenza di funzionari tecnici per constatare la qualità e le trasformazioni subite dai materiali e dalle merci, ed il sussidio di personale locale per l'esecuzione delle operazioni indicate agli articoli seguenti.

I funzionari verificatori, quando lo ritengano indispensabile, si rivolgeranno al Ministero da cui i magazzini dipendono per chiedere che durante le operazioni di verifica sieno sospese quelle d'introduzione ed estrazione dei materiali e delle merci, e della domanda fatta daranno immediato avviso al Ministro del tesoro. Resta in facoltà del Ministero competente di accordare tale concessione.

Art. 12.

I funzionari verificatori, giunti sul luogo della verificazione chiuderanno le scritture tenute dal consegnatario e quelle dell'ufficio del controllo, ove esista, e ne accerteranno la esattezza coi dati dell'ultima comunicazione avvenuta ai termini del precedente articolo 8, e coi documenti originali esibiti dal consegnatario.

Stabilite così le rimanenze, procederanno alla ricognizione dei materiali e delle merci esistenti nel magazzino, constatandone la qualità ed accertandone la quantità, mediante misure dirette e mediante saggi o scandagli.

Art. 13.

Delle verificazioni compiute sarà redatto giornalmente processo verbale, annotandovi i rilievi che fossero occorsi e le giustificazioni date dal consegnatario.

Questo verbale, tanto nelle chiusure giornaliere, quanto in quella definitiva, verrà firmato dal consegnatario, dal capo dell'ufficio di controllo, ove esista, dall'ispettore del Ministero del tesoro e dagli altri funzionari che fossero intervenuti alla verificazione.

Del verbale dovranno farsi simultaneamente tre esemplari, uno dei quali da spedirsi, pel tramite del Ministero del tesoro, alla Corte dei conti, un altro al Ministero da cui dipende il magazzino o deposito ispezionato, ed il terzo da lasciare al consegnatario.

Art. 14.

Il risultato della chiusura delle scritture, constatato all'inizio della verificazione, dovrà, sotto la data in cui avvenne tale constatazione, intercalarsi negli elenchi o giornali da trasmettersi ai termini dell'articolo 8.

Art. 15.

Ciascun Ministero, d'accordo con quello del tesoro e colla Corte dei conti, determinerà le varianti da introdurre nei regolamenti in vigore, allo scopo di semplificare le scritture e i conti giudiziali dei consegnatari, per i magazzini e depositi sottoposti a riscontro colle norme del presente decreto.

Art. 16.

Per le merci ed i materiali destinati a trasformazione saranno comunicate alla Corte dei conti le tabelle di produzione minima per ogni unità corrispondente, o i conti di costruzione, e tali tabelle o conti dovranno essere ostensibili agli ispettori presso i magazzini e depositi soggetti a riscontro.

Visto d'ordine di S. M.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri
RUDINÌ.

Il Ministro del tesoro
L. LUZZATTI.

ALLEGATO **A**

UFFICIO *di* . . . . . .

ORDINE DI { *carico* / *scarico* } . . *N.* . .

Il . . . . . { *riceverà da* / *consegnerà* } . . . . . *per* . . . .

le merci descritte nell'elenco seguente, e se ne darà { *carico* / *scarico* }, *producendo il presente firmato.*

Num.	VOCE di inventario o di tariffa	Unità di misura	Quantità	PREZZO regolamentare per ogni unità di misura	VALORE totale	*Osservazioni*

Dato a . . . . . .

IL . . . . . .

In esecuzione dell'ordine sopraesteso il sottoscritto dichiara di aver ricevuto le merci indicate nell'ordine medesimo.

IL . . . . . .

N.B. Gli ordini di carico saranno su carta bianca, e gli ordini di scarico su carta colorata.

ALLEGATO **B**

UFFICIO *di* . . . . . .

ELENCO *delle variazioni avvenute dal* . . . *al* . . . *nel* . . . . . (*tariffa n.* . . .) *presso L.* . . . *al* . . . . . *come dagli uniti ordini.*

AUMENTI						DIMINUZIONI					
Indicazione degli ordini			Indicazione degli ordini			Indicazione degli ordini			Indicazione degli ordini		
N.	DATA	Quantità	N.	DATA	Quantità	N.	DATA	Quantità	N.	DATA	Quantità
			Totale aumenti						Totale diminuz.		

	Quantità	Valore
Consistenza al		
Aumenti come sopra . . .		
TOTALE . . .		
Diminuzioni come sopra . .		
Consistenza al		

. . . . . *addì* *189*

IL CONSEGNATARIO

V.° IL CAPO DELL'UFFICIO DI CONTROLLO

V.° Si trasmette alla Corte dei conti
Dal Ministero il . . . . . *addì* . . . . . .

Il Capo Ragioniere

ALLEGATO **C**

RIASSUNTO *delle variazioni avvenute dal . . . . . al . . . . . nei materiali e nelle merci costituenti il Magazzino o il Deposito . . . . . .*

Numero d'ordine del presente	Numero d'inventario o di tariffa	VOCE d'inventario	Valore di consistenza al 1°	Aumenti dal . . . . . al	Totale della consistenza e aumenti	Diminuzioni dal . . . . . al	Valore di consistenza al 1°	Osservazioni

Da compilarsi in doppio esemplare, perchè la Corte dei Conti possa restituirne uno in segno di ricevuta.

N. **20**, — DISPOSIZIONI VARIE. — **Uso delle macchine da scrivere.** — 20 gennaio.

Nell'esame di alcuni documenti scritti a macchina la Corte dei conti ha giustamente fatto notare i danni che potrebbero derivare, in taluni casi, tanto all'amministrazione quanto ai privati usando inchiostri che mancano dei requisiti necessari per resistere all'azione del tempo e che di più si prestano troppo facilmente ad essere cancellati, senza lasciare traccia alcuna della scrittura precedente.

Ciò posto, questo Ministero determina che la scrittura a macchina sia limitata, negli uffici militari, alla sola corrispondenza ordinaria ed a quegli atti che hanno solamente una importanza relativa e temporanea.

Per gli atti che hanno speciale importanza amministrativa e, in genere, per tutti quelli che fanno stato (contratti, verbali, certificati, ecc.) l'uso delle macchine da scrivere è assolutamente vietato, dovendo tali documenti essere sempre scritti a mano e con inchiostro a base tannica.

Il Ministro — A. Di San Marzano.

N. **21**. — SERVIZIO DEL GENIO. — **Cambio di denominazione di caserme in Milano** — 20 gennaio.

Essendo ultimati i lavori di riduzione degli edifizi di S. Filippo e Santa Prassede in Milano per l'acquartieramento del reggimento d'artiglieria a cavallo, il Ministero determina che la nuova caserma sia designata col nome di:

Caserma Principe Eugenio di Savoia.

Il Ministro — A. Di San Marzano.

N. **22**. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Equipaggiamento individuale degli attendenti di ufficiali montati**. — 20 gennaio.

Il Ministero ha determinato che l'uso degli stivalini adottati con l'*Atto* 64 del 1890 sia esteso anche agli attendenti delle armi a piedi che prestano servizio presso gli ufficiali montati.

I detti attendenti dovranno perciò essere forniti, per conto della massa vestiario, di un paio di stivalini del modello sopra indicato e di un paio di scarpe.

Il Ministro — A. Di San Marzano.

DECISIONI DI MASSIMA

1.

Introduzioni di viveri di riserva a dazio sospeso. — Nell'esecuzione di trasporti di viveri di riserva è talvolta accaduto, contro al disposto del § 691 del Regolamento d'amministrazione, che le società delle strade ferrate, non avendo ricevuto la richiesta per l'introduzione a dazio sospeso, abbiano pagato il dazio ai comuni dove ebbero a trasportare i viveri, rivalendosene poi nei loro conti verso l'amministrazione militare.

Ad impedire il ripetersi di una siffatta irregolarità, la quale espone l'amministrazione militare al pericolo di dover pagare il dazio su uno stesso genere due volte, prima all'atto dell'introduzione, di poi a quello del consumo, occorre che i corpi e gli stabilimenti militari ai quali vengono spediti viveri di riserva, appena ricevano l'avviso di spedizione nelle forme indicate al n. 15 della istruzione sui trasporti (*Atto* 10 del 1897), senza attender l'avviso dell'arrivo, che le società ferroviarie sono tenute a dare a senso del § 27 dell'appendice alla convenzione 28 settembre 1882, rimettano sollecitamente al locale rappresentante delle società la richiesta per l'entrata delle derrate prescritta dal § 692 del Regolamento d'amministrazione, affinchè quegli sia avvertito che l'introduzione deve farsi a dazio sospeso e possa valersi della richiesta come titolo verso gli uffici daziari per ottenerla; essendo quella un diritto che può essere esercitato soltanto dall'amministrazione militare, in virtù del regolamento sui dazi di consumo 25 agosto 1870.

Inoltre si raccomanda ai corpi e stabilimenti militari, che devono eseguire spedizioni di viveri di riserva, di attenersi scrupolosamente al disposto dal suddetto n. 15 dell'istruzione sui trasporti, mandando, cioè, la richiesta di scarico e l'avviso di spedizione all'atto stesso della spedizione, acciocchè non accada che per loro incuria il corpo o stabilimento destinatario non riceva tali documenti abbastanza in tempo, per poter compilare e rimettere utilmente al rappresentante delle società ferroviarie la richiesta per l'introduzione a dazio sospeso. (*Div. sussistenze*).

Roma, 1898. — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 5ª **1898** **PARTE 1ª**

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 29 gennaio.

DICEMBRE 16. — R. Decreto N. 542 che determina le zone di servitù militari intorno ai magazzini per munizioni da guerra a Santa Bona, nella piazza di Treviso, *pag.* 89.
» 16. — R. Decreto N. 546 che stabilisce le norme di reclutamento e di avanzamento dei disegnatori, *pag.* 90.
» 23. — R. Decreto N. 550 che stabilisce le norme per il trasferimento degli ufficiali nel ruolo del personale permanente dei distretti, *pag.* 92.
» 30. — R. Decreto N. 548 che istituisce la scuola centrale di tiro d'artiglieria, *pag.* 93.
GENNAIO 6. — R. Decreto N. 4 che stabilisce la somma da pagarsi per l'arruolamento volontario di un anno pel 1898, *pag.* 94.
» 13. — R. Decreto col quale viene esteso ai corpi d'armata III, VI, VII, VIII e XII il servizio del casermaggio ad economia, *pag.* 94.
» 24. — Carta intestata e bolli d'ufficio, *pag.* 95.

BIBLIOTECA ROMA VITTORIO EMANUELE

Atto N. **23**. — SERVIZIO DEL GENIO. — **R. Decreto n. 542 che determina le zone di servitù militari intorno ai magazzini per munizioni da guerra a Santa Bona nella piazza di Treviso.** — 16 dicembre 1897.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge 19 ottobre 1859, n. 3748, sulle servitù militari;

Vista la legge 22 aprile 1886, n. 3820 (serie 3ª), che estende a tutto il Regno la legge succitata;

Visto il R. decreto 25 novembre 1886, n. 4258 (serie 3ª), che approva il regolamento per l'esecuzione delle suindicate leggi;

Visto il R. decreto 16 agosto 1891 che modifica il regolamento sopracitato;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militari da applicarsi alle proprietà fondiarie adiacenti ai magazzini per munizioni da guerra a Santa Bona nella piazza di Treviso vengono determinati, entro i limiti stabiliti dalla legge succitata, dal piano annesso al presente, firmato d'ordine Nostro dal Ministro della guerra.

1 FEB 98

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 dicembre 1897.

UMBERTO.

A. DI S. MARZANO.

N. **24.** — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **R. Decreto n. 546 che stabilisce le norme di reclutamento e di avanzamento dei disegnatori.** — 16 dicembre 1897.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge sull'ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra — testo unico approvato con Nostro decreto 14 luglio 1887 — modificata con le leggi 18 febbraio 1892 e 28 giugno 1897;

Visto il Nostro decreto 15 settembre 1897 che stabilisce il numero e il riparto dei disegnatori;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per l'esecuzione e riproduzione dei disegni negli uffici militari è istituita una categoria d'impiegati civili sotto la denominazione di disegnatori.

Art. 2.

Le nomine e promozioni di grado nel personale dei disegnatori sono fatte per decreto reale, sulla proposta del Ministro della guerra.

I passaggi di classe avranno luogo per decreto ministeriale.

Art. 3.

La nomina a disegnatori di 3ª classe sarà conferita in seguito ad esame di concorso, cui potranno prender parte anche gli operai borghesi dipendenti dal Ministero della guerra.

Fra i concorrenti risultati idonei in detto esame, gli operai in parola avranno diritto ad occupare la metà dei posti disponibili nella categoria d'impiego cui furono ammessi a concorrere.

I posti riservati agli operai stessi potranno, in difetto di questi, essere occupati da altri concorrenti, o viceversa.

Le condizioni del concorso ed i programmi di esame saranno stabiliti dal Ministero della guerra; però i candidati che non siano operai dipendenti dal Ministero, non potranno oltrepassare l'età di 25 anni.

L'anzianità relativa degli impiegati così ammessi, sarà determinata dalla rispettiva classificazione per punti di merito ottenuti negli esami.

Gli operai dipendenti dal Ministero, a pari data di nomina, avranno la precedenza sugli altri.

Art. 4.

Nessuno degli impiegati del personale dei disegnatori potrà ottenere la promozione di grado o il passaggio di classe, se non è giudicato meritevole di avanzamento.

Art. 5.

I disegnatori capi sono nominati esclusivamente a scelta fra i disegnatori che contino due anni almeno di permanenza nella 1ª classe.

I passaggi da una classe all'altra hanno luogo per anzianità, accompagnata da idoneità.

Art. 6.

Semprequando non sia possibile nel personale dei disegnatori di provvedere a speciali servizi, è fatta facoltà al Ministero della guerra di nominare a qualunque grado o classe individui estranei al detto personale, previo esame di concorso con norme da stabilirsi a seconda delle circostanze.

Tali ammissioni però non potranno superare il terzo delle vacanze che si verificheranno annualmente in ciascun grado o classe.

Art. 7.

Ai disegnatori sono applicabili le leggi e i regolamenti riflettenti gl'impiegati civili dello Stato.

Disposizioni transitorie.

All'atto della sua istituzione il personale dei disegnatori sarà formato dagli operai borghesi dipendenti dall'amministrazione della guerra che si trovino in servizio come operai disegnatori e che non abbiano superata l'età di 40 anni, se avventizi.

Qualora il numero degli operai disegnatori risultasse eccedente all'organico stabilito per il personale dei disegnatori, coloro che non potessero esser subito nominati lo saranno in seguito via via che si verificheranno vacanze, senza che per essi occorra l'esame di cui all'art. 3.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 dicembre 1897.

UMBERTO.

A. DI SAN MARZANO.

N. 25. — AVANZAMENTO. — **R. Decreto n. 550 che stabilisce norme per il trasferimento degli ufficiali nel ruolo del personale permanente dei distretti.** — 23 dicembre 1897.

UMBERTO I, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Visto l'articolo 45 della legge 2 luglio 1896 n. 254, sull'avanzamento nel R. esercito;

Viste le tabelle n. V e IX annesse alla legge del 28 giugno 1897 n. 225, sull'ordinamento del R. esercito;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I posti vacanti negli ufficiali del personale permanente dei distretti, quando non vengano coperti, nei limiti stabiliti dalla legge, con ufficiali richiamati dalla posizione di servizio ausiliario, saranno devoluti:

nei gradi di colonnello, tenente colonnello e capitano: per un quarto, agli ufficiali promovibili del grado immediatamente inferiore e già appartenenti al personale permanente dei distretti; per tre quarti, ad ufficiali dei sopradetti gradi, trasferitivi dalle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio; nel grado di maggiore: per metà agli uni e per metà agli altri; nei gradi di ufficiale subalterno: per la totalità ad ufficiali trasferitivi dalle armi sopra indicate.

Art. 2.

In difetto di ufficiali da trasferirsi da altre armi nel personale permanente dei distretti, le proporzioni sopra indicate potranno essere alterate a favore degli ufficiali promovibili appartenenti al personale stesso; e viceversa, in difetto di ufficiali promovibili, vi si potranno trasferire in proporzine maggiore, ufficiali di altre armi.

Ordiniamo che il persente decreto munito del sigillo di Stato, sia inserito nella Raccolta delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare,

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1897.

UMBERTO.

A. Di San Marzano.

N. 26. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **R. Decreto n. 548 che istituisce la scuola centrale di tiro d'artiglieria** — 30 dicembre 1897.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge d'ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra — testo unico approvato con R. decreto n. 4758 del 14 luglio 1887 — modificata dalle leggi 24 giugno 1888 n. 5475, e del 18 febbraio 1892, n. 47;

Vista la legge 28 giugno 1897 n. 225, la quale all'articolo 3 dà facoltà al Governo di attuare mediante decreti reali i provvedimenti per l'ordinamento dell'esercito;

Visto il Nostro decreto 22 luglio 1897, n. 361 per l'ordinamento delle scuole militari e del personale insegnante civile;

Udito il Consiglio dei Ministri:

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

All'articolo 1 del precitato Nostro decreto in data 22 luglio 1897, dopo la lettera *g*), aggiungere:

« *g*[bis]) *La scuola centrale di tiro d'artiglieria*, per l'insegnamento pratico del tiro agli ufficiali dell'arma; »

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1897.

UMBERTO.

A. Di San Marzano.

N. **27**. — RECLUTAMENTO. — **R. Decreto n. 4 che stabilisce la somma da pagarsi per l'arruolamento volontario di un anno pel 1898**. — 6 gennaio.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto l'articolo 116 del testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito, approvato con R. decreto 6 agosto 1888 N. 5655;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La somma da pagarsi al tesoro dello Stato per contrarre l'arruolamento volontario di un anno nel R. esercito, per l'anno 1898, è stabilita in lire *Milleseicento* per l'arruolamento nell'arma di cavalleria, ed in lire *Milleduecento* per l'arruolamento nelle altre armi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 gennaio 1898.

UMBERTO.

A. Di San Marzano.

N. **28**. — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — **R. Decreto col quale viene esteso ai corpi d'armata III, VI, VII, VIII e XII il servizio del casermaggio ad economia**. — 13 gennaio.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto il Nostro decreto 17 febbraio 1895, n. 68 che approva il regolamento pel servizio del casermaggio ad economia e ne stabilisce l'applicazione al V e all'XI corpo d'armata ed alla Sardegna;

Visti i Nostri decreti 26 marzo, 3 maggio, 2 luglio 1896, n. 76, 91 e 111 coi quali venne esteso questo modo di gestione ai corpi d'armata I, II, IV, IX e X;

Considerata la convenienza di estendere la gestione ad economia del casermaggio non solo al VI ed al XII corpo d'armata, allorchè vi scadranno le imprese, ma eziandio ai corpi d'armata III, VII e VIII nei quali il casermaggio militare è gestito direttamente dai corpi;

Sentito il Consiglio di Stato,

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il servizio di casermaggio ad economia, retto dalle norme del regolamento approvato col precitato Nostro decreto 17 febbraio 1895, n. 68 viene esteso ai corpi d'armata III, VI, VII, VIII e XII, divenendo così il modo generale di amministrazione di tale servizio.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 13 gennaio 1898.

UMBERTO.

A. Di San Marzano.

N. **29** — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — **Carta intestata e bolli d'ufficio.** — 24 gennaio.

In conseguenza della nuova denominazione assunta dai reggimenti di cavalleria (*Atto* 286-1897), nella tabella della carta intestata e dei bolli d'ufficio annessa all'*Atto* 201 della *Raccolta*, le indicazioni relative ai reggimenti predetti (pag. 870-871) s'intenderanno abolite e sostituite da quelle contenute nello specchio che fa seguito al presente *Atto*.

Si avverte però, che, a norma del prescritto dal n. 5 del citato *Atto* 201, la carta intestata presentemente in fondo presso i reggimenti di cavalleria dovrà essere usata fino a consumazione, e così i bolli d'ufficio dovranno essere sostituiti solo di mano in mano che occorra rinnovarli pel lungo uso.

Il Ministro — A. Di San Marzano.

COMANDI ED UFFICI	INTESTATURA DELLA CARTA	LEGGENDA DEI BOLLI	BOLLI a secco	BOLLI a umido	ANNOTAZIONI
Reggimenti di cavalleria	Regg. Nizza Cavalleria (1°)	Regg. Nizza Cavalleria Comando	1	1	Le postille (2) e (3) corrispondono a quelle inserite a pag. 871 della Raccolta.
	(2)	Regg. Nizza Cavalleria Ufficio d'amministrazione (3)	1	1	
	Regg. Lancieri di Aosta (6°)	Regg. Lancieri Aosta Comando	1	1	
	(2)	Regg Lancieri Aosta Ufficio d'amministrazione (3)	1	1	
	Regg. Cavalleggeri di Foggia (11°)	Regg. Cavalleggeri Foggia Comando	1	1	
	(2)	Regg. Cavalleggeri Foggia Ufficio d'amministrazione (3)	1	1	

Roma, 1898 — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 6ª **1898** **PARTE 1ª**

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 5 febbraio.

DICEMBRE 23. — R. Decreto che approva aggiunte e varianti al regolamento d'istruzione e di servizio per l'arma dei carabinieri reali, *pag.* 97.
FEBBRAIO 2. — Istruzione tattica per le batterie da montagna, *pag.* 98.
» 2. — Circoscrizione territoriale pel servizio di commissariato, *pag.* 99.
» 2. — Costituzione del plotone di sussistenza autonomo della divisione di Cagliari. — Varianti al riparto organico delle compagnie di sussistenza, *pag.* 90.
» 3. — Pagamento del dazio consumo per parte dei corpi, *pag.* 101.
» 4. — Servizio viveri per la truppa, *pag.* 104.
Decisioni di massima, *ag.* 105.

Atto N. **30**. — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — **R. Decreto che approva aggiunte e varianti al regolamento d'istruzione e di servizio per l'arma dei carabinieri reali.** — 23 dicembre 1897.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto il Nostro decreto in data 1° maggio 1892, che approva il regolamento d'istruzione e di servizio per l'arma dei carabinieri reali;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta dei Nostri Ministri segretari di Stato per gli affari della guerra, dell'interno, di grazia e giustizia e culti e della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono approvate le annesse aggiunte e varianti del regolamento d'istruzione e di servizio per l'arma dei carabinieri reali firmate, d'ordine Nostro, dai predetti Ministri.

I Nostri Ministri predetti sono incaricati della esecuzione del presente decreto che verrà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1897.

UMBERTO.

Di Rudinì.
A. Di San Marzano.
Zanardelli.
B. Brin.

7 FEB.98

AGGIUNTE E VARIANTI

al regolamento d'istruzione e di servizio per l'arma dei carabinieri reali.

Dopo il paragrafo 40 è aggiunto il seguente:

Militari di truppa d'altri corpi in sussidio alle stazioni dei carabinieri reali.

« 40*bis*. Quando per speciali esigenze della sicurezza e dell'ordine pubblico occorresse di rinforzare le stazioni dei carabinieri reali e l'arma non fosse in grado di provvedervi coi propri mezzi, potranno, in seguito a richiesta da rivolgersi dai prefetti ai comandi delle divisioni militari territoriali, essere comandati militari di truppa delle armi di fanteria e cavalleria in sussidio alle stazioni.

Per l'alloggiamento e pel casermaggio dei detti militari sarà provveduto come per i militari dell'arma dei carabinieri reali ».

All'alinea sesto del n. 318 è sostituito il seguente:

« Una camera pei carabinieri di passaggio e pei militari dell'arma o delle armi di fanteria e cavalleria comandati provvisoriamente in rinforzo alle stazioni ».

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro della guerra
A. Di San Marzano

Il Ministro dell'interno
Di Rudinì.

Il Ministro di grazia, giustizia e culti
Zanardelli.

Il Ministro della marina
B. Brin.

N. **31**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Istruzione tattica per le batterie da montagna.** — 2 febbraio.

È stata testè effettuata la stampa del nuovo volume delle istruzioni pratiche dell'artiglieria avente per titolo: *Istruzione tattica per le batterie da montagna*, che sostituisce:

a) la parte del volume IV, titolo II relativa alla scuola di sezione e di batteria da montagna ed alle evoluzioni di brigata (edizione 1882);

b) l'istruzione sulla scuola di posizione e sul rifornimento delle munizioni litografata, (edizione 1891 e ristampa 1897) che rimane definitivamente abolita.

I comandi, i corpi e reparti, gli uffici, le scuole, ecc. acqui-

steranno tante copie del nuovo volume, quanto loro occorrono per sostituire quelle possedute delle analoghe istruzioni, o parti d'istruzioni abolite.

Le richieste della nuova pubblicazione, tanto per uso d'ufficio, quanto per conto degli ufficiali che intendessero provvedersene a proprie spese, saranno fatte colle norme stabilite dall'*Atto* 183 del 1896.

Il prezzo del volume rilegato in tela è di cent. 55.

Il Ministro — A. DI SAN MARZANO.

N. **32**. — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — **Circoscrizione territoriale pel servizio di commissariato**. — 2 febbraio.

In relazione al R. decreto 11 agosto 1897, n. 395, e all'*Atto* 269 di detto anno, la circoscrizione territoriale pel servizio di commissariato rimane stabilita, quale risulta dalla seguente tabella:

Circoscrizione territoriale pel servizio di commissariato.

CORPI D'ARMATA	DIREZIONI di commissariato	SEZIONI STACCATE	UFFICI LOCALI
I Torino	Torino	Novara	—
II Alessandria	Alessandria	Cuneo	—
III Milano	Milano	Brescia	—
IV Piacenza	Piacenza	Genova	—
V Verona	Verona	Padova	—
VI Bologna	Bologna	Ravenna	—
VII Ancona	Ancona	Chieti	—
VIII Firenze	Firenze	Livorno	Spezia
		Perugia	—
IX Roma	Roma	Cagliari	—
X Napoli	Napoli	Salerno	Caserta
XI Bari	Bari	Catanzaro	—
XII Palermo	Palermo	Messina	—

Il Ministro — A. DI SAN MARZANO.

N. **33**. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **Costituzione del plotone di sussistenza autonomo della divisione di Cagliari. — Varianti al riparto organico delle compagnie di sussistenza**. — 2 febbraio.

Con la data 1° aprile 1898 il plotone della 9ª compagnia sussistenza distaccato a Cagliari per i servizi di commissariato nell'isola di Sardegna, sarà costituito in distinta unità orga-

nica ed assumerà la denominazione di: *plotone autonomo di sussistenza della divisione militare di Cagliari.*

Il comando del plotone autonomo sarà affidato all'ufficiale contabile subalterno addetto al panificio militare di Cagliari.

L'organico del personale di truppa sarà il seguente:

Sottufficiali	per la sorveglianza al panificio		1
	guarda magazzini	per il panificio	1
		pel casermaggio	3
Caporali maggiori			1
Caporali	macellai		1
	panattieri		2
Soldati	meccanici		1
	macellai		5
	panattieri		8
	pel servizio del casermaggio	falegnami	2
		fabbri	1
		lavandai	5
		materassai	3
		Totale	34
Soldati eventualmente aggregati per il servizio generale e rinnovabili			6
		Complessivamente	40

Al plotone autonomo sono applicabili le stesse disposizioni amministrative e contabili che regolano le compagnie di sussistenza, come se si trattasse di una vera e propria compagnia.

In conseguenza di quanto sopra si dovranno diminuire dalla forza organica della 9ª compagnia di sussistenza, stabilita dall'*Atto* 254 del 1897, i sottufficiali, caporali e soldati sopra indicati, costituenti l'organico del plotone autonomo, con queste eccezioni:

a) non dedurre il caporale macellaio;

b) dedurre 3 soldati lavandai.

Il Ministero determina inoltre che al riparto organico della 4ª, 5ª e 10ª compagnia sussistenza, risultante dall'*Atto* sopracitato, siano apportate le varianti seguenti:

4ª	compagnia.	—	Soldati lavandai, invece di tre	6
5ª	id.	—	Id. falegnami, invece di otto	10
10ª	id.	—	Id. lavandai, invece di tre	11

Il Ministro — A. Di San Marzano.

N. **34**. — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — **Pagamento del dazio consumo per parte dei corpi**. — 2 febbraio.

Il pagamento del dazio di consumo per parte dei corpi o dei distaccamenti a datare dal 1° gennaio 1893 viene regolato dalle norme seguenti:

1. I corpi ed i distaccamenti regolano i conti del dazio di consumo coi locali uffici daziari al termine di ogni trimestre, o prima nel caso di cambio di guarnigione o dell'appaltatore del servizio. Quando un distaccamento ne surroga un altro dello stesso corpo nello stesso luogo il conto è proseguito pel trimestre in corso dal distaccamento subentrante.

2. Appena scaduto il trimestre ciascun corpo o distaccamento compila in duplice esemplare i propri conti dazio:

a) uno per il pane, la galletta e gli altri viveri di riserva;

b) ed uno per il foraggio;

e li comunica al locale ufficio daziario; il quale trattiene una copia e restituisce l'altra dopo aver riconosciuto il conto ed averlo firmato.

3. I conti sono quindi immediatamente trasmessi dai corpi o distaccamenti alla direzione di commissariato militare per la verificazione, corredati dei seguenti documenti:

a) licenze di deposito, conformi al mod. n. 7, annesso alle istruzioni per l'applicazione del regolamento generale sui dazi interni di consumo, approvato con R. decreto 20 ottobre 1870, relative ai generi introdotti nel perimetro daziario nel corso del trimestre, ed a quelli avuti da altre amministrazioni della medesima guarnigione;

b) certificati di scarico conformi al modello n. 6, annesso alle predetto istruzioni, relativi ai generi asportati, a quelli interrati per avaria ed a quelli ceduti ad altre amministrazioni della medesima guarnigione;

c) copie dei decreti ministeriali autorizzanti lo scarico dei generi avariati o deficenti pel calo naturale ammesso in base al disposto dell'art. 22 del regolamento approvato con R. decreto 25 agosto 1870 n. 5840;

d) copia delle richieste di scarico colle quali vennero diminuiti dal registro conto giudiziale i generi che sul conto dazio si portano in uscita perchè consumati entro il perimetro daziario;

e) distinti elenchi riepilogativi (numero, data e quantità):

1° delle licenze di deposito,

2° dei certificati di scarico,

3° delle richieste di scarico,

quando questi documenti sono in numero di due o più.

4. I documenti di cui alle lettere *a*) e *b*) del numero precedente, sono rilasciati dagli uffici daziari ai quali i corpi dovranno presentare le prescritte dichiarazioni di mano in mano e contemporaneamente che avvengono movimenti nel carico.

5. Qualora i generi consumati dai distaccamenti fossero stati compresi nella stessa richiesta colla quale vennero scaricati quelli consumati presso la sede dei corpi, ai conti dei distaccamenti non si uniscono le copie di tali richieste, ma sul conto stesso nella apposita colonna, viene inscritta la seguente annotazione: « I generi consumati furono diminuiti dal carico colla richiesta n. . . . ., copia della quale è allegata al conto del comune di . . . . . per lo stesso . . . trimestre. . . . . ; » e sulla copia di tali richieste di scarico è apposta una dichiarazione, firmata dal relatore, constatante che i generi in esse compresi vennero consumati nel perimetro daziario dei vari comuni in favore dei quali si conteggia l'onere daziario.

6. Le derrate avariate e vendute, che gli acquirenti dichiarano di voler asportare fuori dazio, sono fatte accompagnare sino alla barriera daziaria da un militare di truppa, il quale consegna all'ufficio daziario la richiesta di uscita e ne ritira il corrispondente certificato di scarico.

7. Per il pane che si spedisce o si introduce la richiesta potrà essere fatta, previ accordi da prendersi coll'ufficio daziario, a periodi di 15 o 30 giorni, avvertendo però di indicare sulla richiesta stessa partitamente, e giorno per giorno, la quantità delle razioni spedite ed introdotte.

Il pane spedito fuori del presidio è incluso nel proprio conto dal corpo o distaccamento che lo ha ricevuto e consumato.

8. Per i generi addebitati l'onere daziario è pagato direttamente dalle amministrazioni dei corpi; quindi la loro diminuzione deve figurare, con la produzione delle relative bollette di sdaziamento da comprendersi nell'epilogo dei certificati di scarico, fra i movimenti che non danno luogo a pagamento di dazio.

9. Per la galletta ed il pane consumati nei comuni nei quali vennero fabbricati, l'onere daziario è corrisposto in base alla quantità di farina, da abburattare od abburattata impiegata nella fabbricazione, secondo la *voce* portata dalla tariffa.

10 Quando la galletta, per una ragione qualsiasi, è stata asportata e quindi nuovamente introdotta nel comune in cui venne fabbricata, l'applicazione del dazio è fatta colle norme comuni a tutti i generi introdotti

11. Nel primo caso (n. 9) il risultato della trasformazione è

riportato nell'apposita colonna, mettendo sul conto la seguente annotazione: « La quantità di galletta consumata fu fabbricata nel locale panificio; non venne mai asportata dalla cinta daziaria ed è stata ragguagliata a farina da abburattare (od abburattata) in base al prodotto di kg. . . . . di galletta per ogni quintale di farina impiegata ».

Negli altri casi si appone una delle seguenti annotazioni: « La quantità di galletta consumata non si ragguaglia a farina, perchè proviene dal panificio di . . . . . *oppure*: perchè asportata e quindi nuovamente introdotta nella cinta daziaria ».

12. L'unità di misura dei generi dimostrati a peso è il quintale.

Le scatolette di carne, ed altre conserve in scatole di peso uniforme, sono, sul conto e sui documenti allegati, dimostrate a numero, salvo ad indicare nel conto il peso netto della carne contenuta nelle scatolette consumate.

13. Nelle colonne del conto e in tutti i documenti ad esso allegati i generi sono dimostrati nella loro reale quantità (peso netto e senza arrotondamento di cifra).

Però nello stabilire la quantità dei generi consumati, epperciò soggetti a dazio, si devono, giusta l'art. 6 del regolamento 25 agosto 1870, abbandonare le frazioni inferiori alla metà di un chilogramma o di un litro e considerare per un chilogramma od un litro intero le frazioni che raggiungono la metà o la eccedono.

Nel determinare l'importo del dazio non si tiene conto delle frazioni inferiori al centesimo.

14. La direzione di commissariato militare, verificato il conto, vi appone apposita dichiarazione, indi lo restituisce senza indugio, coi documenti a corredo, al corpo o distaccamento.

Quando per la prima volta sono conteggiate tasse dovute ad un comune, o quando sia stata modificata la tariffa daziaria, la direzione di commissariato militare richiede all'autorità municipale due esemplari della tariffa, e di questi uno è inviato al Ministero della guerra — direzione generale servizi amministrativi, divisione sussistenze — l'altro è conservato presso la direzione stessa.

Allorchè tali tariffe od i loro estratti sono manoscritti devono essere convalidati col *Visto* prefettizio, accertante anche che il comune è « comune chiuso ».

15. I corpi ed i distaccamenti, appena ricevuto il conto verificato dalla direzione di commissariato militare, lo comunicano senza indugio al sindaco del comune perchè vi dichiari

nome cognome e qualità dell'incaricato della riscossione; ed. ottenuta tale dichiarazione, eseguiscono senz'altro il pagamento della somma riconosciuta dovuta, ritirandone regolare quietanza o con speciale bolletta staccata dal bollettario, da unirsi al conto, o con speciale dichiarazione sul conto stesso.

16. Delle somme pagate, i corpi chiedono rimborso al Ministero — direzione generale servizi amministrativi, divisione sussistenze.

A tal uopo, alla fine del trimestre, i corpi riuniscono al proprio conto quelli di tutti i loro distaccamenti, e li inviano al Ministero con un unico elenco di trasmissione, il quale dovrà pervenire non più tardi della fine del mese successivo al trimestre i cui conti si riferiscono.

Qualora il conto non possa essere inviato in tempo, il corpo ne darà avviso con lettera al Ministero specificando i motivi del ritardo.

Per la riscossione del rimborso delle somme pagate i corpi delegano l'ufficio d'amministrazione di personali militari vari; il quale, quando sarà ricevuto avviso dell'emissione del mandato, accredita ai singoli corpi, in conto corrente, la somma rispettivamente pagata per dazio.

I corpi che hanno un solo conto dazio stendono l'atto di delegazione in fondo al conto stesso: quelli invece che hanno più conti li accompagnano con un elenco riepilogativo delle somme pagate, a piè del quale viene scritto il suddetto atto di delegazione.

17. I corpi che in un trimestre non abbiano avuto a pagare oneri daziari ne danno avviso al Ministero con lettera che deve pervenire entro i primi dieci giorni del mese successivo al trimestre, ed allegheranno poi il conto, od i conti, negativi a quello del primo trimestre successivo nel quale abbiano pagato oneri daziari.

18. Nulla è innovato alle norme contenute nell'art. 86 del regolamento d'amministrazione per quanto riguarda i conti del dazio degli stabilimenti delle sussistenze militari.

19. Gli *Atti* 125 e 230 del 1895 sono aboliti.

Il Ministro — A. Di San Marzano.

N. **35**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Servizio viveri per la truppa**. — 4 febbraio.

In conseguenza dei buoni risultati ottenuti nelle contrattazioni per la fornitura dei viveri durante l'anno corrente, il Mi-

nistero, modificando le disposizioni contenute nel 3° comma del § 16 dell'*Atto* 247 del 1897, determina che a cominciare dal 10 febbraio corrente e per tutto l'anno in corso, la quota assegnata per la parte *completiva* della razione viveri sia elevata da tre a cinque centesimi.

Il Ministro — A. Di San Marzano.

DECISIONI DI MASSIMA

2.

Uso dei documenti di viaggio color rosa. — Durante le grandi manovre e le esercitazioni di difesa costiera, che ebbero luogo nel decorso anno, taluni trasporti ferroviari sono stati richiesti alle società ferroviarie *in conto corrente*, producendo i documenti di viaggio color rosa.

Poichè, a norma del § 126 del regolamento 15 luglio 1890 pei trasporti militari in ferrovia, i trasporti *in conto corrente* possono effettuarsi soltanto *nel caso di mobilitazione generale dell'esercito*, si richiamano le autorità militari alla stretta osservanza del paragrafo predetto. (*Divis. casermaggio e trasporti*).

Roma, 1898. — Tip. E. Voghera

DISPENSA 7ª 1898 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 12 febbraio.

GENNAIO 13. — R. Decreto n. 14 che determina le zone di servitù militare intorno al forte Canarbino della piazza di Spezia, *pag.* 107.
» 13. — R. Decreto n. 15 che determina le zone di servitù militare intorno ai magazzini per materie esplosive di Bene Maiore, presso Ozieri, *pag.* 108.
FEBBRAIO 9. — Norme per la statistica sanitaria, *pag.* 108.
» 9. — Cambio di denominazione di caserme in Ceva, *pag.* 109.

Atto N. **36**. — SERVIZIO DEL GENIO. — **R. Decreto n. 14 che determina le zone di servitù militare attorno al forte Canarbino della piazza di Spezia.** — 13 gennaio.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge 19 ottobre 1859, n. 3748, sulle servitù militari;

Vista la legge 22 aprile 1886, n. 3820 (serie 3ª), che estende a tutto il Regno la legge succitata;

Visto il R. decreto 25 novembre 1886, n. 4258 (serie 3ª), che approva il regolamento per l'esecuzione delle suindicate leggi;

Visto il R. decreto 16 agosto 1891 che modifica il regolamento sopracitato;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militare da applicarsi alle proprietà fondiarie adiacenti al forte Canarbino della piazza di Spezia, vengono determinati, entro i limiti stabiliti dalla legge succitata, dal piano annesso al presente, firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 gennaio 1898.

UMBERTO.

A. Di San Marzano.

ROMA

14.FEB.98

N. **37**. — SERVIZIO DEL GENIO. — **R. Decreto n. 15 che determina le zone di servitù militare intorno ai magazzini per materie esplosive di Bene Maiore presso Ozieri.** — 13 gennaio.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge 19 ottobre 1859, n. 3748, sulle servitù militari;

Vista la legge 22 aprile 1886, n. 3820 (serie 3ª), che estende a tutto il Regno la legge succitata;

Visto il R. decreto 25 novembre 1886, n. 4258 (serie 3ª), che approva il regolamento per l'esecuzione delle suindicate leggi;

Visto il R. decreto 16 agosto 1891 che modifica il regolamento sopracitato;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militare da applicarsi alle proprietà fondiarie adiacenti ai magazzini per materie esplosive di Bene Maiore presso Ozieri, vengono determinati entro i limiti stabiliti dalla legge succitata, dal piano annesso al presente, firmato, d'ordine Nostro dal Ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 gennaio 1898.

UMBERTO.

A. Di San Marzano.

N. **38**. — SERVIZIO SANITARIO. — **Norme per la statistica sanitaria.** — 9 febbraio.

Con R. decreto 20 gennaio 1898 è stato approvato un nuovo allegato n. 1 al regolamento del servizio sanitario militare (Norme per la statistica sanitaria), in sostituzione di quello annesso al regolamento predetto, in data 3 aprile 1897.

I comandi, i corpi e riparti, gli uffici, le scuole, ecc., acquisteranno tante copie di detto allegato, quante loro occorrono per sostituire quelle possedute.

Le richieste degli esemplari occorrenti, tanto per uso di ufficio, quanto per gli ufficiali che desiderassero di farne acquisto a loro spese, saranno fatte a norma dell'*Atto* 183 del 1896.

Il prezzo di ogni esemplare è di cent. 30.

Per il Ministro — AFAN DE RIVERA.

N. **38**. — SERVIZIO DEL GENIO. — **Cambio di denomizione di caserme in Ceva**. — 9 febbraio.

Il Ministero ha determinato che la caserma alpina in Ceva sia d'ora innanzi designata col nome di:

Caserma Giuseppe Galliano

in onore del prode difensore di Macallè.

Il Ministro — A. DI SAN MARZANO.

Roma 1898. — Tip. E. Voghera

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 19 febbraio.

GENNAIO 27. — R. Decreto n. 23 che fissa la somma da pagarsi per il corredo, dagli allievi della scuola militare aspiranti alla nomina a sottotenente nell'arma di cavalleria, *pag.* 111.

FEBBRAIO 16. — Legge n. 28 che modifica per il 1898 la data della festa nazionale, *pag.* 112.

—— Decisioni di massima, *pag.* 112.

ROMA

Atto N. **40**. — SCUOLE MILITARI. — **R. Decreto n. 23 che fissa la somma da pagarsi per il corredo dagli allievi della scuola militare aspiranti alla nomina a sottotenente nell'arma di cavalleria.** — 27 gennaio.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto il R. decreto 22 ottobre 1880, n. 5700 concernente la amministrazione delle pensioni e del corredo degli allievi negli istituti militari;

Visto il R. decreto 13 agosto 1897, n. 392 portante modificazioni al predetto;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Per gli allievi della scuola militare aspiranti alla nomina a sottotenente nell'arma di cavalleria, la somma per il corredo, da pagarsi all'atto dell'ammissione alla scuola, è fissata in L. 450.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 gennaio 1898.

UMBERTO.

A. Di San Marzano.

28 FEB 98

N. **41.** — LEGGI E DECRETI. — **Legge n. 28 che modifica per il 1898 la data della festa nazionale.** — 16 febbraio.

UMBERTO I. ecc. ecc., Re d'Italia.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato:
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

La festa nazionale dell'Unità d'Italia e dello Statuto, che a norma della legge del 5 marzo 1861, n. 7, dovrebbe celebrarsi la prima domenica di giugno, sarà quest'anno celebrata in tutto il Regno il giorno 4 marzo, cinquantesimo anniversario della promulgazione dello Statuto.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 febbraio 1898.

UMBERTO.

Rudinì.

DECISIONI DI MASSIMA

3.

Trasporto dei marescialli d'alloggio nei viaggi per mare. — A scanso di malintesi, il Ministero stima opportuno dichiarare che, per quanto concerne i marescialli d'alloggio dei carabinieri reali, le disposizioni del § 5 dell'istruzione per l'esecuzione della convenzione per trasporti militari marittimi (*Alto* 98 del 1897) riguardano soltanto i rapporti colla società di navigazione generale italiana, e debbono essere interpretate nel senso che i marescialli d'alloggio possono sempre pretendere, quando non siano in accompagnamento di detenuti, che sui piroscafi sia loro assegnato, ai prezzi della tariffa militare, un

posto di 2ª classe; mentre per gli altri militari di truppa, di cui al secondo e terzo comma dello stesso § 5, è fatta facoltà di passare dalla 3ª alla 2ª classe solo quando viaggiano isolatamente.

In ogni caso però la maggiore spesa per il trasporto in 2ª classe è a carico degli individui, poichè nei rapporti coll'amministrazione militare spetta sempre a tutti gli uomini di truppa, a senso del R. decreto 7 aprile 1892 sulle indennità eventuali, solo il rimborso del prezzo del posto di 3ª classe. (*Div. alloggio e trasporti* e *div. assegni*).

Roma 1898. — Tip. E. Voghera

DISPENSA 9ª **1898** **PARTE 1ª**

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 26 febbraio.

FEBBRAIO 23 — Inscrizione a matricola delle nomine a relatore dei maggiori medici, *pag.* 115.
» 24. — Circoscrizione territoriale pel servizio del genio, *pag.* 115.
» 25. — Impiego dei treni diretti ed accelerati per i trasporti di materiali, *pag.* 115.
_____ Decisioni di massima, *pag.* 117.

Atto N. **42**. — MATRICOLA. — **Inscrizione a matricola delle nomine a relatore dei maggiori medici**. — 23 febbraio.

Questo Ministero analogamente a quanto il § 24 dell'istruzione matricolare prescrive per gli aiutanti maggiori in 2°, determina che le nomine a relatore dei maggiori medici presso gli ospedali militari principali della 2ª divisione di ciascun corpo d'armata debbano essere inscritte sui rispettivi stati di servizio colla formula n. 40, tabella I, della precitata istruzione, modificata però come segue: *Tale relatore in detto* (*Atto* 211 del 1897) *li* . . . . .

Detta variazione dovrà essere comunicata volta per volta al Ministero con apposito elenco mod. 54.

Il Ministro — A. Di San Marzano.

N. **43**. — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — **Circoscrizione territoriale pel servizio del genio**. — 24 febbraio.

E' approvata la seguente modificazione alla circoscrizione territoriale pel servizio del genio stabilita dalla tabella pubblicata con l'*Atto* 209 del 1897:

Presso la direzione del genio di Venezia l'ufficio locale di Conegliano è abolito ed è istituito, in sua vece, l'ufficio locale di Treviso.

Il Ministro — A. Di San Marzano.

N. **44**. — TRASPORTI. — **Impiego dei treni diretti ed accelerati per i trasporti di materiali**. — 25 febbraio.

In seguito ad accordi con le società ferroviarie è stato convenuto che l'amministrazione militare potrà valersi, per il

trasporto dei propri materiali non pericolosi, dei treni accelerati e diretti.

Conseguentemente, dopo il 1° capoverso del § 4 del regolamento 15 luglio 1890 per l'applicazione della convenzione 28 settembre 1882 pei trasporti militari in ferrovia, sarà aggiunto il seguente:

« Qualora però il trasporto a grande velocità dei materiali (escluse le materie pericolose) sia richiesto con treni accelerati o diretti e le esigenze del servizio ferroviario lo consentano, i prezzi relativi saranno rispettivamente aumentati del 25 o del 50 % ».

Tenuto però conto della maggiore spesa che deriva dal valersi dei treni accelerati e diretti, anche perchè, per le spedizioni da affidarsi alle società ferroviarie farà d'uopo richiedere *la presa o la resa d'urgenza*, l'uso di tali treni dovrà essere limitato ai casi di evidente urgenza e farsi colle norme seguenti:

1. Per il trasporto dei materiali d'artiglieria l'autorizzazione di valersi dei predetti treni è data dal Ministero.

Però per le spedizioni *d'assoluta urgenza* l'autorizzazione verrà data dai comandanti d'artiglieria, dalle autorità territoriali superiori, dagli ispettori e dal direttore superiore delle esperienze; giusta il § 239 dell'istruzione sul servizio del materiale d'artiglieria;

2. Per il trasporto dei materiali del genio, del pane che si spedisce direttamente dai panifici militari, del vestiario e dell'equipaggiamento, l'autorizzazione sarà data *esclusivamente* dal Ministero;

3° Per il trasporto del materiale sanitario le autorità militari possono valersi dei predetti treni:

a) se trattisi di spedizioni per l'Africa e per le truppe in Oriente, *che abbiano carattere d'urgenza*, ogni qual volta ciò sia indispensabile per farle giungere in tempo al porto d'imbarco;

b) se trattisi di spedizioni in caso di epidemie, inondazioni o in altre consimili circostanze straordinarie, in cui *sia riconosciuta l'urgenza* di farle arrivare sul posto.

In tutti gli altri casi l'autorizzazione sarà data dal Ministero o promossa dai comandanti di divisione o, quando ne sia il caso, da un'altra autorità superiore.

Il Ministro — A. Di San Marzano.

DECISIONI DI MASSIMA

4.

Turno degli ufficiali nei consigli di disciplina. — Nell'istruzione relativa ai procedimenti disciplinari pubblicata coll'*Atto* 10 del corrente anno, è stabilito al paragrafo 9 che, per la formazione dei consigli di disciplina, si deve seguire l'ordine stabilito negli elenchi tenuti presso i comandi di divisione, e che in nessun caso vi deve essere *ripresa di turno*.

Da ciò deriva che i comandi di divisione, nel designare gli ufficiali chiamati a far parte di consigli di disciplina, tanto reggimentali che divisionali, non debbono mai, salvo quanto è previsto nel seguente capoverso, tener conto dei consigli di disciplina, ai quali per avventura gli ufficiali avessero preso parte, allorchè si trovavano in altra divisione militare ovvero in una diversa posizione, giacchè, se altrimenti si facesse, si renderebbe a volte necessaria la *ripresa di turno*.

Sempre in conseguenza del principio suaccennato, secondo il quale non è ammessa ripresa di turno, allorchè un reggimento è trasferito in altra divisione militare, il turno, *pei consigli di disciplina reggimentali*, deve proseguire dal punto in cui si trovava, allorchè avvenne il cambio di guarnigione. (*Dir. stato maggiore*).

Roma, 1898 — Tip. E. Voghera.

89

DISPENSA 10ª **1898** **PARTE 1ª**

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 7 marzo.

FEBBRAIO 17. — R. Decreto col quale vengono apportate modificazioni al regolamento di disciplina militare e a quello per le compagnie di disciplina e per gli stabilimenti militari di pena, *pag.* 119.
MARZO 3. — Aggiunte e varianti al regolamento per l'applicazione della convenzione 28 settembre 1882 pei trasporti militari sulle ferrovie del Regno e sul lago di Garda, *pag.* 120.
» 3. — Carte per i presidi e per le manovre, *pag.* 133.
» 5. — Norme per il collocamento in aspettativa degli ufficiali, per la riversibilità del soprassoldo annesso alle medaglie al valor militare, e pel pagamento della pensione ai decorati dell'Ordine militare di Savoia, *pag.* 123.

Atto N. **45**. — DISCIPLINA MILITARE. — **R. Decreto col quale vengono apportate modificazioni al Regolamento di disciplina militare e a quello per le compagnie di disciplina e per gli stabilimenti militari di pena.** — 17 febbraio.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al 1° e 2° capoverso del § 752 del regolamento di disciplina militare sono sostituiti i seguenti:

« § 752. Il passaggio alle compagnie di disciplina, per i casi previsti dai capoversi *a*), *b*), *d*), *e*) del paragrafo precedente, è proposto, dietro il parere affermativo di una commissione di disciplina, dal comandante di corpo, per via gerarchica, al comandante di corpo d'armata, ed a questi spetta il deciderlo, previo però il giudizio dell'ispettorato di sanità militare per i simulatori di infermità.

Il comandante del corpo quando la commissione si pronuncia negativamente, ed il comandante del corpo d'armata quando non crede di approvare la proposta per il passaggio ad una compagnia di disciplina, possono applicare quell'altra punizione che credono del caso.

ERRATA-CORRIGE

all'Allegato n. 1 al Regolamento del servizio sanitario militare (Norme per la statistica sanitaria, 25 gennaio 1898).

Alla pag. 10, riga terza, *dove è detto:* « come appartenenti all'esercito », *deve invece dirsi:* « come non appartenenti all'esercito ».

16 MAR. 98

Quando si tratta di uno dei casi previsti dal capoverso *e*) ogni decisione è devoluta al Ministero della guerra, sia sulla opportunità della convocazione di una commissione di disciplina, sia per il passaggio ad una compagnia di disciplina, sia per altro provvedimento quando tale passaggio non abbia luogo. Perciò ad esso Ministero saranno trasmesse, per la via gerarchica, le proposte per la convocazione di commissioni di disciplina, documentate ed annotate dalle autorità per le quali passano; e successivamente, quando la convocazione sia stata approvata, i pareri emessi dalle commissioni.

Per il caso contemplato dal capoverso *f*) non occorre il parere preventivo di una commissione di disciplina, e sulle proposte dei comandanti di corpo giudica, come negli altri casi indicati nel primo capoverso del presente paragrafo, il comandante di corpo d'armata ».

Art. 2.

Nel § 11 dell'allegato n. 12 al predetto regolamento di disciplina militare (Regolamento per le compagnie di disciplina e per gli stabilimenti militari di pena) dopo il capoverso *c*) aggiungere:

« Però per tutti i militari di qualsiasi arma e corpo che debbono essere trasferiti nelle compagnie di disciplina per uno dei motivi indicati nella lettera *c*) del predetto § 751, la incorporazione in tali compagnie è pronunciata dal Ministero della guerra, al quale è pure riservata la facoltà di ordinare, su proposta dei comandanti di corpo, la convocazione delle commissioni di disciplina per i casi di cui alla lettera *c*) predetta ».

Sopprimere la parola « Però » con la quale comincia il penultimo capoverso del § 11 predetto, il quale rimane perciò così modificato: « I militari sospetti di simulazione d'infermità, ecc. ».

Il predetto Nostro Ministro è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 17 febbraio 1898.

UMBERTO.

A. Di San Marzano.

N. **46**. — TRASPORTI. — **Aggiunte e varianti al regolamento per l'applicazione della convenzione 28 febbraio 1882 pei trasporti militari sulle ferrovie del Regno e sul lago di Garda.** — 3 marzo.

L'allegato n. IV*ter* aggiunto con *Atto* 168 del 1894, al regolamento per l'applicazione della convenzione 28 settembre 1882

pei trasporti militari sulle ferrovie del Regno e sul lago di Garda, è sostituito dal seguente:

ALLEGATO IV*ter*

—

ELENCO *dei viaggi che possono essere effettuati seguendo una via diversa da quella più breve, coll'indicazione delle deviazioni ammesse.*

VIAGGI da	a	o viceversa	DEVIAZIONE AMMESSA	Chilometri di maggior percorso
			Rete Mediterranea	
Bra	S. Pier d'Arena.		Via Savona	6
Cancello	Nocera		» Napoli	18
Casale Monferrato	Torino P. N.		» Vercelli » Asti	24
Casale Monferrato	Piacenza		» Alessandria	9
Cavallermaggiore	Milano		» Carmagola-Torino-Novara	5
Chivasso	Mortara		» Novara	19
Chivasso	S. Pier d'Arena.		» Torino-Alessandria	37
Gallarate	Laveno		» Sesto Calende	8
Livorno	Colle Salvetti		» Pisa	18
Milano Centrale.	Bra		» Novara-Torino	23
Mortara	Asti		» Alessandria	4
Mortara	Castagnola		» Alessandria-S. Stefano B.	3
Nizza Monferrato	Airasca		» Torino	2
Novara	Asti		» Alessandria	11
Novara	Cava Manara		» Milano-Pavia	31
Novara	Pavia		» Milano	22
Pavia	Alessandria		» Voghera	1
Roma	Cecchina		» Castelgandolfo (1)	—
S. Pier d'Arena.	Asti		» Alessandria	6
Torino P. N.	Saluzzo		» Cavallermaggiore	7
Torino P. N.	Savona		» Alessandria-S. Pier d'Arena	56
Torino P. N	Valenza		» Alessandria	8

(1) I viaggiatori in partenza da Roma ed oltre e diretti alle stazioni di Carroceto, Anzio e Nettuno — o viceversa — possono liberamente seguire la via più lunga di Castelgandolfo senza alcun aumento di prezzo.

Rete Adriatica.

Albacina	Porto Civitanova	Via Ancona	18
Attigliano	Perugia	» Chiusi-Terontola	3
Bergamo	Milano	» Treviglio	3
Bologna	Roma	» Falconara-Orte	33
Brescia	Como	» Milano	16
Brescia	Modena	» Verona-Mantova	20
Campobasso	Foggia	» Benevento	12
Faenza	Firenze	» Bologna	81
Faenza	Orte	» Falconara	15
Faenza	Pistoia	» Bologna	14
Ferrara	Roma	» Firenze	1
Mestre	Casarsa	» Treviso	11
Modena	Piadena	» Mantova	4
Monselice	Milano	» Padova	19
Monselice	Parma	» Bologna	32
Monselice	Piacenza	» Bologna	60
Parma	Bergamo	» Milano-Treviglio	39
Piacenza	Rovigo	» Bologna	30
Roma	Perugia	» Terontola	31
Rimini	Ferrara	» Bologna	34
Termoli	Benevento	» Foggia	17
Terontola	Terni	» Orte	4
Treviglio	Parma	» Milano	2

Reti Adriatica e Mediterranea.

Genova	Verona	Via Milano	9
Mondovì	Udine	» Torino-Milano	35
Parma	Roma	» Bologna	29

Rete Sicula.

S. Caterina Xirbi	Roccapalumba	Via Caldare	64

N. **47**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Carte per i presidi e per le manovre.** — 3 marzo.

L'istituto geografico militare è autorizzato a secondare, sempre quando non si oppongano esigenze di servizio, le richieste di carte speciali alla scala di 1.75000 per scopo di manovra, sia nei dintorni dei presidii, sia nelle località ove debbono svolgersi manovre di campagna o manovre coi quadri, colle seguenti norme:

1. La costruzione delle carte dei dintorni dei presidii sarà limitata alle guarnigioni in cui ha sede almeno un comando

di battaglione di fanteria, di un mezzo reggimento di cavalleria, o brigata d'artiglieria o del genio.

2. Le dette carte speciali potranno essere in uno o più fogli, ed ogni foglio avrà normalmente dimensioni di m. 0,65 per m. 0,70; quando però si trovasse conveniente adottare un formato maggiore, questo al massimo sarà di m. 0,80 per m. 1,00.

3. Le richieste di costruzione di tali carte dovranno essere indirizzate alla direzione dell'istituto geografico pel tramite dei comandanti di presidio, se si tratta di carte dei dintorni dei presidii, e pel tramite dei comandanti di corpo d'armata per quelle occorrenti per manovre di campagna e coi quadri. Nelle richieste oltre il numero delle copie occorrenti dovrà essere indicato:

a) per le carte dei dintorni dei presidii: il punto preciso che dovrà occupare nei fogli richiesti la località di presidio, e come essa debba venire orientata rispetto al lato lungo del foglio;

b) per le carte per manovre di campagna e coi quadri: i limiti della zona da comprendersi, precisandoli con uno schizzo.

4. Le richieste per le carte di manovra di campagna e coi quadri saranno inoltrate appena che i limiti di esse siano stati determinati, affinchè l'istituto abbia il tempo necessario all'esecuzione del lavoro.

5. L'istituto geografico militare è anche autorizzato ad assecondare le richieste dei comandi di presidio per costruzioni di carte speciali a grande scala, da ottenersi da ingrandimenti di rilievi originali, purchè l'opportunità di tali carte a grande scala venga riconosciuta dai comandi di corpo d'armata, per il cui tramite dovranno le relative richieste pervenire all'istituto.

Le precedenti disposizioni aboliscono quelle contenute nell'*Atto* 243 della *Raccolta*.

Il Ministro — A. Di San Marzano.

N. **48**. — STATO DEGLI UFFICIALI. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Norme per il collocamento in aspettativa degli ufficiali, per la riversibilità del soprassoldo annesso alle medaglie al valor militare, e pel pagamento della pensione ai decorati dell'Ordine militare di Savoia**. — 5 marzo.

A soluzione di quesiti fatti, il Ministero rende noto che le disposizioni contenute nel Regolamento 24 novembre 1889 (*Atto* 1 del 1890) relative alla precedenza da seguirsi per il collocamento

in aspettativa degli ufficiali, e per la riversibilità alle famiglie dei decorati del soprassoldo annesso alle medaglie al valor militare, nonchè pel pagamento della pensione ai decorati dell'Ordine militare di Savoia, rimangono tuttora in vigore, giacchè col regolamento 5 settembre 1895 (*Atto* 220), furono abrogate le disposizioni del predetto regolamento 24 novembre 1889 soltanto per la parte che riguarda il collocamento in riforma e à riposo dei militari, e la presentazione delle domande di pensione e d'assegno dei medesimi, e delle famiglie superstiti.

Il Ministro — A. Di San Marzano.

Roma 1898. — Tip. E. Voghera

DISPENSA 11ª **1898** **PARTE 1ª**

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 12 marzo.

FEBBRAIO 17. — R. Decreto che approva modificazioni al regolamento d'istruzione e di servizio interno per la cavalleria, *pag.* 125.
» 20. — Decreto Ministeriale col quale vengono stabilite le indennità spettanti al personale inferiore civile, tecnico e subalterno, dei depositi allevamento cavalli, *pag.* 126.
MARZO 3. — R. Decreto 3 marzo 1898, n. 42. — Amnistia a renitenti ed omessi di leva ed a militari stati denunciati disertori o mancanti per inobbedienza alla chiamata alle armi, *pag.* 129.
» 5. — R. Decreto 3 marzo 1898, 43. — Condono o riduzione di punizione a militari e guardie incorporati nelle compagnie di disciplina, *pag.* 144.
» 6. — Legge 6 marzo 1898, n. 50, che modifica quella in data 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel R. esercito, *pag.* 145.
» 8. — Varianti alle norme pel servizio postale, 148.
» 9. — Assegnazione degli attendenti agli ufficiali che non appartengono a corpi di truppa, *pag.* 149.
» 10. — Regolamento per l'ammissione ai collegi militari, alla scuola militare ed all'accademia militare, *pag.* 151.
— Decisioni di massima, *pag.* 152.

Atto N. **49.** — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **R. Decreto che approva modificazioni al regolamento d'istruzione e di servizio interno per la cavalleria.** — 17 febbraio.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto il R. Decreto 1° ottobre 1892 che approva il regolamento d'istruzione e di servizio interno per la cavalleria con l'unita appendice sul servizio in marcia;

Visto il R. Decreto 14 gennaio 1897 che approva varianti al regolamento predetto;

Visto il R. Decreto 20 novembre 1897 che determina, con apposita istruzione, le attribuzioni dell'ispettore di cavalleria;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono approvate le seguenti modificazioni al regolamento d'istruzione e di servizio interno per la cavalleria:

ROMA
16 MAR. 98

N. 123, pag. 83, prima riga, *dopo la parola*: gerarchicamente, *aggiungere*: all'ispettore di cavalleria.

N. 123, pag. 83, terza riga, *dopo la parola*: reggimentale, *sopprimere la virgola ed aggiungere*: e.

N. 123, pag. 83, ultimo alinea: *soppresso.*

Il predetto Nostro Ministro è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 17 febbraio 1898.

UMBERTO.

A. DI SAN MARZANO.

N. **50**. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Decreto Ministeriale col quale vengono stabilite le indennità eventuali spettanti al personale inferiore civile, tecnico e subalterno, dei depositi allevamento cavalli**. — 20 febbraio.

IL MINISTRO

Vista la legge d'ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra — testo unico approvato con R. Decreto n. 4758, del 14 luglio 1887 — modificata dalle leggi del 24 giugno 1888, n. 5475 e del 18 febbraio 1892, n. 47;

Vista la legge 28 giugno 1897, n. 225 che modifica le leggi sopraindicate;

Visto l'articolo 3 del R. Decreto 22 luglio 1897, n. 355 per l'ordinamento dell'arma di cavalleria;

Visto il R. Decreto 15 settembre 1897, n. 430, col quale sono fissati il ruolo organico e gli stipendi del personale inferiore civile dei depositi allevamento cavalli;

Visti gli articoli 4, 5 e 6 del R. Decreto 7 aprile 1892 che stabilisce le indennità eventuali pel R. esercito e ne approva il regolamento;

DECRETA:

Art. 1.

Le indennità eventuali spettanti al personale inferiore civile addetto ai depositi di allevamento cavalli sono indicate nel seguente specchio.

IMPIEGO	Indennità di trasferta di 1ª categoria	Indennità di trasferta di 2ª categoria	Indennità di trasferta di 3ª categoria	Trasporto personale sulle ferrovie e sul mare
Agenti di 1ª classe	5 00	2 50	1 75	2ª classe
Id. 2ª id.				
Sotto agenti	4 00	2 00	1 50	
Butteri di 1ª classe con funzioni di capi butteri	3 00	1 50	1 25	
Butteri di 2ª id.	2 00	1 25	1 00	
Butteri di 3ª id.				
Assistenti di 2ª classe (con funzione di sorvegliante ai lavori)	3 00	1 50	1 25	3ª classe
Assistenti di 3ª classe con funzioni di magazzinieri	2 00	1 25	(1)	
Assistenti di 3ª classe con funzioni di custodi				
Assistenti di 3ª classe con funzioni di guardie campestri				
Assistenti di 3ª classe con funzioni di bifolchi				

Per i butteri in servizio di rimonta ed in accompagnamento di cavalli ai corpi e per quelli di Grosseto e Bonorva che accompagnano o ritirano puledri alle fide, l'indennità di trasferta di 1ª categoria è elevata a L. 4 per tutta la durata del servizio, fino al giorno che rientrano al deposito.

Art. 2.

Al personale inferiore civile comandato fuori del deposito in accompagnamento di cavalli o puledri ai corpi, rimonte od a qualsiasi altro servizio, spetta l'indennità di trasferta di 1ª o 2ª categoria secondo i casi, come si dirà in appresso, e il rimborso delle spese sulle ferrovie e sul mare a tariffa militare, al quale effetto sarà loro rilasciato lo scontrino modello F^bis bleu.

È dovuta l'indennità di trasferta di 1ª categoria pel solo viaggio, in ragione delle tappe da percorrere, nei movimenti che importano destinazione temporanea di residenza di una durata non minore di 90 giorni compresi i giorni di viaggio.

Nelle assenze temporanee di minore durata è dovuta l'indennità di trasferta di 1ª categoria per l'andata ed il ritorno o quella di 2ª categoria per i primi 10 giorni di permanenza nella nuova sede di servizio.

Spetta l'indennità di trasferta di 2ª categoria nelle assenze che non importino pernottamento fuori della residenza.

In ogni caso non è dovuta indennità alcuna quando gli uomini

abbiano da allontanarsi dal deposito per una distanza inferiore a 10 chilometri.

Così pure non è dovuta alcuna indennità per gli appresso indicati servizi propri di taluni depositi, cioè:

a) deposito di Persano: per le gite da Persano ad Eboli ogni qualvolta si effettuino nella stessa giornata;

b) deposito di Palmanova: per le gite alle tenute di Volpares e S. Giorgio, quando possono essere compiute in sei ore;

c) deposito di Palmanova (sezione di Portovecchio): per le gite senza pernottazione alle tenute demaniali distaccate dalla tenuta principale del deposito;

d) deposito di Bonorva: per le gite dalla foresta di Burgos ai pascoli viciniori in affitto.

In quest'ultimo deposito però, che la residenza a Sassari dal 1° dicembre al 31 maggio e in foresta di Burgos dal 1° giugno al 30 novembre spettano invece per le gite.

Dalla residenza di Sassari:

1° alla Crucca: rimborso delle spese per ferrovia qualora non si faccia uso di mezzi di trasporto dell'amministrazione militare;

2° alla foresta di Burgos: l'indennità di trasferta di 3ª categoria per i giorni di temporanea permanenza, purchè non superiore ai 10, esclusi quelli di viaggio di andata e ritorno nei quali spetta l'indennità di trasferta di 1ª categoria;

3° a Bonorva, Chilivani o Bono: l'indennità di trasferta di 1ª categoria se con pernottazione e di 3ª se ha luogo il ritorno a Sassari nella stessa giornata.

Dalla residenza in foresta di Burgos:

1° a Sassari: la stessa indennità come è detto sopra da Sassari alla foresta di Burgos;

2° a Bonorva, Chilivani o Bono: l'indennità di trasferta di 1ª categoria se con pernottazione e di 3ª se i comandati fanno ritorno in foresta nella stessa giornata.

Art. 3.

L'indennità di trasferta di 3ª categoria è dovuta al personale inferiore civile per tutta la durata del servizio, quando gli uomini debbano pernottare in tenute demaniali od in affitto lontane dal luogo di ordinaria residenza.

All'infuori di questi casi non spetta indennità alcuna per attendere a lavori nelle tenute anche lontane.

Art. 4.

Stante le sfavorevoli condizioni di clima in cui trovansi i depositi di Grosseto, Persano e Bonorva al personale inferiore civile, il quale vi rimane durante la stagione estiva, sarà corrisposto un soprassoldo mensile in ragione di L. 50 all'agente, 45 al sotto-agente e 30 al rimanente personale durante i 3 mesi in cui predomina la malaria, cioè dal 16 giugno al 15 settembre.

Il deposito di Palmanova trovandosi nelle stesse condizioni per quanto riguarda le tenute di Volpares e S. Giorgio, tale soprassoldo viene concesso al personale che presta servizio nelle tenute stesse e per il tempo di permanenza nelle medesime, ben inteso entro il 16 giugno e 15 settembre.

Il soprassoldo sarà sospeso quando il personale venga comandato a servizi pei quali sia dovuta l'indennità di trasferta sia di 1ª che di 2ª o di 3ª categoria.

Art. 5.

Le indennità sopra menzionate decorreranno dal 1° gennaio 1898 e pel 2° semestre del corrente esercizio finanziario 1897-98 si farà fronte coi fondi all'uopo stanziati al capitolo 29 (Rimonta).

Il presente Decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 20 febbraio 1898.

Il Ministro — A. Di San Marzano.

N. 51. — RECLUTAMENTO. — **Relazione a S. M. e R. Decreto 3 marzo 1898, N 42. — Amnistia a renitenti ed omessi di leva ed a militari stati denunciati disertori o mancanti per inobbedienza alla chiamata alle armi. — Istruzione per l'applicazione del decreto stesso.** — 3 marzo.

Sire,

L'Italia tutta si appresta a festeggiare in modo solenne il cinquantesimo anniversario della promulgazione dello Statuto costituzionale del regno, gloriosa data, in cui l'Augusta Vostra Casa si unì in modo inscindibile alle sorti della Nazione.

I nomi venerati dell'Avo e del Padre Vostro e i principii cui s'informa la costituzione si presentavano alla mente dei popoli d'Italia intimamente e indissolubilmente legati; nelle

due parole: Re e Statuto, si compendiavano, come tuttora si compendiano e si compendieranno nell'avvenire, i concetti di uguaglianza, di indipendenza, di libertà, magnanimamente proclamati, lealmente tutelati.

E nel nome della libertà su così solida base fondata, i popoli d'Italia si stesero la mano, si fusero in un popolo solo col voto dei plebisciti.

Nella esultanza che in tal giorno fa battere i cuori italiani, vivo è il ricordo delle nostre armi che, guidate dai Re e dai Principi di Casa Savoia, furono sì gran parte dell'opera di redenzione d'Italia. E in tal giorno appunto ci rivolgiamo fiduciosi alla Maestà Vostra perchè in questa, come già si compiacque in altre fauste circostanze, voglia degnarsi di dare novella prova all'esercito ed alla armata dell'amore che per essi è vivo nel magnanimo Suo cuore.

Abbiamo pertanto l'onore di sottoporre alla sanzione della Maestà Vostra il presente Decreto, inteso a concedere una nuova amnistia ai renitenti ed agli omessi delle leve di terra e di mare, ai militari dell'esercito e della marina stati denunciati disertori perchè non risposero alla chiamata alle armi della rispettiva classe di leva per compiere la ferma o per eventualità, ed ai militari mancanti alla chiamata alle armi per istruzione o per rassegne, i quali, appartenendo a classi di leva tuttora obbligate al servizio militare, abbiano già regolato la loro posizione di fronte agli obblighi coscrizionali o di servizio, o si pongano in regola entro il corrente anno, con modalità analoghe a quelle indicate nei precedenti decreti d'amnistia.

I benefici effetti di siffatta concessione Sovrana saranno vivamente sentiti da molti cittadini e da tante famiglie, che mentre ancor più stretto faranno sentire il legame di reciproca affezione che stringe la Vostra Augusta Casa e la nazione italiana, non potranno che afforzare la compagine delle milizie: ciò stante preghiamo V. M. di volersi compiacere di apporre al presente decreto l'Augusta Sua firma.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto l'articolo 8 dello Statuto costituzionale del regno;

Sulla proposta dei Nostri Ministri segretari di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti, della guerra e della marina;

Sentito il parere del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È concessa amnistia ai renitenti e agli omessi di leva che per ragione di età o di inscrizione nelle liste appartengano alle classi 1859 e seguenti, fino alla classe 1877 inclusa se della leva di terra, e fino alla classe 1876 inclusa se della leva di mare, e che, presentatisi o arrestati, siansi già costituiti, o si costituiscano entro il 31 dicembre 1898 alla autorità nel regno, o regolino la loro posizione in alcuno dei modi stabiliti nell'articolo 2.

Art. 2.

Quelli fra i renitenti e gli omessi indicati nell'articolo precedente i quali risiedano all'estero, sono ammessi al godimento dell'amnistia senza obbligo di rientrare nel regno nei casi seguenti:

a) se entro il 31 dicembre 1898 provino, mediante visita sanitaria avanti le regie autorità diplomatiche o consolari, di essere affetti da taluna delle imperfezioni o infermità che motivano la riforma degli inscritti di leva, giusta l'elenco stato approvato col Nostro decreto del 24 marzo 1892 n. 103 e modificato con l'altro Nostro decreto del 30 aprile 1896 n. 104, ove trattisi di renitenti o di omessi delle leve di terra, o giusta l'elenco approvato col Nostro Decreto del 10 dicembre 1896 n. 553, qualora trattisi di renitenti delle leve di mare;

b) se chiedano, non più tardi del 31 dicembre 1898, alle regie autorità diplomatiche o consolari di essere arruolati per procura, quando pel numero avuto in sorte nella estrazione debbano essere assegnati alla seconda categoria, ovvero trovavansi al tempo della chiamata alla leva della loro classe nella condizione di aver diritto all'assegnazione alla terza categoria;

c) se, essendo soggetti ad obblighi di servizio militare di prima categoria chiedano, entro il 31 dicembre 1898, alle autorità di leva nel regno ed ottengano di essere surrogati negli obblighi di servizio militare da un fratello che abbia tutti i requisiti all'uopo richiesti;

d) se, essendo soggetti ad obblighi di servizio militare di prima categoria ed avendo i prescritti requisiti, chiedano non più tardi del 31 dicembre 1898 alle regie autorità diplomatiche o consolari di essere ammessi all'arruolamento volontario di un anno anche con la facoltà di ritardare il servizio fino al ventiseiesimo anno di età;

e) se, essendo soggetti ad obblighi di servizio militare di prima categoria e trovandosi nelle condizioni previste dall'articolo 120 della legge sulla leva di terra e dall'articolo 43 della legge sulla leva di mare, chiedano non più tardi del 31 dicembre 1898 per mezzo delle regie autorità diplomatiche o consolari di essere arruolati per procura in prima categoria e di venire poscia ammessi al ritardo del servizio fino al ventiseiesimo anno di età;

f) se, essendo soggetti ad obblighi di servizio militare di prima categoria ed appartenendo alla classe 1859, chiedano nel termine e nei modi indicati alla precedente lettera *b*) di essere arruolati per procura.

Art. 3.

È pure concessa amnistia:

a) ai militari stati denunciati disertori perchè non risposero alla chiamata alle armi della rispettiva classe di leva per compiere la ferma, i quali, presentatisi od arrestati, siansi già costituiti o si costituiscano entro il 31 dicembre 1898 alla autorità nel regno, ovvero, senza obbligo di rientrare nel regno se residenti all'estero, provino entro il detto termine e nei modi stabiliti alla lettera *a*) del precedente articolo 2 di essere inabili al servizio militare;

b) ai militari stati denunciati disertori perchè non risposero alla chiamata alle armi fatta in applicazione dell'articolo 131 della legge sulla leva di terra e dell'articolo 90 della legge sulla leva di mare, ed ai militari mancanti alla chiamata alle armi per istruzione o per rassegne; i quali, presentatisi o arrestati, siansi già costituiti o si costituiscano alla autorità nel regno entro il 31 dicembre 1898; ovvero, trovandosi all'estero, ottengano entro il detto termine il *nulla osta* per rimanere all'estero.

Art. 4.

I militari i quali, per avere già scontato la pena che fosse loro stata inflitta per taluno dei reati indicati nei precedenti articoli, non potrebbero ora essere ammessi a godere del beneficio dell'amnistia, potranno essere surrogati da un fratello negli obblighi di servizio ed anche, ove ne abbiano acquistato il titolo, essere trasferiti alla terza categoria, purchè, bene in-

teso, abbiano regolato la propria posizione di fronte agli obblighi coscrizionali e di servizio militare.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 marzo 1898.

UMBERTO.

G. ZANARDELLI.
A. DI SAN MARZANO.
B. BRIN.

ISTRUZIONE

per l'applicazione del precedente decreto.

Renitenti appartenenti alle classi 1859 e seguenti sino alla classe 1877 inclusa, che furono già condannati, o si trovano sotto processo, o non furono ancora denunciati.

1. I renitenti i quali, alla data del R. Decreto di amnistia del 3 marzo 1898, n. 42, siano già stati denunciati al tribunale, e siano ancora sotto giudizio o siano stati condannati, saranno dai prefetti o sottoprefetti dati subito in nota alla autorità giudiziaria, affinchè pronunci la declaratoria circa la loro ammissione all'amnistia.

2. I renitenti che furono già arruolati in 1ª categoria saranno, di mano in mano che vengono ammessi all'amnistia, dati in nota dai prefetti e sottoprefetti al comandante del distretto militare cui rispettivamente appartengono per fatto di leva, affinchè della loro ammissione al detto beneficio sia fatto risultare sui ruoli e sui relativi fogli matricolari, perchè, nel caso fossero già stati condannati, non venga poi fatta in ordine ad essi al procuratore del Re la comunicazione di cui al § 658 del regolamento sul reclutamento, allorquando saranno licenziati da sotto le armi.

3. I renitenti che, presentatisi o arrestati, siansi già costituiti e che non siano stati ancora denunciati come tali all'auto-

rità giudiziaria, saranno sollecitamente sottoposti a visita sanitaria dal rispettivo Consiglio di leva, che verrà, a cura del prefetto e sottoprefetto, riunito anche, ove occorra, in seduta straordinaria.

Se risulteranno idonei al servizio militare saranno arruolati nella categoria che loro spetta e, se nella 1ª categoria ed appartengano a classi posteriori a quella del 1859, saranno subito avviati, a senso del § 640 del regolamento sul reclutamento, al distretto militare, il quale provvederà a loro riguardo nel modo stabilito con la circolare del 1° aprile 1897, n. 48 comunicata ai prefetti e sottoprefetti coll'altra circolare 3 aprile 1897, n. 9207.

Se, invece, risulteranno inabili, verranno riformati, ovvero, se siane il caso, mandati rivedibili alla ventura leva, tenuto presente il disposto del § 630 del citato regolamento.

Ove sia ritenuto necessario, i detti renitenti saranno mandati in osservazione in un ospedale militare, dopo di che il Consiglio di leva pronuncierà la sua decisione sulla loro idoneità o no al servizio militare.

4. Dopo che il consiglio di leva avrà pronunciato la decisione, a senso del numero precedente, i suddetti renitenti saranno dai prefetti e sottoprefetti deferiti subito al procuratore del Re con la indicazione del giorno in cui si sono presentati o furono arrestati, onde promuova la declaratoria relativa alla loro ammissione all'amnistia.

Renitenti che rientrano nel Regno e si presentano al Consiglio di leva.

5. I renitenti residenti all'estero i quali hanno obbligo di rientrare nel Regno, a mente dell'art. 1 del R. Decreto di amnistia, e i renitenti che, avendo diritto all'assegnazione alla 2ª e 3ª categoria, desiderano di rimpatriare, dovranno munirsi del foglio di via obbligatorio (mod. n. 65 del regolamento sul reclutamento) che, a loro richiesta, verrà rilasciato dalle regie autorità diplomatiche o consolari per poter venire in Italia senza essere arrestati, e dovranno presentarsi al prefetto o sottoprefetto del circondario in cui concorsero alla leva, entro il 31 dicembre 1898.

6. A riguardo dei detti renitenti saranno dai prefetti e sottoprefetti osservate le norme di cui ai precedenti numeri 3 e 4.

Renitenti affetti da imperfezioni od infermità per le quali possono ottenere la riforma senza rientrare nel Regno.

7. I renitenti, i quali siano affetti da taluna delle imperfezioni od infermità che motivano la riforma degl'iscritti di leva giusta l'elenco stato approvato con R. Decreto del 24 marzo 1892, n. 103, modificato con l'altro R. Decreto del 30 aprile 1896, n. 104, dovranno, per poter fruire dell'amnistia senza obbligo di rimpatriare, presentarsi alle autorità diplomatiche o consolari non più tardi del 31 dicembre 1898.

8. I regi agenti diplomatici o consolari procederanno alla visita dei renitenti menzionati nel precedente n. 7, osservando le prescrizioni e le norme stabilite dai §§ 247 e 248 e dal penultimo capoverso del § 255 del regolamento sul reclutamento del R. Esercito.

Ove trattisi di renitenti affetti da infermità per la constatazione delle quali sia nei citati elenchi prescritta osservazione o visita in un ospedale militare, dovranno i regi agenti diplomatici o consolari provvedere perchè essi siano sottoposti a siffatta osservazione e a visita collegiale in un ospedale (italiano od europeo se esiste nel luogo od in località vicina) avvertendoli, ben inteso, che tale osservazione o visita deve aver luogo a tutte loro spese.

9. Il risultato della visita eseguita dovrà constare da apposito verbale conforme al modello n. 22 del regolamento sul reclutamento e sarà spedito direttamente e con lettera raccomandata, a spese degli interessati, al prefetto o sottoprefetto del circondario cui appartengono per fatto di leva i renitenti stati visitati, unitamente al certificato medico il quale, ove non sia redatto in lingua italiana, dovrà essere riportato tradotto nel verbale.

10. I Consigli di leva pronuncieranno, ove ne sia il caso, la riforma dei predetti renitenti, ed i prefetti o sottoprefetti faranno recapitare agli interessati i certificati di riforma per mezzo delle autorità diplomatiche o consolari, mentre deferiranno i renitenti stessi alla autorità giudiziaria per la declaratoria circa la loro ammissione all'amnistia.

11. I renitenti, che non fossero dal Consiglio di leva riformati, dovranno, per fruire dell'amnistia, regolarsi a seconda delle norme fissate dal n. 5.

Renitenti cui spetta l'assegnazione alla 2ª ovvero alla 3ª categoria e che desiderano non rientrare nel Regno.

12. I renitenti che si trovano all'estero e che per il numero avuto in sorte all'estrazione, ovvero per le loro condizioni di famiglia abbiano diritto all'assegnazione alla 2ª ovvero alla 3ª categoria, qualora desiderino di essere ammessi all'amnistia senza obbligo di rientrare nel Regno, dovranno chiedere di essere ammessi all'arruolamento per procura nella 2ª o 3ª categoria, in analogia alle disposizioni contenute nei §§ 195 e seguenti del regolamento sul reclutamento, quali furono modificati col R. Decreto del 16 agosto 1891 n. 503.

13. Tostochè sarà stato dal Consiglio di leva eseguito l'arruolamento per procura nella 2ª o 3ª categoria il prefetto o sottoprefetto deferirà i già renitenti all'autorità giudiziaria perchè venga emanata la declaratoria circa l'ammissione all'amnistia.

14. Emanata la declaratoria di ammissione all'amnistia il prefetto o sottoprefetto ne informerà gl'interessati, per mezzo delle regie autorità diplomatiche o consolari.

15. I renitenti che, avendo diritto all'assegnazione alla 3ª categoria, non lo abbiano provato con regolari e completi documenti, dovranno immediatamente, a cura dei prefetti o sottoprefetti, esserne informati, per mezzo delle regie autorità diplomatiche o consolari.

16. Gli agenti diplomatici o consolari, attenendosi alle spiegazioni che loro saranno fornite dai prefetti o sottoprefetti, faranno conoscere con precisione agli interessati come dovranno regolarsi a seconda dei casi.

17. I renitenti, per i quali l'invocato diritto, di assegnazione alla 2ª o 3ª categoria venga dal Consiglio di leva riconosciuto insussistente e siano quindi soggetti ad obblighi di servizio militare di 1ª categoria, dovranno, per fruire dell'aministia, regolarsi secondo le norme fissate dal n. 5.

Renitenti cui spetta l'assegnazione alla 1ª categoria e che desiderano farsi surrogare nel servizio militare da un fratello senza rientrare nel Regno.

18. I renitenti dimoranti all'estero, soggetti ad obblighi di servizio militare di 1ª categoria, i quali desiderano di essere surrogati da un fratello che abbia tutti i requisiti all'uopo ri-

chiesti, possono ottenere l'ammissione all'amnistia e alla surrogazione, senza obbligo di rientrare nel Regno.

Per tale fine, i detti renitenti ed i rispettivi fratelli proposti come surrogati dovranno far pervenire al prefetto o sottoprefetto del proprio circondario apposita domanda di surrogazione corredata dei documenti prescritti per le surrogazioni dal regolamento sul reclutamento.

19. Il prefetto o sottoprefetto, ricevuti gli anzidetti documenti, disporrà affinchè i proposti surrogati vengano dal proprio Consiglio di leva visitati.

20. Se i proposti surrogati saranno dichiarati idonei, verrà sospeso il loro arruolamento ed i renitenti saranno con rapporto speciale deferiti all'autorità giudiziaria per le declaratorie circa la loro ammissione all'amnistia.

Appena tali declaratorie saranno state emesse, i prefetti o sottoprefetti provvederanno a che i Consigli di leva facciano luogo alle chieste surrogazioni ed arruolino i proposti surrogati nella 1ª categoria onde assumano gli obblighi di servizio militare del rispettivo fratello surrogante, avviandoli, a tale scopo, al distretto militare, il quale provvederà a loro riguardo in analogia al modo stabilito dalla circolare del 1° aprile 1897, n. 48.

Dell'eseguimento di questi provvedimenti i prefetti o sottoprefetti informeranno subito, per mezzo delle autorità diplomatiche o consolari, i già renitenti, avvertendoli dell'obbligo che ad essi incombe di rappresentare poi il rispettivo fratello surrogato nella leva cui per ragione di età appartiene.

Renitenti cui spetta l'assegnazione alla 1ª categoria che desiderano contrarre l'arruolamento volontario di un anno mentre sono all'estero.

21. I renitenti dimoranti all'estero, soggetti ad obblighi di servizio militare di 1ª categoria, potranno ottenere di essere ammessi all'amnistia ed al volontariato di un anno, anche, se possibile, con la facoltà di ritardare il servizio fino al 26° anno di età, facendo le pratiche all'uopo necessarie presso le autorità diplomatiche o consolari, non più tardi del 31 dicembre 1898.

Per tale scopo, essi dovranno presentare la relativa domanda coi prescritti documenti alle autorità medesime, le quali, constatato ch'essi sono idonei al servizio militare e che i documenti

prodotti sono in regola, li ammetteranno a pagare la prescritta tassa di L. 1200 e, dopo che ciò sia stato eseguito, procederanno al loro arruolamento come volontari di un anno, osservando le norme in proposito stabilite colla circolare del 23 giugno 1891 n. 38450, avvertendoli che dovranno presentarsi, per compiere l'anno di servizio militare, al rispettivo distretto di leva il 1° novembre successivo al giorno in cui avviene l'arruolamento, ovvero il 1° novembre dell'anno in cui cesserà il ritardo del servizio, se avranno assunto il volontariato con tale beneficio.

22. Le autorità diplomatiche o consolari trasmetteranno quindi i documenti prescritti dalla citata circolare al prefetto o sottoprefetto del rispettivo circondario di leva dei renitenti ammessi come sopra al volontariato di un anno, affinchè essi siano, con rapporto speciale, deferiti alla autorità giudiziaria per la declaratoria circa la loro ammissione alla amnistia.

23. Pronunciata tale declaratoria, i prefetti o sottoprefetti ne informeranno gl'interessati, per mezzo delle autorità diplomatiche o consolari.

Renitenti che, potendo ottenere il ritardo del servizio al ventiseiesimo anno, desiderano essere arruolati per procura mentre sono all'estero.

24. I renitenti dimoranti all'estero, soggetti ad obblighi di servizio militare di prima categoria e che, per essere regolarmente inscritti in qualità di studenti in Università o Istituti assimilati, potrebbero ottenere che fosse ritardata la loro chiamata alle armi fino al ventiseiesimo anno di età ai termini dell'articolo 120 della legge sul reclutamento, qualora desiderino di essere ammessi all'amnistia senza obbligo di rientrare nel Regno, dovranno chiedere di essere ammessi all'arruolamento per procura in prima categoria, in analogia alle disposizioni contenute nei §§ 195 e seguenti del regolamento sul reclutamento, quali furono modificati col R. Decreto del 16 agosto 1891 n. 503.

25. L'atto di procura e il certificato di studi, redatto in analogia del modello n. 45 del regolamento sul reclutamento, debitamente autenticati dalle autorità diplomatiche e consolari, saranno spediti direttamente e con lettera raccomandata, a spese degli interessati, al Ministero della guerra, che si riserva di dare volta per volta le necessarie istruzioni ai prefetti e sottoprefetti ed ai comandanti di distretto.

26. I renitenti per i quali venga dal Ministero riconosciuto insussistente il titolo per cui invocano il ritardo del servizio e non possano perciò ottenere di essere arruolati per procura in prima categoria, dovranno, per fruire dell'amnistia, regolarsi secondo le norme fissate dal n. 5.

Renitenti della classe 1859 soggetti ad obblighi di servizio militare di prima categoria, residenti all'estero.

27. I renitenti appartenenti alla classe 1859 soggetti ad obblighi di servizio militare di prima categoria, residenti all'estero, possono essere ammessi al beneficio dell'amnistia senza obbligo di rimpatriare, qualora si arruolino per procura secondo le norme indicate nei numeri dal 12 al 17, perchè la detta classe sarà congedata in modo assoluto il 31 dicembre 1898.

Militari stati dichiarati disertori per non aver risposto alla chiamata alle armi della rispettiva classe di leva per compiere la ferma.

Militari che furono già condannati, ovvero si trovano sotto processo.

28. Riguardo ai militari stati dichiarati disertori perchè non risposero alla chiamata alle armi della rispettiva classe di leva, i quali, alla data del R. Decreto di amnistia, presentatisi od arrestati, siansi già costituiti all'autorità militare, per soddisfare ai propri obblighi di servizio, i comandanti dei distretti terranno presenti le norme seguenti:

a) avvertiranno il competente avvocato fiscale militare onde promuova la declaratoria di ammissione all'amnistia e l'ordine di rilascio per coloro i quali fossero stati condannati o siano tuttora sotto giudizio;

b) provvederanno per le relative variazioni sui ruoli e fogli matricolari e sui registri dei disertori.

Militari che debbono rimpatriare.

29. I militari dichiarati disertori perchè non risposero alla chiamata alle armi della rispettiva classe di leva, i quali, risiedendo all'estero, debbono, per godere dell'amnistia, rientrare nel

Regno per soddisfare al loro obbligo di servizio sotto le armi, dovranno munirsi del foglio di via obbligatorio (modello n. 65 del regolamento sul reclutamento) che, a loro richiesta, verrà rilasciato dalle regie autorità diplomatiche o consolari per poter rientrare in Italia senza essere arrestati e dovranno presentarsi al proprio distretto di leva entro il 31 dicembre 1898.

30. I comandanti dei distretti ai quali si saranno presentati i disertori testè accennati, li deferiranno subito al competente avvocato fiscale militare onde promuovere la declaratoria di ammissione all'amnistia e provvederanno per la loro assegnazione ad un corpo, nonchè per le relative annotazioni sulla matricola e sui registri, come è detto al precedente n. 28.

Militari inabili al servizio che desiderano di essere riformati senza riendrare nel Regno.

31. I militari denunciati disertori perchè non risposero alla chiamata alle armi della rispettiva classe di leva, i quali, essendo affetti da taluna delle imperfezioni od infermità che motivano la riforma degl'inscritti di leva giusta l'elenco stato approvato col R. Decreto del 24 marzo 1892, n. 103, modificato col R. Decreto del 30 aprile 1896, n. 104, desiderano di essere ammessi alla amnistia senza rimpatriare, dovranno per tal fine, presentarsi alle autorità diplomatiche o consolari non più tardi del 31 dicembre 1898.

32. I regi agenti diplomatici o consolari procederanno alla visiva dei militari menzionati nel precedente n. 31, applicando per analogia le prescrizioni e le norme stabilite dai §§ 247, 248 e 255 del regolamento sul reclutamento del R. esercito e tenendo presente il disposto del precedente n. 8.

33. Il risultato della visita eseguita dovrà constare da apposito verbale analogo al modello n. 22 del regolamento sul reclutamento, e dovrà essere spedito direttamente e con lettera raccomandata, a spese degli interessati, al comandante del distretto militare cui appartengono per fatto di leva gl'individui stati visitati, unitamente al certificato medico, il quale, ove non sia redatto in lingua italiana, dovrà essere riportato tradotto nel verbale.

34. Il comandante del distretto militare, tosto che avrà ricevuto gli anzidetti documenti, proporrà il militare di cui trattasi a rassegna di rimando, unendo al foglio di proposta mo-

dello 41 del catalogo i documenti suaccennati, ed una copia del foglio matricolare del militare predetto.

Il comandante della divisione militare provvede, quindi, affinchè gli ufficiali medici designati per la rassegna, esprimano, in base al certificato medico, il loro parere sulla idoneità o no del militare al servizio, scrivendo e firmando tale parere nella 3ª colonna del foglio di proposta modello n. 41.

Con la scorta del parere degli ufficiali medici e di quello pure espresso dall'ufficiale rasseguatore il comandante della divisione emetterà la sua decisione, la quale però consisterà solo nel dichiarare se il militare in questione sia idoneo, oppure inabile al servizio.

35. Appena pronunciata la dichiarazione di inabilità, il comandante del distretto militare deferirà i detti individui all'avvocato fiscale militare onde promuova la declaratoria d'ammissione all'amnistia.

36. Dopo che sarà stata emessa tale declaratoria, il comandante del distretto militare farà recapitare, per mezzo delle autorità diplomatiche o consolari, i fogli di congedo assoluto per riforma agl'interessati e provvederà per le relative variazioni sui ruoli e fogli matricolari e sui registri dei disertori.

37. I militari, che non fossero dichiarati inabili, dovranno, a cura del comandante del distretto, essere avvertiti affinchè, per fruire dell'amnistia, possano regolarsi a seconda delle norme fissate dal n. 29.

Militari stati denunciati disertori per non aver risposto alla chiamata alle armi per eventualità, o mancanti alla chiamata alle armi per istruzione o per rassegne.

Militari che furono già condannati ovvero si trovano sotto processo.

38. Riguardo ai militari stati denunciati disertori per non aver risposto alla chiamata alle armi fatta in applicazione dell'articolo 131 della legge sul reclutamento e ai militari mancanti alla chiamata alle armi per istruzione e per rassegne, i quali, presentatisi od arrestati, siansi già costituiti all'autorità militare alla data del R. decreto di amnistia, i comandanti dei distretti procederanno conformemente alle norme tracciate alla lettera *a*) e *b*) del n. 28.

Militari che desiderano di regolare la loro posizione ed essere ammessi all'amnistia rimanendo all'estero.

39. I militari stati denunciati disertori o mancanti alla chiamata alle armi a senso del precedente numero 38 i quali, trovandosi all'estero, desiderano di regolare la loro posizione e di fruire dell'amnistia senza rientrare nel Regno, dovranno, entro il 31 dicembre 1898, chiedere al comandante del rispettivo distretto militare il *nulla osta* per rimanere all'estero.

40. Il comandante del distretto militare, per mezzo delle autorità diplomatiche o consolari, farà pervenire il *nulla osta* a coloro che lo avranno richiesto, ancorchè appartengano a classi che già abbiano fatto passaggio alla milizia territoriale; quindi deferirà i medesimi all'avvocato fiscale militare onde promuova la declaratoria di ammissione all'amnistia, e provvederà poi per le occorrenti comunicazioni all'interessato, nonchè per le relative annotazioni sulla matricola e sui registri, come è detto al precedente n. 35.

Militari che, non potendo fruire dell'amnistia per avere scontato la pena stata loro inflitta pei reati indicati nel relativo decreto, chiedono di essere surrogati da un fratello o trasferiti in 3ª categoria.

41. I prefetti e sottoprefetti e i comandanti di distretto militare invieranno al Ministero tutte indistintamente le domande per surrogazione e per trasferimento alla 3ª categoria che fossero loro presentate entro il 31 dicembre 1898 da militari che non potrebbero fruire del beneficio dell'amnistia, per aver già scontato la pena stata loro inflitta per taluno dei reati indicati nel relativo decreto, e che, avendo regolato la loro posizione di fronte agli obblighi coscrizionali e di servizio militare, possono, a mente dell'articolo 4 del decreto medesimo, chiedere di essere surrogati da un fratello od anche, ove ne abbiano acquistato il titolo, essere trasferiti alla 3ª categoria.

Disposizioni varie.

42. Sebbene per il disposto dell'articolo 86 del codice penale, il quale stabilisce che « l'amnistia estingue l'azione penale « e fa cessare l'esecuzione della condanna e tutti gli effetti pe-

« nali di essa » non siavi alcun dubbio circa l'applicabilità del R. Decreto di amnistia, si ritiene tuttavia opportuno ricordare che i renitenti, gli omessi e i disertori e mancanti per inobbedienza alle chiamate alle armi cui si riferisce il decreto medesimo, i quali fossero già stati deferiti alla competente autorità giudiziaria, sono ammessi a fruire del beneficio della amnistia anche se siano tuttora sotto giudizio, siano stati condannati, o, in caso di condanna, stiano scontando la pena.

43. I regi agenti consolari avvertiranno che, ove nel territorio di loro giurisdizione vi siano renitenti o militari dichiarati disertori per il fatto di non avere risposto alla chiamata alle armi della loro classe per compiere la ferma o per eventualità, o mancanti per inobbedienza alle chiamate alle armi per istruzione o per rassegne, i quali, per la lontananza o per altra ragione, incontrino gravi difficoltà per portarsi alla sede consolare, potranno, giusta quanto fu disposto dal Ministero degli affari esteri colla Circolare del 23 marzo 1891, n. 5, facilitare ai detti individui il modo di poter fruire della amnistia col delegare persona di loro fiducia, nelle località che crederanno convenienti, ad esercitare quelle funzioni che, a senso della presente istruzione, sono devolute alle autorità consolari.

44. I regi agenti diplomatici e consolari si adopreranno col maggior interesse allo scopo di ottenere che gl'individui suaccennati i quali risiedano nel circolo della loro giurisdizione, ed ai quali sia applicabile il beneficio dell'amnistia, ottemperino alle condizioni volute dal relativo R. Decreto; epperò si compiaceranno di dare la massima possibile pubblicità al decreto stesso, del quale insieme con la presente istruzione, il Ministero trasmette un sufficiente numero di copie perchè possano esserne forniti anche i vice consoli e le agenzie consolari.

I signori prefetti e sottoprefetti, i regi agenti diplomatici e consolari si compiaceranno di accusare ricevuta della presente istruzione.

Roma, 3 marzo 1898.

Il Ministro A. Di San Marzano.

N. **52.** — RECLUTAMENTO. — **R. Decreto 3 marzo 1898, n. 43. — Condono o riduzione di punizione a militari e guardie incorporati nelle compagnie di disciplina.** — 3 marzo.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto il regolamento per le compagnie di disciplina e per gli stabilimenti militari di pena, approvato con Nostro Decreto del dì 17 giugno 1886;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo 1.

La permanenza alla 2ª classe di punizione di tutti coloro che alla data del presente Decreto si trovino incorporati nelle compagnie di disciplina di punizione, nonchè di quelli per i quali alla stessa data era già stata pronunziata la incorporazione, è ridotta a due mesi.

È condonata la restante punizione a quelli fra i militari suddetti che hanno già terminato i loro obblighi di servizio e che alla data del presente Decreto si trovino ascritti alla 2ª classe di punizione.

Articolo 2.

La permanenza nelle compagnie di disciplina di punizione dei militari sotto descritti i quali alla data del presente Decreto si trovino incorporati nelle compagnie stesse, nonchè di quelli per i quali alla stessa data era stata già pronunciata la incorporazione, è ridotta a tre mesi:

a) militari della Regia Marina incorporati temporaneamente;

b) guardie di finanza incorporati tanto temporaneamente che definitivamente;

c) guardie di città.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 marzo 1898.

UMBERTO.

A. Di San Marzano.

In seguito al precitato Regio Decreto saranno inviati in congedo illimitato:

a) i militari del Regio Esercito che avrebbero avuto diritto al congedo, i quali alla data del precitato decreto si trovino incorporati nelle compagnie di disciplina di punizione e non abbiano ottenuto il congedo per essere tuttora ascritti alla 2ª classe di punizione;

b) i militari provenienti dalla Regia Marina ed incorporati definitivamente nelle compagnie di disciplina speciali e di punizione, che alla data del precitato decreto abbiano compiuto trenta mesi di effettivo servizio, computando quello da essi prestato prima di raggiungere il 18° anno di età.

Il Ministro — A. DI SAN MARZANO.

N. **53**. — AVANZAMENTO. — **Legge 6 marzo 1898, n. 50, che modifica quella in data 2 luglio 1896 n. 254, sull'avanzamento nel R. esercito**. — 6 marzo.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Alla legge sull'avanzamento nel R. esercito in data 2 luglio 1896, n. 254, sono apportate le seguenti modificazioni:

Art. 4, n. 1 *sostituire*:

« 1. Aver compiuto il 19° anno di età e non superare il 28°.

Però il limite superiore di età è portato a:

trent'anni per la nomina a sottotenente nel corpo sanitario;

trentacinque anni per la nomina a capo musica;

trentasei anni per la nomina a sottotenente nell'arma dei carabinieri reali ».

Art. 5, n. 3.

Alle parole: « per quelli di fanteria e cavalleria », *sostituire*: « per quelli di fanteria e di cavalleria, e dell'accademia militare per quelli di artiglieria e genio ».

Art. 9.

Dopo le parole: « di un grado superiore », *aggiungere*: « e quelli cui spetterebbe la promozione per coprire i posti già resi vacanti nel grado superiore ».

Art. 12.

In fine aggiungere il seguente capoverso:

« Essi potranno inoltre esser tratti dai sottotenenti di complemento di qualsiasi arma o corpo, che abbiano conseguito la laurea in medicina o zooiatria ».

Art. 13.

Alle parole: « dimissionari dell'esercito permanente », *sostituire:* « dispensati dal servizio attivo permanente ».

Art. 15, n. 1 ed *ultimo capoverso.*

Alle parole: « dimissionari dell'esercito permanente », *sostituire:* « dispensati dal servizio attivo permanente ».

Art. 17.

Alle parole: « esclusi quelli appartenenti al corpo invalidi e veterani », *sostituire:* « e della stessa arma o corpo ».

Art. 24.

Alle parole: « quadri d'avanzamento », *sostituire:* « proposte di avanzamento ».

Art. 26.

Dopo le parole: « In ogni corpo », *aggiungere:* « e nell'arma dei carabinieri reali ».

Alle parole: « ed in ciascun corpo », *sostituire:* « in ciascun corpo e nell'arma predetta ».

Art. 30, *primo capoverso.*

Alle parole: « quadri di avanzamento », *sostituire:* « specchi di proposte d'avanzamento ».

Secondo capoverso.

Alle parole: « si compila quadro di avanzamento », *sostituire:* « si compilano specchi di proposte d'avanzamento ».

Art. 31, *primo capoverso.*

Sopprimere le parole: « contenute nei quadri d'avanzamento ».

Art. 35, *secondo capoverso.*

Alle parole: « negli esami stessi », *sostituire:* « all'uscita dalla scuola stessa ».

Art. 36, *secondo capoverso.*

Alle parole: « ruolo d'anzianità, *sostituire*: « ruolo organico ».

Art. 40, *secondo capoverso.*

Sopprimere le parole: « ad anzianità ».

Art. 47, *primo capoverso.*

Alle parole: « I tenenti di complemento provenienti dai tenenti dimissionari », *sostituire*: « Gli ufficiali di complemento provenienti da quelli dispensati ».

Alle parole: « capitani per anzianità, » *sostituire*: « per anzianità al grado immediatamente superiore all'ultimo coperto durante il servizio stesso ».

Secondo capoverso.

Alle parole: « dimissionari del », *sostituire*: « dispensati dal ».

Art. 53, n. 4.

In fine aggiungere: « La durata delle aspettative per motivi di famiglia o per infermità temporarie non provenienti dal servizio, sarà fissata dal decreto reale da cui sono determinate ».

Art. 63.

Sostituire: « Per cinque anni dalla data della promulgazione della presente legge i capitani ed i maggiori scelti per il servizio nel corpo di stato maggiore, vi potranno essere trasferiti dopo che abbiano per un anno rispettivamente tenuto il comando, o prestato il servizio di cui agli articoli 37 e 39.

Parimenti per quattro anni dalla stessa data, i sottufficiali potranno essere nominati sottotenenti nell'arma dei carabinieri reali e nel corpo contabile militare, anche quando superino l'età prescritta dall'art. 4, e purchè non oltrepassino rispettivamente il trentanovesimo ed il trentaduesimo anno.

I sottufficiali ammessi al corso speciale della scuola militare anteriormente alla promulgazione della presente legge, potranno essere nominati sottotenenti anche se superino l'età prescritta dall'art. 4 ».

Art. 67, *primo capoverso.*

Aggiungere: « e tutte le altre anteriori disposizioni che siano in contraddizione con la medesima ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del

Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 marzo 1898.

UMBERTO.

A. DI SAN MARZANO.

N. **54**. — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — **Variantì alle norme pel servizio postale** — 8 marzo.

In seguito alla trasformazione dei distretti militari, questi non dovendo avere a disposizione che un personale di truppa assai limitato e non potendo quindi più, senza troppo danno del servizio, provvedere col mezzo di piantoni pel recapito delle corrispondenze dei distretti stessi e dei corpi dirette a militari in congedo, il Ministero ha determinato che, all'infuori di qualche caso eccezionale, tali corrispondenze vengano sempre inviate ai destinatari per mezzo della posta.

Ai § 10 e 10*bis* (*Atto* 196 del 1894) delle *Norme esecutive* contenute nell'*Atto* 199 della *Raccolta* sono pertanto sostituite le disposizioni che seguono:

« § 10. Per le comunicazioni che siano da farsi ad ufficiali in congedo, i comandi, corpi e distretti spediranno le lettere o i pieghi direttamente agli ufficiali cui riguardano, secondo le norme del paragrafo precedente.

Quando si tratti di affari di speciale importanza, pei quali siano necessarie maggiori guarentigie di recapito e si richieda sollecito e sicuro riscontro, o si tratti della consegna di sunti di decreti o di altri documenti dei quali occorra la prova della fatta trasmissione, le lettere ed i pieghi dovranno essere spediti ai destinatari in raccomandazione e con richiesta di *ricevuta di ritorno*. Anche le maggiori tasse postali dovute in questi casi sono pagate dalle amministrazioni mittenti, se le comunicazioni sono d'interesse diretto del servizio militare, o vengono lasciate a carico dei destinatari se le comunicazioni non hanno tale carattere.

§ 10*bis*. Quando non si conosce con sufficiente precisione l'indirizzo dei destinatari, le corrispondenze dirette ad ufficiali in congedo saranno inviate, in pieghi chiusi o sotto fascia secondo i casi (§ 9), al distretto di residenza con semplice elenco d'accompagnamento, sul quale sarà indicato se le comunicazioni siano o non d'interesse del servizio, come pure, ove occorra, se debbano essere spedite in raccomandazione e con richiesta di ricevuta di ritorno. Se le comunicazioni sono d'interesse del

servizio, i pieghi saranno già muniti, per cura dei mittenti, dei relativi francobolli, avendo presente, per la tassa di francatura, la circostanza che i pieghi dovranno essere impostati alla sede del distretto a cui sono trasmessi.

Completato l'indirizzo sulla soprascritta, i distretti di residenza provvederanno per la impostazione dei pieghi, lasciando senza affrancatura quelli la cui tassa, per la natura delle comunicazioni che contengono, debba essere a carico del destinatario.

Per i pieghi affrancati diretti ad ufficiali nel capoluogo del distretto di residenza e che risultino invece dimoranti altrove, lo stesso distretto di residenza vi aggiungerà, quando occorra, i francobolli necessari per riparare all'insufficiente francatura, conteggiando la spesa a proprio carico.

Le ricevute di ritorno ritirate saranno tosto trasmesse al comando, corpo, o distretto mittente.

In nessun altro caso, all'infuori di quello della mancanza di indirizzo preciso, potranno essere fatte comunicazioni agli ufficiali in congedo per mezzo dei distretti di residenza.

§ 10*ter*. Per il recapito dei pieghi ad ufficiali in congedo dimoranti alle sedi dei distretti, questi potranno pure valersi di piantoni d'ufficio; ma soltanto in casi eccezionali, quando cioè, si tratti di comunicazioni d'urgenza che non potessero pervenire in tempo ai destinatari se fatte per mezzo della posta.

§ 10*quater*. Norme analoghe a quelle indicate nei paragrafi precedenti saranno pure osservate per le comunicazioni che dai distretti e dai corpi debbano farsi a uomini di truppa in congedo. »

Coll'opportunità il Ministero determina altresì che il fondo di cui possono essere provvisti i sottufficiali portalettere a senso del § 24 delle prementovate *Norme esecutive*, sia commisurato in modo da valere anche per il ritiro delle corrispondenze tassate.

Al primo comma del detto § 24 si dovrà pertanto aggiungere: « e dei diritti di posta sulle lettere non affrancate o tassate per insufficiente affrancatura, salvo poi a farsene rimborsare dai destinatari o, in caso di rifiuto, a ritirarne l'importo dagli uffici postali quando riportano a questi i pacchi o pieghi rifiutati ». *Il Ministro* — A. Di San Marzano.

N. 55. — DISCIPLINA MILITARE. — **Assegnazione degli attendenti agli ufficiali che non appartengono a corpi di truppa** — 9 marzo.

Lo specchio n. 3, di cui all'*Atto* 53 del 1897, è sostituito dal seguente:

SPECCHIO N. 3

RIPARTO *degli attendenti fuori corpo del genio*

REGGIMENTI DEL GENIO	COMANDI, UFFICI, ECC. A CUI DEVONO ESSERE FORNITI ATTENDENTI
1°	Ispettorati del genio (Roma). Comando corpo di stato maggiore (Roma). Id. del genio di Roma. Direzione id. Roma (1). Sottodirezione id. Perugia. Direzione id. Palermo. Sottodirezione id. Messina. Id. id. Catanzaro. Direzione dell'officina di costruzione di Pavia. Collegio militare di Roma. Ministero della marina (Roma)
2°	Comando del genio di Genova. Id. id. Spezia. Direzione id. Alessandria. Id. id. Genova. Id. id. Bologna. Sottodirezione id. Ravenna. Direzione id. Spezia. Sottodirezione id. Livorno. Direzione id. Ancona. Sottodirezione id. Chieti. Direzione id. Spezia (marina). Scuola militare (Modena).
3°	Direzione del genio di Firenze. Istituto geografico militare (Firenze)
4°	Casa di S. M. (Roma). Ministero della guerra (Roma). Comando del genio di Venezia. Id. id. Napoli. Direzione id. Verona. Id. id. Venezia. Sottodirezione id. Padova. Direzione id. Piacenza. Id. id. Napoli. Sottodirezione id. Salerno. Direzione id. Bari. Sottodirezione id. Taranto. Direzione id. Taranto (marina). Ufficio id. Venezia (id.).

(1) Compresi gli ufficiali comandati altrove.

5°.	Comando del genio di Torino.		
	Direzione	id.	Torino (1).
	Sottodirezione	id.	Novara.
	Id.	id.	Cuneo.
	Direzione	id.	Milano.
	Sottodirezione	id.	Brescia.
	Id.	id.	Cagliari.
	Ufficio	id.	Maddalena (marina).
	Accademia militare (Torino).		
	Scuola d'applicazione (Torino) (2)		
Brigata ferrovieri	Scuola d'applicazione (Torino) (2).		

(1) Compresi gli ufficiali comandati altrove.

(2) Il comandante della scuola d'applicazione d'artiglieria e genio richiederà il numero occorrente di attendenti del genio, per gli ufficiali del comando e per gli ufficiali allievi, in parti eguali al 5° genio ed alla brigata ferrovieri.

Il Ministro — A. Di San Marzano.

N. **56**. — SCUOLE MILITARI. — **Regolamento per l'ammissione ai collegi militari, alla scuola militare ed alla accademia militare**. — 10 marzo.

È adottata e pubblicata una nuova edizione in data 10 marzo 1898, del regolamento per l'ammissione ai collegi militari, alla scuola militare ed all'accademia militare, in sostituzione di quella in data 4 dicembre 1891, che rimane perciò abolita.

Il prezzo di ciascuna copia è di cent. 35.

Ogni comando ed ufficio militare dovrà procurarsi una copia del nuovo regolamento.

Le richieste degli esemplari, da parte delle autorità militari, tanto per uso d'ufficio, quanto per conto privato, saranno fatto a norma dell'*Atto* 183 del 1896.

Il regolamento è poi vendibile al pubblico presso l'editore del *Giornale militare* in Roma, e presso i principali librai delle provincie.

Il Ministro — A. Di San Marzano.

DECISIONI DI MASSIMA

5.

Introduzione di viveri di riserva a dazio sospeso. — A fine di impedire che in qualche caso le disposizioni date con la decisione di massima n. 1 del corrente anno possano rimanere senza effetto, perchè per una contingenza qualunque non giunga in tempo utile ai rappresentanti delle società ferroviarie la richiesta per l'introduzione a dazio sospeso, il Ministero determina che, dovendosi eseguire spedizioni di viveri di riserva, sia apposta in grossi caratteri sulla sezione *B* della richiesta di spedizione l'annotazione « *da introdursi a dazio sospeso* »; affinchè i rappresentanti delle società ferroviarie sieno così preavvisati, e, in caso non abbiano ancora ricevuto la richiesta per l'introduzione a dazio sospeso, ne possano sollecitare l'invio dall'autorità militare destinataria. (*Dir. sussistenze*).

Roma, 1898. — Tip. E. Voghera

189

III. 131

DISPENSA 12ª **1898** **PARTE 1ª**

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 19 marzo.

FEBBRAIO 20. — R. Decreto n. 74 per modificazioni all'elenco delle imperfezioni ed infermità che motivano l'inabilità al servizio militare, *pag.* 153.
» 27. — R. Decreto col quale vengono apportate aggiunte e varianti al regolamento d'istruzione e di servizio interno per il genio, *pag.* 154.
MARZO 15. — Indennità di viaggio degli impiegati richiamati dalla aspettativa, *pag.* 161.
» 15. — Distintivi da stimatore scelto, *pag.* 165.
» 15. — Aggiunte al modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi, *pag.* 166.
» 15. — Istruzione sulle armi portatili per l'artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna, *pag.* 166.
» 15. — Formazione di una sezione staccata d'artiglieria a Nettuno, *pag.* 167.
» 16. — Manovre coi quadri, *pag.* 167.
» 18. — Ricovero negli ospedali militari degli ufficiali in congedo del R. esercito e della R. marina, *pag.* 167.
» 18. — Carta intestata per le direzioni di sanità e di commissariato, *pag.* 168.

Atto N. **57**. — RECLUTAMENTO. — **R. Decreto n. 74 per modificazioni all'elenco delle imperfezioni ed infermità che motivano l'inabilità al servizio militare**. — 20 febbraio.

UMBERTO I, ecc., ecc. Re d'Italia.

Visto il testo unico delle leggi sul reclutamento approvato con Nostro Decreto del 6 agosto 1888, n. 5655 (serie 3ª);

Visto l'elenco delle imperfezioni ed infermità che motivano l'inabilità, assoluta o temporanea, al servizio militare tanto degl'inscritti di leva che dei militari, approvato col Nostro Decreto del 24 marzo 1892, n. 103;

Visto il Nostro Decreto del 30 aprile 1896, n. 104 col quale furono sostituiti alcuni articoli dell'elenco succitato;

Riconosciuta la convenienza di portare qualche altra modificazione all'elenco stesso;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

All'articolo 93 dell'elenco delle imperfezioni ed infermità che motivano l'inabilità al servizio militare, è sostituito il seguente:

20 MAR 98

Art. 93. — L'eccessiva *convergenza* o *divergenza* dei ginocchi, la *deviazione* dei piedi conosciuta col nome di piede equino, varo, valgo, il piede schiacciato con *inclinazione* al lato interno dell'articolazione tibio tarsea.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 febbraio 1898.

UMBERTO.

A. Di San Marzano.

N. 58. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **R. Decreto col quale vengono apportate aggiunte e varianti al regolamento d'istruzione e di servizio interno per il genio.** — 27 febbraio.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto il Nostro Decreto in data 6 aprile 1893, che approva il regolamento d'istruzione e di servizio interno per il genio;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono approvate le annesse aggiunte e varianti al regolamento d'istruzione e di servizio interno per il genio, firmate, d'ordine Nostro, dal Ministro della guerra.

Il predetto Ministro è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 27 febbraio 1898.

UMBERTO.

A. Di San Marzano.

AGGIUNTE E VARIANTI al regolamento d'istruzione e di servizio interno per il genio.

Al n. 25 (pag. 12), *sostituire:*

25. Istruzioni ed esercitazioni da farsi durante l'anno. — Le istruzioni da impartirsi durante l'anno si distinguono in istruzioni comuni a tutte le specialità ed in istruzioni proprie di ciascuna specialità.

A) Istruzioni comuni a tutte le specialità.

1. Istruzione individuale, di sezione, di compagnia, di brigata e di più brigate. — Attendamento.
2. Istruzione sulle armi e sul tiro. — Stima delle distanze.
3. Scherma col moschetto e ginnastica. — Istruzione sulle scale ad inasto.
4. Istruzione sul servizio territoriale.
5. Servizio di sicurezza delle truppe in guerra.
6. Istruzione sull'impiego delle funi.
7. Istruzione sull'igiene.
8. Istruzione sulle segnalazioni con bandiere ai graduati e soldati che sanno leggere e scrivere (per la brigata ferrovieri ai soli sottufficiali).
9. Istruzione dei trombettieri.
10. Istruzione dei portaferiti.
11. Esercitazioni di marcia ed esercitazioni tattico-tecniche.
12. Esercizi di trasmissione telegrafica (elettrica ed ottica) per gli ufficiali inferiori e per quei sottufficiali che dimostrano speciale attitudine.
13. Scherma di punta e sciabola per gli ufficiali subalterni e per i sottufficiali.
14. Condurre e governare barche e barchetti per gli ufficiali inferiori.
15. Istruzione ciclistica per gli ufficiali inferiori, per i sottufficiali e per i caporali e soldati che dimostrano speciale attitudine.
16. Conferenze su argomenti militari e scientifici e letture militari per gli ufficiali.
17. Manovre sulla carta e coi quadri per gli ufficiali.

Istruzioni proprie di ciascuna specialità.

B) Zappatori.

1. Istruzione sui parchi di compagnia zappatori.
2. Istruzione sulla fortificazione campale.
3. Istruzione sui lavori di mina e sugli esplosivi.
4. Istruzione sulle strade ordinarie e sui lavori d'accampamento.
5. Cenno sull'armamento delle ferrovie.
6. Istruzione sui passaggi dei piccoli corsi d'acqua.
7. Istruzione sulle manopere di forza e sui ripieghi attorno ai carri.
8. Istruzione sulle macchine di circostanza.
9. Istruzione sulle salmerie.
10. Istruzione a cavallo per gli ufficiali subalterni.
11. Istruzione sui parchi del genio di corpo d'armata e d'armata da impartirsi solo al personale per il quale se ne ritenga necessaria la conoscenza.

C) Minatori.

1. Istruzione sui parchi di compagnia minatori.
2. Istruzione sulla fortificazione campale.
3. Istruzione sui lavori di mina e sugli esplosivi.
4. Istruzione sulle strade ordinarie e sui lavori d'accampamento.
5. Cenno sull'armamento delle ferrovie.
6. Istruzione sui passaggi dei piccoli corsi d'acqua, meno la parte che riguarda la sezione da ponte per zappatori.
7. Istruzione sulle manopere di forza e sui ripieghi attorno ai carri.
8. Istruzione sulle macchine di circostanza.
9. Istruzione sulle salmerie.
10. Istruzione sui conducenti.
11. Escursioni ed esercitazioni in montagna.
12. Istruzione a cavallo per gli ufficiali subalterni.

D) Telegrafisti.

1. Istruzione sui parchi telegrafici.
2. Istruzione sulla telegrafia elettrica ed ottica e sulla telefonia (eccettuati i telegrafisti stenditori).
3. Regolamento sul servizio telegrafico in guerra.

4. Istruzione sulle manopere di forza e sui ripieghi attorno ai carri.
5. Istruzione sui passaggi dei piccoli corsi d'acqua
6. Istruzione sui lavori d'accampamento

} limitatamente a quanto può occorrere ai telegrafisti.

E) Pontieri.

1. Istruzione sugli equipaggi da ponte.
2. Scuola del barcaiuolo, d'ancoraggio, di navigazione e di nuoto.
3. Istruzione sui ponti regolamentari con materiali d'equipaggio e sui porti.
4. Istruzione sui ponti di circostanza.
5. Istruzione sulle manopere di forza e sui ripieghi attorno ai carri.
6. Istruzione sulle macchine di circostanza.
7. Istruzione sulla fortificazione campale
8. Istruzione sui lavori di mina e sugli esplosivi
9. Istruzione sulle strade ordinarie e sui lavori d'accampamento

} limitatamente a quanto può occorrere ai pontieri.

F) Specialisti.

Per gli aereonauti:

1. Istruzione sul servizio aereostatico.

Per i macchinisti-elettricisti:

2. Istruzione sugli apparecchi foto-elettrici.

Per la sezione fotografica:

3. Istruzione sul servizio fotografico.

Inoltre per tutti gli specialisti:

4. Istruzione sulle manopere di forza e sui ripieghi attorno ai carri.
5. Istruzione sulle macchine di circostanza.
6. Istruzione sui lavori d'accampamento (limitatamente a quanto può occorrere agli specialisti).

G) Lagunari.

1. Istruzione sui materiali e sulle manopere dei lagunari.
2. Istruzione sui porti, scuola d'ancoraggio e di nuoto.
3. Istruzione sui ponti di circostanza.
4. Istruzione sulle macchine di circostanza.
5. Istruzione sulla fortificazione campale
6. Istruzione sui lavori di mina e sugli esplosivi
7. Istruzione sui lavori d'accampamento

limitatamente a quanto può occorrere ai lagunari.

H) Ferrovieri.

1. Istruzione sui parchi ferroviari.
2. Istruzione sull'armamento delle ferrovie.
3. Istruzione sulle manopere di forza e sui ripieghi attorno ai carri.
4. Istruzione sulle macchine di circostanza.
5. Istruzione sui congegni fissi di stazione.

Inoltre per le compagnie di lavoro:

6. Istruzione sui ponti e sulle gallerie ferroviarie.
7. Istruzione sui lavori d'accampamento (limitatamente a quanto può occorrere alle compagnie di lavoro).
8. Impiego degli esplosivi per le interruzioni ferroviarie.
9. Scuola da barcaiolo ad alcuni uomini per compagnia, per quanto può occorrere pel piantamento di palafitte e simili.
10. Istruzione a cavallo per gli ufficiali subalterni.

Inoltre per le compagnie d'esercizio:

11. Istruzione sul materiale mobile ferroviario.
12. Istruzione sul servizio di linea e di stazione.
13. Istruzione sulla condotta delle locomotive.
14. Istruzione sul servizio telegrafico ai soli graduati.

I) Treno.

1. Istruzione a cavallo.
2. Istruzione sulle bardature.
3. Scuola del condurre.
4. Caricamento e condotta delle bestie da soma.
5. Nozioni d'ippologia.

6. Istruzione sulle manopere di forza e sui ripieghi attorno ai carri.
7. Istruzione sui lavori d'accampamento limitatamente a quanto può occorrere al treno.

Tutto il programma d'istruzione deve essere svolto prima del congedamento della classe anziana.

Dopo il congedamento e fino all'arrivo delle reclute si continua l'addestramento della truppa in quegli esercizi nei quali l'esiguità dei disponibili nelle compagnie non influisce sull'efficacia dei risultati: inoltre si attende alla preparazione degli istruttori delle reclute ed alle istruzioni speciali per gli ufficiali e sottufficiali.

Tutte le istruzioni alle truppe sono fatte per compagnia, ad eccezione:

dell'istruzione sul servizio di sicurezza delle truppe in guerra, delle esercitazioni di marcia e delle esercitazioni tattico-tecniche, che sono fatte progressivamente per compagnia e brigata;

delle istruzioni dei portaferiti, trombettieri e conducenti che sono fatte per reggimento.

Inoltre sono fatte per brigata o per reggimento le istruzioni speciali per gli ufficiali e sottufficiali.

Il comandante del reggimento ha poi facoltà di stabilire durante il periodo della forza minima se e quali istruzioni da farsi normalmente per compagnia siano da eseguirsi per reparti maggiori.

In ciascuna compagnia le istruzioni che hanno di mira l'educazione morale sono in massima fatte personalmente dal comandante. Le altre istruzioni sono affidate dal comandante della compagnia agli ufficiali e graduati dipendenti secondo la loro attitudine e l'importanza delle istruzioni e senza alcun riguardo a turno o ad anzianità. Egli deve lasciare agli ufficiali e graduati conveniente libertà d'azione con la relativa responsabilità, affinchè tutti diventino efficaci suoi cooperatori.

Tutte le istruzioni reggimentali sono fatte per brigata nelle brigate distaccate.

Al n. 31, al 6° capoverso, *sostituire:*

Ogni brigata eseguisce una esercitazione di marcia al mese.

In fine del numero *aggiungere:*

Esercitazioni tattico-tecniche.

Le compagnie isolate e le compagnie riunite in brigata eseguiscono una esercitazione tattico-tecnica per quindicina.

Queste esercitazioni si devono riferire ai casi in cui le truppe del genio potrebbero trovarsi in campagna e riprodurre, per quanto è possibile, l'immagine di ciò che potrebbe accadere in caso di guerra.

È certo che la maggior parte dei lavori si dovrà simulare o solamente tracciare, ma non per questo cesseranno di essere istruttive queste esercitazioni servendo a formare negli ufficiali il criterio tattico-tecnico ed a dare alle truppe un'idea del servizio di campagna.

Alle esercitazioni devono far seguito apposite conferenze dei comandanti di brigata, e talora anche del comandante di reggimento, analogamente a quanto si pratica nelle esercitazioni di combattimento.

Al n. 32, al 6° capoverso, 1ª riga, *alle parole:* comandanti territoriali del genio, *sostituire:* Comandanti del genio.

Al n. 38, al 4° capoverso, *sostituire:*

I letti, gli arnesi di casermaggio e gli oggetti di equipaggiamento devono essere assettati nel modo uniforme prescritto dall'istruzione sull'equipaggiamento, e dal comandante la compagnia per gli oggetti non contemplati nella istruzione stessa.

Al n. 41 *sostituire:*

41. *Maggiorità di brigata.* È costituita soltanto presso le brigate distaccate. Ha le medesime funzioni di quella di reggimento per le incombenze indicate al numero precedente e tiene inoltre l'amministrazione del distaccamento.

Al n. 48, al 2° e 3° capoverso, *sostituire:*

Nelle compagnie zappatori, minatori, telegrafisti, pontieri, specialisti, lagunari e ferrovieri sono giornalmente comandati: un sergente di giornata, un caporale di giornata, il numero strettamente indispensabile di piantoni alle camerate e di uomini di fatica occorrenti per il servizio interno della compagnia.

Nelle compagnie treno sono comandati in servizio settimanale: un ufficiale subalterno ed un sergente di settimana; ed in servizio giornaliero: un caporale di giornata, il numero strettamente indispensabile di piantoni alle camerate e di uomini di fatica occorrenti per il servizio interno della compagnia, un appuntato capo scuderia e gli uomini occorrenti di guardia scuderia.

I caporali maggiori concorrono nel servizio di sergente di giornata o di settimana.

Al n. 64, al 2° capoverso, *sostituire:*

La sezione si divide in due squadre.

Dopo il numero 64, *aggiungere:*

64bis. *Ufficiale di settimana* (per le compagnie treno).

Dirige il servizio interno della compagnia, della cui esattezza e regolarità risponde al rispettivo comandante.

Assiste al governo dei quadrupedi, all'abbeverata ed alla profenda.

Uno degli ufficiali di settimana delle compagnie treno assiste all'incetta del foraggio, della biada e della paglia ed è responsabile che il fieno e la biada siano di giusto peso e che la paglia sia inoltre di buona qualità, che i vari generi siano ben caricati, portati tutti in caserma e messi negli appositi magazzini e ripostigli.

Al n. 65, dopo *sergente di giornata,* in testa al numero, *aggiungere:*

(per le compagnie zappatori, minatori, telegrafisti, pontieri, lagunari, specialisti e ferrovieri).

Abolire il 3° capoverso.

Alla fine del numero *aggiungere:* cinge sempre la sciabola tranne quando interviene alle istruzioni nelle quali la truppa è disarmata.

Dopo il numero 65 *aggiungere:*

65bis. *Sergente di settimana* (nelle compagnie treno).

Ha tutte le attribuzioni del sergente di giornata, e dispensato in massima dall'intervenire alle istruzioni, esercita una attiva vigilanza sulla guardia scuderia.

Assumendo il servizio prende in consegna, dal sergente che smonta, il fieno e la biada esistente nel magazzino che tiene sempre chiuso conservandone la chiave presso di sè.

Interviene alla provvista del fieno, della biada e della paglia ed è responsabile verso l'ufficiale di settimana che la quantità ricevuta sia tutta introdotta in magazzino.

Interviene alle adunate della compagnia, presenta i cavalli alla visita dell'ufficiale veterinario e si assicura che il caporale maniscalco eseguisca le prescrizioni per i cavalli in cura presso la compagnia, assiste al governo dei quadrupedi e si accerta che i soldati al termine di esso si lavino, distribuisce a tempo debito alla guardia scuderia il fieno e la biada, già ripartita nelle rispettive taschette, per le fienate e profende alle quali assiste, e la paglia per il rinfresco della lettiera; si assicura inoltre che i cavalli siano legati in modo da potersi coricare.

Al n. 66, al 1° capoverso, riga 2ª, *invece di:* sergente di giornata, *scrivere:* sergente di giornata o di settimana.

Al n. 69, *sostituire il seguente:*

69. *Appuntato capo scuderia.* — Coadiuva il sergente di settimana nel servizio che si riferisce ai cavalli ed alle scuderie.

Riceve dall'appuntato smontante le consegne speciali circa i cavalli ammalati e curati nella compagnia, quelle per l'assetto delle scuderie e ne cura l'esatto adempimento.

Prende in consegna gli attrezzi e gli utensili di scuderia, li riscontra con le note affisse in scuderia e riferisce al sergente di settimana le differenze od i guasti riscontrati.

Alle ore stabilite per le fienate o profende riceve dal sergente di settimana il fieno e le taschette di biada e ne cura la regolare distribuzione ai quadrupedi della compagnia, ritira pure dal medesimo la paglia nuova per il rinfresco della lettiera e provvede alla conveniente ripartizione di essa.

Esige dagli uomini di guardia e di fazione l'esatto adempimento delle loro incombenze e non permette che si allontanino dalle scuderie, tranne che per servizio; regola il cambio delle fazioni.

Fa rapporto al sergente di settimana di tutte le novità e gli indica i cavalli che gli sembrano ammalati.

Tranne che agli uomini di guardia, non permette a chicchessia di dormire nelle scuderie.

Veste l'uniforme di fatica con berretto.

Al n. 70, dopo il 1° capoverso *aggiungere:*

di ripartire nelle mangiatoie il fieno e di distribuire le taschette colla biada, di raccogliere le taschette vuote e le ritorte quando il fieno sia distribuito in fastelli, di fare immediato rapporto all'appuntato capo scuderia di ogni novità, specie se trattasi di calci, ferite o malessere di qualche cavallo.

Al n. 72, capoverso 5°, riga 4ª, *alle parole:* sergente di giornata, *sostituire:* sergente di settimana.

Al n. 73, capoverso 7°, riga 3ª, *dopo le parole:* e dal sergente di giornata, *aggiungere:* o di settimana.

Capoverso 10°, riga 2ª, *dopo le parole:* sergente di giornata, *aggiungere:* o di settimana.

Al n. 74, in testa al numero, *aggiungere:*

Quadrupedi ammalati. I quadrupedi ammalati sono curati presso l'infermeria del corpo od anche presso la compagnia se si tratta di leggiere malattie, per le quali non siano necessari alimenti speciali e che richiedono soltanto l'esenzione dal servizio per pochi giorni.

1° capoverso, riga 4ª e riga 5ª, e 2° capoverso riga 2ª. *sostituire le parole*: sergenti di settimana. *alle parole*: sergente di giornata.

Al n. 75, al 3° capoverso, *sostituire*:

Le varie unità si dispongono secondo il seguente ordine di precedenza: zappatori, minatori, telegrafisti, specialisti, ferrovieri, pontieri, lagunari, treno, deposito.

Al n. 76, al 4° capoverso:

Prima del rapporto le compagnie trasmettono le rispettive situazioni alle maggiorità reggimentali.

Al n. 82, al capoverso 5ª, *sostituire*:

Al segnale del rancio i conviventi sono accompagnati nella località di distribuzione del rancio a prendere le gavette dal più elevato in grado o più anziano tra essi.

Al n. 83, riga 3ª, *scrivere*: sergente di settimana, *invece delle parole*: sergente di giornata.

Al n. 84, al 3° capoverso, 3ª riga, *invece di*: sergente di giornata, *sostituire*: sergente di settimana.

Al n. 84, al 5° capoverso, *sostituire*:

Vi assistono l'ufficiale di settimana ed il sergente di settimana, nonchè tutti gli altri graduati disponibili.

Al n. 84, capoverso 8ª, *sopprimere le parole*: i quali a tale scopo vengono coadiuvati dai rispettivi ufficiali subalterni.

Al n. 85, 2° capoverso, *sostituire alle parole*: dal comandante della brigata treno, *le parole*: dal capitano più anziano tra i comandanti le compagnie treno.

Al n. 85, 2° capoverso, riga 4ª, *sostituire a*: sergente di giornata, *le parole*: sergente di settimana.

Al n. 88, 5° capoverso, riga 2ª ed al capoverso 6ª, riga 2ª, *dopo le parole*: sergenti di giornata, *aggiungere*: o di settimana.

Al n. 92, al 1° capoverso, *sostituire*:

All'incetta del foraggio e della paglia da lettiera intervengono: un ufficiale di settimana delle compagnie treno per turno, i sergenti di settimana coi drappelli di fatica e colle foraggere. L'incetta del foraggio è inoltre presenziata dall'ufficiale veterinario.

Al capoverso 2°, riga 2ª ed al 4° capoverso ultima riga, *alle parole*: sergenti di giornata, *sostituire*: sergenti di settimana.

Al n. 93, 2° capoverso, *dopo le parole*: sergente di giornata, *aggiungere*: o di settimana.

Al n. 94, al 2° capoverso, riga 1ª e 2ª, *sostituire le parole*: sergenti di settimana, *alle parole*: sergenti di giornata.

Al n. 98, al 2° capoverso, 1ª riga ed al 3° capoverso 1ª riga, *dopo le parole*: di giornata, *aggiungere*: o di settimana.

Al n. 99, al 3° capoverso, 4ª riga, *dopo le parole*, di giornata, *aggiungere*: o di settimana.

Al n. 100, al 2° capoverso, riga 4ª, *invece delle parole*: sergenti di giornata, *scrivere*: sergenti di settimana,

Al n. 102, al 5° capoverso, riga 1ª, *dopo le parole*: di giornata, *aggiungere*: o di settimana.

Al n. 119, al 1° capoverso, riga 3ª, *togliere la parola* territoriali.

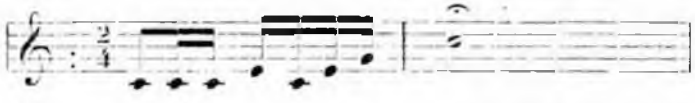
Al 3° capoverso, riga 5ª, *togliere la parola*: territoriale.

Pag. 105. Aggiungere i ritornelli del 5° genio e della brigata ferrovieri seguenti:

Ritornello del 5° regg. genio (minatori).



Ritornello della brig. ferrovieri del genio.



V.° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
A. Di San Marzano

N. **59**. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Indennità di viaggio degli impiegati richiamati dalla aspettativa** — 15 marzo.

In conformità di deliberazione di massima pronunziata dalla Corte dei conti, in seguito a parere del Consiglio di Stato sono apportate le seguenti modificazioni all'*Atto* 41 della Raccolta.

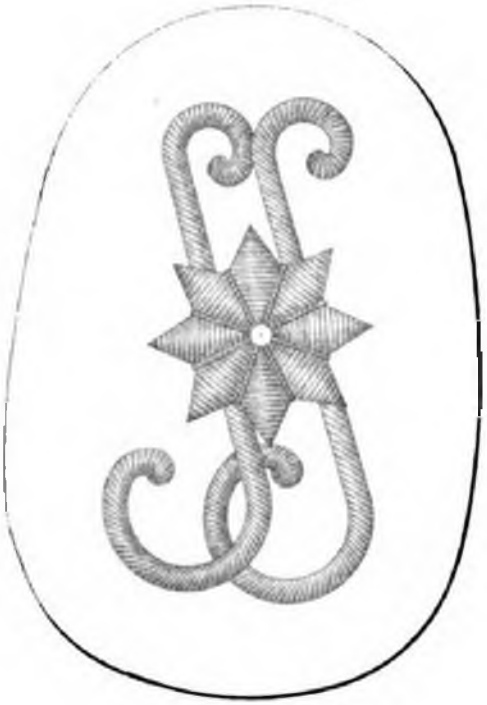
Al n. 4 è sostituito il seguente:

« All'impiegato richiamato dalla aspettativa per motivi di salute le indennità di tramutamento sono dovute dal luogo dove riscuoteva l'assegno di aspettativa all'antica sua sede, oppure alla nuova destinazione, qualora si debba raggiungere una sede diversa da quella che aveva prima del collocamento nella detta posizione.

All'impiegato richiamato dalla aspettativa per sospensione dall'impiego, le indennità di tramutamento sono invece dovute

Distintivo
da stimatore scelto

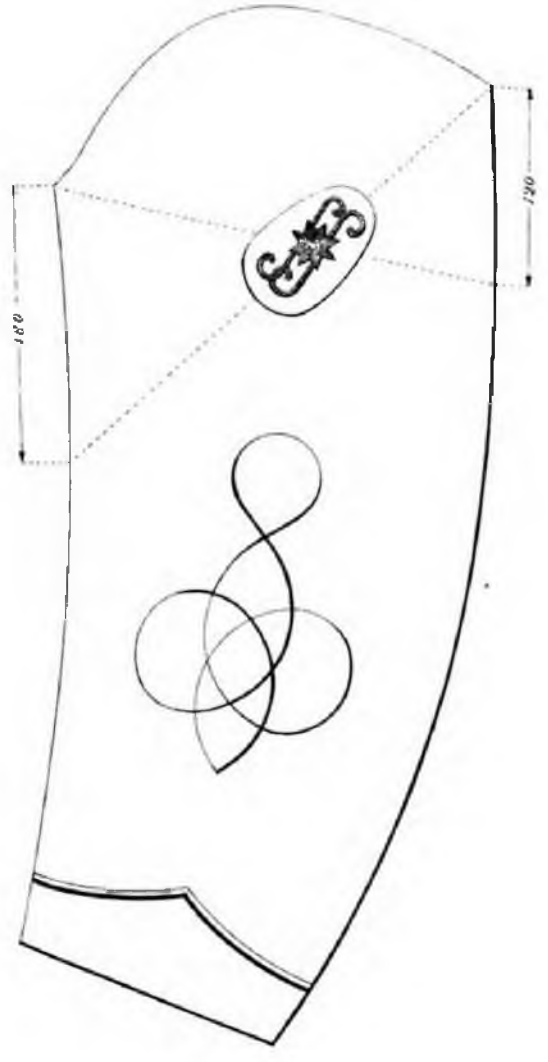
Grandezza naturale



Laboratorio foto-litografico del Ministero della Guerra

Modo di portare sulla manica sinistra
il distintivo da stimatore soelto

Scala di 1 : 5



Laboratorio foto-litografico del Ministero della Guerra

soltanto quando si debba raggiungere una sede diversa da quella ove l'impiegato trovavasi all'atto del suo collocamento in aspettativa.

Anche in questo caso le indennità sono commisurate al percorso dal luogo in cui l'impiegato riceveva gli assegni durante la sospensione a quello della nuova destinazione.

Per quelli in aspettativa senza assegno si terrà per norma il luogo di domicilio dichiarato all'atto del collocamento in tale posizione ».

Il n. 8 è soppresso.

Il Ministro — A. DI SAN MARZANO.

N. **60**. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Distintivi da stimatore scelto** (con due tavole di disegni). — 15 marzo.

È adottato per gli *stimatori scelti* uno speciale distintivo (Tav. I) il quale si compone di due *S* ricamate in lana rossa ritorta, su panno nero pei sottufficiali, su panno turchino da vestiario pei caporali e soldati, e di una stella ad otto punte al centro del distintivo ricamata essa pure in lana rossa ritorta se il distintivo deve servire per gli *stimatori scelti di prima nomina*, in argento o in oro se per quelli *confermati*, e secondo che essi appartengano a reggimenti di fanteria di linea ed alpini, oppure a reggimenti bersaglieri.

Il distintivo dovrà essere portato cucito sulla manica sinistra della giubba di panno e del cappotto, alla distanza dall'attaccatura della manica al corpo della giubba o cappotto e nel modo indicato nella Tav. II.

Gli individui che hanno anche il distintivo da tiratore scelto, porteranno questo alquanto più in basso, e quello da stimatore un poco più in alto del punto d'incrocio delle due trasversali segnate nella Tav. II, in guisa che i lembi dei due distintivi siano distanti fra loro 20 mm. circa.

Il magazzino centrale militare di Torino provvederà per la somministrazione dei rispettivi campioni ai reggimenti interessati.

Il Ministro — A. DI SAN MARZANO.

N. **61**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Aggiunte al modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi**. — 15 marzo.

Categoria	N. categorico	NOMENCLATURA DEI MATERIALI	Unità di misura	Prezzo parziale	Annotazioni
1	292	Distintivi in oro da sottufficiali allievi telegrafisti trasmettitori (1) . . .	N.	0 70	Aggiunta
»	293	Distintivi in lana rossa con stella in oro da stimatori scelti	»	1 20	Id.
»	294	Distintivi in lana rossa con stella in argento da stimatori scelti . .	»	1 00	Id.
»	295	Distintivi in lana rossa con stella in lana rossa da stimatori scelti . .	»	0 40	Id.

(1) Questo distintivo è uguale a quello dei caporali e soldati allievi telegrafisti trasmettitori, ma ricamato in oro anziché in lana.

Il Ministro — A. Di San Marzano.

N. **62**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Istruzione sulle armi portatili per l'artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna** — 15 marzo.

È stata testè effettuata la stampa del nuovo volume delle istruzioni pratiche dell'artiglieria avente per titolo: *Istruzione sulle armi portatili per l'artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna*, che sostituisce l'attuale vol. I, titolo II (edizione 1887) e lo *schema della nuova istruzione sul puntamento e tiro del moschetto per l'artiglieria*, ora in distribuzione ai corpi.

I comandi, i corpi e reparti, gli uffici, le scuole, ecc. acquisteranno tante copie del nuovo volume, quante loro occorrono per sostituire quelle possedute delle citate istruzioni ora abolite

Le richieste della nuova pubblicazione, tanto per uso di ufficio, quanto per conto degli ufficiali che intendessero provvedersene a proprie spese, saranno fatte colle norme stabilite dall'*Atto* 183 del 1896.

Il prezzo del volume, rilegato in tela, è di cent. 55.

Il Ministro — A. Di San Marzano.

N. **63**. — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — **Formazione di una sezione staccata d'artiglieria a Nettuno** — 15 marzo.

È istituita, a datare dal 1° aprile 1898, una sezione staccata d'artiglieria a Nettuno sotto la dipendenza della direzione di artiglieria di Roma.

Il Ministro — A. Di San Marzano.

N. **64**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Manovre coi quadri.** — 16 marzo.

A modificazione dell'*Atto* 80 del 1897, la somma assegnata all'XI corpo d'armata per le manovre coi quadri, a cominciare dall'esercizio finanziario 1899-1900, sarà di L. 2500.

Il Ministro — A. Di San Marzano.

N. **65**. — SERVIZIO SANITARIO. — **Ricovero negli ospedali militari degli ufficiali in congedo del R. esercito e R marina.** — 18 marzo.

Il Ministero ha determinato di ammettere in via esperimentale negli ospedali militari gli ufficiali in congedo del R. esercito e della R. marina, provvisti di pensione vitalizia.

L'ammissione s'intende subordinata all'esistenza di posti disponibili, oltre a quelli necessari per le persone enumerate al § 3 del regolamento sul servizio sanitario.

Sono esclusi da tale concessione tutti quegli ufficiali infermi, che, a parere del direttore, non possono trarre alcun giovamento dal soggiorno nell'ospedale; gli affetti da malattie mentali e da malattie contagiose molto diffusibili, per il cui isolamento severo l'ospedale non presentasse le condizioni opportune.

Per la pratica esecuzione di questa concessione, sia per riguardo agli ufficiali del R. esercito, sia per quelli della R. marina, si danno le seguenti norme particolari:

1. Gli ufficiali che desiderano di essere ricoverati negli ospedali militari, potranno presentarsi direttamente esibendo per il loro riconoscimento il libretto di pensione.

2. I ricoverati sono soggetti alle stesse disposizioni regolamentari degli ufficiali in servizio attivo.

3. La retta giornaliera di ricovero da pagarsi dagli ufficiali pensionati è la medesima stabilita per gli ufficiali, di pari grado, in servizio attivo, cioè:

Ufficiali generali	L. 8,00
Ufficiali superiori	» 5,00
Capitani	» 3,50
Subalterni	» 2,50

4. Il pagamento delle somme dovute alle amministrazioni degli ospedali dovrà essere fatto entro il mese nel quale gli ufficiali escono dai luoghi di cura.

Quando però la permanenza in questi si protraesse per due o più mesi, la retta di ricovero sarà pagata mese per mese.

5. Qualora s'incontrassero difficoltà per il rimborso delle somme da ripetersi dagli ufficiali ricoverati o dai loro eredi, le amministrazioni degli ospedali ne riferiranno al Ministero (Direzione generale servizi amministrativi), il quale deciderà, caso per caso, sul da farsi.

6. La concessione fatta a titolo d'esperimento, durerà fino al 30 giugno 1899, dopo il quale giorno il Ministero si riserva di decidere intorno alla sua definitiva adozione.

Il Ministro — A. Di San Marzano.

N. **66**. — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — **Carta intestata per le direzioni di sanità e di commissariato**. — 18 marzo.

La carta da corrispondenza per le direzioni di sanità e le direzioni di commissariato militare dovendo ora essere intestata secondo la denominazione che esse hanno attualmente (*Atto* 150-1897), nelle relative indicazioni della tabella annessa all'*Atto* 201 della *Raccolta* (pag. 868) sarà tolta, nella seconda colonna, la parola « territoriale ».

Si avverte però che la carta intestata colla denominazione antica, che le direzioni di sanità e di commissariato abbiano presentemente in fondo, dovrà essere usata fino a consumazione.

Il Ministro — A. Di San Marzano.

Roma, 1898 — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 13ª **1898** **PARTE 1ª**

BIBLIOTECA ROMA VITTORIO EMANUELE

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 26 marzo.

GENNAIO 27. — Modificazioni al R. Decreto 7 aprile 1892 sulle indennità eventuali, *pag.* 169.
MARZO 3. — Indennità di carica agli ufficiali della posizione ausiliaria nominati comandanti di distretto militare — R. Decreto n. 72, *pag.* 171.
» 5. — Spese d'ufficio per le direzioni e sottodirezioni autonome del genio per l'esercizio finanziario 1897-98, *pag.* 173.
» 22. — Istruzione sul tiro per l'artiglieria da montagna, *pag.* 175.
» 22. — Aggiunte e varianti all'istruzione sulla conservazione del materiale d'artiglieria, *pag.* 176.
» 24. — Modificazioni ed aggiunte al regolamento per le corse militari ed i concorsi ippici, *pag.* 176.

Atto N. **67**. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Modificazioni al R. Decreto 7 aprile 1892 sulle indennità eventuali.** — 27 gennaio.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge 8 luglio 1897, n. 250, che approva il bilancio di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1897-98;

Vista la legge sugli assegni pel regio esercito — testo unico approvato con R. Decreto 2 agosto 1887 e le successive modificazioni arrecatevi colle leggi 28 febbraio 1892, n. 59 e 28 giugno 1897, n. 225;

Visto il R. Decreto 7 aprile 1892, che stabilisce le indennità eventuali, e le modificazioni arrecatevi coi Regi Decreti 2 febbraio e 23 novembre 1893, 28 luglio 1895, 23 agosto e 2 dicembre 1897;

Visto il R. Decreto 11 agosto 1897 sulla circoscrizione territoriale militare per i vari servizi dell'esercito;

Visti i Regi Decreti 22 luglio 1897, n. 356 e 357, che stabiliscono un nuovo ordinamento delle armi di artiglieria e del genio, ed il R. Decreto 15 settembre 1897 relativo alla autonomia conferita ad alcune sottodirezioni del genio;

Sulla proposta del Nostro Ministro della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Allo specchio IV del R. Decreto 7 aprile 1892 sono fatte le modificazioni in appresso indicate:

Nella colonna: « Comandi ed uffici », *in luogo di:* « Comando militare dell'Isola di Sardegna (Cagliari) », *mettere:* « Comando della divisione militare di Cagliari (25ª) », *e in luogo di:* « Ispettorato d'artiglieria da fortezza », *porre:* « Ispettorato d'artiglieria da costa e da fortezza. »

Alle indicazioni relative ai comandi di artiglieria da campagna e da fortezza e comandi territoriali del genio sono sostituite le seguenti:

COMANDI ED UFFICI		Assegno annuo per cancelleria	Assegno annuo per combustibile	Mesi nei quali va suddiviso l'assegno per combustibile
Comandi di artiglieria	Torino	750	350	Novembre-Marzo
	Alessandria	700	350	Id.
	Piacenza	750	350	Id.
	Verona	850	350	Id.
	Bologna	700	350	Id.
	Roma	850	250	Dicembre-Febbraio
	Napoli	750	200	Id.
	Messina	700	200	Id.
Comandi del genio	Torino	700	350	Novembre-Marzo
	Genova	700	250	Dicembre-Marzo
	Spezia	800	250	Id.
	Venezia	800	300	Novembre-Marzo
	Roma	700	250	Dicembre-Febbraio
	Napoli	700	200	Id.

Nel n. 1 delle annotazioni a complemento delle tariffe, modificare la serie dei comandi ed uffici ivi indicati come segue:

« Comando del corpo di stato maggiore — Istituto geografico militare — Direzioni di artiglieria — Direzioni del genio — Sottodirezioni del genio autonome — Stabilimenti di artiglieria e del genio — Magazzini centrali e militari — Ufficio d'amministrazione di personali militari vari. »

Dopo il n. 2 delle medesime annotazioni, *aggiungere:*

« 3. Agli ispettorati d'artiglieria e del genio, i cui titolari esercitano altresì le funzioni d'ispettore generale, sono dovuti, oltre le indennità fissate nello specchio, i seguenti assegni annui:

per l'ufficio dell'ispettore generale d'artiglieria L. 2900 per cancelleria e L. 800 per combustibile;

per l'ufficio dell'ispettore generale del genio L. 2400 per cancelleria e L. 800 per combustibile. »

Art. 2.

Allo specchio V dello stesso R. Decreto 7 aprile 1892 nella colonna: « Comandi ed uffici », *invece di*: « Comando militare dell'Isola di Sardegna (Cagliari) », *mettere*: « Comando della divisione militare di Cagliari (25°). »

Nel n. 1 delle disposizioni aggiunte allo specchio col Regio Decreto 2 dicembre 1897, *in luogo di*: « in grado », *mettere*: « in anzianità. »

Art. 3.

Le disposizioni contenute nel presente decreto avranno effetto a datare dal 1° ottobre 1897.

Pei comandi d'artiglieria e del genio, a cui furono ridotte le indennità d'ufficio, i nuovi assegni decorreranno però solo a cominciare dal 1° febbraio 1898.

Il Ministro della guerra è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 27 gennaio 1898.

UMBERTO.

A. DI SAN MARZANO.

N. **68**. — STIPENDI, ASSEGNI E INDENNITA'. — **Indennità di carica agli ufficiali della posizione ausiliaria nominati comandanti di distretto militare. — R. Decreto n. 72.** — 3 marzo.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto l'art. 3 della legge 17 ottobre 1881, n. 435, che stabilisce la posizione di servizio ausiliario per gli ufficiali del regio esercito;

Vista la legge sugli assegni del regio esercito, testo unico approvato con R. Decreto 27 agosto 1887, n. 4919, e le successive modificazioni arrecatevi colle leggi 28 febbraio 1892, n. 59, e 28 giugno 1897, n. 225;

Visto il Nostro Decreto 21 ottobre 1881, n. 454, che stabilisce gli assegni per gli ufficiali nella posizione di servizio ausiliario;

Visto l'articolo 4 del Nostro Decreto 22 luglio 1897, n. 354 per l'ordinamento dell'arma di fanteria;

Vista la legge 8 luglio 1897, che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1897-98;

Visto che nel citato Nostro Decreto del 21 ottobre 1881, non sono, nè potevano essere previste nomine di ufficiali della posizione usiliaria a comandanti di distretti militari, le quali avvengono soltanto col nuovo ordinamento dell'arma di fanteria.

Considerata la convenienza che gli ufficiali della posizione ausiliaria nominati comandanti di distretti militari abbiano lo stesso trattamento degli ufficiali in servizio attivo permanente preposti ai medesimi comandi;

Sulla proposta del Ministro della guerra;

Sentito il parere del Consiglio di Stato e sul parere conforme del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Agli ufficiali della posizione ausiliaria in servizio effettivo, che vengono nominati comandanti di distretti militari, è dovuta, oltre agli assegni fissati dal R. Decreto 21 ottobre 1881, n. 454, l'indennità di carica stabilita per tale comando dalla tabella IV della legge sugli assegni per l'esercito.

Art. 2.

Il presente decreto avrà effetto a cominciare dal corrente esercizio 1897-98.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 marzo 1898.

UMBERTO.

A. Di San Marzano.

Disposizioni esecutive.

1. L'indennità di carica spettante agli ufficiali superiori della posizione ausiliaria comandanti di distretto militare sarà conteggiata sui rendiconti generali dei distretti cui sono assegnati.

2. Agli ufficiali della posizione ausiliaria attualmente investiti del comando di un distretto militare sarà pagato alla fine del corrente mese l'importo della indennità di carica loro dovuta anche per i mesi anteriori, cioè a decorrere dalla assunzione della carica stessa, giusta le prescrizioni del § 54 del regolamento sugli stipendi ed assegni fissi. (*Atto* 584 della *Raccolta*).

L'intera somma verrà per conseguenza compresa sul rendiconto generale del corrente trimestre, avvertendo di farne oggetto di apposita annotazione sullo specchio mod. 380.

Il Ministro — A. Di San Marzano.

N. **69**. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Spese d'ufficio per le direzioni e sottodirezioni autonome del genio per l'esercizio finanziario 1897-98.** — 5 marzo.

IL MINISTRO DELLA GUERRA.

Visto il R. Decreto 7 aprile 1892 che stabilisce le indennità eventuali per il R. esercito e gli altri Regi Decreti 28 luglio 1895, 5 gennaio 1896, 23 agosto e 2 dicembre 1897 e 27 gennaio 1898 portanti modificazioni al precedente;

Vista la legge in data 8 luglio 1897, n. 250, che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio 1897-98;

Visto il Decreto Ministeriale del 22 luglio 1897 col quale sono stabilite le spese d'ufficio durante l'esercizio dal 1° luglio 1897 al 30 giugno 1898, per le direzioni del genio;

Visto il R. Decreto 11 agosto 1897, n. 395, col quale si riordina il servizio territoriale del genio;

Visto il R. Decreto 15 settembre 1897 che conferisce autonomia tecnica ed amministrativa ad alcune sottodirezioni del genio;

DECRETA:

Art. 1.

Le spese d'ufficio durante l'esercizio 1897-98 per le diverse direzioni e sottodirezioni autonome del genio, sono stabilite come dagli specchi annessi al presente decreto.

Art. 2.

A tali spese si provvederà coi fondi stanziati in bilancio, secondo lo stato di previsione delle spese per il Ministero della guerra, durante l'esercizio 1897-98, al capitolo 12.

Art. 3.

Il citato Decreto Ministeriale del 22 luglio 1897 è abrogato.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la relativa registrazione.

Roma, 5 marzo 1898.

Per il Ministro — TORETTA.

SPECCHIO *degli assegnamenti per le spese d'ufficio delle direzioni ed uffici del genio durante il 1° trimestre dell'esercizio finanziario 1897-98.*

DIREZIONI ED UFFICI		ASSEGNO
Direzioni del genio	Alessandria	1150 00
	Ancona	1200 00
	Bari	825 00
	Bologna	1000 00
	Firenze	825 00
	Genova	1375 00
	Messina	1125 00
	Milano	800 00
	Napoli	1125 00
	Roma	3450 00
	Spezia	450 00
	Taranto	375 00
	Torino	1250 00
	Venezia	500 00
	Verona	1500 00
Direzione dell'officina di costruzione di Pavia		250 00
Ufficio straordinario del genio di Fontana di Liri		187 50
Id. id. di Maddalena		150 00
		17537 50

SPECCHIO *degli assegnamenti per le spese d'ufficio delle direzioni e sottodirezioni del genio durante il 2°, 3° e 4° trimestre dell'esercizio finanziario 1897-98.*

DIREZIONI E SOTTODIREZIONI		ASSEGNO
Direzioni del genio	Alessandria	1650 00
	Ancona	3300 00
	Bari	2400 00
	Bologna	3000 00
	Firenze	1500 00
	Genova	2550 00
	Milano	2400 00
	Napoli	3350 00
	Palermo	1650 00
	Piacenza	2100 00
	Roma	7655 84
	Spezia	2250 00
	Torino	3600 00
	Venezia	2100 00
	Verona	3600 00
Sottodirezioni autonome	Cagliari	1500 00
	Cuneo	1650 00
	Messina	1950 00
	Taranto	1250 00
Direzione dell'officina di costruzione di Pavia		600 00
		50055 84

N. **70**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Istruzione sul tiro per l'artiglieria da montagna**. — 22 marzo.

È stata testè effettuata la stampa del nuovo volume delle istruzioni pratiche dell'artiglieria avente per titolo: *Istruzione sul tiro per l'artiglieria da montagna* che sostituisce, per detta specialità, l'istruzione sul tiro per l'artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna (edizione 1893) che rimane definitivamente abolita.

I comandi, i corpi e reparti, gli uffici, le scuole, ecc., acquisteranno tante copie del nuovo volume quante loro occorrono per sostituire quelle possedute della citata istruzione ora abolita.

Le richieste della nuova pubblicazione, tanto per uso di ufficio quanto per conto degli ufficiali che intendessero provvedersene a proprie spese, saranno fatte colle norme stabilite dall'*Atto* 183 del 1896.

Il prezzo del volume, rilegato in tela, è di cent. 70.

Il Ministro — A. Di San Marzano.

N. **71**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Aggiunte e varianti all'istruzione sulla conservazione del materiale d'artiglieria**. — 22 marzo.

È stata pubblicata l'8ª serie di aggiunte e varianti alla Istruzione sulla conservazione del materiale d'artiglieria.

I reggimenti d'artiglieria ne acquisteranno il numero di esemplari prescritto dai rispettivi specchi di dotazione; gli altri comandi, corpi ed uffici ne acquisteranno il numero di copie che reputeranno per essi conveniente.

Le richieste di tale pubblicazione saranno fatte colle norme stabilite dall'*Atto* 183 del 1896.

Il prezzo del fascicolo è di cent. 5.

Il Ministro — A. Di San Marzano.

N. **72**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Modificazioni ed aggiunte al regolamento per le corse militari ed i concorsi ippici**. — 24 marzo.

All'ultimo capoverso del N. 2, sostituire: Alle corse obbligatorie suddette dovranno prendere parte, con cavalli di carica o di truppa, tutti gli ufficiali inferiori del reggimento presenti alla sede, ed i capitani aiutanti di campo di brigata di cavalleria stanziati in città sedi di reggimento, meno quelli che intendono concorrere alle corse *Military*, ai quali esclusivamente è riservata la corsa libera di cui al numero seguente.

È fatta facoltà agli ufficiali generali di far intervenire al periodo preparatorio d'istruzione ed alla corsa obbligatoria del reggimento di guarnigione nella città ove essi risiedono, il proprio ufficiale d'ordinanza, se ufficiale subalterno di cavalleria.

Il Ministro — A. Di San Marzano.

Roma, 1896. — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 14ª **1898** **PARTE 1ª**

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 2 aprile.

ROMA

FEBBRAIO 17. — R. Decreto n. 70 che affranca dall'onere delle servitù militari un tratto di terreno adiacente al forte Bramafam della piazza di Bardonecchia, *pag.* 177.

MARZO 9. — Spese d'ufficio per le direzioni e stabilimenti d'artiglieria per l'esercizio finanziario 1897-98, *pag.* 178.

» 30. — Cavalieri scelti nei reggimenti di cavalleria, *pag.* 182.

» 30. — Istruzione sul servizio del cannone da 7 da montagna, *pag.* 184.

» 30. — Militari di truppa detenuti nelle carceri militari preventive, *pag.* 185.

» 31. — Soppressione di una sezione staccata d'artiglieria, *pag.* 186.

» 31. — Cannocchiale binoccolo per uso dei comandi di reggimento di cavalleria, *pag.* 186.

» 31. — Funzionamento della scuola centrale di tiro d'artiglieria, *pag.* 186.

» 31. — Aggiunte e varianti ad istruzioni per l'arma di artiglieria, *pag.* 189.

APRILE 1°. — Modificazioni ed aggiunte all'istruzione per la concessione degli attendenti. (Allegato n. 8 al regolamento di disciplina militare), *pag.* 190.

» 1°. — Istruzione sulle armi e sul tiro per la fanteria. Volume I, *pag.* 190.

——— Decisione di massima, *pag.* 191.

Atto N. **73**. — SERVIZIO DEL GENIO. — **R. Decreto n. 70, che affranca dall'onere delle servitù militari un tratto di terreno adiacente al forte Bramafam della piazza di Bardonecchia.** — 17 febbraio.

UMBERTO I, ecc., ecc., Re d'Italia.

Vista la legge 19 ottobre 1859, n. 3748, sulle servitù militari;

Vista la legge 22 aprile 1886, n. 3820 (serie 3ª), che estende a tutto il Regno la legge succitata;

Visto il R. Decreto 25 novembre 1886, n. 4258 (serie 3ª), che approva il regolamento per l'esecuzione delle suindicate leggi;

Visto il R. Decreto 16 agosto 1891 che modifica il regolamento sopracitato;

Visto il R. Decreto 21 giugno 1891, n. 456, che stabilisce le servitù militari attorno al forte Bramafam della piazza di Bardonecchia;

G 123.18

Sulla proposta del nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È affrancato dall'onere delle servitù militari del forte Bramafam della piazza di Bardonecchia, il tratto di terreno tinteggiato in verde nel piano annesso al presente, firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito dal sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 febbraio 1898.

UMBERTO.

A. Di San Marzano.

N. **74.** — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Spese d'ufficio per le direzioni e stabilimenti d'artiglieria per l'esercizio finanziario 1897-98.** — 9 marzo.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il R. Decreto 7 aprile 1892 che stabilisce le indennità eventuali pel R. esercito e gli altri Regi Decreti 28 luglio 1895, 5 gennaio 1896, 23 agosto 1897 e 27 gennaio 1898, portanti modificazioni al precedente;

Vista la legge in data 8 luglio 1897, n. 250, che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio 1897-98;

Visto il Decreto Ministeriale 27 agosto 1897 col quale sono stabilite le spese d'ufficio durante l'esercizio dal 1° luglio 1897 al 30 giugno 1898 pei comandi locali e stabilimenti di artiglieria;

Visto il R. Decreto in data 22 luglio 1897, n. 356, per l'ordinamento dell'arma di artiglieria;

Visto il R. Decreto 11 agosto 1897, n. 395, col quale si riordina il servizio territoriale di artiglieria;

Visto il R. Decreto 15 settembre 1897 col quale vengono soppressi i comandi locali di artiglieria;

Visto il R. Decreto 15 settembre 1897 col quale si determina il numero degli stabilimenti di artiglieria e genio per l'esercizio finanziario 1897-98;

DECRETA:

Art. 1.

Le spese d'ufficio durante l'esercizio 1897-98 per le diverse direzioni e stabilimenti di artiglieria sono stabilite come dagli specchi annessi al presente decreto.

Art. 2.

A tali spese si provvederà coi fondi stanziati in bilancio secondo lo stato di previsione delle spese per il Ministero della guerra durante l'esercizio 1897-98 al capitolo 12.

Art. 3.

Il citato Decreto Ministeriale 27 agosto 1897 è abrogato.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la relativa registrazione.

Roma, 9 marzo 1898.

Per il Ministro — F. REY.

SPECCHIO *degli assegnamenti per le spese d'ufficio dei comandi locali e stabilimenti d'artiglieria, durante il 1° trimestre dell'esercizio finanziario 1897-98.*

COMANDI LOCALI E STABILIMENTI		ASSEGNO
Comando locale di artiglieria di	Alessandria	550 00
	Gaeta	300 00
	Genova	750 00
	Maddalena	350 00
	Mantova	575 00
	Messina	500 00
	Piacenza	750 00
	Roma	500 00
	Spezia	700 00
	Taranto	300 00
	Torino	750 00
	Venezia	650 00
Arsenale di costruzione di	Napoli	475 00
	Torino	600 00
Fabbrica d'armi di	Brescia	575 00
	Terni	600 00
	Torino	525 00
	Torre Annunziata	437 50
Fonderia di	Genova	462 50
	Napoli	387 50
	Torino	675 00
Laboratorio pirotecnico di	Bologna	562 50
	Capua	450 00
Laboratorio di precisione di Roma		3325 00
Polverificio di	Fontana Liri	375 00
	Fossano	375 00
Sezione della direzione superiore delle esperienze di Cirie		575 00
	Totale . . L.	17075 00

SPECCHIO *degli assegnamenti per le spese d'ufficio delle direzioni e stabilimenti di artiglieria, durante il 2°, 3° e 4° trimestre dell'esercizio finanziario 1897-98.*

DIREZIONI E STABILIMENTI		ASSEGNO
Direzioni di artiglieria . .	Alessandria	1600 00
	Ancona	1025 00
	Genova	2200 00
	Maddalena	1025 00
	Mantova	1700 00
	Messina	1450 00
	Napoli	1700 00
	Piacenza	2200 00
	Roma	1450 00
	Spezia	2050 00
	Taranto	850 00
	Torino	2200 00
	Venezia	1900 00
	Verona	1700 00
Arsenale di costruzione di	Napoli	1400 00
	Torino	1750 00
Officina di costruzione di .	Genova	1300 00
	Napoli	1100 00
	Torino	2000 00
Fabbrica d'armi di . . .	Brescia	1700 00
	Terni	1750 00
	Torino	1500 00
	Torre Annunziata . . .	1300 00
Laboratorio pirotecnico di	Bologna	1600 00
	Capua	1300 00
Laboratorio di precisione di Roma		3562 50
Polverificio di	Fontana Liri	1100 00
	Fossano	1100 00
Sezione delle direzioni superiore delle esperienze di Cirie		1700 00
	Totale . . L.	47312 50

N. 75. — MILITARI DI TRUPPA. — **Cavalieri scelti nei reggimenti di cavalleria**. — 30 marzo.

Allo scopo di costituire nei reggimenti un nucleo di cavalieri intelligenti, abili ed arditi, da potersi impiegare utilmente in campagna nell'adempimento di speciali missioni, il Ministero ha determinato di apportare le seguenti modificazioni alle disposizioni relative alla nomina, istruzione ed impiego dei cavalieri scelti, contenute nell'*Atto* 383 della *Raccolta*, il quale rimane in conseguenza abrogato.

1. Il numero dei cavalieri scelti, appuntati o soldati, deve essere di 5 per squadrone; quello dei cavalieri scelti col grado di sottufficiale o di caporale, non è limitato.

2. Per ottenere la nomina a cavaliere scelto, l'appuntato o soldato deve possedere i seguenti requisiti:

a) avere almeno un anno di effettivo servizio nell'arma, e non essere adibito ad alcuna carica speciale;

b) saper leggere e scrivere sufficientemente;

c) essere di buona condotta, di svegliata intelligenza, di buona vista e di robusta costituzione fisica;

d) dar prova di possedere speciale arditezza ed attitudine per l'equitazione.

Sono da preferirsi coloro che sanno nuotare e che hanno qualche conoscenza pratica di lingue estere.

3. I sottufficiali e caporali, per poter essere nominati cavalieri scelti, debbono possedere in grado maggiore tutte le qualità suaccennate.

4. La nomina dei cavalieri scelti ha luogo in seguito ad un esame diretto ad assicurare se il militare proposto ha i requisiti richiesti ed in particolar modo la necessaria attitudine per l'equitazione.

5. La commissione d'esame è composta nel modo seguente:

a) del comandante del reggimento, *presidente*;

b) degli ufficiali superiori presenti al corpo, *membri*;

c) del capitano aiutante maggiore, od in assenza di questi, del capitano a disposizione o del deposito, *segretario*.

Il comandante dello squadrone, al quale appartiene il militare proposto, fa parte della commissione d'esame come membro con voto consultivo.

6. La commissione sottopone separatamente ad un esame i sottufficiali, caporali e soldati (appuntati compresi) proposti dai singoli squadroni, e quindi fa tra essi separatamente la scelta.

7. Il cavaliere scelto dev'essere annualmente riconfermato in tale qualità.

8. La nomina e la riconferma dei cavalieri scelti ha luogo annualmente pochi giorni prima dell'arrivo delle reclute ai corpi ed è notificata all ordine del giorno.

9. Ad ogni cavaliere scelto nominato o confermato tale, viene consegnato dal comandante del reggimento con pompa dinanzi alla truppa riunita, uno speciale certificato.

10. Il distintivo dei cavalieri scelti consiste in una testa di cavallo contornata da due rami di alloro a ghirlanda, in ricamo d'argento per i sottufficiali, di lana rossa per gli altri militari. Tale distintivo è portato sulla manica della giubba, con le norme comuni agli altri distintivi di cariche speciali.

11. Il cavaliere scelto, incorre nella perdita del distintivo quando per cattiva condotta, o per constatata deficienza di talune attitudini, non vien giudicato meritevole di continuare nella sua qualità.

12. I cavalieri scelti devono essere istruiti:

a) nell'equitazione di campagna;

b) nel nuoto e nel passaggio dei corsi d'acqua;

c) nel prestare le prime cure al proprio cavallo ammalato o ferito;

d) nell'orientamento tanto pratico sul terreno, quanto coll'aiuto della rete stradale tracciata dalla carta;

e) nelle nozioni elementari circa la forza e le formazioni delle unità delle varie armi;

f) sulle norme da osservarsi per portare ordini od avvisi.

Ai sottufficiali si impartiscono nozioni più estese sulla topografia e sulle ricognizioni.

13. L'istruzione speciale dei cavalieri scelti in massima vien fatta nello squadrone, col quale prendono parte a tutte le istruzioni o servizi.

Il comandante del reggimento (o del mezzo reggimento nei distaccamenti di più squadroni) ha però facoltà di disporre che talune istruzioni speciali, quali sono quelle del nuoto e dell'equitazione di campagna, vengano fatte per reggimento o per mezzo reggimento sotto la direzione di un ufficiale appositamente designato.

14. Ai cavalieri scelti debbono essere assegnati quei cavalli che per età, per grado d'addestramento, per mezzi e per resistenza, sono maggiormente atti a sostenere speciali fatiche.

15. In campagna i cavalieri scelti sono particolarmente impiegati:

a) nella composizione delle pattuglie di ricognizione delle quali è parola al n. 69 del regolamento di servizio in guerra (Parte I);

b) nei servizi di esplorazione e di collegamento, tanto durante la marcia quanto durante il combattimento;

c) nella trasmissione degli avvisi e degli ordini importanti, quando questo particolare servizio non può essere disimpegnato dai ciclisti assegnati ai vari comandi.

16. In quei casi, nei quali la natura e l'importanza dell'operazione da compiersi richiedono l'impiego di un nucleo di cavalieri intelligenti, arditi e ben montati, tutti i cavalieri scelti del reggimento possono essere riuniti in un riparto speciale, posto sotto gli ordini di un ufficiale e preferibilmente di uno di quelli che furono preposti alla loro istruzione sin dal tempo di pace.

17. Ai cavalieri scelti, non graduati, è dovuto, al termine di ogni trimestre, un premio speciale in denaro, che verrà loro corrisposto per cura del consiglio permanente d'amministrazione a carico della massa cavalli, in ragione di 5 centesimi per ogni giornata di presenza, non escluse quelle passate all'ospedale od alla infermeria per cause di servizio.

Il premio suddetto decorrerà dal 1° del mese successivo alla nomina a cavaliere scelto, e per gli uomini che debbano recarsi in congedo, sarà loro accordato, nei limiti predetti, all'atto del licenziamento.

Al cavaliere scelto, graduato, non compete alcun premio in denaro.

18. Ai cavalieri scelti, qualora per la durata di talune esercitazioni non possano partecipare al rancio, oltre al pane ed ai viveri in contanti, verrà corrisposto il supplemento vitto.

Per le esercitazioni che esigono fatiche considerevoli, e per il necessario preventivo allenamento dei cavalli, è assegnato un supplemento di un chilogramma di avena per 40 distribuzioni annue.

Il comandante del reggimento è autorizzato a ripartire tali distribuzioni straordinarie, nel modo e nel tempo che crederà più opportuni. *Il Ministro* — A. Di San Marzano.

N. **76.** — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Istruzione sul servizio del cannone da 7 da montagna.** — 30 marzo.

È stata testè effettuata la stampa del nuovo volume delle istruzioni pratiche dell'artiglieria, avente per titolo: *Istruzione sul servizio del cannone da 7 da montagna*, la quale sostituisce l'attuale volume III, titolo III che deve perciò considerarsi come abolito.

I comandi, i corpi e reparti, gli uffici, le scuole, ecc., acquisteranno tante copie del nuovo volume quante loro occorrono per sostituire quelle possedute della citata istruzione ora abolita.

Le richieste della nuova pubblicazione, tanto per uso di ufficio, quanto per conto degli ufficiali che intendessero provvedersene a proprie spese, saranno fatte colle norme stabilite dall'*Atto* 183 del 1896.

Il prezzo del volume, rilegato in tela, è di cent. 50.

Il Ministro — A. Di San Marzano.

N. **77**. — MILITARI DI TRUPPA. — **Militari di truppa detenuti nelle carceri militari preventive.** — 30 marzo.

In seguito all'*Atto* 100 dello scorso anno, per effetto del quale le carceri militari preventive sono passate alla dipendenza del comando degli stabilimenti militari di pena, il Ministero determina quanto appresso:

1. I militari di truppa detenuti nelle carceri militari preventive, che in seguito ad ordine degli avvocati fiscali militari debbono essere liberati per sentenza assolutoria, per fine di pena o per condono, saranno senza indugio fatti rientrare ai corpi di provenienza, per cura del comandante del carcere. Quelli però che debbono essere trasferiti ad una compagnia di disciplina speciale e quelli che a mente della nota *A* che fa seguito all'allegato n. 12 del regolamento di disciplina, debbono cambiare di corpo o d'arma, saranno bensì liberati dal carcere, ma trattenuti in attesa che il comando degli stabilimenti militari di pena provveda al loro trasferimento.

2. Le variazioni matricolari che avvengono per gli uomini di truppa detenuti nelle carceri preventive saranno comunicate ai distretti militari per tutto il periodo della permanenza in dette carceri, solo quando gl'individui avranno cessato di appartenervi.

La comunicazione delle variazioni sarà fatta dai corpi ai quali i militari rientrano o sono trasferiti con apposito elenco mod. n. 62 compilato con la scorta dei fogli matricolari modello n. 59, che completati di tutte le variazioni, saranno trasmessi ai corpi stessi dal comando degli stabilimenti militari di pena.

Si avverte che per le carceri di Torino e Genova è, sino a nuovo ordine, sospesa l'applicazione delle disposizioni dell'*Atto* 100 dello scorso anno.

Il Ministro — A. Di San Marzano.

N. **78**. — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — **Soppressione di una sezione staccata d'artiglieria**. — 31 marzo.

È soppressa, a datare dal 1° aprile 1898, la sezione staccata d'artiglieria a Palmanova (Direzione d'artiglieria di Venezia).

Il Ministro — A. Di San Marzano.

N. **79**. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Cannocchiale-binoccolo per uso dei comandi di reggimento di cavalleria** — 31 marzo.

Il Ministero ha determinato di dotare i comandi di reggimento di cavalleria di un cannocchiale-binoccolo per armi di linea col relativo astuccio (XXIII, 229-228) identico a quello già in distribuzione per i comandi di mezzo reggimento e per gli squadroni.

I reggimenti ora detti richiederanno il binoccolo e l'astuccio ad essi occorrenti alla direzione del laboratorio di precisione in questa capitale.

Tali strumenti saranno assunti in carico e dimostrati esistenti con le stesse norme stabilite dall'*Atto* 292 della *Raccolta*.

Il Ministro — A. Di San Marzano.

N. **80**. — SCUOLE MILITARI. — **Funzionamento della scuola centrale di tiro d'artiglieria** — 31 marzo.

1. La scuola centrale di tiro d'artiglieria istituita col R. Decreto n. 348 del 30 dicembre 1897, ha la sua sede normale in Nettuno. Essa ha per iscopo:

A) Di abilitare i tenenti anziani della specialità da campagna a dirigere il tiro della batteria, ed i capitani anziani della stessa specialità a dirigere quello della brigata, e di addestrare i sovradetti ufficiali nell'impiego degli accennati riparti nelle più svariate circostanze di guerra. Di abilitare parimenti i tenenti e i capitani anziani della specialità da fortezza e da costa rispettivamente a dirigere il tiro di una batteria o di un gruppo di batterie.

B) Di rendere uniforme in tutti i reggimenti e riparti dell'arma, l'applicazione pratica dei regolamenti sul tiro e sulla condotta del fuoco, e di esperimentare praticamente le innovazioni dei predetti regolamenti che venissero proposte ed ordinate, formulandone tassativamente il modo d'applicazione.

Nelle esercitazioni pratiche e negli studi della scuola centrale di tiro devono essere impiegati e considerati esclusivamente i materiali regolamentari definitivamente accettati in servizio, astenendosi da ogni esperienza dei materiali di nuovo modello o di modificazione al materiale regolamentare, fatta eccezione per quei materiali soltanto che formano parte integrante della istruzione pel puntamento e tiro delle artiglierie di ogni specie, come apparecchi pel puntamento indiretto, telemetri, ecc.

2. La scuola centrale di tiro d'artiglieria dipende:

a) disciplinarmente dalle autorità che hanno giurisdizione sul territorio ove essa funziona;

b) tecnicamente dal Ministero della guerra (Direzione generale artiglieria e genio), il quale affida ai competenti ispettori l'alta sorveglianza dei corsi d'istruzione.

3. L'epoca, la durata dei corsi stessi, il personale che vi dovrà assistere e tutte le modalità di esecuzione verranno stabiliti dal Ministero volta per volta.

4. I corsi per l'artiglieria da campagna verranno sempre effettuati al poligono di Nettuno; quelli per l'artiglieria da fortezza potranno aver luogo sia nell'ora detto poligono, sia in uno dei poligoni frequentati normalmente dalle brigate da fortezza od anche, in tutto o in parte, in uno sbarramento; quelli per l'artiglieria da costa, parimenti in tutto o in parte, in una piazza marittima.

Alla direzione di ognuno dei corsi predetti sarà preposta quella parte di personale permanente della scuola che verrà volta per volta designata.

5. Per il servizio della scuola, sia nei mesi in cui questa non funziona, sia durante i corsi, è istituito a Nettuno un distaccamento fisso composto di uomini, ivi appositamente comandati, che saranno forniti dai reggimenti d'artiglieria da campagna o da brigate di artiglieria da fortezza o da costa, e verranno cambiati a determinati periodi secondo speciali disposizioni date dal Ministero.

Il distaccamento è comandato da un ufficiale addetto alla scuola e dipendente disciplinarmente dal comandante della scuola stessa ed amministrativamente dall'ufficio d'amministrazione delle brigate d'artiglieria da costa in Roma.

6. Nei mesi in cui la scuola non funziona, il personale addetto alla medesima (ufficiali e truppa) rimane a disposizione del Ministero, che l'impiegherà nel modo che riterrà più conveniente.

Norme amministrative.

7. La scuola centrale di tiro, riguardo al personale permanente (ufficiali ed impiegati), cioè a quello compreso nell'organico, funzionerà come distaccamento dell'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, che prenderà quindi in forza gli ufficiali ed impiegati insieme con quelli delle direzioni d'artiglieria (*Atto* 2071 del 897). Saranno pertanto dalla scuola osservate le disposizioni dei §§ 2483 e 2484 del vigente regolamento d'amministrazione.

8. Il distaccamento fisso di Nettuno funziona, rispetto all'ufficio d'amministrazione delle brigate d'artiglieria da costa, e tiene i conti come una compagnia distaccata.

Gli uomini del distaccamento saranno perciò considerati quali aggregati d'altre compagnie o di altri corpi, secondo che siano o non effettivi alle brigate da costa.

9. I riparti organici comandati pel servizio della scuola durante i corsi si amministreranno per loro conto secondo le norme comuni in vigore pei distaccamenti.

Gli ufficiali e i militari di truppa dei vari corpi comandati isolatamente presso la scuola durante i corsi, saranno aggregati al distaccamento fisso (n. 5).

Norme pel servizio del materiale.

10. Alla somministrazione delle munizioni e dei materiali di ogni genere, nonchè alle spese da incontrarsi — a carico del capitolo ordinario del bilancio — per l'esecuzione dei corsi della scuola centrale di tiro da campagna, provvede la direzione d'artiglieria di Roma, per mezzo della dipendente sezione staccata di Nettuno. Questa funzionerà pertanto con norme analoghe a quelle stabilite per i *depositi-laboratori* ai poligoni.

11. Il comandante di detta sezione staccata dovrà aderire prontamente alle richieste di materiali che gli verranno fatte dal comandante della scuola, rivolgendosi alla direzione da cui dipende per la provvista di quelli fra i materiali suaccennati che non ha disponibili. Però le grosse provviste di materiali occorrenti per l'esecuzione dei corsi, il comandante la scuola rivolgerà le richieste direttamente al Ministero.

12. I materiali destinati per l'esecuzione dei corsi della scuola centrale potranno essere impiegati anche nelle ordinarie scuole di tiro che i reggimenti e riparti d'artiglieria eseguì-

sono al suddetto poligono. Però ultimate dette scuole di tiro, il comandante della sezione staccata inoltrerà alla direzione di Roma le proposte che saranno del caso, affinchè i materiali consumati o degradati siano al più presto possibile sostituiti o riparati.

13. I mobili, le stoviglie, ecc., e tutte le altre suppellettili esistenti presso il comando della scuola centrale a Nettuno, saranno assunti in carico dalla direzione d'artiglieria di Roma e dati in consegna al comandante della sezione staccata, che ne assumerà la responsabilità.

14. Alla somministrazione delle munizioni e dei materiali di ogni genere, non che alle spese da incontrarsi per la esecuzione dei corsi di scuola centrale di tiro per l'artiglieria da fortezza e da costa, provvedono le direzioni d'artiglieria dalle quali dipendono il poligono, lo sbarramento, o la piazza marittima in cui il corso deve eseguirsi, con norme analoghe a quelle stabilite pel servizio del materiale durante la scuola di tiro ai poligoni, le esercitazioni agli sbarramenti e le scuole di tiro a mare.

Il Ministero volta per volta darà le speciali disposizioni che crederà del caso per assicurare il regolare servizio del materiale in dette circostanze.

Il Ministro — A. Di San Marzano.

N. 81. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Aggiunte e varianti ad istruzioni per l'arma d'artiglieria.** — 31 marzo.

Sono state pubblicate le seguenti aggiunte e varianti a talune istruzioni per l'artiglieria:

1° Quinta serie di aggiunte e varianti all'istruzione sulle munizioni;

2° Terza serie di aggiunte e varianti all'istruzione sul servizio d'artiglieria nelle fortezze;

3° Prima serie di aggiunte e varianti all'istruzione per l'esecuzione delle scuole di tiro a mare.

Per le varianti contenute in questo fascicoletto riguardanti il numero di telemetristi ed aiutanti telemetristi assegnati a ciascun stato maggiore di brigata ed a ciascuna compagnia da costa, rimane abolito l'intero *Atto* 221 del 1889.

4° Aggiunte e varianti ai fascicoli dei caricamenti dei materiali d'artiglieria.

I comandi, i corpi ed uffici interessati, acquisteranno il nu-

mero di copie dei singoli fascicoletti sopra indicati che loro occorrono.

Le richieste di tali pubblicazioni saranno fatte colle norme stabilite dall'*Atto* 183 del 1896.

Il prezzo di ciascuna delle serie di aggiunte e varianti predette è di cent. 5.

Il Ministro — A. Di San Marzano.

N. **82.** — DISCIPLINA MILITARE. — **Modificazioni ed aggiunte all'istruzione per la concessione degli attendenti. (Allegato n. 8 al regolamento di disciplina militare).** — 1° aprile.

A pag. 6, nella seconda riga, *dopo la parola*: esercito, *sopprimere la parola*: ed, *sostituendola con una virgola.*

In fine del primo capoverso, *aggiungere*: ed al primo aiutante di campo generale di S. M.;

A pag. 7, in fine del secondo capoverso, *aggiungere*: ed al primo aiutante di campo generale di S. M.;

Il Ministro — A. Di San Marzano.

N. **83.** — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Istruzione sulle armi e sul tiro per la fanteria. — Volume I.** — 1° aprile.

È pubblicato il volume I, dell'istruzione sulle armi e sul tiro per la fanteria (istruzione della truppa), il quale deve subito essere messo in vigore.

Rimangono abrogate:

L'istruzione sulle armi e sul tiro pei corpi di fanteria armati di fucile mod. 1891 (23 aprile 1894);

Le modificazioni alla suddetta istruzione contenute negli *Atti* 60 e 127 del 1859 e 19 del 1897;

Il § 6 dell'istruzione sulle armi per la fanteria (24 maggio 1891) stato conservato in vigore con l'*Atto* 75 del 1894;

L'istruzione sulla adozione dello specchio da segnatori pei tiri a bersaglio (1° luglio 1896).

I corpi di fanteria (fanteria di linea, bersaglieri ed alpini), dovranno provvedersi, a spese della massa generale, di una copia di detta istruzione per ciascun loro ufficio, di due copie per ogni comando di battaglione, e di quattro copie per ciascuna compagnia.

Inoltre ciascun comando, ispettorato, corpo od ufficio militare dovrà provvedersi sulle proprie spese di cancelleria, od a carico della massa generale, di almeno una copia di questa istruzione.

Le richieste degli esemplari tanto per uso di ufficio, quanto per gli ufficiali che desiderassero di farne acquisto a loro spese, saranno fatte a senso dell'*Atto* 183 del 1896.

Il prezzo del volume, rilegato in tela, è di cent. 65.

Il Ministro — A. Di San Marzano.

DECISIONI DI MASSIMA

6.

Passaggio alla milizia mobile di ufficiali di complemento dell'esercito permanente. — A soluzione di quesiti fatti, il Ministero dichiara che il passaggio alla milizia mobile degli ufficiali di complemento dell'esercito permanente, da effettuarsi in applicazione all'*Atto* 115 del 1897, deve esser eseguito sotto la data del giorno in cui l'ufficiale compie il 32° anno di età, per avere effetto dal giorno successivo.

Tale data dovrà quindi esser apposta nelle relative variazioni da inscriversi sugli stati di servizio e nelle conseguenti comunicazioni da farsi al Ministero con elenco mod. 54. (*Div. matricole*).

7.

Trasporto di bardature, oggetti di scuderia e foraggi pei cavalli in viaggio. — Il § 28 del regolamento 15 luglio 1890 per i trasporti militari in ferrovia, come venne modificato coll'*Atto* 168 del 1894, ammette il trasporto gratuito delle bardature, degli oggetti di scuderia e dei foraggi, però limitatamente a chilogrammi 30 per ogni cavallo o mulo, se il viaggio non eccede i 400 chilometri di percorso, ed a chilogrammi 40 se eccede tale percorso. Secondo lo stesso paragrafo gli agenti ferroviari hanno diritto di pretendere la pesatura degli oggetti e del foraggio preaccennati, quante volte non si possa provare che ne fu fatta la pesatura in partenza e di riscuotere le tasse e le sovratasse dovute qualora il peso delle bardature e dei foraggi ecceda quello ammesso in franchigia.

È parecchie volte accaduto che gli ufficiali, le cui spedizioni furono gravate di multe, ne abbiano domandato alle società ferroviarie il rimborso per mezzo delle competenti direzioni territoriali di commissariato militare, allegando che l'inosservanza delle disposizioni su accennate era imputabile ai soldati incaricati delle spedizioni.

Poichè lo speditore è responsabile delle irregolarità commesse da chi agisce in suo nome e conto e non può, in alcun caso, conseguire nè l'esonero nè la restituzione delle tasse e sovratasse dovute per l'eccedenza riscontratasi nel peso delle robe caricate, *senza regolare nota di spedizione*, insieme coi cavalli o muli, il Ministero richiama le autorità militari e gli ufficiali del Regio esercito all'osservanza delle preaccennate norme, avvertendo che le domande di rimborso delle tasse e sovratasse non dovranno più aver corso. I comandanti di corpo o capi d'ufficio potranno però trasmettere i reclami direttamente al Ministero, ma solamente quando, a loro avviso, concorrano a giustificare l'occorsa irregolarità circostanze assolutamente eccezionali, ed il Ministero giudicherà se possa inoltrarli alle società ferroviarie interessate. (*Div. casermaggio e trasporti*).

189

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 16 aprile.

MARZO 4. — Legge n. 46 concernente il fondo per le pensioni ai veterani del 1848-49 *pag.* 193.

» 24. — R. Decreto n. 106 relativo all'esame speciale dei capitani medici che aspirano all'avanzamento a scelta, *pag* 195.

APRILE 12. — Assegnazione della pistola a rotazione ai sottufficiali e caporali maggiori dell'artiglieria da costa, da fortezza e delle compagnie operai d'artiglieria, *pag.* 195.

» 15. — Modificazioni ed aggiunte al regolamento per le corse militari ed i concorsi ippici, *pag.* 196.

BIBLIOTECA ROMA

Atto N. **84**. — PENSIONI. — **Legge n. 46 concernente il fondo per le pensioni ai veterani del 1848-49**. — 4 marzo.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il fondo di L. 1,250,000 per le pensioni ai veterani 1848-1849, compreso nello stanziamento del capitolo n. 36 del bilancio del Tesoro per l'esercizio 1898-99 è iscritto a uno speciale capitolo, elevandolo alla somma di L. 1,600,000 nella quale resterà consolidato per l'esercizio predetto e per i successivi.

Art. 2.

A cominciare dal 1° luglio 1898 gli assegni portati dalle leggi 4 dicembre 1879, n. 5168, 22 luglio 1881, n. 349, 16 luglio 1882, n. 898, 3 luglio 1888, n. 5505, 2 marzo 1884, n. 1958, 22 aprile 1886, n. 3821, 28 giugno 1891, n. 351 e 24 dicembre 1896, n. 550, saranno anche liquidati ai veterani che abbiano unicamente fatte le guerre del 1848 e 49, od una sola di queste due campagne, ferme rimanendo tutte le altre condizioni stabilite nelle sovracitate leggi.

ERRATA-CORRIGE.

Atto 80, pag. 188. — All'ultimo periodo del n. 11, *invece di:* Però le grosse provviste ecc., *leggasi:* Però per le grosse provviste ecc.

20.462.98

Art. 3.

A datare dall'epoca stessa, gli assegni ancora da liquidare ai veterani saranno per tutti indistintamente di L. 100 annue.

Art. 4.

Ove il fondo come sopra consolidato risultasse insufficiente a fornire l'assegno a tutti i veterani, che ne giustificheranno i requisiti, la precedenza sarà accordata ai più vecchi di età.

Art. 5.

Il Governo, in conformità al parere del Consiglio di Stato, è autorizzato a coordinare e a pubblicare in un testo unico le leggi per gli assegni ai veterani. Esso è anche autorizzato, udito il parere del Consiglio di Stato, a pubblicare il regolamento per l'applicazione del testo unico.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 marzo 1898.

UMBERTO.

Rudinì.
L. Luzzatti.
A. Di San Marzano.

N. **85.** — AVANZAMENTO. — **R. Decreto n. 106 relativo all'esame speciale dei capitani medici che aspirano all'avanzamento a scelta.** — 24 marzo.

UMBERTO I, ecc., ecc., Re d'Italia.

Vista la legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel R. esercito; modificata dalla legge 6 marzo 1898, n. 50;

Ritenuta la necessità di determinare fin d'ora in via provvisoria, nell'attesa del regolamento da emanare per la esecuzione della legge stessa, le norme per l'applicazione dell'articolo 38, 2° comma, della legge in quanto concerne l'avanzamento a scelta dei capitani del corpo sanitario militare;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'avanzamento a scelta dei capitani del corpo sanitario militare contemplato dall'art. 38 della legge 2 luglio 1896, n. 254, avrà luogo, in analogia al disposto dal precedente art. 36, in seguito ad esame speciale. Detto esame speciale, al quale saranno ammessi i capitani medici riconosciuti idonei all'avanzamento per anzianità e che aspirano alla promozione a scelta, consisterà in una dissertazione clinica al letto del malato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, 24 marzo 1898.

UMBERTO.

A. Di San Marzano.

N. **86.** — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — **Assegnazione della pistola a rotazione ai sottufficiali e caporali maggiori dell'artiglieria da costa, da fortezza e delle compagnie operai d'artiglieria.** — 12 aprile.

Questo Ministero ha determinato che i sottufficiali e caporali maggiori dell'artiglieria da costa, da fortezza e delle compagnie operai d'artiglieria siano provvisti, così in tempo di pace, come in tempo di guerra, di pistola a rotazione mod. 89 da truppa, con relativa fondina e cordoni.

La dotazione di guerra di cartucce a pallottola per pistola, sarà di 3 pacchetti (18 cartucce) per ciascuno dei detti graduati.

Le brigate d'artiglieria da costa, da fortezza e le compagnie operai d'artiglieria richiederanno:

a) al Ministero, per il tramite dei rispettivi uffici d'amministrazione, le pistole, fondine e cordoni che, in base a quanto sopra, loro occorrono per costituire le rispettive dotazioni di pace e di mobilitazione;

b) alle competenti direzioni d'artiglieria le cartucce per pistola che sono loro necessarie per costituire le dotazioni di mobilitazione e per eseguire le annuali esercitazioni di tiro.

Il Ministro — A. Di San Marzano.

N. 87. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Modificazioni ed aggiunte al regolamento per le corse militari ed i concorsi ippici.** — 15 aprile.

Il N. 29 viene sostituito dal seguente:

« Il cavallo sarà inoltre considerato in servizio, per gli effetti di cui al § 87 del regolamento sulle indennità eventuali, non solo nell'atto della corsa ma ben anco negli esercizi di preparazione alla medesima, limitatamente però ai 30 giorni che precedono quello in cui sarà corso il military.

L'ufficiale dovrà all'uopo fare preventivamente noto per inscritto al comandante del reggimento il nome e lo stato segnalettico del cavallo che egli intende presentare al military.

La relativa indennità sarà dovuta anche nel caso in cui il cavallo sia riconosciuto non più atto al servizio dal consiglio d'amministrazione del reggimento o da quello di un corpo a cavallo viciniore.

Nel caso poi di accidente avvenuto durante la corsa, la dichiarazione prescritta del § 157 del succitato regolamento sulle indennità eventuali sarà redatta dal commissario militare ».

Il Ministro — A. Di San Marzano.

Roma, 1898. — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 16ª **1898** **PARTE 1ª**

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicato il 26 aprile.

APRILE 21. — R. Decreto che autorizza coloro che hanno diritto al computo della campagna in Oriente a fregiarsi della medaglia commemorativa italiana con la corrispondente fascetta, *pag.* 197.
» 23. — Aggiunte e varianti ad istruzioni e regolamenti diversi, *pag.* 198.
» 23. — Aggiunte e varianti ad istruzioni per l'arma di artiglieria, *pag.* 199.
» 25. — Riapertura di un panificio militare, *pag.* 199.
» 25. — Biciclette militari, *pag.* 199.
» 25. — Modificazioni alle disposizioni relative alla divisa degli ufficiali del R. esercito, *pag.* 200.

Atto N. **88.** — ONORIFICENZE. — **R. Decreto che autorizza coloro che hanno diritto al computo della campagna in Oriente a fregiarsi della medaglia commemorativa italiana con la corrispondente fascetta** — 21 aprile.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista legge 19 luglio 1857 n. 2312, relativa al computo delle campagne d'Oriente 1855-56;

Visto il R. decreto 4 marzo 1865 n. 2174, relativo alla istituzione della medaglia commemorativa delle guerre per l'indipendenza e l'unità d'Italia;

Sulla proposta dei Nostri Ministri segretari di Stato per gli affari della guerra e della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Tutti coloro che hanno diritto, giusta le norme in vigore, al computo della campagna in Oriente, sono pure autorizzati a fregiarsi della medaglia commemorativa delle guerre per l'indipendenza e l'unità d'Italia con una fascetta portante l'indicazione « Campagna 1855-56 ».

Art. 2.

Coloro che già sono fregiati della medaglia stessa per altre campagne, aggiungeranno semplicemente al nastro di detta medaglia, una fascetta colla indicazione « Campagna 1855-56 ».

29 APR 98

I predetti Nostri Ministri sono incaricati dell'esecuzione del presente Decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 21 aprile 1898.

UMBERTO.

A. Di San Marzano.
B. Brin.

N. **89**. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — **Aggiunte e varianti ad istruzioni e regolamenti diversi**. — 23 aprile.

Si sono pubblicate le seguenti serie di aggiunte e varianti:

a) Undecima serie di aggiunte e varianti al regolamento sulle collaudazioni, visite e matricola delle artiglierie — Parte I, edizione 1889.

b) Prima serie di aggiunte e varianti al regolamento sulle collaudazioni, visite e matricola delle artiglierie — Parte II, edizione 1897.

c) Quarta serie di aggiunte e varianti al regolamento per la collaudazione dei manufatti di maestranza — edizione 1892.

seconda serie di aggiunte e varianti al prontuario per la compilazione di richieste per provvista di materiali e norme da seguirsi nelle collaudazioni — edizione 1894;

prima serie di aggiunte e varianti alla classificazione dei ferri ed acciai che s'impiegano nella costruzione dei materiali d'artiglieria e norme relative di collaudazione — edizione 1896.

Riunite in un solo fascicolo.

I reggimenti d'artiglieria ne acquisteranno il numero di esemplari prescritto dai rispettivi specchi di dotazione; gli altri corpi, comandi, direzioni ed uffici ne acquisteranno il numero di copie che reputeranno per essi necessario.

Le richieste dovranno essere fatte a norma dell'*Atto* 183 del 1896.

Il prezzo dei fascicoletti sarà rispettivamente:
di cent. 15 per quello di cui al comma *a*);
di cent. 5 per quelli di cui ai comma *b*) e *c*).

Il Ministro — A. Di San Marzano.

N. **90**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI — **Aggiunte e varianti ad istruzioni per l'arma di artiglieria**. — 23 aprile.

Sono state pubblicate le seguenti aggiunte e varianti:

1. Quarta serie di aggiunte e varianti all'istruzione sul tiro delle artiglierie di assedio.

2. Aggiunte e varianti alle tavole di tiro.

I comandi, corpi ed uffici interessati acquisteranno il numero di copie che loro occorrono delle pubblicazioni sopra indicate effettuandone le richieste colle norme stabilite dall'*Atto* 183 del 1896.

Il prezzo di ciascuna delle serie di aggiunte e varianti predette è di cent. 5.

Il Ministro — A. Di San Marzano.

N. **91**. — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — **Riapertura di un panificio militare**. — 25 aprile.

Il primo luglio prossimo sarà riaperto il panificio militare di Forlì.

Il Ministro — A. Di San Marzano.

N. **92**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Biciclette militari**. — 25 aprile.

In relazione al disposto della legge 22 luglio 1897 n. 318, e del relativo regolamento, ed in seguito ad accordi intervenuti col ministro delle finanze, si stabilisce quanto segue:

Le biciclette appartenenti all'amministrazione militare sono esenti dalla tassa, epperciò non devono essere nè denunciate, nè presentate per l'apposizione dello speciale contrassegno stabilito pei velocipedi di proprietà privata.

Le dette biciclette saranno munite di una targhetta fissa, portante incisa la scritta: « Servizio militare » sormontata dalla corona reale; tali targhette saranno allestite dall'officina di costruzione del genio di Pavia, e distribuite nel numero strettamente necessario per le biciclette effettivamente possedute dai singoli corpi ed uffici.

L'uso delle biciclette militari è riservato ai militari in divisa; è però fatta facoltà ai comandanti di corpo e capiservizio di permetterne l'uso agli ufficiali in borghese, ed agli impiegati dell'amministrazione militare, i quali dovranno essere in grado di comprovare la loro qualità, portando seco il libretto ferroviario.

Per evitare ogni equivoco nell'interpretazione delle disposizioni di cui si tratta, si avverte che l'esenzione dalla tassa è riservata alle sole biciclette di proprietà dell'amministrazione militare, epperciò i velocipedi di proprietà degli ufficiali e dei militari di truppa sono soggetti alla legge comune, e come tali devono essere denunciati pel pagamento della relativa tassa.

Il Ministro — A. Di San Marzano.

N. **93**. — DISCIPLINA MILITARE. — **Modificazioni alle disposizioni relative alla divisa degli ufficiali del R. esercito**. — 25 aprile.

Al n. 388 dell'*Atto* 672 della *Raccolta delle disposizione in vigore* (*Appendice*) è sostituito il seguente:

« 388. La foggia degli stivali è quella indicata nella figura 113; l'altezza di essi deve essere tale da giungere a non meno di 10 centimetri sotto il ginocchio. Lo stivale è di cuoio nero, verniciato o no, a piacimento dell'ufficiale ».

Alla fig. 113 dell'*Atto* medesimo è sostituita la presente.

Il n. 389 del precitato *Atto* è soppresso.



Fig. 113.

La foggia degli stivali e dei gambali ora in uso sarà tollerata sino a consumazione dei medesimi.

Il Ministro — A. Di San Marzano.

Roma, 1898. — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 17ª **1898** **PARTE 1ª**

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 30 aprile.

APRILE 14. — Decreto n. 131 che stabilisce le norme per la nomina dei sottotenenti veterinari di complemento a sottotenenti veterinari in servizio attivo permanente, *pag.* 201.

—— —— Decisioni di massima, *pag.* 202.

BIBLIOTECA DI ROMA

Atto N. **94.** — AVANZAMENTO. — **R. Decreto n. 131 che stabilisce le norme per la nomina dei sottotenenti veterinari di complemento, a sottotenenti veterinari in servizio attivo permanente.** — 14 aprile.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge 2 luglio 1896, n. 254 sull'avanzamento nel R. esercito;

Ritenuta la necessità di determinare sin d'ora in via provvisoria nell'attesa del regolamento da emanare per la esecuzione della legge stessa le norme per l'applicazione dell'articolo 6 della legge, in quanto concerne la nomina dei sottotenenti di complemento del corpo veterinario a sottotenenti in servizio attivo permanente del corpo stesso;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I sottotenenti di complemento del corpo veterinario i quali aspirino alla nomina a sottotenenti in servizio effettivo, saranno sottoposti ad esami di concorso secondo programmi e modalità da stabilirsi dal Ministero della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 aprile 1894.

UMBERTO.

A. Di San Marzano.

2 MAG. 98

DECISIONI DI MASSIMA

8.

Cassa-ufficiali. — A soluzione di quesiti fatti da varie amministrazioni sull'accettazione o meno di domande di prestiti, sul fondo della Cassa-ufficiali, presentate da ufficiali a riposo muniti di pensione vitalizia ma non più inscritti sui ruoli dell'esercito, il Ministero dichiara che le disposizioni emanate per estendere anche agli ufficiali pensionati i benefici accordati coll'istituzione della suddetta cassa devono interpretarsi nel senso che tali benefici vanno concessi indistintamente a tutti gli ufficiali provvisti di pensione vitalizia, si trovino o no ancora inscritti sui ruoli dell'esercito, purchè la pensione che godono sia loro dovuta pel servizio militare prestato. (*Ufficio affari generali, direz. gen. servizi amministrativi*).

DISPENSA 18ª **1898** **PARTE 1ª**

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 7 maggio.

MAGGIO 5. — Medaglie per le gare di marcia, velocipedistiche e di scherma, *pag.* 203.
» 5. — Aggiunte e varianti alla tabella C delle disposizioni regolamentari per la R. guardia di finanza, *pag.* 203.

Atto N. **95**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Medaglie per le gare di marcia, velocipedistiche e di scherma**. — 5 maggio.

1. Le medaglie per le marcie di resistenza, per le corse velocipediche e per le gare di scherma, stabilite dall'*Atto* 81 del 1897, devono essere acquistate presso l'ufficio d'amministrazione di personali militari vari; a questo pertanto i corpi interessati, nei limiti fissati nello stesso *Atto*, rivolgeranno le richieste delle medaglie che loro abbisognano.

2. L'ufficio predetto curerà la spedizione delle medaglie richieste, unendovi i relativi diplomi, e se ne rimborserà mediante operazione di conto corrente ai prezzi seguenti:

Medaglia d'oro con astuccio e diploma. . L. 18,00
Medaglia d'argento con astuccio e diploma. » 3,20

Le spese delle medaglie, astucci e diplomi, come pure quelle per la loro spedizione, saranno dai corpi imputate alla rispettiva massa generale.

3. Le richieste van fatte nel mese di gennaio di ogni anno, comprendendovi le medaglie abbisognevoli per l'anno medesimo.

Nella prima richiesta, che sarà fatta in seguito alla pubblicazione del presente *Atto*, i corpi domanderanno però le medaglie occorrenti per le gare eseguitesi nello scorso anno 1897 e per quelle da eseguirsi nel 1898.

Il Ministro — A. Di San Marzano.

N. **96**. — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — **Aggiunte e varianti alla Tabella C delle disposizioni regolamentari per la R. guardia di finanza**. — 5 maggio.

In seguito alle modificazioni apportate alle circoscrizione pel tempo di pace della R. guardia di finanza, devono essere fatte

9 MAG. 98

le seguenti aggiunte e varianti alla Tabella *C* annessa all'*Atto* 163 del 1897.

Pag. 439, riga 3ª:	—	V	10*
Dopo la riga 3ª, *aggiungere:*			
	S. Giacomo Ayas	V	7
	Magazzini generali. . . .	S	7
Riga 5ª:	—	S	57*
Riga 6ª:	—		7
Riga 10ª:	—		10*
Riga 14ª:	—	S 22*	P 5
Riga 15ª, *cancellarla.*			
» 16ª, »			
Dopo la riga 16ª, *aggiungere:*			
	Barletta	V	11
Riga 19ª:	—	S	9*
Riga 20ª:	—	S	21*
Riga 23ª:	—	V	11
Dopo la riga 23ª, *aggiungere:*			
	Bisceglie.	S 15	P 3
Riga 24ª:	—	S	5
Riga 25ª:		S	5
Riga 26ª:	—	V	9
Riga 27ª:	—	S	5
Riga 28ª:	—	S 18	P 4
Riga 30ª:	—	S	7
Dopo la riga 32ª, *aggiungere:*			
	Monopoli	V	9
Riga 33ª, *cancellarla.*			
Riga 35ª:	—	S 21	P 4
Riga 36ª, *cancellarla.*			
Pag. 441, riga ultima, *cancellarla.*			
Pag. 442, riga 18ª, *sostituire:*			
	Montenero di Bisaccia . .	S	5
Riga 28ª, *sostituire:*			
	Elena	S	11

Pag. 442, riga 29ª, *sostituire*:

	Elena	M	7

Riga 33ª: | — | S 8 P 1

Pag. 443, riga 10ª: | — | S 85

Riga 15ª: | — | V 17

Riga 25ª: | — | S 8 P 3

Riga 28ª: | — | S 3 P 6

riga 32ª *cancellarla.*

Dopo la riga 47ª, *aggiungere*:

	Capo Rizzuto	S	5

Pag. 444, riga 41ª: | — | S 17*

Riga 42ª, *cancellarla.*

Riga 44ª: | — | S 14

Riga 45ª: | — | V 9

Pag. 449, riga 29ª: | — | P 38*

Riga 30ª: | — | S 65*

Pag. 450, riga 12ª: | | L 20

Riga 26ª: | — | V 12

Riga 27ª: | — | V 8

Riga 28ª: | — | V 20*

Riga 29ª: | — | V 9

Riga 30ª: | — | V 13*

Dopo la riga 30ª, *aggiungere*:

	Curiglia	V	9

Pag. 451, riga 8ª *cancellarla.*

» 12ª, »

» 13ª, » } *cancellare* Gazzeno

» 14ª, » } nella 4ª colonna.

Dopo la riga 14ª, *aggiungere*:

	Dossobro	V	39*

Riga 15ª, *cancellarla.*

» 18ª, »

» 19ª, »

» 21ª, »

Riga 29ª: | | V 19*

Riga 30ª *cancellarla.*

Riga 31ª, *sostituire*: | Seghebbia . . . . . | V 17

Riga 32ª: | — | V 11

Pag. 451, riga 33ª, *sostituire*:

Buggiolo	V	17

Di fianco a Porlezza nella 4ª colonna mettere 1ª.

Riga 34ª, *cancellarla*.

» 38ª, »

In fondo alla pagina *aggiungere*:

Dongo . . .	Gazzeno	V	39ª
	Dongo	V	11
	Pianello Lazio	V	9
	Rezzonico	V	11
Porlezza II .	Oria	L 12 V	7
	Porlezza	L	20
	Osteno	P	9
Argegno . .	Argegno	L 6 V	9
	Casasco	V	21
	Schignano	V	21
	Cerano	V	11

Pag. 453, riga 40ª: | — | P 11 |

Riga 41ª: | — | S 50ª |

Riga 44ª, *cancellarla*.

Pag. 454, riga 15ª, *sostituire*:

Fusaro	S	5

Riga 29ª, *sostituire*:

Puolo	S	5

Pag. 455, riga 21ª: | — | V 13 |

Riga 22ª, *cancellarla*.

Pag. 456, riga, 1ª, *sostituire*:

Altavilla	S	5

Riga 24ª: | - | V 9 |

Pag. 459 — Nella 4ª colonna *mettere* Bianco *invece* di Bovalino.

Pag. 461, riga 3ª, *sostituire*:

Lesina (già Scampamorte) .	S	7

Riga 29ª: | — | V 9 |

Riga 31ª, *sostituire*:

Albano	V	7

Pag. 462, riga 6ª:	—	S	7
Riga 7ª:	—	V	5
Riga 8ª, *sostituire*:			
	Conca Marini	S	5
Riga 25ª:	—	V	7
Dopo la riga 25ª *aggiungere*:			
	Scafati.	V	6
Riga 27ª:	Acciaroli.	S	5
Pag. 463, riga 9ª:	—	L	32
Riga 10ª, *cancellarla.*			
Riga 11ª:	—	L	14
Riga 18ª:	—	V	9
Pag. 465, riga 30ª, *sostituire*:			
	Torreuzza	S	6
Pag. 467, riga 2ª:	—	S 13	P 5
Pag. 468, riga 17ª:	—	V	13
Riga 21ª:	—	V	29
Riga 25ª:		S 9	P 2
Pag. 470, riga 26ª:	—	P	13*
Riga 29ª:	—	S	7
Riga 30ª:	—	S	9
Dopo la riga 30ª, *aggiungere*:			
	Portosecco	S	7
Riga 31ª:	—	P	9*
Riga 33ª, *cancellarla.*			
» 35ª, »			
Dopo la riga 36ª, *aggiungere*:			
	S. Andrea del Lido. . . .	S 3	P 5
	Lido	S 10	P 9
Riga 37ª:	—	P	21
Riga 38ª, *cancellarla.*			
» 39ª, »			
» 40ª, »			
» 41ª, »			
» 42ª, »			
» 43ª, »			

Pag. 471, riga 1ª:	—	P 43
Riga 2ª:	—	S 42
Dopo la riga 2ª, *aggiungere*:		
	Giudecca.	S 26 P 2
Riga 3ª:	—	S 90*
Riga 4ª:	—	P 23*
Dopo la riga 6ª, *aggiungere*:		
	Murano	S 3 P 2
	S. Erasmo	S 8 P 6

Il Ministro — A. Di San Marzano.

Roma, 1898 — Tip. E. Voghera.

Roma, 1898 — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 19ª — 1898 — PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicato il 14 maggio

MARZO 20. — R. Decreto n. 128 che estende al personale inferiore civile, tecnico e subalterno, dei depositi d'allevamento cavalli le disposizioni relative al compenso dovuto agli impiegati civili trasferiti da una ad altra sede permanente, *pag.* 209.
MAGGIO 12. — Cambio di denominazione di talune opere di fortificazione di Roma, *pag.* 210.
» 12. — Trattamento degli inscritti di leva nei viaggi dai distretti ai corpi, *pag.* 211.
» 13. — Inalberamento della bandiera nazionale nelle piazze forti in occasione di determinate solennità e ricorrenze, *pag.* 215.

Atto N. 97 — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — **R. Decreto n. 128 che estende al personale inferiore civile, tecnico e subalterno, dei depositi d'allevamento cavalli le disposizioni relative al compenso dovuto agli impiegati civili trasferiti da una ad altra sede permanente.** — 20 marzo.

BIBLIOTECA DEL ROMA VITTORIO EMANUELE

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto l'articolo 3 del Regio Decreto 22 luglio 1897, n. 355, per l'ordinamento dell'arma di cavalleria;

Visto il Regio Decreto 15 settembre 1897, n. 430, col quale sono fissati il ruolo organico e gli stipendi del personale inferiore civile dei depositi di allevamento cavalli;

Visto i Regi Decreti 1° novembre 1876, n. 3450 e 7 aprile 1889, n. 6025, sul compenso dovuto agli impiegati civili trasferiti da una ad altra sede permanente;

Considerando essere opportuno di estendere le disposizioni dei citati Regi Decreti 1° novembre 1876 e 7 aprile 1889 al personale inferiore civile dei depositi d'allevamento cavalli;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al personale inferiore civile, tecnico e subalterno, dei depositi di allevamento cavalli, sono estese le disposizioni contenute nei Regi Decreti 1° novembre 1876, n. 3450 e 7 aprile 1889, n. 6025, relative al compenso dovuto agli impiegati civili trasferiti da una ad altra sede permanente.

16 MAG 98

Art. 2.

Per gli effetti del precedente articolo, al personale tecnico sono applicate le disposizioni relative agli impiegati civili, ed al personale subalterno quelle per gli agenti di basso servizio.

Art. 3.

Alla tabella *B* annessa al predetto Regio Decreto 1° novembre 1876, n. 3450 è aggiunto il n. 12 colla dicitura: *Personale inferiore civile, tecnico e subalterno, dei depositi d'allevamento cavalli.*

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 marzo 1898.

UMBERTO.

A. DI SAN MARZANO.

N. **98**. — SERVIZIO DEL GENIO. — **Cambio di denominazione di talune opere di fortificazione di Roma.** — 12 maggio.

Questo Ministero, riconosciuta la convenienza di cambiare l'attuale denominazione di talune opere di fortificazione del campo trincerato di Roma, determina che, a parziale modificazione dell'*Atto* 197 del 1882, le opere stesse vengano d'ora innanzi designate colla nuova denominazione appresso indicata.

DENOMINAZIONE ATTUALE	NUOVA DENOMINAZIONE
Batteria Appia Pignatelli.	Batteria Acquasanta.
Forte Appia Antica.	Forte Appia.
Forte Aurelio Antica.	Forte Aurelia.

Il Ministro — A. DI SAN MARZANO.

N. **99**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Trattamento degli inscritti di leva nei viaggi dai distretti ai corpi**. — 12 maggio.

Per il trattamento di viaggio degli inscritti di leva nel movimento generale pel loro invio dai distretti militari ai corpi sono adottate le seguenti norme:

Vettovagliamento degli uomini — Indennità di viaggio.

§ 1. Per la chiamata alle armi di ogni classe di leva viene ordinariamente emanato dal Ministero apposito *ordine di movimento*, nel quale sono indicati: i viaggi che si devono compiere sulle ferrovie e sui piroscafi dai drappelli di inscritti per recarsi dai distretti ai corpi di destinazione; le località di sosta; le distribuzioni di viveri da farsi presso i distretti, alla partenza, e nelle stazioni di vettovagliamento; i giorni pei quali nei viaggi su piroscafi straordinari, cioè non postali, dovranno essere distribuiti i viveri di bordo.

L'ordine di movimento non tiene conto, in massima, dei drappelli inferiori a cinque uomini, restando però inteso che questi dovranno essere uniti agli altri di maggior forza che, secondo l'ordine di movimento, hanno da seguire lo stesso itinerario. Qualora ciò non sia possibile, saranno avviati a destinazione separatamente coi treni omnibus.

§ 2. Al vettovagliamento degli inscritti in viaggio e dei graduati in accompagnamento dei drappelli provvedesi dai distretti militari e dalle stazioni di vettovagliamento con razioni *viveri ordinari* (rancio unico di carne e pasta con l'ordinaria razione pane) e con razioni *viveri di viaggio* (scatoletta di carne in conserva e razione pane), come pure con distribuzioni di caffè o vino secondo le particolari indicazioni date nell'ordine di movimento.

Pel giorno della partenza provvedono in ogni caso i distretti: se la partenza avviene dopo le ore nove, con viveri ordinari; se avviene prima, e non sia possibile preparare il rancio, con viveri di viaggio ed una distribuzione di caffè. Essi dovranno inoltre somministrare agli uomini le razioni viveri di viaggio pei giorni successivi, che, secondo l'ordine di movimento, devono essere distribuite nella località di partenza.

Spetta poi alle stazioni di vettovagliamento, all'uopo designate, di fare distribuzioni di caffè o vino lungo i percorsi in ferrovia, come pure distribuzioni di viveri di viaggio e di

viveri ordinari, per modo che gli uomini giungano a destinazione vettovagliati sino a tutto il giorno d'arrivo.

§ 3. Nei casi in cui, per qualsiasi motivo, non fosse possibile fare le distribuzioni di viveri ordinari prescritte nell'ordine di movimento, saranno somministrati viveri di viaggio.

Qualora poi, per circostanze del tutto impreviste, neppure questi viveri potessero dalle stazioni di vettovagliamento essere distribuiti, ne sarà dalle stazioni medesime pagato agli uomini l'equivalente in contanti; equivalente stabilito nella quota fissa di centesimi 70. Nulla è dovuto, in ogni caso, per le razioni caffè che eventualmente non venissero somministrate.

§ 4. Nei viaggi su piroscafi postali non viene somministrato il vitto di bordo. I militari che hanno da prendervi imbarco dovranno perciò essere provveduti di viveri di viaggio in modo da essere vettovagliati per tutto il tragitto fino al luogo di destinazione, oppure fino ad una stazione di vettovagliamento secondo l'ordine di movimento emanato.

§ 5. Nei viaggi su piroscafi straordinari sarà somministrato il vitto di bordo solo quando ciò sia indicato nell'ordine di movimento.

In questo caso, il vitto verrà distribuito tanto nei giorni del tragitto quanto nel giorno d'imbarco, se l'imbarco ha luogo prima delle ore 11, e nel giorno di sbarco, se questo avviene dopo le ore 12.

Pei giorni d'imbarco e di sbarco nei quali, stante l'ora, non venga somministrato il vitto di bordo provvederanno alla distribuzione dei viveri i distretti di partenza o le stazioni di vettovagliamento secondo le norme del precedente § 2.

§ 6. Nei tratti in ferrovia e sui piroscafi postali venendo agli uomini somministrati i viveri di viaggio, l'indennità di trasferta spettante agli inscritti ed ai graduati di accompagnamento resta ridotta, per tali tratti, della equivalente quota di centesimi 70 (§ 3), ed è perciò dovuta alla mano soltanto la differenza tra l'indennità normale e la quota anzidetta (1).

Nei viaggi su piroscafi straordinari sarà corrisposta l'intera indennità; ma con essa dovrà essere pagato direttamente, all'atto dell'imbarco, il vitto di bordo, che gli uomini abbiano da ricevere a senso del precedente § 5, al prezzo di lire 1.20 al giorno.

(1) Cioè: L. 0,50 pei soldati; L. 0,60 pei caporali e caporali maggiori; L. 1,40 pei sergenti; L. 1,60 pei furieri; L. 2.10 pei furieri maggiori.

§ 7. L'importo delle indennità di trasferta dovute alla mano per tutta la durata del viaggio viene dai distretti rimesso, insieme col prezzo del trasporto personale sulle ferrovie e sui piroscafi, ai comandanti dei drappelli, i quali corrisponderanno ai militari giorno per giorno l'indennità loro spettante e pagheranno i trasporti alle stazioni o porti di partenza, come pure il vitto di bordo che gli uomini abbiano da ricevere nei viaggi su piroscafi straordinari.

Quando gli uomini abbiano da ricevere distribuzioni di viveri dalle stazioni di vettovagliamento nel corso del viaggio, i comandanti dei drappelli verranno inoltre dai distretti provveduti di corrispondenti *Buoni* mod. 272.

Pei drappelli, anche inferiori a cinque uomini, non accompagnati da graduati, i distretti affideranno le funzioni di comandante di drappello all'inscritto che si giudicherà più idoneo ad esercitarle.

§ 8. Per il regolare andamento del servizio è necessario che i militari partenti conoscano pienamente il viaggio che debbono compiere, le fermate, le soste ed i vettovagliamenti prelissi.

I distretti avranno perciò cura di provvedere i capi drappello di analoga indicazione scritta, come pure di raccomandare loro di tenere bene ordinati i rispettivi drappelli, attenersi scrupolosamente agli ordini od alle istruzioni che loro siano per dare i comandanti militari di stazione, e presentarsi con puntualità alle stazioni di vettovagliamento nelle ore indicate per le distribuzioni.

Stazioni di vettovagliamento.

§ 9. Le stazioni di vettovagliamento saranno costituite presso le stazioni ferroviarie e funzioneranno per conto dei corpi o distretti che verranno designati dai comandanti di presidio.

Spetta perciò a tali corpi o distretti provvedere quelle stazioni dei viveri da distribuire, non che di un congruo fondo per il pagamento in contanti delle razioni che non potessero essere somministrate in natura (§ 3).

§ 10. Al comando di ogni stazione di vettovagliamento è preposto, per cura del comandante del presidio, un ufficiale, che sarà responsabile del puntuale funzionamento di essa e della esatta distribuzione dei viveri da somministrare.

Dove esiste un comando permanente di stazione ferroviaria, è l'ufficiale investito di quel comando che dovrà funzionare altresì come comandante della stazione di vettovagliamento.

§ 11. A rendere più agevole il vettovagliamento, è necessario che la forza effettivamente viaggiante sui vari treni o piro-

scafi sia per tempo fatta conoscere a chi deve provvedere a tale servizio.

Pertanto i distretti, all'atto della partenza dei drappelli, ne avviseranno telegraficamente il comandante della prima stazione di vettovagliamento, indicandogli la forza partente, i viveri da somministrare e il luogo cui i militari sono diretti. Quando le destinazioni siano diverse, la forza sarà indicata partitamente per ogni destinazione come dal seguente esempio: *Comando militare stazione vettovagliamento Bologna ferrovia — Col treno 704 partono 100 inscritti diretti Piacenza, 50 diretti Mantova, 50 diretti Padova, 200 diretti Venezia. Provvisti buoni per ricevere codesta stazione una razione viveri ordinari ed una viveri viaggio.*

Ogni comandante di stazione di vettovagliamento darà un consimile avviso alla successiva stazione di vettovagliamento ove i militari debbono ricevere altra distribuzione.

Nel dare questi avvisi telegrafici, si avvertirà di tenere esatto conto delle eventuali variazioni avvenute nella forza dei drappelli, essendo necessario indicare sempre la forza che *effettivamente* parte con ogni treno o piroscafo.

§ 12. Le distribuzioni saranno fatte dalle stazioni di vettovagliamento sulla esibizione, da parte dei comandanti di drappello, dei corrispondenti buoni mod. 272 (§ 7), dopo avervi fatto risultare, con analoga dichiarazione firmata dagli stessi comandanti di drappello, se e quali variazioni siano avvenute nella forza durante il viaggio.

I buoni saranno ritirati dal comandante della stazione, il quale vi indicherà le razioni realmente distribuite e li rimetterà poi all'ufficio d'amministrazione del corpo per conto del quale la stazione funziona.

§ 13. Delle distribuzioni fatte dalle stazioni di vettovagliamento i corpi, per conto dei quali queste funzionarono, chiederanno rimborso ai distretti da cui i militari rispettivamente provenivano, rimandando all'uopo gli stessi buoni loro ritirati.

Il rimborso avrà luogo nella misura di centesimi 62 per ogni razione viveri in natura (viveri ordinari o viveri di viaggio); di centesimi 70 per ogni razione viveri in contanti; e di centesimi 8 per ogni razione di caffè o vino.

Le differenze tra le somme così avute in rimborso e quelle effettivamente spese per la provvista delle varie derrate saranno dai corpi conteggiate a beneficio od a carico della propria massa generale.

L'*Atto* 165 del 1896 è abolito.

Il Ministro — A. Di San Marzano.

N. **100.** — SERVIZIO TERRITORIALE. — **Inalberamento della bandiera nazionale nelle piazze forti in occasione di determinate solennità e ricorrenze.** — 13 maggio.

All'*Atto* 553 della *Raccolta* delle disposizioni in vigore sono apportate le seguenti modificazioni:

N. 2, *sopprimere le parole*: o di un gruppo di opere fortificate.

N. 3, *sostituire*:

Inalberano la bandiera di 2ª categoria:

Il tribunale supremo di guerra e marina — il capo di stato maggiore dell'esercito — i comandi di corpo d'armata e di divisione militare territoriale — il comando generale dell'arma dei carabinieri reali — gli ispettorati delle armi e corpi — i comandi delle scuole militari — l'istituto geografico militare — i comandi di brigata di fanteria e di cavalleria (1) — i comandi di artiglieria e i comandi del genio — la direzione superiore delle esperienze d'artiglieria — i comandi di presidio retti da ufficiali superiori — il comando del corpo invalidi e veterani — i comandi di legione e di reggimento — il comando della brigata ferrovieri del genio — gli uffici d'amministrazione delle brigate d'artiglieria da costa e da fortezza — le direzioni d'artiglieria, del genio e degli stabilimenti di artiglieria e del genio — le direzioni di sanità militari e di commissariato militare — i comandi dei distretti militari — il comando degli stabilimenti militari di pena — il comando del deposito della colonia Eritrea — il forte capo gruppo di un gruppo di opere di fortificazione, quando detto forte non sia quello principale della fortezza — i tribunali militari — le direzioni degli ospedali militari principali — l'orfanotrofio militare — le direzioni dei magazzini centrali militari — l'ufficio d'amministrazione di personali militari vari — i depositi allevamento cavalli — il comando del personale dei depositi cavalli stalloni — la farmacia centrale militare.

Il Ministro — A. Di San Marzano.

Roma, 1898 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 20ª **1898** **PARTE I^a^**

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 21 maggio

BIBLIOTECA MILITARE CENTRALE ROMA VITTORIO EMANUELE

MAGGIO 14. — Estensione del servizio nelle stazioni di Vigliano d'Asti, Gambolò Remondò, Castel S. Angelo, S. Stefano di Magra, Borzoli, Lavagnago, Rosolina e di S. Limbania — Restrizione del servizio nella stazione di Miradolo — Cambiamento di nome delle stazioni di S. Romano, di Sommacampagna e di Moncalvo Irpino — Soppressione della fermata di Buonalbergo — Apertura all'esercizio della fermata di Canegrate e della stazione di Pianello Lario — Rettificazione di distanze, *pag.* 217.

» 16. — Modificazioni al regolamento pei lavori di piccola manutenzione degli immobili militari in data 6 gennaio 1889, *pag.* 221.

» 18. — Avvertenze speciali per le norme da seguirsi nei consigli di disciplina reggimentali e divisionali, *pag.* 221.

» 18. — Documenti di viaggio pei militari chiamati alle armi e per gli aspiranti ai corsi di allievi ufficiali e di allievi sergenti, *pag.* 221.

» 19. — Assegnazione degli attendenti agli ufficiali che non appartengono a corpi di truppa, *pag.* 231.

» 19. — Dipendenza e residenza degli ufficiali in congedo ed altri ufficiali non in servizio, ufficiali in posizione ausiliaria, di complemento, di milizia territoriale, di riserva, in disponibilità, in aspettativa, *pag.* 225.

» 19. — Destinazione degli ufficiali di complemento, *pag.* 227.

» 19. — Varianti alle norme per la compilazione dei ruolini nominativi degli ufficiali ed impiegati militari, *pag.* 230.

» 19. — Varianti all'istruzione per l'applicazione dei Regi decreti 12 novembre 1891 e 27 novembre 1893 relativi agli ufficiali in congedo che risultino sprovvisti di uniforme, od irreperibili, *pag.* 232.

» 20. — Pubblicazione a stampa delle disposizioni riflettenti il servizio di artiglieria, *pag.* 233.

» 21. — Assegnazione di cavalli di carica agli ufficiali inferiori di cavalleria, *pag.* 234.

Atto N. **101.** — TRASPORTI. — **Estensione del servizio nelle stazioni di Vigliano d'Asti, Gambolò Remondò, Castel S. Angelo, S. Stefano di Magra, Borzoli, Lavagnago, Rosolina e di S. Limbania. — Restrizione del servizio nella stazione di Miradolo — Cambiamento di nome delle stazioni di S. Romano, di Sommacampagna e di Moncalvo Irpino. — Soppressione della fermata di Buonalbergo. — Apertura all'esercizio della fermata di Canegrate e della stazione di Pianello Lario. — Rettificazione di distanze.** — 12 maggio.

Per norma delle autorità si rende noto:

1. La stazione di *Vigliano d'Asti*, della linea Asti-Ovada-Genova, è stata abilitata ad effettuare e ricevere trasporti a grande velocità senza limite di peso per spedizione, purchè in colli non superanti i 100 kg. ciascuno.

2. La stazione di *Gambolò Remondò*, della linea Vercelli-

ERRATA-CORRIGE

Atto 99, pag. 214. Nel terzo capoverso del § 13, *in luogo di:* massa generale, *leggasi:* massa rancio.

23 MAG 98

Stradella, è stata ammessa ad effettuare e ricevere senza limite di peso per spedizione i trasporti a piccola velocità, purchè in colli non eccedenti ciascuno i kg. 100, continuando però ad essere abilitata a tutti i trasporti a piccola velocità a vagone completo o da considerarsi tali.

3. La stazione di *Castel S. Angelo*, della linea Castellammare Adriatico-Rieti-Terni, già abilitata al servizio dei viaggiatori, bagagli e delle merci a grande velocità, è stata ammessa anche ai trasporti di piccola velocità in servizio interno e cumulativo italiano, limitatamente però alle spedizioni tanto in arrivo che in partenza di peso non superiore a 100 kg.

4. La stazione di *S. Stefano di Magra*, della linea Parma-Spezia, già ammessa al servizio viaggiatori, bagagli e merci a grande velocità, limitatamente alle spedizioni non eccedenti il peso di 100 kg., è stata abilitata a tutti i trasporti a grande ed a piccola velocità ordinaria ed accelerata, senza restrizioni.

5. La stazione di *Borzoli*, della linea Asti-Ovada-Genova, già ammessa al servizio viaggiatori, bagagli e merci a grande velocità, limitatamente alle spedizioni non eccedenti il peso di kg. 50, è stata abilitata ad effettuare e ricevere trasporti a grande ed a piccola velocità, limitatamente alle spedizioni non eccedenti i 100 kg.

6. La stazione di *Lancenigo*, della linea Venezia-Udine, già abilitata al servizio dei viaggiatori, dei bagagli e delle merci a piccola velocità pei soli carri completi, è stata ammessa anche al trasporto delle merci a grande velocità in servizio interno e cumulativo italiano, limitatamente però alle spedizioni di colli non eccedenti il peso di kg. 100.

7. Il servizio delle merci a grande velocità nella fermata di *Rosolina*, sulla linea Rovigo-Chioggia, già limitato alle spedizione dei colli non eccedenti il peso di kg. 50, è stato esteso alle spedizioni in servizio interno fino a kg. 500 col peso massimo di kg. 100 per collo. Inoltre nella detta fermata è stato attivato il servizio interno delle merci a piccola velocità per le spedizioni fino a 300 kg. col peso massimo di kg. 100 per collo.

8. Lo scalo di *S. Limbania*, nel porto di Genova, è stato abilitato al ricevimento degli *effetti personali* e delle *masserizie* dei viaggiatori che devono proseguire oltre mare, tanto se spediti come bagagli, che come merce a grande velocità. Sui documenti di trasporto dovrà risultare la seguente dicitura: « S. Limbania (Magazzeno D) Ponte F. Guglielmo ».

9. Il servizio delle merci a grande velocità nella fermata di

Miradolo, sulla linea Pavia-Cremona, è stato limitato, tanto in arrivo che in partenza, alle spedizioni non eccedenti il peso di kg. 50

10. La stazione di *Sommacampagna*, della linea Milano-Verona-Venezia, ha assunta la nuova denominazione di *Sommacampagna-Sona*.

11. La stazione di *S. Romano*, della linea Firenze-Empoli-Livorno, ha assunto la nuova denominazione di *S. Romano Montopoli*.

12. È stata soppressa la fermata di *Buonalbergo*, sulla linea Foggia-Napoli, e la stazione di *Montecalvo Irpino* è stata cambiata in quella di *Montecalvo Buonalbergo*.

13. È stata aperta all'esercizio la fermata di *Canegrate*, posta fra le stazioni di Parabiago e Legnano, ed è stata abilitata al solo servizio viaggiatori da e per le stazioni della linea Milano-Varese (rete mediterranea).

Le distanze chilometriche dalla detta fermata alle stazioni della linea sopraindicata sono le seguenti:

	Chilometri.		Chilometri.
Milano Centrale. . . .	26	Busto Arsizio	9
Musocco	20	Gallarate	16
Rho	12	Albizzate	24
Vanzago	8	Gazzada	31
Parabiago	3	Varese	35
Legnano	3		

14. È stata aperta all'esercizio la nuova stazione di *Pianello Lario* sul lago di Como, la quale è situata fra quelle di Cremia e di Musso.

15. A modificazione di quanto venne pubblicato con l'*Atto* 222 del 1897, circa l'apertura all'esercizio della linea *S. Stefano di Magra-Sarzana*, la stazione di S. Stefano, essendo stata spostata di metri 134 verso Spezia e non verso Parma, le distanze fra detta stazione e quelle di Caprigliola Albiano, Villafranca Bagnone, Pontremoli ed Ostia continuano ad essere mantenute vigenti quali furono pubblicate coll'*Atto* 167 del 1894.

16. Sono da apportarsi le seguenti varianti nella tabella polimetrica della linea Parma-Spezia, pubblicata con *Atto* 167 del 1894.

da Vezzano a	Licciana Terrarossa.	Chilom.	15	e non	16
»	Solignano	»	75	»	76
»	Citerna Taro	»	80	»	81
»	Ozzano Taro	»	93	»	94

da Spezia	a S. Stefano di Magra	Chilom.	12	e non	13
»	Caprigliola Albiano	»	14	»	15
»	Aulla	»	20	»	21
»	Villafranca Bagnone	»	30	»	31
»	Pontremoli	»	41	»	42
»	Borgotaro	»	59	»	60
»	Ostia	»	66	»	67
»	Lesignano di Palmia	»	85	»	86

17. In seguito ad una rettifica, l'attuale distanza fra Torino e Savona viene ad essere diminuita di 1 chilometro, e quindi resta stabilita in chilometri 146. In tal senso dovrà esser corretta la tavola polimetrica per la determinazione dei viaggi in ferrovia, edizione 1897. *Il Ministro* — A. Di San Marzano.

N. **102**. — SERVIZIO DEL GENIO. — **Modificazioni al regolamento pei lavori di piccola manutenzione degli immobili militari in data 6 gennaio 1889.** — 16 maggio.

La lettera *h)* del § 7 è *sostituita dalla seguente*:

« *h)* lo sgombro delle latrine, delle fogne e condotture ».

Per il detto sgombro, meno per i fabbricati d'artiglieria nel solo caso che si ravvisasse opportuno di provvedere ad economia dalle rispettive direzioni, dovrà procedersi a cura della direzione del genio, e, per quanto sarà possibile, mediante contratti da stipularsi dalla direzione medesima, la quale provvederà all'osservanza di essi e curerà pure che i relativi proventi siano versati a favore della propria massa di economia, rimanendo a carico di questa la spesa di disinfettamento nel caso che non si potesse attribuirla all'assuntore dello sgombro.

In conseguenza delle presenti modificazioni deve intendersi soppressa la nota (1) in calce della suddetta lettera.

Il Ministro — A. Di San Marzano.

N. **103**. — DISCIPLINA MILITARE. — **Avvertenze speciali per le norme da eseguirsi nei consigli di disciplina reggimentali e divisionali.** — 18 maggio.

All'*Atto* 11 del del corrente anno è apportata la seguente modificazione:

Tra il penultimo e l'ultimo capoverso *inserire*:

« Gli atti dei consigli di disciplina divisionali sono, in ogni caso, dal rispettivo presidente direttamente trasmessi al comandante della divisione militare.

Gli atti dei consigli di disciplina reggimentali sempre rimessi al rispettivo presidente al comandante del corpo, il quale li trasmetterà al comandante di brigata, per essere poi inoltrati al comandante della divisione militare. »

Il Ministro — A. Di San Marzano.

N. **104**. — TRASPORTI. — **Documenti di viaggio pei militari chiamati alle armi e per gli aspiranti ai corsi di allievi ufficiali e di allievi sergenti.** — 18 maggio.

Le società ferroviarie hanno consentito ad accordare il trasporto a tariffa militare agli aspiranti ai corsi di allievi ufficiali e di allievi sergenti che, dichiarati ammessibili, debbono raggiungere il corpo dal quale saranno definitivamente arruolati.

In conseguenza il § 7, lettera *e*) del regolamento 15 luglio 1890 pei trasporti militari in ferrovia dev'essere modificato come in appresso:

e) I militari di truppa di qualunque categoria, sia in servizio che chiamati alle armi e congedati (questi ultimi per recarsi al luogo eletto per domicilio in seguito alla loro cessazione dal servizio) e gli aspiranti ai corsi di allievi ufficiali e di allievi sergenti, già dichiarati ammessibili ai corsi stessi dall'autorità militare incaricata, dalla quale sarà rilasciato il documento di viaggio;

Le dette autorità dovranno pertanto indicare sui documenti di viaggio: *Aspirante allievo ufficiale* (o sergente) *del* . . . . . (corpo presso il quale presterà servizio).

Per evitare le frequenti osservazioni delle società ferroviarie riguardo al rilascio dei documenti di viaggio ai militari chiamati alle armi, avvertisi che sugli scontrini mod. F^{bis} dovrà essere posta l'annotazione di: *militare chiamato alle armi* anzichè, come talvolta praticasi, quella di: *inscritto di leva*, poichè agli inscritti di leva, che sono quelli che dal comune si recano al capoluogo del circondario per la prescritta visita e l'arruolamento, non può rilasciarsi lo scontrino mod. F^{bis}, ma soltanto la carta di riconoscimento, la quale è valevole per il viaggio di andata e ritorno.

Il Ministro — A. Di San Marzano.

N. **105**. — DISCIPLINA MILITARE. — **Assegnazione degli attendenti agli ufficiali che non appartengono a corpi di truppa**. — 19 maggio.

All'*Atto* 53 del 1897 vengono apportate le seguenti modifiche ed aggiunte:

Allo specchio n. 2 è sostituito quello in appresso indicato.

Per gli attendenti degli ufficiali del personale delle fortezze è aggiunto il successivo specchio n. 4.

Il Ministro — A. Di San Marzano.

SPECCHIO N. 2

—

RIPARTO *degli attendenti fuori corpo dei reggimenti di artiglieria.*

Reggimenti	COMANDI, UFFICI, ECC. a cui devono fornire attendenti	Reggimenti	COMANDI, UFFICI, ECC. a cui devono fornire attendenti
1°	Ispettorato generale. Ispettorato da campagna. Ispettorato da fortezza. Ispettorato delle costruzioni Ispettorato delle armi e dei materiali.	6°	Scuola d'applicazione artiglieria e genio e accademia militare (2).
		7°	Ministero guerra (ufficiali inferiori). Direzione artiglieria di Spezia, meno sezione di Firenze.
2°	Direzione Ancona. Fabbrica d'armi di Terni. 5ª compagnia operai. Scuola centrale tiro artiglieria		
3°	Comando d'artiglieria di Bologna. Laboratorio pirotecnico di Bologna. 3ª compagnia operai. Ufficio d'amministrazione brigate da fortezza (ufficiali artiglieria) Sezione staccata di artiglieria di Bologna.	8°	Comando di artiglieria di Verona. Direzione di artiglieria di Verona. Direzione di artiglieria di Mantova. Scuola di guerra (1).
		9°	Direzione di artiglieria di Genova. Officina di costruzioni di Genova. Fabbrica d'armi di Torino.
4°	Officina costruzioni di Torino Direzione di Torino.		
5°	Casa militare di S. A. R. il Duca d'Aosta. Comando d'artiglieria di Torino. Arsenale di Torino. 1ª compagnia operai.	10°	Direzione di artiglieria della Maddalena. Direzione di artiglieria di Taranto. Polverificio di Fontana Liri. Collegio militare di Napoli.

(1) Il comandante della scuola di guerra richiede il numero occorrente di attendenti di artiglieria per gli ufficiali del comando e per gli ufficiali allievi ai vari reggimenti che li devono fornire in modo da non eccedere il numero seguente:

8° reggimento	4	attendenti		19° reggimento	8	attendenti	
11°	id.	5	id.	20°	id.	8	id.
15°	id.	7	id.	21°	id.	7	id.

(2) Il comandante della scuola di applicazione di artiglieria e genio e dell'accademia militare richiede il numero occorrente di attendenti di artiglieria per gli ufficiali del comando e per gli ufficiali allievi ripartendolo egualmente fra i reggimenti 6°, 14°, 17°, 21° che li devono fornire.

11°	Comando di artiglieria di Alessandria. Direzione di artiglieria di Alessandria Polverificio di Fossano. Scuola di guerra (1).
12°	Laboratorio pirotecnico di Capua. Sezione staccata d'artiglieria di Capua. 4ª compagnia operai. Fabbrica d'armi di Torre Annunziata. Comando del corpo di stato maggiore.
13°	Ministero della guerra (ufficiali superiori). Casa militare di S. M. il Re Comando d'artiglieria di Roma.
14°	Scuola d'applicazione artiglieria e genio ed accademia militare (2).
15°	Scuola militare. Scuola di guerra (1).
16°	Fabbrica d'armi di Brescia. Direzione superiore delle esperienze
17°	Scuola d'applicazione artiglieria e genio ed accademia militare (2).
18°	Direzione d'artiglieria di Roma. Laboratorio di precisione.
19°	Istituto geografico militare. Sezione staccata d'artiglieria di Firenze. Ufficio d'amministrazione brigate da costa (ufficiali artiglieria). Scuola di guerra (1)
20°	Direzione artiglieria di Venezia. Scuola di guerra (1).
21°	Comando d'artiglieria di Piacenza. Direzione d'artiglieria di Piacenza. Scuola centrale di tiro di fanteria Scuola di guerra (1).
22°	Comando d'artiglieria di Messina. Direzione d'artiglieria di Messina. Arsenale di Napoli. 2ª compagnia operai.
23°	Scuola applicazione artiglieria e genio e accademia militare (2).
24°	Comando di artiglieria di Napoli. Direzione di artiglieria di Napoli. Officina di costruzioni di Napoli. Casa di S. A. R. il Principe di Napoli. Sezione staccata d'artiglieria di Gaeta.

(1-2) Vedi Note 1 e 2 della pagina precedente.

SPECCHIO N. 4

RIPARTO *degli attendenti fuori corpo delle brigate d'artiglieria da fortezza e da costa.*

Brigata da fortezza	FORTI	Brigata da costa	FORTI
1ª	Verona. Peschiera. Pastrengo. Val Leogra. Val d'Assa e Astico.	1ª	Venezia. Osoppo. Cadore e Cordevoli. Primolano.
2ª	Mantova. Rivoli. Legnago. Rocca d'Anfo.	2ª	Ancona.
3ª	Piacenza. Bard.	3ª	Taranto.
4ª	Casale. Tenda. Vinadio.	4ª	Messina. Castrogiovanni.
5ª	Alessandria. Susa. Bardonecchia.	6ª	Gaeta.
6ª	Cesana. Moncenisio.	7ª	Spezia.
7ª	Fenestrelle. Exilles.	8ª	Monte Argentario.
8ª	Bologna.	9ª	Maddalena.
9ª 10ª	Roma.	10ª	Genova e Turchino. Giovo. Melogno. Altare Vado.
11ª	Capua	11ª	Nava Zuccarello.

N. **106**. — UFFICIALI IN CONGEDO. — **Dipendenza e residenza degli ufficiali in congedo ed altri ufficiali non in servizio (Ufficiali: in posizione ausiliaria, di complemento, di milizia territoriale, di riserva, in disponibilità, in aspettativa).** — 19 maggio.

1. A seconda della loro residenza, gli ufficiali in congedo sono tenuti in evidenza in distinti ruoli che si conservano:

a) per gli ufficiali generali, presso i comandi di corpo di armata;

b) per gli ufficiali superiori, presso i comandi di divisione militare;

c) per gli ufficiali inferiori:

presso i comandi dei corpi, depositi, distaccamenti o uffici centri di mobilitazione, ai quali gli ufficiali in congedo sono effettivi od assegnati, quando i corpi, depositi, ecc. sono nello stesso territorio del distretto di residenza degli ufficiali;

presso i comandi dei distretti di residenza in tutti gli altri casi.

2. Gli ufficiali in congedo dipendono dai comandi sopra indicati, eccetto i tenenti generali che dipendono dal Ministero della guerra. In qualunque caso però essi ricevono per mezzo dei comandi che li hanno a ruolo, gli avvisi e gli ordini che li riguardano e trasmettono le loro domande alle autorità superiori.

3. Le autorità militari, alla cui dipendenza sono posti ufficiali in congedo, esercitano sopra di essi la necessaria vigilanza, e quando taluno di questi ufficiali cada in mancanza per la quale debbansi promuovere provvedimenti dal Ministero, o venga a trovarsi in posizione sociale od economica incompatibile col decoro del grado di ufficiale, ne riferiscono per la via gerarchica.

Esse devono curare che tutte le prescrizioni disciplinari concernenti la divisa siano osservate, essendo vietato agli ufficiali di variarne la forma e le dimensioni e di vestirla nell'esercizio della propria arte o professione, qualunque essa sia.

Devono infine rendersi consapevoli delle condizioni fisiche degli ufficiali in congedo, approfittando delle presentazioni prescritte dall'*Atto* 656 della *Raccolta*, e di altre occasioni per giudicare se sono atti ai servizi ai quali sono destinati in caso di mobilitazione e per promuovere, all'occorrenza, opportuni provvedimenti.

4. Nella ricorrenza di pubbliche funzioni o di ricevimenti ufficiali, cui intervengano gli ufficiali del presidio, oppure quelli soltanto di un'arma o di un determinato grado, s'intendono invitati anche gli ufficiali in congedo di eguale arma o grado.

5. Le autorità militari possono autorizzare gli ufficiali in congedo del presidio ad assistere a conferenze, manovre sulla carta ed anche ad esercitazioni tattiche sul terreno.

I comandanti dei reggimenti o di altri reparti possono autorizzare gli ufficiali in congedo effettivi al proprio reggimento, o reparto, a seguire le esercitazioni dei tiri collettivi di guerra, di avanscoperta e delle manovre di campagna.

In questi casi gli ufficiali in congedo, pur non essendo considerati richiamati in servizio, possono essere ammessi alle mense di corpo alle stesse condizioni stabilite per gli ufficiali del rispettivo grado, saranno forniti di attendente, di alloggio o di tenda ed avranno diritto al trasporto gratuito del bagaglio (cassette regolamentari). Quando trattisi di armi a cavallo, potranno anche avere l'uso di un cavallo di truppa.

Sul libretto personale si farà menzione del volontario servizio prestato e si potranno, con apposito verbale, indicare le eventuali modificazioni da apportarsi alle note caratteristiche.

6. Nel caso di morte di un ufficiale in congedo, il distretto militare, nella cui circoscrizione è avvenuta la morte, ne darà notizia al Ministero (Direzione generale che amministra l'arma o corpo dell'ufficiale), trasmettendogli copia del relativo atto di morte.

A tal fine i comandanti di stazione dei carabinieri reali, sia valendosi della personale conoscenza che possono avere degli ufficiali suddetti, sia assumendo le opportune notizie presso gli uffici di stato civile, si terranno sempre informati dei decessi che si verificano negli ufficiali in congedo, per ragguagliarne tosto per via gerarchica e per mezzo dei rispettivi comandi di compagnia, colla trasmissione della copia dell'atto di morte, il distretto militare.

7. Gli ufficiali in congedo devono tenere costantemente informato della propria residenza il comando che li ha a ruolo. Il fatto di avere cambiato residenza, o di essere stato assente, non potrà da essi addursi come giustificazione di non aver ricevuto ordini o comunicazioni che li riguardino.

Essi pertanto:

a) faranno conoscere la nuova residenza quando la cambino stabilmente;

b) indicheranno la persona alla quale siano da farsi all'occorrenza le comunicazioni che possano interessarli, quando si assentino dalla residenza per recarsi all'estero, o pur restando nell'interno del Regno, per più di 30 giorni;

c) lascieranno alla propria residenza informazioni precise

per il pronto recapito della corrispondenza, quando si assentino per meno di 30 giorni.

Gli ufficiali in congedo sono autorizzati a fare le dette comunicazioni per mezzo del comando del presidio in cui si trovano.

8. Le autorità militari, che hanno a ruolo ufficiali in congedo, devono tenere a giorno il registro delle loro abitazioni. Epperciò procureranno, con apposite ricerche, rivolgendosi all'uopo non solo ai comandi di presidio e dei carabinieri reali, ma anche alle autorità politiche e municipali, che in detto registro non esistano lacune ed ogni qualvolta non riescano a colmarle ne riferiranno al Ministero.

Quando ricevono partecipazione di cambi di residenza stabile, degli ufficiali di cui trattasi, ne danno avviso all'autorità che li deve prendere a ruolo.

Il presente *Atto* sostituisce quello 648 della *Raccolta*, che è quindi abrogato.

Il Ministro — A. Di San Marzano.

N. **107**. — UFFICIALI IN CONGEDO. — **Destinazione degli ufficiali di complemento** (1). — 19 maggio.

1. — *Destinazione per la mobilitazione.*

Gli ufficiali di complemento saranno, come per il passato, ascritti alle varie armi ed ai vari corpi, e, in caso di mobilitazione, verranno impiegati:

a) per completare i quadri dell'esercito permanente e per concorrere alla costituzione di quelli della milizia mobile e dei riparti presidiari;

b) per attendere a servizi speciali presso l'esercito mobilitato o presso comandi, direzioni ed uffici territoriali.

Gli ufficiali di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, impiegati per lo scopo di cui al comma *a*), saranno effettivi ai corpi dell'arma rispettiva. La loro destinazione per la mobilitazione sarà inserita nell'annuario militare, indicandovi il deposito, il reggimento o la brigata cui devono presentarsi in caso di mobilitazione.

(1) Le disposizioni del presente *Atto* sono applicabili anche ai pochi ufficiali di milizia mobile conservati transitoriamente in base al prescritto dalla legge per il reclutamento degli ufficiali di complemento, di riserva e di milizia territoriale (29 giugno 1882, n. 830, serie 3ª).

Tutti gli altri ufficiali di complemento saranno effettivi ai distretti di residenza, e la loro destinazione, per la mobilitazione, risulterà dal *Bollettino di mobilitazione* (1ª parte) e sarà fatta conoscere agli interessati per cura delle autorità da cui essi dipendono a senso dell'*Atto* 106 del corrente anno.

Alcune però delle destinazioni di cui al comma *b*) saranno contenute nel *Bollettino di mobilitazione* (2ª parte) e però non saranno comunicate agli interessati che all'atto della mobilitazione.

Le assegnazioni ai corpi od ai distretti saranno fatte all'atto in cui gli ufficiali di complemento ricevono la nomina, e tenendo conto della località di loro residenza, per modo che gli ufficiali stessi vengano a trovarsi, quanto più sia possibile, vicini al corpo al quale sono effettivi.

I passaggi da uno ad altro corpo o distretto saranno pubblicati sul *Bollettino delle nomine e promozioni*, affinchè gli enti militari interessati possano rettificare e tenere al corrente il *Bollettino di mobilitazione* per la parte che li riguarda.

2. — *Chiamata alle armi in caso di mobilitazione.*

Tutte le assegnazioni degli ufficiali in congedo indicate dal *Bollettino di mobilitazione* (1ª e 2ª parte) diventeranno esecutive colla diramazione dell'ordine di mobilitazione generale. A quel momento gli ufficiali in congedo, che in tempo di pace sono effettivi ai distretti, passeranno effettivi alle unità, ai comandi, alle direzioni, agli uffici, cui sono assegnati, salvo a ripassare ai rispettivi distretti all'atto del loro rinvio in congedo.

Nelle 24 ore dalla pubblicazione del manifesto di chiamata generale alle armi, tutti gli ufficiali di complemento dovranno partire per presentarsi, o al centro di mobilitazione al quale sono effettivi fin dal tempo di pace, oppure al centro di mobilitazione, od altro comando, direzione od ufficio, cui sono assegnati dal *Bollettino di mobilitazione* (1ª parte). Quelli che devono fare viaggi per ferrovia potranno richiedere al distretto, o al deposito del luogo, od anche al sindaco del comune, gli scontrini pel trasporto senza spesa.

Gli ufficiali che non conoscono la loro assegnazione dovranno presentarsi al comando del distretto del luogo ove si trovano, od al più vicino deposito, dal quale riceveranno le necessarie indicazioni. Quelli per i quali non risultasse alcuna destinazione, resteranno presso i distretti cui sono effettivi, a disposizione del Ministero.

3. — *Divisa.*

Tutti gli ufficiali di complemento effettivi fin dal tempo di pace a centri di mobilitazione di fanteria, cavalleria (esclusi quelli delle isole), artiglieria e genio, indosseranno la divisa del reggimento permanente, o dell'unità di milizia mobile o presidiaria, cui sono assegnati.

Quelli di fanteria, artiglieria e genio effettivi, fin dal tempo di pace, ai distretti, porteranno la divisa della propria arma, ed avranno sul disco del fregio del chepy, cappello o berretto, la croce di Savoia; quelli di cavalleria effettivi ai distretti oppure ai centri di mobilitazione delle isole, porteranno la divisa del reggimento nel quale furono originariamente ascritti.

Gli ufficiali di complemento ascritti ai corpi sanitario, di commissariato, contabile e veterinario, vestiranno in tutti i casi la divisa speciale per questi corpi.

4. — *Chiamate alle armi in tempo di pace.*

In caso di chiamata alle armi in tempo di pace, per istruzione o per altre eventualità, il Ministero disporrà che gli ufficiali di complemento si rechino a prestar servizio, preferibilmente presso il corpo stesso cui sono destinati pel caso di mobilitazione. Potrà peraltro assegnarli anche ad altri corpi o reparti dell'esercito.

5. — *Carte personali.*

Le carte personali degli ufficiali superiori saranno conservate presso i comandi di divisione, quelle degli ufficiali inferiori presso i comandi dei corpi e dei distretti ai quali gli ufficiali sono effettivi. All'atto della mobilitazione, oppure in caso di chiamata alle armi per istruzione, tali carte saranno trasmesse ai corpi cui gli ufficiali sono stati assegnati, sempre quando questi non le abbiano già in consegna, per essere poi restituite quando gli ufficiali stessi cessino dall'effettivo servizio.

6. — *Ruolini nominativi.*

I distretti comprendono sui rispettivi ruolini nominativi mod. 84 (1) tutti gli ufficiali di complemento che hanno effet-

(1) V. *Atto* 583 della *Raccolta*.

tivi, senza tener conto alcuno della destinazione di detti ufficiali data dal *Bollettino di mobilitazione* (1ª parte).

I corpi dell'esercito permanente dovranno comprendere nei rispettivi ruolini gli ufficiali di complemento che hanno effettivi a senso del n. 1; per contro, non dovranno comprendervi quelli loro assegnati dal *Bollettino di mobilitazione* (1ª parte) dei quali dovranno soltanto valersi nella compilazione dei loro progetti di mobilitazione.

Il presente *Atto* sostituisce l'*Atto* 646 della *Raccolta* che è quindi abrogato.

Il Ministro — A. Di San Marzano.

N. **108**. — SERVIZIO TERRITORIALE. — **Varianti alle norme per la compilazione dei ruolini nominativi degli ufficiali ed impiegati militari**. — 19 maggio.

Per effetto dell'attuazione del nuovo ordinamento dell'esercito devono essere modificate, nel modo qui appresso indicato, le *norme per la compilazione dei ruolini nominativi degli ufficiali ed impiegati militari* contenute nell'*Atto* 582 della *Raccolta*.

N. 2, comma *a*). *Fare le seguenti varianti:*

(Segretariato generale). Sopprimere le parole: Dal comando militare dell'isola di Sardegna — Dall'ispettorato di sanità militare — *le parole:* (eccettuata la scuola d'applicazione d'artiglieria e genio) — *e le parole:* Dai comandi, dai corpi, dalle direzioni degli ospedali militari, dalla farmacia centrale militare, dagli uffici, ecc., per gli ufficiali medici e per gli impiegati del personale farmaceutico militare.

(*Direzione generale d'artiglieria e genio*). *Sostituire quanto segue:*

Dall'ufficio dell'ispettore generale d'artiglieria e dagli ispettorati d'artiglieria — Dalla direzione superiore delle esperienze d'artiglieria — Dai comandi d'artiglieria — Dai reggimenti d'artiglieria — Dagli uffici d'amministrazione delle brigate d'artiglieria da costa e da fortezza (per gli ufficiali d'artiglieria) — Dalle brigate d'artiglieria da costa e da fortezza — Dal comando della scuola d'applicazione d'artiglieria e genio (separatamente per gli ufficiali d'artiglieria e per quelli del genio) — Dalle direzioni d'artiglieria — Dalle direzioni degli stabilimenti — Dalla scuola centrale di tiro d'artiglieria.

Dall'ufficio dell'ispettore generale del genio e dagli ispettorati del genio — Dai comandi del genio — Dai reggimenti

del genio e dalla brigata ferrovieri — Dalle direzioni e sottodirezioni autonome del genio — Dalla direzione dell'officina di costruzione del genio — Dalle direzioni e dagli uffici autonomi del genio pel servizio della regia marina.

(*Direzione generale servizi amministrativi*). *Sostituire quanto segue:*

Dall'ispettorato di sanità militare — Dai comandi, corpi, direzioni, scuole, uffici, ecc., separatamente per gli ufficiali medici, commissari e contabili e per i farmacisti militari, gli ufficiali di scrittura e gli assistenti locali.

Comma *d*), *e*), *f*), *g*), *h*), *i*), *sostituirli coi seguenti:*

d) *All'ufficio dell'ispettore generale di artiglieria* — Dagli ispettorati di artiglieria — Dai comandi di artiglieria — Dalla direzione superiore delle esperienze — Dalla scuola centrale di tiro.

e) *All'ispettore di artiglieria da campagna* — Dai reggimenti d'artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna.

f) *All'ispettore d'artiglieria da costa e da fortezza* — Dagli uffici d'amministrazione delle brigate d'artiglieria da costa e da fortezza — Dalle brigate da costa e da fortezza — Dalle direzioni d'artiglieria.

g) *All'ispettore delle costruzioni d'artiglieria* — Dagli arsenali di costruzione — Dalle officine di costruzione di artiglieria — Dal laboratorio di precisione — Dai laboratori pirotecnici — Dai polverifici.

h) *All'ispettore delle armi e dei materiali dei corpi* — Dalle fabbriche d'armi — Dai laboratori pirotecnici.

i) *All'ufficio dell'ispettore generale del genio* — Dagli ispettorati del genio — Dai comandi del genio.

k) *All'ispettore delle truppe del genio* — Dai reggimenti del genio, dalla brigata ferrovieri e dalla direzione della officina di costruzione del genio per mezzo dei rispettivi comandanti del genio.

l) *All'ispettore delle costruzioni del genio* — Dalle direzioni e dalle sottodirezioni autonome del genio — Dalle direzioni e uffici autonomi dell'arma pel servizio della regia marina.

Comma *k*) *diventa* comma *m*).

Comma *l*) *sostituirlo col seguente:*

n) *Ai comandi di brigata* (*ovvero ai comandi di artiglieria ed ai comandi del genio*). Dai corpi, reparti di corpo ed uffici dipendenti.

N. 3, comma *a*):

Alle parole: pei maggiori generali, *sostituire:* pei tenenti generali e pei maggiori generali.

Comma *b*):

Sopprimere le parole: e dal comando militare dell'isola di Sardegna.

N. 4, comma *a*):

Alle parole: pei maggiori generali, *sostituire:* pei tenenti generali e pei maggiori generali.

Comma *b*):

Sopprimere le parole: e dal comando militare dell'isola di Sardegna.

Comma *c*), *sostituirlo col seguente:*

c) Dai comandi: dei reggimenti fanteria, bersaglieri, alpini, cavalleria, artiglieria e genio; delle brigate d'artiglieria da costa e da fortezza e dei ferrovieri del genio; dei distretti (distintamente per armi, corpi e specialità); e dalle direzioni di sanità e di commissariato — per gli ufficiali inferiori di complemento, di milizia mobile e di milizia territoriale effettivi ai predetti corpi ed alle compagnie di sanità e di sussistenze.

Nei reggimenti fanteria e bersaglieri staccati dal deposito i ruolini saranno compilati e spediti dal comando del deposito.

Il Ministro — A. Di San Marzano.

N. **109**. — UFFICIALI IN CONGEDO. — **Varianti all'istruzione per l'applicazione dei Regi Decreti 13 novembre 1891 e 27 novembre 1893 relativi agli ufficiali in congedo che risultino sprovvisti di uniforme, od irreperibili** — 19 maggio.

Nell'intento di coordinare le prescrizioni relative agli ufficiali in congedo, sancite dall'*Atto* 656 della *Raccolta*, colle disposizioni contenute nell'*Atto* 106, del corrente anno, si dovranno apportare le seguenti modificazioni all'*Atto* 656:

Nel n. 1 *sopprimere le parole:*

« i quali non siano dispensati dalle chiamate alle armi ».

Al n. 2 *sostituire il seguente:*

Nel mese di ottobre di ogni anno i comandanti di corpo, deposito, distaccamento o ufficio centro di mobilitazione o distretto, inviteranno per lettera gli ufficiali inferiori delle predette categorie, che, a senso dell'*Atto* 106 del corrente anno, da loro dipendono, a presentarsi in uniforme:

a) al comando del corpo, deposito, ecc., se residenti nella località dove ha sede il corpo, deposito, ecc.;

b) al comando del presidio, se residenti fuori della sede del corpo, deposito, ecc., ed in località nelle quali esista un comando di presidio militare, o un comando dell'arma dei carabinieri reali retto da ufficiale, qualora siano inferiori in grado ed in anzianità al comandante del presidio stesso, o del riparto dell'arma dei carabinieri reali stanziato in detta località.

Dette presentazioni dovranno effettuarsi prima della fine dell'anno.

Nei n. 3, 5, *alla parola:* distretto, *sostituire:* corpo, deposito, distaccamento o ufficio centro di mobilitazione o distretto, da cui dipendono.

Nei n. 8, 10, *prima della parola:* distretto, *inserire le seguenti:* corpo, deposito, distaccamento o ufficio centro di mobilitazione e

N. 9, 3ª e 4ª riga, *alle parole:* nel precedente *Atto* 648, *sostituire:* nell'*Atto* 106 del 1898.

Il Ministro.

N. **110**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Pubblicazione a stampa delle disposizioni riflettenti il servizio di artiglieria**. — 20 maggio.

Il Ministero ha determinato che — in seguito alla cessata pubblicazione del *Giornale d'artiglieria e genio* — le disposizioni riflettenti esclusivamente il servizio d'artiglieria (che prima si pubblicavano nel detto giornale) siano pubblicate, a misura che occorre, in fogli a stampa con numerazione annuale progressiva, da distribuirsi a pagamento, colle stesse modalità che si seguono per le aggiunte e varianti ai regolamenti ed istruzioni dell'arma.

La nuova pubblicazione avrà per titolo: *Disposizioni speciali per l'artiglieria*, ed i comandi, corpi ed uffici, ne acquisteranno il numero di copie per ciascuno di essi qui appresso indicato:

Ispettorato generale e ispettore d'artiglieria, meno quello delle costruzioni	Copie n.	2
Ispettorato delle costruzioni d'artiglieria	»	3
Direzione superiore delle esperienze d'artiglieria	»	2
Comandi d'artiglieria	»	1
Scuola centrale di tiro d'artiglieria	»	1
Uffici d'amministrazione delle brigate d'artiglieria da costa e da fortezza	»	1
Reggimenti d'artiglieria da campagna ed a cavallo	»	5
Reggimento d'artiglieria da montagna	»	8

Brigate d'artiglieria da costa e da fortezza aventi distaccamento fisso		Copie n.	3
Brigate d'artiglieria da costa e da fortezza senza distaccamento fisso		»	2
Direzione d'artiglieria di	Ancona, Napoli, Roma	»	3
» »	Maddalena, Messina, Taranto	»	2
» »	Mantova, Piacenza	»	5
» »	Verona, Spezia	»	4
» »	Alessandria	»	7
» »	Genova	»	11
» »	Torino	»	10
» »	Venezia	»	8
Stabilimenti militari di costruzione d'artiglieria		»	3

Il Ministro — A. Di San Marzano.

N. **111**. — CAVALLI. — **Assegnazione di cavalli di carica agli ufficiali inferiori di cavalleria**. — 21 maggio.

1. In ciascun reggimento di cavalleria si costituisce un nucleo di 30 cavalli detti *di carica* da assegnarsi agli ufficiali inferiori dei reggimenti stessi.

Detti cavalli sono scelti fra i migliori che il reggimento riceve sia dai depositi di allevamento sia dalle rimonte dei cavalli di pronto servizio.

2. I cavalli di carica vanno inscritti in un ruolo a parte detto « *ruolo dei cavalli di carica* » e sono ripartiti fra i vari squadroni.

Ad essi non viene apposto alcun marchio nè sono applicabili le disposizioni vigenti per i cavalli di truppa circa l'uniformità nelle dimensioni e nel taglio della coda.

3. Il cavallo di carica è obbligatorio per gli ufficiali subalterni ed è facoltativo per i capitani.

I comandanti di corpo, sotto la loro responsabilità, potranno autorizzare i tenenti, che ne facciano domanda, a rinunziare al cavallo di carica ed a sostituirlo con altro di loro proprietà.

4. Il sottotenente di nuova nomina proveniente dalla scuola militare, prima di recarsi al corso della scuola di cavalleria, deve raggiungere la sede del reggimento cui venne destinato, ed ivi dal comandante del corpo gli è assegnato, fra i disponibili di tutto il reggimento, un cavallo di carica tenendo conto della conformazione, delle attitudini ed anche del desiderio dell'ufficiale stesso.

Il cavallo così assegnato è inviato alla scuola di cavalleria tre giorni prima dell'apertura del corso.

5. Il cavallo di carica è concesso per essere montato in servizio, ed in quei casi fuori di servizio che il comandante del corpo crederà conveniente. Esso può essere ricoverato nella scuderia dell'ufficiale cui è assegnato.

6. Le spese per la paglia e per la ferratura dei cavalli di carica sono sostenute dalla massa cavalli.

7. Il comandante di corpo, per propria iniziativa quando lo ravvisi opportuno nell'interesse del servizio, od in seguito a domanda degli interessati, può autorizzare gli ufficiali a scambiarsi fra di loro il cavallo di carica che hanno in consegna, od a sostituirlo con altro fra quelli rimasti disponibili.

8. I detti cavalli saranno, in massima, tolti dopo sei anni dal ruolo dei cavalli di carica, rimanendo soltanto inscritti in quello dei cavalli di truppa, per essere poi di preferenza scelti come cavalli di agevolezza per la 2ª e 3ª categoria.

Se però qualche cavallo, a giudizio dell'ufficiale che l'ha in consegna, dopo il suddetto periodo di tempo, addimostrasse speciale attitudine a prestare ancora servizio come cavallo di carica, è fatta facoltà al comandante del corpo — semprequando lo reputi opportuno — di lasciarlo nel ruolo oltre il limite sopraindicato. Così pure lo stesso comandante può disporre per il passaggio di ruolo prima che siano trascorsi i sei anni, qualora il cavallo sia riconosciuto non più sufficientemente atto al servizio per ufficiale di cavalleria. In entrambi i casi egli ne renderà informato il Ministero.

9. Se la menomata attitudine del cavallo di carica provenisse da soverchio deterioramento prodotto da provata incuria dell'ufficiale a cui fu concesso, il consiglio d'amministrazione del corpo addebiterà al conto rimonta dell'ufficiale utente la somma rappresentante il deprezzamento subito dal cavallo.

10. Il rifornimento annuale dei cavalli di carica ai corpi sarà, in massima, nella proporzione di un sesto.

11. L'*Atto* 80 del 1895 per quanto si riferisce agli ufficiali di cavalleria rimane abrogato.

Il Ministro — A. Di San Marzano.

Roma, 1898 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 21ª **1898** **PARTE 1ª**

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 28 maggio

MAGGIO 26 — Pubblicazione dell'allegato n. 13 al regolamento di disciplina militare, *pag.* 237.
» 26. — Modificazioni all'istruzione per le matricole del R. esercito, *pag.* 237.
» 26. — Riapertura di un panificio militare, *pag.* 238.
» 27. — Ufficiali di riserva che acconsentono ad essere assegnati a riparti o servizi mobilitati, *pag.* 258.

Atto N. **112.** — DISCIPLINA MILITARE — AVANZAMENTO. — **Pubblicazione dell'allegato n. 13 al regolamento di disciplina militare.** — 26 maggio.

Sarà prossimamente pubblicato l'allegato n. 13 al regolamento di disciplina militare (legge e regolamento sull'avanzamento nel R. esercito). Tale allegato comprende la legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel R. esercito (modificata con legge 6 marzo 1890, n. 50), ed il regolamento per l'esecuzione della legge stessa, approvato con R. Decreto 19 maggio 1898, n. 172.

Di tale allegato, ciascun corpo, comando, ispettorato, direzione ed ufficio militare dovrà provvedersi, sulle proprie spese di cancelleria, del numero di copie eguale a quello degli esemplari del regolamento di disciplina assegnatigli.

Oltre le copie suindicate, dovranno acquistarsi quelle occorrenti per le prescritte dotazioni di mobilitazione.

Le richieste per la predetta pubblicazione saranno messe in corso fin d'ora nel modo stabilito dall'*Atto* 183 del 1896.

Il prezzo di ciascuna copia in *brochure* è di L. 0,80.

Il Ministro — A. Di San Marzano.

N. **113.** — MATRICOLA. — **Modificazioni all'istruzione per le matricole del R. esercito.** — 26 maggio.

Questo Ministero ha determinato che le nomine ad aiutante maggiore in 2ª, ad ufficiale pagatore, ed a relatore negli ospedali militari principali della seconda divisione di ciascun corpo d'armata, non formino più oggetto di variazione matricolare negli stati di servizio, e che siano solamente inscritte sul libretto personale (*Incarichi speciali disimpegnati*).

In conseguenza:

a) al 2° alinea del § 24 della istruzione per le matricole del R. esercito, *deve sostituirsi il seguente*:

« Vi deve però essere inscritto, benchè non annunziato nel *Bollettino*, il servizio effettivo prestato dagli ufficiali in congedo presso i distretti, corpi od uffici, ai corsi ferroviari militari ed anche soltanto per volontaria istruzione. »

b) sono abrogati gli *Atti* 214 del 1895 e 42 del corrente anno.

Il Ministro — A. Di San Marzano.

N. **114** — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — **Riapertura di un panificio militare.** — 26 maggio.

Il 1° luglio prossimo sarà riaperto il panificio militare di Salerno.

Il Ministro — A. Di San Marzano.

N. **115.** — UFFICIALI IN CONGEDO. — **Ufficiali di riserva che acconsentono ad essere assegnati a riparti o servizi mobilitati.** — 27 maggio.

Può verificarsi il caso che le amministrazioni da cui dipendono, per ragione di carica o d'impiego, ufficiali di riserva destinati, per loro consenso, a reparti o servizi mobilitati, facciano eccezioni, adducendo interessi di servizio, circa la disponibilità dei medesimi, al momento della loro chiamata alle armi.

Ad evitare gl'inconvenienti che ne deriverebbero, si determina che gli ufficiali di riserva, nel dare il loro assenso a qualsiasi destinazione pel caso di mobilitazione, debbano produrre il *nulla osta* dell'amministrazione da cui dipendono, qualora ricoprano una delle cariche o degli impieghi contemplati nella *istruzione sulle dispense dalle chiamate alle armi dei militari in congedo illimitato*, approvata con R. Decreto 16 maggio 1889.

Il Ministro — A. Di San Marzano.

Roma, 1898 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 22ª **1898** **PARTE 1ª**

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata l'11 giugno.

GIUGNO 8. — Convenzione pei trasporti militari sulla linea ferroviaria Palermo-Corleone, *pag.* 239.
» 8. — Istruzione sulle armi e sul tiro per la fanteria. Volume II, *pag.* 242.
» 8. — Distintivi da ciclisti, *pag.* 242.
» 8. — Divisa degli ufficiali del personale permanente dei distretti e dei tenenti trasferiti nel corpo contabile militare, *pag.* 243.
» 9. — Varianti da introdursi in alcune parti di bardatura, *pag.* 243.
» 10. — Norme speciali e programmi d'esame per l'avanzamento dei capitani medici, *pag.* 244.
» 10. — Grandi esercitazioni estive delle truppe del genio, *pag.* 250.
» 10. — Aggiunta da apportarsi al regolamento per l'applicazione della convenzione in data 28 settembre 1882, *pag.* 251.
» 10. — Cambio del cloroformio negli ospedali da campo, *pag.* 251.

Atto N. **116**. — TRASPORTI. — **Convenzione pei trasporti militari sulla linea ferroviaria Palermo-Corleone.** — 8 giugno.

Per regolare il servizio dei trasporti militari sulla linea ferroviaria Palermo-Corleone, è stata stipulata in data 19 aprile 1898 con la società esercente detta linea, apposita convenzione che andrà in vigore il 1° luglio 1898 e avrà la durata di nove anni.

Per norma delle autorità militari riportansi qui appresso le disposizioni della convenzione medesima.

Art. 1.

Per l'effettuazione dei trasporti militari, di cui è cenno agli articoli 92, 93 e 116 della legge 25 agosto 1863, n. 1440, si applicherà la seguente tariffa:

Grande velocità.

Persone.

1ª classe	per viaggiatori	e per chilometro	. . .	L.	0,02825
2ª »	»	»	. . .	»	0,02034
3ª »	»	»	. . .	»	0,014125

ERRATA-CORRIGE.

Atto 112, *pag.* 237. Nella quinta riga, *invece di:* 6 marzo 1890, *leggasi:* 6 marzo 1898.

Bagagli.

Per tonnellata divisibile di 10 in 10 kg. e per km. . L. 0,226

Il bagaglio della famiglia dei militari, nella ragione di kg. 50 per ogni persona adulta è ammesso al trasporto alle stesse condizioni di cui sopra.

Tassa minima per ogni spedizione . . . . . L. 0,50

Merci.

Ossia baracche da campo, materiali di ogni genere, masserizie, ecc.

Per ogni tonnellata divisibile di 10 in 10 chilogrammi per ogni km. . . . . L. 0,226

Tassa minima per ogni spedizione . . . . . » 0,50

Cavalli e muli.

In vagone coperto per un capo e per km. . . » 0,113

In vagone coperto per 2 o 3 capi e per km. . . » 0,0791

In vagone coperto per 4 capi e per km. . . . » 0,0678

Diritto fisso per la disinfezione dei carri . . . . » 1,00

Veicoli.

A due ruote compreso il carico regolamentare di dotazione e per chilometro . . . . . » 0,1695

A quattro ruote, compreso il carico di dotazione e per chilometro . . . . . » 0,2825

Diritto fisso per ciascuna operazione di carico e scarico, se fatta dagli agenti ferroviari . . . » 1,70

Piccola velocità.

Per il trasporto di bagagli, merci, materiali di artiglieria, vettovaglie ed ogni altro oggetto di spettanza od al seguito dell'amministrazione della guerra e della marina. — per ogni tonnellata divisibile di 10 in 10 kg. e per km. . L. 0,0612

Diritto fisso di stazione per ciascuna operazione di carico o scarico e per tonnellata . . . . . » 0,51

Treni speciali.

Prezzo minimo per treno e per chilometro . . . L. 4,52

Tassa minima pel treno . . . . . » 67,80

Per l'attuazione dei treni speciali occorre un preavviso di 24 ore.

Le tasse minime sopra indicate sono dovute tutte le volte che conteggiando in base alla tariffa militare gli importi do-

vuti per ciascuna categoria di trasporto si ottenesse per ogni chilometro e per ogni treno una tassa inferiore a quella minima sopra stabilita.

Esplosivi.

Gli esplosivi (cartucce) sono ammessi nei treni misti, in quantità non superiore a chilogrammi 450 per ogni spedizione, purchè si tratti di un collo solo, con la base minima per spedizione e chilometro di L. 0,153.

Nei treni speciali militari gli esplosivi (esclusa la nitroglicerina ed i preparati di mercurio) sono ammessi senza limite di peso in base alla tariffa di L. 0,0765 per tonnellata divisibile di 10 in 10 chilogrammi e per chilometro, secondo le modalità e le condizioni da stabilirsi volta per volta.

Nei prezzi sovraindicati non è compresa la tassa governativa di bollo, la quale però, per i trasporti dei militari, sarà di centesimi 5 per biglietto e non per persona, e ne saranno esenti quelli che hanno luogo sulla presentazione della richiesta modello *C*.

Per tutto quanto non è previsto nella presente tariffa le parti si rimettono ai prezzi ed alle modalità indicate nella tariffa ordinaria colla riduzione nei prezzi del 50 %.

I trasporti si effettueranno compatibilmente ai mezzi di cui dispone la ferrovia, senza recare pregiudizio al servizio pubblico, tranne i casi previsti dalla legge.

Art. 2.

La presente tariffa è applicabile alle persone tutte menzionate nell'articolo 3 del regolamento 15 luglio 1890 per l'applicazione della convenzione 28 settembre 1882 pei trasporti militari sulle ferrovie, sulla produzione dei documenti prescritti dal regolamento medesimo. Se ne eccettuano però le persone di cui alle lettere *f*) e *g*) del § 7 del regolamento stesso.

Art. 3.

Il trasporto dei cavalli, veicoli e materiali, avverrà pure sulla produzione dei documenti prescritti dal precitato regolamento.

Art. 4.

Le tariffe pel trasporto dei materiali sopraindicati sono applicabili anche alle spedizioni presentate dagli assuntori del servizio dei trasporti militari, mediante la produzione del riscontro mod. 446 per le strade ferrate e pei piroscafi.

Il Ministro — A. Di San Marzano.

N. **117**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Istruzione sulle armi e sul tiro per la fanteria — Volume II.** — 8 giugno.

Sarà prossimamente pubblicato il volume II della nuova istruzione sulle armi e sul tiro per la fanteria, portante la data 22 maggio 1898.

I comandi, gli ispettorati, i corpi ecc. si provvederanno del presente volume nella misura e nel modo che fu stabilito per il volume I coll'*Atto* 83 del corrente anno.

Il prezzo del volume, rilegato in tela, è di cent. 50.

Il Ministro — A. Di San Marzano.

N. **118** — EQUIPAGGIAMENTO. — **Distintivi da ciclisti**. — (Con due tavole di disegni). — 8 giugno.

È adottato pei ciclisti uno speciale distintivo (tav. I), formato da una bicicletta ricamata in lana rossa ritorta su panno turchino da vestiario, per i caporali e soldati, ed in argento od in oro, in corrispondenza ai distintivi di grado, su panno nero, per i sottufficiali.

Il distintivo deve essere portato cucito sulla manica destra della giubba di tela e di panno, e del cappotto per gli uomini che ne sono forniti, alla distanza dall'attaccatura della manica al corpo della giubba o cappotto e nel modo indicato nella tav. II.

Gl'individui che hanno anche altro distintivo, porteranno questo alquanto più in alto, e quello da ciclista alquanto più in basso del punto d'incrocio delle due trasversali segnate nella tav. II, in maniera che i lembi dei due distintivi distino fra loro 20 mm. circa.

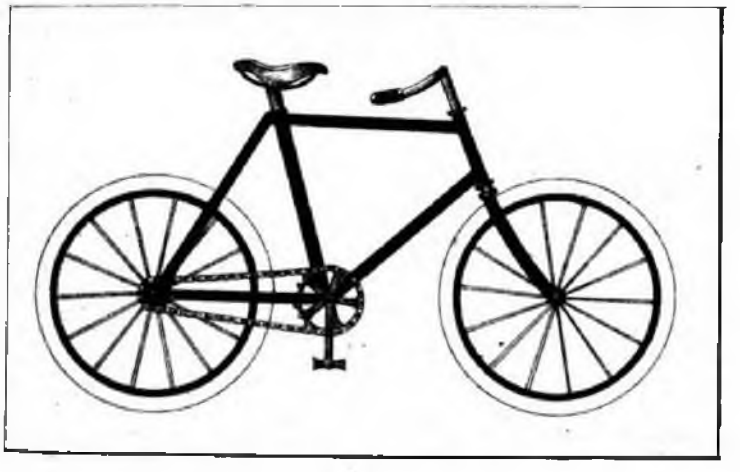
In dipendenza di ciò al modello per gl'inventari del materiale dei servizi amministrativi sono fatte le seguenti aggiunte:

Categoria	Num. categorico	NOMENCLATURA DEI MATERIALI	Unità di misura	Prezzo parziale		*Annotazioni*
I	296	Distintivi in oro da sottufficiali ciclisti	N.	1	40	Aggiunta
»	297	Distintivi in argento da sottufficiali ciclisti.	»	1	10	Id.
»	298	Distintivi in lana rossa da caporali e soldati ciclisti . . .	»	»	50	Id.

Il magazzino centrale militare di Torino provvederà per la distribuzione dei relativi campioni.

Il Ministro — A. Di San Marzano.

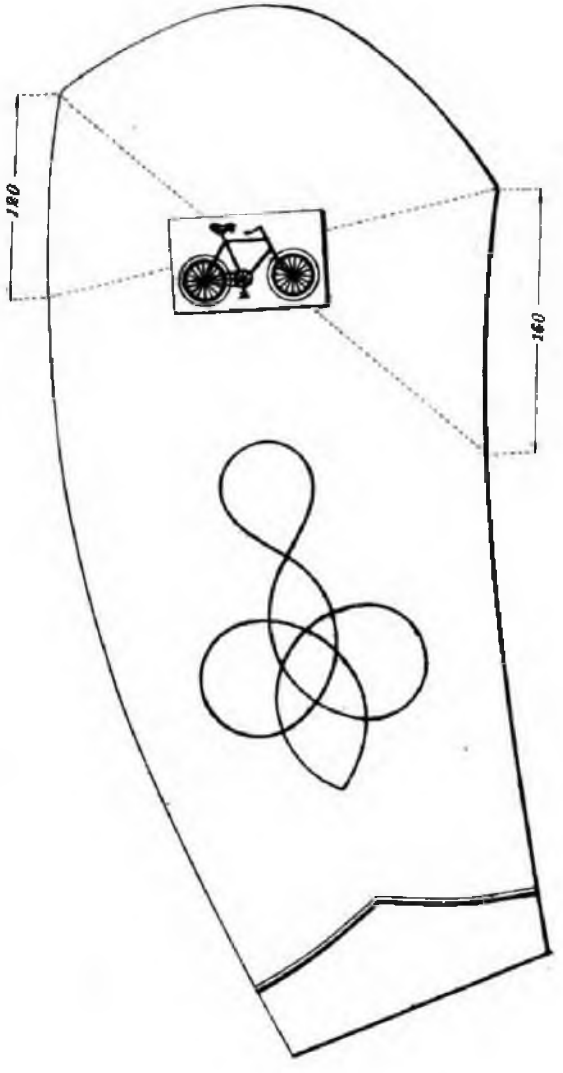
Distintivo da ciclista.



Grandezza naturale

Laboratorio pio litografico del Ministero della Guerra

Modo di portare il distintivo da ciclista sulla manica destra.



Scala di 1 : 5

Laboratorio foto-litografico del Ministero della Guerra

VARIANTI DA INTRODURSI IN ALCUNE PARTI DI BARDATURA

Fig. 1ª Reggi-tirelle biforcato

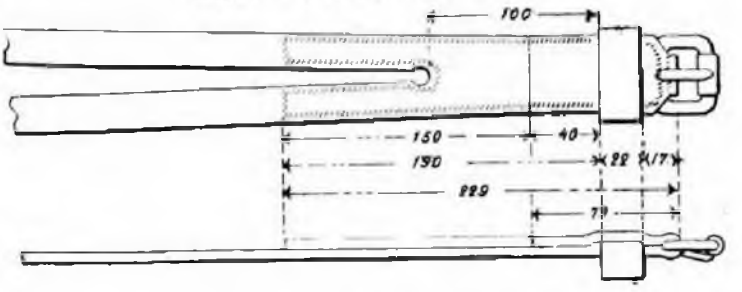
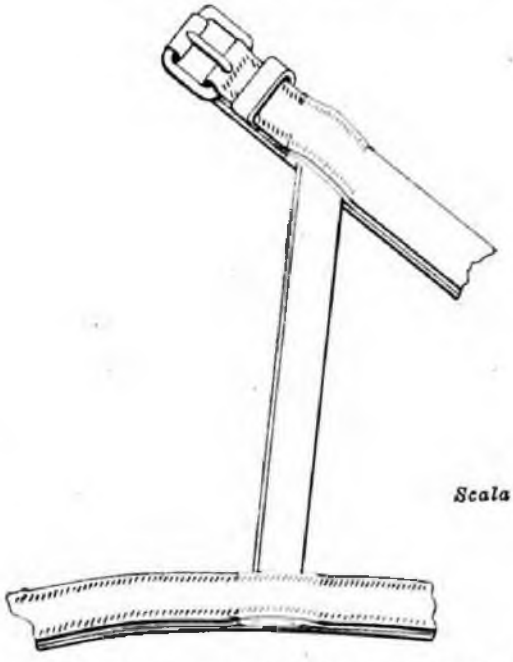




Fig. 2ª Cavezza da scuderia



Scala di 1 : 5

Le parti disegnate in rosso rappresentano le aggiunte o modificazioni.

Laboratorio foto litografico del Ministero della Guerra

N. **119**. — DISCIPLINA MILITARE. — **Divisa degli ufficiali del personale permanente dei distretti e dei tenenti trasferti nel corpo contabile militare**. — 8 giugno.

Affinchè gli ufficiali in servizio attivo permanente delle armi di fanteria, cavalleria artiglieria e genio, trasferti nel personale permanente dei distretti, ed i tenenti delle stesse armi trasferti nel corpo contabile militare abbiano modo di utilizzare ancora gli oggetti di divisa militare dei quali sono provveduti, il Ministero determina che possano continuare a far uso della divisa dell'arma o della specialità da cui provengono, per un anno dalla data del loro trasferimento nel personale e nel corpo predetti.

Durante il suaccennato periodo di tempo: gli ufficiali trasferti nel personale dei distretti porteranno sul fregio del copricapo il numero del distretto ricamato in oro per il berretto e intagliato in nero per il chepi, cappello o colbacco; i tenenti trasferti nel corpo contabile militare porteranno la croce di Savoia, ricamata in campo nero pel berretto; e in rilievo pel chepi, cappello o colbacco.

Gli ufficiali richiamati in servizio effettivo dalla posizione ausiliaria, e destinati a distretti conserveranno, per tutta la durata di tale servizio, la divisa dell'arma o specialità, a cui appartenevano prima d'essere collocati in posizione ausiliaria.

Anche tali ufficiali porteranno sul fregio del copricapo il numero del distretto, ricamato in oro, per il berretto, e intagliato in nero per il chepi, cappello o colbacco.

È abrogato l'*Atto* 280 della Raccolta, nonchè la Circolare n. 52 del 17 marzo corrente anno.

Il Ministro — A. Di San Marzano.

N. **120**. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Varianti da introdursi in alcune parti di bardatura**. — (Con una tavola di disegni). — 9 giugno.

Il Ministero, in seguito a proposta dell'ispettore d'artiglieria da campagna ha determinato che d'ora innanzi:

1. Sieno abolite le *redini di briglia dei finimenti per cavallo montato* (VIII-173), e siano sostituite con le *redini di briglia della bardatura a sella* (VIII-174).

2. Nelle *redini di briglia di finimenti per cavallo sottomano* (VIII-273), sia ridotta la larghezza da 24 mm. a 20.

3. Nei *reggi tirelle biforcati* (VIII-186) sia allungata la parte

ripiegata in modo da farla giungere fino ad oltre il punto di biforcatura. (Fig. 1ª).

4. Nelle *carezze da scuderia* (VIII-675), siano fatte comprendere le estremità delle sguance fra le doppie striscie che costituiscono il sopraccapo e la museruola. (Fig. 2ª).

In attesa che vengono pubblicate le aggiunte e varianti al modello per gli inventari ed all'atlante del materiale d'artiglieria, conseguenti dall'adozione delle modificazioni suaccennate si dovrà dagli stabilimenti, dalle direzioni e dai corpi interessati procedere alla successiva sostituzione dei materiali aboliti con quelli di nuovo modello, ed alla modificazione degli altri colle seguenti norme:

a) La sostituzione delle redini (VIII-173) con quella (VIII-174), e delle redini (VIII-273) con altre aventi la larghezza di mm. 20, dovrà farsi solo mano mano che quelle abolite vengono dichiarate fuori servizio, contabilizzando sempre allo stesso numero categorico 273, tanto le vecchie redini di finimenti per cavallo sottomano che saranno conservate dalle attuali dimensioni fino a consumazione, quanto quelle nuove;

b) Le varianti alla cavezza da scuderia (VIII-675) ed al reggi-tirelle biforcato (VIII-186) dovranno essere applicate fin d'ora, ma *soltanto* nelle nuove provviste di tali materiali, e nell'occasione in cui debbano ripararsi le parti modificate nei materiali esistenti.

Il Ministro — A. Di San Marzano.

N. **121**. — AVANZAMENTO. — **Norme speciali e programmi d'esame per l'avanzamento dei capitani medici.** — 10 giugno.

Viste le disposizioni contenute nel regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento nel R. esercito, approvato con R. Decreto 19 maggio 1898, n. 172 ed il R. Decreto 24 marzo 1898, n. 106 relativo all'esame per l'avanzamento a scelta dei capitani medici, le norme speciali ed i programmi d'esame per l'avanzamento di detti ufficiali saranno quali risultano in appresso:

1. Il Ministero indica volta per volta, con Circolare inserta nel *Giornale militare*, quando gli devono essere trasmesse le proposte per i capitani medici da chiamare agli esami di avanzamento sia ad anzianità che a scelta ed i limiti entro i quali devono essere comprese le proposte per l'avanzamento ad anzianità.

2. I capi di corpo e di servizio che abbiano alla loro dipendenza capitani medici compresi entro i limiti designati e non esclusi dall'avanzamento, trasmetteranno al Ministero (direzione generale dei servizi amministrativi) altrettanti elenchi di proposta quanti sono i capitani medici che si trovano in quelle condizioni.

3. Detti elenchi di proposta sono compilati su deliberazione della commissione degli specchi caratteristici, e le autorità militari pel tramite delle quali sono trasmessi al Ministero devono iscrivervi il loro esplicito parere.

4. I capitani medici chiamati all'esame per anzianità di grado, aspiranti all'avanzamento a scelta, i quali abbiano ottenuto il punto di media richiesto per l'ammissione all'esame a scelta, potranno, volendolo, rinunziare a questo secondo esame. Ad ogni modo, l'ottenuta idoneità all'avanzamento per anzianità non sarà perduta anche nel caso che essi non superassero l'esame per l'avanzamento a scelta.

Invece per i capitani medici aspiranti unicamente all'avanzamento a scelta, i quali non ottenessero l'idoneità, l'esame generale sostenuto sarà considerato come nullo.

5. I capitani medici chiamati per anzianità che al momento dell'esame si trovassero a prestar servizio presso le truppe di Africa, sono esentati dall'esame stesso e inscritti sulla lista di avanzamento ad anzianità, purchè ne siano dichiarati idonei dalla rispettiva commissione compilatrice delle note caratteristiche e dalle varie autorità superiori. Essi conserveranno tale idoneità, dato che continuino ad esserne meritevoli, anche rimpatriando e fino all'esame successivo, al quale dovranno presentarsi qualora non avessero ancora conseguito l'avanzamento.

6. L'esame che tutti i chiamati devono sostenere, è dato secondo il programma di *esame generale*.

I capitani medici che in questo esame avranno riportato una media complessiva non inferiore a 16 saranno ammessi ad un esame *speciale* che deciderà della promovibilità a scelta.

7. La commissione esaminatrice sarà nominata volta per volta dal Ministero. Essa sarà composta e ripartita nel modo seguente:

Presidente della commissione;

Un segretario della commissione;

Tre sottocommissioni (presidente e due membri) *per ogni genere d'esame*.

In ogni sotto commissione il membro inferiore in grado od anzianità funzionerà da segretario per la compilazione del pro-

cesso verbale giornaliero, il quale, firmato da tutti i membri, e contenente la rispettiva votazione per ciascun candidato, verrà trasmesso dopo ciascuna seduta al presidente della commissione.

8. Per ciascuna materia dell'esame generale la rispettiva sotto-commissione farà due distinte votazioni a scrutinio segreto: una per *sì* e per *no* che determinerà a maggioranza di voti l'idoneità o la non idoneità del candidato in quella materia, l'altra per punto di merito, assegnando punti da 10 a 20 ai candidati risultanti idonei, e da 0 a 9 a quelli non idonei. La sotto ommissione degli esami scritti, dopo la votazione per ciascuno di essi, farà la media complessiva dei punti dei due esami e la dividerà per tre. Le altre sotto-commissioni faranno la media dividendo il punto complessivo per tre.

9. Finiti tutti gli esami generali si formerà la media complessiva dividendo per tre la media dei punti data da ogni sotto commissione.

10. Sarà dichiarato idoneo all'avanzamento per anzianità il candidato che abbia riportato l'idoneità in tutte le materie o pure che non avendo raggiunto la idoneità in una sola materia, abbia ottenuto in essa otto punti di merito, e 14 di media complessiva.

11. L'esame speciale per l'avanzamento a scelta sarà dato alla presenza di tutta la commissione riunita, la quale, dopo ciascuno esame, farà una semplice votazione per *sì* e per *no*.

Risulteranno promovibili a scelta quelli che avranno riportato la maggioranza di voti.

12. Il direttore dell'ospedale nel quale avrà luogo l'esame disporrà affinchè i capitani medici chiamati agli esami non sieno ammessi nell'interno dell'ospedale a studiarvi preventivamente malati. Qualora fra i chiamati vi sieno capitani medici addetti al servizio dell'ospedale, il direttore li esenterà dal servizio stesso 15 giorni prima della loro chiamata, e procurerà che sieno destinati ad altri servizi fuori dell'ospedale.

13. Le spese occorrenti per gli esami saranno rimborsate dal Ministero su apposita richiesta della commissione.

Agli ufficiali medici esaminatori, ed ai chiamati agli esami che devono muovere dalla loro residenza saranno corrisposte le indennità eventuali stabilite dalle vigenti disposizioni amministrative.

14. Il presidente della commissione alla fine degli esami, avuti dalle sottocommissioni e dalla commissione plenaria tutti i risultati delle votazioni, trasmetterà al Ministero della guerra

(Direzione generale servizi amministrativi) il risultato di essi in due specchi distinti: uno comprendente tutti gli esaminati disposti in ordine di anzianità, l'altro solo quelli che subirono l'esame a scelta parimenti in ordine di anzianità.

Il primo specchio firmato da tutti i membri della commissione dovrà contenere, in apposite colonne:

a) il risultato della votazione d'idoneità per ogni materia;
b) il punto ottenuto in ogni materia;
c) il punto medio di ciascuna sottocommissione;
d) il punto di classificazione finale;
e) l'indicazione di idoneo e non idoneo.

Il secondo specchio dovrà contenere il risultato della votazione per *sì* e per *no*.

Il presidente della commissione accompagnerà la trasmissione degli specchi con un rapporto sull'andamento generale degli esami, e con quelle osservazioni che stimerà di fare.

15. Ai seguenti programmi potranno essere apportate successive modificazioni ed aggiunte secondo i progressi della scienza e le esigenze del servizio sanitario militare.

Programma dell'esame generale.

Esami scritti.

1ª *Sottocommissione:* 1° Medicina legale militare — 2° Igiene e servizio sanitario militare.

2ª *Sottocommissione:* 3° Esame teorico-pratico di anatomia, patologia, ed operazione chirurgica.

3ª *Sottocommissione:* 4° Esame clinico al letto del malato.

1° *Medicina legale militare.*

La sottocommissione per gli esami scritti prenderà gli opportuni concerti col direttore dell'ospedale, e sceglierà un numero di casi, nei quali, o per infermità o per imperfezioni occorra dare un giudizio medico legale.

Il candidato, alla presenza della sottocommissione estratto a sorte un numero corrispondente ad uno dei casi scelti, visiterà l'individuo, quindi compilerà, nella stessa guisa che spetta da un direttore d'ospedale, il relativo documento medico-legale, specificando la diagnosi di sede, natura e grado della malattia o lesione e determinando il relativo provvedimento.

Saranno dati ai candidati l'elenco delle infermità esimenti

dal servizio militare, la legge, il regolamento e l'istruzione complementare sul reclutamento, e tutti gli strumenti di diagnostica occorrenti a ciascun caso.

2° *Igiene e servizio sanitario militare*
(esame scritto tempo concesso 6 ore).

Consisterà nello svolgimento, senza il concorso di alcun libro o manoscritto, di un tema sull'igiene o sul servizio sanitario in pace od in guerra, formulato dal presidente della commissione e comunicato ai candidati riuniti soltanto al momento in cui deve essere svolto.

3° *Esame teorico-pratico di anatomia, patologia ed operazione chirurgica.*

Questo esame sarà dato nella sala anatomica dello ospedale militare.

Il candidato, estratto a sorte un numero dei temi sotto indicati, descriverà minutamente la regione sulla quale cade l'operazione chirurgica scelta dal presidente della sottocommissione, accennerà alle malattie e lesioni per le quali l'operazione è indicata, con speciale riguardo alle lesioni possibili per le diverse armi usate in guerra, e parlerà dei diversi processi operativi facendo risultare i vantaggi di quello che intende attuare. Procederà quindi sul cadavere all'operazione, continuandola fino alla relativa medicazione se ne sarà il caso, e parlerà infine della cura post-operativa.

La sotto-commissione farà tutte le interrogazioni che crederà convenienti.

TEMI D'ESAME TEORICO-PRATICO D'ANATOMIA, PATOLOGIA ED OPERAZIONE CHIRURGICA.

1° Legatura della carotide primitiva o della poplitea.
2° Legatura della carotide esterna o della tibiale anteriore.
3° Legatura della succlavia, o della iliaca esterna.
4° Legatura dell'ascellare o della femorale.
5° Enucleazione del globo oculare o tracheotomia.
6° Resezione dell'articolazione del gomito o del ginocchio.
7° Resezione dell'articolazione coxo-femorale o radio-carpea.
8° Resezione dell'articolazione scapolo-omerale, o tibio-astragalica.

9° Amputazione della coscia o dell'avambraccio.

10° Disarticolazione della mano o del ginocchio.

11° Disarticolazione dei quattro ultimi metacarpei, o della articolazione medio-tarsea.

12° Disarticolazione dell'omero o dell'articolazione tarso-metatarsea.

13° Amputazione del braccio, o disarticolazione tibio tarsea.

14° Resezione parziale del mascellare inferiore o disarticolazione dell'avambraccio.

15° Trapanazione del cranio.

16° Laparotomia e relative suture intestinali, o toracotomia.

17° Operazione radicale dell'ernia inguinale, o del varicocele.

18° Cistotomia perineale o soprapubica.

4° *Esame clinico al letto del malato.*

Durata ad arbitrio della sottocommissione.

Questo esame sarà dato al letto di un malato di qualunque riparto dell'ospedale militare.

La sottocomissione sceglierà d'accordo col direttore dell'ospedale una serie di malati adatti per farne oggetto di esame.

Per cura della direzione dell'ospedale saranno tenuti pronti tutti i sussidi diagnostici che si reputeranno necessari.

Il candidato estratto a sorte un numero corrispondente ad uno dei malati, raccoglierà l'anamnesi, procederà agli esami subiettivi ed obbiettivi necessari, quindi farà l'esposizione relativa al caso, sulla diagnosi prognosi e cura, e sui possibili provvedimenti da prendersi, rispondendo anche alle interrogazioni ed osservazioni che la sotto-commissione crederà di fare in proposito.

ESAME SPECIALE PER LA PROMOZIONE A SCELTA.

Da una serie di malati scelti dalla commissione il candidato estratto a sorte un numero corrispondente ad uno di essi, procederà all'esame accurato e completo del malato, adoperando tutti i mezzi diagnostici che il caso richiederà, (esame con la elettricità, con l'oftalmoscopio, l'otoscopio, il laringoscopio, esame chimico e microscopico delle orine, esame microscopico degli sputi, del vomito, esami diversi del sangue, ecc.

Compiuti tutti gli esami in presenza della commissione farà una dissertazione sulla diagnosi, prognosi, metodo di cura e provvedimenti medico-legali se ne sarà il caso.

La durata di tale esame è lasciata al giudizio della commissione.

Il candidato potrà, durante la visita del malato ed i relativi esami, prendere tutte le note ed appunti che crederà utili.

Il Ministro — A. DI SAN MARZANO.

N. **122**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Grandi esercitazioni estive delle truppe del genio** — 10 giugno.

Il Ministero, mentre si riserva di impartire, volta per volta, le disposizioni relative all'intervento di riparti di truppe del genio alle grandi manovre, alle manovre di campagna ed a speciali esercitazioni in unione alle altre armi combattenti, per tutte le altre grandi esercitazioni estive delle truppe su dette prescrive quanto segue:

Ogni anno, nella prima decade di marzo, i comandanti di reggimento (e quello della brigata ferrovieri, se del caso) trasmetteranno all'ispettore delle truppe del genio, per mezzo dei comandi dell'arma, nel territorio dei quali trovansi riparti di truppa dipendenti, i programmi delle grandi esercitazioni estive da eseguirsi dai riparti stessi, indicando il tempo nel quale dovrebbero essere svolti; e, nel concretare siffatti programmi, prenderanno norma delle analoghe esercitazioni effettuatesi nell'anno o negli anni precedenti, tenendo conto altresì delle osservazioni che fossero state fatte dalle autorità superiori sulle esercitazioni oradette.

Esaminati detti programmi, l'ispettore delle truppe del genio li restituirà ai singoli comandanti dell'arma, i quali li trasmetteranno ai vari comandanti di corpo d'armata, nel cui territorio devono aver luogo le esercitazioni, per il conseguente invio al Ministero, che se ne riserva l'approvazione definitiva.

Sarà fatta eccezione per i programmi relativi alle esercitazioni delle compagnie minatori nel servizio delle interruzioni stradali, l'approvazione definitiva dei quali, a tenore del n. 44 dell'istruzione sul servizio delle mine, spetta ai comandanti di corpo d'armata. Copia di questi ultimi programmi, però, una volta approvati, sarà trasmessa al Ministero, il quale deciderà circa il tempo pel loro svolgimento.

I programmi sovra menzionati dovranno pervenire al Ministero non più tardi del 15 aprile.

I comandanti di reggimento e quelli di brigata, qualora non abbiano essi stessi il diretto comando dei rispettivi riparti che

intervengono alle esercitazioni, sono autorizzati ad assentarsi dalla loro sede ordinaria per visitare i su detti riparti, qualunque sia il corpo d'armata nel quale hanno luogo le esercitazioni.

Al termine di queste, i comandanti dei singoli reggimenti (e quello della brigata ferrovieri), colla scorta dei rapporti all'uopo loro presentati dai comandanti dei singoli riparti (brigate, compagnie, sezioni, drappelli) che avranno preso parte alle esercitazioni, compileranno altrettante relazioni quanti saranno i corpi d'armata nel cui territorio le esercitazioni avranno avuto luogo.

Tali relazioni saranno a forma di specchio, con tre colonne in bianco, di cui le primo due per le osservazioni rispettivamente del comandante del genio e di quello di corpo d'armata e la terza per le decisioni del Ministero sulle proposte che vi fossero contenute, e dovranno pervenire al Ministero stesso nella seconda quindicina di dicembre.

Il Ministro — A. Di San Marzano.

N. **123**. — TRASPORTI. — **Aggiunta da apportarsi al regolamento per l'applicazione della convenzione in data 28 settembre 1882.** — 10 giugno.

Per effetto di trattative intervenute fra il Ministero della guerra e le società esercenti le reti ferroviarie Adriatica e Mediterranea, e coll'adesione del R. Ispettorato delle strade ferrate, è stato stabilito che gli scontrini mod. F color rosa da adoperarsi in conto corrente in caso di mobilitazione possono servire anche per drappelli superiori a 10 individui.

Per conseguenza il 3° comma del § 128 del regolamento per l'applicazione della convenzione in data 28 settembre 1882, edizione 1890, resta così modificato:

« In caso di *conto corrente* gli scontrini mod. F potranno servire anche per il viaggio di drappelli superiori a 10 individui (soli uomini) e per gli ufficiali siano o non siano in divisa ».

Il Ministro — A. Di San Marzano.

N. **124**. — SERVIZIO SANITARIO. — **Cambio del cloroformio negli ospedali da campo.** — 10 giugno.

In attesa della pubblicazione delle nuove tabelle di caricamento degli ospedali da campo, il Ministero ha riconosciuto opportuno cambiare ora il cloroformio esistente, con altro di recente fabbricazione contenuto in boccette originali di grammi

100, simili a quelle introdotte nelle dotazioni sanitarie presso i corpi e nelle sezioni di sanità.

La quantità assegnata dai nuovi specchi è la seguente:

Per un ospedaletto da campo mod. 1893 kg. 1,000 in 10 boccette da grammi 100, da collocarsi nel cassetto inferiore delle casse E ed F al posto di altrettante boccette poliedriche da grammi 200 vuote.

Per un ospedale da campo da 100 letti kg. 2,000 in 20 boccette da grammi 100, da collocarsi nella cassa G al posto del nebulizzatore abolito coll'*Atto* 233 del 1895.

Per un ospedale da campo da 200 letti kg. 2,000 in 20 boccette da grammi 100, da collocarsi nella cassa O al posto del nebulizzatore abolito.

Per una dotazione di complemento d'ospedale da campo diviso kg. 2,000 in 20 boccette da grammi 100, da collocarsi nella cassa 51 al posto del nebulizzatore abolito.

I direttori di sanità trasmetteranno sollecitamente al Ministero della guerra (*Direzione generale servizi amministrativi*) un elenco delle quantità di cloroformio occorrenti per ciascuna delle unità suaccennate esistenti nel rispettivo corpo di armata con la indicazione dell'ospedale militare principale o succursale al quale dalla farmacia centrale militare dovrà farsi la spedizione con cessione senza pagamento.

Gli ospedali, ricevuto il nuovo cloroformio, se ne daranno scarico passandolo a far parte delle dotazioni delle predette unità in cui deve essere immesso.

Il cloroformio, che per effetto degli *Atti* 178 del 1896 e 120 del 1897 si teneva a disposizione del Ministero, e quello che ora si toglie dagli ospedali da campo, sarà riunito in bottiglie comuni per essere spedito alla farmacia centrale dopo che il nuovo cloroformio destinato a sostituirlo sia stato messo al posto.

Per tale operazione non sarà fatto alcun movimento nei registri.

I recipienti poliedrici regolamentari, che contenevano il cloroformio, saranno conservati vuoti e senza alcuna indicazione nelle loro casse. Quelli però che si trovano nel cassetto inferiore delle casse E ed F degli ospedaletti da campo mod. 1893, e che per le modificazioni apportate non trovano più posto saranno invece tolti e presi in carico senza pagamento sul registro delle robe di proprietà delle masse ed usati pel servizio territoriale.

Il Ministro — A. Di San Marzano.

Roma, 1898 — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 23ª **1898** **PARTE 1ª**

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 18 giugno.

GIUGNO 10. — Ristampa del regolamento per l'amministrazione e contabilità dei corpi dell'esercito, *pag.* 253.
» 16. — Aggiunte e varianti ad istruzioni per l'arma di artiglieria, *pag.* 254.

BIBLIOTECA
ROMA

Atto N. **125** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Ristampa del Regolamento per l'amministrazione e contabilità dei corpi dell'esercito.** — 10 giugno.

Il Ministero ha provveduto per la stampa di una nuova edizione del *Regolamento d'amministrazione e contabilità dei corpi*, coordinandone le varie disposizioni coi nuovi ordinamenti dell'esercito.

Il Regolamento sarà applicato, secondo il nuovo testo, a cominciare dal 1° luglio prossimo, e da questa data s'intendono abrogate tutte le disposizioni che siano contrarie al medesimo e segnatamente gli *Atti* e le *Decisioni di massima* qui appresso indicate:

Giornale militare del 1894. — *Atti* n. 147 (meno l'art. 86) e 217;
Id. 1894. — *Decisioni di massima* n. 1, 3, 4, 8 e 13;
Id. 1895. — *Atti* n. 34, 103, 119, 126, 140, 173, 200 e 223;
Id. 1895. — *Decisioni di massima* n. 5, 7, 8, 9, 11, 12, 17 e 18;
Id. 1896. — *Atti* n. 143, 144 e 197;
Id. 1896. — *Decisioni di massima* n. 4, 5, 6, 8 e 10;
id. 1897. — *Atti* n. 38, 64, 109, 125, 207, 211, 235 e 240;
Id. 1898. — *Atto* n. 34;
Atti della *Raccolta* n. 50, 61, 62, 66, 68 (la sola *Istruzione*), 69, 70, 75, 76, 80, 82, 83, 85, 86, 87, 93, 160, 536 e 563;
Decisioni di massima della *Raccolta* n. 4, 8, 10, 13, 14, 15, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 31, 32, 34, 35, 37, 38, 40, 43, 45, 48, 58, 63 e 69.

Per le *somministrazioni di alloggi* per parte dei comuni, fino a che non siano pubblicate le disposizioni da riportarsi nell'*Allegato U* del Regolamento, saranno osservate le disposizioni precedenti.

21 GIU. 98

Le legioni dei carabinieri reali, il corpo invalidi e veterani e la scuola d'applicazione di sanità militare continueranno parimente ad osservare le disposizioni precedentemente in vigore per ciò che riguarda le *masse individuali*.

Per ciò che si riferisce al *mobilio* delle sale di conferenze e di ritrovo degli ufficiali, il Ministero si riserva di dare in seguito, per Circolare, le norme che abbisognano per l'attuazione del Regolamento.

Alla trasmissione delle copie del Regolamento abbisognevoli ai corpi, comandi ed uffici provvederà direttamente il Ministero per mezzo dell'ufficio d'amministrazione dei personali vari a senso dell'*Atto* 183-1896, comprese anche le amministrazioni di sede in Roma.

Gli esemplari, che gli ufficiali desiderassero acquistare per proprio conto potranno essere richiesti all'ufficio d'amministrazione dei personali vari secondo le norme del sopracitato *Atto* 183-1896.

Ai reggimenti ne sono state assegnate tante copie quante occorrono per darne una ad ogni compagnia, squadrone o batteria, compreso il deposito, una ad ogni comando di battaglione, due all'ufficio comando e maggiorità del reggimento e quattro all'ufficio d'amministrazione (una al relatore e una per ciascuna sezione). Ai reggimenti disgiunti dal deposito ne furono assegnate due copie in più per servire all'ufficio d'amministrazione del reggimento.

Con criteri analoghi furono assegnate le copie da distribuirsi alle altre amministrazioni congeneri.

Il prezzo del volume è fissato in lire 5,35.

Il Ministro — A. Di San Marzano.

N. **126**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Aggiunte e varianti ad istruzioni per l'arma di artiglieria.** — 16 giugno.

Sono state pubblicate, in due distinti fascicoli, alcune aggiunte e varianti alle istruzioni per l'artiglieria sottoindicate:

a) Istruzione sul cavallo . . . . . (edizione 1897)
b) Istruzione sul condurre . . . . . (id. id.)
c) Istruzione sul servizio dei cannoni da 9 B, da 7 da campagna e da 7 per batterie a cavallo . . . . . (id. id.)
d) Istruzione tattica delle batterie da campagna ed a cavallo. . . . . (id. id.)

e) Istruzione sul tiro per l'artiglieria da campagna ed a cavallo . . . . . (edizione 1897)

f) Istruzione tattica per le batterie da montagna . . . . . (id. 1898)

g) Formazioni e caricamenti delle batterie da 7 da montagna . . . . . (id. 1897)

h) Istruzione a piedi per l'artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna . . . (id. id.)

i) Istruzione sul tiro delle artiglierie d'assedio . . . . . (id. 1894)

Le aggiunte e varianti a quest'ultima istruzione sono contenute in un fascicolo, quelle riferentisi a tutte le altre istruzioni sopra indicate sono comprese in un secondo fascicolo.

I comandi, i corpi ed uffici interessati acquisteranno il numero di copie dei due fascicoli che loro occorrono, facendone richiesta colle norme stabilite dall'*Atto* 183 del 1896.

Il prezzo del fascicolo concernente l'istruzione sul tiro delle artiglierie d'assedio è di centesimi 10; il prezzo dell'altro fascicolo è di centesimi 5.

Il Ministro — A. DI SAN MARZANO.

Roma, 1898 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 24ª **1898** **PARTE 1ª**

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 25 giugno.

GIUGNO 21. — Rilascio dei certificati d'iscrizione ai ruoli, *pag.* 257.
» 22. — Istruzione sull'affardellamento, attendamento e accampamento per l'artiglieria da campagna ed a cavallo, *pag.* 258.
» 22 — Istruzione sull'affardellamento, attendamento e accampamento per l'artiglieria da montagna, *pag.* 258.
» 23. — Errata-corrige al regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento nel R. esercito, *pag.* 259.

Atto N. **127.** — RECLUTAMENTO. — **Rilascio dei certificati d'inscrizione ai ruoli**. — 21 giugno.

Attualmente i certificati d'inscrizione ai ruoli prescritti agli effetti del § 413 e seguenti del regolamento sul reclutamento debbono essere rilasciati, secondo il modello n. 34 del regolamento stesso, dal consiglio di amministrazione dei corpi o distretti militari.

Con l'attuazione del nuovo ordinamento dell'esercito la maggior parte dei distretti militari, e precisamente quelli di 2ª classe, pur continuando a tenere inscritti nei loro ruoli i militari appartenenti per fatto di leva alle rispettive circoscrizioni, non saranno più in grado di conformarsi alla suaccennata prescrizione, cessando essi di avere il consiglio di amministrazione.

Considerando che il certificato d'inscrizione ai ruoli non è un atto amministrativo pel quale sia indispensabile l'intervento del consiglio di amministrazione, ma un'attestazione fondata sulle risultanze dei documenti matricolari, questo Ministero, a scopo anche di semplificazione e di uniformità, determina che, a decorrere dal 1° luglio p. v., i certificati d'inscrizione ai ruoli siano rilasciati e firmati, per tutti i distretti militari e per tutti i corpi dell'esercito, non più dal consiglio d'amministrazione, ma dal comandante del distretto o del corpo e dall'ufficiale incaricato della matricola.

Per conseguenza dovrà ritenersi come modificato in tal senso il succitato modello (n. 9 del catalogo); e la responsabilità del rilascio e dell'esattezza del certificato, importantissimo per la prova dei diritti all'assegnazione alla 3ª categoria degli inscritti di leva, spetterà intieramente al comandante ed all'ufficiale di matricola.

Fino a totale esaurimento dell'ultima edizione del modello attuale, questo dovrà essere modificato a penna, coll'avvertenza che alle parole « Il consiglio d'amministrazione dichiara » debbono essere sostituite quelle « Si dichiara ecc. ».

Il Ministro — A. DI SAN MARZANO.

N. **128**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Istruzione sull'affardellamento, attendamento e accampamento per l'artiglieria da campagna ed a cavallo.** — 22 giugno.

È stata testè effettuata la stampa del nuovo volume delle istruzioni pratiche dell'artiglieria avente per titolo: *Istruzione sull'affardellamento, attendamento e accampamento per l'artiglieria da campagna ed a cavallo*, che sostituisce:

a) il *volume II, titolo II* delle istruzioni pratiche dell'artiglieria, relativo all'*istruzione sull'affardellamento per le truppe di artiglieria dei reggimenti da campagna ed a cavallo* (edizione 1889);

b) l'*appendice* al *volume IV, titolo I* delle istruzioni pratiche dell'artiglieria (edizione 1882).

I comandi, i corpi e reparti, gli uffici le scuole, ecc, acquisteranno tante copie del nuovo volume, quante loro occorrono per sostituire quelle possedute delle citate istruzioni ora abolite.

Le richieste della nuova pubblicazione, tanto per uso di ufficio, quanto per conto degli ufficiali che intendessero provvedersene a proprie spese, saranno fatte colle norme stabilite dall'*Atto* 183 del 1896.

Il prezzo del volume, rilegato in tela, è di cent. 65.

Il Ministro — A. DI SAN MARZANO.

N. **129**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Istruzione sull'affardellamento, attendamento e accampamento per l'artiglieria da montagna.** — 22 giugno.

È stata testè effettuata la stampa del nuovo volume delle istruzioni pratiche dell'artiglieria avente per titolo: *Istruzione sull'affardellamento, attendamento e accampamento per l'artiglieria da montagna*, la quale sostituisce l'*istruzione sull'affardellamento*, litografata, ora in uso e l'*appendice* annessa al *volume IV, titolo II, (attendamento e accampamento)* che rimane così definitivamente abolito.

I comandi, i corpi e reparti, gli uffici, le scuole, ecc. acquisteranno tante copie del nuovo volume, quante loro occorrono per sostituire quelle possedute delle citate istruzioni ora abolite.

Le richieste della nuova pubblicazione, tanto per uso di ufficio, quanto per conto degli ufficiali che intendessero provvedersene a proprie spese, saranno fatte colle norme stabilite dall'*Atto* 183 del 1896.

Il prezzo del volume, rilegato in tela, è di cent. 40.

Il Ministro — A. DI SAN MARZANO.

N. **130**. — DISCIPLINA MILITARE — AVANZAMENTO. — **Errata-corrige al regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento nel R. esercito.** — 23 giugno.

Per ovviare ad un errore occorso nella stampa del regolamento d'avanzamento, si pubblica il seguente errata-corrige, alla edizione testè fattane:

§ 118, 2° capoverso, *alle parole:* « fossero intervenuti i predetti impedimenti », *sostituire:* « fosse intervenuto il predetto impedimento ».

§ 173, comma *a*), *sopprimere la parte che fa seguito alle parole:* « della legge ».

Il Ministro — A. DI SAN MARZANO.

Roma, 1898 — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 23ª **1898** **PARTE 1ª**

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 2 luglio.

GIUGNO 30. — Aggiunte e varianti al modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria e genio ed al suo estratto, *pag.* 261.
» 30. — Aggiunte e varianti alla tabella C delle disposizioni regolamentari per la R. guardia di finanza, *pag.* 262.
LUGLIO 1°. — Modificazione alla istruzione sulla stipulazione dei contratti pei servizi dell'amministrazione della guerra, *pag.* 262.
» 1°. — Anticipazioni per il servizio delle costruzioni del corredo, *pag.* 265.
» 1°. — Anticipazioni per le piccole provviste, *pag.* 266.
» 1°. — Aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi, *pag.* 267.
» 1°. — Conti di costruzione dei cappelli da alpini e da bersaglieri, *pag.* 268.

BIBLIOTECA ROMA

Atto N. **131**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio ed al suo estratto.** — 30 giugno.

Si sono pubblicati:

L'8° fascicolo di aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio ed al suo estratto, edizione 1894.

Un fascicolo di foglietti a stampa contenenti le aggiunte e le parti di composizione tipografica da incollarsi entro i volumi. (Parte 1ª e 2ª).

Un fascicoletto di foglietti a stampa per le aggiunte da inserirsi nell'estratto del modello per gli inventari.

I corpi ed uffici si provvederanno di un numero di esemplari tanto del fascicolo quanto dei foglietti eguale a quello per ciascuno di essi stabilito dall'*Atto* 233 del 1888.

Detti esemplari, unitamente a quelli occorrenti agli ufficiali ed impiegati che desiderano farne acquisto, dovranno essere richiesti colle norme stabilite dall'*Atto* 183 del 1896.

Il prezzo di ogni esemplare dell'8° fascicolo è di L. 0,95, quello del fascicolo dei foglietti per le aggiunte al modello (Parte 1ª e 2ª) è di L. 1,20, ed il prezzo del fascicoletto dei foglietti per le aggiunte da inserirsi nell'estratto del modello per gli inventari è di L. 0,20.

Il Ministro — A. Di San Marzano.

5 LUG 98

N. **132**. — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — **Aggiunte e varianti alla Tabella C delle disposizioni regolamentari per la R. guardia di finanza.** — 30 giugno.

Alla Tabella C annessa all'*Atto* 163 del 1897, modificata dall'*Atto* 96 del corrente anno, devono essere fatte le seguenti aggiunte e varianti:

Pag. 447 — dopo la 38ª riga *aggiungere:*

Empoli	V. 50	

Pag. 470 — Nell'aggiunta fatta dopo la riga 36ª (indicata dall'*Atto* 96 sopracitato) alla dicitura:

Lido	S. 10	P. 9

sostituire:

Lido terra	S. 10	
Lido porto	P. 9	

Il Ministro — A. Di San Marzano.

N. **133**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Modificazione alla istruzione sulla stipulazione dei contratti pei servizi dell'amministrazione della guerra.** — 1° luglio.

Ai §§ 234, 235, 236, 237 e 430 della vigente istruzione sulla stipulazione dei contratti pei servizi dell'amministrazione della guerra in data 24 gennaio 1887 sono sostituiti i seguenti:

§ 234. I consigli d'amministrazione permanenti hanno facoltà di fare, per conto dello Stato, senza obbligo di preventiva autorizzazione e senza formalità di appalti, piccole provviste di oggetti per il servizio del corredo.

La farmacia centrale è autorizzata a fare piccoli acquisti di medicinali, strumenti ed attrezzi di proprietà dello Stato.

§ 235. La somma lorda assegnata in ogni trimestre a ciascun consiglio per tali piccole spese è fissata:

In L. 6,000 — per il consiglio d'amministrazione delle brigate d'artiglieria da costa;

In L. 5,700 — per il consiglio d'amministrazione delle brigate d'artiglieria da fortezza;

In L. 3,000 — per la legione allievi carabinieri reali, e per il reggimento d'artiglieria da montagna;

In L. 2,500 — per le legioni territoriali dei carabinieri reali, pei reggimenti di fanteria di linea e dei bersaglieri, degli alpini,

per il reggimento d'artiglieria a cavallo e per i reggimenti del genio (1):

In L. 2,000 — per il consiglio d'amministrazione delle compagnie di sussistenza;

In L. 1,500 — pei reggimenti d'artiglieria da campagna e per quelli di cavalleria;

In L. 1,000 — per i distretti militari di Torino, Alessandria, Cuneo, Verona, Padova, Ancona, Firenze, Livorno, Roma, Perugia, Salerno, Bari e Palermo e per la farmacia centrale;

In L. 900 — per la brigata ferrovieri del genio;

In L. 500 — per i distretti militari di Novara, Milano, Brescia, Piacenza, Genova, Bologna, Ravenna, Chieti, Cagliari, Napoli, Catanzaro e Messina, per l'accademia, per i collegi militari e per gli ospedali militari principali;

In L. 1,000 — per tutti gli altri corpi.

Detta somma deve servire di base ai consigli per fare i calcoli, *sui prezzi di tariffa*, degli oggetti da acquistarsi e non potrà essere ecceduta per qualsiasi motivo, quand'anche siasi speso meno nei trimestri precedenti, o, per effetto degli sconti ottenuti, la spesa *nella* venga ad essere minore di essa.

Quando per circostanze straordinarie, non bastasse, se ne riferirà al Ministero.

§ 236. Senza una speciale ragione non dovrà essere impiegata l'intera somma in una sola contrattazione, ma dovranno i corpi valersene in guisa da poter con essa far quei piccoli acquisti che di mano in mano occorressero lungo il trimestre.

Quando per rifiuti o per altre cause qualche provvista venga introdotta in magazzino nei trimestri successivi a quello in cui venne contrattata, il consiglio, pur pagandone l'importo indipendentemente dall'assegno stabilito pel trimestre in corso, ne farà oggetto di distinte partite sia nei conti a denaro, come in quelli del materiale, indicando il trimestre in cui le robe stesse vennero contrattate ed i motivi della ritardata introduzione.

Non possono neppure impegnarsi le somme autorizzate al paragrafo precedente con contratti continuativi.

§ 237. Gli oggetti debbono essere contrattati sulla base dei prezzi di tariffa portati dal modello d'inventari, procurando di ottenere il maggior possibile sconto.

Qualora per qualche oggetto il prezzo di tariffa non risulti sufficiente ne sarà riferito al Ministero per le sue determinazioni.

(1) Per i corpi d'artiglieria e genio non s'intendono in detta somma comprese le piccole provviste per la manutenzione del materiale rette dalle apposite norme contenute nei rispettivi regolamenti speciali.

Per meglio raggiungere l'economia nelle spese i consigli di amministrazione, qualunque sia l'entità della provvista, procureranno di promuovere un concorso fra parecchi fornitori in modo che da una più estesa concorrenza si possano ottenere maggiori sconti.

Le provviste debbono essere divise razionalmente in lotti, costituendo ciascuno di essi di robe di specie omogenea, come ad esempio: oggetti di cuoiame, di metallo, di tessuti, ecc. e nel diramare gli inviti sarà posta ogni cura perchè possa concorrervi *direttamente* il maggior numero di *produttori dei generi da acquistarsi*, i quali possono fare migliori condizioni degli altri.

§ 430. L'acquisto dei cavalli da sella pei militari delle legioni dei carabinieri reali ha luogo col mezzo di contratti da stipularsi a trattativa privata, sotto l'osservanza delle regole generali stabilite per detti contratti al capo II art. 9 della presente istruzione, e delle norme speciali contenute nel capitolato d'oneri (mod. n. 38).

Al § 238, *si aggiungano:*

Nel 1° comma, *dopo la cifra:* 500, *le parole:* nette, dedotti cioè gli sconti ottenuti.

Nel 2° comma, *dopo la cifra:* 500, *le parole:* nette, dedotti cioè gli sconti ottenuti.

Al mod. n. 38 (pag. 358 dell'istruzione) sono apportate le variazioni seguenti:

CAPITOLI GENERALI.

Art. 1. — . . . . . .

§ 1 . . . . . .

Art. 2. — *Modo della provvista.*

§ 2. La provvista dovrà esser fatta col sistema dei contratti a trattativa privata, in seguito a privata offerta senza la formalità degli incanti e delle licitazioni, dietro invito particolare del consiglio di amministrazione, secondo le norme indicate dal § 206.

§ 3. Il consiglio di amministrazione, previa autorizzazione del comando generale dell'arma, potrà non accettare l'offerta, ancorchè conveniente, quando giudichi che l'offerente non presenti le necessarie guarentigie per la buona riuscita della provvista, o dia fondate ragioni a dubitare dell'esatto adempimento del contratto, senza che sia tenuto a far conoscere i motivi del rifiuto.

Art. 3. — *Presentazione dell'offerta.*

§ 4. L'offerta sarà presentata entro il termine fissato dalla lettera d'invito.

Dovrà essere distesa su carta filigranata col bollo ordinario di una lira e contenere:

a) il nome, cognome, patria e paternità dell'offerente;

b) il luogo di domicilio, strada, numero e piano;

c) l'esplicita dichiarazione di assoggettarsi senza eccezione alcuna ai presenti capitoli generali e speciali.

§ 5. L'offerta dovrà essere accompagnata dalla ricevuta della cassa del consiglio di amministrazione, comprovante il deposito fattovi di una somma in numerario o cartelle del debito pubblico al portatore equivalente al cinque per cento del valore dei cavalli da provvedersi, che in ragione del prezzo medio di L. . . . . sul numero presuntivo di . . . . . dovrà ascendere a L. . . . . .

Art. 4. — *Accettazione dell'offerta.*

§ 6. Il consiglio d'amministrazione, entro l'ultimo giorno stabilito per la presentazione dell'offerta deliberata che abbia la provvista, ne avvisa il deliberatario invitandolo a presentarsi avanti il consiglio personalmente o per mezzo di legale rappresentante entro cinque giorni per stipulare il contratto.

Qualora il deliberatario non si presentasse entro il suindicato termine per la stipulazione del contratto, incorrerà nella perdita del deposito fatto.

Il deposito corrispondente all'offerta non accettata verrà immediatamente restituito.

Il contratto firmato vincola il deliberatario verso l'amministrazione, ma non sarà esecutorio se non dopo che sia stato approvato dal comandante generale dell'arma dei carabinieri reali.

Nulla è variato nel resto dell'attuale modello.

Il Ministro — A. Di San Marzano.

N. **134.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Anticipazioni per il servizio delle costruzioni del corredo** — 1° luglio.

In dipendenza dell'*atto* 133 del corrente anno che varia le somme assegnate ad alcune amministrazioni per piccole provviste d'oggetti di corredo, viene abrogato l'*atto* 257 del 1897 e sostituito dal seguente:

I corpi appresso indicati per supplire alle spese che possano loro occorrere per costruzioni di robe di corredo, comprenderanno trimestralmente, a cominciare dalla 1ª quindicina del corrente trimestre, nella domanda d'anticipazioni prescritta con l'*Atto* 131 del 1897 la seguente somma, inscrivendola sul modello stabilito con l'*Atto* stesso distintamente da quella assegnata per le piccole provviste, ma con la stessa imputazione di quest'ultima:

Distretti militari di Torino, Alessandria, Cuneo, Verona, Padova, Ancona, Firenze, Livorno, Roma, Perugia, Salerno, Bari e Palermo, L. 1000;

Reggimenti artiglieria da campagna e reggimenti cavalleria, L. 1500;

Legioni territoriali dei carabinieri reali, reggimenti alpini, reggimenti bersaglieri, reggimento artiglieria a cavallo e reggimenti del genio, L. 2500;

Legione allievi carabinieri reali e reggimento artiglieria da montagna, L. 3000;

Reggimenti di fanteria di linea (meno quelli che non hanno lavorazioni di oggetti di corredo), *L. 4500.*

I corpi suddetti continueranno a prelevare dall'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, con prospetti modello 303, i fondi necessari per le accennate spese, oltre quelli occorrenti per le piccole provviste.

Il Ministro — A. DI SAN MARZANO.

N. **135.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Anticipazioni per le piccole provviste.** — 1° luglio.

All'*Atto* 131 del 1897 (*Anticipazioni per le piccole provviste*) sono fatte le seguenti modificazioni:

Al numero 1, *togliere le parole:* « di servizio generale e di cucina ».

Al numero 4, *togliere le parole:* « e di servizio generale e di cucina » e *alle parole:* « ai comandi locali da cui i riparti vengono amministrati » *sostituire:* « ai rispettivi consigli permanenti d'amministrazione ».

Il Ministro — A. DI SAN MARZANO.

N. **136**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi.** — 1° luglio.

Categoria	N. categorico	NOMENCLATURA DEI MATERIALI	Unità di misura	Prezzo parziale	*Annotazioni*
I	109	Cappelli completi da bersaglieri (8) .	N.	6 70	Variante
»	209	Cappelli guarniti da alpini, esercito permanente, milizia mobile, milizia territoriale 25)	»	3 40	Aggiunta
»	210	Cappelli guarniti da bersaglieri (26) .	»	3 80	id.
»	378	Fregi di cornetta con disco per cappelli da bersaglieri	»	0 40	Variante
»	379	Fregi di cornetta senza disco per cappelli da bersaglieri	»	0 30	id.
»	422	Fregi di stella per cappelli da milizia territoriale alpina	»	0 30	id.
		Modello regolamentare.			
II	16	Bandiere nazionali di 1ª categoria .	»	158 50	id.
»	17	Bandiere nazionali di 2ª categoria .	»	77 50	Id.
»	35	Casse forti a tre chiavi	»	140 00	Abolito
»	36	Casse forti da truppe d'Africa . . .	»	45 00	id.
»	156	Portafogli con coreggia da carabinieri (*).	»	6 30	id.
		Modello vario.			
»	428	Casse forti a tre chiavi	»	140 00	Aggiunta

(25) Compresa la treccinola, la coccarda ed il suggolo.
(26) Compresa la coccarda ed il suggolo.
} *da aggiungere* alla spiegazione dei numeri apposti a taluni oggetti (*Atto* 214 del 1894 — pagina 605 del *Giornale militare*, parte 1ª).

(*) Sono di proprietà delle legioni che debbono tenerli in carico sul registro 328.

N.B. Tutti i movimenti nel carico dipendenti dalle varianti ed aggiunte sopraindicate dovranno essere eseguiti con la data del 31 luglio corrente.

Il Ministro — A. Di San Marzano.

N. 137. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Conti di costruzione dei cappelli da alpini e da bersaglieri.** — 1° luglio.

In dipendenza delle aggiunte e varianti recate al modello per gl'inventari del materiale dei servizi amministrativi, con *Atto* 136 del corrente anno (numeri categorici 209, 210, 378, 379 e 422) sono aboliti i conti di costruzione riportati alle pagine 646 e 647 dell'*Atto* 212 del 1894 (categorici 107, 108 e 109) ai quali sono sostituiti ed aggiunti i seguenti:

CATEGORIA I — N. CATEGORICO 107

CAPPELLO COMPLETO DA ALPINI

Esercito permanente e milizia mobile.

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Cappello guarnito	N	1	3 40	3 40
Fregio con disco di metallo	»	1	0 70	0 70
Nappina di lana	»	1	0 24	0 24
Penna	»	1	0 25	0 25
			Prezzo di costo L.	4 59
			Prezzo di conteggio L.	4 60

CATEGORIA I — N. CATEGORICO 108

CAPPELLO COMPLETO DA ALPINI

Milizia territoriale.

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Cappello guarnito	N	1	3 40	3 40
Fregio di stoffa	»	1	0 30	0 30
Nappina di lana	»	1	0 24	0 24
Penna	»	1	0 25	0 25
			Prezzo di costo L.	4 19
			Prezzo di conteggio L.	4 20

CATEGORIA I — N. CATEGORICO 109

CAPPELLO COMPLETO DA BERSAGLIERI.

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Cappello guarnito	N.	1	3 80	3 80
Fregio di cornetta con disco	»	1	0 40	0 40
Pennacchietto	»	1	2 50	2 50
Prezzo di costo e di conteggio L.				6 70

CATEGORIA I — N. CATEGORICO 209

CAPPELLO GUARNITO DA ALPINI

Esercito permanente, milizia mobile e milizia territoriale.

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Cappello sguarnito	N.	1	3 00	3 000
Soggolo	»	1	0 20	0 200
Coccarda	»	1	0 10	0 100
Trecciuola in lana rossa alta mm. 5.	Metro	0,400	0 07	0 028
Manodopera				0 050
Prezzo di costo . . . L.				3 378
Prezzo di conteggio . . . L.				3 40

CATEGORIA I — N. CATEGORICO 210

CAPPELLO GUARNITO DA BERSAGLIERI.

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Cappello sguarnito	N.	1	3 40	3 40
Soggolo	»	1	0 20	0 20
Coccarda	»	1	0 18	0 18
Manodopera per l'attaccatura della coccarda.				0 02
Prezzo di costo e conteggio L.				3 80

Il Ministro — A. DI SAN MARZANO.

Roma, 1898. — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 26ª **1898** **PARTE 1ª**

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 9 luglio.

LUGLIO 6. — Legge, regolamento ed istruzione per la requisizione dei quadrupedi e dei veicoli per il servizio del R. esercito, *pag.* 271.
" 6. — Istruzione a piedi per l'artiglieria da costa e da fortezza, *pag.* 271.
" 6. — Aggiunte e varianti al regolamento per l'applicazione della convenzione 28 settembre 1882 per i trasporti militari sulle ferrovie del regno e sul lago di Garda, *pag.* 272.
" 8. — Pubblicazione della 1ª dispensa delle *Disposizioni speciali per l'artiglieria*, *pag.* 272.
" 8. — Modificazioni all'*Atto* 500 della *Raccolta* (Corso militare di maniscalcia presso la scuola di cavalleria), *pag.* 273.

BIBLIOTECA ROMA

Atto N. **138**. — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — **Legge, regolamento ed istruzione per la requisizione dei quadrupedi e dei veicoli per il servizio del R. esercito.** — 6 luglio.

È stata testè effettuata la ristampa della legge, del regolamento e dell'istruzione per la requisizione dei quadrupedi e dei veicoli per il servizio del R. esercito, in un volume solo che sostituisce gli attuali due volumi contenenti uno — *la legge ed il regolamento*, (edizione 29 agosto 1889) — l'altro *l'istruzione* (edizione 21 dicembre 1889) *per la requisizione dei quadrupedi e veicoli pel servizio del R. esercito.*

I comandi, i corpi ed i riparti, gli uffici, ecc. acquisteranno tante copie del nuovo volume, quante loro occorrono per sostituire quelle possedute dei sopra indicati volumi ora aboliti.

Le richieste della nuova pubblicazione, tanto per uso d'ufficio, quanto per conto degli ufficiali che intendessero provvedersene a proprie spese, saranno fatte colle norme stabilite dall'*Atto* 183 del 1896.

Il prezzo del volume è di L. 1,00.

Il Ministro — A. Di San Marzano.

N. **139**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Istruzione a piedi per l'artiglieria da costa e da fortezza.** — 6 luglio.

È stata testè effettuata la stampa del nuovo volume delle istruzioni pratiche per l'artiglieria avente per titolo: *Istru-*

13 LUG 98

zione a piedi per l'artiglieria da costa e da fortezza, che sostituisce l'attuale volume I, titolo II (edizione 1897), la relativa appendice (edizione 1889) e lo *schema della nuova istruzione sul puntamento e tiro del moschetto per artiglieria* (litografato e distribuito ai corpi), istruzioni che sono così abolite.

I comandi, i corpi e riparti, gli uffici, le scuole, ecc., acquisteranno tante copie del nuovo volume, quante loro occorrono per sostituire quelle possedute delle citate istruzioni ora abolite.

Le richieste della nuova pubblicazione, tanto per uso di ufficio, quanto per conto degli ufficiali che intendessero provvedersene a proprie spese, saranno fatte colle norme stabilite dall'*Atto* 183 del 1896.

Il prezzo del volume, rilegato in tela, è di cent. 80.

Il Ministro — A. DI SAN MARZANO.

N. **140.** — TRASPORTI. — **Aggiunte e varianti al regolamento per l'applicazione della convenzione 28 settembre 1882 per i trasporti militari sulle ferrovie del regno e sul lago di Garda.** — 6 luglio.

Nell'allegato IV^ter^ al regolamento per l'applicazione della convenzione 28 settembre 1882 pei trasporti militari sulle ferrovie del regno e sul lago di Garda, allegato che venne ripubblicato, con l'*Atto* 46 del corrente anno, deve essere aggiunto, nella parte relativa alla Rete Mediterranea, il viaggio seguente:

da *Castagnole Lanze* a *San Pier d'Arena* con la deviazione per *Alessandria* ed il maggior percorso di km. 27.

Il Ministro — A. DI SAN MARZANO.

N. **141.** — DISPOSIZIONI VARIE. — **Pubblicazione della 1ª dispensa delle *Disposizioni speciali per l'artiglieria*.** — 8 luglio.

È stata pubblicata la 1ª dispensa delle *Disposizioni speciali per l'artiglieria*. I comandi, corpi ed uffici, ne acquisteranno il numero di copie indicato nell'*Atto* 110 del 1898, facendone richiesta colle norme stabilite dall'*Atto* 183 del 1896.

Il prezzo della dispensa è di centesimi 45.

Il Ministro — A. DI SAN MARZANO.

N. **142**. — SCUOLE MILITARI. — **Modificazioni all'*Atto* 509 della *Raccolta* (Corso militare di mascalcia presso la scuola di cavalleria)**. — 8 luglio.

Il N. 3 è *sostituito dal seguente*:

Il corso di mascalcia si compirà in un anno, e vi sarà destinato un soldato per ogni reggimento di cavalleria, d'artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna, in qualità di aspirante maniscalco:

Al N. 4 *aggiungere quest'altro comma*:

Al loro arrivo alla scuola questi aspiranti saranno, a cura del comandante sottoposti ad apposito esperimento onde accertarne l'attitudine. Quelli fra essi che non daranno affidamento di buona riuscita, verranno subito rinviati ai reggimenti che dovranno sostituirli con altri.

Ai N.i 13, 14 e 15 è *sostituito il seguente*:

N. 13. L'istruzione sarà divisa in due parti, teorica e pratica, secondo quanto risulta dal programma che fa seguito al presente *Atto*.

Della istruzione teorica sono incaricati gli ufficiali veterinari, e della pratica i due maniscalchi sovramenzionati, sotto la sorveglianza e responsabilità del capitano veterinario addetto alla scuola.

I N.i 16 e 17 *diventano rispettivamente* 14 e 15.

Il Ministro — A. Di San Marzano.

PROGRAMMA delle istruzioni e degli esami per gli aspiranti a caporali maniscalchi.

ISTRUZIONI TEORICHE.

Parte prima.

Ippologia.

1. Nomenclatura delle parti esterne del corpo del cavallo.
2. Nozioni generali sull'apparecchio locomotore.
3. Appiombi — normali — difettosi.
4. Mantelli e loro particolarità.
5. Cenni per la conoscenza dell'età del cavallo.

6. Norme per distinguere lo stato di malattia da quello di salute.

7. Cenni sulle malattie *esterne* ed *interne* più comuni del cavallo.

Parte seconda.

Podologia.

8. Definizione e importanza della ferratura — Del piede del cavallo — Sua divisione — Nomenclatura delle parti esterne del piede — Descrizione dello zoccolo in complesso e delle parti in cui si divide.

9. Struttura dell'unghia — Proprietà fisiche di essa.

10. Del tuello — Descrizione delle parti che lo compongono.

11. Descrizione e divisione del tessuto cheratogeno — Mezzi di unione del tuello collo zoccolo.

12. Funzioni del piede in complesso e delle singole sue parti.

13. Igiene del piede: sua importanza — Degli unguenti da piedi.

14. Cenni storici della ferratura — Varie specie di ferratura.

15. Fucina ed attrezzi da fucina — Strumenti usati nella ferratura — Materiale occorrente per ferrare: del ferro; dei chiodi; del carbone.

16. Del ferro normale da cavallo — Nomenclatura e descrizione delle sue parti.

17. Ferro italiano — francese — inglese — ungherese — germanico — austriaco — russo — danese — belga — olandese — arabo, ecc., ecc.

18. Inconvenienti della ferratura non dipendenti dal maniscalco; loro enumerazione.

19. Ferri per togliere l'inconveniente dello scivolamento e ferri per ovviare l'inconveniente del restringimento del piede.

20. Norme ed operazioni necessarie nella pratica della ferratura — Esame del cavallo da ferrare — Contenzione del quadrupede — Sferratura del piede.

21. Pareggiamento del piede — Adattamento ed applicazione del ferro — Esame del cavallo ferrato — Ferratura del cavallo senza l'aiuto di chi sostiene il piede — Inconvenienti della ferratura dipendenti dall'opera del maniscalco.

22. Ferratura a caldo e a freddo — Vantaggi e inconvenienti dei due sistemi — Ferratura a seconda i diversi servizi ai quali il cavallo viene adibito.

23. Durata della ferratura.

24. Ferratura a ghiaccio — Requisiti della ferratura a ghiaccio per i quadrupedi di truppa.

25. Della ferratura correttiva — Del piede difettoso — Divisione dei difetti del piede — Ricerca delle cause.

26. Difetti in cui predomina il restringimento del piede — Misure correttive.

27 Difetti in cui predomina la dilatazione.

28. Difetti di spessore dell'unghia — Misure correttive di questi singoli difetti.

29. Difetti di qualità dell'unghia — Misure correttive di questi singoli difetti.

30. Generalità sulle conseguenze dei difetti di appiombo — Divisione di questi — Difetti di appiombo nel senso anteroposteriore — Difetti nel senso della flessione: piede a parete meno obliqua — a parete verticale — piede rampino — Difetti nel senso della estensione: piede lungo giuntato — obliquo giuntato. — Descrizione, cause e misure correttive di questi singoli difetti.

31. Difetti di appiombo nel senso trasversale — Piede di traverso in fuori e sue varietà — Piede di traverso in dentro e sue varietà — Descrizione, cause e misure correttive di questi singoli difetti.

32. Difetti di appiombo nel senso diagonale — Piede mancino e sue varietà — Piede cagnolo e sue varietà — Descrizione, cause e misure correttive di questi singoli difetti.

33. Dei difetti complessi — Asse digitale spezzato in avanti od all'indietro — Piedi mancini di traverso in fuori, o di traverso in fuori mancini — Piedi cagnoli di traverso in dentro; o di traverso in dentro cagnoli ecc. ecc. — Descrizione, cause e misure correttive di questi singoli difetti.

34. Difetti nell'atteggiamento: cavallo che si sovrappone un piede sull'altro; che raspa; che calcitra; si sferra; si corica da vacca; si ferisce il cavo esterno del garretto — Ferratura relativa a tali difetti.

35. Difetti nelle andature: cavallo che si attinge — fabbrica — inciampa — Semirotazione in fuori del piede posteriore nel secondo tempo dell'appoggio — Cause di tali difetti e ferratura relativa.

36. Della ferratura patologica — Del piede ammalato — Esame del cavallo zoppo — Come si stabilisce da quale arto l'animale zoppica.

37. Cenni sulle principali malattie del piede.

38. Ferri a dissolatura — pantofole espansive.

39. Ferratura del mulo e dell'asino — Del piede del mulo — Ferro ordinario da mulo — Sua applicazione — Di altri sistemi di ferratura del mulo: alla cavallina; a punta quadrata; alla fiorentina — Ferro ordinario da asino — Ferratura correttiva e patologica del mulo e dell'asino.

40. Del piede del bue; sue differenze in confronto di quello del cavallo — Ferro ordinario da bue — Altri sistemi di ferratura pel bue: ferro con linguetta in punta e con cresta interna, ferro stretto da binda: ferro germanico.

Parte terza.

Servizio d'infermeria e di reparto.

41. Dei doveri del maniscalco militare secondo i regolamenti di disciplina e di servizio interno.

42. Pratica per la manipolazione e somministrazione dei medicamenti — Infuso — Decotto — Bolo — Cataplasma — Collirio — Doccia — Suffimigio — Elettuario — Unguento o pomata.

43. Disinfezione dei locali che hanno servito di ricovero a cavalli affetti da malattie contagiose.

44. Mezzi ed apparecchi più comuni di contenzione dei quadrupedi sia in piedi, sia coricati.

45. Nomenclatura degli oggetti chirurgici per le operazioni più comuni.

46. Delle medicazioni — Materiale di medicazione — Delle frizioni — Dei senapismi — Dei vescicanti — Norme relative alla loro applicazione ed alle loro conseguenze.

47. Dell'arresto delle emorragie — Sutura provvisoria — fasciatura — bendaggio — tamponaggi — Primi soccorsi da prestarsi al cavallo in caso di malattie improvvise, in assenza ed in attesa del veterinario.

Esercitazioni pratiche.

I. Fabbricazione ed applicazione del ferro normale da cavallo.
II. Id. ed applicazione del ferro correttivo.
III. Id. di ferri e di chiodi da ghiaccio. — Sistema Lepint.
IV. Id. ed applicazione del ferro da mulo, da asino e da bue.
V. Id. dei ferri patologici più comuni.

VI. Esercitazioni pratiche di medicazione e di contenzione dei quadrupedi ammalati, di manipolazione e somministrazione di medicamenti ecc., presso l'infermeria cavalli.

Esami.

Gli esami consisteranno in due distinti esperimenti (verbale e pratico) e verseranno sulle materie indicate nel programma delle istruzioni. Le materie delle quali consta il primo esperimento (I e II parte del programma) formano oggetto di un solo esame, che avrà la durata di 15 minuti per ciascun allievo. Le esercitazioni pratiche da eseguirsi nel secondo esperimento formano oggetto di tre diversi esami: il primo concernente la fabbricazione dei ferri, il secondo la metodica applicazione di essi ai piedi dei cavalli, il terzo (possibilmente presso l'infermeria cavalli) sulle esercitazioni pratiche di contenzione dei quadrupedi ammalati, di medicazione di somministrazione e manipolazione di medicinali ecc. e su quanto prescrive la parte III del programma di istruzione.

La durata di questi tre ultimi esami sarà limitata dai membri della commissione esaminatrice al tempo che crederanno indispensabile per la esecuzione esatta delle esercitazioni pratiche.

Il Ministro — A. Di San Marzano.

Roma, 1898 — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 27ª 1898 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 16 luglio.

LUGLIO 12. — Allievi nei collegi militari che debbono concorrere alla leva prima del termine dei loro studi, *pag.* 279.
» 12. — Inchiostro per marcare gli oggetti di corredo, *pag.* 280.
» 15. — Aggiunte e varianti ad istruzioni per l'arma d'artiglieria, *pag.* 280.
» 15. — Modificazione all'elenco B annesso al regolamento 28 giugno 1888 per la concessione degli impieghi ai sottufficiali dell'esercito e della marina ed agli ufficiali di scrittura, *pag.* 281.

BIBLIOTECA ROMA

Atto N. **143**. — SCUOLE MILITARI. — **Allievi nei collegi militari che debbono concorrere alla leva prima del termine dei loro studi**. — 12 luglio.

Nell'intento di regolare la posizione di fronte al servizio militare degli allievi dei collegi militari, che debbono concorrere alla leva prima del termine dei loro studi nei collegi stessi, questo Ministero determina quanto appresso:

1. Dopo la chiamata della leva annuale, i comandanti dei collegi militari chiederanno d'ufficio al prefetto del circondario, in cui risiede il collegio, che gli allievi, i quali debbono concorrere alla detta leva, siano sottoposti a visita per delegazione innanzi al consiglio di leva del circondario stesso, colle norme stabilite nel capo V del regolamento sul reclutamento.

Coloro, che saranno riconosciuti idonei al servizio militare, verranno dal consiglio di leva delegato arruolati nella 1ª categoria per conto del consiglio di leva da cui dipendono, e quelli i quali aspirano alla assegnazione alla 3ª categoria, dovranno essere avvertiti che, siccome in merito ai diritti a tale beneficio spetta di decidere esclusivamente al consiglio di leva del circondario al quale appartengono per fatto della loro inscrizione sulle liste, così essi dovranno far presentare al consiglio stesso i documenti necessari a giustificare i rispettivi diritti, non più tardi del giorno stabilito per la chiusura della sessione della leva senza che occorra all'uopo che si presentino al proprio consiglio di leva.

2. Gli allievi che saranno stati arruolati in 1ª categoria, se nell'atto della chiamata alle armi della propria classe si tro-

ERRATA-CORRIGE.

Atto 126, pag. 255. — Nelle ultime tre righe, *leggasi*: Il prezzo del fascicolo concernente l'istruzione sul tiro delle artiglierie d'assedio è di cent. 5, il prezzo dell'altro fascicolo è di cent. 10.

veranno tuttora al collegio militare, saranno dispensati dal rispondere alla chiamata stessa, od il tempo passato nel collegio militare sarà loro computato nella ferma come servizio effettivo.

3. Gli allievi arruolati in 1ª categoria, i quali vengano a cessare dal far parte dei collegi militari senza ottenere l'ammissione alla scuola od all'accademia militare mentre la propria classe trovasi ancora sotto le armi, saranno subito diretti dal comandante del collegio al comando del distretto in cui risiede il collegio stesso ond'essere, per conto del rispettivo distretto di leva, assegnati ed avviati ad un corpo per compiere con la menzionata classe la ferma alla quale sono vincolati.

4. Gli allievi stati arruolati nella 3ª categoria che ottengano l'ammissione alla scuola od all'accademia militare, dovranno, nell'atto di tale ammissione, chiedere il passaggio alla 1ª categoria per libera elezione colle norme di cui ai §§ 777 e 783 del regolamento.

5. Gli allievi riformati dal consiglio di leva potranno continuare a frequentare il collegio militare, salvo a chiedere nell'atto dell'ammissione alla scuola od all'accademia militare, qualora siano cessate le cause che diedero luogo alla loro riforma, l'arruolamento volontario ordinario, ai termini dell'articolo 111 della legge sul reclutamento.

Il Ministro — A. Di San Marzano.

N. **144**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Inchiostro per marcare gli oggetti di corredo.** — 12 luglio.

Le farmacie degli ospedali militari sono autorizzate a somministrare alle direzioni degli stabilimenti di pena dipendenti dal Ministero dell'interno, che ne facciano richiesta, l'inchiostro per segnare gli oggetti di corredo, adottato con l'*Atto* 47 del 1897.

Le somministrazioni saranno fatte a pagamento a prezzo di tariffa aumentato del 25 per cento in analogia al disposto del § 2646 del regolamento d'amministrazione.

Il Ministro — A. Di San Marzano.

N. **145**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Aggiunte e varianti ad istruzioni per l'arma di artiglieria.** — 15 luglio.

Sono state pubblicate in tre distinti fascicoletti talune aggiunte e varianti ai sotto indicati fascicoli dei caricamenti dei materiali d'artiglieria:

1° Caricamento del carreggio per servizi di mobilitazione (edizione 1897).

2° Caricamento dei carri delle batterie da campagna (edizione 1896).

3° Caricamento dei carri per le batterie a cavallo (edizione 1897).

I comandi, i corpi ed uffici interessati, acquisteranno il numero di copie dei singoli fascicoletti sopra indicati che loro occorrono.

Le richieste di tali pubblicazioni saranno fatte colle norme stabilite dall'*Atto* 183 del 1896.

Il prezzo dei fascicoletti di aggiunte e varianti è di cent. 25 per il 1°, e di cent. 5 per il 2° e 3.

Il Ministro — A. DI SAN MARZANO.

N. **146**. — IMPIEGATI CIVILI — MILITARI DI TRUPPA. — **Modificazione all'elenco B annesso al regolamento 28 giugno 1888 per la concessione degli impieghi ai sottufficiali dell'esercito e della marina ed agli ufficiali di scrittura**. — 15 luglio.

Col ruolo organico approvato per R. Decreto 8 luglio 1897 n. 285, fu stabilita una 4ª classe di ufficiali d'ordine nell'amministrazione centrale delle finanze con l'annuo stipendio di L. 1200 in aggiunta alle tre classi preesistenti in tale impiego.

A tenore dell'art. 2 del regolamento 28 giugno 1888, gli ufficiali di scrittura dovendo essere nominati all'ultima classe negl'impieghi cui possono aspirare nelle varie amministrazioni dello Stato, il n. 4 dell'elenco *B* annesso al regolamento predetto viene modificato nel modo seguente:

N. d'ordine	Impieghi cui possono essere ammessi gli ufficiali di scrittura	Stipendio di 4ª nomina	Indennità ed accessori	Carriera che può percorrere l'ufficiale di scrittura nominato all'impiego in altre amministrazioni secondo i ruoli attuali				
4	Ufficiali d'ordine di 4ª classe nell'amministrazione centrale	1200	Aumento sessennale	30	uffic. d'ord.	di 4ª	cl.	L. 1200
				54	»	di 3ª	»	» 1500
				66	»	di 2ª	»	» 1800
				68	»	di 1ª	»	» 2200
				9	archivisti	di 4ª	»	» 2500
				9	»	di 3ª	»	» 2800
				10	»	di 2ª	»	» 3200
				14	»	di 1ª	»	» 3500
				260				

Il Ministro — A. DI SAN MARZANO.

Roma, 1898 — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 28ª **1898** **PARTE 1ª**

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 23 luglio.

GIUGNO 9. — R. Decreto n. 230 che approva il regolamento per l'esecuzione dell'art. 4 della legge 11 luglio 1889, n. 6216, sugli appalti di lavori pubblici a società cooperative di produzione e lavoro, *pag.* 283.

» 9. — R. Decreto n. 274, che approva il testo unico delle leggi per la reintegrazione dei gradi militari perduti per causa politica, le pensioni ai feriti ed alle famiglie dei morti per l'indipendenza d'Italia e la concessione di assegni vitalizi, a titolo di ricompensa nazionale, ai veterani del 1848-49, *pag.* 290.

» 12. — R. Decreto n. 235 che determina le zone di servitù militare intorno al forte Monte Rocchetta della piazza di Spezia, *pag.* 297.

» 12. — R. Decreto n. 294 che regola, con apposita istruzione, l'impiego, il reclutamento e le promozioni del personale tecnico dell'istituto geografico militare, *pag.* 298.

LUGLIO 14. — Legge n. 303 che approva alcune spese da inscriversi nella parte straordinaria del bilancio della guerra per l'esercizio finanziario 1898-99, *pag.* 306.

» 14. — Legge n. 305 portante disposizioni per la leva sui nati nel 1878, *pag.* 308.

» 20. — Apertura all'esercizio delle case cantoniere di *Lazzarone* e di *Trequanda* e della fermata di *Aquicella*. — Soppressione della fermata di *S. Martino Pizzolano*. — Cambiamento di nome delle stazioni di *Baldichieri*, *Poggio Rusco V. P.* e di *Suline Margherita di Savoia*. — Estensione del servizio della stazione di *Valle di Pompei*. — Rettificazione delle distanze da e per le stazioni delle linee *Pisa-Roma-Napoli-Avellino-Nocera dei Pagani*. — Apertura all'esercizio del tronco *Ponte a Moriano-Borgo a Mozzano*, *pag.* 309.

» 20. — Modificazioni all'istruzione sulle salmerie per gli alpini, *pag.* 313.

» 20. — Modificazione alle aste delle insegne di comando, *pag.* 316.

» 20. — Norme disciplinari e amministrative riguardanti gli aiutanti di campo e gli ufficiali d'ordinanza degli ufficiali generali, *pag.* 317.

Atto N. **147**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **R. Decreto n. 230 che approva il regolamento per l'esecuzione dell'art. 4 della legge 11 luglio 1889, n. 6216, sugli appalti di lavori pubblici a società cooperative di produzione e lavoro**. — 9 giugno.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge 17 febbraio 1884, n. 2016, per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, e il relativo regolamento approvato col Nostro decreto 4 maggio 1885, n. 3074;

Visto l'articolo 4 della legge 11 luglio 1889, n. 6216, ed il regolamento approvato col Nostro decreto 23 agosto 1890,

n. 7040, per gli appalti di lavori pubblici a società cooperative di produzione e lavoro;

Ritenuta la necessità di modificare quest'ultimo regolamento;

Sentiti il Consiglio di Stato e la Corte dei conti;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato pel tesoro, di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri *interim* del Ministero d'agricoltura, industria e commercio, e con quello dei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato il qui unito regolamento, sottoscritto, d'ordine Nostro, dai Ministri proponenti, per l'esecuzione dell'articolo 4 della legge 11 luglio 1889, n. 6216, che entrerà in vigore il 1° luglio p. v., restando da tal giorno abolito quello approvato col Nostro decreto 23 agosto 1890, n. 7040.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 giugno 1898.

UMBERTO.

RUDINÌ.
L. LUZZATTI.
AFAN DE RIVERA.

REGOLAMENTO

Art. 1.

Presso ciascuna prefettura del Regno è tenuto un registro nel quale si inscrivono le società cooperative di produzione e lavoro della rispettiva provincia, ammissibili agli appalti indicati dall'art. 4 della legge 11 luglio 1889.

In detto registro si deve indicare per ciascuna società: la denominazione e la ragione sociale, l'oggetto, la sede, la durata, il nome e cognome dei soci, l'arte esercitata da ognuno; le date degli atti di costituzione e della loro pubblicazione, nonchè

dei successivi cambiamenti; il nome, il cognome e la qualità del direttore o della persona delegata a rappresentare l'amministrazione sociale; e finalmente le condizioni speciali con cui la società venne costituita.

Art. 2 al 10.

(*Non si riproducono perchè contengono disposizioni che non interessano le amministrazioni militari*).

Art. 11.

Le amministrazioni centrali e provinciali dello Stato, quando si propongano di valersi, per determinati lavori e categorie di lavori, della facoltà accordata dall'art. 4 della legge 11 luglio 1889, disporranno che i competenti uffici tecnici, nel fare i progetti, distinguano in apposita tabella da unirsi ai progetti medesimi:

1° l'importo presunto della spesa per la mano d'opera, compreso quello riguardante i lavori ad economia, il trasporto e la escavazione delle materie prime, per la parte da eseguirsi con operai forniti dall'appaltatore;

2° quello della spesa per i materiali, i mezzi d'opera ed altri oggetti da comprendersi nel contratto d'appalto, anche per la parte che dovesse eseguirsi ad economia, quando i materiali, i mezzi d'opera od altro dovessero essere somministrati dall'appaltatore;

3° la somma dei detti due importi e la proporzione percentuale del primo di essi sul totale;

4° l'importo presunto delle spese per direzione, vigilanza e collaudo dei lavori, per espropriazioni e simili, estranee al contratto d'appalto, ma necessarie per l'esecuzione delle opere contemplate nelle analisi o perizie del progetto.

La somma e la proporzione, di cui al n. 3, serviranno per riconoscere se nei lavori da appaltare concorrano le condizioni prescritte dall'articolo della legge: se cioè il loro ammontare non ecceda le lire centomila, e se la mano d'opera superi il cinquanta per cento del detto ammontare.

Art. 12.

Quando la natura dei lavori lo consenta e ragioni di convenienza non lo sconsiglino, le amministrazioni, per rendere sempre più accessibili gli appalti alle società cooperative, divideranno:

a) l'appalto per la fornitura dei materiali da quello della mano d'opera;

b) l'appalto dei lavori concernenti le diverse arti o gruppi di arti affini.

Art. 13.

Nella concessione degli appalti a società cooperative di produzione e lavoro, secondo le norme della legge 11 luglio 1889, le amministrazioni appaltanti hanno la facoltà di procedere coi metodi della trattativa o della licitazione privata. La licitazione privata è però obbligatoria pei lavori che superino l'ammontare presunto di lire ottomila, quando nella provincia esistano due o più società idonee al lavoro da appaltare.

Alla licitazione privata potranno essere chiamate anche le cooperative di altre province quando l'amministrazione lo creda opportuno, o quando il lavoro non sia stato aggiudicato.

Le amministrazioni appaltanti chiederanno a ciascuna società che intendono ammettere alla licitazione o alla trattativa privata, uno specchio conforme a quello indicato nell'art. 2, n. 2, con l'aggiunta delle variazioni avvenute dopo la rispettiva inscrizione nel registro prefettizio, e con la indicazione degli altri lavori che la società avesse assunto e non ancora ultimati.

Le società dovranno poi fornire all'amministrazione ogni altra notizia atta a dimostrare l'esistenza di soci idonei ai lavori da appaltare, e non altrimenti impegnati, in numero sufficiente per la mano d'opera, tenuto conto della concessione di cui al successivo art. 17.

Alle trattative o licitazioni private si procederà con le forme stabilite dal regolamento di contabilità generale, salvo il disposto dell'articolo seguente per quanto concerne le licitazioni.

Art. 14.

Nelle licitazioni private con società cooperative di produzione e lavoro l'amministrazione appaltante avvertirà nel capitolato speciale, che l'aggiudicazione avverrà in base ad una scheda segreta nella quale, oltre al minimo, sarà indicato anche il massimo ribasso che le società concorrenti possono offrire.

Art. 15.

Ciascuna società cooperativa nel fare offerte per licitazione privata o trattativa privata, alle quali sia stata invitata, dovrà nominare la persona cui intende affidare nel proprio interesse la direzione dei lavori. Questa persona deve essere bene accetta all'amministrazione e fornita di regolare certificato di idoneità, attestante aver dato prova di perizia nello eseguimento di lavori congeneri a quelli che formano materia dell'appalto, a norma dell'art. 77 del regolamento di contabilità generale; fermo restando il disposto dell'art. 347 della legge 20 marzo 1865, sui lavori pubblici.

Potrà essere direttore dei lavori per conto della società uno dei suoi rappresentanti legali, quando sia fornito del detto certificato.

Art. 16.

Nei contratti da stipularsi con società cooperative ai termini dell'art. 4 della legge 11 luglio 1889, sarà vietato in modo assoluto di cedere, subappaltare o dare a cottimo, in tutto od in parte, i lavori formanti oggetto dell'appalto, sotto pena della risoluzione del contratto, dell'indennizzo di ogni conseguente danno ed inoltre della perdita della cauzione, in quanto sia stata costituita.

Art. 17.

Quando concorrano eccezionali circostanze potrà consentirsi nel contratto di appalto che la società si valga, in determinati periodi, del lavoro di operai estranei, in numero non eccedente la metà della totalità degli operai impiegati nel lavoro stesso.

Art. 18.

Ai contratti stipulati con società cooperative di produzione e lavoro sarà sempre unito l'elenco degli operai soci e ausiliari che dovranno prendere parte ai lavori appaltati, in conformità dello specchio prescritto dal precedente art. 2, n. 2, e con le limitazioni di cui al precedente articolo 17 per quanto concerne gli ausiliari.

Detto elenco dovrà consegnarsi al funzionario incaricato dalla stazione appaltante della direzione e sorveglianza dei lavori, per constatare che gli operai addetti ai medesimi sono quelli indicati nell'elenco.

Alle società che impieghino operai diversi da quelli compresi nel summentovato elenco, saranno applicate, in tutto o in parte, le penalità di cui al precedente art. 16.

Art. 19.

Nei contratti da stipularsi con società cooperative sarà stabilito che i pagamenti verranno fatti in proporzione del lavoro eseguito, e a periodi di 10, 20 o 30 giorni, purchè in ciascun periodo si abbia una tale massa di lavoro eseguito, da escludere il caso di pagamenti per somme inferiori a quelle determinate dall'amministrazione nei capitolati speciali; ferme però, per quanto riguarda il pagamento dell'ultima rata, le disposizioni contenute negli articoli 358 e seguenti della legge 20 marzo 1885, sui lavori pubblici.

Sarà pure nei detti contratti dichiarato che la cauzione si costituirà mediante ritenuta del dieci per cento sull'importo di ogni rata da pagarsi alle società in acconto dei lavori eseguiti, esclusa ogni altra ritenuta prevista dai vigenti capitolati generali.

Art. 20.

Il pagamento degli acconti sarà fatto su certificati in base allo stato di avanzamento dei lavori.

Questi certificati saranno rilasciati dalla persona delegata dall'amministrazione appaltante per dirigere e vigilare i lavori, e gli stati di avanzamento dei lavori stessi dovranno essere firmati dal rappresentante legale della società.

Sui certificati per pagamenti di acconti sarà indicata la ritenuta a farsi per la cauzione di cui è cenno all'articolo precedente, e quindi la somma netta da pagarsi.

Art. 21.

Quando ragioni speciali non lo sconsiglino, il pagamento degli acconti alle società cooperative di produzione e lavoro sarà eseguito mediante buoni sopra mandati a disposizione.

Le amministrazioni appaltanti procederanno alla scelta del funzionario delegato, in modo che i pagamenti sieno fatti nelle epoche pattuite, nella provincia e possibilmente (quando vi risieda un agente di riscossione) nel luogo stesso o in altro prossimo a quello in cui si eseguiscono i lavori.

Al servizio dei pagamenti alle società cooperative mediante buoni su mandati a disposizione, ai conti da tenersi, ai resoconti da rendersi dagli ufficiali delegati, e alle responsabilità di questi

e degli agenti pagatori dei buoni, sono applicabili le disposizioni contenute nei capi 3° e 7° del titolo VII del regolamento di contabilità generale.

Art. 22.

Nei contratti di appalto con società cooperative di produzione e lavoro, di nota onestà e solidità, le amministrazioni appaltanti potranno consentire, per tutta la durata dei lavori, riservando però la quota del dieci per cento da ritenersi per cauzione ai termini dell'art. 4 della legge 11 luglio 1889, le cessioni di credito e le procure ad esigere fatte ad altri sodalizi cooperativi, a casse di risparmio, a banche popolari ed a qualsiasi altro istituto di credito, dalle società assuntrici per procurarsi i mezzi necessari ad eseguire i lavori assunti a norma della legge predetta.

Art. 23.

I lavori che per non avere acquistata la forma geometrica stabilita nel contratto, o che per altre circostanze non siano suscettibili di valutazione, saranno esclusi dallo stato di avanzamento dei lavori, e per essi non sarà fatto alcun pagamento di acconto; salvo a tenerne ragione quando siano messi in istato di potersi debitamente misurare e valutare.

Pei contratti riguardanti forniture saranno nei capitolati speciali stabiliti i modi delle consegne e i termini pei pagamenti.

Art. 24.

Quando sia approvato il collaudo dei lavori, accertato l'adempimento degli obblighi imposti dal contratto alla società cooperativa, e riconosciuta regolare la liquidazione finale del credito, l'amministrazione competente provvede pel pagamento del saldo, e conseguentemente per la restituzione delle somme ritenute per la cauzione di cui è detto nei precedenti articoli 19 e 20.

Art. 25.

Per tutto ciò che non è altrimenti disposto dal presente regolamento, restano ferme le disposizioni dei regolamenti in vigore.

Art. 26.

Le società inscritte nel registro prefettizio delle cooperative a tutto il giorno in cui entrerà in vigore il presente regolamento, dovranno provare, entro tre mesi dalla data del Regio decreto che lo approva, di essersi uniformate alle disposizioni del regolamento stesso.

Le società inadempienti saranno cancellate dal registro prefettizio.

Visto, d'ordine di S. M.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri
interim *del Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio*
RUDINÌ.

Il Ministro del Tesoro
L. LUZZATTI.

Il Ministro dei Lavori Pubblici
AFAN DE RIVERA.

Il presente *Atto* sostituisce quello n. 48 della *Raccolta*, il quale rimane abrogato.

Il Ministro — A. DI SAN MARZANO

N. **148.** — PENSIONI. — **R. Decreto n. 274, che approva il testo unico di leggi per la reintegrazione dei gradi militari perduti per causa politica, le pensioni ai feriti ed alle famiglie dei morti per l'indipendenza d'Italia e la concessione di assegni vitalizi, a titolo di ricompensa nazionale, ai veterani del 1848-49.** — 9 giugno.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Veduto l'articolo 5 della legge 4 marzo 1898, n. 46, che autorizza il Nostro Governo a coordinare e pubblicare in testo unico le leggi per gli assegni ai veterani del 1848-49;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta dei Nostri Ministri del tesoro, della guerra e della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'unico testo unico di leggi, visto, d'ordine Nostro, dai Nostri Ministri del tesoro, della guerra e della marina, per la reintegrazione dei gradi militari perduti per causa politica, le pensioni ai feriti ed alle famiglie dei morti per l'indipendenza d'Italia e la concessione di assegni vitalizi, a titolo di ricompensa nazionale, ai veterani del 1848-49.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 giugno 1898.

UMBERTO.

L. LUZZATTI.
A. DI SAN MARZANO.
N. CANEVARO.

TESTO UNICO DI LEGGI

per la reintegrazione dei gradi militari perduti per causa politica, le pensioni ai feriti ed alle famiglie dei morti per l'indipendenza d'Italia e la concessione di assegni vitalizi, a titolo di ricompensa nazionale, ai veterani del 1848-49.

Art. 1.

(*Legge* 4 *dicembre* 1879, *n.* 5168, *art.* 1 – *Legge* 4 *marzo* 1898, *n.* 46, *art.* 2).

I cittadini, che servirono i Governi nazionali del 1848-49 come ufficiali effettivi di terra o di mare, o in qualità di assimilati ad ufficiali, possono, mediante domanda avvalorata da autentici documenti, ottenere il grado che avevano al cessare dei detti Governi.

Sono esclusi da questa facoltà coloro i quali:

a) siano da una commissione, da istituirsi con decreto reale a cura dei Ministri della guerra, della marina e del tesoro, giudicati immeritevoli di tali onorificenze;

b) abbiano posteriormente servito di propria volontà in impieghi civili o militari i Governi restaurati;

c) siano stati revocati, rimossi o destituiti da impiego militare o civile avuto dal regio Governo nazionale, ovvero condannati a pena, che, a senso dei vigenti codici per l'esercito e per la marina, implichi che il condannato sia indegno di appartenere alla milizia di terra o di mare;

d) siano stati esclusi dal riconoscimento di grado dalle commissioni di scrutinio istituite negli anni 1860 e 1866 per gli ufficiali dei corpi volontari.

Art. 2.

Legge 4 *dicembre* 1879, *art.* 2 - *Legge* 2 *luglio* 1896, *n.* 254).

Coloro, cui a senso dell'articolo precedente saranno riconosciuti gradi militari onorari, potranno dietro loro domanda essere inscritti coi gradi stessi negli ufficiali di riserva, osservato il disposto dell'art. 20 della legge 2 luglio 1896, n. 254 sull'avanzamento dell'esercito.

Art. 3.

(*Legge* 4 *dicembre* 1879, *n* 5168 *art.* 3).

Sono ammessi al beneficio, che accordano le leggi sulle pensioni militari vigenti al 4 dicembre 1879, i cittadini e gli stranieri domiciliati nel Regno, che nelle guerre per l'indipendenza negli anni 1848 e 1849, e nei fatti d'armi per la liberazione di Roma, dal 1848 in poi, siano rimasti mutilati o feriti nelle condizioni contemplate dalle dette leggi.

Sono applicati le leggi sulle pensioni militari vigenti al 4 dicembre 1879, nei gradi di parentela e nei modi prescritti da quelle leggi, alle famiglie dei morti in battaglia o in servizio comandato, ovvero in seguito a ferite riportate in battaglia o in servizio comandato.

Art. 4.

(*Legge* 4 *dicembre* 1879, *n.* 5168, *art.* 4).

La liquidazione delle pensioni, di cui all'articolo precedente, sarà fatta in base alle disposizioni delle leggi sulle pensioni militari vigenti al 4 dicembre 1879, ed a quel grado di cui i mili-

tari in esso articolo contemplati fossero stati regolarmente investiti da uno dei Governi nazionali, sia al tempo in cui rimasero morti, feriti o mutilati, sia precedentemente.

Art. 5.

(*Legge 4 dicembre 1879, n. 5168, art. 5*).

A titolo di ricompensa nazionale è accordato un assegno annuo vitalizio:

a) ai cittadini e agli stranieri domiciliati nel Regno, che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 3, e non possano comprovare il regolare arruolamento o la regolare investitura di grado; come pure alle loro vedove ed ai loro orfani, e, ove ne sia il caso, ai congiunti superstiti (genitori, fratelli e sorelle minorenni) nel caso di morte avvenuta per cause indicate nel predetto articolo 3, secondo il disposto delle leggi sulle pensioni militari;

b) ai cittadini dimoranti nel Regno, che abbiano militato e combattuto nella qualità di ufficiali effettivi di terra o di mare sotto i Governi nazionali stabiliti nelle varie regioni d'Italia negli anni 1848 e 1849, purchè siano stati riconosciuti in tale qualità, giusta le norme dell'articolo 1°, e si trovino privi di mezzi di sussistenza.

Allo stesso beneficio potranno essere ammessi anche i funzionari assimilati ad ufficiali, facenti parte di corpi o aggregati a corpi combattenti, o che per ragione del loro ufficio si siano trovati in servizio permanente sotto i Governi nazionali del 1848-49 presso i corpi combattenti.

Art. 6.

(*Legge 4 dicembre 1879, n. 5168, art. 6*).

Coloro, che, per qualsiasi titolo godono di altro emolumento sul bilancio dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni, saranno ammessi a fruire degli assegni vitalizi contemplati alla lettera *b*) del precedente articolo 5, nel solo caso di differenza in meno fra l'emolumento di cui fruiscono e quello che sarebbe loro assegnato pel disposto con l'articolo predetto per la quota della differenza stessa.

Art. 7.

(*Legge* 28 *giugno* 1891, *art. unico* – *Legge* 4 *marzo* 1898, *n.* 46, *art.* 2).

È concesso eziandio un assegno vitalizio ai sottufficiali, caporali e soldati, che, oltre all'aver servito con regolare arruolamento nei corpi combattenti sotto i Governi nazionali del 1848-49 ed essere privi di mezzi di sussistenza, soddisfacciano alle condizioni seguenti:

a) non abbiano di propria volontà servito posteriormente alcuno dei Governi restaurati;

b) non siansi resi indegni per fatti delittuosi o disonoranti.

Art. 8.

Legge 4 *marzo* 1898, *n.* 46, *art.* 2)

A cominciare dal 1° luglio 1898 gli assegni di cui agli articoli 5, 6 e 7, saranno liquidati anche a coloro che, avendo tutti gli altri requisiti nei medesimi articoli indicati, abbiano però fatta una sola delle campagne del 1848 e 49.

Art. 9.

(*Legge* 4 *marzo* 1898, *n.* 46, *art.* 3 – *Legge* 4 *dicembre* 1879, *n.* 5168, *art.* 6).

A datare dal 1° luglio 1898 gli assegni ancora da liquidare saranno per tutti i veterani indistintamente di lire 100 annue.

Le quote di assegno vitalizio già stabilite per ogni singolo individuo in virtù della legge 4 dicembre 1879, n. 5168, e delle leggi successive e i nuovi assegni, che verranno accordati per effetto della legge 4 marzo 1898, n. 46, sono invariabili vita naturale durante.

Art. 10.

(*Legge* 4 *marzo* 1898, *n.* 46, *art.* 1).

Il fondo di lire 1,250,000 per le pensioni ai veterani del 1848-49, compreso nello stanziamento del capitolo n. 36 del bilancio del tesoro per l'esercizio 1898-99, è inscritto ad uno

speciale capitolo ed è elevato alla somma di lire 1,600,000, nella quale resterà consolidato per l'esercizio predetto e per i successivi.

Art. 11.

(*Legge 4 marzo 1898, n. 46, art. 4*).

Ove il fondo, come sopra consolidato, risultasse insufficiente a fornire l'assegno a tutti i veterani, che ne giustificheranno i requisiti, la precedenza sarà accordata ai più vecchi di età.

Art. 12.

(*Legge 2 marzo 1884, n. 1958, articolo unico – Legge 28 giugno 1891, n. 351, articolo unico*).

Le quote essegnate, che rimarranno disponibili, per decesso dei titolari o per altra causa, anderanno in diminuzione del fondo inscritto in bilancio, di cui all'articolo 10.

Nei limiti delle quote medesime potranno però, ove ne sia il caso, essere concessi assegni vitalizi:

a) a coloro che, riconosciuti dalla commissione di cui all'articolo 1, non furono tuttora ammessi a goderne i vantaggi, perchè impiegati dello Stato o altrimenti provvisti, e che per mutate circostanze venissero, senza loro colpa, a trovarsi nella condizione economica prescritta;

b) alle vedove ed agli orfani degli assegnatari per una parte dell'assegno spettante al marito o al padre nella proporzione stabilita dalla legge sulle pensioni militari vigente al 2 marzo 1884, semprechè sia comprovato il matrimonio preesistente all'epoca del fatto pel quale il marito o il padre acquistò titolo all'assegno.

Art. 13.

[redacted] (*Legge 4 dicembre 1879, n. 5168, art. 10*).

I titoli per aspirare all'applicazione delle disposizioni degli articoli precedenti dovranno constare mediante autentici documenti delle nomine avute o degli arruolamenti contratti e della permanenza in servizio.

In mancanza di documenti originali potrà supplirsi con documenti equipollenti.

Art. 14.

(*Legge 4 dicembre 1879, n. 5168, art. 11 – Legge 28 giugno 1891, art. unico*).

La commissione di che all'articolo 1 statuirà intorno alle domande ed ai titoli per gli assegni, di cui agli articoli 5, 6, 7 e 12, e aggiudicherà gli assegni medesimi agli aventi diritto.

Il pagamento degli assegni avrà luogo a misura che vi saranno somme disponibili sul fondo di lire 1,600,000, inscritto nel bilancio del tesoro.

Alla stessa commissione potranno essere deferite le domande per pensione, di cui all'articolo 3, per la preliminare verificazione dei titoli a corredo delle domande medesime, prima cioè che dai Ministeri della guerra e della marina dette domande vengano spedite alla Corte dei conti per la liquidazione definitiva delle pensioni.

Art. 15.

(*Legge 4 dicembre 1879, n. 5168, art. 12*).

Le pensioni contemplate nell'articolo 3 decorrono dal 7 luglio 1876, sotto deduzione degli assegni percetti.

Art. 16.

(*Legge 4 dicembre 1879, n. 5168, art. 13 – Legge 28 giugno 1891, n. 351, art. unico*).

Coloro, che si credono contemplati dal disposto con gli articoli 1, 5 e 7, dovranno presentare le loro domande e correlativi documenti ai Ministeri della guerra e della marina.

Art. 17.

(*Legge 4 dicembre 1879, art. 14*).

Le tabelle annesse alla legge 7 febbraio 1865, n. 2143, sulle pensioni militari, sono applicate, con decorrenza dal 4 dicembre 1879, ai militari collocati a riposo sotto l'impero della egge 27 giugno 1850, n. 1049, per ferite ed infermità contratte in servizio nelle campagne del 1848 e 1849.

Art. 18.

(*Legge 4 marzo 1898, art. 5*).

Il Governo è autorizzato, udito il parere del Consiglio di Stato, a pubblicare il regolamento per l'applicazione del presente testo unico.

Visto, d'ordine di S. M.

Il Ministro del tesoro
L. LUZZATTI.

Il Ministro della guerra
A. DI SAN MARZANO.

Il Ministro della marina
N. CANEVARO.

N. **149**. — SERVIZIO DEL GENIO. — **R. Decreto n. 335 che determina le zone di servitù militari intorno al forte di Monte Rocchetta della piazza di Spezia.** — 12 giugno.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge 19 ottobre 1859 n. 3748, sulle servitù militari;

Vista la legge 22 aprile 1886 n. 3820 (serie 3ª), che estende a tutto il Regno la legge succitata;

Visto il R. Decreto 25 novembre 1886 n. 4258 (serie 3ª), che approva il regolamento per l'esecuzione delle suindicate leggi;

Visto il R. Decreto 16 agosto 1891 che modifica il regolamento sopracitato;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militare da applicarsi alle proprietà fondiarie adiacenti al forte Monte Rocchetta della piazza di Spezia vengono determinati, entro i limiti stabiliti dalla legge succitata, dal piano annesso al presente, firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 giugno 1898.

UMBERTO.

A. Di San Marzano.

N. **150**. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **R. Decreto n. 291 che regola, con apposita istruzione l'impiego, il reclutamento e le promozioni del personale tecnico dell'istituto geografico militare**. — 12 giugno.

UMBERTO I. ecc., ecc., Re d'Italia.

Visto il R. Decreto 27 ottobre 1872 sull'istituzione dell'istituto geografico militare modificato dai successivi R. Decreti 2 maggio 1880, 10 marzo 1881 e 3 dicembre 1882;

Vista la legge d'ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendente dall'amministrazione della guerra (testo unico approvato con R. Decreto n. 4758 del 14 luglio 1887); modificata dalle leggi 24 giugno 1888 n. 5475, del 18 febbraio 1892 n. 47 e 28 giugno 1897 n. 225;

Visto il R. Decreto del 22 luglio 1897 n. 360 relativo alla costituzione del personale tecnico dell'istituto geografico militare;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Previa deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'impiego, il reclutamento e le promozioni del personale tecnico dell'istituto geografico militare, costituito nel modo indicato dalla legge sull'ordinamento del R. esercito e specificato dal R. Decreto n. 360 del 22 luglio 1897, verranno regolati dalle prescrizioni contenute nell'annessa istruzione, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 giugno 1898.

UMBERTO.

A. DI SAN MARZANO.

Istruzione per l'impiego, il reclutamento e le promozioni del personale tecnico dell'istituto geografico militare.

Impiego del personale tecnico.

1. Gli ingegneri geografi sono in massima impiegati nella direzione ed esecuzione dei lavori geodetici: possono però essere adibiti ad altro ramo di servizio dell'istituto, quando ciò fosse consigliabile per speciali loro competenze scientifiche od artistiche.

2. I topografi, a seconda della loro specialità, sono impiegati come:

1° geometri triangolatori
2° mappatori. . . . . } nel servizio geometrico;

3° artisti disegnatori, litografi, pastellisti, incisori . . . . . } nel servizio cartografico;
4° fototecnici. . . . . }

5° meccanici, per il servizio di manutenzione degli strumenti.

Ammissione nel personale degli ingegneri geografi.

3. In seguito a proposta della direzione dell'istituto, avanzata al Ministero pel tramite del capo di stato maggiore dell'esercito, l'aiutante ingegnere geografo di 2ª classe, quando vaca il posto, verrà scelto per concorso di titoli tra coloro che hanno conseguito la laurea d'ingegnere o di dottore in matematiche, tenendo speciale conto di quei giovani che, essendo stati impiegati in osservatori astronomici o gabinetti di geodesia, hanno acquistato pratica nella geodesia operativa.

4. A parità di titoli la scelta verrà fatta a concorso di esami da subirsi dai candidati secondo un programma che stabilirà all'occorrenza la direzione dell'istituto.

5. L'età del candidato non può essere superiore ai 28 anni, ed egli deve avere sana costituzione e buona vista, da consta-

tarsi mediante visita medica, e presentare tutti i documenti richiesti per gli impiegati delle amministrazioni dello Stato.

6. Egli sarà sottoposto ad un esperimento di sei mesi con retribuzione mensile di lire 150, da prelevarsi sui fondi della massa generale dell'istituto; dopo di che potrà, se giudicato meritevole, conseguire la nomina definitiva.

Promozioni degli ingegneri geografi.

7. Le promozioni nel personale degli ingegneri geografi si faranno per anzianità tra coloro che sono giudicati idonei all'avanzamento e che hanno servito almeno due anni nel grado o nella classe inferiore, in seguito a proposta della direzione dell'istituto avanzata al Ministero pel tramite del capo di stato maggiore dell'esercito.

8. Il giudizio per l'idoneità all'avanzamento sarà dato annualmente nella compilazione delle note caratteristiche, e sarà informato ai seguenti criteri:

per i gradi inferiori il giudizio sarà basato essenzialmente sull'abilità dimostrata nell'esecuzione dei lavori, tenendo anche conto delle qualità fisiche e morali e della condotta disciplinare;

per la promozione ad ingegnere geografo principale di 3ª o di 2ª classe il candidato deve accoppiare a spiccate qualità di carattere e di autorevolezza, estesa coltura generale e profonde cognizioni scientifiche nel ramo di servizio a cui è addetto. Queste condizioni devono essere più rigorosamente accertate per il passaggio ad ingegnere geografo principale di 2ª classe;

per la promozione ad ingegnere geografo di 1ª classe le dette qualità debbono manifestarsi nel candidato in modo così accentuato che questi resulti indubbiamente personalità distinta per ingegno e per scientifica erudizione.

Ammissione nel personale dei topografi.

9. Le vacanze nel grado gerarchico inferiore del personale dei topografi (aiutante topografo di 2ª classe) per ogni specialità di servizio di questo ramo, saranno riempite per concorso di esame fra i giovani che, dietro invito pubblicato dal Ministero della guerra nella *Gazzetta ufficiale del Regno*, in seguito a proposta fatta dal direttore dell'istituto e successiva approvazione del capo di stato maggiore dell'esercito avranno fatta domanda per esservi ammessi. In detto invito, in base alle vacanze esistenti ed a quelle che si prevedono prossime ad avvenire, sarà stabilito

per ogni specialità di servizio il numero dei candidati che, se dichiarati idonei, potranno, a misura che si verificheranno le vacanze, essere nominati aiutanti topografi di 2ª classe.

10. Gli aspiranti al concorso di cui sopra non debbono avere un'età superiore ai 25 anni; però se hanno servizi militari precedenti o servizi straordinari prestati presso l'istituto, tale limite può essere aumentato dal numero degli anni di servizio prestato.

11. I concorrenti saranno sottoposti a visita medica per constatare che siano di robusta costituzione e dotati di buona vista; ed inoltre dovranno presentare tutti i documenti richiesti in generale per l'ammissione agli impieghi nelle amministrazioni dello Stato.

12. L'esame a cui debbono assoggettarsi i concorrenti è costituito:

a) da un esame di coltura generale, eguale per qualsiasi specialità di servizio;

b) da un esame speciale, od esperimento pratico inerente alla specialità di servizio a cui il concorrente aspira.

13. L'esame di coltura generale comprende:

a) composizione italiana;

b) aritmetica pratica ed elementi di geometria;

c) nozioni elementari di cosmografia, di geografia e di topografia;

d) saggio di calligrafia.

14. L'esame speciale per i geometri triangolatori e per i mappatori comprende:

a) algebra elementare;

b) geometria piana e solida;

c) trigonometria rettilinea;

d) topografia e geometria pratica;

e) disegno topografico con scrittura;

f) trigonometria sferica o disegno di paese a matita, a scelta del candidato.

15. L'esame speciale per gli artisti disegnatori, litografi, pastellisti ed incisori consiste nella esecuzione di un disegno topografico con scrittura su carta, oppure su pietra, zinco o rame, a scelta del candidato, secondo la specialità a cui aspira, e dal quale risulti ben provata la sua abilità come artista.

16. L'esame speciale per i meccanici e fotomeccanici consiste in svariati saggi dell'arte propria del candidato in maniera da dare sicura prova di essere abile operatore.

17. La commissione per gli esami di ammissione sarà composta: del direttore in 2°, presidente, e di quattro membri scelti

fra gli ufficiali superiori e gli impiegati dell'istituto equiparati al grado di ufficiale superiore.

14. Per ciascuna materia di esame saranno fatte due votazioni: una di idoneità per sì e per no, e l'altra di classificazione con punti compresi fra 0 e 9 per i non idonei e fra 10 e 20 per gli idonei.

19. Per i candidati provveduti di licenza liceale o di istituto tecnico, negli esami di coltura generale si farà la sola votazione di classificazione.

20. Il punto di coltura generale risulterà dalla media dei punti ottenuti nelle singole prove, dando i seguenti coefficienti a ciascuno dei detti punti: composizione italiana 4, aritmetica pratica ed elementi di geometria 3, nozioni elementari di cosmografia, di geografia e di topografia 2, calligrafia 1.

21. Per i candidati che mediante esame comprovino di conoscere lingue straniere, il punto di coltura generale verrà aumentato di tanti quinti quanti sono i punti che all'esame di ciascuna lingua superano il 9.

22. Gli esami sulle lingue straniere consisteranno: pel francese, in una traduzione scritta dall'italiano al francese; e per le altre lingue, da queste all'italiano.

23. La commissione nel dare il punto di merito su questi esami terrà conto del tempo impiegato dal candidato nell'eseguire la traduzione e se esso ha fatto o no uso del dizionario.

24. Il punto dell'esame speciale risulterà dalla media dei punti ottenuti in ogni singola materia od esperimento.

25. Il punto di media generale risulterà dalla media dei due punti di coltura generale e dell'esame speciale.

26. Per ogni specialità verrà fatta la classificazione dei candidati in base alla media generale, e quelli dichiarati idonei, sino a raggiungere nella specialità stessa il numero prefissato nell'invito al concorso, saranno sottoposti ad esperimento per un periodo di sei mesi.

27. Durante il detto esperimento essi avranno una retribuzione mensile di L. 100 da pagarsi sui fondi della massa generale dell'istituto.

28. Ultimato l'esperimento si riunirà ancora la commissione indicata al n. 17 e giudicherà se il candidato merita di essere proposto per la nomina ad aiutante topografo di 2ª classe, formulando il suo giudizio sull'esame dei lavori eseguiti e sulla condotta tenuta dai candidati in ufficio.

Ai giudicati meritevoli verrà assegnato un punto di attitudine professionale, il quale, sommato colla media generale degli

esami, stabilirà il punto definitivo di classificazione secondo il quale verrà stabilito l'ordine d'ammissione dei candidati indipendentemente dalla loro qualità.

29. Coloro che subirono con esito favorevole l'esperimento, saranno nominati aiutanti topografi di 2ª classe secondo l'ordine d'ammissione prestabilito, e di cui al numero precedente, per riempire le vacanze del quadro organico.

Promozioni nel personale dei topografi.

30. Le promozioni nel personale dei topografi saranno fatte in seguito a proposta della direzione dell'istituto avanzata al Ministero pel tramite del capo di stato maggiore dell'esercito.

31. I posti vacanti di aiutante topografo di 1ª classe sono devoluti per anzianità agli aiutanti topografi di 2ª classe, che sono giudicati idonei all'avanzamento, e che hanno almeno due anni d'anzianità.

32. Il giudizio per determinare la idoneità alla promozione sarà dato annualmente nella compilazione delle note caratteristiche, e sarà basato essenzialmente sull'abilità professionale di ciascuno tenendo conto delle qualità fisiche e morali e della condotta disciplinare.

33. I topografi di 2ª classe sono nominati per esame fra gli aiutanti topografi di 1ª classe giudicati meritevoli di avanzamento e che hanno almeno due anni di anzianità. Tali promozioni si effettueranno per anzianità od a scelta in seguito ad esami, com'è detto più avanti.

34. L'esame per la promozione ad anzianità consisterà in due prove:

a) nello svolgimento in iscritto di un tema di argomento tecnico relativo ai lavori dell'istituto. Si proporranno 4 temi diversi, 2 relativi al servizio geometrico, 2 a quello cartografico; il candidato avrà libertà di scegliere uno qualunque dei quattro temi e questo dovrà essere svolto in un limite di tempo di 4 ore. Il candidato per essere dichiarato idoneo dovrà dar prova, nello svolgimento del tema, non solo di conoscere bene la materia, ma anche di sapersi esprimere con chiarezza;

b) nella esecuzione pratica di un lavoro adatto alla specialità di servizio di ciascun candidato, da svolgersi colle modalità che saranno dettate dal direttore.

35. Gli aiutanti topografi di 1ª classe, che dalla commissione compilatrice delle note caratteristiche sono per il complesso delle loro qualità giudicati meritevoli di promozione,

quando abbiano raggiunto 18 mesi di anzianità al 1° di ottobre di ogni anno, vengono sottoposti all'esame per la promozione ad anzianità. Non ripeteranno questo esame quelli che lo subirono, ottenendo l'idoneità, negli anni precedenti.

36. La commissione esaminatrice è composta del direttore in 2°, presidente, e di 4 membri scelti fra gli ufficiali superiori, o fra gli impiegati equiparati al grado di ufficiale superiore.

37. Per ciascuna delle due prove sopraindicate si farà una sola votazione per dichiarare *idoneo* o *non idoneo* il candidato senza classificazione di punti.

38. I candidati dichiarati idonei in ambedue le prove sono inscritti nel quadro d'avanzamento insieme a quelli che riportarono l'idoneità negli anni precedenti, secondo l'ordine di anzianità.

39. Coloro che per due volte o rinunciassero all'esame, o non fossero dichiarati idonei alla promozione, saranno esclusi da ogni ulteriore avanzamento.

40. Gli aiutanti topografi di 1ª classe inscritti nel quadro d'avanzamento per anzianità, potranno inoltrare domanda per essere ammessi agli esami per la promozione a scelta. La commissione compilatrice delle note caratteristiche prenderà in esame queste domande, e si pronuncierà in merito ad esse ammettendo agli esami i candidati i quali, per il complesso delle loro qualità, siano giudicati meritevoli di concorrere alla promozione a scelta, e quando tale promozione accelerata possa riuscire di utilità e vantaggio al servizio dell'istituto.

41. L'esame per la promozione a scelta volgerà sui seguenti argomenti:

nozioni di cosmografia e quadro riassuntivo delle operazioni geodetiche necessarie per lo studio della forma di vaste estensioni di superficie terrestre, e per la costituzione dei capisaldi principali per i lavori cartografici;

cause che determinano differenze fra le posizioni geografiche della medesima località in lavori aventi diversa provenienza, e mezzi per armonizzare tali dati allo scopo di farli concorrere ad un unico lavoro;

proiezioni cartografiche, deformazioni e metodi per il riattacco di carte di proiezione diversa;

topografia e fotogrammetria;

nozioni sui vari metodi di riproduzione fotomeccanica, macchine ed apparecchi relativi;

prodotti cartografici dell'istituto e principali carte estere;

organizzazione dell'istituto, compito dei vari uffici, divisioni e reparti;

parallelo con i congeneri stabilimenti scientifici e cartografici nazionali ed esteri.

42. La direzione dell'istituto proporrà tre temi che si riferiscono agli argomenti enunciati al numero precedente, e fra essi il candidato dovrà sceglierne uno, per il cui svolgimento saranno concesse 6 ore di tempo.

Il tema sarà poi discusso oralmente dinanzi alla commissione esaminatrice.

43. La commissione esaminatrice sarà composta del direttore in 2°, presidente, e di quattro membri scelti fra ufficiali superiori od impiegati equiparati a rango di ufficiali superiori.

44. Sarà fatta una sola votazione per dichiarare *idoneo* o *non idoneo* alla promozione a scelta il candidato, senza classificazione di punto. Per essere dichiarato promovibile a scelta il candidato dovrà ottenere favorevoli i $^4/_5$ dei voti.

45. Potranno ripetere l'esame a scelta nell'anno successivo quei soli candidati i quali abbiano ottenuto la maggioranza di voti favorevoli.

46. I candidati giudicati promovibili a scelta sono inscritti nel quadro per l'avanzamento a scelta insieme a quelli dichiarati promovibili a scelta negli anni precedenti secondo l'ordine della loro anzianità.

47. Le promozioni a topografi di 2ª classe si effettueranno per due terzi ad anzianità ed un terzo a scelta, tenendo sempre conto, nel regolarle in tal guisa, della ripresa del turno troncato nella precedente promozione.

48. I risultati tanto degli esami per la promozione ad anzianità, quanto di quelli per la promozione a scelta, saranno inscritti sulle note caratteristiche degli impiegati.

49. Le promozioni nelle altre classi e negli altri gradi dei topografi saranno fatte per anzianità tra coloro che sono giudicati idonei all'avanzamento, e che hanno servito almeno due anni nella classe o nel grado inferiore.

50. Il giudizio per l'idoneità all'avanzamento sarà dato annualmente nella compilazione delle note caratteristiche, e sarà informato ai seguenti criteri:

a) per la promozione a topografo di 1ª classe il giudizio sarà basato essenzialmente sull'abilità dimostrata nell'esecuzione dei lavori, tenendo anche conto delle qualità fisiche e morali, della condotta disciplinare, del grado di autorevolezza e dell'attitu-

dine dell'impiegato a dirigere lavori proprii della sua specialità;

b) per la promozione a topografo principale di 2ª classe alle qualità enumerate nel comma precedente l'impiegato deve accoppiare distinte doti di carattere e di autorevolezza, perfetta competenza nelle diverse specialità che costituiscono il ramo di servizio al quale egli è addetto, e chiara conoscenza degli altri lavori che si compiono all'istituto e che hanno attinenza al suo speciale servizio;

c) per la promozione di classe dei topografi principali, le doti indicate nel precedente comma dovranno essere confermate dalla esplicazione delle qualità dell'impiegato nel dirigere un ramo complesso di servizio;

d) per la promozione a topografi capi si richiederà una perfetta conoscenza di tutti i rami del servizio cartografico, accoppiata a distinte e spiccate qualità di carattere, per modo che l'impiegato possa fondatamente essere ritenuto atto a dirigere bene una delle due divisioni del servizio cartografico.

Visto, d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
A. DI SAN MARZANO.

N. **151**. — LEGGI E DECRETI. — **Legge n. 303 che approva alcune spese da inscriversi nella parte straordinaria del bilancio della guerra per l'esercizio finanziario 1898-99**. — 14 luglio.

UMBERTO I. ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È approvato nella parte straordinaria del bilancio della guerra lo stanziamento della somma di lire 14,618,000 da assegnare all'esercizio 1898-99.

Art. 2.

La somma di lire 14,618,000 assegnata all'esercizio 1898-99 sarà ripartita nei capitoli del bilancio della guerra, come è qui di seguito indicato:

Capitolo n. 44. — Fabbricazione di fucili e moschetti, relative munizioni ed accessori, oggetti di buffetterie e trasporti dei medesimi. Pistole a rotazione per ufficiali. Nuovi alzi per fucili e moschetti . . . . . L. 5,000,000

Capitolo n. 45. — Carta topografica generale d'Italia. . . . . » 68,000

Capitolo n. 46. — Approvvigionamenti di mobilitazione, riparazione e trasporto dei medesimi » 400,000

Capitolo n. 47. — Fabbricazione d'artiglieria di gran potenza a difesa delle coste, provviste e trasporti relativi . . . . . » 500,000

Capitolo n. 48. — Lavori, strade, ferrovie ed opere militari. . . . . » 300,000

Capitolo n. 50. — Forti di sbarramento e lavori a difesa dello Stato . . . . . » 1,800,000

Capitolo n. 52. — Armamento delle fortificazioni, materiale d'artiglieria da fortezza e relativo trasporto . . . . . » 1,200,000

Capitolo 53. — Acquisto di materiale d'artiglieria da campagna e relativo trasporto . . . . » 3,000,000

Capitolo n. 54. — Liquidazione delle spese inerenti alle opere di interesse militare eseguite in Roma a carico del concorso governativo. . . » 150,000

Capitolo n. 56. — Costruzione e sistemazione di fabbricati militari, impianto e riordinamento di poligoni e piazze d'armi . . . . . » 1,600,000

Capitolo n. 57. — Dotazioni di casermaggio per la truppa . . . . . » 600,000

Totale L. 14,618,000

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 luglio 1898.

UMBERTO.

A. Di San Marzano.

N. 152. — RECLUTAMENTO. — **Legge n. 305 portante disposizioni per la leva sui nati nel 1878.** — 14 luglio.

UMBERTO I, ecc., ecc., Re d'Italia.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Gli iscritti della leva sulla classe 1878, che saranno riconosciuti idonei alle armi e non abbiano diritto all'assegnazione alla 3ª categoria, saranno tutti arruolati in 1ª categoria. È fatta eccezione per quelli provenienti da leve anteriori a quella sulla classe 1872 e per quelli provenienti dalla leva sulla classe 1876, che pel numero già avuto in sorte, avessero dovuto essere assegnati alla 2ª categoria, i quali in caso di riconosciuta idoneità alle armi, saranno arruolati in quella categoria.

Art. 2.

Gli inscritti che furono rimandati dalle leve precedenti sulle classi 1876 e 1877 come rivedibili, a senso degli articoli 78 e 80 della legge sul reclutamento, se saranno dichiarati idonei ed arruolati nella 1ª categoria nella leva sulla classe 1878, assumeranno, quelli nati nel 1876, la ferma di anni uno e quelli nati nel 1877 la ferma di anni due.

Art. 3.

È fatta facoltà al Ministro della guerra di stabilire il numero degli uomini nati nel 1878 ed arruolati nella 1ª categoria che dovranno assumere la ferma di anni due prevista dalla legge sul reclutamento.

Art. 4.

Per gli effetti contemplati nella legge suddetta, nelle provincie della Venezia e in quella di Mantova, il distretto amministrativo rappresenta il mandamento.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 luglio 1898.

UMBERTO.

A. Di San Marzano.

N. **153**. — TRASPORTI. — **Apertura all'esercizio delle case cantoniere di *Lazzarone* e di *Trequanda* e della fermata di *Acquicella*. — Soppressione della fermata di *S. Martino Pizzolano*. — Cambiamento di nome delle stazioni di *Baldichieri*, *Poggio Rusco V. P.* e di *Soline Margherita di Savoia*. — Estensione del servizio della stazione di *Valle di Pompei*. — Rettificazione delle distanze da e per le stazioni delle linee *Pisa-Roma-Napoli-Cancello-Avellino-Nocera dei Pagani*. — Apertura all'esercizio del tronco *Ponte a Moriano-Borgo a Mozzano*.** — 20 luglio.

Per norma delle autorità si rende noto:

1. È stata aperta all'esercizio la casa cantoniera di *Lazzarone* della linea *Valenza-Vercelli* (Rete Mediterranea) posta a Km. 3 dalla stazione di *Giarole* ed a Km. 5 da quella di *Valenza*. Essa è ammessa al solo servizio viaggiatori da e per le stazioni del tratto *Alessandria-Casale*.

2. È stata aperta all'esercizio la casa cantoniera di *Trequanda* della linea *Asciano-Montepescali* Rete Mediterranea) posta tra le stazioni di *Asciano* e *S. Giovanni d'Asso*. Essa è ammessa al solo servizio viaggiatori con biglietti per corsa semplice e di andata e ritorno per le stazioni dei tratti *Asciano-Montepescali-Grosseto* e *Asciano-Siena: Grosseto* e *Siena* comprese.

Le distanze dalla detta casa cantoniera alle stazioni dei tratti nominati sono le seguenti:

Siena	Km. 43	S. Angelo Cinigiano .	Km. 38
Arbia	» 30	Monte Antico . . .	» 44
Castelnuovo Berardenga	» 23	Paganico	» 52
Asciano	» 8	Roccastrada	» 60
S. Giovanni d'Asso .	» 6	Sticciano	» 69
Torrenieri	» 14	Montepescali . . .	» 77
Monte Amiata . . .	» 27	Grosseto	» 90

3. Fra le stazioni di *Catania* e di *Bicocca* della linea *Messina-Catania-Siracusa* (Rete Sicula) è stata costruita una nuova fermata denominata *Acquicella* con abilitazione ai seguenti servizi:

a) *Viaggiatori*. — Sono distribuiti biglietti a prezzo ordinario, a prezzo ridotto ed a tariffa militare dalla nuova fermata per tutte le stazioni della Rete Sicula e viceversa.

b) *Bagagli e cani.* — Saranno ammesse in partenza dall'*Acquicella* le spedizioni di bagaglio, in colli non eccedenti il peso di Kg. 50. Saranno del pari ammesse le spedizioni di cani.

c) *Merci.* — Saranno accettate in partenza dall'*Acquicella* tutte le spedizioni a grande velocità, a piccola velocità accelerata (compreso il bestiame) ed a piccola velocità, sia a colli sciolti che a carro completo, tanto in porto affrancato che assegnato, limitatamente pel servizio interno.

Le stazioni della Rete accetteranno per la fermata dell'*Acquicella* le sole spedizioni di merci in dettaglio a grande ed a piccola velocità, nonchè il bestiame minuto.

Sono escluse le spedizioni in destinazione della fermata istessa, di merci che possono soffrire avarie per causa di bagnatura, nonchè le spedizioni a carro completo di qualsiasi merce e di bestiame.

In via eccezionale, la direzione locale di Catania potrà autorizzare l'accettazione, per la fermata di *Acquicella*, di determinate merci e di bestiame a carro completo, nel limite consentito dagli impianti della fermata stessa.

Le distanze tra la detta fermata e le altre stazioni e fermate della linea *Messina-Catania-Siracusa*, risultano dalla seguente tavola polimetrica. (Allegato *A*).

In attesa che siano ultimati tutti gl'impianti della fermata, questa sin dal 16 giugno u. s. *è stata aperta provvisoriamente pel solo servizio viaggiatori*, alle condizioni di cui sopra.

4. È stata soppressa la fermata di *S. Martino Pizzolano* della linea *Pavia-Mantova-Monselice* (Rete Adriatica) situata fra le stazioni di *Ospedaletto Lodigiano* e *Casalpusterlengo*.

5. La stazione di *Baldichieri*, della linea *Torino-Alessandria* (Rete Mediterranea), ha cambiata la propria denominazione in quella di *Baldichieri-Trigliole*.

6. La stazione di *Poggio Rusco V. P.* della ferrovia *Suzzara-Ferrara* (Rete Adriatica) ha assunta la semplice denominazione di *Poggio Rusco*.

7. La stazione di *Saline Margherita di Savoia*, della linea *Ofantino-Saline Margherita* (Rete Adriatica), ha assunto la semplice denominazione di *Margherita di Savoia*.

8. La stazione di *Valle di Pompei*, della linea *Napoli-Metaponto* (Rete Mediterranea), già ammessa al solo servizio della grande velocità, limitatamente alle spedizioni non eccedenti i Kg. 50, è stata abilitata, in via di esperimento, al servizio a piccola velocità con limitazione ai colli del peso non superiore ai 100 Kg.

9. Essendosi resa necessaria una rettifica nelle distanze delle linee *Pisa-Roma-Napoli-Avellino* e diramazioni per *Livorno*, *Volterra* e *Fiumicino* si pubblicano le relative nuove tabelle polimetriche, che annullano e sostituiscono quelle ora in vigore. (Allegati *B* e *C*).

10. Col 15 corrente è stato aperto all'esercizio il tronco *Ponte a Moriano-Borgo a Mozzano* della linea Lucca-Aulla, lungo Km. 10,828, il quale comprende le stazioni di *Diecimo Pescaglia* e *Borgo a Mozzano*, ammesse ai trasporti dei viaggiatori, dei bagagli, delle merci a grande, a piccola velocità accelerata ed a piccola velocità ordinaria, nonchè a quelli dei veicoli e del bestiame in servizio interno e cumulativo italiano.

La distanza tra le varie stazioni del tronco Lucca-Borgo a Mozzano sono indicate nella seguente tabella:

LUCCA				
6	S. Pietro a Vico			
10	4	Ponte a Moriano		
17	12	8	Diecimo Pescaglia	
20	15	11	4	BORGO A MOZZANO

Il Ministro — A. DI SAN MARZANO.

ALLEGATO A all'*Atto* 153 del 1898

Linea Messina-Catania-Siracusa

| | | |

Pisa-Roma e diramazioni per **Livorno, Volterra e Fiumicino**

| | | |

ALLEGATO C all'*Atto* 153 del 1898

Roma-Napoli-Avellino-Nocera de' Pagani

ROMA TERMINI
Ciampino
FRASCATI
FRATTOCCHIE
CECCHINA
CIVITA LAVINIA
VELLETRI
ONFANESE
ARTENA VALMONTONE
14 27 30 39 36 Monte Compatri Colonna
Zagarolo
26 38 42 33 25 12 3 Palestrina
Labico
Valmontone
SEGNI PALIANO
50 42
59 51 Anagni
Sgurgola
68 61
Ferentino
Frosinone
88 81 75 71 Ceccano
97 89 84 80 71 61 55 Pofi Casino
ROCCASECCA
88 81 101 90 89 84 5 Aquino Castrocielo Pontecorvo
171 13 Cassino
10 Rocca d'Evandro
18 8 Mignano
17 25 16 8 Tora Presenzano
59 45 32 23 15 8 CAJANELLO VAIRANO
Marin Capua Vetere
CASERTA
Maddaloni Inferiore
CASELLO
NAPOLI
Sarno
CIRCOLA
CASTEL S. GIORGIO
MERCATO S. SEVERINO
MONTORO
SOLOFRA
SERINO
AVELLINO
NOCERA DEI PAGANI

Le distanze indicate con numeri in carattere distinto sono stabilite per la via *Ciampino*.

N. **154**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Modificazioni all'istruzione sulle salmerie per gli alpini**. — 20 luglio.

Tenuto conto delle recenti innovazioni apportate ad alcuni capi di bardatura e oggetti di governo delle salmerie per gli alpini, dell'assegnazione della coperta di panno albagio ad ogni mulo, e di alcune variazioni nei pesi di taluni carichi a salma e delle carrette, il Ministero ha concretato le seguenti varianti da introdurre nell'istruzione delle salmerie per gli alpini pubblicata il 20 giugno 1897.

I comandanti dei reggimenti alpini dovranno curare che le dette varianti vengano tosto introdotte in tutti gli esemplari dell'istruzione che si trovano presso i riparti dipendenti.

Pagina	Linea (a)	VARIANTI E AGGIUNTE
70	8ª	Nella colonna Salmeria di battaglione, al 1° scaglione *mettere*: 4 *invece di*: 5, al 2° scaglione *mettere* 1.
71	10ª	14.
71	9ª	*Mettere*: il peso di 13,514 *invece di*: 18.540
71	13ª	» » 13,119 » 11,500
71	17ª	» » 9,199 » 7,580
72	15ª	*Cancellare*: Coperte di panno albagio per muli, quantitativi e peso.
73	4ª	*Cancellare*: con correggiuola.
74	15ª	Totale cofanetti *mettere*: 28 *invece di:* 18.
77	16ª	*Cancellare*: come coperte di panno per muli, od altri.
77	23ª	Dopo la 23ª riga, *aggiungere*: 1 coperta di panno albagio per muli kg. 1,700.
77	22ª	*Mettere* kg. 0,052 *invece di:* 0,062
77	24ª	» » 0,150 » 0,219
77	ultima	» » 13,119 » 11,500
78	2ª	» » 14,119 » 12,500
78	4ª	» » 21,619 circa » 20,000
78	7ª	» » 45,119 » 43,500
78	10ª	» » 46,119 circa » 44,500
82	6ª	» » 0,052 » 0,062
82	7ª	» » 0,300 » 0,438
82	7ª	Dopo la riga *aggiungere*: 2 coperte di panno albagio per muli, kg. 3,400.
82	19ª	*Mettere* kg. 13 514 *invece di:* 10,262
82	22ª	» » 13,514 » 10,262
82	27ª	» » 88,514 » 85,262
82	30ª	» » 141,254 » 138,002

(a) Per gli specchi, la numerazione delle linee è fatta nell'interno dello specchio, senza tener conto dell'intestazione.

—	—	Alle pagine 86, 87, 88, 89, 90, 91, 96, 97, 98, 102, 103, 104 e 105 *mettere*: carico comune kg. 45,119 *invece di*: 43,500.
—	—	Alle pagine 92, 93, 99 e 100: *mettere*: carico comune kg. 88,514 *invece di*: 85,260. *mettere*: totale carico comune, interno ed esterno kg. 141,254, *invece di*: 138,000.
86	—	*Mettere* totale kg. 124,519 *invece di*: 122,900
87	—	» » 133,519 » 131,900
»	—	» » 132,519 » 130,900
88	—	» » 123,919 » 122,300
»	—	» » 128,269 » 126,650
89	—	» » 135,669 » 134,050
»	—	» » 131,019 » 129,400
90	—	» » 133,119 » 131,500
91	—	» » 130,719 » 129,100
»	—	» » 126,319 » 124,700
»	—	» » 46,319 » 44,700
92	—	» » } » }
»	—	» » } 745,354 » } 742,100
»	—	» » } » }
93	—	» » 734,154 » 730,900
»	—	» » 729,754 » 726,500
96	—	» » 137,619 » 136,000
»	—	» » 126,119 » 124,500
97	—	» » 132,119 » 130,500
»	—	» » 125,819 » 124,200
98	—	» » 46,319 » 44,700
»	—	» » 9,199 » 7,580
»	—	» » 11,019 » 9,400
99	—	» » 728,694 » 725,440
100	—	» » 729,214 » 725,960
102	—	» » 134,719 » 130,100
»	—	» » 140,119 » 138,500
103	—	» » 140,019 » 138,400
104	—	» » 139,219 » 137,600
»	—	» » 142,719 » 141,100
105	—	» » 139,719 » 138,100
»	—	» » 136,319 » 134,700

86	—	Nella colonna Disposizione dei carichi *cancellare le ultime due righe.*
88	—	Nella colonna Disposizione dei carichi *cancellare la 9ª, 10ª e 11ª riga.*
89	—	Nella colonna Disposizione dei carichi, *cancellare*: la 27ª e 28ª riga.
»	29ª	Nella colonna Disposizione dei carichi *mettere*: I muli *invece di*: Quelli.
91	9ª 10ª	Nella colonna Disposizione dei carichi *cancellare*: ed il n. 3 una coperta di panno albagio.
96	26ª,27ª	Nella colonna Disposizione dei carichi *cancellare*: e una coperta di panno albagio.
99	—	Nella colonna Annotazioni *cancellare l'annotazione.*

103	—	Nella colonna Disposizione dei carichi *cancellare la 11ª riga e le parole*: per muli *della 12ª riga.*
107 108 109 110	—	*Cancellare la 10ª colonna*: coperte di panno albagio per muli.
129	28ª	*Cancellare la 28ª riga.*
36	5ª	*Cancellare le parole*: con para occhi.
48	—	Dopo il § 137 *aggiungere*: Uso della coperta di panno albagio. Ogni mulo ha nel suo carico una coperta di panno albagio. Essa serve a riparare il mulo quando è malato, molto sudato, o esposto a serenare in località fredde. Non si deve in massima porre la coperta al mulo quando è nella scuderia o in marcia sotto la pioggia.
52	15ª	*Cancellare le parole*: con catene
»	—	*Cancellare la chiamata* (1), *colla relativa nota a piè di pagina.*
»	17ª	*Cancellare*: di ferro o.
»	—	*Cancellare*: che hanno una
»	18ª	*Cancellare tutta la 18ª riga e sostituire*: muniti di un gancio per attaccarvi le catene da tiro fissate alle stanghe della carretta.
71	—	In calce, dopo la 3ª nota *aggiungere*: Ad ogni comando di battaglione di milizia territoriale è assegnata una bardatura completa a sella all'inglese per il comandante di battaglione.
75	—	*Modificare il 2º periodo della nota in calce come segue*: Per le dotazioni dei battaglioni di esercito permanente, la rispettiva gelatina esplosiva va conservata negli appositi locali della polveriera di presidio; per quelle dei battaglioni di milizia territoriale è conservata nel dinamitificio di Avigliana dal quale si preleva all'atto della mobilitazione.

80	—	Tra la 2ª e 3ª linea *aggiungere*: Coperta di panno albagio per muli (1). In calce *aggiungere*: (1) Il mulo provvisto di basto o bardella trasporta la coperta di panno albagio piegata due volte longitudinalmente e quattro volte lateralmente e collocata a cavallo alla parte superiore del basto o bardella. Sul mulo di riserva sguernito, si colloca, così piegata sopra il sacco di biada e sotto la cinghia da basto. Sulla carretta si carica piegata come è detto sopra e disposta fra le due bardature a salma di riserva.

Il Ministro — A. Di San Marzano.

N. **155**. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Modificazione alle aste delle insegne di comando**. (Con una tavola di disegni). — 20 luglio.

Allo scopo di rendere divisibili, per facilitarne il trasporto, le aste per insegne di comando, questo Ministero ha determinato che sia applicato alle medesime un manicotto di lamiera di ferro della grossezza di mm. 1 circa, segando le aste fra le molle situate quasi a metà delle aste stesse.

Per l'esecuzione di tale lavoro si seguiranno le norme appresso indicate:

a) Segare le aste in senso trasversale (fig. 4ª) e quindi renderle cilindriche (sezione C-D) per un tratto di mm. 170, staccando prima la molla inferiore;

b) Praticare un incasso nella parte inferiore dell'asta superiore (fig. 4ª) per applicarvi, mediante due viti da legname, una molla di acciaio con piuolo;

c) Applicare alla parte superiore dell'asta inferiore (fig. 3ª) il manicotto, fissandola, mediante le due viti (fig. 2ª) della molla inferiore, la quale dovrà essere applicata sopra il manicotto stesso;

d) Colorire in azzurro le parti esterne metalliche.

Nell'applicare il manicotto all'asta inferiore si avrà l'avvertenza di far risultare la linea, determinante la congiunzione dei lembi del manicotto saldati su se stessi, dalla parte opposta in cui è formato il bastone mezzo tondo, sul quale si aggancia la parte inferiore dell'insegna.

La spesa di riduzione, quale risulta dal seguente conto, sarà dai corpi conteggiata a carico dello Stato sul rendiconto modello 357.

Fig. 1ª

Asta attuale per insegne di comando

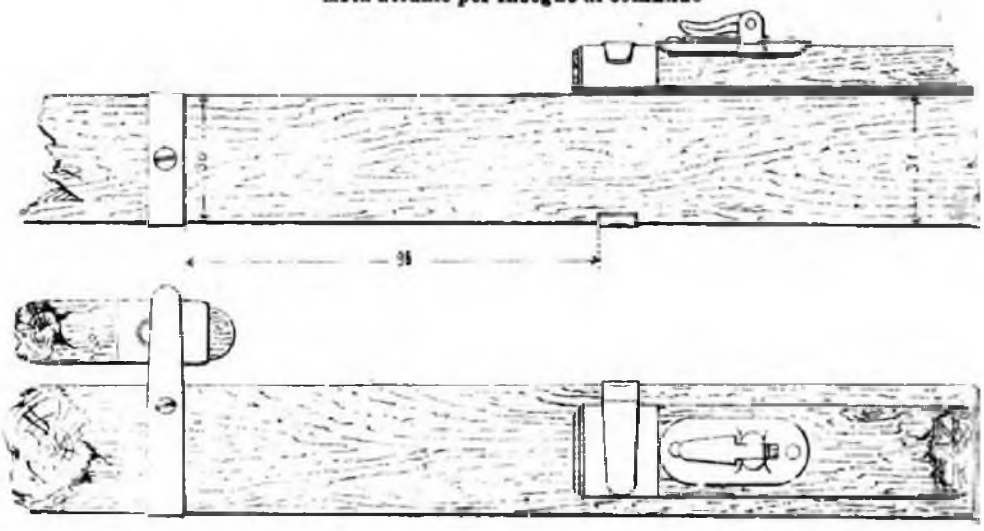
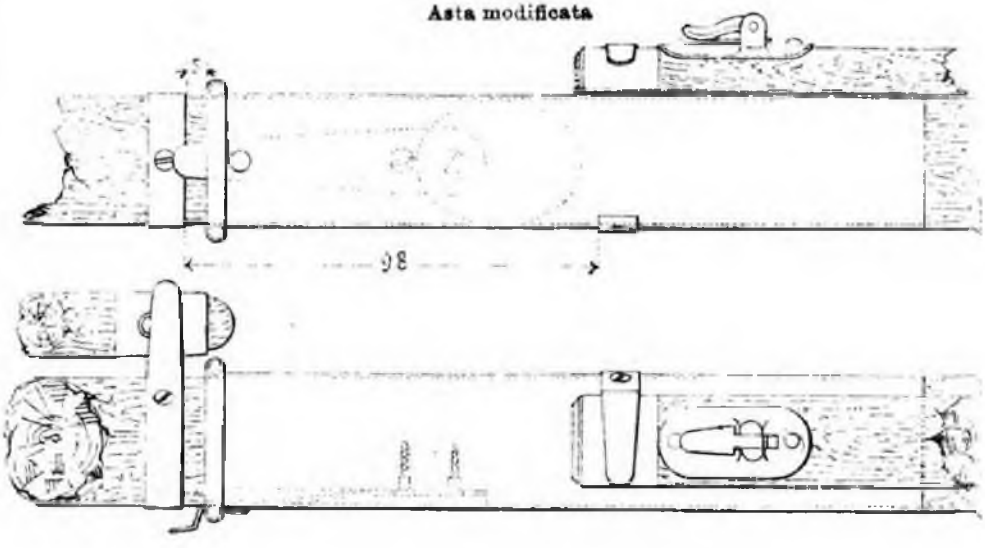


Fig. 2ª

Asta modificata



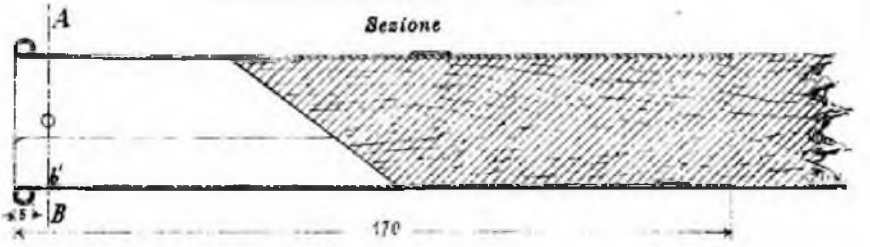
Scala

I PER INSEGNE DI COMANDO

Fig. 3ª

Parte inferiore dell'asta dimezzata

Sezione



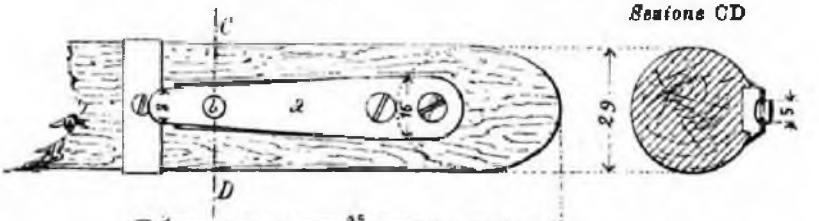
Sezione AB



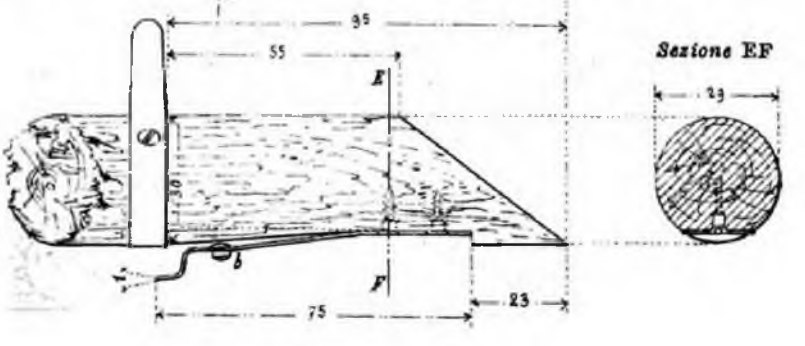
Fig. 4ª

Parte superiore dell'asta dimezzata

Sezione CD



Sezione EF



di 1 : 2

Conto di riduzione.

Provvedere il ferro in lamiera di mm. 1 circa, il filo di ferro per l'anello dell'imboccatura del manicotto, l'acciaio per la molla, viti, piuolo della molla, chiodetti per la congiunzione dei lembi del manicotto, saldatura a forte ecc. . . . L. 0,25

Mano d'opera per taglio dell'asta, costruzione del manicotto e molla, e loro applicazione e verniciatura . » 0.45

Totale per la riduzione di un'asta. . . L. 0,70

Il Ministro — A. Di San Marzano.

N. **156.** — DISCIPLINA MILITARE. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Norme disciplinari e amministrative riguardanti gli aiutanti di campo e gli ufficiali d'ordinanza degli ufficiali generali.** — 20 luglio.

Sono approvate le seguenti norme di carattere disciplinare e amministrativo riguardante gli ufficiali sovracitati:

1. Quando il comandante di brigata si assenta più di sette giorni senza essere sostituito nel suo comando, o quando il comando di brigata rimane vacante, l'aiutante di campo che non abbia diritto a licenza o non intenda fruirne, presta servizio al comando della divisione, se il comando di brigata ha sede nel capoluogo della divisione, od altrimenti al comando del presidio.

2. Gli aiutanti di campo di brigata sono tolti di forza dal loro corpo e sono presi a ruolo ed amministrati dall'ufficio d'amministrazione di personali militari vari.

3. L'ufficiale generale che, nell'assentarsi dalla sua sede, non conduca seco il proprio ufficiale d'ordinanza e non creda di concedergli la licenza ordinaria (o questi non vi abbia diritto) prescrive il servizio cui il medesimo dovrà attendere durante la sua assenza.

4. L'ufficiale d'ordinanza di un generale che cessi dal servizio o che passi in una posizione nella quale più non gli spetti di avere ufficiali d'ordinanza, cessa dalla carica o passa ufficiale d'ordinanza di altro ufficiale generale sino a compimento del tempo stabilito dall'art. 5 del R. Decreto 10 febbraio 1895.

5. Gli ufficiali d'ordinanza continuano a rimanere in forza al proprio corpo e ad essere computati nel suo effettivo organico.

Il Ministro — A. Di San Marzano.

Roma, 1898. — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 29ª **1898** **PARTE 1ª**

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 25 luglio.

GIUGNO 27. — Legge n. 233 che approva l'esercizio provvisorio a tutto luglio 1898, degli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1898-99, *pag.* 319.

LUGLIO 10. — Legge n. 282 che proroga al 31 dicembre 1898, l'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1898-99, *pag.* 320.

» 17. — Legge n. 342 che stabilisce una indennità di primo equipaggiamento per tutti i sottotenenti di nuova nomina in servizio attivo permanente, *pag.* 321.

» 24. — Sottufficiali aspiranti ad impieghi e destinazioni speciali, *pag.* 321.

Atto N. **157**. — LEGGI E DECRETI. — **Legge n. 233 che approva l'esercizio provvisorio a tutto luglio 1898, degli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1898-99**. — 27 giugno.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Fino a che non siano rispettivamente tradotti in legge gli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1898-99, e non oltre il mese di luglio 1898, il Governo del Re è autorizzato a riscuotere le entrate ordinarie e straordinarie, a smaltire i generi di privativa secondo le tariffe in vigore, ed a pagare le spese ordinarie e straordinarie che non ammettono dilazione, e quelle dipendenti da leggi e da obbligazioni anteriori, in conformità ai detti stati di previsione presentati alla Camera dei deputati nel dì 30 novembre 1897, secondo le disposizioni, i termini e le facoltà contenute nei relativi disegni di legge per la loro approvazione, tenuto conto altresì delle posteriori note di variazioni presentate sino al 16 giugno 1898 e delle modificazioni proposte dalla Giunta generale del bilancio sugli stati di previsione relativi ai Ministeri delle finanze e dei lavori pubblici.

Pei prelevamenti dai fondi di riserva, il Ministero potrà anche eccedere la quota proporzionale al periodo dell'esercizio prov-

visorio, giustificandone l'assoluta necessità con apposito decreto da annettersi ai mandati e agli ordini di pagamento.

Nulla sarà innovato, fino all'approvazione degli stati di previsione 1898-99, negli ordinamenti organici dei servizi pubblici e dei relativi personali, nè negli stipendi e assegnamenti approvati pei diversi Ministeri e amministrazioni dipendenti con la legge del bilancio di previsione 1897-98, salvo le disposizioni derivanti da leggi speciali.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 giugno 1898.

UMBERTO.

L. LUZZATTI.

N. **158**. — LEGGI E DECRETI. — **Legge n. 282 che proroga al 31 dicembre 1898, l'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1898-99.** — 10 luglio.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

L'autorizzazione data al Governo del Re con la legge 27 giugno 1898, n. 233, di esercitare provvisoriamente e non oltre il mese di luglio 1898 gli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'anno finanziario 1898-99, è estesa fino al 31 dicembre 1898, ferme restando tutte le altre condizioni volute dalla legge medesima.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 luglio 1898.

UMBERTO.

VACCHELLI.

N. **159**. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Legge n. 313 che stabilisce una indennità di primo equipaggiamento per tutti i sottotenenti di nuova nomina in servizio attivo permanente.** — 17 luglio.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È stabilita una indennità di primo equipaggiamento di lire 300 per tutti i sottotenenti di nuova nomina in servizio attivo permanente nel Regio esercito, qualunque ne sia la provenienza.

Art. 2.

Alla spesa si farà fronte con altrettante economie sul bilancio della guerra ai capitoli concernenti gli assegni in contanti alle armi nelle quali i sottotenenti vengono nominati.

Art. 3.

Della presente legge godranno i sottotenenti nominati a decorrere dal 1° gennaio 1898.

Ordiniamo che la presente munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 luglio 1898.

UMBERTO.

A. Di San Marzano.

N. **160**. — MILITARI DI TRUPPA. — **Sottufficiali aspiranti ad impieghi e destinazioni speciali.** — 24 luglio.

In conseguenza dell'attuazione del nuovo ordinamento del R. esercito, essendo necessario modificare alcune norme relative agli impieghi e destinazioni speciali di sottufficiali, all'*Atto* 7 del corrente anno che già aveva sostituito l'*Atto* 226 del 1894, è sostituito il seguente:

1. Sono di nomina ministeriale gl'impieghi di;
   a) Capo armaiuolo;
   b) Guarda batteria nei forti;

c) Guarda colombai;

d) Istruttore di scherma;

e) Guarda forte;

f) Guarda stazione;

g) Guarda magazzino del casermaggio pei magazzini principali e succursali;

h) Guarda magazzino di taluni depositi speciali di mobilitazione designati dal Ministero;

i) Sottufficiali di governo negli istituti militari.

2. Alla nomina agl'impieghi, di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) provvede direttamente il Ministero con le speciali norme in vigore.

È delegata ai comandanti di corpo d'armata la nomina agli impieghi di cui alle lettere *e*), *f*), *g*), *h*), *i*).

3. È pure delegata ai comandanti di corpo d'armata la facoltà:

di deliberare sulla esonerazione volontaria e di autorità dagli impieghi, la nomina ai quali è ad essi deferita giusta il precedente n. 2, e da quegli altri in cui, secondo il disposto del § 139 del regolamento sullo stato dei sottufficiali, è richiesto l'intervento del Ministero;

di provvedere in ordine alle proposte di destinazioni speciali dei sottufficiali, di cui al § 62 (2° comma) del regolamento predetto.

4. Per poter far domanda dell'impiego di guarda forte o guarda stazione il sottufficiale deve contare 16 anni di servizio, per l'impiego di guarda magazzino del casermaggio (magazzini principali e succursali) e guarda magazzino dei depositi speciali di mobilitazione, 14 anni di servizio.

Le domande potranno farsi per una qualunque delle sedi comprese in un solo corpo d'armata.

5. I comandanti di corpo trasmetteranno ogni anno nel mese di dicembre ai rispettivi comandanti di corpo d'armata le domande dei sottufficiali per le nomine agli impieghi e le destinazioni speciali.

Però per le destinazioni nel personale di governo delle scuole e dei collegi militari non sono ammesse domande da parte dei sottufficiali, ma i comandanti di corpo trasmetteranno ai rispettivi comandanti di corpo d'armata gli elenchi di proposta, di cui al § 62 del regolamento sullo stato dei sottufficiali.

Queste proposte saranno limitate, come è accennato nel precitato paragrafo, ai sottufficiali anziani, ed ogni sottufficiale sarà proposto soltanto per una determinata scuola o collegio.

6. I sottufficiali che contino 10 o più anni di servizio potranno chiedere il trasferimento in una data compagnia di sanità o di sussistenza, ma però le domande pei posti di furiere in dette compagnie non potranno essere fatte che da furieri maggiori.

7. I sottufficiali che contino 14 anni di servizio e siano in attesa di impiego civile possono altresì far domanda di essere trasferiti effettivi al deposito della colonia Eritrea in Napoli, ovvero di esservi comandati come scritturali.

Il comandante del X corpo d'armata formerà un elenco dei sottufficiali che dagli altri comandi di corpo d'armata gli vengono segnalati come aspiranti a tale destinazione, e, per quanto riguarda il numero dei sottufficiali da comandarsi al detto deposito, provvederà in relazione alle esigenze del servizio, facendo all'occorrenza rientrare ai corpi rispettivi quelli la cui opera non fosse più ritenuta necessaria.

8. I sottufficiali che abbiano 14 anni di servizio e siano in attesa di impiego civile possono parimenti fare domanda di essere trasferiti al distretto di Roma per essere destinati come scritturali negli uffici della capitale (eccettuato il comando di corpo d'armata e di divisione).

9. I comandanti dei corpi d'armata, ricevute dai corpi dipendenti le proposte e le domande, tratterranno presso di loro quelle che riguardano impieghi e destinazioni comprese nel territorio di loro giurisdizione, e trasmetteranno le rimanenti agli altri comandanti di corpo d'armata dai quali dipendono gli impieghi o le destinazioni domandate o proposte.

Trasmetteranno al Ministero della guerra (Direzione generale leve e truppa) le domande dei sottufficiali che aspirano alla destinazione, di cui al n. 8.

10. Ciascun comandante di corpo d'armata, raccolte tutte le domande e le proposte di sua competenza, farà procedere sollecitamente alla loro verificazione e quindi alla compilazione di speciali elenchi nominativi per ciascun impiego o destinazione, seguendo l'ordine determinato dall'anzianità di servizio della quale dovrà farsi computo esatto, provvederà perchè siano rese regolari quelle domande che fossero imperfette nella forma e nei documenti, e respingerà quelle che non potessero accettarsi, accennandone il motivo.

11. Le domande e le proposte non respinte entro il mese di gennaio s'intenderanno accettate e i sottufficiali cui esse si riferiscono saranno considerati come in nota per l'impiego o destinazione chiesta.

12. Ove, nel corso dell'anno, qualche sottufficiale recedesse dalla fatta domanda ovvero si rendesse immeritevole del posto domandato o pel quale fu proposto, dovrà esserne subito informato il comandante del corpo d'armata presso cui trovasi la domanda o la proposta, affinchè possa essere cancellato dall'elenco.

13. Tutte le domande e le proposte di cui sopra dovranno sempre essere accompagnate dal parere della commissione di avanzamento e da copia dei fogli matricolari e caratteristici, mod. n. 59 e 961; le domande dei sottufficiali per essere destinati scritturali ad uffici in Roma, giusta il n. 8, dovranno essere corredate anche di un saggio di calligrafia dei richiedenti.

14. Le domande e proposte non esaudite entro l'anno s'intenderanno estinte. Potranno però essere rinnovate con facoltà di modificare la precedente richiesta o proposta.

Pel corrente anno sono valide le domande fatte in base alle precedenti disposizioni per le nomine agli impieghi e destinazioni che restano deferite col presente *Atto* ai comandanti di corpo d'armata e per le destinazioni come scritturali negli uffici della capitale.

15. In caso di vacanza di uno degli impieghi o delle destinazioni deferite giusta il presente *Atto* ai comandanti di corpo d'armata, il rispettivo comandante di corpo ne riferirà al comandante del corpo d'armata il quale farà luogo alla nomina o destinazione per anzianità di servizio tra i sottufficiali in nota per quel dato impiego o destinazione.

Per il personale di governo delle scuole e dei collegi militari si terrà conto in primo luogo della classificazione ed, a parità di classificazione, dell'anzianità di servizio.

16. I trasferimenti nel personale di governo delle scuole e dei collegi militari non saranno definitivi se non dopo due mesi di esperimento.

Trascorso questo termine, il comandante del corpo d'armata deve essere informato dell'esito dell'esperimento.

Se questo è favorevole, egli ordina il passaggio effettivo del sottufficiale alla scuola o al collegio; se è contrario, lo fa rientrare al corpo.

Quando un sottufficiale effettivo ad una scuola o ad un collegio militare si dimostri non più idoneo alle sue funzioni, il rispettivo comandante ne riferirà al comandante del corpo di armata il quale provvederà perchè il sottufficiale passi in uno dei reggimenti alla sua dipendenza e, quando ciò non possa

farsi o non sia opportuno, ritorni al reggimento cui prima apparteneva.

17. Alle vacanze che si verificano per il passaggio di sottufficiali in esperimento per la nomina all'impiego di ufficiali di scrittura o assistente locale, non si provvederà finchè tale nomina non sia avvenuta.

18. Il sottufficiale che abbia ottenuto a sua domanda un impiego o destinazione ufficiale in base alle precedenti disposizioni del presente *Atto* non potrà chiederne un'altra se non dopo due anni.

19. Sono di nomina del comandante del corpo gl'impieghi di sottufficiali:

1° guarda mine;
2° guarda batteria presso i reggimenti d'artiglieria;
3° guarda selleria;
4° guarda parchi;
5° guarda magazzino d'arredamento presso i corpi (comprese le compagnie di sanità e di sussistenza);
6° portalettere;
7° musicante;
8° trombettiere;
9° zappatore;
10° di contabilità (compresi quelli delle infermerie presidiarie);
11° capo operaio del laboratorio di riparazione;
12° custode dell'infermeria quadrupedi.

20. È di nomina del comandante del presidio l'impiego di sottufficiale guarda magazzino del casermaggio pei magazzini presidiari.

21. Per le nomine agli impieghi deferite ai comandanti di corpo e di presidio valgono le norme stabilite dall'art. 27 del regolamento sullo stato dei sottufficiali.

Per la nomina però dei guarda magazzino d'arredamento e dei guarda magazzini presidiari del casermaggio dovrà darsi la preferenza ai sottufficiali che abbiano 12 anni di servizio.

22. Ove in qualche corpo manchino sottufficiali che riuniscano per le destinazioni speciali i voluti requisiti, provvederanno i comandanti di corpo d'armata con trasferimenti da altri corpi.

23. Per la nomina a guarda magazzino i comandanti di corpo d'armata potranno in via transitoria dare la preferenza ai sottufficiali già guarda magazzini che cessarono da tale impiego per riduzione o soppressione di posti.

24. I sottufficiali ammogliati o vedovi con prole dei depositi dei reggimenti, nell'occasione di cambi di guarnigione potranno, dietro loro domanda, essere trasferiti per decisione del comandante del corpo d'armata al deposito del reggimento che viene a sostituire quello a cui appartengono.

Il Ministro — A. Di San Marzano.

Roma, 1898. — Tip. E. Voghera.

1189

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 30 luglio.

LUGLIO 7. — R. Decreto n. 323 per sostituzione del Presidente della R. Commissione esecutiva delle leggi sui veterani del 1848-49, *pag.* 327.

» 10. — R. Decreto n. 324 per sostituzione di un membro della R. Commissione esecutiva delle leggi sui veterani del 1848-49, *pag.* 328.

» 27. — Indennità di tramutamento ai sottufficiali in attività di servizio nominati ad impiego civile, *pag.* 329.

» 28. — Corso d'istruzione pei militari aspiranti fuochisti di locomotive ferroviarie, *pag.* 329.

» 38. — Aggiunte al regolamento per l'applicazione della convenzione 28 settembre 1882 pei trasporti militari sulle ferrovie del Regno e sul lago di Garda, e alle tariffe, norme e condizioni pei viaggi per proprio conto degli impiegati civili dello Stato, *pag.* 330.

» 29. — Aggiunte e varianti a tavole di tiro per artiglierie di medio calibro, *pag.* 334.

BIBLIOTECA ROMA

Atto N. **161**. — PENSIONI. — **R. Decreto n. 323 per sostituzione del Presidente della R. Commissione esecutiva delle leggi sui veterani del 1848-49.** — 7 luglio.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Viste le leggi sui veterani del 1848-49 testo unico approvato con R. Decreto 9 giugno 1898, n. 274;

Sulla proposta dei Nostri Ministri segretari di Stato per gliaffari della guerra, della marina e del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono accettate le volontarie dimissioni dalla carica di Presidente della R. Commissione per l'esecuzione delle leggi sui veterani del 1848-49 del tenente generale a riposo Mezzacapo cav. Carlo, senatore del Regno.

Art. 2.

Il tenente generale nella riserva Garneri cav. Giuseppe senatore del Regno, è nominato Presidente della R. Commissione per l'esecuzione delle leggi sui veterani del 1848-49.

8 A60.96

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillodello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservalo e farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 luglio 1898.

UMBERTO.

Di San Marzano.
Palumbo.
Vacchelli.

N. **162**. — PENSIONI. — **R. Decreto n. 324 per sostituzione di un membro della R. Commissione esecutiva delle leggi sui veterani del 1848-49.** — 10 luglio.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Viste le leggi pei veterani del 1848-49, testo unico approvato con R. Decreto 9 giugno 1898, n. 274;

Sulla proposta dei Nostri Ministri segretari di Stato per gli affari della guerra, della marina e del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono accettate le volontarie dimissioni dalla carica di membro della R. Commissione per l'esecuzione delle leggi pei veterani del 1848-49 del maggiore generale nella riserva Zanolini cav. Cesare, senatore del Regno.

Art. 2.

Il senatore del Regno Sprovieri cav. Francesco è nominato membro della R. Commissione per l'esecuzione delle leggi pei veterani del 1848-49.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 luglio 1898.

UMBERTO.

Di San Marzano.
Palumbo.
Vacchelli.

N. **163**. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Indennità di tramutamento ai sottufficiali in attività di servizio nominati ad impiego civile**. — 27 luglio.

In seguito a deliberazione di massima adottata da questo Ministero e approvata dalla Corte dei conti e dal Ministero del tesoro, è stato determinato che ai sottufficiali in attività di servizio nominati ad impiego civile ed alle rispettive loro famiglie sia dovuta l'indennità di tramutamento di cui al Regio Decreto 1° novembre 1876, n. 3450.

In conseguenza di tale determinazione al comma *b)* del n. 6 dell'*Atto* 41 della *Raccolta* dovrà essere sostituito il seguente:

« *b*) i sottufficiali in attività di servizio nominati ad impiego civile e gli operai in servizio presso stabilimenti militari e marittimi nominati nel personale dei capi tecnici d'artiglieria e genio. »

Il Ministro — A. Di San Marzano.

N. **164**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Corso d'istruzione pei militari aspiranti fuochisti di locomotive ferroviarie**. — 28 luglio.

All'*Atto* 348 della *Raccolta*, già modificato cogli *Atti* 172 del 1894, 2 del 1896, 166 del 1897, sono apportate ancora le seguenti modificazioni:

N. 8. Nel penultimo comma, *in luogo di:* 13 settembre, *sostituire:* 10 agosto.

N. 9. Al secondo comma, *sostituire:*

Prima però di tale esperimento i militari riconosciuti fisicamente abili al servizio di fuochisti, saranno aggregati alla brigata ferrovieri del genio in Torino ove sarà loro impartita un'istruzione preparatoria dal 25 agosto al 10 ottobre: perciò i comandanti di reggimento, ricevute le indicazioni di cui nel precedente comma, disporranno che gli ammittenti siano visitati presso l'ispettorato sanitario delle ferrovie più vicino, ed invieranno a Torino soltanto quelli che son dichiarati abili dall'ispettorato stesso. Tali individui, armati di sola sciabola (da sottufficiale, da fanteria, o da cavalleria secondo i casi) e con tutto il loro corredo individuale dovranno giungere a Torino nel giorno 24 agosto.

Dopo il terzo comma, *aggiungere:*

Questa prova sarà fatta in Torino ed in Bologna presso i locali depositi locomotive; perciò il comandante della brigata ferrovieri, al termine dell'istruzione preparatoria, disporrà che gli aspiranti alle scuole della Rete Adriatica siano avviati a Bologna ove saranno presi in aggregazione dal deposito di fanteria che sarà indicato dal comandante del presidio, e tanto il comandante della brigata ferrovieri, quanto quello del deposito di fanteria in Bologna, prenderanno gli opportuni accordi coll'ingegnere della trazione di cui al n. 3 per ciò che riguarda la prova di cui al n. 5 — terminata la quale parteciperanno ai corpi interessati l'esito, disporranno che ritornino ai reggimenti i non ammessi e che sieno avviati a destinazione quelli tra gli idonei, che sono destinati a scuole poste in città diverse da Torino e Bologna.

N. 11. *Soppresso.*

N. 12. Nel primo comma, *in luogo delle parole:* I predetti comandanti di corpo e reparto, *sostituire:* I comandanti dei corpi o reparti indicati nel primo alinea del precedente n. 10.

Il Ministro — A. Di San Marzano.

N. 165. — TRASPORTI. — **Aggiunte al regolamento per l'applicazione della convenzione 28 settembre 1882 pei trasporti militari sulle ferrovie del Regno e sul lago di Garda e alle tariffe, norme e condizioni pei viaggi per proprio conto degli impiegati civili dello Stato.** — 28 luglio.

Nel regolamento per l'applicazione della convenzione 28 settembre 1882 devono essere fatte le seguenti aggiunte:

I) All'elenco allegato II:

Agenti di 1ª e 2ª classe dei depositi di allevamento cavalli.	Parificati al grado di tenente.
Sottoagenti dei depositi di allevamento cavalli.	Paricati al grado di sottotenente.

II) Nell'allegato IV^ter al regolamento predetto, allegato che venne ripubblicato con l'*Atto* 46 del corrente anno:

1. Nella parte relativa alla rete adriatica, il viaggio da Bologna a Foligno, con la deviazione per la via Firenze-Terontola ed il maggior percorso di km. 22;

2. Nella parte relativa alla rete sicula:

a) il viaggio da Palermo a Modica, con la deviazione per la via Vallelunga-Bicocca ed il maggior percorso di km. 79;

b) il viaggio da Palermo a Ragusa, con la deviazione per la via Vallelunga-Bicocca ed il maggior percorso di km. 118.

Nelle tariffe, norme e condizioni per i viaggi per proprio conto degli impiegati civili dello Stato, aggiungere all'elenco (allegato n. 7) degli impiegati delle amministrazioni provinciali dipendenti dal Ministero della guerra la tabella seguente:

Libretto o dichiarazione	Esclusione della 4ª classe	Numero d'ordine	TABELLA N. 44
			DEPOSITI ALLEVAMENTI CAVALLI
			Funzionario incaricato di rilasciare e firmare le dichiarazioni
			Direttore
			Gradi e qualifiche.
L	—	1	Agenti di 1ª classe
L	—	2	Id. 2ª id.
L	—	3	Sotto agenti
D	E	4	Butteri e assistenti di 1ª classe
D	E	5	Id. id. 2ª id.
D	E	6	Id. id. 3ª id.

In conseguenza di ciò le direzioni dei depositi allevamento cavalli sono autorizzate a trasmettere al Ministero le fotografie degli agenti e sotto agenti che ne dipendono, affine di rilasciare loro il libretto di viaggio cui hanno diritto.

Il Ministro — A. Di San Marzano.

N. **166**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Aggiunte e varianti a tavole di tiro per artiglierie di medio calibro.** — 29 luglio.

Sono state pubblicate, riunite in un solo fascicoletto, talune nuove tavole di tiro delle seguenti bocche da fuoco:

Cannone da 15 GRC ret. - Tavola di tiro a shrapnel colla carica di . . . . . kg. 1,800 polv. a grana gr.
Id. id. . . . . » 2,200 id.
Cannoni da 12 GRC ed AR ret. id. » 0,800 id.
Id. id. . . . . » 1,300 id.
Id. id. . . . . » 1,600 id.
Cannone da 12 BR ret. id. . » 0,800 id.
Id. id. . . . . » 1,300 id.
Id. id. . . . . » 1,600 id.

Cannoni da 9 ARC e BR ret. - Tavola di tiro a shrapnel colla carica di kg. 0,500 polv. a g. f. del n. 2 (muniti di alzo mod. 1887).

Obice da 15 GR ret. id. . » 1,300 polv. a grana gr.

Le tavole predette dovranno essere inserite nei fascicoletti di tavole di tiro delle rispettive bocche da fuoco.

L'attuale tavola di tiro a shrapnel del cannone da 12 GRC ret. e BR ret. colla carica di kg. 1,500 polvere a grana grossa rimane abolita.

I comandi, i corpi ed uffici interessati acquisteranno il numero di copie del fascicoletto che loro occorrono, facendone richiesta colle norme stabilite dall'*Atto* 183 del 1896.

Il prezzo del fascicoletto delle nuove tavole pubblicate è di cent. 25.

Il Ministro — A. Di San Marzano.

Roma, 1898 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 31ª **1898** **PARTE 1ª**

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 6 agosto.

AGOSTO 4. — Conto del sacchetto per cartuccere da zaini da fanteria e carabinieri, *pag.* 333.
» 5. — Dipendenza della brigata ferrovieri, *pag.* 334.
» 5. — Grandi esercitazioni estive della brigata ferrovieri del genio, *pag.* 334.
———— Decisioni di massima, *pag.* 335.

BIBLIOTECA DI ROMA

Atto N. **167**. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Conto del sacchetto per cartuccere da zaini da fanteria e carabinieri.** — 4 agosto.

Al conto di costruzione del sacchetto per cartuccere da zaini da fanteria e carabinieri (I — 703), riportato a pagina 705 dell'*Atto* 212 del 1894, è sostituito il seguente:

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Tela in cotone bianco (basino) colorata in bigio, alta m 0,62 . . .	M.	— 230	— 40	— 092
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)				— 055
Prezzo di costo . . . L.				— 147
Prezzo di conteggio . . L.				— 15

(1) Nella fornitura sono compresi un bottone di metallo traforato bianco e m. 0,22 di nastro in cotone bianco.

Il magazzino centrale militare di Torino provvederà per la distribuzione alle amministrazioni interessate del relativo campione, del patron e della tavola grafica per il taglio.

N. B. I corpi possono far costruire e tenere in carico una certa quantità di sacchetti per cartucce per le necessarie sostituzioni agli uomini sotto le armi o per rifornire di tale accessorio gli zaini usati da riprendersi nel carico verso lo Stato. I sacchetti occorrenti per questo uso saranno ceduti a pagamento al capo operaio e conteggiati con le spese di riparazione occorse agli zaini.

Il Ministro — A. Di San Marzano.

9 AGO 98

N. **168**. — SERVIZIO TERRITORIALE. — **Dipendenza della brigata ferrovieri.** — 5 agosto.

In relazione al R. Decreto 29 luglio 1882 sulle attribuzioni del capo di stato maggiore dell'esercito, ed all'istruzione sulle attribuzioni degli ispettori del genio annessa al R. Decreto 15 settembre 1897, il Ministero dispone quanto segue:

La brigata ferrovieri del genio per tutto quanto riguarda la la parte tecnico-ferroviaria del suo servizio dipende dal capo di stato maggiore dell'esercito, col quale pertanto corrisponde direttamente per ciò che si riferisce alla parte di servizio predetta.

Il capo di stato maggiore dell'esercito invigila sull'istruzione tecnico-ferroviaria delle truppe della brigata a mezzo di ispezioni ordinarie (annuali) e di altre straordinarie, che farà eseguire dal capo del riparto intendenza.

Invece, per tutto quanto concerne la rimanente parte del servizio, la predetta brigata rimane, al pari delle altre truppe del genio, sotto la speciale vigilanza dell'ispettore delle truppe dell'arma, che esplica il suo mandato con visite ed ispezioni, per le quali dovrà volta per volta chiedere, come di consueto, l'autorizzazione al Ministero.

Quest'ultimo, prima di concedere una tale autorizzazione, ne avviserà il capo di stato maggiore dell'esercito, pel caso che questi avesse eventualmente da segnalargli particolarità di servizio sulle quali fosse necessario di maggiormente richiamare l'attenzione dell'ispettore.

Il Ministro — A. Di San Marzano

N. **169**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Grandi esercitazioni estive della brigata ferrovieri del genio.** — 5 agosto.

A parziale modificazione dell'*Atto* 122 del corrente anno, relativo alle grandi esercitazioni estive delle truppe del genio ed in relazione all'*Atto* 168 di pari data del presente, si stabilisce quanto segue:

Il programma delle grandi esercitazioni estive che la brigata ferrovieri dovesse compiere sarà inviato direttamente dal comandante della brigata oradetta, per competenza, al capo di stato maggiore dell'esercito. Una copia di tale programma verrà poi dal comandante stesso trasmessa, per comunicazione, all'ispettore delle truppe del genio, pel tramite del comandante del genio di Torino.

Esaminato il detto programma, il capo di stato maggiore dell'esercito lo rassegnerà al Ministero per l'approvazione definitiva.

Al termine delle grandi esercitazioni, il comandante della brigata ferrovieri compilerà un'unica relazione (anche se le esercitazioni avessero avuto luogo nel territorio di diversi corpi d'armata) a forma di specchio, lasciandovi due colonne in bianco, una per le osservazioni del capo di stato maggiore dell'esercito, l'altra per le decisioni del Ministero sulle proposte che vi fossero contenute, e le invierà direttamente al capo di stato maggiore predetto.

Copia di tale relazione sarà dalla brigata ferrovieri trasmessa, per comunicazione, all'ispettore delle truppe del genio, pel tramite del comandante del genio di Torino.

Il Ministro — A. Di San Marzano.

DECISIONI DI MASSIMA

9.

Spese pel miglioramento del rancio. — Affinchè le spese fatte dai corpi pel miglioramento del vitto sul terzo dell'avanzo annuo netto ottenuto nella gestione della massa rancio (§ 1300 del regolamento d'amministrazione) risultino in contabilità distinte dalle altre, che gravano sulla stessa massa, il Ministero ha deciso che, pur venendo comprese tali spese negli stessi titoli di cassa coi quali vengono dimostrati gli altri pagamenti, vi siano inscritte separatamente susseguite dalla speciale annotazione: *Fatte sul terzo dell'avanzo della massa rancio. (Div. Assegni).*

Roma, 1898 — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 32ª **1898** **PARTE 1ª**

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 13 agosto.

LUGLIO 3. — R. Decreto n. CCVII che determina le zone di servitù militare intorno alle batterie Nord e Sud del forte Richelieu della piazza di Genova, *pag.* 337.
» 3. — R. Decreto di costituzione dello Ispettorato di sanità militare, *pag.* 338.
AGOSTO 16. — Istruzione per la esecuzione del R. Decreto 3 luglio 1898 di costituzione dell'ispettorato di sanità militare, *pag.* 343.
» 10. — Aggiunta al regolamento per l'esercizio e la sorveglianza delle caldaie a vapore impiegate negli stabilimenti dipendenti dall'amministrazione militare, *pag.* 349.
» 10. — Modificazioni ai conti di costruzione delle tende da comandante di corpo, da ufficiali e da ufficiali alpini e relative aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi, *pag.* 349.
» 12. — Rimonta annuale pei reggimenti e per la scuola di cavalleria, *pag.* 354.

Atto N. **170**. — SERVIZIO DEL GENIO. — **R. Decreto n. CCVII che determina le zone di servitù militare intorno alle batterie Nord e Sud del forte Richelieu della piazza di Genova**. — 3 luglio.

BIBLIOTECA NAZ. ROMA VITTORIO EMANUELE

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge 19 ottobre 1859, n. 3748, sulle servitù militari;

Vista la legge 22 aprile 1886, n. 3820 (serie 3ª), che estende a tutto il Regno la legge succitata;

Visto il R. Decreto 25 novembre 1886, n. 4258 (serie 3ª), che approva il regolamento per l'esecuzione delle suindicate leggi;

Visto il R. Decreto 16 agosto 1891 che modifica il regolamento sopracitato;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militare da applicarsi alle proprietà fondiarie adiacenti alle batterie Nord e Sud del forte Richelieu della piazza di Genova vengono determinati, entro i limiti stabiliti dalla legge succitata, dal piano annesso al presente, firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 luglio 1898.

UMBERTO.

A. Di San Marzano.

1 SET. 98

N. **171**. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **R. Decreto di costituzione dello ispettorato di sanità militare**. — 3 luglio.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto il R. Decreto in data 4 aprile 1895 di costituzione dello ispettorato di sanità militare;

Visto l'art. 2 del R. Decreto n. 358 in data 22 luglio 1897, per l'ordinamento del corpo invalidi e veterani, del corpo sanitario militare, del corpo di commissariato militare, del corpo contabile militare e del corpo veterinario militare;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'ispettorato di sanità militare esercita le sue funzioni di corpo consultivo del Ministero della guerra o collegialmente o ripartito in uffici.

Art. 2.

L'ispettorato tratta collegialmente riunito in adunanza le pratiche speciali relative a pensioni, riforme, aspettative, idoneità al servizio militare ed al lavoro proficuo dei parenti di militari od inscritti, a malattie simulate tanto del personale dipendente dal Ministero della guerra, quanto di quello dipendente da altri Ministeri ove ne sia richiesto.

Tratta anche nello stesso modo per ordine del Ministero o dell'ispettore capo, altre pratiche speciali o generali di servizio sanitario militare.

Art. 3.

L'ispettorato di sanità militare è ripartito in:
un ufficio dell'ispettore capo;
quattro uffici speciali;
un ufficio di segreteria.

Art. 4.

Gli uffici speciali dell'ispettorato sono indicati con un numero progressivo (1°, 2°, 3°, 4°).

Art. 5.

Attribuzioni degli uffici.

Ufficio dell' ispettore capo.

Ordine e servizio interno — Personale dell'ispettorato — Corrispondenza dell' ispettorato — Personale degli ufficiali medici e dei farmacisti militari — Custodia delle carte personali degli ufficiali medici e dei farmacisti militari — Bollettino di mobilitazione.

1° ufficio. — (Igiene e statistica).

Questioni particolari e generali d'igiene — Studi e proposte pel miglioramento dell'igiene della truppa — Relazione medico-statistica annuale. — Studi e proposte pel perfezionamento della statistica — Questioni particolari e generali sul servizio degli stabilimenti sanitari militari — Cure balnearie ed idropiniche.

2° ufficio. — (Servizio tecnico — Istruzione tecnica — Giornale medico del R. esercito).

Compilazione e revisione dei regolamenti di servizio sanitario in pace ed in guerra — Istruzione degli ufficiali medici — Scuola di applicazione di sanità militare — Armamentario e biblioteche degli ospedali — Esami d'avanzamento degli ufficiali medici. — Direzione e redazione del giornale medico. — Studio dei progressi tecnico sanitari negli eserciti stranieri.

3° ufficio. — (Medicina legale — Materiale sanitario).

Studi di massima di medicina legale. — Studio delle disposizioni di medicina legale negli eserciti stranieri — Studi e proposte per modificazioni alle disposizioni ed ai regolamenti medico-legali. — Materiale sanitario di pace e di guerra. — Compilazione dei testi di istruzione tecnica per la truppa di sanità e per i porta-feriti dei corpi.

4° ufficio. — (Chimica e farmacia).

Questioni particolari o generali chimico-farmaceutiche — Istruzioni dei farmacisti militari. — Esami dei farmacisti militari. — Analisi chimiche. — Studi e proposte pel miglioramento del servizio farmaceutico. — Studi sui progressi della chimica-farmaceutica e proposte relative.

Art. 6.

L'ispettore capo:

a) dipende direttamente dal Ministro della guerra;

b) esercita l'alta sorveglianza sugli uffici speciali e dirige l'insieme dei lavori dell'ispettorato;

c) regge particolarmente e direttamente l'ufficio dell'ispettore capo;

d) esercita sugli ufficiali superiori, inferiori ed impiegati civili addetti all'ispettorato le attribuzioni di comandante di corpo, e capo di servizio;

e) corrisponde col Ministro della guerra e colle autorità militari e civili;

f) ripartisce come crede più opportuno le pratiche complesse fra i vari uffici;

g) richiede in caso di lavori straordinari, o quando speciali motivi lo consigliano, al Ministero, che siano comandati temporaneamente all'ispettorato ufficiali medici con facoltà di prender parte, con voto deliberativo, alle adunanze dell'ispettorato.

Art. 7.

I generali o colonnelli medici ispettori sono nominati per determinazione ministeriale direttori di un ufficio speciale.

Il chimico farmacista ispettore dirige l'ufficio di chimica e farmacia.

Il segretario dirige l'ufficio di segreteria dell'ispettorato.

Gli altri ufficiali medici ed impiegati sono ripartiti dall'ispettore capo fra i varii uffici dell'ispettorato.

Art. 8.

A ciascun direttore d'ufficio spetta l'iniziativa delle proposte sulle materie del proprio ramo.

È quindi dovere di ognuno di essi il chiamare, per mezzo dello ispettore capo l'attenzione del Ministero della guerra su tutto quanto può assicurare il regolare andamento ed il progresso di quelle parti di servizio che sono assegnate al rispettivo ufficio.

Art. 9.

I pareri emessi collegialmente dall'ispettorato, sulle pratiche di spettanza dei vari uffici, sono trasmessi al Ministero a nome dell'ispettorato.

Le proposte e gli studi fatti dai singoli uffici, o di propria

iniziativa, o a richiesta del Ministero, e dei quali resta la responsabilità al direttore del rispettivo ufficio, sono trasmessi integralmente in originale al Ministero; e, qualora abbiano formato oggetto di discussione, vi si deve unire il voto motivato dell'ispettorato.

L'ispettore capo, cui spetta in ogni caso la trasmissione al Ministero di tutti i lavori, vi può unire le osservazioni che credesse di farvi.

Art. 10.

Ciascun capo d'ufficio può, per mezzo dell'ispettore capo, chiedere alle autorità militari, ai capi di corpo, o di servizio, quelle nozioni di fatto che tornino necessarie nelle questioni che sono oggetto dei loro studi, escluso soltanto le questioni personali, disciplinari e di condotta.

Art. 11.

Le deliberazioni dell'ispettorato sono prese a maggioranza di voti. In caso di parità di voti quello del presidente ha la preponderanza, e ciò deve risultare dal processo verbale.

Art. 12.

I generali o colonnelli medici ispettori eseguiscono le ispezioni straordinarie degli ospedali militari ordinate dal Ministero.

Possono anche essere delegati ad ispezionare una parte speciale del servizio sanitario in uno o più ospedali o altri istituti sanitari, o stabilimenti o caserme ecc. In questo caso la ispezione è in massima affidata al capo dell'ufficio, nelle cui attribuzioni è assegnata la materia speciale.

Art. 13.

Al chimico farmacista ispettore sono affidate le ispezioni straordinarie farmaceutiche ordinate dal Ministero.

Art. 14.

Il segretario dell'ispettorato sotto gli ordini dell'ispettore capo dirige l'ufficio della segreteria.

È responsabile del servizio d'ordine delle pratiche particolari di medicina legale da trattarsi collegialmente.

Ha la gestione economica delle spese d'ufficio; è consegnatario dei locali dell'ispettorato ed è responsabile di quanto vi è in carica mento.

Art. 15.

L'ispettorato, essendo corpo consultivo del Ministero della guerra, nelle questioni concernenti il servizio sanitario militare, non esercita autorità disciplinare direttiva od amministrativa sul personale e sul servizio sanitario dipendente dai comandi di corpo d'armata e di divisione.

Art. 16.

Con apposita istruzione il Ministero della guerra determinerà le particolari attribuzioni di ogni ufficio e le norme di servizio interno dell'ispettorato.

Art. 17.

Il R. Decreto di costituzione dell'ispettorato di sanità militare in data 4 aprile 1895 è abrogato.

Il Nostro Ministro della guerra è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 3 luglio 1898.

UMBERTO.

A. Di San Marzano.

N. **172**. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **Istruzione per la esecuzione del R. Decreto 3 luglio 1898 di costituzione dell'ispettorato di sanità militare.** — 10 agosto.

§ 1. — **Ispettorato unito collegialmente.**

1. Le pratiche che devono essere trattate collegialmente dall'ispettorato sono dai singoli oratori riferite per iscritto alla adunanza, una alle relative proposte.

Sono riferite per turno, giusta la assegnazione fattane dall'ispettore capo, le pratiche riguardanti le seguenti materie:

a) pensioni per ferite od infermità contratte per ragioni di servizio o da militari o da altri impiegati dello Stato;

b) collocamento a riposo per anzianità di servizio o per infermità;

c) riforme per motivi di salute quando possa conseguirne pensione vitalizia od assegnamento temporaneo;

d) collocamento in aspettativa per infermità dipendenti o no da cause di servizio;

e) controversie sulla idoneità di inscritti di leva e di militari aspiranti alla rafferma, o di giovani aspiranti alla ammissione nei collegi, nelle scuole e nella accademia militare;

f) proposte di passaggio nelle compagnie di disciplina per simulazione o provocazione d'infermità;

g) ricorsi sporti in ordine ai casi di inabilità al lavoro, contemplati dalla legge sul reclutamento.

Le altre pratiche sulle quali l'ispettorato, per ordine del Ministero o dell'ispettore capo, deve emettere collegialmente il proprio avviso, vengono riferite dai direttori dell'ufficio cui è assegnato il ramo speciale della materia da trattarsi.

§ 2. — Ufficio dell'ispettore capo.

2. All'ufficio dell'ispettore capo, oltre quanto è determinato dall'art. 3 R. Decreto 3 luglio 1898, spetta di tenere in ordine:

a) il registro nominativo degli ufficiali medici e dei farmacisti militari dell'esercito permanente;

b) il registro nominativo degli ufficiali medici in posizione di servizio ausiliario;

c) il registro nominativo degli ufficiali medici di complemento;

d) il registro nominativo degli ufficiali medici della milizia territoriale;

e) il registro nominativo degli ufficiali medici di riserva;

f) il registro dei militari laureati in medicina e farmacia;

g) copia degli stati di servizio di tutti gli ufficiali medici e farmacisti militari;

h) un registro nominativo degli ufficiali medici e farmacisti militari dell'esercito permanente, da cui risultino le missioni, i servizi ed i lavori straordinari da essi compiuti; e i nomi di quelli che possiedono, in modo non comune, cognizioni od esercizio in specialità delle scienze medico-chirurgiche e affini.

Gli spetta altresì di conservare ordinatamente tutti i ruolini mensili della posizione degli ufficiali medici e dei farmacisti militari.

L'ispettore capo ha l'incarico di tenere al corrente il bollettino di mobilitazione del corpo sanitario e farmaceutico, di fare le proposte di promozioni e movimenti nel corpo stesso, di vigilare sulla istruzione tecnica dei medici militari, e di

proporre al Ministero quei provvedimenti che sieno atti ad aumentarla.

3. Oltre le notizie generali per la tenuta dei sopraindicati ruoli e registri che si traggono dai *Bollettini delle nomine*, quelle speciali sono comunicate all'ispettore capo dal Ministero della guerra, e in ogni caso gli sono fornite in seguito a sua richiesta.

Inoltre, abbisognando all'ispettore capo di avere schiarimenti e informazioni, egli si rivolge direttamente ai direttori di sanità militare o ai comandanti di corpo cui appartengono gli ufficiali medici.

Le copie degli stati di servizio devono essere domandate, secondo le diverse posizioni del personale, ai comandanti di corpo, ai capi di servizio ed all'ufficio di amministrazione di personali militari vari.

4. Gli affari relativi al personale sono trattati dall'ispettore capo.

5. In mancanza od in assenza dell'ispettore capo, la direzione dell'ispettorato spetta al più anziano degli ispettori presenti.

6. In mancanza od in assenza del direttore titolare di un ufficio, l'ispettore capo destina l'altro ispettore presente ovvero il segretario pel disbrigo delle pratiche ordinarie attinenti ad esso ufficio.

7. Ogni anno l'ispettore capo trasmette al Ministero (entro il mese di marzo) una relazione riassuntiva dei lavori fatti dagli uffici speciali dell'ispettorato, esprimendo il suo parere su quanto crede utile a farsi pel miglioramento del servizio sanitario.

§ 3 — **Uffici speciali.**

1° ufficio. (Igiene e statistica).

8. Spetta al 1° ufficio di fare, tanto a richiesta del Ministero, quanto per propria iniziativa, gli studi e le proposte riferentisi:

a) alla alimentazione del soldato;

b) al vestiario militare;

c) alle abitazioni del soldato, alla salubrità dei quartieri, degli ospedali e di altri stabilimenti militari;

d) alle misure preventive contro le malattie endemiche o diffusibili.

9. Il 1° ufficio deve trattare altresì le pratiche relative agli stabilimenti balneari ed idropinici, eseguire lo spoglio e proporre la assegnazione degli ammessi alle cure termali, riassumere i rapporti delle direzioni degli stabilimenti termali ed idropinici, proporre ciò che crede utile per questo speciale servizio.

Deve eseguire lo spoglio dei documenti statistici e delle relazioni sanitarie annuali per la compilazione e la pubblicazione della relazione medico-statistica annuale, e fare le proposte di quelle modificazioni che crede utili per il perfezionamento della statistica.

2° ufficio. (Servizio tecnico — istruzione tecnica — giornale medico del Regio esercito).

10. Spetta al 2° ufficio di trattare le pratiche relative:

a) all'andamento e funzionamento tecnico degli ospedali e stabilimenti militari;

b) alla istruzione degli ufficiali medici, allo studio ed alle proposte per modificazioni di disposizioni regolamentari, di *Atti* e Circolari relativi alle istruzioni scientifico-pratiche per gli ufficiali medici;

c) alla scuola d'applicazione di sanità militare;

d) alle conferenze scientifiche che si tengono negli ospedali militari;

e) ai programmi d'esame per ammissione ed avanzamento degli ufficiali medici.

11. Spetta pure al detto ufficio di studiare e proporre, tanto per richiesta del Ministero, quanto per propria iniziativa, allorchè la esperienza ed il bisogno lo consigliano, le modificazioni ai regolamenti, agli *Atti* e Circolari, alle disposizioni ed istruzioni sul servizio tecnico in pace ed in guerra.

È affidato al detto ufficio la direzione e la redazione del giornale medico dell'esercito, come anche lo studio sui miglioramenti e sui progressi della istruzione medico-militare negli eserciti stranieri, e le relative proposte delle più utili applicazioni al corpo sanitario militare italiano.

3° ufficio. (Medicina legale — materiale sanitario).

12. È di pertinenza di questo ufficio, tanto per richiesta del Ministero, quanto per propria iniziativa:

a) lo studio sulle questioni concernenti le disposizioni di ordine e di massima relative al reclutamento, alla idoneità od

inabilità al servizio militare, alle pensioni, all'aspettativa o riforma per infermità od imperfezioni fisiche;

b) lo studio delle leggi e regolamenti degli eserciti stranieri riguardanti le idoneità al servizio militare;

c) lo studio degli strumenti di diagnostica per la investigazione delle malattie ed imperfezioni fisiche esimenti dal servizio;

d) le pratiche relative all'armamentario chirurgico, agli oggetti da medicazione ed alle biblioteche degli ospedali militari;

e) lo studio di qualsiasi innovazione, miglioramento, aumento del materiale sanitario degli ospedali, infermerie di presidio e di corpo;

f) lo studio del materiale sanitario di guerra, sezioni di sanità, ospedali da campo, ecc., e le modificazioni che il progresso della scienza consiglia;

g) lo studio del materiale sanitario da guerra negli eserciti europei.

4° ufficio. (Chimica e farmacia).

13. Spetta a questo ufficio di trattare le pratiche relative:

a) alle questioni sui medicamenti e sostanze accessorie;

b) al materiale speciale tecnico della farmacia centrale e di quello degli ospedali ed al materiale farmaceutico delle dotazioni sanitarie di guerra;

c) alla compilazione delle variazioni annuali all'elenco e tariffa dei medicinali e sostanze accessorie;

d) alle analisi chimiche;

e) alla istruzione dei farmicisti militari ed alla compilazione dei programmi d'esame dei farmacisti militari;

f) al miglioramento del servizio farmaceutico militare;

Ufficio di segreteria.

14. La segreteria comprende:

a) la redazione delle corrispondenze dell'ispettore capo;

b) il protocollo generale di tutte le carte di arrivo e partenza;

c) il protocollo particolare delle pratiche speciali di medicina legale;

d) la copisteria;

e) l'archivio generale dell'ispettorato;

f) l'amministrazione delle spese d'ufficio;

g) la conservazione dell'armamentario;

h) la compilazione dei processi verbali delle adunanze.

15. Il segretario dell'ispettorato dipende direttamente dall'ispettore capo.

Mantiene la disciplina nell'interno dell'ispettorato.

§ 4. — Trattazione degli affari.

16. La distribuzione dei lavori ordinari e straordinari ai vari uffici è fatta secondo la relativa specialità; i lavori speciali da trattarsi in adunanza sono ripartiti dall'ispettore capo fra gli ispettori. Le questioni complesse che riguardano più di un ufficio possono essere affidate allo studio di una commissione nominata dall'ispettore capo, fra il personale dell'ispettorato, o date a studiare a ciascun ufficio per la parte che li riguarda.

17. Ogni ufficio, oltre a fare volta per volta, secondo se ne presenti il bisogno, le proposte di miglioramento del ramo di servizio cui sopraintende, deve in fin d'anno compilare una relazione sui lavori fatti, concretando in essa le proprie osservazioni. Questa relazione deve essere presentata all'ispettore capo entro la prima quindicina di febbraio.

§ 5. — Sedute e deliberazioni dell'ispettorato.

18. L'ispettorato si riunisce in adunanza per convocazione dell'ispettore capo.

Il chimico farmacista ispettore prende parte alla riunione, ogni qualvolta si trattino materie speciali del suo ufficio.

19. Il segretario assiste alle adunanze e ne compila i processi verbali.

Ove però si tratti di questioni per le quali l'ispettore capo creda conveniente la presenza dei soli membri, egli designa a fare da segretario il meno anziano fra essi.

20. In ciascuna seduta devono essere redatti altrettanti processi verbali colle rispettive deliberazioni quanti sono gli argomenti distintamente in essa trattati.

21. Ogni processo verbale deve essere firmato dall'ispettore capo presidente, dai membri intervenuti alla adunaza e dal segretario.

Ciascun membro ha facoltà di far notare nel processo verbale le sue speciali osservazioni, apponendovi la propria firma.

22. Ciascun ufficio, da parte sua, e nello stesso tempo l'ufficio dell'ispettore capo, per tutte le questioni trattate in seduta, noteranno per sunto in apposito registro la deliberazione presa.

23. Per la validità delle deliberazioni sopra questioni speciali di medicina legale militare, sarà necessaria la presenza di tre votanti.

24. Il segretario dell'ispettorato può prendere parte alla discussione ed ha voto deliberativo quando fossero presenti alla seduta due soli membri dell'ispettorato, compreso l'ispettore capo.

25. Le pratiche speciali da trattarsi collegialmente possono essere richieste da tutti i membri dell'ispettorato, per prenderne cognizione prima della discussione.

26. Ogni qualvolta le decisioni dell'ispettorato siano prese ad unanimità, l'incarico di curarne la compilazione nella forma con la quale devono essere trasmesse al Ministero, o ad altre autorità competenti, spetta ai rispettivi relatori.

Quando invece le dette decisioni sono prese a semplice maggioranza, questo incarico spetta ad uno dei componenti di essa, restando però sempre alla minoranza la facoltà di farvi unire una separata motivazione del proprio voto, da essa firmata.

§ 6. — Commissioni speciali.

27. Il Ministero della guerra, ogni volta lo stimi opportuno, convocherà alla sede dell'ispettorato tutti o parte dei direttori di sanità o di spedale per trattare quelle questioni relative al personale ed al servizio sanitario, intorno alle quali giovi avere l'avviso diretto dei capi di servizio.

Queste riunioni saranno sempre presiedute dall'ispettore capo.

Possono inoltre essere chiamati presso l'ispettorato anche ufficiali medici, non capi di servizio, per trattare questioni speciali tecniche e prendere parte alle sedute dell'ispettorato con voto deliberativo.

§ 7. — Disposizioni varie.

28. L'ispettore capo determina l'orario di ufficio, che, per il servizio d'ordine, deve essere non minore di sei ore al giorno, e quelle altre norme di servizio interno che crede convenienti.

29. Il *Giornale di medicina militare* è pubblicato alla fine di ogni mese.

30. Gli articoli ed i lavori possono essere comunicati alla direzione del giornale non solo dagli ufficiali medici e farma-

cisti militari dell'esercito e della marina, ma da ufficiali di qualunque arma, ed anche da scrittori estranei all'esercito.

31. Una somma annua, stabilita dal Ministero della guerra, serve a premiare gli scritti pubblicati dal giornale, secondo le norme preventivamente determinate dal Ministero stesso per proposte dell'ispettore capo.

32 Qualora le memorie giudicate meritevoli del premio Riberi pei medici militari dell'esercito e della marina siano pubblicate d'ordine del Ministero, la direzione del giornale è incaricata di attendere alla stampa di esse.

33. I generali o i colonnelli medici ispettori, allorchè eseguiscono ispezioni speciali ne fanno un particolare rapporto; quando invece sono incaricati di ispezioni straordinarie generali tecnico-amministrative di uno stabilimento sanitario compilano il loro rapporto e i relativi allegati a norma delle vigenti disposizioni.

L'*Atto* 69 del 1895 è abrogato.

Il Ministro — A. Di San Marzano.

N. **173.** — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — **Aggiunta al regolamento per l'esercizio e la sorveglianza delle caldaie a vapore impiegate negli stabilimenti dipendenti dall'amministrazione militare.** — 10 agosto.

Nel regolamento per l'esercizio e la sorveglianza delle caldaie a vapore (22 maggio 1894) deve esser fatta la seguente aggiunta all'art. 44:

« Il certificato di capacità deve altresì accertare che l'aspirante sa leggere e scrivere. »

Il Ministro — A. Di San Marzano.

N. **174.** — EQUIPAGGIAMENTO. — **Modificazioni ai conti di costruzione delle tende da comandante di corpo, da ufficiali e da ufficiali alpini e relative aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi.** — 10 agosto.

I conti di costruzione relativi alle tende da comandante di corpo, da ufficiali e da ufficiali alpini, pubblicati con l'*Atto* 137 del 1894 e modificati con l'allegato *G* all'*Atto* 212 dello stesso anno, sono sostituiti dai seguenti:

TENDA *senza armatura e senza sacco custodia da comandante di corpo.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Tela in cotone color fulvo da tende alta m. 0,88	M.	26 70	1 00	26 70
Tela in cotone color turchino da tende alta da m. 0,72 a 0,74	»	2 30	1 00	2 30
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1) .	—	— —	— —	10 50
Prezzo di costo e di conteggio L.				39 50

(1) Nella fornitura sono compresi n. 60 bottoni mezzani d'osso color fulvo, grammi 500 di funicella da teli da tenda, la provvista ed applicazione delle parti in cuoio.

SACCO CUSTODIA *per tende da comandante di corpo.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Tela in filo crudo spinata di lino o canapa per falsi coperchi da zaini e per sacchi custodia da tende, alta m. 0,74.	M.	1 34	0 80	1 072
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1).	—	— —	— —	0 328
Prezzo di costo e di conteggio L.				1 40

(1) Nella fornitura sono compresi grammi 20 di spago straforzinato del diametro di mm. 2 a 2,5.

ARMATURA *per tende da comandante di corpo.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Paletti per tenda da comandante di corpo .	N.	32	0 09	2 88
Bastoni per tenda	—	—	— —	3 92
Prezzo di costo e di conteggio L.				6 80

TENDA *con armatura e sacco custodia da comandante di corpo.*

DESIGNAZIONE DELLE PARTI	Importo
Tenda senza armatura e senza sacco-custodia da comandante di corpo . . . . . L.	39 50
Sacco custodia per tenda da comandante di corpo . . »	1 40
Armatura per tenda da comandante di corpo . . . . »	6 80
Prezzo di costo e di conteggio L.	47 70

TENDA *senza armatura e senza sacco custodia da ufficiali.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Tela in cotone color fulvo da tende alta m. 0,88	M.	17 00	1 00	17 00
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1).	—	— —	— —	8 30
Prezzo di costo e di conteggio L.				25 30

(1) Nella fornitura sono compresi grammi 220 di funicella per teli da tenda, n. 28 ghiandine in legno per tende, metri 8 di cordoncino color fulvo per tende, la provvista e l'applicazione delle parti in cuoio.

SACCO CUSTODIA *per tende da ufficiali.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Tela in filo crudo spinata di lino o canapa per falsi coperchi da zaini e per sacchi custodia alta m. 0,74	M.	1 50	0 80	1 20
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1).	—	— —	— —	0 33
Prezzo di costo L.				1 53
Prezzo di conteggio L.				1 55

(1) Nella fornitura sono compresi grammi 20 di spago straforzinato del diametro di mm. 2 a 2,5.

ARMATURA *per tende da ufficiali.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Paletti per tenda da ufficiali.	N	14	0 86	0 84
Bastoni per tenda	—	—	— —	1 96
Prezzo di costo e di conteggio L.				2 80

TENDA *con armatura e sacco custodia da ufficiali.*

DESIGNAZIONE DELLE PARTI	Importo
Tende senza armatura e senza sacco custodia da ufficiali L.	25 30
Sacco custodia per tende da ufficiali . . . . . »	1 55
Armature per tende da ufficiali . . . . . »	2 80
Prezzo di costo e di conteggio L.	29 65

SACCO CUSTODIA *per tende da ufficiali alpini.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Tela in filo crudo spinata di lino o canapa per falsi coperchi da zaini e per sacchi custodia alta m. 0,74	M	1 12	0 80	0 896
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1).	—	—	— —	0 324
Prezzo di costo . . L.				1 220
Prezzo di conteggio . . L.				1 25

(1) Nella fornitura sono compresi grammi 20 di spago straforzinato del diametro di mm. 2 a 2,5

ARMATURA *per tende da ufficiali alpini.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Paletti per tenda da ufficiali	N	14	0 06	0 84
Bastoni per tenda	—	—	—	2 46
Prezzo di costo e di conteggio L.				3 30

TENDA *con armatura e sacco custodia da ufficiali alpini.*

DESIGNAZIONE DELLE PARTI	Importo
Tenda senza armatura e senza sacco custodia da ufficiali L.	25 30
Sacco custodia per tende da ufficiali alpini . . . . . »	1 25
Armatura per tende da ufficiali alpini . . . . . »	3 30
Prezzo di costo e di conteggio L.	29 85

In conseguenza al modello per gl'inventari del materiale dei servizi amministrativi vengono fatte le seguenti aggiunte e varianti:

Categoria	N. d'ordine categorico	NOMENCLATURA DEI MATERIALI	Unità di misura	Prezzo	Annotazioni
II	2	Armature per tende da comandante di corpo	N.	6 80	Variante
»	3	Armature per tende da ufficiali . .	»	2 80	Id.
»	4	Armature per tende da ufficiali alpini	»	3 30	Id.
»	185	Tende con armatura e sacco custodia da comandante di corpo	»	47 70	Id.
»	186	Tende con armatura e sacco custodia da ufficiali	»	29 65	Id.
»	187	Tende con armatura e sacco custodia da ufficiali alpini	»	29 85	Id.
»	188	Tende senza armatura e senza sacco custodia da comandante di corpo .	»	39 50	Id
»	189	Tenda senza armatura e senza sacco custodia da ufficiali	»	25 30	Id.
VII	350	Tela in filo crudo spinata di lino o canapa per falsi coperchi da zaini e per sacchi custodia da tende, alta m. 0,74	M.	0 80	Aggiunta

Per il Ministro — CESARE TARDITI.

N. **175.** — CAVALLI. — **Rimonta annuale pei reggimenti e per la scuola di cavalleria**. — 12 agosto.

Ad evitare le forti oscillazioni nelle rimonte annuali, dovute essenzialmente: a criteri non costantemente ed uniformemente seguiti nelle riforme dei cavalli ed a non ben regolato lavoro e conseguente conservazione dei medesimi, oscillazioni che oltre a perturbare gravemente l'andamento tecnico ed il funzionamento del servizio e delle istruzioni nei reggimenti, nuocciono pure al normale e necessario rifornimento dei depositi allevamento cavalli, questo Ministero, in base ai risultati dell'esperienza, forniti dall'ultimo decennio, ha determinato di somministrare d'ora innanzi, ogni anno:

96 cavalli a ciascun reggimento di cavalleria;

80 cavalli alla scuola di cavalleria.

Con siffatto contingente i reggimenti e la scuola, dovranno provvedere al ripianamento delle perdite in cavalli che si verificheranno lungo l'anno per:

riforme;

morti ed abbattimenti;

passaggi all'artiglieria ed alle scuole di veterinaria, nonchè alle altre perdite eventuali, escluse soltanto le diminuzioni per distribuzioni di cavalli di agevolezza, per le quali il Ministero si riserva di provvedere con assegnazioni speciali.

Allo scopo poi di avere nei reggimenti di cavalleria il maggior numero possibile di cavalli atti a sostenere, in caso di mobilitazione, le fatiche inerenti allo speciale servizio dell'arma determina pure che, dai reggimenti stessi debbano essere annualmente eliminati, *senza eccezione alcuna*, tutti i cavalli che abbiano superato l'età di 16 anni.

Siccome però è a ritenersi che, taluni di detti cavalli, per le loro condizioni fisiche possano, per qualche tempo ancora, essere utilizzati nei reggimenti di artiglieria, e specialmente nei riparti del treno, sia come cavalli da tiro, sia pel servizio da sella, così è intendimento del Ministero che, nell'interesse dell'erario, tali cavalli non abbiano ad essere riformati, ma proposti pel passaggio ai reggimenti dell'arma ora detta quando raggiungano la prescritta statura di m. 1,50.

Potranno inoltre essere proposti per tale passaggio quei pochi cavalli che, pur non avendo ancora raggiunto il limite di età succitata, non siano atti al servizio dell'arma per deficienza di velocità nelle andature celeri.

A tale scopo, nell'occasione della principale riforma, i reggimenti di cavalleria, dovranno indicare al Ministero, in apposito elenco, tutti quei cavalli che, avendo compiuto nel maggio ultimo, 16 anni di età, o che trovandosi nelle condizioni di cui è cenno sopra, siano giudicati, *in modo assoluto*, tuttora atti a prestare un buon servizio nei reggimenti d'artiglieria.

In seguito poi al prestabilito contingente annuale di rimonte, questo Ministero ravvisa necessario, di richiamare l'attenzione di tutte l'autorità cui spetta di provvedere, ed in special modo dei comandanti di reggimento, sulle norme ed avvertenze contenute nelle circolari n. 7945 e n. 6184 rispettivamente del 19 novembre 1892 e 15 agosto 1896, dirette ai comandanti di corpo d'armata, circa le istruzioni delle armi a cavallo e sulla conservazione dei quadrupedi, raccomandandone la più accurata e razionale applicazione, perchè *salvo ben comprovate cause di forza maggiore*, questo Ministero, al quale nel caso dovrà essere richiesta la debita autorizzazione con particolareg-

giato rapporto, non consentirà che sia riformato un numero di cavalli da superare, con le altre perdite, il contingente fissato di rimonte.

La distribuzione di queste rimonte, dai depositi di allevamento ai reggimenti, verrà fatta dopo l'arrivo ai corpi della nuova classe di reclute.

Col presente *Atto* restano abolite le circolari n. 2702 del 7 giugno 1886 e n. 1495 del 10 aprile 1894, nonchè quella n. 114 inserta nel *Giornale militare* del 1897.

Il Ministro — A. Di San Marzano.

Roma, 1898 — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 33ª **1898** **PARTE 1ª**

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 20 agosto.

LUGLIO 31. — Spese d'ufficio per alcuni comandi ed istituti. — Classificazione degli stabilimenti delle sussistenze, *pag.* 357.
AGOSTO 2. — Modificazioni al R. Decreto 7 aprile 1892 ed al relativo regolamento sulle indennità eventuali, *pag.* 359.
» 16. — Disposizioni relative alla divisa degli ufficiali, *pag.* 362.
——— Decisioni di massima, *pag.* 362.

Atto N. **176**. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — **Spese d'ufficio per alcuni comandi ed istituti. — Classificazione degli stabilimenti delle sussistenze**. — 31 luglio.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Vista la legge 27 giugno 1898 n. 233 che approva l'esercizio provvisorio a tutto luglio 1898 degli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1898-99;

Vista la legge 10 luglio 1898 n. 282 che proroga al 31 dicembre 1898 l'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa per detto esercizio finanziario 1898-99;

Visto il R. Decreto 7 aprile 1892 che stabilisce le indennità eventuali pel R. esercito;

DETERMINA:

Art. 1.

Per le spese d'ufficio durante l'esercizio provvisorio dei bilanci 1898-99 ai comandi ed uffici non compresi nello specchio IV del R. Decreto 7 aprile 1892 sono assegnate le somme indicate nel prospetto annesso al presente decreto.

Art. 2.

La classificazione degli stabilimenti territoriali delle sussistenze militari nelle categorie previste nel citato specchio IV è stabilita secondo l'annesso prospetto, e l'indennità loro spet-

1 SET. 98

tante per le spese d'ufficio è quella rispettivamente fissata per ciascuna categoria dello specchio IV medesimo.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 luglio 1898.

Il Ministro — A. Di San Marzano.

PROSPETTO *delle indennità per le spese d'ufficio dei comandi ed istituti sottoindicati per l'esercizio provvisorio di sei mesi dell'esercizio finanziario 1898-99.*

NUMERO del capitolo	NUMERO dello articolo	COMANDI E ISTITUTI	SOMMA per sei mesi
11	1°	Comando del corpo di stato maggiore .	18,000
22	unico	Istituto geografico militare	3,500
26	3°	Magazzino centrale di Torino	3,500
26	3°	Id. id. di Firenze	1,500
26	3°	Id. id. di Napoli	1,500
18	1°	Ufficio d'amministrazione di personali militari vari.	3,000

Classificazione degli stabilimenti delle sussistenze.

1ª categoria. — Panifici militari di: Torino, Alessandria, Milano, Piacenza, Genova, Verona, Bologna, Roma, Napoli;

2ª categoria. — Panifici militari di: Savigliano, Brescia, Padova, Forlì, Ancona, Firenze, Lucca, Foligno, Caserta, Bari, Palermo, Messina;

Molino militare di Aldifreda (Caserta);

3ª categoria. — Panifici militari di: Novara, Udine, Pescara, Spezia, Cagliari, Salerno;

Stabilimento militare per la fabbricazione delle scatolette di carne in conserva di Casaralta (Bologna).

Il Ministro — A. Di San Marzano.

N. **177**. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Modificazioni al R. Decreto 7 aprile 1892 ed al relativo regolamento sulle indennità eventuali.** — 2 agosto.

UMBERTO I, ecc., ecc., Re d'Italia.

Vista la legge d'ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra — testo unico approvato con R. Decreto n. 4758, del 14 luglio 1887, modificato dalle leggi del 24 giugno 1888 n. 5475 e dal 18 febbraio 1892 n. 47;

Vista la legge 28 giugno 1897 n. 225 che modifica le leggi sopraindicate;

Vista la legge sugli assegni — testo unico approvato con R. Decreto 27 agosto 1887 e le successive modificazioni arrecatevi colle leggi 28 febbraio 1892 n. 59 e 28 giugno 1897 n. 225;

Visto il R. Decreto 7 aprile 1892, che stabilisce le indennità eventuali e le modificazioni arrecatevi coi R. Decreti 2 febbraio e 23 novembre 1893, 28 luglio 1895, 23 agosto e 2 dicembre 1897, 27 gennaio e 20 febbraio 1898.

Sulla proposta del Nostro Ministro della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nello specchio III del R. Decreto 7 aprile 1892 sono apportate le varianti seguenti:

Sopprimere le lettere *e*) ed *f*) del n. 11.

Sostituire ai n. 17 e 19 i seguenti:

« N. 17. Guarda batterie nei forti, guarda forti, guarda colombai, guarda magazzino di depositi speciali di mobilitazione e guarda magazzino del casermaggio addetti ai magazzini principali e succursali, guarda stazione, istruttore di scherma. 0,50 (1) / 1,00

N. 19. Guarda batterie nei reggimenti d'artiglieria, guarda selleria reggimentale, guarda parchi, guarda mine, guarda magazzino dei corpi . . . . . 0,25 »

(1) Il soprassoldo di L. 1,00 è dato per speciale disposizione del Ministero nei casi previsti dal regolamento; per gli istruttori di scherma è dovuto dopo cinque anni di servizio prestato nel loro impiego.

Art. 2.

Sono approvate le modificazioni al regolamento sulle indennità eventuali, annesse al presente Decreto e firmate d'ordine Nostro dal Ministro della guerra.

Art. 3.

Il presente Decreto avrà effetto dal 1° luglio 1898.

Il Ministro della guerra è incaricato della esecuzione del presente Decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la voluta registrazione.

Dato a Valprato, addì 2 agosto 1898.

UMBERTO.

A. Di San Marzano.

Modificazioni al regolamento sulle indennità eventuali approvato con R. Decreto 7 aprile 1892.

1.

Al § 77 terzo capoverso, quale risulta stabilito col R. Decreto 23 agosto 1897, *dopo le parole:* « guarda colombai », *interporre:* « guarda stazione, istruttore di scherma, guarda batterie, guarda selleria reggimentale, guarda parchi ».

2.

§ 96. Il quarto e quinto capoverso, stati aggiunti col R. Decreto 2 febbraio 1893, sono soppressi.

3.

Sopprimere il § 102 sostituendovi il seguente:

« § 102. Il soprassoldo di servizio, di cui al n. 17, è dovuto ai sottufficiali nominati, con determinazione ministeriale o dei comandanti di corpo d'armata, guarda batterie nei forti, guarda forti, guarda colombai, guarda magazzino di depositi speciali di mobilitazione designati direttamente dal Ministero, guarda magazzino del casermaggio addetti ai magazzini principali e succursali, guarda stazione e istruttori di scherma.

Il soprassoldo maggiore (lire una) è dovuto ai sottufficiali

predetti quando prestano servizio in determinate località designate dal Ministero come disagiate, sia perchè lontane dall'abitato e quindi più dispendiose, sia a causa dello straordinario servizio che in esse si richiede. Fanno eccezione i sottufficiali istruttori di scherma, pei quali il soprassoldo di lire una è invece dovuto dopo i primi cinque anni di servizio come istruttori e il soprassoldo di centesimi cinquanta è dovuto durante i primi cinque anni, compreso il tempo pel quale rimanessero a prestare servizio come istruttori presso un corpo in attesa della loro nomina.

I soprassoldi di cui al n. 17 possono essere corrisposti anche ai militari veterani incaricati della custodia dei forti e del servizio di guarda batterie nei forti ».

4.

Al § 104 *è sostituito il seguente:*

« § 104. Il soprassoldo di cui al n. 19 spetta ai sottufficiali investiti — con nomina del comandante del corpo — dello impiego di guarda batterie presso i reggimenti d'artiglieria, guarda selleria reggimentale, guarda parchi, guarda mine e guarda magazzino di arredamento nei corpi, nei quali questi impieghi sono dalle tabelle graduali e numeriche di formazione previsti, compresi i magazzini d'arredamento delle compagnie di sanità e di sussistenza.

Ai sottufficiali guarda mine il soprassoldo anzidetto è dovuto quando vengono a trovarsi isolati e nella condizione di non potere essere aggregati ai riparti di truppa di stanza nel luogo della loro ordinaria residenza ».

5.

Al comma *b* del § 150 *cancellare le parole:* « le indennità per gli ufficiali medici e per gli ufficiali delegati presso i consigli di leva e ».

6.

Al primo comma del § 151 *sostituire il seguente:*

« § 151. Delle indennità per i servizi specificati nel precedente paragrafo richiedesi rimborso mediante rendiconti speciali (§ 160 n. 3) ».

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra.
A. DI SAN MARZANO.

Disposizione transitoria.

I sottufficiali istruttori di scherma, ai quali ora è corrisposto il soprassoldo di centesimi 60, lo conservano fino a che abbiano diritto al maggiore soprassoldo di lire 1.

La differenza (centesimi 10) sarà dai corpi imputata alla massa generale.

Il Ministro — A. Di San Marzano.

N. **178**. — DISCIPLINA MILITARE. — **Disposizioni relative alla divisa degli ufficiali** — 16 agosto.

Gli ufficiali che, dopo compiuto il corso di esperimento per il servizio di stato maggiore, vengono, per disposizione ministeriale, chiamati a prestare servizio di stato maggiore, fanno uso degli stessi fregi del copricapo prescritti per gli ufficiali del corpo di stato maggiore dall'*Atto* 672 della *Raccolta*, e, nelle circostanze previste dal citato *Atto*, della treccia di cordone di seta nera, adottata per gli ufficiali di detto corpo.

Il Ministro — A. Di San Marzano.

DECISIONI DI MASSIMA

10.

Trasporti per mare con corse apposite. — Ad evitare erronee interpretazioni dei §§ 1812 e 1938 del regolamento d'amministrazione (edizione 10 giugno 1898) si avverte che per « piroscafi a nolo straordinario » e per « vapori noleggiati in via straordinaria » non si devono intendere quelli coi quali la società di navigazione generale italiana eseguisce le corse apposite che vengono ordinate dall'amministrazione militare in base all'articolo 12 della Convenzione 22 luglio 1896 pei trasporti militari sul mare (*Atto* 212 del 1896). Perciò, pei viaggi che vengono fatti con corse apposite, i corpi dovranno corrispondere agli uomini imbarcati le indennità pel trasporto, quantunque nei relativi ordini di movimenti i piroscafi impiegati in tali corse siano indicati col nome di « straordinari ». (*Div. casermaggio e trasporti*).

Roma, 1898 — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 34ª **1898** **PARTE 1ª**

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicato il 27 agosto.

LUGLIO 14. — R. Decreto n. CCXVI che determina le zone di servitù militare intorno al nuovo deposito di gelatina esplosiva presso Triora Alta, *pag.* 363.
AGOSTO 22. — Cambio di denominazione di caserma in Torino, *pag.* 364.
» 25. — Modificazione alle aste delle insegne di comando, *pag.* 365.
» 25. — Norme per le manovre d'assedio coi quadri, *pag.* 365.



Atto N. **120.** — SERVIZIO DEL GENIO. — **R. Decreto n. CCXVI che determina le zone di servitù militare intorno al nuovo deposito di gelatina esplosiva presso Triora Alta.** — 14 luglio.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge 19 ottobre 1859, n. 3748, sulle servitù militari;
Vista la legge 22 aprile 1886, n. 3820, (serie 3ª) che estende a tutto il Regno la legge succitata;
Visto il R. Decreto 25 novembre 1886, n. 4258 (serie 3ª) che approva il regolamento per l'esecuzione delle suindicate leggi;
Visto il R. Decreto 16 agosto 1891 che modifica il regolamento sopracitato;
Visto il R. Decreto 23 agosto 1897, n. 411 che determina le zone di servitù militare attorno il deposito di gelatina esplosiva presso Triora Alta;
Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il succitato R. Decreto 23 agosto 1897, n. 411 è abrogato.

Art. 2.

Il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militare da applicarsi alle proprietà fondiarie adiacenti al nuovo deposito di gelatina esplosiva presso Triora Alta vengono determinati

1 SET. 98

entro i limiti stabiliti dalla legge succitata, dal piano annesso al presente, firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 luglio 1898.

UMBERTO.

A. DI SAN MARZANO.

N. **180**. — SERVIZIO DEL GENIO. — **Cambio di denominazione di caserma in Torino.** — 22 agosto.

Compiuta la trasformazione dell'edifizio ex Ospizio di Carità, a Torino, in caserma per un reggimento di fanteria, il sottoscritto determina che l'edifizio stesso sia da ora innanzi designato col nome di

CASERMA ARIMONDI

a perpetuo ricordo del generale che, conquistato il grado per merito di guerra in Africa, lasciò valorosamente la vita nell'infausta giornata di Adua.

Il Ministro — A. DI SAN MARZANO.

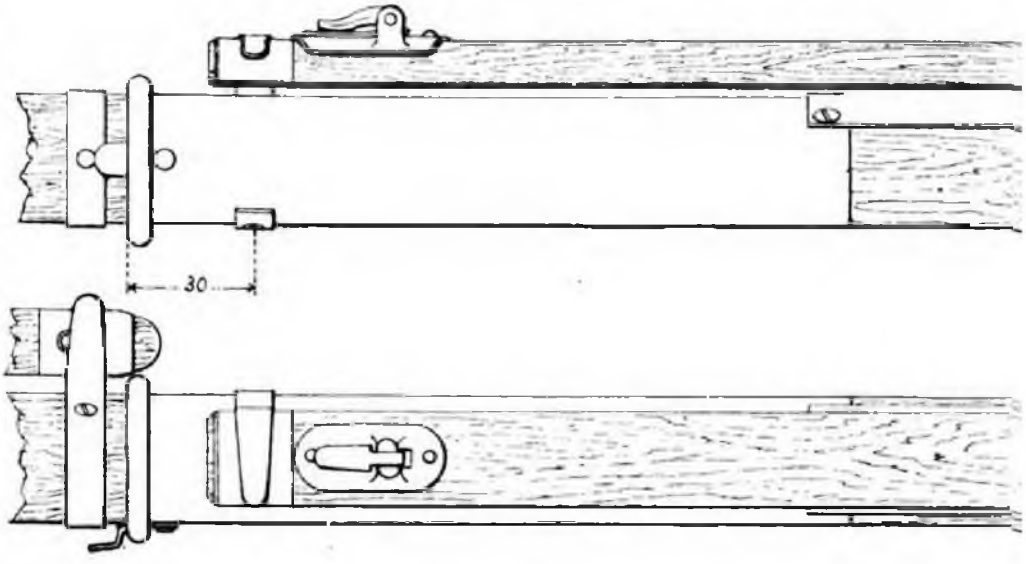
N. **181**. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Modificazione alle aste delle insegne di comando** (con una tavola di disegni). — 25 agosto.

Nell'intento di evitare la possibile rottura della traversa mezzo-tonda di legno applicata a metà circa delle aste delle insegne, di piccolo formato, per comandi e servizi in guerra, rappresentate dalle tavole di figure inserta dopo la pagina 128 del regolamento di servizio in guerra, parte 1ª, questo Ministero ha determinato che, oltre alle modificazioni dell'*Atto* 155 del corrente anno, venga alle aste stesse applicata al disotto del manicotto in ferro una guida a camerella di lamiera della grossezza di mm. 1, entro cui dovrà scorrere il perno centrale della traversa di legno, per alzare questa ultima quando l'insegna deve usarsi, e per abbassarla nei trasporti.

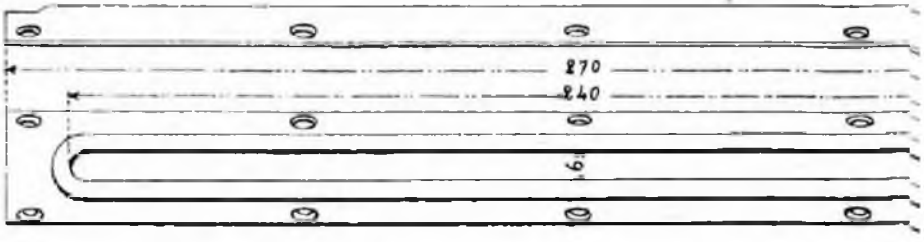
Tale lavoro verrà eseguito con le norme appresso indicate:

a) staccare il perno centrale della traversa mezzo-tonda di legno, e raccorciarlo di quel tanto che basti per poterlo ribadire, mediante rosetta, al disotto della guida a camerella;

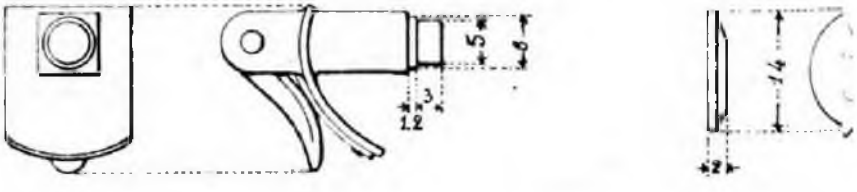
Modificazione alle aste per insega



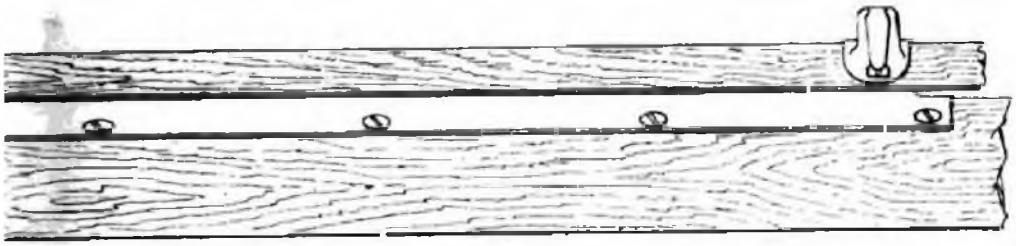
Guida a camerella

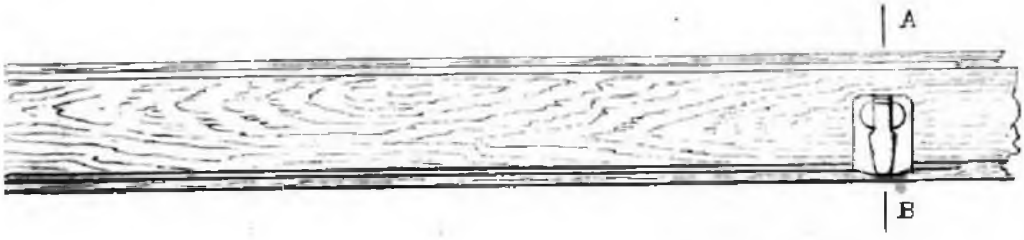


Perno centrale con rosetta della traversa mezzo tonda



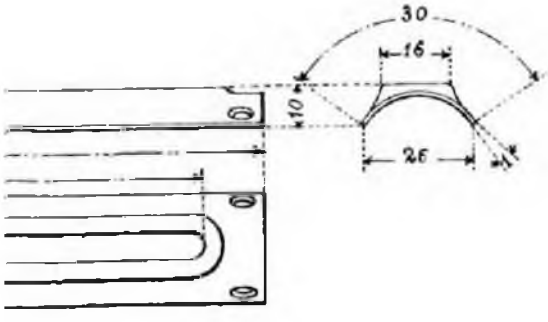
e di comando, di formato piccolo

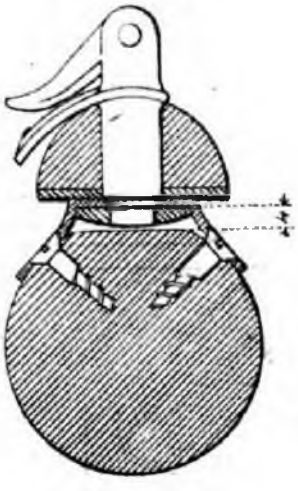


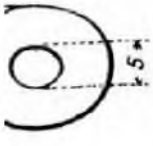


Sezione AB

Scala di 1 : 1







Scala di 1 : 2

b) applicare all'asta, con 10 viti da legname, la guida fornita della traversa;

c) trasportare in alto, a 30 mm. al disotto dell'anello del manicotto, la molla di ritegno della traversa, applicandola al manicotto stesso con 2 chiodi a ribadire.

La spesa di riduzione, quale risulta dal seguente conto, sarà dai corpi conteggiata a carico dello Stato sul rendiconto mod. 357.

Ammontare della provvista del manicotto come da *Atto* 155 succitato.	L. 0,70
Ammontare della provvista ed applicazione della guida, riduzione del perno centrale, coloritura delle parti, ecc.	» 0,70
Totale per la riduzione di un'asta per insegna di piccolo formato	L. 1,40

Il Sottosegretario di Stato — CESARE TARDITI.

N. **182**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Norme per le manovre d'assedio coi quadri** — 25 agosto.

È in corso di stampa un fascicoletto contenente le norme per le manovre d'assedio coi quadri il quale dovrà essere inserito nella Istruzione per le esercitazioni di combattimento (edizione 31 luglio 1892) subito dopo la pagina 41.

I comandi, corpi ed uffici si provvederanno di tale fascicoletto nel numero di esemplari che loro occorrono, facendone richiesta colle norme stabilite dall'*Atto* 183 del 1896.

Il prezzo di detto fascicoletto è di cent. 5.

Il Sottosegretario di Stato — CESARE TARDITI.

Roma, 1898. — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 35ª **1898** **PARTE 1ª**

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 3 settembre.

FEBBRAIO 27. — R. Decreto che approva il regolamento per i concorsi degli ufficiali del genio al premio periodico *Henry*, *pag.* 367.
LUGLIO 29. — R. Decreto n. CCXXXIII che modifica le zone di servitù militare attorno ad opere di fortificazione della piazza di Genova, *pag.* 370.
AGOSTO 30. — Segnali di tromba comuni a tutte le armi, *pag.* 374.

Atto N. **183**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **R. Decreto che approva il regolamento per i concorsi degli ufficiali del genio al premio periodico *Henry*.** — 27 febbraio.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto il Nostro Decreto 27 ottobre 1883 registrato alla Corte dei conti addì 4 dicembre 1883, Reg. 131, Atti del Governo a foglio 125, col quale venne autorizzata l'accettazione per parte del Ministero della guerra, del legato istituito dal capitano del genio Luigi Henry a favore di militari dell'arma del genio benemeriti per lavori di pratica utilità per l'esercito;

Ritenuto che per effetto della convenzione intervenuta il 20 giugno 1892 fra il Ministero della guerra ed i signori Henry Giuseppe ed Alessandro, fratelli, eredi del predetto capitano, i medesimi, mediante adeguato corrispettivo, hanno rinunziato in perpetuo a qualsiasi ingerenza, vigilanza e controllo sul modo con cui il Ministero della guerra erogherà i frutti del capitale rimasto a sua disposizione completa in dipendenza del detto legato, ciò che dà facoltà al Ministero medesimo di stabilire, in quella guisa che più ritiene opportuna, le condizioni dei concorsi per gli accennati lavori;

Vista pertanto la necessità di disciplinare, con norme fisse, l'esecuzione di tali concorsi e la relativa assegnazione dei premi;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

10 SET. 98

Articolo unico.

È approvato l'annesso regolamento pei concorsi al premio HENRY degli ufficiali dell'arma del genio, firmato, d'ordine Nostro, dal predetto Ministro.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 febbraio 1898.

UMBERTO.

A. DI SAN MARZANO.

REGOLAMENTO *per i concorsi degli ufficiali del genio al premio periodico* HENRY.

Art. 1.

Potranno concorrere ai premi HENRY gli ufficiali del genio del R. esercito italiano, siano essi in attività di servizio, ovvero siano in una qualsiasi delle posizioni di congedo. Sono esclusi da ogni singolo concorso gli ufficiali che trovansi addetti agli ispettorati dell'arma ed al Ministero della guerra al momento in cui è indetto il concorso stesso, nonchè quelli chiamati a far parte della commissione aggiudicatrice dei premi.

Art. 2.

I concorsi riguarderanno, in massima, un solo premio del valore di L. 1260, salvo l'eccezione di cui al seguente art. 7 e salvo che, affine di avere disponibile una somma maggiore, si trovasse opportuno sospendere il concorso per uno o più anni.

Art. 3.

I temi dei concorsi saranno fissati dal Ministero, volta per volta. Essi riguarderanno l'impiego e servizio dell'arma del genio in guerra, e le applicazioni scientifiche a tutti i servizi del genio militare.

Art. 4.

I temi dovranno essere svolti dai concorrenti al premio in *memorie inedite originali*, le quali debbono risultare di reale interesse pratico nel campo delle applicazioni militari.

Art. 5.

Le memorie presentate ai concorsi saranno esaminate da apposita commissione da designarsi, volta per volta, dal Ministero. Il premio sarà aggiudicato all'autore della memoria che, rispondendo a tutte le condizioni del concorso, sarà dalla predetta commissione giudicata migliore.

Art. 6.

La commissione sarà affatto libera di seguire, sia nella disamina delle memorie sottoposte al suo esame, sia nelle votazioni, tutte quelle modalità che meglio crederà efficaci, affinchè il suo giudizio riesca improntato alla massima equità. Tale giudizio sarà inappellabile.

Art. 7.

Qualora due o più memorie fossero giudicate meritevoli del premio, la somma all'uopo destinata, sia essa costituita da una sola annualità, ovvero risulti dal cumulo di più annualità, verrà ripartita tra gli autori di tali memorie, in una misura da stabilirsi dalla commissione, in relazione al valore delle memorie stesse.

Qualora, per contro, nessuna memoria fosse ritenuta meritevole di premio, la somma sarà cumulata con quella della successiva annualità, ed andrà così a favore del venturo concorso.

Art. 8.

Qualora, oltre la memoria premiata, altre memorie riuscissero interessanti per l'intento esposto nell'articolo 4, desse, in seguito ad analoga proposta della commissione esaminatrice, potranno conseguire una menzione onorevole.

Art. 9.

I manoscritti delle memorie premiate apparterranno di pien diritto al Ministero della guerra, il quale si riserva la facoltà di pubblicarli per mezzo della stampa.

Art. 10.

Ogni concorso, oltre che dalle disposizioni generiche stabilite dal presente regolamento, sarà, volta per volta, regolato da speciali norme che verranno pubblicate nel *Giornale militare* (Parte 2ª).

Il Ministro — A. Di San Marzano.

N. **184**. — SERVIZIO DEL GENIO. — **R. Decreto n. CCXXXIII che modifica le zone di servitù militare attorno ad opere di fortificazioni della piazza di Genova.** — 29 luglio.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge 19 ottobre 1859, n. 3748, sulle servitù militari;

Vista la legge 22 aprile 1886, n. 3820 (serie 3ª) che estende a tutto il Regno la legge succitata;

Visto il R. Decreto 25 novembre 1886, n. 4258 (serie 3ª) che approva il regolamento per l'esecuzione delle suindicate leggi;

Visto il R. Decreto 16 agosto 1891 che modifica il regolamento sopracitato;

Visto il R. Decreto 13 marzo 1867, n. MDCCCLXXXI che determina le zone di servitù militari attorno le opere di fortificazione della piazza di Genova.

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È affrancato dall'onere delle servitù militari della piazza di Genova il tratto di terreno tinteggiato di giallognolo nel piano annesso al presente, firmato d'ordine Nostro, dal Ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 29 luglio 1898.

UMBERTO.

A. Di San Marzano.

N. **185**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Segnali di tromba comuni a tutte le armi**. — 30 agosto.

Il Ministero, riconosciuta l'opportunità di uniformare per tutte le armi i segnali di tromba di *ufficiali*, *all'armi*, *ritirata* (pel servizio di quartiere), *attenti* e *alt*, determina che i segnali di *ufficiali* e di *attenti*, ora in uso per la fanteria, siano adottati anche dalle altre armi, e che siano adottati da tutte le armi i nuovi segnali di *all'armi*, *ritirata* (pel servizio di quartiere) e *alt*, quali sono riportati qui di seguito.

I corpi faranno uso dei suddetti segnali a cominciare dal 1° novembre p. v.

SEGNALI DI TROMBA

DA UNIFICARSI PER TUTTE LE ARMI.

TROMBE PER FANTERIA

Ufficiali.



All'armi.



Ritirata (per il servizio di quartiere).



Attenti.



Alt.



TROMBE PER CAVALLERIA, ARTIGLIERIA E GENIO

Ufficiali.



All'armi.



Ritirata (per il servizio di quartiere).



Attenti.



Alt.



Il Ministro — A. Di San Marzano.

Roma, 1898. — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 36ª **1898** **PARTE** 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 10 settembre.

LUGLIO 14. — R. Decreto n. 380 che approva il testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi pel regio esercito, *pag.* 375.

AGOSTO 2. — R. Decreto n. CCXLI che determina le zone di servitù militare intorno alla polveriera di Montegranaro, presso Taranto, *pag.* 398.

SETTEMBRE 8. — Assegnazione di cavalli di carica agli ufficiali inferiori d'artiglieria da campagna ed a cavallo, *pag.* 398.

9. — Varianti allo specchio *A* annesso all'istruzione sulle dispense dalle chiamate alle armi per ragioni d'impiego di militari in congedo, *pag.* 404.

— — Decisioni di massima, *pag.* 401

Atto N. **186.** — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **R. Decreto n. 380 che approva il testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi pel regio esercito.** — 14 luglio.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge sugli stipendi ed assegni fissi pel regio esercito — testo unico approvato con Nostro decreto 27 agosto 1887 n. 4919 — modificata dalle leggi 8 marzo 1888, n. 5248 e 28 febbraio 1892, n. 59;

Visto il Nostro decreto 6 novembre 1894, n. 505, per varianti alle leggi precedenti, modificato e convertito in legge dalla legge 28 giugno 1897, n. 225;

Vista la legge 17 ottobre 1881, n. 435 che stabilisce la posizione di servizio ausiliario per gli ufficiali del regio esercito, modificata dalla legge 25 gennaio 1885, n. 2888;

Visto il Nostro decreto 15 settembre 1897, n. 430, col quale sono fissati il ruolo organico e gli stipendi del personale inferiore civile dei depositi di allevamento cavalli;

Visto l'articolo 6 delle precitata legge 28 giugno 1897, n. 225, che da facoltà al Nostro Governo di pubblicare un nuovo testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi pel regio esercito;

Sentito il parere del consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

13 SET. 98

Articolo unico.

A testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi pel regio esercito è approvato l'unito testo, visto d'ordine Nostro, dal Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito dal sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 luglio 1898.

UMBERTO.

A. Di San Marzano.

Legge sugli stipendi e assegni fissi per il regio esercito.

Art. 1.

(1, della legge 27 agosto 1887, n. 4919, testo unico).

Gli stipendi e gli altri assegni fissi per gli ufficiali, per gli impiegati dipendenti dall'amministrazione della guerra, per gli uomini di truppa e pei cavalli del regio esercito, sono stabiliti dalle tabelle annesse alla presente legge.

Art. 2.

(2, testo unico 1887).

Gli ufficiali superiori ed inferiori, e gli impiegati civili aventi uno stipendio non superiore alle lire settemila, hanno diritto, per ogni sessennio di servizio passato nello stesso grado o nella stessa classe, all'aumento del *decimo* dello stipendio, a condizione però che lo stipendio accresciuto non abbia mai ad oltrepassare quello del grado o della classe immediatamente superiore.

Nel computo del sessennio di servizio si terrà conto soltanto: per gli ufficiali, del tempo che, a tenore della legge sull'avanzamento nel regio esercito, è computabile per l'avanzamento e per l'anzianità di grado; per gli impiegati, del tempo che, a tenore di legge, è computabile pel conseguimento della pensione.

Art. 3.

(3, testo unico 1887, e 1, R. Decreto 6 novembre 1894, n 505).

Lo stipendio può essere ridotto ai tre quinti, alla metà, ai due quinti, od essere sospeso.

È ridotto ai tre quinti:

ai tenenti, sottotenenti e capi musica in aspettativa per riduzione di corpo o per soppressione d'impiego, per ritorno da prigionia di guerra, o per infermità temporarie.

È ridotto alla metà:

a) agli ufficiali in licenza straordinaria per infermità non provenienti dal servizio;

b) agli ufficiali generali, superiori e capitani in disponibilità, od in aspettativa per riduzione di corpo o per soppressione d'impiego, per ritorno da prigionia di guerra, o per infermità temporarie;

c) ai tenenti, sottotenenti e capi musica in aspettativa per sospensione dall'impiego;

d) agli ufficiali condannati al confino;

e) agli ufficiali in attesa di giudizio, con diritto però a questi di avere l'altra metà dello stipendio, quando il giudizio non sia susseguito da condanna.

È ridotto ai due quinti:

agli ufficiali in aspettativa per sospensione dall'impiego, se capitani o di maggior grado.

È sospeso:

a) agli ufficiali in licenza straordinaria per affari privati;

b) agli ufficiali in aspettativa per motivi di famiglia;

c) agli ufficali disertori, contumaci, condannati al carcere od alla reclusione militare;

d) agli ufficiali che, senza giustificate cause, non raggiungano il loro posto o se ne assentino.

Art. 4.

(4, testo unico 1887).

L'indennità d'arma spetta agli ufficiali come compenso degli speciali servizi e dei maggiori oneri, che in talune armi e corpi si richiedono.

L'indennità d'arma è sospesa agli ufficiali che si trovano in una delle posizioni indicate nel precedente art. 3.

Art. 5.

(5, testo unico 1887).

Le razioni di foraggio stabilite dalla legge sono solo dovute:

agli ufficiali, in ragione dei cavalli che effettivamente posseggono;

ai corpi, in ragione del numero dei cavalli che effettivamente hanno in consegna.

Art. 6.

(6, testo unico 1887).

Agli ufficiali, pei quali lo stipendio è sospeso, è pure sospeso il diritto alle razioni di foraggio, fatta solo eccezione per gli ufficiali in licenza straordinaria per affari privati.

Art. 7.

(7, testo unico 1887, e 1, legge 28 febbraio 1892, n. 59).

Hanno diritto all'indennità cavalli gli ufficiali a cui sono assegnate razioni di foraggio, secondo le norme stabilite nella tabella relativa, e che possiedono cavallo di servizio (da sella).

Art. 8.

(7, n. 2, legge 17 ottobre 1881, n. 435, e 7, legge 25 gennaio 1885, n. 2888).

Le indennità annue sul bilancio della guerra degli ufficiali che verranno collocati in posizione di servizio ausiliario, rimangono stabilite in lire:

1000 pei tenenti generali;
600 pei maggiori generali;
400 pegli ufficiali superiori;
350 pei capitani;
250 pei subalterni.

Art. 9.

(8, testo unico 1887).

L'indennità annua di lire 1000 stabilita dall'articolo precedente per i tenenti generali in posizione di servizio ausiliario, sarà di lire 4000 per quelli che abbiano, per un tempo non minore di due anni, comandato effettivamente un corpo d'armata o coperto una carica corrispondente.

Saranno stabilite per decreto reale le cariche corrispondenti a quella di comandante di corpo d'armata.

Art. 10.

(7, comma 5° e 6°, legge 17 ottobre 1881, n. 435).

Durante il tempo in cui gli ufficiali in servizio ausiliario sono chiamati a prestare uno dei servizi accennati all'articolo 5 della legge 17 ottobre 1881, n. 435, e per quel numero di giorni di tale servizio effettivamente prestato, l'indennità stabilita nell'articolo 8 della presente è aumentata per modo che, tenuto conto dell'assegno di pensione, di cui all'articolo 95 della relativa legge (testo unico, 21 febbraio 1895, n. 70), essi ricevano un assegno complessivo pari allo stipendio (coi sessenni) degli ufficiali dello stesso grado e della stessa arma nell'esercito permanente.

In tal caso spettano pur loro le indennità eventuali fissate per gli ufficiali dell'esercito permanente.

Art. 11.

(9, testo unico 1887).

Ai tenenti colonnelli, ai quali per decreto reale viene affidato un impiego che nell'organico spetterebbe ad un colonnello, nei limiti dei quadri di detto grado, sono devoluti lo stipendio, le indennità di carica e d'arma e le razioni di foraggio che spettano a questo grado ed impiego.

Art. 12.

(10, testo unico 1887).

Gli ufficiali di complemento, della milizia territoriale e della riserva, e gli ufficiali attualmente effettivi alla milizia mobile, quando siano chiamati in servizio in tempo di pace, hanno diritto alla indennità giornaliera di servizio.

Quando invece siano chiamati sotto le armi in tempo di guerra dichiarata o in caso di mobilitazione dell'esercito, hanno diritto allo stipendio ed all'indennità d'arma stabiliti per gli ufficiali di pari grado ed arma dell'esercito permanente.

Art. 13.

(11, testo unico 1887).

Per gli ufficiali indicati nell'articolo precedente provvisti di pensione vitalizia, dal giorno che comincia il diritto allo stipendio sino a quello che cessa per invio in congedo illimitato, il diritto alla pensione è sospeso, e le ritenute di cui questa pensione fosse gravata per debiti verso lo Stato o per debito d'alimenti saranno continuate sullo stipendio, senza pregiudizio dei diritti che possono competere, a norma di legge, per l'aumento proporzionale della ritenuta.

Al rinvio in congedo illimitato, la pensione primitiva verrà accresciuta, a norma della legge sulle pensioni militari, in ragione degli anni di servizio nuovamente prestati e delle campagne di guerra nuovamente fatte.

Gli ufficiali non provvisti di pensione vitalizia, richiamati in tempo di guerra o per mobilitazione, all'atto del loro invio in congedo, avranno diritto:

pel primo anno di servizio, ad una gratificazione uguale a due mesi di stipendio del loro grado;

per ogni anno successivo o per ogni campagna, ad una gratificazione uguale ad un mese di stipendio.

Art. 14.

(12, testo unico 1887).

Nel calcolo degli anni di servizio per la concessione della gratificazione, le frazioni di anno, in tempo di guerra dichiarata, saranno valutate per anni interi, qualunque sia la loro durata.

Quando si tratti di servizio per mobilitazione dell'esercito, le frazioni saranno valutate per un anno intiero, soltanto se abbiano avuto una durata non inferiore ai tre mesi.

Nel periodo dei dodici mesi non potrà tuttavia computarsi più di un anno di servizio, anche se l'ufficiale sia stato chiamato sotto le armi più di una volta.

Art. 15.

(13, testo unico 1887).

Gli stipendi e gli assegni tutti, che possono spettare agli ufficiali ed impiegati ed agli uomini di truppa dell'esercito, compresi, per questi ultimi, anche i crediti di massa, non possono cedersi o sequestrarsi, eccettuati i casi di debito verso lo Stato o verso l'amministrazione militare, dipendente dall'esercizio delle loro funzioni, e per causa di alimenti dovuti per legge.

Nel primo di questi casi la ritenuta non potrà eccedere il quinto, e nell'altro il terzo dell'importo degli assegni dovuti.

Art. 16.

(14, testo unico 1887).

Gli stipendi e gli altri assegni dovuti agli ufficiali ed impiegati ed agli uomini di truppa dell'esercito, compresi, per questi ultimi, anche i crediti di massa, dei quali non sia domandato il pagamento entro due anni dal giorno della rispettiva loro scadenza, sono prescritti.

Quando però la prescrizione corra contro minori non emancipati, o contro interdetti, essa non si compie che nel periodo di cinque anni.

Art. 17.

(15, testo unico 1887).

Le indennità eventuali sono stabilite da disposizioni speciali; quelle fissate pel tempo di pace non potranno però essere modificate che annualmente, su proposta da approvarsi nell'occasione dell'esame dello stato di prima previsione della spesa del Ministero della guerra.

Disposizioni transitorie.

Art. 18.

(16, testo unico 1887).

L'assegno giornaliero dovuto ai sottufficiali riassoldati con premio o assoldati anziani, che non hanno optato per l'applicazione della legge 8 luglio 1883 sullo stato dei sottufficiali, è diminuito di lire 0,30.

Art. 19.

(18, testo unico 1887).

La legge 19 marzo 1874, n. 1857, è abrogata, e sono del pari abrogati: gli articoli 31, 32, 33, 34, 35 e 2° comma dell'art. 36 della legge 25 maggio 1852 sullo stato degli ufficiali; gli articoli 3, 4 e 6 della legge 7 giugno 1875 per modificazioni alle leggi sulle giubilazioni dell'esercito; gli articoli 1 e 2 della legge 3 luglio 1879 sui crediti di massa; la legge 27 luglio 1879 relativa all'assegno dei capi musica; la legge 22 luglio 1881, n. 328 (serie 3ª), ed ogni altra disposizione contraria a quelle della presente legge.

TABELLA I

del testo unico 1887, modificata dal R. decreto 6 nov. 1894, n. 505.

Stipendio ed indennità d'arma annuale per gli ufficiali dell'esercito permanente.

GRADI	Stipendio	Indennità d'arma		Indennità annua personale
		Carabinieri reali	Cavalleria, artiglieria, genio	
Generale d'esercito	15,000	»	»	3,000
Tenente generale.	12,000	»	»	»
Maggiore generale	9,000	»	»	»
Colonnello	7,000	2,200	400	»
Tenente colonnello	5,200	2,100	300	»
Maggiore.	4,400	1,900	300	»
Capitano	3,200	1,500	300	»
Tenente	2,200	1,100	200	»
Sottotenente.	1,800	800	200	»
Capo musica	1,800	250	»	»

ANNOTAZIONI.

1. All'indennità d'arma stabilita per gli ufficiali di cavalleria, artiglieria e genio hanno anche diritto gli ufficiali del corpo di stato maggiore (esclusi gli applicati), gli ufficiali medici, gli aiutanti di campo di S. M. il Re e gli aiutanti di campo ed ufficiali d'ordinanza dei Reali Principi.

2. Agli ufficiali riformati o rivocati, che non contino otto anni di servizio è accordata una gratificazione uguale ad un trimestre dello stipendio ond'erano provveduti al momento della riforma o della rivocazione.

TABELLA II

del R. decreto 6 nov. 1894, n. 505, modificata dalla legge 28 giugno 1897, n. 225.

Razioni di foraggio spettanti pei cavalli degli ufficiali dell'esercito permanente.

GRADI	Numero delle razioni giornaliere dovute					
	Stato maggiore generale	Corpo di stato magg. ed arma di cavalleria	Arma dei carab. reali	Arma di fanteria	Arma di artiglieria	Arma del genio
Generale d'esercito . . .	5	»	»	»	»	»
Tenente generale.	4	»	»	»	»	»
Maggiore generale . . .	3	»	»	»	»	»
Colonnello	»	3	2	2	2	1
Tenente colonnello . . .	»	3	2	2	2	1
Maggiore.	»	3	2	2	2	1
Capitano	»	3	2	»	1	1
Tenente	»	2	2	»	1	»
Sottotenente.	»	2	2	»	1	»

ANNOTAZIONI.

1. Il Ministro della guerra, il capo di stato maggiore dell'esercito, i comandanti di corpo d'armata ed il primo aiutante di campo generale di Sua Maestà il Re hanno diritto a cinque razioni di foraggio.

Il Sottosegretario di Stato al Ministero della guerra, i maggiori generali comandanti di divisione militare, od aiutanti di campo generali di S. Maestà il Re e dei Reali Principi, i comandanti di brigata e di reggimento di cavalleria ed il comandante della scuola di cavalleria hanno diritto a quattro razioni di foraggio.

2. Gli ufficiali superiori aiutanti di campo di Sua Maestà il Re e dei Reali Principi hanno diritto a tre razioni di foraggio.

Gli ufficiali inferiori aiutanti di campo od ufficiali di ordinanza hanno diritto a due razioni di foraggio.

3. Gli ufficiali superiori di fanteria nei distretti militari, negli stabilimenti militari di pena e negli stabilimenti militari; gli aiutanti maggiori in 1° e 2° nei reggimenti di fanteria, i capitani dei reggimenti di fanteria inscritti nel quadro di avanzamento per turno di anzianità ed il capitano aiutante maggiore in 1° nella scuola di guerra e nella scuola militare, hanno diritto ad una razione di foraggio.

4. I comandanti di reggimento di artiglieria da campagna e da montagna hanno diritto a tre razioni di foraggio.

Gli ufficiali di artiglieria del reggimento di artiglieria a cavallo (eccettuati quelli del treno) hanno diritto alle razioni di foraggio stabilite per l'arma di cavalleria.

Gli ufficiali inferiori di artiglieria addetti all'ispettorato di artiglieria da campagna ed ai comandi di artiglieria e come insegnanti alle scuole militari, e quelli dei reggimenti di artiglieria da campagna e da montagna (eccettuati gli ufficiali del treno) hanno diritto a due razioni di foraggio.

Agli ufficiali superiori di artiglieria negli stabilimenti militari spetta una razione di foraggio.

5. Gli ufficiali superiori del genio nei corpi di truppa hanno diritto a due razioni di foraggio.

Gli ufficiali subalterni del genio addetti ai comandi del genio, come insegnanti alle scuole militari, ed addetti ai reparti telegrafisti, specialisti, pontieri e del treno, hanno diritto ad una razione di foraggio.

6. Gli ufficiali superiori medici, commissari e veterinari ed i capitani medici che prestano servizio nei corpi di truppa, hanno diritto ad una razione di foraggio.

7. Non spettano razioni di foraggio agli ufficiali delle fortezze, ai capitani applicati di stato maggiore, agli ufficiali subalterni di artiglieria addetti alle compagnie operai, agli stabilimenti militari, alle direzioni di artiglieria, alla scuola di applicazione di artiglieria e genio per il servizio di governo, ed ai sottotenenti allievi di detta scuola.

8. L'ufficiale che cambia posizione rimanendo in effettività di servizio, conserva il diritto di percepire per 30 giorni le razioni di foraggio in ragione dei cavalli effettivamente posseduti nei limiti dei diritti della sua antica posizione.

9. Per gli ufficiali che passano in disponibilità od in aspettativa con diritto a stipendio, le razioni di foraggio, che loro spettano, continuano per 30 giorni e quindi sono ridotte a due, se ufficiali generali, ad una se ufficiali superiori od inferiori.

Per gli ufficiali che passano in aspettativa per motivi di famiglia le razioni di foraggio, che loro spettano, continuano per 30 giorni.

Disposizione transitoria.

La presente tabella sarà applicata a datare dal 16 gennaio 1895.

TABELLA III

del R. decreto 6 nov. 1894, n. 505, con aggiunta della legge 28 giugno 1897, n. 225.

Indennità cavalli per gli ufficiali dell'esercito permanente.

ARMA O CORPO	Indennità annua
a) Ufficiali generali, ufficiali del corpo di stato maggiore, dell'arma dei carabinieri reali e dell'arma di cavalleria.	400
b) Ufficiali delle armi di fanteria, artiglieria e genio, non contemplati nel capoverso *c*)	340
c) Ufficiali delle varie armi e corpi con diritto ad una razione di foraggio.	280

ANNOTAZIONI.

1. Gli ufficiali del reggimento artiglieria a cavallo (eccettuati quelli del treno) gli aiutanti di campo di Sua Maestà il Re e gli aiutanti di campo ed ufficiali d'ordinanza dei Reali Principi hanno l'indennità di lire 400.

2. Gli ufficiali di fanteria aiutanti di campo od ufficiali di ordinanza di ufficiali generali hanno l'indennità di lire 600.

3. Per gli ufficiali provvisti di cavallo, l'indennità è pagata collo stipendio mensile; per quelli però che abbiano debiti per cavalli forniti dallo Stato, è trattenuta fino all'estinzione del debito.

4. L'ufficiale che, rimanendo in effettività di servizio passa da una posizione nella quale ha diritto all'indennità cavalli ad altra in cui tale diritto gli cessa, conserva l'indennità cavalli per quel numero di giorni non superiore ai 30 nei quali tiene effettivamente il cavallo.

L'ufficiale perde il diritto all'indennità cavalli, se non tiene cavallo di servizio da sella.

Disposizione transitoria.

La presente tabella andrà in vigore a datare dal 16 gennaio 1895.

TABELLA IV

del testo unico 1887, modificata dalle leggi 28 febbraio 1892, n. 59. e 28 giugno 1897, n. 225.

Indennità di carica e soprassoldi fissi per gli ufficiali dell'esercito permanente.

INDICAZIONE DELLE CARICHE E DEGLI IMPIEGHI	Somma annua assegnata
Indennità di carica.	
a) Capo di stato maggiore dell'esercito e comandanti di corpo d'armata.	4,800
b) Ispettori generali delle armi di artiglieria e genio; comandante in 2° del corpo di stato maggiore; comandanti di divisione; comandante generale dell'arma dei carabinieri reali; comandante della scuola di guerra; comandante della scuola d'applicazione di artiglieria e genio e dell'accademia militare . .	2,400
c) Comandante della scuola militare; ispettore degli alpini; ispettore di cavalleria; ispettori d'artiglieria; ispettori del genio; ufficiali generali a disposizione per ispezioni; ufficiale generale addetto al comando del corpo di stato maggiore; direttore superiore delle esperienze d'artiglieria; direttore dell'istituto geografico militare:	
se tenente generale	2,400
se maggiore generale	1,200
d) Sottosegretario di Stato o direttore generale al Ministero della guerra:	
se tenente generale	2,400
se maggiore generale o colonnello (incaricato) .	1,200
e) Presidente del tribunale supremo di guerra e marina	2.400
f) Ispettore capo di sanità militare; ispettori di sanità militare; giudici (non militari) del tribunale supremo di guerra e marina; comandanti di brigata di fanteria o di cavalleria; comandanti d'artiglieria; comandanti del genio; ufficiale generale addetto al comando generale dell'arma dei carabinieri reali; comandante della scuola centrale di tiro di fanteria	1,200
g) Comandanti di legione di carabinieri reali; comandanti di reggimento; ufficiali superiori reggenti una divisione al Ministero della guerra	900
h) Giudici supplenti (non militari) del tribunale supremo di guerra e marina	800
i) Ufficiali superiori capi di servizio, chimico farmacista ispettore	600

l) Colonnelli addetti ad un ispettorato, ad un comando, ad una direzione, ad un ufficio, od a disposizione del Ministero	600
Soprassoldi fissi.	
m) Ufficiali superiori reggenti una sezione al ministero della guerra; tenenti colonnelli capi d'ufficio presso il comando del corpo di stato maggiore; ufficiale superiore addetto al comando generale dell'arma dei carabinieri reali; tenente colonnello contabile vice direttore dell'ufficio d'amministrazione di personali militari vari; direttore della farmacia centrale	600
n) Professori titolari militari	500
o) Ufficiali dell'arma di fanteria addetti agli stabilimenti militari di pena ed alle compagnie di disciplina .	300
p) Ufficiali istruttori dei tribunali militari	600
q) Ufficiali sostituti istruttori dei tribunali militari ed ufficiali sostituti istruttori aggiunti	300
r) Ufficiali subalterni d'artiglieria incaricati del movimento del materiale presso le direzioni dell'arma; ufficiali ed impiegati controllori presso i magazzini centrali militari; ufficiali veterinari addetti ai depositi di allevamento cavalli.	300
s) Maestro addetto quale direttore tecnico della scuola magistrale militare di scherma	3,000
Maestro addetto quale vice direttore tecnico della scuola magistrale militare di scherma	1,800
Maestri coadiutori presso la scuola magistrale militare di scherma	1,200

Coloro che fruiscono indennità o soprassoldi maggiori li conserveranno.

ANNOTAZIONI.

1. L'ufficiale, che essendo professore titolare in una scuola militare venga incaricato di esercitare contemporaneamente lo stesso ufficio in altra scuola, non riceve per questo secondo incarico alcun altro soprassoldo speciale d'insegnamento.

2. Non spetta alcun soprassoldo speciale d'insegnamento all'ufficiale che, addetto all'accademia militare, alla scuola militare, e all'unitovi corso speciale per i sottufficiali, od ai collegi militari per il servizio di governo o di amministrazione, venga incaricato in pari tempo di quello di professore titolare od aggiunto.

3. Con decreto reale sono determinate le cariche che vengono coperte da ufficiali superiori capi di servizio.

Disposizione transitoria.

Le maggiori indennità di carica che fossero godute alla data della promulgazione della presente legge, saranno conservate dai titolari, finchè i medesimi perdureranno nell'attuale loro ufficio.

TABELLA V

del testo unico 1887, modificata dalla legge 28 febbraio 1892, n. 59, dal R. decreto 6 novembre 1894, n. 505, e dalla legge 28 giugno 1897, numero 225.

Assegni per gli ufficiali di complemento, della milizia mobile, della milizia territoriale e della riserva.

a) Indennità di prima vestizione.	
Sottotenenti di complemento e della milizia territoriale, di nuova nomina, provenienti dalla truppa esclusi i provenienti dai volontari di un anno e dai plotoni allievi ufficiali	200
b) Indennità annua.	
Tenenti o sottotenenti di complemento, provenienti dai sottufficiali congedati, con otto o più anni di servizio.	100
c) Indennità giornaliera di servizio in tempo di pace.	
Ufficiali di complemento, della milizia mobile, della milizia territoriale e di riserva, chiamati temporaneamente alle armi per istruzioni o per altri eventuali servizi in tempo di pace:	
Ufficiali generali	12
Colonnelli	10
Tenenti colonnelli e maggiori	9
Capitani.	8
Tenenti.	5
Sottotenenti	

Maggiori assegni.

d) Razioni foraggio. — Gli ufficiali di complemento, di milizia mobile, di milizia territoriale e di riserva, che prestano servizio a cavallo con cavalli propri, hanno diritto alle razioni di foraggio ed all'indennità cavalli, con le norme stabilite per gli ufficiali dell'esercito permanente.

e) Indennità di carica. — Quando le milizie sono riunite sotto le armi, ai comandanti di reggimento, di brigata e di divisione e ai capi servizio spetta pure, durante l'effettivo esercizio del comando, la corrispondente indennità di carica fissata dalla tabella IV per gli stessi comandanti nell'esercito permanente.

f) *Indennità di residenza.* — Gli ufficiali di complemento, di milizia mobile, di milizia territoriale e di riserva, chiamati a prestare servizio sotto le armi in città per le quali è assegnata l'indennità di residenza, e che abbiano la loro residenza in altro comune, avranno anche diritto alla detta indennità secondo le norme e nella misura stabilite per gli ufficiali dell'esercito permanente.

ANNOTAZIONI.

1. L'indennità di prima vestizione è dovuta all'atto della nomina degli ufficiali di complemento e degli ufficiali di milizia territoriale provenienti dalla truppa.

2. L'indennità annua è dovuta dal 1° luglio dell'anno successivo a quello nel quale è avvenuta la nomina.

L'indennità annua dovuta agli ufficiali di complemento è trattenuta sino a che si venga a costituire a favore dell'ufficiale un permanente fondo di massa di lire 300, per servire ai rifornimenti di vestiario nelle eventuali chiamate in servizio.

L'ufficiale di complemento che, senza giustificate cause, non risponde alla chiamata in servizio, perde il diritto al suo fondo di massa.

Disposizione transitoria.

Agli ufficiali attualmente compresi nell'alinea *b*) od effettivi alla milizia mobile è conservata l'indennità annua di lire 200.

TABELLA VI

del testo unico 1887, modificata dalla legge 28 giugno 1897, n. 225, e dal R. decreto 15 settembre 1897, n. 430.

Stipendi assegnati agli impiegati civili dipendenti dall'amministrazione della guerra.

IMPIEGHI E GRADI		Stipendio annuo
Personale della giustizia militare.		
Avvocato generale militare		12,000
Sostituto avvocato generale militare	1ª classe	8,000
	2ª »	7,000
Avvocato fiscale militare	1ª classe	6,000
	2ª »	5,000
	3ª »	4,000
Sostituto avvocato fiscale militare	1ª classe	3,500
	2ª »	3,000
	3ª »	2,500
Segretario principale		4,000
Segretario	1ª classe	3,500
	2ª »	3,000
Sostituto segretario	1ª classe	2,500
	2ª »	2,000
Sostituto segretario aggiunto		1,500
Ufficiali istruttori e sostituti istruttori		Stipendio del grado
Ingegneri geografi e topografi.		
Ingegnere geografo principale	1ª classe	5,000
	2ª »	4,500
	3ª »	4,000
Ingegnere geografo	1ª classe	3,500
	2ª »	3,000
Aiutante ingegnere geografo	1ª classe	2,500
	2ª »	2,000
Topografo capo	1ª classe	5,000
	2ª »	4,500
Topografo principale	1ª classe	4,000
	2ª »	3,500
Topografo	1ª classe	3,000
	2ª »	2,500
Aiutante topografo	1ª classe	2,000
	2ª »	1,500

Professori e maestri civili.

Professore titolare di lettere e scienze	1ª classe	4,000
	2ª »	3,500
	3ª »	3,000
Professore aggiunto di lettere e scienze	1ª classe	2,500
	2ª »	2,000
Professore titolare di disegno o maestro	1ª classe	3,000
	2ª »	2,500
	3ª »	2,000
Professore aggiunto di disegno o maestro aggiunto		1,500
Maestro direttore di scherma		5,000

Farmacisti militari.

Chimico farmacista ispettore		5,000
Chimico farmacista direttore		4,500
Farmacista capo	1ª classe	4,000
	2ª »	3,500
Farmacista	1ª classe	3,000
	2ª »	2,500
	3ª »	2,000

Ragionieri di artiglieria e genio.

Ragioniere capo e ragioniere geometra capo	1ª classe	5,000
	2ª »	4,500
Ragioniere e ragioniere geometra principale	1ª classe	4,000
	2ª »	3,500
	3ª »	3,000
Ragioniere e ragioniere geometra	1ª classe	2,500
	2ª »	2,000
Aiutante ragioniere ed aiutante ragioniere geometra		1,500

Capi tecnici d'artiglieria e genio.

Capo tecnico principale	1ª classe	4,500
	2ª »	4,000
	3ª »	3,500
Capo tecnico	1ª classe	3,000
	2ª »	2,500
	3ª »	2,000

Disegnatori.

Disegnatore capo		2,500
Disegnatori	1ª classe	2,000
	2ª »	1,500
	3ª »	1,200

Personale inferiore civile dei depositi d'allevamento cavalli.		
Tecnico:		
Agenti	1ª classe	2,400
	2ª »	2,000
Sottoagenti		1,600
Subalterno:		
Butteri ed assistenti	1ª classe	1,400
	2ª »	1,100
	3ª »	900
Ufficiali di scrittura.		
Ufficiale di scrittura	1ª classe	1,400
	2ª »	1,200
	3ª »	1,000
Assistenti locali.		
Assistente locale	1ª classe	1,400
	2ª »	1,200
	3ª »	1,000
Assistenti locali del genio militare.		
Assistente	1ª classe	2,000
	2ª »	1,600
	3ª »	1,200

TABELLA VII

del R. decreto 6 nov. 1894, n 505, modificata dalla legge 28 giugno 1897, n. 225

Assegno giornaliero per gli uomini di truppa dell'esercito permanente, della milizia mobile e della milizia territoriale.

GRADI	Fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, sanità e sussistenza.	Invalidi e veterani
Furiere maggiore	2,86	2,56
Furiere	2,31	2,01
Sergente trombettiere	2,21	»
Sergente	2,01	1,71
Caporale maggiore trombettiere	1,38	»
Caporale maggiore zappatore	1,38	»
Caporale maggiore	1,33	1,33
Caporale trombettiere	1,18	»
Caporale zappatore	1,18	»
Caporale ed appuntato musicante	1,18	»
Caporale	1,13	1,13
Caporale maniscalco e maniscalco	1,13	»
Appuntato	1,03	»
Trombettiere	1,03	»
Zappatore	1,03	»
Soldato	0,98	0,98
CARABINIERI REALI.		
Carabinieri a piedi.		
Maresciallo d'alloggio maggiore	3,75	
Maresciallo d'alloggio capo	3,75	
Maresciallo d'alloggio ordinario	3,15	
Brigadiere musicante	2,95	
Brigadiere trombettiere	2,95	
Brigadiere	2,70	
Vice brigadiere musicante	2,60	
Vice brigadiere trombettiere	2,60	
Vice brigadiere	2,35	
Carabiniere musicante	2,15	
Carabiniere trombettiere	2,15	
Appuntato	1,95	
Carabiniere	1,90	
Allievo	1,18	

Carabinieri a cavallo.	
Maresciallo d'alloggio { maggiore	4,41
Maresciallo d'alloggio { capo	4,41
Maresciallo d'alloggio { ordinario	3,81
Brigadiere trombettiere	3,61
Brigadiere	3,36
Vice brigadiere trombettiere	3,21
Vice brigadiere	2,96
Carabiniere trombettiere	2,76
Appuntato	2,56
Carabiniere	2,51
Allievo	1,73
DETENUTI IN LUOGO DI PUNIZIONE.	
Alle compagnie di disciplina speciali	0,98
Alle compagnie di disciplina di punizione	0,93
Alla reclusione ed al carcere militare	0,75
UOMINI PRESI A SUSSISTENZA.	
Uomini fuori forza:	
Presso i corpi	0,80
Ricoverati in ospedali	1,00
Uomini richiamati dal congedo per ricevere l'istruzione	assegno del grado e dell'arma

ANNOTAZIONI.

I sottufficiali musicanti delle armi di fanteria e cavalleria ed i capi armaiuoli hanno l'assegno giornaliero del grado e dell'arma a cui appartengono diminuito di centesimi 30.

Gli attuali capimusica che non optano per i nuovi assegni stabiliti dalla tabella I conserveranno gli assegni che godono attualmente.

TABELLA VIII

della legge 28 giugno 1897, n. 225.

Assegno di primo corredo dovuto ai corpi per gli uomini di truppa.

	Assegno Lire
Esercito permanente e milizia mobile	
1. Per ogni individuo incorporato:	
a) nella fanteria (meno i granatieri, i bersaglieri e gli alpini) e nelle compagnie di sanità e di sussistenza	95
b) nei granatieri e bersaglieri, nel genio (meno i pontieri e il treno), nell'artiglieria da costa e da fortezza e nelle compagnie operai d'artiglieria	110
c) negli alpini, nell'artiglieria da montagna e nei pontieri	145
d) nella cavalleria, nell'artiglieria da campagna e a cavallo e nel treno	155
e) nell'arma dei carabinieri reali a piedi	190
nell'arma dei carabinieri reali a cavallo	440
2. Per ogni individuo chiamato sotto le armi per istruzione	15
3. Per ogni individuo richiamato sotto le armi per servizio o per mobilitazione	45
Milizia territoriale.	
4. Per ogni individuo chiamato sotto le armi per istruzione	5
5. Per ogni individuo chiamato in tempo di guerra	30

ANNOTAZIONI.

1. Per gli uomini che passano da una ad altra arma, nella quale l'assegno di primo corredo è maggiore, è dovuta la differenza.

2. Gli allievi carabinieri ricevono soltanto l'assegno di L. 95; la differenza è loro dovuta quando passano carabinieri effettivi.

3. Per gli uomini richiamati alle armi per servizio in tempo di pace per un tempo inferiore a due mesi sarà restituita, dell'assegno di primo corredo, una quota fissa di L. 15.

4. Per gli uomini incorporati nell'esercito permanente spetta altresì una quota fissa di L. 10 per la manutenzione del materiale raccolto nei magazzini dei corpi.

TABELLA IX

del testo unico 1887, modificata dal R. decreto 6 novembre 1894, n. 505.

Soprassoldi fissi per gli uomini di truppa.

GRADI ED IMPIEGHI	Soprassoldi giornalieri
a) Uomini di truppa del personale di governo o permanente delle scuole militari, meno i plotoni d'istruzione.	sottufficiali. . . 0,10 caporali, trombettieri e zappatori. . . . 0,05
b) Sottufficiali, caporali e soldati delle compagnie di sanità, e caporali maggiori o caporali aiutanti di sanità nei reggimenti	0,20
c) Uomini di truppa delle compagnie di sussistenza .	0,20
d) Sottufficiali, caporali ed appuntati del personale di governo degli stabilimenti militari di pena e delle compagnie di disciplina.	0,60
e) Sottufficiali istruttori di scherma coadiutori presso la scuola magistrale militare di scherma	1,65

TABELLA X

del testo unico 1887, modificata dalla legge 28 giugno 1897, n. 225

Assegni giornalieri pei cavalli di truppa dell'esercito

ARMI	Assegno
a) Legioni carabinieri reali	1,400
b) Fanteria e compagnie di sussistenza.	1,331
c) Cavalleria e scuole militari	1,261
d) Artiglieria e genio	1,266

ANNOTAZIONI.

1. Con questo assegno i corpi provvedono ai foraggi, alla bardatura e a quanto può occorrere pei cavalli, ed i corpi di fanteria anche alla manutenzione del carreggio.

2. Le razioni foraggio, prelevate dai magazzini dello Stato o per essi dagli appaltatori dell'amministrazione militare, sono calcolate in ragione di lire 1 ogni razione.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
A. DI SAN MARZANO.

N. **187**. — SERVIZIO DEL GENIO. — **R. Decreto n. CCXLI che determina le zone di servitù militare intorno alla polveriera di Montegranaro, presso Taranto.** — 2 agosto.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge 19 ottobre 1859, n. 3748, sulle servitù militari;

Vista la legge 22 aprile 1886, n. 3820 (serie 3ª), che estende a tutto il Regno la legge succitata;

Visto il R. Decreto 25 novembre 1886, n. 4258 (serie 3ª), che approva il regolamento per l'esecuzione delle suindicate leggi;

Visto il R. Decreto 16 agosto 1891 che modifica il regolamento sopracitato;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militari da applicarsi alle proprietà fondiarie adiacenti alla polveriera di Montegranaro presso Taranto vengono determinati entro i limiti stabiliti dalla legge succitata, dal piano annesso al presente, firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Valprato, addì 2 agosto 1898.

UMBERTO.

A. Di San Marzano.

N. **188**. — CAVALLI. — **Assegnazione di cavalli di carica agli ufficiali inferiori d'artiglieria da campagna ed a cavallo.** — 8 settembre.

1. Nei reggimenti di artiglieria da campagna ed a cavallo vengono scelti alcuni cavalli, detti *di carica*, fra i migliori provenienti sia dai depositi d'allevamento, sia dalle rimonte dei cavalli di pronto servizio od anche da rimonte speciali ordinate a tale scopo dal Ministero.

I medesimi sono ripartiti fra le batterie dei detti reggimenti per essere assegnati agli ufficiali subalterni, dei reggimenti stessi (escluso il treno).

Qualcuno di detti cavalli sarà pure effettivo allo stato maggiore del corpo.

2. I cavalli di carica, che in massima potranno essere due per riparto, verranno inscritti sui ruoli come gli altri cavalli di truppa colla speciale annotazione *di carica*, a fianco della quale dovrà aggiungersi « *assegnato al* . . . . . *il* . . . . . » quando fosse destinato a qualche ufficiale.

Dell'iscrizione di un cavallo di truppa fra i cavalli di carica e dell'assegnazione di uno di questi a qualche ufficiale dovrà volta per volta essere data partecipazione al Ministero (Direzione generale artiglieria e genio).

Ai cavalli di carica non viene apposto il marchio sulla coscia nè sono applicabili le disposizioni vigenti per i cavalli di truppa circa l'uniformità nelle dimensioni e nel taglio della coda: però finchè non siano assegnati a qualche ufficiale, prestano servizio presso il riparto cui sono effettivi in qualità di cavalli da sella, come qualunque altro cavallo di truppa.

I cavalli di carica assegnati agli ufficiali sono calcolati in aumento al numero di cavalli che competerebbe a ciascuna unità.

3. Il cavallo di carica è obbligatorio per gli ufficiali subalterni, però i comandanti di corpo, sotto la loro responsabilità, potranno autorizzare gli ufficiali, che ne facciano domanda, a rinunziare al cavallo di carica ed a sostituirlo con altro di loro privata proprietà.

Eccezionalmente potrà essere concesso dal Ministero, su proposta del comandante di corpo e per un tempo limitato, un cavallo di carica anche a capitani.

4. Il cavallo di carica è concesso per essere montato in servizio, ed in quei casi fuori di servizio che il comandante del corpo crederà conveniente. Esso può essere ricoverato nella scuderia dell'ufficiale cui è assegnato.

5. Le spese per la paglia e per la ferratura dei cavalli di carica sono sostenute dalla massa cavalli. Le razioni foraggio continuano ad essere prelevate e conteggiate dalle batterie come per gli altri cavalli di truppa. Al governo del cavallo provvederà l'ufficiale che lo ha in consegna.

6. Il comandante di corpo, per propria iniziativa, quando lo ravvisi opportuno nell'interesse del servizio, od in seguito a domanda degli interessati, può autorizzare gli ufficiali a scambiarsi fra di loro il cavallo di carica che hanno in consegna, od a sostituirlo con altro fra quelli rimasti disponibili.

7. Qualora un cavallo di carica, sia esso o no assegnato ad

un ufficiale, venga riconosciuto non più sufficientemente atto al servizio cui è destinato, verrà ammesso definitivamente a prestar servizio come cavallo di truppa e sul ruolo verrà scancellata la notazione *di carica*.

Di ciò dovrà essere informato tosto il Ministero (Direzione generale artiglieria e genio).

8. Se la menomata attitudine del cavallo di carica provenisse da soverchio deterioramento prodotto da provata incuria dell'ufficiale a cui fu concesso, il consiglio di amministrazione del corpo addebiterà al conto rimonta dell'ufficiale utente la somma rappresentante il deprezzamento subito dal cavallo.

9. Sarà cura dell'ufficio d'amministrazione del corpo di tenere apposito registro conforme al seguente modulo da tracciarsi a mano, dal quale risultino le assegnazioni di cavalli di carica ad ufficiali.

La consegna dei cavalli e la loro restituzione si farà inoltre constare dalle batterie con analoghe variazioni.

REGISTRO *degli ufficiali ai quali è assegnato un cavallo di carica.*

UFFICIALE		Numero dei cavalli		CAVALLO DI CARICA ASSEGNATO				Annotazioni (1)
Grado	COGNOME E NOME	di competenza	realmente posseduti	Numero di matricola	NOME	DATA della consegna	DATA della restituzione	

(1) In questa colonna si dovrà indicare se all'atto della restituzione, cessa di essere annoverato trai cavalli di carica (N. 7).

10. L'*Atto* 80 del 1895 rimane abrogato.

Il Ministro — A. Di San Marzano.

N. **189**. — RECLUTAMENTO. — **Varianti allo specchio A annesso all'istruzione sulle dispense dalle chiamate alle armi per ragioni d'impiego di militari in congedo.** — 9 settembre.

Nello specchio *A* riportato nell'*Atto* 126 del 1897 devono essere introdotte le seguenti modificazioni:

SOCIETÀ DELLE STRADE FERRATE MERIDIONALI.

(Esercizio della rete Adriatica).

Direzione dei trasporti.

SERVIZIO DEL MOVIMENTO E TRAFFICO. — *Dopo la parola*: « commessi », *aggiungere*: « e applicati alle stazioni » *e dopo le parole*: « aiutanti commessi », *aggiungere*: « alle stazioni ».

SERVIZIO DELLA TRAZIONE. — *Cancellare le parole*: « Commessi » « aiutanti commessi ».

Il Ministro — A. DI SAN MARZANO.

DECISIONI DI MASSIMA

11.

Consumazione di scatolette di carne in conserva in consegna ai distretti. — In relazione al § 603 del regolamento d'amministrazione, il Ministero avverte che le scatolette di carne di bue in conserva in consegna ai distretti militari, state aperte durante le visite periodiche e riconosciute in buono stato di conservazione, debbono essere fatte consumare dai corpi o riparti esistenti nelle città, sedi dei distretti stessi, per disposizione del comandante del presidio.

Le dette scatolette saranno dai distretti cedute ai corpi mediante passaggio di carico, come è prescritto per gli altri materiali in genere, ed i corpi, per l'importo di esse, si daranno debito al prezzo di L. 0.40 per ogni scatoletta, a' sensi del § 170 del prementovato regolamento. (*Div. sussistenze*).

Roma, 1898 — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 37ª 1898 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 17 settembre.

AGOSTO 2. — R. Decreto n. CCXLVIII che determina le zone di servitù militare intorno ad opere di fortificazione in Val di Brenta e in Val Cismon, *pag.* 403.
SETTEMBRE 14. — Istruzione sulle strade ordinarie e sui lavori di accampamento, *pag.* 404.

Atto N. **190**. — SERVIZIO DEL GENIO. — **R. Decreto n. CCXLVIII che determina le zone di servitù militare intorno ad opere di fortificazione in Val di Brenta e in Val Cismon** — 2 agosto

UMBERTO I. ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge 19 ottobre 1859, n. 3748, sulle servitù militari;

Vista la legge 22 aprile 1886, n. 3820 (serie 3ª), che estende a tutto il Regno la legge succitata;

Visto il R. Decreto 25 novembre 1886, n. 4258 (serie 3ª), che approva il regolamento per l'esecuzione delle suindicate leggi;

Visto il R. Decreto 16 agosto 1891 che modifica il regolamento sopracitato;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militari da applicarsi alle proprietà fondiarie adiacenti alle seguenti opere: in *Val di Brenta*: Forte Tombion — Tagliata della Scala, batteria Fontanelle e corpo di guardia — Batteria ed appostamento del Col del Gallo; in *Val Cismon*: Tagliata del covolo di S. Antonio — vengono determinati entro i limiti stabiliti dalla legge succitata, dai piani annessi al presente, firmati, d'ordine Nostro, dal Ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Valprato, addì 2 agosto 1898.

UMBERTO.

A. Di San Marzano.

19 SET. 98

N. **191**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Istruzione sulle strade ordinarie e sui lavori di accampamento.** — 14 settembre.

È pubblicata l'*Istruzione sulle strade ordinarie e sui lavori di accampamento*, che costituisce il volume 8° della nuova collezione delle istruzioni pratiche del genio, e con tale pubblicazione restano abolite: l'*Istruzione sulle strade ordinarie* (edizione 1886) e l'*Istruzione pei lavori di accampamento* e relativa appendice (edizione 1873).

I comandi, i corpi e gli uffici si provvederanno del numero di copie dell'istruzione suddetta per ciascuno sottoindicate:

Comando del corpo di stato maggiore	N.	3
Ispettorati delle truppe e delle costruzioni del genio .	»	3
Comandi di corpo d'armata e di divisione e comando delle Regie truppe d'Africa	»	1
Comandi, direzioni e sottodirezioni del genio, comando locale del genio in Africa	»	3
Comandi di reggimenti del genio	»	3
Comandi di brigate del genio	»	1
Comandi di compagnie del genio delle specialità:		
a) Zappatori, minatori, pontieri, lagunari, telegrafisti, ferrovieri, specialisti	»	5
b) Treno	»	2
c) Compagnia del genio d'Africa.	»	10
Depositi dei reggimenti del genio	»	2
Plotoni allievi ufficiali e plotoni allievi sergenti del genio.	»	15
Scuola d'applicazione d'artiglieria e genio, accademia militare, scuola militare e scuola centrale di tiro di fanteria.	»	5

Le richieste degli esemplari, tanto per uso d'ufficio quanto per gli ufficiali che desiderassero farne acquisto a loro spese, saranno fatte a seconda dell'*Atto* 183 del 1896.

Il prezzo di ciascun esemplare, legato in tela, è di cent. 80.

Il Ministro — A. Di San Marzano.

DISPENSA 38ª **1898** **PARTE** 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 24 settembre.

AGOSTO 19. — Spese d'ufficio per le direzioni e sottodirezioni autonome del genio per il primo semestre dell'esercizio finanziario 1898-99, *pag.* 405.

SETTEMBRE 20. — Facilitazioni nei trasporti militari sulla tramvia *Vercelli-Biella, Vercelli-Arnco-Borgosesia, Vercelli-Trino, pag.* 405.



Atto N. **192**. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Spese d'ufficio per le direzioni e sotto direzioni autonome del genio per il 1° semestre dell'esercizio finanziario 1898-99**. — 19 agosto.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il R. Decreto 7 aprile 1892 che stabilisce le indennità eventuali per il R. esercito, e gli altri R. Decreti 28 luglio 1895, 5 gennaio 1896, 23 agosto e 2 dicembre 1897, e 27 gennaio 1898 portanti modificazioni al precedente;

Vista la legge in data 10 luglio 1898, n. 282 colla quale si estende a tutto il 31 dicembre 1898 l'esercizio provvisorio autorizzato prima fino al 31 luglio 1898 colla legge 27 giugno 1898, n. 233;

DECRETA QUANTO APPRESSO:

Art. 1.

Le spese d'ufficio durante il 1° semestre dell'esercizio 1898-99, per le direzioni e sottodirezioni autonome del genio, sono stabilite come dallo specchio annesso al presente decreto.

Art. 2.

A tali spese si provvederà coi fondi stanziati in bilancio al capitolo 14 dello stato di previsione delle spese del Ministero della guerra.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la relativa registrazione.

Dato a Roma, addì 19 agosto 1898.

Per il Ministro — CESARE TARDITI.

26 SET. 98

SPECCHIO *degli assegnamenti per le spese d'ufficio delle direzioni e sottodirezioni autonome del genio durante il 1° semestre dell'esercizio finanziario 1898-99.*

DIREZIONI E SOTTODIREZIONI		ASSEGNO pel 1° semestre
Direzioni del genio	Alessandria	1100 00
	Ancona	2350 00
	Bari	1700 00
	Bologna	1900 00
	Firenze	900 00
	Genova	1500 00
	Milano	1600 00
	Napoli	2250 00
	Palermo	900 00
	Piacenza	1600 00
	Roma	4800 00
	Spezia	1650 00
	Torino	2400 00
	Venezia	1750 00
	Verona	2550 00
Sottodirezioni autonome del genio	Cagliari	1000 00
	Cuneo	1000 00
	Messina	1400 00
	Taranto	850 00
Direzione dell'officina di costruzione del genio militare in Pavia		400 00
	Totale . . L.	33600 00

N. **193**. — TRASPORTI. — **Facilitazioni nei trasporti militari sulla tramvia *Vercelli-Biella*, *Vercelli-Aranco-Borgosesia*, *Vercelli-Trino*.** — 20 settembre.

In seguito ad accordi presi colla Società anonima dei tramways vercellesi, a datare dal 1° giugno 1898 sono state concesse dalla Società stessa le seguenti facilitazioni pei trasporti militari sulla tramvia *Vercelli-Biella*, *Vercelli-Trino*, *Vercelli-Aranco-Borgosesia*.

1. Agli ufficiali ed ai militari di truppa, sia isolati che indrappellati, viene accordato il ribasso del 25 % su qualunque percorso delle linee suddette.

2. La tassa per il trasporto bagagli degli ufficiali è di lire 0,50 per un peso non oltrepassante i 50 chilogrammi e per qualunque distanza.

3. A tutte le merci, generi ed oggetti ad uso militare viene applicata la tariffa di lire 0,10 per tonnellata-chilometro, salvo per le merci voluminose che pagheranno una sopratassa del 40 %.

4. Alle spedizioni di bestiame in vagone chiuso, con persona che lo accompagni, viene applicata la tassa di trasporto in ragione di lire 0,25 per chilometro e per vagone.

5. Per essere ammessi a viaggiare a prezzi ridotti gli ufficiali dovranno presentare uno scontrino distaccato dal libretto dei viaggi in ferrovia. Pei militari di truppa, sia isolati che indrappellati, si dovrà presentare una dichiarazione firmata dal comandante del corpo o distaccamento, capo di servizio, direttore di stabilimento militare, ecc., munita di bollo. Eguale dichiarazione occorre presentare per il trasporto delle merci.

6. La richiesta dei vagoni vuoti per trasporti merci, generi ed oggetti e quella delle vetture per trasporti di drappelli numerosi di militari dovrà essere fatta con preavviso di 24 ore almeno.

Il Ministro — A. Di San Marzano.

Roma, 1898 — Tip. E. Voghera.

Roma, 1898 — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 39ª **1898** **PARTE 1ª**

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 1° ottobre

SETTEMBRE 28. — Somministrazione di medicinali a pagamento agli ufficiali ed altri personali, *pag.* 409.
» 29. — Rilascio dei certificati d'inscrizione ai ruoli degli ufficiali di complemento, *pag.* 413.

BIBLIOTECA ROMA VITTORIO

Atto N. **194**. — SERVIZIO SANITARIO. — **Somministrazione di medicinali a pagamento agli ufficiali ed altri personali** — 28 settembre.

Per la somministrazione dei medicinali a pagamento agli ufficiali ed altri personali sono approvate le disposizioni che seguono in sostituzione di quelle contenute negli *Atti* 539 della *Raccolta* e 77 del 1896, i quali sono quindi aboliti.

1. E' fatta facoltà di acquistare medicinali ed oggetti di medicatura a pagamento dalle farmacie militari:

a) agli ufficiali in servizio attivo permanente ed agli ufficiali di complemento e di milizia temporaneamente in servizio con assegno, limitatamente alla durata del servizio;

b) agli ufficiali in posizione di servizio ausiliario, agli ufficiali in disponibilità ed a quelli in aspettativa, purchè provvisti di assegno;

c) agli impiegati dipendenti dall' amministrazione della guerra, in qualsiasi posizione si trovino, purchè provvisti di assegno;

d) ai sottufficiali ammogliati come pure ai sottufficiali con impieghi speciali (guarda forti, guarda batterie, guarda colombai, ecc.) presso forti situati in località isolate;

e) agli ufficiali ed impiegati della regia marina, in qualunque posizione, purchè provvisti di assegno.

La facoltà dell'acquisto dei medicinali è limitata ai bisogni delle persone componenti la famiglia e dei domestici conviventi con essa, come pure, per gli ufficiali, alla cura dei cavalli propri.

2. I militari ed impiegati richiedenti sono responsabili che i medicinali richiesti servano realmente soltanto per essi e per le altre persone che vi hanno diritto a norma del numero precedente.

OTT. 98

3. I medicinali ed oggetti di medicatura, che le farmacie militari sono tenute a somministrare, sono soltanto quelli compresi nell'*Elenco generale dei medicinali* in vigore e che le farmacie hanno in carico per i bisogni dello stabilimento proprio, escluse le *sostanze accessorie* e i *reagenti*.

Le somministrazioni sono fatte ai prezzi stabiliti dalla tariffa per gli ospedali, coll'aumento del 25 per cento e del valore dei recipienti che occorrano.

4. Le farmacie tenute a fare le somministrazioni a pagamento sono quelle degli ospedali militari principali e succursali, e quelle delle infermerie di presidio e speciali che sono rette da un farmacista militare.

5. Per la richiesta dei medicinali e degli oggetti di medicatura dovranno essere presentate alle farmacie militari le relative ricette del medico curante o, qualora debbono servire per cavalli, del veterinario.

Se rilasciate da un ufficiale medico o veterinario in attività di servizio residente nel luogo, basterà che le ricette siano firmate da questo per essere spedite; se rilasciate da un medico civile od altro sanitario, dovrà esservi aggiunto il visto (munito del bollo d'ufficio) del capo di corpo od ufficio al quale appartiene il militare o l'impiegato richiedente.

Nelle ricette il medico o veterinario dovrà inoltre indicare per conto di chi devono essere spedite, e se hanno da servire per persone di famiglia o per cavalli, vi aggiungerà tale indicazione.

Alla firma del medico o veterinario deve seguire la dichiarazione del richiedente:

Si richiede la farmacia dell'ospedale militare (o *infermeria*) *di . . . . . di spedire la presente ricetta, il cui importo sarà pagato dalla cassa del* . . . . . (corpo od ufficio dal quale il richiedente riceve gli assegni).

A . . . ., addì . . . . . 18. . .

Il . . . . . .

(grado e firma, cognome e nome, indicati in modo chiaro, del richiedente).

Per la compilazione delle ricette si farà uso, ogni qualvolta sia possibile, degli appositi stampati (mod. 774).

6. I sanitari prescriventi avvertiranno che la quantità dei medicinali deve sempre essere comminisurata con lo stretto bisogno, e quando trattasi di medicinali ordinati in dosi che si ripetono o per lunghe cure, le prescrizioni dovranno essere rinnovate ogni mese.

Le ricette devono essere scritte in lingua italiana e le dosi segnate col sistema metrico decimale.

Per le ordinazioni di sostanze velenose le ricette dovranno essere redatte su foglio separato, distinto cioè da quello per altre sostanze che occorresse di ordinare anche nello stesso tempo.

7. La rimessione dei medicinali si effettua nelle ore stabilite dal direttore dell'ospedale o della infermeria. L'orario è affisso all'ingresso della farmacia.

Nei casi d'urgenza, dichiarata dal sanitario che rilascia la ricetta, la farmacia rimetterà egualmente i medicinali in ore straordinarie, escluse però sempre le ore di notte.

8. L'ammontare dei medicinali ed oggetti di medicatura somministrati a pagamento in ciascun mese verrà dalle amministrazioni degli ospedali militari dato in nota ai corpi od uffici, dai quali i richiedenti ricevono gli assegni, affinchè possano provvedere per le corrispondenti ritenute sugli averi degli interessati. Si osserveranno all'uopo le disposizioni del § 2660 e seguenti del Regolamento d'amministrazione.

Ai corpi ed uffici saranno pertanto rinviate le ricette spedite, le quali verranno indi restituite ai militari od impiegati all'atto che ne viene loro ritenuto l'importo.

Per le sostanze velenose però si trasmetterà soltanto copia delle ricette, dovendo le farmacie conservare gli originali, in conformità del prescritto dell'art. 31 della legge sulla tutela dell'igiene e della sanità pubblica (1).

9. Per gli ufficiali di complemento e di milizia temporaneamente sotto le armi, le amministrazioni dei corpi presso i quali essi si trovano, prima di liquidare l'ultima rata degli assegni loro spettanti, dovranno invitarli a dichiarare se hanno acquistato medicinali dalla farmacia militare, ed in caso affermativo chiedere d'urgenza alla direzione dell'ospedale militare, od infermeria interessata, la nota dei medicinali loro provveduti onde poter effettuare la ritenuta della somma dovuta.

10. Gli ufficiali residenti in presidi ove non esistono farmacie militari autorizzate alla somministrazione esterna di medicinali, hanno facoltà di richiederli ad altre farmacie militari, sotto l'osservanza delle stesse norme precedentemente date, ma con le limitazioni e prescrizioni che seguono.

I medicinali che possono essere richiesti fra quelli compresi nell'*Elenco dei medicinali* sono soltanto:

(1) Riportata nell'*Atto* 359 della *Raccolta*.

a) le sostanze solide allo stato naturale;

b) le loro preparazioni, come polveri, pillole, ecc., escluse quelle di più complicata manipolazione;

c) sostanze liquide, i preparati chinacei,come le soluzioni di solfato e di cloridrato di chinina (sì per uso interno che per iniezioni ipodermiche) e l'elisir di china, l'essenza di trementina, il liquore di Vanswieten e l'arsenito potassico liquido (liquore di Fowler).

Gli ora detti medicinali devono essere richiesti alla farmacia del più vicino ospedale, o della più vicina infermeria di presidio se vi è un farmacista militare, inviando le ricette per mezzo del comando del proprio corpo o riparto.

Le spedizioni sono fatte per pacco postale, qualora il richiedente non indichi altro mezzo più facile ed economico.

Le spese d'imballaggio e di trasporto sono a carico dei richiedenti, i quali non potranno ripetere nulla in caso di fortuite avarie nel trasporto.

Il Ministro — A. Di San Marzano.

N. **195**. — RECLUTAMENTO. — **Rilascio dei certificati d'inscrizione ai ruoli degli ufficiali di complemento**. — 29 settembre.

In seguito alla trasformazione dei distretti militari, per effetto della quale gli ufficiali di complemento sono passati per la maggior parte effettivi ai corpi dell'arma rispettiva il § 414 (comma *c*) e l'ultimo capoverso del § 432 del Regolamento sul reclutamento debbono intendersi modificati nel senso che i certificati d'inscrizione ai ruoli mod. n. 34 (n. 9 del catalogo) degli ufficiali predetti, siano questi ascritti all'esercito permanente o alla milizia mobile, vengono rilasciati dal comando del corpo o del distretto secondo che l'ufficiale si trovi effettivo al corpo o al distretto.

Qualora pertanto i comandanti dei distretti ricevano dai sindaci richieste di certificati d'inscrizione ai ruoli per ufficiali di complemento non effettivi al distretto, dovranno rivolgerle ai corpi competenti i quali potranno inviare i certificati direttamente ai sindaci richiedenti.

Il Ministro — A. Di San Marzano.

Roma, 1898 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 40ª 1898 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata l'8 ottobre.

LUGLIO 17. — R. Decreto n. CCLXXIV che costituisce in ente morale la fondazione « Dogliotti » e ne approva il relativo statuto organico, *pag.* 413.

» 17. — R. Decreto n. CCLXXV che costituisce in ente morale la fondazione « Denina Dogliotti » e ne approva il relativo statuto organico, *pag.* 415.

SETTEMBRE 1°. — R. Decreto n. 406 relativo all'esame speciale dei tenenti medici che aspirano all'avanzamento a scelta, *pag.* 418.

» 15. — R. Decreto n. 413 che apporta modificazioni alla circoscrizione territoriale militare del Regno, *pag.* 418.

OTTOBRE 5. — Circoscrizione militare per il servizio di commissariato, *pag.* 420.

» 5. — Modificazione all'istruzione sulla stipulazione dei contratti pei servizi dell'amministrazione della guerra in data 24 gennaio 1887, *pag.* 419.

» 6. — Pubblicazione della 2ª dispensa delle *Disposizioni speciali per l'artiglieria*, *pag.* 419.

Atto N. **196**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **R. Decreto n. CCLXXIV che costituisce in ente morale la fondazione « Dogliotti » e ne approva il relativo statuto organico.** — 17 luglio.

UMBERTO I, ecc., ecc., Re d'Italia.

Visto il testamento in data 23 febbraio 1880 col quale il generale Orazio Dogliotti disponeva un legato di lire 500 di rendita, da distribuirsi a quei due sottufficiali di artiglieria che avessero dato nell'anno maggiori prove di coraggio e di abnegazione;

Visto il parere emesso dal Consiglio di Stato nell'adunanza dell'11 marzo 1898;

Visto lo statuto organico della fondazione;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il legato disposto dal generale Orazio Dogliotti con testamento 23 febbraio 1880, depositato in atti del notaio Francesco Cocchi di Firenze, allo scopo di istituire due premi da distri-

10 011.98

buirsi annualmente a quei due sottufficiali dell'arma di artiglieria che nell'anno diano maggiori prove di coraggio e di abnegazione è costituito in ente morale.

Art. 2.

È approvato lo statuto organico di detta fondazione, composto di 7 articoli, visto e sottoscritto d'ordine Nostro dal Ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 luglio 1898.

UMBERTO.

A. DI SAN MARZANO.

Statuto organico della fondazione DOGLIOTTI.

Art. 1.

Avrà nome di fondazione « Dogliotti » il legato disposto dal generale Orazio Dogliotti con testamento 23 febbraio 1880, depositato in atti del notaio Francesco Cocchi di Firenze, a favore di due sottufficiali dell'arma di artiglieria che nell'anno abbiano dato maggiori prove di coraggio e di abnegazione.

Art. 2.

L'attività dell'ente è rappresentata da una cartella di lire 500 di rendita annua intestata al Ministero della guerra, cui spetta l'amministrazione dell'ente stesso.

Art. 3.

La rendita proveniente dal legato sarà divisa in due premi uguali da assegnarsi a due sottufficiali dell'arma di artiglieria, scelti in ordine di preferenza tra quelli che nell'anno siano venuti a trovarsi in una o più delle seguenti condizioni:

a) abbiano meritata la medaglia al valor militare o di marina;

b) abbiano meritata la medaglia al valor civile;

c) abbiano meritata la medaglia pei benemeriti della salute pubblica.

Verificandosi che vari sottufficiali si trovino in eguali condizioni di merito, saranno preferiti coloro che contino maggior servizio nei gradi di sottufficiale ed abbiano sempre serbata condotta esemplare.

Art. 4.

I premi di cui all'articolo precedente saranno distribuiti annualmente nella ricorrenza della festa nazionale dello Statuto.

Art. 5.

Ogni comandante di corpo o capo di servizio dell'arma di artiglieria dovrà far pervenire annualmente al Ministero della guerra, non più tardi del 15 maggio, uno stato di proposta di quei sottufficiali che trovansi in condizioni di poter concorrere al premio « Dogliotti ».

Art. 6.

I premi che, per avventura rimanessero indistribuiti, verranno capitalizzati e costituiranno un fondo del quale il Ministero potrà valersi per premiare le benemerenze eccezionali acquistate con lungo ed onorato servizio da qualche sottufficiale dell'arma.

Art. 7.

Disposizione transitoria.

La prima distribuzione dei premi « Dogliotti » avrà luogo nella ricorrenza della festa nazionale dell'anno 1899.

Visto, d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
A. Di San Marzano.

N. **197**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **R. Decreto N. CCLXXV che costituisce in ente morale la fondazione « Denina Dogliotti » e ne approva il relativo statuto organico.** — 17 luglio.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto il testamento in data 23 febbraio 1880 col quale il generale Orazio Dogliotti disponeva un legato di lire 500 di rendita da distribuirsi a due famiglie di militari di truppa dell'arma di artiglieria che nell'anno avessero dato maggiori prove di morigeratezza e di affezione al dovere.

Visto il parere emesso dal Consiglio di Stato nell'adunanza dell'11 marzo 1898;

Visto lo statuto organico della fondazione;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo 1.

Il legato disposto dal generale Orazio Dogliotti con testamento 23 febbraio 1880, depositato in atti dal notaio Francesco Cocchi di Firenze, allo scopo di istituire due premi da distribuirsi annualmente a quelle due famiglie di militari di truppa dell'arma di artiglieria che nell'anno abbiano dato maggiori prove di morigeratezza e di affezione al dovere, è costituito in ente morale.

Articolo 2.

È approvato lo statuto organico di detta fondazione, composto di sette articoli, visto e sottoscritto d'ordine Nostro dal Ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 luglio 1898.

UMBERTO.

A. Di San Marzano.

Statuto organico della fondazione Denina-Dogliotti.

Art. 1.

Avrà nome di fondazione « Denina-Dogliotti » il legato disposto dal generale Orazio Dogliotti, con testamento 23 febbraio 1880, depositato in atti dal notaro Francesco Cocchi di Firenze, a favore di quelle famiglie di militari di truppa dell'arma di artiglieria le quali abbiano dato nell'anno maggiori prove di morigeratezza e di affezione al dovere.

Art. 2.

L'attività dell'ente è rappresentata da una cartella di lire 500 di rendita annua intestata al Ministero della guerra cui spetta l'amministrazione dell'ente stesso.

Art. 3.

La rendita proveniente dal legato sarà divisa in due premi uguali che verranno assegnati a due famiglie di morigerata e specchiata condotta, scelte fra quelle dei militari di truppa dell'arma d'artiglieria i quali nell'anno:

1) abbiano incontrato la morte in un fatto d'armi o in seguito a ferite in esso riportate;

2) siano deceduti:

a) in seguito ad infortunio in servizio;

b) in seguito ad infermità contratta per ragioni di servizio.

Sotto la denominazione di famiglie si comprendono la moglie e i figli; e, in mancanza di essi, i genitori, ed in mancanza dei genitori, i fratelli minorenni o le sorelle nubili.

Art. 4.

I premi di cui all'articolo precedente saranno distribuiti nella ricorrenza della festa nazionale dello Statuto.

Art. 5.

Le famiglie le quali abbiano titolo per concorrere al premio « Denina-Dogliotti » dovranno non più tardi del 1° maggio far pervenire al Ministero della guerra, la domanda d'iscrizione tra le aspiranti.

Art. 6.

Qualora per mancanza di concorrenti od in vista della poca validità nei titoli degli aspiranti, non fosse possibile assegnare i premi annuali, questi verranno capitalizzati e costituiranno un fondo del quale il Ministero potrà valersi per premiare quelle famiglie di militari di truppa dell'arma d'artiglieria, in servizio, le quali, sempre risultando modello di morigeratezza e di onestà, vantino patriottiche benemerenze.

Art. 7.

Disposizione transitoria.

La prima distribuzione dei premi « Denina-Dogliotti » avrà luogo nella ricorrenza della festa nazionale del venturo anno 1899.

Visto, d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
A. Di San Marzano.

N. **198**. — AVANZAMENTO. — **R. Decreto n. 406 relativo all'esame speciale dei tenenti medici che aspirano all'avanzamento a scelta.** — 1° settembre.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge 2 luglio 1896, n. 254 sull'avanzamento nel R. esercito, modificata dalla legge 6 marzo 1898, n. 50;

Visto il regolamento per l'esecuzione della legge suddetta, approvato con R. Decreto 19 maggio 1898, n. 172;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'esame speciale contemplato dall'articolo 36 della legge 2 luglio 1896, n 254, per i tenenti del corpo sanitario militare riconosciuti idonei all'avanzamento per anzianità, i quali aspirano alla promozione a scelta, consisterà nello svolgimento per iscritto di un tema d'igiene.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sarre, addì 1° settembre 1898.

UMBERTO.

A. DI SAN MARZANO.

N. **199**. — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — **R. Decreto n. 413 che apporta modificazioni alla circoscrizione territoriale militare del Regno.** — 15 settembre.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto il Nostro Decreto in data 22 luglio 1897, n. 366, sulla circoscrizione territoriale militare del Regno, emanato in forza dell'articolo 3 della legge 28 giugno 1897, n. 225;

Visto il Nostro Decreto in data 11 agosto 1897, n. 395, che stabilisce il servizio territoriale in generale e quelli di artiglieria, del genio, di sanità e di commissariato militare;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alle tabelle annesse al R. Decreto 11 agosto 1897, n. 395, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. Nella tabella n. 1, colonna 1ª (corpi d'armata) in luogo di:

IV Piacenza	*porre:*	IV Genova

2. Nella tabella n. 4 alle attuali indicazioni riferentisi al IV corpo d'armata:

IV Piacenza	Piacenza	Piacenza, Genova	Piacenza

sostituire:

IV Genova	Genova	Genova, Piacenza	Genova.

Art. 2.

Le predette modificazioni alla circoscrizione territoriale andranno in vigore il 1° novembre 1898.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 15 settembre 1898.

UMBERTO.

A. Di San Marzano.

N. **200.** — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — **Circoscrizione militare per il servizio di commissariato.** — 5 ottobre.

In relazione al R. Decreto 15 settembre 1898 n. 413, riportato nel precedente *Atto* n. 199, sono apportate le seguenti varianti alla circoscrizione territoriale per il servizio di commissariato militare, stabilita dall'*Atto* 32 del corrente anno.

Corpi d'armata	Direzioni di commissariato	Sezioni staccate	Uffici locali
pel IV corpo d'armata, in luogo di:			
IV Piacenza	Piacenza	Genova	—
porre:			
IV Genova	Genova	Piacenza	—

Le presenti varianti avranno effetto a partire dal 1° novembre p. v.

Il Ministro — A. Di S. Marzano.

N. **201**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Modificazione all'istruzione sulla stipulazione dei contratti pei servizi dell'amministrazione della guerra in data 24 gennaio 1887.** — 5 ottobre.

Nella vigente istruzione sulla stipulazione dei contratti pei servizi dell'amministrazione della guerra in data 24 gennaio 1887, è introdotta la seguente variante:

§ 9. Nel secondo comma e nel quarto, quale risulta dalla modificazione apportata con l'*Atto* 174 del 1887, *alle parole:* Il direttore dei conti, *sostituire:* Il segretario del consiglio.

Il Ministro — A. Di San Marzano.

N. **202**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Pubblicazione della 2ª dispensa delle *Disposizioni speciali per l'artiglieria*.** — 6 ottobre.

È stata pubblicata la 2ª dispensa delle Disposizioni speciali per l'artiglieria. I comandi, corpi ed uffici ne acquisteranno il numero di copie indicato nell'*Atto* 110 del 1898, facendone richiesta colle norme stabilite dall'*Atto* 183 del 1896. Il prezzo della dispensa è di centesimi 45.

Il Ministro — A. Di San Marzano.

Roma, 1898. — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 41ª — 1898 — PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 15 ottobre.

OTTOBRE 12. — Consigli di disciplina per gli ufficiali in congedo, ed eliminazione dai ruoli degli ufficiali di complemento, di milizia territoriale e di riserva, *pag.* 421.
» 12. — Aggiunte al regolamento per le licenze nel R. esercito, *pag.* 422.
» 12. — Assegnazione degli attendenti agli ufficiali che non appartengono a corpi di truppa, *pag.* 422.

Atto N. **203**. — DISCIPLINA MILITARE. — **Consigli di disciplina per gli ufficiali in congedo, ed eliminazione dai ruoli degli ufficiali di complemento, di milizia territoriale e di riserva**. — 12 ottobre.

In relazione all'istruzione per le norme da seguirsi nei consigli di disciplina per gli ufficiali del R. esercito, approvata con R. Decreto 9 dicembre 1897, ed in ordine all'articolo 2 del R. Decreto 12 luglio 1888 (*Atto* 657 della *Raccolta*), relativo all'eliminazione dai ruoli degli ufficiali di complemento, di milizia territoriale e di riserva, il Ministero determina quanto segue:

1. Al 1° gennaio di ciascun anno i comandanti di divisione riceveranno dai comandanti dei corpi aventi sede nel capoluogo della divisione e dal comandante del locale distretto militare, gli elenchi degli ufficiali inferiori in congedo di ogni categoria, tenuti a ruolo dai corpi stessi (comma *c*) del n. 1 dell'*Atto* 106 del corrente anno) e residenti nel capoluogo medesimo.

2. Nei detti elenchi gli ufficiali saranno designati nominativamente, distinti per categoria, arma e corpo, con indicazione del grado e dell'anzianità.

3. I comandanti di divisione, giusta il disposto della istruzione precitata, si serviranno di detti elenchi, nonchè di quelle degli ufficiali superiori in congedo residenti nel capoluogo della divisione (comma *b*) del n. 1 dell'*Atto* 106 del corrente anno), per destinare l'ufficiale che, a senso del § 18 dell'istruzione stessa, deve far parte del consiglio di disciplina.

4. I comandanti di corpo d'armata, prima di compilare il rapporto a riguardo dell'ufficiale di complemento, di milizia territoriale o di riserva, che venisse a trovarsi in posizione sociale incompatibile col proprio grado, sentiranno il parere di un'apposita commissione da essi convocata, composta di un comandante di divisione e di due maggiori generali. Detto parere dovrà andare unito al rapporto che i comandanti di corpo d'armata trasmetteranno al Ministero.

19 OTT 98

La commissione di cui sopra, giudicherà in merito alle questioni che le verranno sottoposte, basandosi sui risultati delle informazioni, fornite dalle autorità militari competenti o assunte in quegli altri modi che reputerà convenienti, in confronto colle dichiarazioni che l'ufficiale interessato sarà chiamato a fare davanti alla commissione medesima.

Il presente *Atto* sostituisce quello 658 della *Raccolta*, il quale rimane perciò abrogato.

Il Ministro — A. DI SAN MARZANO.

N. **204**. — DISCIPLINA MILITARE. — **Aggiunte al regolamento per le licenze nel R. esercito**. — 12 ottobre.

Sono approvate le seguenti aggiunte al regolamento per le licenze nel R esercito:

§ 3, all'ultimo alinea, *aggiungere*: « come pure non si dovrà tener conto degli ufficiali medici, contabili e veterinari per stabilire le proporzioni entro i cui limiti gli ufficiali dei reggimenti, reparti o distaccamenti d'ogni arma sono ammessi a fruire della licenza ordinaria in ciascuno dei predetti due periodi dell'anno ».

Dopo il § 7, *aggiungere*:

« § 7bis. Per i sottotenenti medici e veterinari effettivi, di nuova nomina, sarà tenuto conto, nel computo dell'anno di servizio accennato al § precedente, del tempo da essi trascorso in servizio attivo quali ufficiali di complemento ».

Il Ministro — A. DI SAN MARZANO.

N. **205**. — DISCIPLINA MILITARE. — **Assegnazione degli attendenti agli ufficiali che non appartengono a corpi di truppa**. — 12 ottobre.

Allo specchio n. 1 dell'*Atto* 53 del 1897, sono apportate le seguenti modificazioni concernenti l'assegnazione degli attendenti ad ufficiali addetti al Ministero della guerra ed al comando del corpo di stato maggiore.

STANZA DEL REGGIMENTO	COMANDI, UFFICI, ecc. a cui deve fornire attendenti
Milano (lancieri), Brescia, Padova, Vicenza, Saluzzo, Caserta, Udine.	Ministero della guerra (compresi i comandati) e comando del corpo di stato maggiore.

Avvertenze.

Il comando del corpo di stato maggiore richiede il numero occorrente di attendenti per gli ufficiali di stato maggiore addetti al comando del corpo ai reggimenti indicati e nel numero seguente:

Brescia 12, Caserta 3, Milano (lancieri) 6, Padova 4, Saluzzo 5, Udine 3, Vicenza 12.

Il Ministero della guerra richiede il numero occorrente di attendenti per gli ufficiali generali ed ufficiali di stato maggiore addetti al Ministero ai cennati reggimenti nel numero seguente:

Brescia 1, Caserta 3, Milano (lancieri) 8, Padova 1, Saluzzo 2, Udine 3, Vicenza 1.

Il reggimento di stanza in Roma non fornisce attendenti fuori del corpo giacchè deve provvedere alle sostituzioni temporanee di attendenti agli ufficiali residenti nella capitale.

Il Ministro — A. Di San Marzano.

Roma, 1898 — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 42ª 1898 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 22 ottobre.

SETTEMBRE 24. — R. Decreto n. 428 che stabilisce le norme per la scelta dei capitani di stato maggiore, *pag.* 425.

» 25. — R. Decreto n. 422 che determina le attribuzioni dei sindaci per l'invio ai distretti ed ai corpi degli inscritti di leva, dei militari in congedo richiamati alle armi e dei militari isolati — Pubblicazione di istruzioni relative, *pag.* 426.

OTTOBRE 9. — Spese d'ufficio per le direzioni e stabilimenti d'artiglieria per il 1° semestre dell'esercizio finanziario 1898-99. *pag.* 429.

» 18. — Norme speciali e programmi d'esame per l'avanzamento dei tenenti medici, *pag.* 430.

» 20. — Errata-corrige all'8° fascicolo di aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio, *pag.* 436.



Atto N. **200**. — AVANZAMENTO. — **R. Decreto n. 428 che stabilisce le norme per la scelta dei capitani di stato maggiore.** — 24 settembre.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel Regio esercito, modificata dalla legge 6 marzo 1898, n. 50;

Visto il Nostro Decreto 19 maggio 1898, n. 172, che approva il regolamento per l'esecuzione della predetta legge sull'avanzamento nel Regio esercito;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I capitani di cui all'articolo 37 della legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel R. esercito, per essere ammessi nel corpo di stato maggiore devono avere dimostrato la loro attitudine al servizio nel corpo stesso, in uno speciale corso d'esperimento.

Art. 2.

L'esperimento di cui all'articolo precedente ha luogo di massima subito dopo ultimato il corso di studi alla scuola di guerra. Al termine di esso una commissione, presieduta dal capo di stato maggiore dell'esercito, giudica definitivamente

della idoneità al servizio di stato maggiore degli ufficiali che lo frequentarono.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 24 settembre 1898.

UMBERTO.

A. Di San Marzano.

N. **207**. — RECLUTAMENTO E MOBILITAZIONE. — **R. Decreto n. 422 che determina le attribuzioni dei sindaci per l'invio ai distretti ed ai corpi degli inscritti di leva, dei militari in congedo richiamati alle armi e dei militari isolati. — Pubblicazione di istruzioni relative.** — 25 settembre.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Considerato che le disposizioni date col R. Decreto 22 maggio 1894, n. 211 sulla somministrazione dei mezzi di viaggio agli inscritti di leva ed ai militari in servizio od in congedo, che dai comuni debbono recarsi al distretto militare od al corpo, più non rispondono interamente ai mutati ordinamenti ed alle mutate esigenze del servizio del regio esercito;

Sulla proposta dei Nostri Ministri segretari di Stato per gli affari della guerra e dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I sindaci dei comuni sono incaricati di avviare ai distretti od ai corpi, secondo che verrà loro indicato dall'autorità militare, gli inscritti di leva, i militari in congedo illimitato richiamati alle armi, ed i sottufficiali, caporali e soldati in licenza, od altrimenti isolati, residenti nel comune rispettivo.

Art. 2.

Nelle suindicate circostanze i sindaci dei comuni sono incaricati di rilasciare ai militari di truppa, per conto dell'amministrazione militare, gli scontrini che occorrono per il viaggio sulle ferrovie e sui piroscafi.

In caso di mobilitazione dell'esercito, gli stessi scontrini devono pure essere rilasciati, per lo stesso scopo, agli ufficiali in congedo richiamati alle armi.

Art. 3.

In tempo di pace, gli assegni di viaggio (indennità di trasferta e rimborso delle spese di trasporto sulle ferrovie e sui piroscafi a tariffa militare) spettanti agli inscritti di leva ed ai militari di truppa, indicati nell'art. 1, saranno loro corrisposti soltanto a viaggio compiuto per cura del distretto o del corpo al quale si presentano.

I sindaci dei comuni potranno però anticipare, a coloro che ne facciano richiesta, e ne dimostrino bisogno, la somma occorrente per il trasporto in ferrovia o sui piroscafi, ed una giornata d'indennità di trasferta da soldato (L. 1,20) o due (L. 2,40) se la distanza tra il comune di partenza ed il luogo di destinazione è tale da richiedere più di trenta ore di viaggio, domandandone poi rimborso al distretto o corpo cui hanno avviati gli uomini.

Art. 4.

Nel caso di mobilitazione dell'esercito, il trasporto dei militari richiamati dal congedo, sulle ferrovie e sui piroscafi, avrà luogo senza spesa, mediante la presentazione degli scontrini di viaggio rilasciati dai sindaci dei comuni.

L'indennità di trasferta spettante ai militari di truppa (L. 1,20 al giorno qualunque sia il loro grado) sarà pagata dal distretto o dal corpo al quale si presentano, se il viaggio può compiersi nelle 24 ore; sarà anticipata dai sindaci dei comuni, se il viaggio ha durata di due giorni o più.

Le somme anticipate saranno rimborsate ai sindaci dal distretto o corpo al quale sono stati avviati gli uomini.

Art. 5.

Le disposizioni contenute nel presente decreto andranno in vigore dal 1° ottobre 1898. Da questa data le disposizioni contenute nel citato decreto 22 maggio 1894 si intenderanno abrogate.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 25 settembre 1898.

UMBERTO.

PELLOUX.

A. DI SAN MARZANO.

Per l'applicazione delle disposizioni contenute nel R. Decreto n. 422 del 25 settembre 1898 è stato pubblicato e distribuito a tutti i sindaci dei comuni del Regno, un fascicoletto contenente le *istruzioni per l'invio ai distretti ed ai corpi degli inscritti di leva, dei militari in congedo richiamati alle armi e dei militari isolati.*

Tutti i comandi, corpi ed uffici (1) ne acquisteranno un numero di esemplari eguale a quello delle copie del *Giornale militare* che essi ricevono per uso d'ufficio. Per l'arma dei carabinieri reali però ne saranno richieste tante copie quante ne occorrono per distribuirne una a tutti i comandi dell'arma, compresi quelli delle stazioni.

Alle suindicate istruzioni è annessa una *tabella di presentazione* per i richiamati dal congedo, la quale è diversa per i vari distretti (2). Perciò i comandi, corpi od uffici, dovranno presentare le loro richieste (colle norme stabilite dall'*Atto* 183 del 1896), adoperando la seguente formula:

N. ... copie delle *Istruzioni per l'invio ai distretti ed ai corpi degli inscritti di leva, dei militari in congedo richiamati alle armi e dei militari isolati*, munite della *tabella di presentazione* (Allegato n. 3) del distretto di ..... (indicare il distretto nel cui territorio trovasi l'ente per il quale devono servire le copie richieste).

Nei cambi di guarnigione i corpi partenti lascieranno a quelli subentranti le copie delle istruzioni da loro possedute.

Il prezzo del fascicoletto è di centesimi 30.

Il R. Decreto 25 settembre 1898 sostituisce quello analogo portante la data 1° maggio 1894, n. 211. Le istruzioni ora pubblicate sostituiscono quelle che facevano seguito al suindicato decreto.

Rimangono pertanto abrogati gli *Atti* n. 103 e 129 del 1894, come pure gli *Atti* 148 e 234 e la *Decisione di massima* n. 10 dello stesso anno, che contengono talune disposizioni ancora in vigore, ma riportate nel nuovo regolamento d'amministrazione (10 giugno 1898).

(1) Ad eccezione dei comandi di distretto militare ai quali il Ministero, nello spedire le copie delle istruzioni da distribuire ai sindaci, ne invierà alcune in più del necessario da servire come scorta e per uso d'ufficio.

(2) I comandi di corpo d'armata e di divisione riceveranno dal Ministero un fascicolo nel quale saranno riunite le tabelle di presentazione di tutti i distretti del Regno.

Il Ministro — A. Di San Marzano.

N. **208.** — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — **Spese d'ufficio per le direzioni e stabilimenti d'artiglieria per il 1° semestre dell'esercizio finanziario 1898-99.** — 9 ottobre.

IL MINISTRO DELLA GUERRA.

Visto il R. Decreto 7 aprile 1892 che stabilisce le indennità eventuali pel R. esercito e gli altri Regi Decreti 28 luglio 1895, 5 gennaio 1896, 23 agosto e 2 dicembre 1897 portanti modificazione al precedente.

Vista la legge in data 10 luglio 1898 n. 282 colla quale si estende a tutto il 31 dicembre 1898 l'esercizio provvisorio autorizzato prima fino al 31 luglio 1898 colla legge 27 giugno 1898 n. 233.

DECRETA:

Art. 1. — Le spese d'ufficio durante il 1° semestre dell'esercizio 1898-99 per le direzioni e gli stabilimenti d'artiglieria sono stabilite come dallo specchio annesso al presente Decreto.

Art. 2. — A tale spesa si provvederà coi fondi stanziati in bilancio al capitolo 14 dello stato di previsione delle spese del Ministero della guerra.

Il presente Decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la relativa registrazione.

Roma, 9 ottobre 1898.

Il Ministro — A. DI SAN MARZANO.

SPECCHIO *degli assegnamenti per le spese d'ufficio delle direzioni e stabilimenti d'artiglieria durante il 1° semestre dell'esercizio finanziario 1898-99.*

Direzione	di artiglieria	di Alessandria,	assegno . .	L.	1150
Id.	id.	di Ancona,	id. . .	»	700
Id.	id.	di Genova,	id. . .	»	1400
Id.	id.	di Maddalena,	id. . .	»	700
Id.	id.	di Mantova,	id. . .	»	1200
Id.	id.	di Messina,	id. . .	»	1000
Id.	id.	di Napoli,	id. . .	»	1200
Id.	id.	di Piacenza,	id. . .	»	1500
Id.	id.	di Roma,	id. . .	»	1500
Id.	id.	di Spezia,	id. . .	»	1300
Id.	id.	di Taranto,	id. . .	»	600
Id.	id.	di Torino,	id. . .	»	2600
Id.	id.	di Venezia,	id. . .	»	1200

Da riportarsi L. 16050

	Riporto L.	16050
Direzione di artiglieria di Verona,	assegno . . L.	1200
Arsenale di costruzione di Napoli,	id. . . »	1000
Id. id. di Torino,	id. . . »	1200
Officina di costruzione di Genova,	id. . . »	900
Id. id. di Napoli,	id. . . »	900
Id. id. di Torino,	id. . . »	1300
Fabbrica d'armi di Brescia,	id. . . »	1050
Id. id. di Terni,	id. . . »	1150
Id. id. di Torino,	id. . . »	900
Id. id. di Torre Annunziata,	id. . . »	850
Laboratorio pirotecnico di Bologna,	id. . . »	1100
Id. id. di Capua,	id. . . »	900
Laboratorio di precisione di Roma,	id. . . »	2000
Polverificio di Fontana Liri,	id. . . »	800
Id. di Fossano,	id. . . »	700
	Totale . . L.	32000

N. **209.** — AVANZAMENTO. — **Norme speciali e programmi d'esame per l'avanzamento dei tenenti medici.** — 18 ottobre.

Viste le disposizioni contenute nel regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento nel R. esercito, approvato con R. Decreto 18 maggio 1898 n. 172 ed il Decreto 1° settembre 1898 n. 406, relativo all'esame per l'avanzamento a scelta dei tenenti medici, le norme speciali per l'avanzamento dei tenenti medici sono quelle stesse stabilite con l'*Atto* 121 del corrente anno per i capitani medici, ad eccezione dei numeri 8 e 11 che vengono modificati come appresso:

N. 8. Per ciascuna materia d'esame generale la rispettiva sottocommissione farà due distinte votazioni a scrutinio segreto, una per *sì* e per *no* che determinerà a maggioranza di voti l'idoneità, o la non idoneità del candidato in quella materia; l'altra per punti di merito, assegnando punti da 10 a 20 ai candidati risultati idonei e da 0 a 9 a quelli non idonei.

La sottocommissione degli esami scritti, essendo la stessa che per quelli orali, farà la media complessiva dei punti dei due esami e la dividerà per tre. Similmente eseguiranno le altre due sottocommissioni che presiedono entrambe a due esami diversi.

N. 11. L'esame speciale per l'avanzamento a scelta sarà giudicato da tutta la commissione riunita, la quale dopo ciascuno

esame, farà una semplice votazione per *si* e per *no*. Risulteranno promovibili a scelta quelli che avranno riportato la maggioranza.

PROGRAMMA DELL'ESAME GENERALE.

1ª Sottocommissione.

Esame orale — 15 minuti per tesi.
Esame scritto — tempo concesso 4 ore.

Esame orale.

TESI DELL'ESAME ORALE.

a) *Patologia speciale medica.*

1. Febbre ed infezione malarica.
2. Febbre tifoide — Tifo esantematico.
3. Meningite cerebro spinale epidemica.
4. Difterite — Croup — Pseudo-croup.
5. Vaiuolo — Morbillo — Scarlattina.
6. Dissenteria — Colera.
7. Tonsillite — Orecchioni — Influenza.
8. Tubercolosi polmonare ed addominale.
9. Anemia — Leucemia — Scorbuto.
10. Reumatismo articolare — Uricemia.
11. Meningite cerebrale della volta — della base — Meningiti spinali.
12. Paralisi spinale ascendente — Paralisi spinale atrofica-spastica.
13. Atassia locomotrice — Demenza paralitica.
14. Emorragia cerebrale — Embolia — Trombosi.
15. Laringite — Bronchite — Bronchiectasia — Enfisema polmonare.
16. Polmonite fibrinosa — Polmonite cobulare.
17. Pleurite-idrotorale — Empiema.
18. Pericardite — Endocardite — Vizi organici di cuore.
19. Endoarterite — Arteriosclerosi — Flebite — Linfangioite.
20. Catarro acuto e cronico dello stomaco — Ulcera rotonda — Carcinoma.
21. Enterite — Appendicite — Occlusione intestinale.
22. Catarro gastro-duodenale — Calcolosi epatica — Coliche epatiche.
23. Epatite interstiziale — Ascesso epatico.
24. Coliche nefritiche — Nefriti — Uremia.

b) *Patologia speciale chirurgica, patologia delle malattie veneree, cutanee, delle malattie dell'occhio e dell'orecchio.*

1. Armi da fuoco moderne e loro proiettili — Influenza dei proiettili sul numero dei feriti, e sulla forma e gravità delle ferite.
2. Ferite d'arma da fuoco delle parti molli.
3. Ferite d'arma da fuoco del cranio e della faccia.
4. Ferite d'arma da fuoco del collo e del dorso.
5. Ferite d'arma da fuoco del torace penetranti e non penetranti.
6. Ferite d'arma da fuoco delle cavità addominale e pelvica.
7. Ferite d'arma da fuoco delle estremità — Azioni dei proiettili sulle ossa lunghe.
8. Ferite d'arma da fuoco delle articolazioni — Azione dei proiettili sui capi articolari.
9. Ferite da punta e da taglio. — Contusioni.
10. Regole generali per la cura delle ferite sul campo di battaglia, nelle sezioni di sanità e negli ospedali.
11. Medicatura antisettica ed asettica — Occlusione delle ferite.
12. Esplorazione delle ferite sul campo di battaglia — Estrazione dei corpi estranei.
13. Emorragia — Emostasia provvisoria e definitiva — Anestesia generale e locale.
14. Amputazioni — Disarticolazioni — Resezioni in guerra.
15. Complicazioni delle ferite — Sock — Resipola — Setticemia — Tetano.
16. Aneurismi e loro varietà — Diagnosi, prognosi e cura.
17. Fratture semplici e complicate delle ossa lunghe.
18. Distorsioni e lussazioni più frequenti.
19. Periostite — Osteo-mielite.
20. Artrite traumatica — Artrite tubercolare.
21. Ernie addominali — Eziologia, diagnosi e cura.
22. Stringimenti uretrali — Eziologia e cura.
23. Flemmoni — Ascessi perirettali e perineali.
24. Neoplasmi e loro classificazione.
25. Blenorragia — Deferendite blenorragica.
26. Ulcera molle — Bubboni venerei.
27. Sifiloma iniziale — Modi di trasmissione della sifilide

28. Manifestazioni diverse della sifilide, cura dei diversi stadi.
29. Erpete — Eczema — Impetigine.
30. Psoriasi — Pitiriasi — Ictiosi.
31. Tigna — Scabbia
32. Blefarite ciliare — Dacriocistite.
33. Congiuntivite catarrale — purulenta — tracomatosa.
34. Cheratite — Irite-irido-ciclite.
35. Retinite — Coroidite.
36. Nevrite ottica — Glaucoma.
37. Otite esterna — Otite media.
38. Otite labirintica.

C) — *Igiene, medicina legale militare, servizio sanitario militare.*

1. Abitazione del soldato — cubatura — ventilazione — scelta del luogo per la costruzione delle caserme — locali accessori.
2. Accantonamenti — accampamenti — bivacchi — scelta dei luoghi opportuni — tende — baracche e casematte.
3. Norme igieniche che devono regolare la costruzione degli ospedali e l'adattamento di edifici ad uso di ospedale.
4. Igiene delle infermerie di corpo, dei corpi di guardia, delle prigioni, delle cucine, delle scuderie — Latrine, loro disinfezione ed espurgo.
5. Vestiario del soldato — copertura del capo — calzatura — bagni.
6. Carico del soldato — igiene della marcia — ginnastica.
7. Alimentazione del soldato — pane — biscotto — paste — riso — legumi — verdura.
8. Carni e loro cottura — carne in conserva — brodo fresco e conservato — lardo — burro — latte — formaggio.
9. Acqua potabile e sua provenienza, sue qualità — acqua come veicolo di germi morbigeni, mezzi per rendere meno nocive le acque inquinate.
10. Bevande alcooliche — vino e sue adulterazioni — bevande aromatiche — caffè.
11. Visite sanitarie — profilassi delle malattie infettive e specialmente del vaiuolo e del colera.
12. Mezzi di disinfezione dei locali, dei materiali e degli oggetti d'uso dei malati.
13. Dell'attitudine fisica al servizio militare — criteri della debolezza di costituzione reale e della procurata.

14. Frenopatie — nevralgie — nevrosi vere e simulate.
15. Dermatosi e piaghe spontanee e procurate.
16. Determinazione dei difetti della visione.
17. Lesioni funzionali dell'organo dell'udito — gradi di sordità — sordità vera e simulata od esagerata.
18. Ordinamento dei servizi di sanità militare in pace ed in guerra.
19. Servizio sanitario ed amministrativo militare in tempo di pace negli ospedali principali e succursali, nelle infermerie di presidio e presso i corpi di truppa.
20. Servizio sanitario militare in guerra nei corpi di truppa nelle sezioni di sanità e negli ospedali da campo.
21. Materiale sanitario da guerra — trasporti di malati e feriti in barella, su carri, per treni ferroviari.
22. Disseminazione di malati e feriti in guerra — Convenzione di Ginevra — Rapporti dei servizi sanitari militari con quelli della carità privata.

Esame scritto.

Consisterà nella redazione, senza il concorso di alcun libro o manoscritto, di una relazione medica con relativa proposta sui provvedimenti da prendersi d'urgenza per un corpo di truppa o per uno accampamento, in una circostanza supposta.

Il tema sarà formulato dal presidente della commissione volta per volta per ogni gruppo di esaminandi, e sarà ad essi comunicato al momento in cui dovrà essere svolto.

2ª Sottocommissione.

D) — *Anatomia chirurgica.*

Esame pratico — Durata fino al compimento della preparazione.

E) — *Operazioni chirurgiche.*

Esame pratico — Durata fino al compimento dell'operazione.

Tesi di anatomia chirurgica.

1. Regione sopra e sottoioidea.
2. » carotidea.
3. » sopraclavicolare.
4. » costale
5. » addominale anteriore.
6. » inguinale.
7. » perineale.

8. Regione glutea.
9. » del cavo ascellare.
10. » scapolo omerale.
11. » omerale anteriore.
12. » omerale posteriore.
13. » del gomito.
14. » anteriore dell'avambraccio.
15. » posteriore dell'avambraccio.
16. » radio carpea.
17. » crurale.
18. » anteriore della coscia.
19. » posteriore della coscia.
20. » poplitea.
21. » del ginocchio.
22. » anteriore ed esterna della gamba.
23. » posteriore della gamba.
24. » dorsale del piede.

TESI D'OPERAZIONI CHIRURGICHE.

1. Legatura della carotide primitiva.
2. » della succlavia.
3. » dell'ascellare.
4. » dell'omerale.
5. » dell'iliaca esterna.
6. » della femorale.
7. » della poplitea.
8. » della tibiale anteriore.
9. Trapanazione del cranio.
10. Resezione delle estremità inferiori del radio e dell'ulna.
11. » del gomito.
12. » della spalla.
13. » dell'articolazione tibio-tarsea.
14. » del ginocchio.
15. » dell'anca.
16. Disarticolazione della mano.
17. » dell'avambraccio.
18. » dell'omero.
19. » tarso-metatarsea.
20. » tarso tarsea.
21. » sotto astragalea.
22. » del piede.
23. » della gamba.
24. » della coscia.

25. Amputazione dell'avambraccio.
26. » del braccio.
27. » della gamba.
28. » della coscia.
29. Tracheotomia.
30. Cistotomia soprapubica.
31. Laparotomia e suture intestinali.
32. Toracotomia e resezione costale.

3ª Sottocommissione.

1. Clinica medica.
2. Clinica delle malattie chirurgiche, oftalmiche e veneree.

Durata ad arbitrio della sottocommissione.

Questi due esami saranno dati al letto del malato nell'ospedale militare.

Da due serie di malati rispettivamente corrispondenti, la prima a malattie mediche, la seconda a casi diversi di malattie chirurgiche, oftalmiche e veneree, il candidato estrarrà a sorte un numero per ciascuna serie, procedendo all'esame dei due malati, e rispondendo alle analoghe interrogazioni della sottocommissione, farà la diagnosi, e tratterà la prognosi, e la cura della malattia.

ESAME SPECIALE PER L'AVANZAMENTO A SCELTA.

Consisterà nello svolgimento in iscritto di un tema d'igiene, senza alcun soccorso di libri o manoscritti, dato dal presidente della commissione al momento in cui dovrà essere svolto.

Tempo concesso 8 ore.

Il Ministro — A. DI SAN MARZANO.

N. **210**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Errata-corrige all'8° fascicolo di aggiunte e varianti al modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria e genio**. — 20 ottobre.

Pag. 42, linee 15, 16 e 17. — *Si cancellino* tutte le indicazioni riguardanti l'abolizione delle borse per assortimento di chiodi con due sacchetti (21ª-186) e delle borse per ferri a rampone con accessori (21ª-187).

Nel fascicolo del semestre in corso tali materiali saranno aggiunti nella prima suddivisione della 21ª categoria assegnando alle borse per assortimenti il n. 43 ed alle borse per ferri a rampone il n. 52.

Il Ministro — A. DI SAN MARZANO.

Roma, 1898. — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 43ª **1898** **PARTE 1ª**

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 29 ottobre.

OTTOBRE 25. — Convenzione pei trasporti militari sulla linea ferroviaria Arezzo-Fossato, *pag.* 437.

» 29. — Modificazione alle disposizioni relative alla divisa degli ufficiali, *pag.* 441.

Atto N. **211.** — TRASPORTI. — **Convenzione pei trasporti militari sulla linea ferroviaria Arezzo-Fossato.** — 25 ottobre.

Per regolare il servizio dei trasporti militari sulla linea Arezzo-Fossato è stata stipulata, in data 30 aprile del corrente anno, con la Società anonima esercente detta linea la convenzione seguente, che ha la durata di anni nove decorribili dal giorno 1° ottobre 1898.

BIBLIOTECA NAZ. ROMA VITTORIO EMANUELE

Art. 1.

Per l'effettuazione dei trasporti militari si applicherà la seguente tariffa:

Persone.

1ª classe per viaggiatore e per chilometro . . .	L.	0,02825
2ª classe per viaggiatore e per chilometro . . .	»	0,014125

Bagagli.

Per tonnellata divisibile di 10 in 10 kg. e per chilometro.	L.	0,226
Tassa minima per ogni spedizione.	»	0,50

Merci.

Baracche da campo, materiali, masserizie ecc., per ogni tonnellata divisibile di 10 in 10 kg. e per ogni chilometro	L.	0,226
Pane spedito direttamente dalle autorità militari per ogni tonnellata divisibile di 10 in 10 kg. e per chilometro	»	0,113
Tassa minima per ogni spedizione.	»	0,50

3 NOV. 98

Esplosivi.

Gli esplosivi (esclusi la nitroglicerina e i preparati di mercurio) sono ammessi nei treni normali in quantità non superiore a kg. 50 per ogni spedizione, purchè si tratti di un sol collo, con la tassa minima per spedizione e chilom. di L. 0,153.

Tassa minima per ogni spedizione L. 1,50.

Nei treni speciali militari, gli esplosivi (esclusi la nitroglicerina e i preparati di mercurio) sono ammessi, senza limiti di peso, in base alla tariffa di L. 0,0612 per tonnellata divisibili di 10 in 10 kg. e per chilometro, secondo le modalità da stabilirsi volta per volta.

Tassa minima per ogni spedizione L. 5,00.

Cavalli e muli.

In vagone coperto e per chilometro	Per spedizione di un capo . .	L. 0,113
	Per spedizione di due capi e per capo.	» 0,0791
	Per spedizione di tre o quattro capi e per capo	» 0,0678
Diritto fisso per la disinfezione dei carri		» 1,00

Veicoli.

A due ruote compreso il carico regolamentare di dotazione per chilometro	L. 0,1695
A quattro ruote compreso il carico regolamentare di dotazione per chilometro	» 0,2825
Diritto fisso per ciascuna operazione di carico e scarico, se fatta dagli agenti ferroviari . . .	» 1,70

Art. 2.

Treni speciali.

Prezzo minimo per treno e chilometro.	L. 4,52
Tassa minima per treno	» 67,80

La tassa minima suindicata è dovuta tutte le volte che, conteggiando in base alla tariffa militare gli importi dovuti su ciascuna categoria di trasporto, si ottenesse per ogni chilo-

metro e per ogni treno una tassa inferiore a quella minima sovrastabilita.

Per l'attuazione dei treni speciali occorre un preavviso di 24 ore.

Art. 3.

Nei prezzi sovraindicati non è compresa la tassa governativa di bollo, la quale però, per i trasporti militari effettuati sulla produzione degli scontrini modello *F* ed *F bis*, sarà di cent. 5 per biglietto e non per persona.

Saranno esenti da detta tassa i trasporti che hanno luogo sulla presentazione della richiesta mod. *C*.

Art. 4.

Hanno diritto di essere trasportati ai prezzi sovrastabiliti:

a) Gli ufficiali d'ogni grado in attività di servizio in viaggio, sia per conto del Governo che per conto loro particolare; gli impiegati delle amministrazioni della guerra e della marina, gli allievi dell'accademia militare di Torino, della scuola militare di Modena, dell'accademia navale e della scuola d'applicazione di sanità militare;

b) Gli ufficiali collocati nella posizione di servizio ausiliario, in aspettativa, in disponibilità, a riposo od in riforma, o che cessano in qualunque modo dal servizio, soltanto però per recarsi al luogo eletto per domicilio;

c) Gli ufficiali nella posizione di servizio ausiliario, in aspettativa od in disponibilità, che vengono richiamati in servizio anche temporaneamente, oppure che, rimanendo in detta loro posizione, debbono muovere per servizio in seguito ad ordine superiore, ovvero debbono trasferirsi per cura negli stabilimenti balneari militari;

d) Gli ufficiali di milizia mobile, quelli di complemento dell'esercito permanente o della milizia mobile e gli ufficiali della milizia territoriale e di riserva, come pure quelli della riserva navale, chiamati in servizio temporaneo o che debbano muovere per ordine dell'autorità militare;

e) I militari di truppa di qualunque categoria e gli inscritti di leva;

f) Gli allievi dei collegi militari viaggianti in corpo o in drappello e il personale d'accompagnamento, semprechè in numero non inferiore a 20 (personale d'accompagnamento compreso).

Art. 5.

Gli ufficiali avranno diritto, a seconda del loro grado, al trasporto a tariffa militare del numero di cavalli indicati al l'annessa tabella n. 1 (1).

Gli ufficiali e gli impiegati civili (secondo il grado cui sono parificati) avranno diritto al trasporto a tariffa militare della quantità di bagaglio indicata nell'annessa tabella n. 2 (2).

I sottufficiali hanno diritto al trasporto di kg. 20 di bagaglio per persona.

Art. 6.

Le tariffe pel trasporto dei materiali indicati nell'art. 1 sono applicabili anche alle spedizioni presentate dagli assuntori del servizio dei trasporti militari.

Art. 7.

Per ottenere il trasporto ai prezzi della presente convenzione, si debbono presentare i seguenti documenti:

a) Lo scontrino del libretto di viaggio per gli ufficiali, per gli impiegati civili e per gli allievi degli istituti militari;

b) Lo scontrino modello *B* per gli ufficiali sprovvisti di libretto;

c) La richiesta modello *C* pei corpi, riparti e frazioni di corpo non inferiori ai 10 individui, valevole pel trasporto delle persone, quadrupedi, bagagli, veicoli e materiali;

d) La richiesta modello *D* per il trasporto dei cavalli appartenenti ad ufficiali che viaggiano isolatamente, per il trasporto del bagaglio degli ufficiali nei viaggi per motivi di servizio e per il trasporto del bagaglio degli impiegati civili;

e) Lo scontrino modello *F* per i drappelli inferiori ai 10 uomini e per gli individui di truppa in uniforme e il modello *F bis* (bleu) se viaggianti in abito borghese;

(1) Detta tabella corrisponde all'allegato n. 4 al regolamento 15 luglio 1880 per l'applicazione della convenzione 28 settembre 1882 pei trasporti militari sulle ferrovie del regno e sul lago di Garda.

(2) Detta tabella corrisponde all'allegato n. 3 al regolamento 15 luglio 1880 per l'applicazione della convenzione 28 settembre 1882 pei trasporti militari sulle ferrovie del regno e sul lago di Garda.

f) La richiesta modello *G* per gli allievi dei collegi militari;

g) La carta di riconoscimento per gli inscritti di leva;

h) Il riscontro per le strade ferrate e pei piroscafi per le spedizioni presentate dagli assuntori dei trasporti militari.

Art. 8.

I trasporti si effettueranno compatibilmente ai mezzi di cui dispone la società contraente, senza pregiudizio pel servizio pubblico, tranne i casi prescritti dalla legge.

Però i trasporti di materiali avranno luogo soltanto da e per le stazioni della linea, escluse le fermate, salvo preventivi accordi.

Art. 9.

Per tutto quanto non è preveduto nella presente convenzione varranno le norme stabilite per il pubblico.

Il Ministro — A. Di San Marzano.

N. **212**. — DISCIPLINA MILITARE. — **Modificazione alle disposizioni relative alla divisa degli ufficiali**. — 29 ottobre.

A modificazione del n. 20 dell'*Atto* 101 del 1895 si prescrive che la mantellina per gli ufficiali del corpo di stato maggiore, di fanteria di linea, degli alpini e del corpo contabile, abbia il bavero in velluto nero.

Tale modificazione è estesa anche alla mantellina degli ufficiali in congedo dell'arma, specialità e corpi predetti e dovrà avere effetto per tutti a datare dal 1° gennaio 1899.

Il Ministro — A. Di San Marzano.

Roma, 1898 — Tip. E. Voghera.

189

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 5 novembre.

NOVEMBRE 3. — Riparto in legioni, divisioni, compagnie, tenenze, sezioni di 1ª e 2ª classe e stazioni dell'arma dei carabinieri reali, *pag.* 443.
» 5. — Modificazione alle disposizioni relative alla divisa degli ufficiali, *pag.* 496.

Atto N. **213**. — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — **Riparto in legioni, divisioni, compagnie, tenenze, sezioni di 1ª e 2ª classe e stazioni dell'arma dei carabinieri reali**. — 3 novembre.

Al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali, di cui all'*Atto* 172 della *Raccolta*, è sostituito il seguente:

BIBLIOTECA NAZ. ROMA VITTORIO EMANUELE

LEGIONE ANCONA.

DIVISIONE DI ANCONA.

COMPAGNIA DI ANCONA.

Tenenza diretta	Ancona Principale — Borgo Pio — Capodimonte — Porto Mare.
Sezione di 1ª classe di Fabriano	Fabriano — Cerreto d'Esi — Serra San Quirico — Arcevia — Sassoferrato — Genga.
Tenenza di Ancona	Osimo — Agugliano — Castelfidardo — Loreto — Offagna — Camerano — Montesicuro.
Tenenza di Jesi	Jesi — Borgo Gran Mercato di Jesi — Cupramontana — S. Maria Nuova — Staffolo — Filottrano — Montecarotto — Castelplanio — Chiaravalle.
Tenenza di Senigallia	Senigallia — Ripe — Corinaldo — Ostravetere — Montemarciano — Falconara Marittima — Monte San Vito — Ostra — Morro d'Alba.

COMPAGNIA DI MACERATA.

Tenenza diretta	Macerata — Borgo San Giovanni Battista — Montecassiano — Treia — Appignano — Pollenza.

9 NOV. 98

Sezione di 2ª classe di Recanati	Recanati — Porto Recanati — Montefano.
Tenenza di Macerata	Cingoli — Apiro — Pausula — Mogliano — Monte San Giusto — Montelupone — Potenza Picena — Civitanova Marche — Porto Civitanova — Morrovalle.
Tenenza di Tolentino	Tolentino — Urbisaglia — Matelica — San Ginesio — Loro Piceno — San Severino Marche — Sarnano — Penna San Giovanni — Belforte del Chienti.
Tenenza di Camerino	Camerino — Castel Raimondo — Fiastra — Pievetorina — Pioraco — Serravalle del Chienti — Caldarola — Valcimarra — Visso.

COMPAGNIA DI PESARO.

Tenenza diretta	Pesaro — Gradara — Montebaroccio — Pozzo Basso (Pozzo Alto) — S. Angelo in Lizzola.
Tenenza di Pesaro	Fano — Saltara — Mondolfo — Pergola — S. Lorenzo in Campo — Mondavio — Montemaggiore al Metauro — Monteporzio — Sorbolongo.
Tenenza di Urbino	Urbino — Cappone (Colbordolo) — Cagli — Acqualagna — Cantiano — Fossombrone — Isola di Fano — Monteguiduccio (Montefelcino).
Sezione di 1ª classe di Pennabilli	Pennabilli — S. Leo — Mercatino Conca (Montegrimano) — S. Agata Feltria — Mercatino (Talamello) — Macerata Feltria — Piau di Meleto — Sassocorvaro.
Sezione di 1ª classe di Urbino	Fermignano — Schieti — S. Angelo in Vado — Mercatello — Lamoli (Borgo Pace) — Urbania — Apecchio — Piobbico — Tavoleto.

DIVISIONE DI CHIETI.

COMPAGNIA DI CHIETI.

Tenenza diretta	Chieti — Francavilla al Mare — Pescara — Manoppello — Chieti (Scalo ferroviario).
Tenenza di Chieti	Bucchianico — Casacanditella — Caramanico — Guardiagrele — San Valentino — Tocco da Casauria — Tollo.
Tenenza di Lanciano	Lanciano — Fossacesia — Casoli — Lama dei Peligni — Orsogna — Ortona a mare — Palena — S. Vito Chietino — Torricella Peligna — Villa S. Maria — Borrello.
Tenenza di Vasto	Vasto — Cupello — Casalbordino — Celenza sul Trigno — Carunchio — Gissi — Scerni — San Buono — Fresagrandinaria.
Sezione di 1ª classe di Atessa	Atessa — Bomba — Montazzoli — Castiglione Messer Marino — Paglieta.

COMPAGNIA DI ASCOLI-PICENO.

Tenenza diretta	Ascoli-Piceno — Maltignano — Venarotta — San Benedetto del Tronto — Monsampolo del Tronto.
Tenenza di Ascoli-Piceno	Amandola — Comunanza — Arquata del Tronto — — Acquasanta — Montegallo — Montalto delle Marche — Castignano — Force — Offida.
Tenenza di Fermo	Fermo — Monte San Pietrangeli — Montottone — Porto San Giorgio — Grottammare — Montegiorgio — Montappone — Monterubbiano — Monteleone dell'Aso — Petritoli — Ripatransone — S. Vittoria in Matenano — S. Elpidio a Mare

COMPAGNIA DI TERAMO.

Tenenza diretta	Teramo — Atri — Silvi — Giulianova — Mosciano S. Angelo — Notaresco — Cellino Attanasio.
Tenenza di Teramo	Ancarano — Campli — Civitella del Tronto — Montorio al Vomano — Palladini (Crognaleto) — Nereto — Tossicia — Isola del Gran Sasso d'Italia — Valle Castellana.
Tenenza di Penne	Penne — Bisenti — Catignano — Civitella Casanova — Città S. Angelo — Castellammare Adriatico — Loreto Aprutino — Pianella — Spoltore — Torre dei Passeri.

DIVISIONE DI FOGGIA.

COMPAGNIA DI FOGGIA.

Tenenza diretta	Foggia — Ortanova.
Sezione di 1ª classe di Lucera	Lucera — Biccari — Alberona — Roseto Valfortore — Volturara Appula — Volturino.
Tenenza di Foggia	Cerignola — Manfredonia — Monte S. Angelo — Mattinata — Trinitapoli — Vieste.
Tenenza di Bovino	Bovino — Castelluccio dei Sauri — Panni — Ascoli Satriano — Candela — Deliceto — S. Agata di Puglia — Troia — Faeto.

COMPAGNIA DI SAN SEVERO.

Tenenza diretta	S. Severo — Apricena — Poggio Imperiale — Torremaggiore — S. Paolo di Civitate.
Sezione di 1ª classe di Vico del Gargano	Vico del Gargano — Peschici — Cagnano Varano — Carpino — Rodi — Ischitella — San Nicandro.

Tenenza di S. Severo	Castelnuovo della Daunia — Casalnuovo Monterotaro — Celenza Valfortore — S. Marco la Catola — S. Giovanni Rotondo — S. Marco in Lamis — Serracapriola — Tremiti (Isola di).

COMPAGNIA DI CAMPOBASSO.

Tenenza diretta	Campobasso — Ielsi — Riccia — Sepino — S. Giuliano nel Sannio.
Tenenza di Campobasso	Castropignano — Limosano — Montagano — San Giovanni in Galdo — Campolieto — S. Elia a Pianisi — Trivento — Baguoli del Trigno — Vinchiaturo — Baranello.
Tenenza di Isernia	Isernia — Boiano — Guardiaregia — Cantalupo nel Sannio — Macchiagodena — Carpinone — Venafro — Montaquila — Castellone al Volturno.
Sezione di 1ª classe di Agnone	Agnone — Pietrabbondante — Capracotta — Carovilli — Forli del Sannio — Frosolone.
Tenenza di Larino	Larino — Ururi — S. Martino in Pensilis — Bonefro — Colletorto — Casacalenda — Ripalbottoni — S. Croce di Magliano — Termoli — Portocannone.
Sezione di 1ª classe di Palata	Palata — Montenero di Bisaccia — Civita Campomarano — Lucito — Guglionesi — Petacciato — Montefalcone nel Sannio.

LEGIONE BARI.

DIVISIONE DI BARI.

COMPAGNIA DI BARI.

Tenenza diretta	Bari Principale — Bari Porto — Bitonto — Capurso — Carbonara di Bari — Giovinazzo — Triggiano.

Tenenza di Bari	Acquaviva delle Fonti — Bitetto di Bari — Canneto di Bari — S. Nicandro di Bari — Casamassima — — Modugno — Mola di Bari — Palo del Colle — Rutigliano — Turi — S. Michele di Bari.
Tenenza di Monopoli	Monopoli — Polignano a Mare — Castellana — Conversano — Fasano — Locorotondo — Cisternino — Putignano.
Tenenza di Altamura	Altamura — Cassano delle Murge — Gioia del Colle — Gravina in Puglia — Grumo Appula — Toritto — Noci — Alberobello — Santeramo in Colle.

COMPAGNIA DI BARLETTA.

Tenenza diretta	Barletta — Andria — Canosa di Puglia — Corato — Minervino Murge — Spinazzola.
Sezione di 1ª classe di Trani	Trani — Bisceglie — Molfetta — Ruvo di Puglia — Terlizzi.

DIVISIONE DI CATANZARO.

COMPAGNIA DI CATANZARO.

Tenenza diretta	Catanzaro — Gagliano di Catanzaro — Marina di Catanzaro — Borgia — Girifalco — Tiriolo.
Sezione di 1ª classe di Chiaravalle Centrale	Chiaravalle Centrale — San Vito sul Jonio — Badolato — Santa Caterina del Jonio — Davoli — Gasperina — Soverato.
Tenenza di Catanzaro	Cropani — Belcastro — Sersale — Soveria di Catanzaro — Squillace — Taverna — Pentone — Amato — Marcellinara — Magisano.
Tenenza di Cotrone	Cotrone — Cutro — Petilia Policastro — Petronà — Mesuraca — Santa Severina — Cotronei — Caccuri — Strongoli — Isola Capo Rizzuto.

Sezione di 2ª classe di S. Nicola dell'Alto	S. Nicola dell'Alto — Cirò — Savelli — Verzino.

COMPAGNIA DI NICASTRO.

Tenenza diretta	Nicastro — Feroleto Antico — Serrastretta — Carlopoli — Decollatura — Soveria Mannelli.
Sezione di 1ª classe di Nicastro	Cortale — Filadelfia — Gimigliano — Maida — Curinga — Martirano — Nocera Tirinese — Sambiase — Gizzeria.
Tenenza di Monteleone di Calabria	Monteleone di Calabria — Briatico — Mileto — Filandari — Nicotera — Pizzo — Tropea.
Sezione di 1ª classe di Serra S. Bruno	Serra San Bruno — Fabrizia — Arena — Monterosso Calabro — San Nicola da Crissa — Soriano Calabro.

COMPAGNIA DI REGGIO CALABRIA.

Tenenza diretta	Reggio Calabria — Pellaro — Villa San Giovanni — Gallico.
Tenenza di Reggio Calabria	Bagnara Calabra — Bova — Calanna — San Stefano — Fiumara di Muro — Melito di Porto Salvo — San Lorenzo — Orti — Scilla — Gallina.
Tenenza di Palmi	Palmi — Laureana di Borello — Rosarno — Santa Eufemia d'Aspromonte — Delianova — Seminara — Sinopoli — Gioia Tauro — Oppido Mamertino — S. Cristina d'Aspromonte.
Sezione di 2ª classe di Cittanova	Cittanova — Cinquefrondi. — Polistena — Radicena.
Tenenza di Gerace Marina	Gerace Marina — Gerace Superiore — Cimina — Ardore — Bovalino — Platì — Bianconuovo — Siderno Marina — Staiti — Brancaleone Marina.

Sezione di 1ª classe di Roccella jonica	Roccella Jonica — Caulonia — Gioiosa Jonica — Grotteria — Mammola — Stilo — Riace.

DIVISIONE DI COSENZA.

COMPAGNIA DI COSENZA.

Tenenza diretta	Cosenza — Carolei — Cerisano — Pedace.
Tenenza di Cosenza	Celico — Dipignano — Montalto Uffugo — Rende — S. Fili — Rose — Luzzi — San Pietro in Guarano — Spezzano Grande.
Tenenza di Rogliano	Rogliano — Parenti — Aprigliano — Grimaldi — S. Giovanni in Fiore — Scigliano — Bianchi — Carpanzano — Colosimi.
Tenenza di S. Marco Argentano	S. Marco Argentano — Fagnano Castello — Rogiano Gravina — Acri — Bisignano — Cerzeto — Mongrassano — S. Martino di Finita.
Tenenza di Paola	Paola — Fiumefreddo — Bruzio — Fuscaldo — Cetraro.
Sezione di 2ª classe di Belvedere Marittimo	Belvedere Marittimo — Diamante — Scalea — Verbicaro.
Sezione di 2ª classe di Amantea	Amantea — Lago — Aiello.

COMPAGNIA DI CASTROVILLARI.

Tenenza diretta	Castrovillari — Cassano al Jonio — Spezzano Albanese — Morano Calabro — Mormanno.
Sezione di 1ª classe di Castrovillari	Amendolara — Cerchiara di Calabria — Oriolo — Rocca Imperiale — Lungro — S. Sosti — S. Agata d'Esaro.

Tenenza di Rossano	Rossano — Cariati — Cropalati — Calopezzati — Corigliano Calabro — Longobucco — S. Demetrio Corone — Vaccarizzo Albanese.
Sezione di 2ª classe di Campana	Campana — Bocchigliero — Mandatoriccio — Scala Coeli.

DIVISIONE DI LECCE.

COMPAGNIA DI LECCE.

Tenenza diretta	Lecce — Campi Salentino — S. Pietro Vernotico — Novoli.
Tenenza di Lecce	Carpignano Salentino — Copertino — Galatina — Corigliano d'Otranto — Martano — Monteroni di Lecce — Otranto — Uggiano la Chiesa — S. Cesario di Lecce — Vernole.
Tenenza di Brindisi	Brindisi — Ceglie Messapico — Francavilla Fontana — Mesagne — Latiano — Oria — Ostuni — Salice Salentino — San Pancrazio Salentino — San Vito dei Normanni — Carovigno — Torre S. Susanna.
Tenenza di Gallipoli	Gallipoli — Alezio — Casarano — Galatone — Maglie — Nardò — Parabita — Ugento.
Sezione di 1ª classe di Tricase	Tricase — Alessano — Gagliano del Capo — Poggiardo — Nociglia — Presicce — Ruffano.

COMPAGNIA DI TARANTO.

Tenenza diretta	Taranto — Castellaneta — Ginosa — Laterza — Martina Franca — Massafra — Mottola — Palagiano.
Sezione di 1ª classe di Manduria	Manduria — Grottaglie — San Giorgio sotto Taranto — Pulsano — Sava — Fragagnano.

DIVISIONE DI POTENZA.

COMPAGNIA DI POTENZA INTERNA.

Tenenza diretta	Potenza — Pignola di Basilicata — Picerno — Baragiano — Tito.
Sezione di 1ª classe di Viggiano	Viggiano — Corleto Perticara — Marsiconuovo — Montemurro — Armento — Saponara di Grumento.
Tenenza di Potenza	Avigliano — Ruoti — Lagopesole — Brienza — Satriano di Lucania — Calvello — Anzi — Laurenzana — Vietri di Potenza — Balvano.
Tenenza di Lagonegro	Lagonegro — Latronico — Castelsaraceno — Lauria — Maratea — Moliterno — Rotonda — Castelluccio Inferiore — San Chirico Raparo.
Sezione di 1ª classe di Chiaromonte	Chiaromonte — San Severino Lucano — Senise — Noepoli — Terranova di Pollino — Rotondella — Sant'Arcangelo — Tursi.

COMPAGNIA DI POTENZA ESTERNA.

Tenenza diretta	Acerenza — Palmira — Pietragalla — Genzano — Tolve — Vaglio di Basilicata — Trivigno — Campomaggiore — S. Chiriconuovo.
Tenenza di Matera	Matera — Pomarico — Montescaglioso — Miglionico — Tricarico — Grassano — Grottole — Irsina.
Sezione di 1ª classe di Ferrandina	Ferrandina — Salandra — Pisticci — Bernalda — Mont' Albano Jonico — San Mauro Forte — Garaguso — Stigliano — Aliano — Accettura.

Tenenza di Melfi	Melfi — Barile — Forenza — Maschito — Palazzo San Gervasio — Montemilone — Rionero in Vulture — Venosa — Lavello.
Sezione di 1ª classe di Muro Lucano	Muro Lucano — Bella — San Fele — Pescopagano — Ruvo del Monte.

LEGIONE BOLOGNA.

DIVISIONE DI BOLOGNA.

COMPAGNIA DI BOLOGNA INTERNA.

Tenenza diretta	Saragozza (Principale) — Levante — Mezzogiorno — Ponente — Settentrione — Borgo Panigale.
Tenenza di Bologna Interna	Castelmaggiore — Minerbio — Cà de' Fabbri — Baricella — S. Gabriele — S. Giorgio di Piano — Castel d'Argile — Galliera — S. Pietro in Casale — Malalbergo.
Tenenza di S. Giovanni in Persiceto	S. Giovanni in Persiceto — Anzola dell'Emilia — S. Matteo della Decima — Sala Bolognese — Castelfranco dell'Emilia — Crevalcore — Palata — S. Agata Bolognese.
Tenenza di Vergato	Vergato — Bagni della Porretta — Lizzano in Belvedere — Castiglione de' Pepoli — Camugnano — Marzabotto.

COMPAGNIA DI BOLOGNA ESTERNA.

Tenenza diretta	Bazzano — Savigno — Casalecchio di Reno — Praduro e Sasso — Zola Predosa — Vado.
Tenenza di Bologna esterna	Budrio — Molinella — Selva — Granarolo dell'Emilia — Loiano — Castenaso — Ozzano dell'Emilia — Pianoro — S. Ruffillo — S. Lazzaro di Savena.

Tenenza di Imola	Imola — Castel del Rio — Fontana Elice — Dozza — Castel S. Pietro — Casalfiumanese.
Sezione di 1ª classe di Medicina	Medicina — Castelguelfo di Bologna — Mordano — Molino Volta — Sasso Morelli — Sesto Imolese.

COMPAGNIA DI FERRARA.

Tenenza diretta	Ferrara Principale — Borgo S. Luca — Francolino — Levante — Mezzogiorno — Pontelagoscuro.
Sezione di 2ª classe di Copparo	Copparo — Ambrogio — Berra — Cologna — Final di Rero.
Tenenza di Ferrara	Bondeno — Stellata — Baura — Corlo — Marrara — Palantone — S. Bartolomeo in Bosco — Vigarano Mainarda — Ro.
Tenenza di Portomaggiore	Portomaggiore — Masi del Torello — Voghiera — Ostellato — Argenta — Codifiume — Consandolo — Longastrino — S. Nicolò — Gambulaga.
Tenenza di Cento	Cento — Casumaro — Renazzo — Pieve di Cento — Poggio Renatico — S. Agostino — Mirabello.
Tenenza di Comacchio	Comacchio — Codigoro — Mezzogoro — Lagosanto — Massafiscaglia — Mesola — Migliaro — Migliarino.

COMPAGNIA DI MODENA.

Tenenza diretta	Modena — Campogalliano — S. Cesario sul Panaro — Carpi — Novi di Modena.
Tenenza di Modena	Formigine — Castelnuovo Rangone — Nonantola — Bastiglia — Sassuolo — Vignola — Spilamberto — Solara.
Tenenza di Mirandola	Mirandola — Cavezzo — S. Prospero — Concordia sulla Secchia — Finale dell'Emilia — S. Felice sul Panaro — Camposanto.

Tenenza di Pavullo nel Frignano	Pavullo nel Frignano — Serramazzone — Fanano — Guiglia — Lama Mocogno — Montefiorino — Montese — Pievepelago — Sestola — Zocca.

DIVISIONE DI FORLI'.

COMPAGNIA DI FORLI'.

Tenenza diretta	Forlì — Carpinello — S. Martino in Strada — Villafranca — Forlimpopoli.
Sezione di 1ª classe di Meldola	Meldola — Teodorano — Bertinoro — Civitella di Romagna — Predappio — Cusercoli.

COMPAGNIA DI CESENA.

Tenenza diretta	Cesena — Borello — Montiano — S. Carlo — Gambettola — Longiano — Portafiume.
Sezione di 1ª classe di Cesena	Mercato Saraceno — Boratelle — Sarsina — Savignano di Romagna — Sogliano al Rubicone — — Roncofreddo — Cesenatico — Macerone.
Tenenza di Rimini	Rimini — Bellaria — Borgo S. Giuliano — Riccione — Verucchio — Coriano — Morciano di Romagna — Saludecio — Cattolica — Montefiorito — S. Arcangelo di Romagna.

DIVISIONE DI PIACENZA.

COMPAGNIA DI PIACENZA.

Tenenza diretta	Piacenza — San Lazzaro Toricella — Monticelli di Ongina — Pontenure.

Tenenza di Piacenza	Agazzano — Bettola — Borgonovo Val Tidone — Castel S. Giovanni — Ferriere — Pianello Val Tidone — Ponte dell'Oglio — Rivergaro.
Tenenza di Fiorenzuola d'Arda	Fiorenzuola d'Arda — Bardi — Carpaneto — Castell'Arquato — Luneto — Cortemaggiore — Lugagnano Val d'Arda.

COMPAGNIA DI PARMA.

Tenenza diretta	S. Barnaba — Porta Santa Croce — Sorbolo — Colorno.
Tenenza di Parma	Calestano — Collecchio — Corniglio — Fornovo Taro — Sala Baganza — Langhirano — Traversetolo — Noceto.
Tenenza di Borgo S. Donnino	Borgo S. Donnino — Salsomaggiore — Busseto — Pellegrino Parmense — Soragna — S. Secondo Parmense — Sissa — Fontanellato — Zibello — Roccabianca.
Tenenza di Borgotaro	Borgotaro — Bedonia — S. Maria del Taro — Berceto.

COMPAGNIA DI REGGIO EMILIA.

Tenenza diretta	Reggio Emilia — Castelnuovo di Sotto — Montecchio — Cavriago — S. Ilario d'Enza.
Sezione di 1ª classe di Castelnuovo nei Monti	Castelnuovo nei Monti — Carpineti — Casina — Collagna — Ramiseto — Villaminozzo.
Tenenza di Reggio Emilia	Castellarano — Correggio — Bagnolo in Piano — S. Martino in Rio — Rubiera — S. Polo d'Enza — Vezzano sul Crostolo — Scandiano.

Tenenza di Guastalla	Guastalla — Brescello — Luzzara — Novellara — Fabbrico — Poviglio — Reggiolo.

DIVISIONE DI RAVENNA.

COMPAGNIA DI RAVENNA.

Tenenza diretta	Ravenna — Borgo Adriano — Borgo S. Rocco — Alfonsine — Mezzano — S. Alberto — Santerno — Piangipane — Porto Corsini.
Tenenza di Ravenna	Russi — Coccolia — Filetto — Godo — Longana — S. Stefano — S. Pietro in Vincoli — Cervia — Castiglione di Cervia — Savio.

COMPAGNIA DI LUGO.

Tenenza diretta	Lugo — Chiesanuova in Voltana — S. Bernardino — S. Lorenzo in Selva — S. Maria di Fabriago — Villacanatripato.
Tenenza di Lugo	Bagnacavallo — Traversara — Villanova — Massalombarda — Conselice — Lavezzola — S. Agata sul Santerno — Cotignola — Barbiano — Fusignano.
Tenenza di Faenza	Faenza — Borgo Urbecco — Cosina — Granarolo — Pergola — Ponte della Castellina — Ponte Felisio — Rivalta.
Sezione di 1ª classe di Riolo	Riolo — Castelbolognese — Bagnara di Romagna — Solarolo — Brisighella — Fognano — Pietramora — Casola Valsenio.

LEGIONE CAGLIARI.

DIVISIONE DI CAGLIARI.

COMPAGNIA DI CAGLIARI.

Tenenza diretta	Stampace — Borgo Castello — Decimomannu — Selargius — Villasor — Mandas — Senorbi — Seurgus.
Sezione di 1ª classe di Sanluri	Sanluri — Barumini — Guasila — Lunamatrona — Nuraminis — S. Gavino — Serramanna.
Tenenza di Cagliari	Monastir — Muravera — San Pantaleo — S Nicolò Gerrei — San Vito — Quarto S. Elena — Sarroch — Sinnai — Villasimius.
Tenenza di Iglesias	Iglesias — Domusnovas — Gonnesa — Fluminimaggiore — Guspini — Arbus — Siliqua — Villacidro — Buggerru — Gonnosfanadiga.
Sezione di 1ª classe di S. Antioco	S. Antioco — Carloforte — Santadi — Narcao — Tratalias — Teulada — Serbariu.

COMPAGNIA DI LANUSEI.

Tenenza diretta	Lanusei — Villagrande — Correboi — Jerzu — Gairo — Tertenia — Tortoli — Barisardo — Baunei — Talana — Arzana.
Tenenza di Isili	Isili — Gergei — Laconi — Nuragus — Nurri — Seui — Esterzili — Seulo — Escalaplano.
Sezione di 1ª classe di Sorgono	Sorgono — Aritzo — Meanasardo — Tonara — Teti — Tiana — Ortueri — Desulo.

COMPAGNIA DI ORISTANO.

Tenenza diretta	Oristano — Cabras — Riola — Milis — Solarussa — S. Vero Milis.
Tenenza di Cuglieri	Cuglieri — Bosa — Macomer — Bortigali — Santulussurgiu — Tresnuraghes — Sindia — Borore.
Tenenza di Ghilarza	Ghilarza — Paulilatino — Busachi — Neoneli — Sorradile — Fordongianus — Samugheo — Sedilo — Noragugume — Aidomaggiore.
Tenenza di Oristano	Ales — Mogoro — Senis — Simala — Simaxis — Villurbana — Terralba.

DIVISIONE DI SASSARI.

COMPAGNIA DI SASSARI.

Tenenza diretta	Sassari — Ittiri — Ossi — Ploaghe — Codrongianus — Portotorres — Sorso — Usini.
Sezione di 1ª classe di Sassari	Nulvi — Chiaramonti — Perfugas — Castelsardo — Laerru — Sedini — Osilo.
Tenenza di Alghero	Alghero — Pozzomaggiore — Villanova Monteleone — Bonorva — Cossoine — Tiesi — Torralba — Siligo.

COMPAGNIA DI NUORO.

Sezione di 1ª classe di Siniscola	Siniscola — Torpè — S. Teodoro — Lodè — Cantoniera Guzzurra — Cantoniera S. Giuseppe di Isalle.
Sezione di 1ª classe di Dorgali	Dorgali — Irgoli — Galtelli — Orosei.
Sezione di 1ª classe di Fonni	Fonni — Ovodda — Gavoi — Mamojada.

Sezione di 1ª classe di Bitti	Bitti — Osidda — Lula — Orune.
Sezione di 2ª classe di Bolotana	Bolotana — Orotelli — Silanus.
Tenenza di Nuoro	Nuoro (principale) — Nuoro (succursale) — Oliena — Orgosolo — Cantoniera Manasuddas — Cantoniera S. Efisio — Cantoniera su Grumene.
Tenenza di Orani	Orani — Oniferi — Ouana — Sarule — Olzai.

COMPAGNIA DI OZIERI.

Tenenza diretta	Ozieri — Mores — Oschiri — Monti — Pattada.
Tenenza di Ozieri	Bono — Illorai — Benetutti — Bultei — Alà dei Sardi — Buddusò.
Tenenza di Tempio Pausania	Tempio Pausania — Aggius — Bortigiadas — Calangianus — Luras — Terranova Pausania — Golfo degli Aranci — Trinità d'Agultu.
Sezione di 1ª classe della Maddalena	La Maddalena — S. Teresa Gallura — Luogosanto — Palau.

LEGIONE FIRENZE.

DIVISIONE DI FIRENZE.

COMPAGNIA DI FIRENZE INTERNA.

Tenenza diretta	Principale — Bagno a Ripoli — Fiesole — Rovezzano — S. Donato in Collina — S. Spirito — S. Giovanni.
Tenenza di Firenze	Pignone — Piazza Beccaria — Ponte Rosso — Ponte a Rifredi — Ricorboli — S. Jacopino — S. Ilario — Galluzzo — Impruneta.

Tenenza di Borgo S. Lorenzo	Borgo S. Lorenzo — Vicchio — Firenzuola — Pietramala — Marradi — Palazzuolo — Scarperia — Barberino di Mugello — S. Piero a Sieve — Vaglia.
Tenenza di Pontassieve	Pontassieve — Molin del Piano — Rignano sull'Arno — Borselli — Tosi — Rufina — Dicomano — S. Godenzo — Figline Valdarno — Incisa in Valdarno — Reggello.
Tenenza di Prato in Toscana	Prato in Toscana — Iolo — Poggio a Caiano — Campi Bisenzio — Calenzano — Signa — Vernio — Sesto Fiorentino — Brozzi.

COMPAGNIA DI FIRENZE ESTERNA.

Tenenza diretta	Greve — Lastra a Signa — Scandicci — S. Casciano in Val di Pesa — Montespertoli — Tavernelle.
Tenenza di Pistoia	Pistoia — Bottegone — Candeglia — Capostrada — Lamporecchio — Serravalle Pistoiese — S. Piero Agliana — Tizzana.
Sezione di 2ª classe di S. Marcello Pistoiese	S. Marcello Pistoiese — Cutigliano — Pavana — Pracchia.
Tenenza di Rocca S. Casciano	Rocca S. Casciano — Dovadola — Terra del Sole — Castrocaro — S. Benedetto in Alpi — Bagno di Romagna — Galeata — Premilcuore — Santa Sofia — Modigliana — Tredozio.
Tenenza di S. Miniato	S. Miniato — Castelfiorentino — Certaldo — Montaione — Empoli — Cerreto Guidi — Montelupo Fiorentino — Fucecchio — Castelfranco di Sotto — S. Croce sull'Arno.

COMPAGNIA DI AREZZO.

Tenenza diretta	Arezzo — Chiavaretto — Palazzo del Pero — Poggiola — Rigutino.

Sezione di 1ª classe di Cortona	Cortona — Camucia — Mercatale — Teverina — Castiglion Fiorentino — Foiano della Chiana — Lucignano.
Sezione di 1ª classe di S. Sepolcro	S. Sepolcro — Anghiari — Monterchi — Pieve S. Stefano — Sestino — Badia Tedalda.
Tenenza di Arezzo	Bibbiena — Talla — Monte S. Savino — Badia al Pino — Poppi — Pratovecchio — Strada — Subbiano.
Tenenza di S. Giovanni Val d'Arno	S. Giovanni Val d'Arno — Castelfranco di Sopra — Cavriglia — Loro Ciuffenna — Terranuova Bracciolini — Montevarchi — Levane — Ambra — Laterina.

DIVISIONE DI LIVORNO.

COMPAGNIA DI LIVORNO.

Tenenza diretta	Livorno Principale — Livorno (Porto) — San Leopoldo — S. Marco — S. Matteo — Sobborgo Torretta.
Sezione di 1ª classe di Livorno	Caprara — Ardenza — Montenero — S. Jacopo in Acquaviva — Antignano.
Tenenza di Portoferraio	Portoferraio — Portolongone — Rio Marina — Marciana Marina — Campo nell'Elba.

COMPAGNIA DI LUCCA.

Tenenza diretta	Lucca — Ponte a Moriano — S. Maria del Giudice — Capannori — S. Ginese di Compito — Camigliano.

Sezione di 1ª classe di Pescia	Pescia — Altopascio — Buggiano — Ponte Buggianese — Monsummano — Montecatini Val di Nievole — Villa Basilica.
Tenenza di Lucca	Barga — Borgo a Mozzano — Bagni di Lucca — Camaiore — Pietrasanta — Seravezza — Viareggio — Massarosa.

COMPAGNIA DI MASSA.

Tenenza diretta	Massa — Forno — Aulla — Licciana — Montignoso.
Tenenza di Carrara	Carrara — Bedizzano — Fosdinovo — Fivizzano — Monzone — Calice al Cornoviglio — Avenza — Gragnana — Fossola.
Tenenza di Castelnuovo di Garfagnana	Castelnuovo di Garfagnana — Camporgiano — Gallicano — Colognola.
Tenenza di Pontremoli	Pontremoli — Bagnone — Villafranca in Lunigiana — Mulazzo.

COMPAGNIA DI PISA.

Tenenza diretta	Pisa — Porta Fiorentina — Porta a Mare — Porta le Piaggie — S. Rossore — Tombolo — Calci — Riglione.
Sezione di 1ª classe di Pontedera	Pontedera — Palaia — Ponsacco — Lari — Chianni — Peccioli — Vicopisano.
Tenenza di Pisa	Bagni S. Giuliano — Pontasserchio — Cascina — Navacchio — Fauglia — Colle Salvetti — Rosignano Marittimo — Riparbella.
Tenenza di Volterra	Volterra — Montecatini Val di Cecina — Campiglia Marittima — Cecina — Castagneto — Guardistallo — Piombino — Pomarance — Castelnuovo Val di Cecina.

DIVISIONE DI SIENA.

COMPAGNIA DI SIENA.

Tenenza diretta	Siena — Castelnuovo Berardenga — Monteroni d'Arbia — Asciano — Rapolano — La Pianella.
Sezione di 1ª classe di Siena	Radda — Gaiole — Rosia — S. Lorenzo a Merse — Montalcino — Buonconvento — Murlo.
Sezione di 1ª classe di Colle di Val d'Elsa	Colle di Val d'Elsa — Casole d'Elsa — Chiusdino — Monticiano — Radicondoli — Poggibonsi — S. Gimignano.
Tenenza di Montepulciano	Montepulciano — Chianciano — Pienza — S. Quirico d'Orcia — Sinalunga — Torrita.
Sezione di 1ª classe di Chiusi	Chiusi — Cetona — Sarteano — Radicofani — Abbadia S. Salvatore — S. Casciano de' Bagni — Piancastagnaio.

COMPAGNIA DI GROSSETO.

Tenenza diretta	Grosseto — Scansano — Alberese.
Sezione di 1ª classe di Massa Marittima	Massa Marittima — Follonica — Monterotondo — Montieri — Giuncarico.
Sezione di 1ª classe di Pitigliano	Pitigliano — Sorano — Castellazzara — Manciano — S. Fiora — Roccalbegna — Samprugnano.
Tenenza di Grosseto	Castiglion della Pescaia — Arcidosso — Cinigiano — Seggiano — Roccastrada — Montepescali — Campagnatico — Ercole — Roccatederighi — Castelldelpiano.
Tenenza di Orbetello	Orbetello — Capalbio — Talamone — Porto S. Stefano — Isola del Giglio — Magliano in Toscana — Marsigliana — Montauto.

LEGIONE MILANO.

DIVISIONE DI MILANO.

COMPAGNIA DI MILANO INTERNA.

Tenenza diretta	Milano Principale.
Tenenza di Milano interna	Porta Garibaldi — Porta Magenta — Porta Romana — Porta Ticinese — Porta Venezia — Santa Radegonda — Borgo Ortolani — Borgo S. Gottardo — Corso Lodi — Corso Ventidue Marzo — Loreto — Porta Nuova — S. Cristoforo — San Pietro in Sala.
Tenenza di Milano esterna	Melegnano — Cassano d'Adda — Vaprio d'Adda — Melzo — Pantigliate — Locate Triulzi — Pioltello — Chiaravalle Milanese.
Tenenza di Abbiategrasso	Abbiategrasso — Binasco — Gaggiano — Rosate — Cuggiono — Castano 1° — Magenta.

COMPAGNIA DI MILANO ESTERNA.

Tenenza diretta	Niguarda — Greco 1° — Bollate — Musocco — Corsico — Cascina Olona — Gorgonzola — Cornate.
Tenenza di Gallarate	Gallarate — Lonate Pozzolo — Busto Arsizio — Fagnano Olona — Legnano — Rho — Arluno — Saronno — Lainate — Somma Lombardo — — Sesto Calende —
Tenenza di Lodi	Lodi — Borgo d'Adda — Lodi Vecchio — Borghetto Lodigiano — S. Colombano al Lambro — Paullo — S. Angelo Lodigiano.
Sezione di 4ª classe di Codogno	Codogno — Guardamiglio — Casalpusterlengo — Secugnago — Maleo — Castelnuovo Bocca d'Adda.

Tenenza di Monza	Monza — Lissone — Brugherio — Regio Parco — Rondò — Vimercate — Arcore — Bernareggio — Desio — Masciago Milanese — Paderno Dugnano.
Sezione di 2ª classe di Seregno	Seregno — Barlassina — Carate Brianza — Besana Brianza.

COMPAGNIA DI COMO.

Tenenza diretta	Como — Carate Lario — Fino Mornasco — Lurate Abbate — Rebbio — Appiano — Olgiate Comasco — Turate.
Tenenza di Como	Bellagio — Bellano — Colico — Cantù — Mariano Comense — Castiglione d'Intelvi — Dongo — Erba — Gravedona — Menaggio — Porlezza.
Tenenza di Lecco	Lecco — Mandello del Lario — Asso — Brivio — Merate — Introbbio — Margno — Missaglia — Oggiono.
Tenenza di Varese	Varese — Malnate — Angera — Arcisate — Cuvio — Gavirate — Laveno — Luino — Maccagno Superiore — Tradate — Marchirolo.

COMPAGNIA DI SONDRIO.

Tenenza diretta	Sondrio — Berbenno di Valtellina — Chiesa — Chiavenna — Campodolcino — Novate Mezzola — Villa di Chiavenna — Morbegno — Traona.
Tenenza di Tirano	Tirano — Aprica — Tresenda — Bolladore — Mazzo di Valtellina — Bormio — Ponte in Valtellina.

DIVISIONE DI BRESCIA.

COMPAGNIA DI BRESCIA INTERNA.

Tenenza diretta	Brescia — Fiumicello Urago — Concesio — Gussago — Mompiano — S. Eufemia della Fonte.
Tenenza di Brescia	Bagnolo Mella — Dello — Bovegno — Gardone Val Trompia — Iseo — Ospitaletto — Lograto — Travagliato.
Tenenza di Breno	Breno — Edolo — Ponte di Legno — Cedegolo — Pisogne — Darfo.
Tenenza di Chiari	Chiari — Adro — Bornato — Orzinuovi — Borgo S. Giacomo — Rovato — Palazzolo sull'Oglio — — Castrezzato.

COMPAGNIA DI BRESCIA ESTERNA.

Tenenza diretta	Lonato — Bedizzole — Desenzano sul Lago — Pozzolengo — Montichiari — Carpenedolo — Rezzato — Castenedolo.
Tenenza di Salò	Salò — Gavardo — Vobarno — Bagolino — Gargnano — Tremosine — Preseglie — Vestone — Anfo — Manerba.
Tenenza di Verolanuova	Verolanuova — Pontevico — Quinzano d'Oglio — Manerbio — Leno — Pralboino.

COMPAGNIA DI BERGAMO.

Tenenza diretta	Bergamo bassa — Bergamo alta — Seriate — Stezzano — Alzano Maggiore — Albino — Ponte S. Pietro — Brembate di Sotto — Terno d'Isola.

Tenenza di Bergamo	Almè — Almenno S. Salvatore — Cà Felisa — Caprino Bergamasco — Calolzio — Sarnico — Trescorre Balneario — Grumello del Monte — Piazza Brembana — Zogno — S. Giovanni Bianco — Serina.
Tenenza di Clusone	Clusone — Gromo — Gandino — Gazzaniga — Lovere — Endine — Ponte di Nossa — Vilminore.
Tenenza di Treviglio	Treviglio — Caravaggio — Fara d'Adda — Martinengo — Bettola di Cavernago — Romano di Lombardia — Antegnate — Calcio — Verdello — Osio Sotto — Urgnano.

COMPAGNIA DI CREMONA.

Tenenza diretta	Cremona — Pescarolo — Pizzighettone — Acquanegra — Vescovato.
Tenenza di Cremona	Casalbuttano — Robecco d'Oglio — Soresina — Castelleone — Sospiro — Cingia de' Botti — S. Daniele Ripa Po — Annicco — Torre dei Picenardi.
Tenenza di Casalmaggiore	Casalmaggiore — Gussola — Spineda — Torricella del Pizzo — Piadena — S. Giovanni in Croce.
Tenenza di Crema	Crema — Montodine — Pandino — Rivolta d'Adda — Soncino — Romanengo — Camisano — Casaletto Vaprio.

DIVISIONE DI NOVARA.

COMPAGNIA DI NOVARA.

Tenenza diretta	Novara — Biandrate — Borgo Vercelli — Trecate — Fara Novarese — Galliate — Romagnano Sesia — Vespolate.

Sezione di 1ª classe di Arona	Arona — Oleggio — Borgomanero — Borgo Ticino — Momo — Castelletto Ticino — Gozzano — Orta Novarese.
Tenenza di Domodossola	Domodossola — Iselle — Crodo — S. Maria Maggiore — Bannio.
Tenenza di Pallanza	Pallanza — Lesa — Stresa — Omegna — Ornavasso — Intra — Cannobio.
Tenenza di Varallo	Varallo — Borgosesia — Scopa.

COMPAGNIA DI VERCELLI.

Tenenza diretta	Vercelli — Desana — Ronsecco — S. Germano Vercellese — Santhià — Stroppiana.
Tenenza di Vercelli	Arboro — Buronzo — Cigliano — Crescentino — Gattinara — Livorno Piemonte — Trino.
Tenenza di Biella	Biella — Andorno Cacciorna — Candelo — Cavaglià — Mongrando — Salussola — Sordevolo — Bioglio — Cossato — Crevacuore — Serravalle Sesia — Masserano — Mosso S. Maria.

DIVISIONE DI PAVIA.

COMPAGNIA DI PAVIA

Tenenza diretta	Pavia — Landriano — Siziano — Torre del Mangano — Cavamanara — Sannazzaro dei Burgondi.
Tenenza di Pavia	Belgioioso — Lardirago — Bereguardo — Casorate Primo — Corteolona — Chignolo Po — Villanterio.

Tenenza di Vigevano	Vigevano — Gambolò — Cassolo Nuovo — Garlasco — Pieve del Cairo — S. Giorgio di Lomellina.
Sezione di 1ª classe di Mortara	Mortara — Candia Lomellina — Mede — Robbio — Sartirana di Lomellina.

COMPAGNIA DI VOGHERA.

Tenenza diretta	Voghera — Bressana — Casei Gerola — Casteggio — Godiasco — Montalto Pavese — S. Giulietta — Stradella — Barbianello — Broni — Montù Beccaria — S. Maria della Versa.
Tenenza di Bobbio	Bobbio — Ottone — Varzi — Zavattarello.

LEGIONE NAPOLI.

DIVISIONE DI NAPOLI.

COMPAGNIA DI NAPOLI INTERNA.

Tenenza diretta	Monteoliveto — Porto — S. Giuseppe — S. Lorenzo — Stella — Palazzo Reale.
Tenenza di Chiaia	Chiaia — Avvocata — S. Ferdinando — Montecalvario — — Fuorigrotta — Antignano.
Tenenza di Vicaria	Vicaria — Porta Capuana — Tribunali — Mercato — Borgo Loreto — Pendino — S. Carlo all'Arena — Capodimonte — Vasto

COMPAGNIA DI NAPOLI ESTERNA.

Tenenza diretta	Barra — Ponticelli — S. Giovanni a Teduccio.

Tenenza di Torre del Greco	Torre del Greco — Portici — Resina — Osservatorio Vesuviano — S. Anastasia — Cercola — Somma Vesuviana.
Tenenza di Casoria	Casoria — Secondigliano — Capodichino — Afragola — Caivano — Frattamaggiore — Giugliano in Campania — Mugnano di Napoli — Pomigliano d'Arco — Casalnuovo di Napoli — S. Antimo.
Tenenza di Pozzuoli	Pozzuoli — Bacoli — Pianura — Forio d'Ischia — Ischia — Marano di Napoli — Procida — Ventotene.
Tenenza di Castellammare di Stabia	Castellammare di Stabia — Agerola — Gragnano — Lettere — Ottaiano — S. Giuseppe Vesuviano.
Sezione di 2ª classe di Torre Annunziata	Torre Annunziata — Pompei — Boscotrecase — Poggiomarino.
Sezione di 1ª classe di Sorrento	Sorrento — Capri — Massalubrense — Piano di Sorrento — Meta — Vico Equense.

DIVISIONE DI AVELLINO.

COMPAGNIA DI AVELLINO.

Tenenza diretta	Avellino — Atripalda — Chiusano S. Domenico — Volturara Irpina — Serino — Solofra — Montoro Superiore — Monteforte Irpino — Forino — Salza Irpina.
Tenenza di Avellino	Lauro — Quindici — Baiano — Altavilla Irpina — Cervinara — Mercogliano — Pietrastornina — Montefusco — Dentecane — Montemiletto — Pratola Serra — Chianche.

COMPAGNIA DI ARIANO DI PUGLIA.

Tenenza diretta	Ariano di Puglia — Castelbaronia — Trevico — Vallata — Flumeri — Grottaminarda — Bonito — Mirabella Eclano — Montecalvo Irpino.
Sezione di 4ª classe di Accadia	Accadia — Monteleone di Puglia — Orsara di Puglia — Greci — Savignano di Puglia.
Tenenza di S. Angelo dei Lombardi	S. Angelo dei Lombardi — Lioni — Torella dei Lombardi — Andretta — Aquilonia — Calitri — Frigento — Gesualdo — Lacedonia — Bisaccia.
Sezione di 4ª classe di Montella	Montella — Bagnoli Irpino — Nusco — Calabritto — Montemarano — Castelfranci — Paternopoli — Teora — S. Andrea di Conza.

COMPAGNIA DI BENEVENTO.

Tenenza diretta	Benevento — Pescolamazza — S. Giorgio la Montagna — Vitulano — Cautano.
Tenenza di Benevento	Airola — Montesarchio — Paduli — Apice — Buonalbergo — Ceppaloni — S. Leucio.
Tenenza di Cerreto Sannita	Cerreto Sannita — Cusano Mutri — Guardia Sanframondi — Amorosi — Morcone — Pontelandolfo — S. Lupo — S. Agata dei Goti — Solopaca.
Tenenza di S. Bartolomeo in Galdo	S. Bartolomeo in Galdo — Baselice — Castelvetere Valfortore — Castelfranco in Miscano — Colle Sannita — S. Giorgio la Molara — S. Marco dei Cavoti — S. Croce del Sannio — Cercemaggiore.

DIVISIONE DI CASERTA.

COMPAGNIA DI CASERTA INTERNA.

Tenenza diretta	Caserta — Arienzo — Cancello S. Felice — Maddaloni — Marcianise.
Tenenza di S. Maria Capua Vetere	S. Maria Capua Vetere — Formicola — Teano — Caianello — Mignano — Presenzano — Pietramelara — Pignataro Maggiore — Calvi Risorta — Sparanise.
Tenenza di Nola	Nola — Acerra — Cicciano — Schiava — Marigliano — Brusciano — Palma Campania — Saviano.

COMPAGNIA DI CASERTA ESTERNA.

Tenenza diretta	Aversa — Succivo — Trentola — Casal di Principe — Capua — Cancello Arnone — Grazzanise.
Tenenza di Piedimonte d'Alife	Piedimonte d'Alife — Gioia Sannitica — Raviscanina — S. Gregorio — Caiazzo — Alvignano — Capriati a Volturno.
Tenenza di Sora	Sora — Isola del Liri — Alvito — S. Donato Val di Comino — Arpino — Casalvieri — Vicalvi — Atina — Picinisco.
Sezione di 4ª classe di Cassino	Cassino — Piedimonte S. Germano — Cervaro — Vallerotonda — Murata d'Arce — Pontecorvo — Roccasecca — Aquino.

COMPAGNIA DI GAETA (FORMIA).

Tenenza diretta	Formia — Esperia — Ausonia — S. Giorgio a Liri — Gaeta — Minturno — Castelforte.

Sezione di 1ª classe di Fondi	Fondi — Itri — Lenola — Monte S. Biagio — Pico — S. Giovanni Incarico.
Sezione di 1ª classe di Sessa Aurunca	Sessa Aurunca — Carinola — Mondragone — San Andrea del Pizzone — Ponza — Roccamonfina — Marzano Appio.

DIVISIONE DI SALERNO.

COMPAGNIA DI SALERNO.

Tenenza diretta	Salerno — Amalfi — Ravello — Maiori — Tramonti — Positano — Vietri sul Mare.
Tenenza di Salerno	Baronissi — Pellezzano — Montecorvino Rovella — Acerno — Pontecagnano — S. Cipriano Picentino — Giffoni Sei Casali — Giffoni Vallepiana — S. Mango Piemonte — Pastena — San Nicola alle Fratte.
Tenenza di Nocera Inferiore	Nocera Inferiore — Angri — Scafati — Castel San Giorgio — Cava dei Tirreni — Mercato San Severino — Calvanico — Fisciano — Pagani — Sarno — Valle di Pompei.

COMPAGNIA DI CAMPAGNA.

Tenenza diretta	Campagna — Eboli — Battipaglia — Buccino — S. Gregorio Magno — Contursi — Laviano — Colliano.
Sezione di 1ª classe di Roccadaspide	Roccadaspide — Castelcivita — Capaccio — Altavilla Silentina — S. Angelo a Fasanella — Postiglione — Sicignano.
Tenenza di Sala Consilina	Sala Consilina — Caggiano — Auletta — Montesano sulla Marcellana — Casalbuono — Padula — Polla — Sanza — Teggiano — Vibonati — Sapri.

COMPAGNIA DI VALLO DELLA LUCANIA.

Tenenza diretta	Vallo della Lucania — Castelnuovo Cilento — Gioi — Magliano Vetere — Stio — Pollica — Acquavella — Sessa Cilento.
Sezione di 4ª classe di Rutino	Rutino — Castellabate — Perdifumo — Torchiara — Agropoli — Cicerale — Ogliastro Cilento.
Tenenza di Vallo della Lucania	Laurino — Camerota — S. Giovanni a Piro — Laurito — Cuccaro Vetere — Pisciotta — Centola — Torreorsaia.

LEGIONE PALERMO.

DIVISIONE DI PALERMO INTERNA.

COMPAGNIA DI PALERMO INTERNA.

Tenenza diretta	Palermo Principale — Castellammare (Palermo) — Monte Pietà — Orto Botanico — Palazzo Reale — Ruggero Settimo — Tribunali.
Tenenza di Monreale	Monreale — Borgo Molara — Piano di Renda — S. Martino — Parco — Piana dei Greci — San Giuseppe Iato — Rocca Monreale.
Tenenza di Palermo	Molo — Giardino Inglese — Olivuzza — Altarello di Baida — Boccadifalco — Colli S. Lorenzo — Falde Monte Pellegrino — Partanna Mondello — Tommaso Natale — Uditore.

COMPAGNIA DI PALERMO ESTERNA.

Tenenza diretta	Ustica — Roccella — Villabate — Villagrazia — Brancaccio.

Sezione di 4ª classe di Mezzoiuso	Mezzoiuso — Campofelice di Fitalia — Godrano — Villafrati — Marineo — Bolognetta.
Tenenza di Misilmeri	Misilmeri — Belmonte Mezzagno — Bagheria — Casteldaccia — Ficarazzi — Ficarazzelli — S. Flavia.
Tenenza di Partinico	Partinico — Balestrate — Borgetto — Montelepre — Carini — Capaci — Cinisi — Terrasini Favarotta — Torretta.
Tenenza di Corleone	Corleone — Ficuzza — Roccamena — Prizzi — Palazzo Adriano.
Sezione di 4ª classe di Bisacquino	Bisacquino — Campofiorito — Contessa Entellina Chiusa Sclafani — Giuliana.

DIVISIONE DI PALERMO ESTERNA.

COMPAGNIA DI TERMINI.

Tenenza diretta	Termini Alto — Termini Basso — Altavilla Milicia — Cerda — Trabia.
Tenenza di Lercara Friddi	Lercara Friddi — Alia — Roccapalumba — Valledolmo — Vicari — Castronovo di Sicilia.
Tenenza di Termini	Caccamo — Sciara — Ciminna — Baucina — Ventimiglia di Sicilia — Montemaggiore Belsito — Caltavuturo.

COMPAGNIA DI CEFALU'.

Tenenza diretta	Cefalù — Campofelice — Collesano — Gratteri.
Sezione di 4ª classe di Castelbuono	Castelbuono — Pollina — Geraci Siculo — San Mauro Castelverde — Isnello.

Tenenza di Petralia Sottana	Petralia Sottana — Castellana — Alimena — Gangi — Petralia Soprana — Locati (Bompietro) — Polizzi Generosa.

COMPAGNIA DI TRAPANI.

Tenenza diretta	Trapani — Borgo Annunziata.
Tenenza di Trapani	Paparella — Monte S. Giuliano — Paceco — Canalotti — Custonaci — S. Vito lo Capo.
Tenenza di Marsala	Marsala — Piazza Mazzara (Marsala) — Favignana — Pantelleria — Petrosino.
Tenenza di Alcamo	Alcamo — Camporeale — Calatafimi — Vita — Castellammare del Golfo — Poggio Reale — Gibellina — Salaparuta — Balata di Baida.
Tenenza di Mazzara del Vallo	Mazzara del Vallo — Castelvetrano — Campobello di Mazzara — Partanna — Salemi — S. Ninfa.

DIVISIONE DI CATANIA.

COMPAGNIA DI CATANIA INTERNA.

Tenenza diretta	Catania Principale — Borgo Catania — Duomo — S. Marco — Mascalucia — S. Giovanni la Punta — Trecastagne — Zafferana Etnea.
Sezione di 1ª classe di Adernò	Adernò — Biancavilla — Bronte — Paternò — Santa Maria di Licodia — Maletto.
Tenenza di Acireale	Acireale — S. Venerina — Aci S. Antonio — Aci Castello — Castiglione di Sicilia — Giarre — Calatabiano — Riposto — Linguaglossa — Piedimonte Etneo — Randazzo — Aci Catena.

COMPAGNIA DI CATANIA ESTERNA.

Tenenza diretta	Belpasso — Nicolosi — Misterbianco — Scordia — Motta S. Anastasia.
Tenenza di Caltagirone	Caltagirone — Mirabella Imbaccari — S. Michele di Ganzaria — Palagonia — Rammacca — Raddusa — Giardinelli — S. Cono.
Sezione di 1ª classe di Vizzini	Vizzini — Grammichele — Licodia Eubea — Militello in Val di Catania — Mineo.
Tenenza di Nicosia	Nicosia — Sperlinga — Villadoro — Assoro — Leonforte — Troina — Cerami.
Sezione di 1ª classe di Regalbuto	Regalbuto — Agira — Gagliano Castelferrato — Catenanuova — Nissoria — Centuripe.

COMPAGNIA DI SIRACUSA.

Tenenza diretta	Siracusa — Cassibile — Priolo — Floridia — Canicattini.
Tenenza di Siracusa	Augusta — Francofonte — Lentini — Carlentini — Melilli — Villasmundo — Sortino.
Tenenza di Modica	Modica (città bassa) — Modica (città alta) — Monterosso Almo — Giarratana — Ragusa — Ragusa Inferiore — Scicli — Spaccaforno — Pozzallo — Donnafugata.
Sezione di 1ª classe di Vittoria	Vittoria — Scoglitti — Biscari — Chiaramonte Gulfi — Comiso — S. Croce Camerina.
Tenenza di Noto	Noto — Avola — Buccheri — Ferla — Pachino — Palazzolo Acreide — Rosolini — Buscemi.

DIVISIONE DI GIRGENTI.

COMPAGNIA DI GIRGENTI.

Tenenza diretta	Girgenti — Porto Empedocle — Palma Montechiaro — Camastra.
Sezione di 1ª classe di Favara	Favara — Aragona — S. Elisabetta — Comitini — Grotte — Racalmuto.
Tenenza di Canicatti	Canicatti — Campobello di Licata — Licata — Naro — Castrofilippo — Ravanusa.
Tenenza di Girgenti	Cattolica Eraclea — Montallegro — Raffadali — S. Angelo Muxaro — Siculiana — Realmonte — Ioppolo.

COMPAGNIA DI SCIACCA.

Tenenza diretta	Sciacca — Caltabellotta — S. Anna (Caltabellotta).
Sezione di 1ª classe di S. Margherita di Belice	S. Margherita di Belice — Montevago — Menfi — Sambuca Zabut.
Tenenza di Bivona	Bivona — Alessandria della Rocca — Cianciana — S. Stefano Quisquina — Cammarata — Castelltermini — S. Biagio Platani — S. Giovanni Gemini.
Sezione di 1ª classe di Ribera	Ribera — Lucca Sicula — Villafranca Sicula — Burgio — Calamonaci.

COMPAGNIA DI CALTANISSETTA.

Tenenza diretta	Caltanissetta — S. Cataldo.
Sezione di 1ª classe di Mussomeli	Mussomeli — Acquaviva Platani — Campofranco — Villalba — Marianopoli — Vallelunga — Milocca (Sutera).

Tenenza di Caltanissetta	S. Caterina Villarmosa — Resuttano — Serradifalco — Montedoro — Sommatino — Delia.
Tenenza di Piazza Armerina	Piazza Armerina — Aidone — Barrafranca — Pietraperzia.
Sezione di 1ª classe di Castrogiovanni	Castrogiovanni — Calascibetta — Villarosa — Valguarnera Caropepe.
Tenenza di Terranova di Sicilia	Terranova di Sicilia — Butera — Mazzarino — Niscemi — Riesi.

DIVISIONE DI MESSINA.

COMPAGNIA DI MESSINA.

Tenenza diretta	Messina Principale — Arcivescovado — Priorato — Messina Marina — Gazzi — Pace.
Sezione di 1ª classe di Milazzo	Milazzo — S. Pier Niceto — S. Lucia del Mela — Lipari — Salina.
Tenenza di Messina	Castanea — Gesso — Giampilieri — Galati Mamertino — Alì — Roccalumera — Rometta — Spadafora S. Martino.
Tenenza di Castroreale	Castroreale — Barcellona Pozzo di Gotto — Montalbano di Elicona — Novara di Sicilia — Furnari.
Sezione di 1ª classe di Taormina	Taormina — Francavilla di Sicilia — Roccella Valdemone — S. Teresa di Riva — Limina.

COMPAGNIA DI PATTI.

Tenenza diretta	Patti — Gioiosa Marea — Raccuia — S. Pietro Sopra Patti.

Tenenza di Patti	Naso — Mirto — S. Agata di Militello — Alcara li Fusi — S. Angelo di Brolo — Brolo — Tortorici — Floresta — Galati di Tortorici.
Tenenza di Mistretta	Mistretta — Castel di Lucio — Capizzi — Cesarò — Reitano.
Sezione di 1ª classe di S. Stefano di Camastra.	S. Stefano di Camastra — Pettineo — Tusa — Caronia — San Fratello.

LEGIONE ROMA.

DIVISIONE DI ROMA INTERNA.

COMPAGNIA DI ROMA INTERNA.

Tenenza di S. Lorenzo in Lucina	S. Lorenzo in Lucina — Quirinale — Trevi di Roma — Tribunali.
Tenenza di Ponte	Ponte — Prati — Campomarzio — S. Eustacchio — Borgo — Popolo — Ponte Milvio — Porta Cavalleggeri — Porta Trionfale.
Tenenza di Trastevere	Trastevere — Campitelli — Testaccio — Porta S. Pancrazio — Parrocchietta — S. Paolo — S. Sebastiano — Castelporziano — Pratica di Mare.
Tenenza dei Monti	Monti — Macao — Porta S. Lorenzo — Villa Ludovisi — Scalo ferroviario di Roma Termini — Esquilino — Viminale — Porta Pia — Ponte Salario — Ponte Nomentano — Portonaccio — Porta Maggiore — Porta S. Giovanni.

COMPAGNIA DI ROMA ESTERNA 1ª.

Tenenza diretta	Casale 1ª Porta — Storta — Fiumicino.
Sezione di 1ª classe di Campagnano	Campagnano — Castelnuovo di Porto — Fiano Romano — Formello — Rignano Flaminio — S. Oreste — Torrita Tiberina.

Tenenza di Bracciano	Bracciano — Anguillara Sabazia — Manziana — Monterosi — Oriolo Romano — Torrimpietra — Trevignano.
Tenenza di Civitavecchia	Civitavecchia — Allumiere — Cerveteri — Corneto Tarquinia — Montalto di Castro — Monteromano — Tolfa.
Tenenza di Velletri	Velletri — Carpineto Romano — Cisterna di Roma — Segni — Lariano — Valmontone — Artena.
Sezione di 1ª classe di Terracina	Terracina — Bassiano — Sermoneta — Sezze — — Norma — Cori — Roccamassima.

COMPAGNIA DI ROMA ESTERNA 2ª.

Tenenza diretta	Monterotondo — Sette Camini — Marcigliana.
Tenenza di Albano	Albano — Anzio — Castelgandolfo — Civitalavinia — Genzano — Marino — Nettuno — Casino Boncompagni (1).
Tenenza di Frascati	Frascati — Montecompatri — Palestrina — Poli — Ponte degli Squarciarelli — Rocca di Papa — Zagarolo — S. Cesareo — Guardianone.
Tenenza di Subiaco	Subiaco — Agosta — Bellegra — Cave — Genazzano — Gerano — Olevano Romano — S. Vito Romano.
Tenenza di Tivoli	Tivoli — Arsoli — Castelmadama — Ciciliano — Licenza — Montecelio — Montelibretti — Nerola — Palombara Sabina — S. Polo dei Cavalieri — Vicovaro.

DIVISIONE DI ROMA ESTERNA.

COMPAGNIA DI FROSINONE.

Tenenza diretta	Frosinone — Banco — Monte S. Giovanni Campano — Ripi — Torrice.

(1) Stazione mantenuta aperta provvisoriamente.

Tenenza di Anagni	Anagni — Acuto — Anticoli di Campagna — Filettino — Guarcino — Paliano — Piglio — Sgurgola — Vico nel Lazio.
Tenenza di Ceccano	Ceccano — Amaseno — Castro dei Volsci — Giuliano di Roma — Maenza — Patrica — Piperno — Prossedi — Sonnino — Vallecorsa.
Tenenza di Frosinone	Alatri — Ceprano — Ferentino — Fumone — Morolo — Poli — Supino — Veroli.

COMPAGNIA DI VITERBO.

Tenenza diretta	Viterbo — Grotte S. Stefano — Vitorchiano.
Sezione di 2ª classe di Soriano nel Cimino	Soriano nel Cimino — Bomarzo — Canepina — Vignanello.
Tenenza di Montefiascone	Montefiascone — Acquapendente — Bolsena — Grotte di Castro — Marta — Onano — Torre Alfina — Proceno.
Tenenza di Ronciglione	Ronciglione — Capranica — Caprarola — Civita Castellana — Corchiano — Fabbrica di Roma — Nepi — Sutri.
Tenenza di Toscanella	Toscanella — Canino — Cellere — Farnese — Ischia di Castro — Latera — Piansano — Valentano.
Tenenza di Viterbo	Bagnaia — Bagnorea — Barbarano Romano — Castiglione in Teverina — Celleno — Civitella di Agliano — San Martino al Cimino — Vetralla — La Cura.
Sezione di 2ª classe di Orte	Orte — Bassanello — Bassano in Teverina — Gallese.

DIVISIONE DI AQUILA.

COMPAGNIA DI AQUILA.

Tenenza diretta	Aquila — Paganica — Pizzoli — Sassa — Tornimparte — Montereale
Tenenza di S. Demetrio nei Vestini	S. Demetrio nei Vestini — Barisciano — Calascio — Capestrano — Castelvecchio Subequo — Goriano Sicoli — Navelli — Rocca di Mezzo.
Tenenza di Cittaducale	Cittaducale — Accumoli — Amatrice — Antrodoco — Borbona — Borgocollefegato — Fiamignano — Leonessa — Pescorocchiano

COMPAGNIA DI SOLMONA.

Tenenza diretta	Solmona — Anversa — Introdacqua — Pacentro — Pettorano sul Gizio — Popoli — Pratola Peligna — Raiano.
Sezione di 4ª classe di Castel di Sangro	Castel di Sangro — Pescocostanzo — Roccapia — Roccaraso — Scanno — Villetta Barrea.
Tenenza di Avezzano	Avezzano — Balsorano — Cappadocia — Carsoli — Celano — Civitella Roveto — Magliano dei Marsi — Tagliacozzo — Trasacco.
Sezione di 4ª classe di Pescina	Pescina — Cerchio — Pescasseroli — Gioia de' Marsi — Ortona dei Marsi — Collarmele.

DIVISIONE DI PERUGIA.

COMPAGNIA DI PERUGIA.

Tenenza diretta	Perugia — Castel del Piano — Castiglione del Lago — Magione — Panicale — Tuoro.

Sezione di 1ª classe di Città di Castello	Città di Castello — Lugnano di Città di Castello — Gubbio — Pietralunga — S. Giustino — Scheggia — Umbertide.
Tenenza di Perugia	Baschi — Bastia — Deruta — Marsciano — Massa Martana — Piccione — Resina — Todi — Valfabbrica.
Tenenza di Foligno	Foligno — Assisi — Casenove — Gualdo Tadino — Nocera Umbra — Sigillo — Spello.
Tenenza di Orvieto	Orvieto — Allerona — Castelgiorgio — Città della Pieve — Ficulle — Piegaro — Porano — S. Venanzo.

COMPAGNIA DI TERNI.

Tenenza diretta	Terni — Arrone — Le Marmore — Ferentillo — Stroncone.
Tenenza di Terni	Acquasparta — Amelia — Giove — Lugnano in Teverina — Montecastrilli — San Gemini — Narni — Otricoli.
Tenenza di Rieti	Rieti — Contigliano — Labro — Poggio San Lorenzo — Roccasinibalda — Ascrea.
Sezione di 1ª classe di Fara Sabina	Fara Sabina — Collevecchio — Magliano Sabino — Orvinio — Poggio Mirteto — Torri in Sabina — Poggio Moiano.
Tenenza di Spoleto	Spoleto — Bevagna — Montefalco — Pissignano — Trevi di Spoleto — S. Anatolia di Narco.
Sezione di 1ª classe di Norcia	Norcia — Cascia — Cerreto di Spoleto — Preci — Sellano.

LEGIONE TORINO.

DIVISIONE DI TORINO

COMPAGNIA DI TORINO INTERNA.

Tenenza diretta	Monviso Principale — Borgo Dora — Borgo Po — Dora Sezione — Moncenisio Sezione — Po Sezione.
Tenenza di Torino	Borgo S. Donato — Borgo Regio Parco — Borgo S. Salvatore — Barriera S. Paolo — Borgo San Salvario — Leyni — Pino Torinese — Settimo Torinese — Stupinigi — Lucento.
Tenenza di Ciriè	Ciriè — Barbania — Ceres — Corio — Fiano — Lanzo Torinese — Rivara — Rivarolo Canavese — Viù.
Tenenza di Moncalieri	Moncalieri — Carignano — Carmagnola — Villastellone — Chieri — Cambiano — Poirino — Pralormo — Riva presso Chieri.

COMPAGNIA DI TORINO ESTERNA.

Tenenza diretta	Caselle Torinese — Orbassano — Beinasco — Pianezza — Rivoli — Venaria Reale.
Tenenza di Chivasso	Chivasso — Verolengo — Brusasco — Casalborgone — Gassino — Montanaro — Sciolze — Volpiano.
Tenenza di Pinerolo	Pinerolo — Bricherasio — Cumiana — Fenestrelle — Luserna S. Giovanni — Perosa Argentina — Perrero — Torre Pellice — Buriasco — None.
Sezione di 2ª classe di Vigone	Vigone — Cavour — Pancalieri — Villafranca Piemonte.

Tenenza di Susa	Susa — Molaretto — Moncenisio — Almese — Avigliana — Bussoleno — Villarfocchiardo — Condove — Giaveno.
Sezione di 1ª classe di Oulx	Oulx — Bardonecchia — Cesana Torinese — Exilles.

COMPAGNIA DI IVREA.

Tenenza diretta	Ivrea — Azeglio — Borgomasino — Caluso — Meugliano — Settimo Vittone — Strambino.
Tenenza di Cuorgnè	Cuorgnè — Agliè — Castellamonte — Locana — Pont Canavese — Quagliuzzo — S. Giorgio Canavese.
Tenenza di Aosta	Aosta — Villeneuve — Châtillon — Donnaz — Pont S. Martin — Etroubles — Morgex — La Thuile — Nus — Verrès — Valgrisanche.

DIVISIONE DI ALESSANDRIA.

COMPAGNIA DI ALESSANDRIA.

Tenenza diretta	Alessandria — S. Giuliano Vecchio — Spinetta Marengo — Bosco Marengo — Castellazzo Bormida.
Tenenza di Alessandria	Bassignana — Cassine — Felizzano — Castello d'Annone — Solero — Oviglio — S. Salvatore — Sezzè — Valenza.
Tenenza di Acqui	Acqui — Bistagno — Bubbio — Carpeneto — Incisa Belbo — Molare — Mombaruzzo — Nizza Monferrato — Ponzone — Rivalta Bormida — Spigno Monferrato.

Tenenza di Novi Ligure	Novi Ligure — Pozzolo Formigaro — Capriata d'Orba — Castelletto d'Orba — Gavi — Voltaggio — Ovada — Rocchetta Ligure — Serravalle Scrivia — Arquata Scrivia.
Tenenza di Tortona	Tortona — Castelnuovo Scrivia — Garbagna — Sale — S. Sebastiano Curone — Viguzzolo — Villalvernia — Volpedo.

COMPAGNIA DI CASALE.

Tenenza diretta	Casale — Ala (Sobborgo di Casale) — Balzola — Occimiano — Ottiglio — Pontestura — Ticineto.
Tenenza di Casale	Gabiano — Moncalvo — Montemagno — Murisengo — Rosignano Monferrato — Tonco — Valle Cerrina — Vignale.
Tenenza di Asti	Asti — Canelli — Costigliole d'Asti — Castagnole Lanze — Mombercelli — Agliano — Montechiaro d'Asti — Portacomaro — Rocca d'Arazzo — Rocchetta Tanaro.
Sezione di 4ª classe di Villanova d'Asti	Villanova d'Asti — Castelnuovo d'Asti — Cocconato — Gabaleone — Villafranca d'Asti — Montafia — S. Damiano d'Asti.

DIVISIONE DI CUNEO.

COMPAGNIA DI CUNEO.

Tenenza diretta	Cuneo — Caraglio — Boves — Peveragno — Chiusa di Pesio.
Tenenza di Cuneo	Fossano — Busca — Centallo — Dronero — Prazzo — Saretto — S. Damiano Macra.

Tenenza di Borgo S. Dalmazzo	Borgo S. Dalmazzo — Demonte — Valdieri — Bagni di Valdieri — Case Reali di Caccia di S. Giacomo — Vinadio — Argentera — Limone Piemonte — Tenda — S. Dalmazzo di Tenda.
Tenenza di Saluzzo	Saluzzo — Barge — Crissolo — Costigliole Saluzzo — Paesana — Revello — Sampeyre — Casteldelfino — Venasca.
Sezione di 1ª classe di Savigliano	Savigliano — Cavallermaggiore — Cervere — Moretta — Racconigi.

COMPAGNIA DI MONDOVÌ.

Tenenza diretta	Mondovì Piazza — Mondovì Breo — Bene Vagienna — Carrù — Cherasco — Narzole — Frabosa Soprana — Morozzo — Trinità — Villanova Mondovì.
Tenenza di Ceva	Ceva — Bagnasco — Dogliani — Garessio — Monesiglio — Murazzano — Ormea — Pamparato — S. Michele Mondovì.
Tenenza di Alba	Alba — Bossolasco — Canale — Cornegliano di Alba — Cortemiglia — Govone — S. Stefano Belbo — Monforte d'Alba.
Sezione di 2ª classe di Bra	Bra — Pollenzo — La Morra — Sommariva del Bosco.

DIVISIONE DI GENOVA.

COMPAGNIA DI GENOVA.

Tenenza diretta	Genova S. Agostino — Piazza Corvetto — Porto — Prè — S. Teodoro.
Tenenza di Genova	Montoggio — Doria — Nervi — Recco — Uscio — Torriglia — Foce — S. Fruttuoso.

Tenenza di Sampierdarena	Sampierdarena — Bolzaneto — Rivarolo Ligure — Campo Ligure — Pontedecimo — Campomorone — Ronco Scrivia — Busalla — Sestri Ponente — Voltri.

COMPAGNIA DI SAVONA.

Tenenza diretta	Savona — Savona (Porto) — Vado — Noli — Varazze — Stella.
Sezione di 1ª classe di Cairo Montenotte	Cairo Montenotte — Altare — Dego — Millesimo — Sassello.
Tenenza di Albenga	Albenga — Zuccarello — Alassio — Andora — Calizzano — Loano — Pietra Ligure — Finalborgo — Finalmarina.

COMPAGNIA DI SPEZIA.

Tenenza diretta	Spezia — Spezia Suburbana — Varignano — Riccò del Golfo — Lerici — Vezzano Ligure — Arcola — Migliarina.
Tenenza di Spezia	Levanto — Borghetto di Vara — Sarzana — Castelnuovo di Magra — Sesta Godano — Ortonovo.
Tenenza di Chiavari	Chiavari — Borzonasca — Cicagna — Lavagna — Rapallo — S. Margherita Ligure — S. Stefano d'Aveto — Sestri Levante — Moneglia — Varese Ligure.

COMPAGNIA DI PORTO MAURIZIO.

Tenenza diretta	Porto Maurizio — Borgomaro — Diano Marina — Dolcedo — Pieve di Teco — Oneglia.

Tenenza di S. Remo	S. Remo — Bordighera — S. Stefano al Mare — Taggia — Triora — Ceriana.
Sezione di 1ª classe di Ventimiglia	Ventimiglia — Mortola — Olivetta S. Michele — Dolceacqua.

LEGIONE VERONA.

DIVISIONE DI VERONA.

COMPAGNIA DI VERONA

Tenenza diretta	Verona Principale — Porta S. Giorgio — Porta S. Zeno — Porta Vescovo — Cà di David.
Sezione di 1ª classe di Verona	Grezzana — Bosco Chiesanuova — Montorio Veronese — S. Martino Buonalbergo — S. Michele Extra — S. Giovanni Lupatoto — Zevio.
Sezione di 2ª classe di Bardolino	Bardolino — Malcesine — Peschiera sul Lago di Garda.
Tenenza di Verona	S. Pietro Incariano — Breonio — Peri — Pescantina — Villafranca di Verona — Sommacampagna — Valeggio sul Mincio — Bussolengo — S. Massimo all'Adige — Castelnuovo di Verona — Caprino Veronese.
Tenenza di Legnago	Legnago — Castagnaro — Isola della Scala — Bovolone — Nogara — Oppeano — Sanguinetto — Cerea.
Tenenza di S. Bonifacio	S. Bonifacio — Cologna Veneta — Soave — Colognola ai Colli — Roncà — Albaredo d'Adige — Tregnago — Selva di Progno.

COMPAGNIA DI MANTOVA.

Tenenza diretta	Mantova — Porto Mantovano — Roverbella.
Sezione di 1ª classe di Revere	Revere — Quistello — S. Giacomo delle Segnate — Ostiglia — Sustinente — Sermide — Felonica — Poggio Rusco.
Tenenza di Mantova	Gonzaga — Moglia — Suzzara — S. Benedetto Po — Bagnolo S. Vito — Borgoforte — Castel d'Ario — Governolo.
Tenenza di Bozzolo	Bozzolo — Gazzuolo — Rivarolo Fuori — Marcaria — Campitello — Castellucchio — Gazzoldo degli Ippoliti — Sabbioneta — Viadana — Dosolo.
Tenenza di Castiglione delle Stiviere	Castiglione delle Stiviere — Guidizzolo — Asola — Castelgoffredo — Canneto sull'Oglio — Volta Mantovana — Goito.

DIVISIONE DI PADOVA.

COMPAGNIA DI PADOVA.

Tenenza diretta	Padova Principale — Padova Levante — Ponte di Brenta — Abano Bagni — Maserà di Padova — Mestrino — Tenlo.
Tenenza di Padova	Camposampiero — Campodarsego — Piombino Dese — Cittadella — Carmignano di Brenta — S. Martino di Lupari — Piove di Sacco — Bovolenta — Legnaro — Piazzola sul Brenta.

Tenenza di Este	Este — Lozzo Atestino — S. Urbano — Conselve — Bagnoli di Sopra — Monselice — Battaglia — Stanghella — Montagnana — Castelbaldo — S. Margherita d'Adige.

COMPAGNIA DI ROVIGO.

Tenenza diretta	Rovigo — Ceregnano — Costa di Rovigo — S. Martino di Venezze — Lendinara — Castelguglielmo — Fratta Polesine.
Tenenza di Rovigo	Badia Polesine — Trecenta — Runzi — Massa Superiore — Bergantino — Occhiobello — Canaro — Ficarolo — Fiesso Umbertiano.
Tenenza di Adria	Adria — Cà Emo — Ariano nel Polesine — Crespino — Polesella — Loreo — Contarina — Papozze — Taglio di Po'.

COMPAGNIA DI VICENZA.

Tenenza diretta	Vicenza — Montecchio Maggiore — Montebello Vicentino — Lonigo — Noventa Vicentina — Barbarano — Camisano Vicentino.
Tenenza di Bassano	Bassano — Marostica — Breganze — Sandrigo — Thiene — Caltrano — Asiago — Lusiana — Valstagna — Enego — Cismon.
Tenenza di Schio	Schio — Malo — Valli dei Signori — Valdagno — Castelgomberto — Recoaro — Arzignano — Crespadoro — S. Giovanni Ilarione — Piovene — Arsiero — Lastebasse.

DIVISIONE DI UDINE.

COMPAGNIA DI UDINE.

Tenenza diretta	Udine — Gemona — Buja — S. Daniele del Friuli — Fagagna — Tarcento — Tricesimo.
Sezione di 1ª classe di S. Vito al Tagliamento	S. Vito al Tagliamento — Casarsa della Delizia — Cordovado — Codroipo — Latisana — Rivignano.
Sezione di 1ª classe di Tolmezzo	Tolmezzo — Paluzza — Comeglians — Ampezzo — Forni di Sopra — Moggio Udinese — Pontebba.
Tenenza di Udine	Cividale del Friuli — Faedis — S. Giovanni di Manzano — S. Pietro al Natisone — Palmanova — S. Giorgio di Nogaro — Mortegliano — Pasian Schiavonesco.
Tenenza di Pordenone	Pordenone — Azzano Decimo — Aviano — Maniago — Claut — Sacile — Polcenigo — Spilimbergo — Clauzetto — Meduno.

COMPAGNIA DI BELLUNO.

Tenenza diretta	Belluno — Ponte nelle Alpi — S. Croce — Longarone — Mel — Forno di Zoldo.
Sezione di 1ª classe di Pieve di Cadore	Pieve di Cadore — S. Vito di Cadore — Auronzo — Candide — S. Stefano di Cadore.
Tenenza di Feltre	Feltre — Quero — S. Giustina — Agordo — Cencenighe — Fonzaso.

DIVISIONE DI VENEZIA.

COMPAGNIA DI VENEZIA.

Tenenza diretta	S. Marco — Cannaregio — S. Elisabetta del Lido — Burano — Murano.
Sezione di 1ª classe di Chioggia	Chioggia — Pellestrina — Cavarzere — Cona.
Tenenza di Mestre	Mestre — Dolo — Mira — Vigonovo — Mirano — Noale.
Tenenza di Portogruaro	Portogruaro — S. Michele al Tagliamento — San Donà di Piave — Meolo — Caorle.

COMPAGNIA DI TREVISO.

Tenenza diretta	Treviso — Istrana — Mogliano Veneto — Roncade — S. Biagio di Callalta — Spresiano.
Tenenza di Treviso	Asolo — Crespano Veneto — Castelfranco Veneto — Vedelago — Montebelluna — Nervesa — Pederobba — Cornuda.
Tenenza di Conegliano	Conegliano — Codognè — Pieve di Soligo — Motta di Livenza — Oderzo — Portobuffolè — S. Polo di Piave.
Sezione di 1ª classe di Vittorio	Vittorio — Cison di Valmarino — Cordignano — Valdobbiadene — Col S. Martino.

REGIE TRUPPE D'AFRICA.

COMPAGNIA CARABINIERI REALI.

(Il comando della compagnia risiede in Asmara o a Massaua a seconda che la residenza del Governo della Colonia sia nell'una o nell'altra località).

Tenenza di Massaua	Massaua — Assab — Nocra — Archico — Moncullo — Posto Dogali — Saati — Taulud.
Tenenza di Saganeiti	Saganeiti — Adi-Caieh — Debaroa — Adi-Ugri.
Sezione di Asmara (1)	Asmara — Ghinda — Posto Sabarguma — Ad Teclesan — Posto Nefasit — Posto Arghesana.
Sezione di Cheren (1)	Cheren — Agordat.

Il Ministro — A. Di San Marzano.

(1) Le sezioni di Asmara e di Cheren sono comandate da un maresciallo d'alloggio.

N. **214**. — DISCIPLINA MILITARE. — **Modificazione alle disposizioni relative alla divisa degli ufficiali**. — 5 novembre.

Il Ministero ha determinato che le disposizioni contenute nell'*Atto* 212 del corrente anno siano estese agli ufficiali in servizio attivo permanente ed in congedo dei bersaglieri, del corpo sanitario e di quello di commissariato.

Il Ministro — A. Di San Marzano.

DISPENSA 45ª **1898** **PARTE 1ª**

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 12 novembre.

SETTEMBRE 14. — R. Decreto n. CCXC che determina le zone di servitù militare intorno alla polveriera Rocca Ravaldino della piazza di Forlì, *pag.* 497.
» 15. — R. Decreto n. CCXCIV che determina le zone di servitù militare intorno alla polveriera di Porta Gaza in Ravenna, *pag.* 498.
NOVEMBRE 10. — Disposizioni relative al richiamo in servizio militare dei militari in congedo illimitato appartenenti al personale ferroviario, postale e telegrafico, *pag.* 499.
» 8. — Modificazioni al regolamento per le licenze del R. esercito, *pag.* 510.



Atto N. **215.** — SERVIZIO DEL GENIO. — **R. Decreto n. CCXC che determina le zone di servitù militare intorno alla polveriera Rocca Ravaldino della piazza di Forlì.** — 14 settembre.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge 19 ottobre 1859 n. 3748, sulle servitù militari;

Vista la legge 22 aprile 1886 n. 3820 (serie 3ª), che estende a tutto il Regno la legge succitata;

Visto il R. Decreto 25 novembre 1886, n. 4258 (serie 3ª), che approva il regolamento per l'esecuzione delle suindicate leggi;

Visto il R. Decreto 16 agosto 1891 che modifica il regolamento sopracitato;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militari da applicarsi alle proprietà fondiarie adiacenti alla polveriera Rocca Ravaldino nella piazza di Forlì vengono determinati,

ERRATA-CORRIGE.

Atto 204, pag. 422. — In tutto il testo dell'*Atto al segno di:* « § », *sostituire:* « n. ».

entro i limiti stabiliti dalla legge succitata, dal piano annesso al presente, firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 14 settembre 1898.

UMBERTO.

A. Di San Marzano.

N. **216**. — SERVIZIO DEL GENIO. — **R. Decreto n. CCXCIV che determina le zone di servitù militare intorno alla polveriera di Porta Gazà in Ravenna.** — 15 settembre.

UMBERTO I, ecc., ecc., Re d'Italia.

Vista la legge 19 ottobre 1859, n. 3748, sulle servitù militari;

Vista la legge 22 aprile 1886, n. 3820 (serie 3ª), che estende a tutto il Regno la legge succitata;

Visto il R. Decreto 25 novembre 1886, n. 4258 (serie 3ª), che approva il regolamento per l'esecuzione delle suindicate leggi;

Visto il R. Decreto 16 agosto 1891 che modifica il regolamento sopracitato;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico:

Il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militari da applicarsi alle proprietà fondiarie adiacenti alla polveriera di Porta Gaza in Ravenna, vengono determinati, entro i limiti stabiliti dalla legge succitata, dal piano annesso al presente, firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 15 settembre 1898.

UMBERTO.

A. Di San Marzano.

N. **217**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Disposizioni relative al richiamo in servizio militare dei militari in congedo illimitato appartenenti al personale ferroviario, postale e telegrafico.** — 10 novembre.

Legge n. 297 riflettente l'applicazione dei provvedimenti urgenti e temporanei pel mantenimento dell'ordine pubblico.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1, 2, 3.

(Non si riproducono perchè non riguardano i militari del personale ferroviario, postale e telegrafico).

Art 4.

I militari sia dell'esercito che dell'armata, appartenenti al personale ferroviario, postale e telegrafico, possono essere richiamati in servizio militare per il tempo che il Governo giudicherà necessario, pur continuando nell'esercizio delle rispettive funzioni od incombenze.

I richiamati continueranno a percepire gli assegni loro dovuti, senza diritto ad alcun assegno sul bilancio della guerra.

Essi saranno soggetti alla giurisdizione militare, ma continueranno ad essere sottoposti a tutti gli obblighi che loro incombono secondo i regolamenti delle rispettive amministrazioni.

Art. 5.

Le disposizioni degli articoli .... e 4 della presente legge avranno vigore fino al 30 giugno 1899.

Art. 6.

Con apposito regolamento sarà provveduto alla esecuzione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 luglio 1898.

UMBERTO.

PELLOUX.
C. FINOCCHIARO-APRILE.
A. DI SAN MARZANO.

Regolamento approvato col R. Decreto 4 settembre 1898, n. 402, per l'applicazione della su riportata legge.

CAPI I e II.

(*Non si riproducono perchè non riguardano i militari del personale ferroviario, postale e telegrafico*).

CAPO III.

Richiamo in servizio militare dei militari in congedo illimitato, appartenenti al personale ferroviario, postale e telegrafico.

a) *Militari appartenenti al personale ferroviario.*

Art. 24.

All'atto della chiamata in servizio militare dei militari in congedo illimitato, appartenenti al personale ferroviario, il capo dell'ufficio trasporti del corpo di stato maggiore, un funzionario superiore del Ministero dei lavori pubblici, designato dal Ministro dei LL. PP., e i funzionari superiori dei vari servizi presso ciascuna delle amministrazioni ferroviarie aventi personale richiamato in servizio militare, sono costituiti in *Direzione militare del servizio ferroviario.*

La direzione suddetta eserciterà la sua azione agli effetti della disciplina del personale richiamato, per la sicurezza e regolarità del servizio, senza pregiudizio dei diritti che competono alle amministrazioni ferroviarie in ordine all'esercizio, secondo i rispettivi contratti e capitolati.

I funzionari superiori delle amministrazioni ferroviarie facenti parte della direzione militare sono tenuti ad uniformarsi alle disposizioni che venissero date dal capo dell'ufficio trasporti del corpo di stato maggiore nella detta sua qualità.

Art. 25.

La direzione militare del servizio ferroviario farà parte integrante del Ministero della guerra (Segretariato generale). Essa esplicherà la sua azione per mezzo dei funzionari ferroviari

che ne fanno parte, i quali perciò dovranno emanare i loro ordini a nome della direzione stessa.

A partire dal momento in cui il manifesto di richiamo in servizio militare sarà pubblicato, tutte le disposizioni di servizio ferroviario che possono avere rapporto con l'impiego dei richiamati verranno attuate mediante provvedimenti a firma dei competenti funzionari ferroviari come membri della Direzione militare suddetta e su carta portante, oltre le altre, l'intestazione « *Ministero della Guerra* » « *Direzione militare del servizio ferroviario* ».

Inoltre tutte le disposizioni di dettaglio, impartite da qualsiasi superiore gerarchico, s'intendono impartite per delegazione della direzione militare del servizio ferroviario.

Art. 26.

Gli agenti ferroviari, richiamati in servizio a senso dell'art. 4 della legge 17 luglio 1898, n. 297, saranno considerati come in servizio sotto le armi dall'istante in cui verrà pubblicato il relativo manifesto di richiamo ed obbligati allo stretto adempimento dei doveri che loro incombono nel servizio ferroviario secondo i regolamenti delle amministrazioni presso le quali sono impiegati

Art. 27.

Durante il tempo del loro richiamo in servizio militare, sarà agli agenti ferroviari predetti sospeso, per ragioni d'impiego, il grado di cui fossero stati rivestiti nel R. esercito.

Art. 28.

Per gli effetti della disciplina e della giurisdizione militare i diversi gradi gerarchici del personale ferroviario saranno assimilati a quelli della gerarchia militare secondo lo annesso allegato *A*.

Art. 29.

Gli agenti ferroviari richiamati, tenuti a vestire la divisa del loro impiego, la conserveranno e dovranno indossarla anche fuori servizio.

Come indicazione dello stato di servizio militare porteranno le stellette della divisa militare al bavero dell'abito ed una fascia al braccio destro.

Art. 30.

Per i richiamati in servizio militare, le mancanze previste dai regolamenti disciplinari delle amministrazioni ferroviarie continueranno ad essere sottoposte alle sanzioni comminate dai regolamenti stessi, salvo che assumano figura di reato a termini del codice penale per l'esercito, nel qual caso detti reati saranno denunziati immediatamente alla direzione militare del servizio ferroviario, per gli ulteriori provvedimenti.

Art. 31.

Gli agenti ferroviari richiamati in servizio militare, che abbandonassero il proprio servizio, saranno dichiarati disertori dopo 24 ore di assenza, salvo le disposizioni del codice penale per l'esercito per il tempo di guerra.

Art. 32.

I richiamati, puniti colla sospensione dall'impiego, dovranno, durante il tempo della sospensione stessa, prestare servizio sotto le armi e saranno a tal fine inviati ad uno dei corpi viciniori, preferibilmente di fanteria di linea.

Art. 33.

I funzionari ferroviari, a nome della direzione militare del servizio ferroviario, potranno concedere licenze agli agenti richiamati in servizio militare e potranno inoltre fare a riguardo degli agenti stessi, quei traslochi che ritenessero necessari nell'interesse del servizio.

b) *Militari appartenenti al personale postale e telegrafico.*

Art. 34.

All'atto della chiamata in servizio militare dei militari in congedo illimitato, impiegati presso l'amministrazione delle poste e dei telegrafi, si costituirà la *Direzione militare del servizio postale-telegrafico.* Essa sarà composta del capo dell'ufficio intendenza del corpo di stato maggiore, e dei funzionari superiori dei vari servizi presso l'amministrazione delle poste e dei telegrafi.

La direzione suddetta farà parte integrante del Ministero della guerra (Segretariato generale) ed esplicherà la sua azione in modo analogo a quello indicato nell'articolo 25 del presente regolamento.

Art. 35.

Agl'impiegati postali e telegrafici richiamati in servizio saranno applicate le norme stabilite negli articoli 26 a 33 del presente regolamento per gli agenti delle ferrovie.

L'assimilazione dei gradi degl'impiegati postali e telegrafici a quelli militari è quella indicata negli annessi allegati *B* e *C*.

Visto, d'ordine di Sua Maestà
Il Ministro dell'Interno
PELLOUX

Il Ministro di Grazia e Giustizia e Culti
C. FINOCCHIARO-APRILE

Il Ministro dei Lavori Pubblici
LACAVA

Il Ministro della Guerra
A. DI SAN MARZANO

Il Ministro delle Poste e Telegrafi
N. NASI

ALLEGATO A.

SPECCHIO *indicante l'assimilazione dei gradi ferroviari a quelli militari per le Reti Mediterranea ed Adriatica.*

(Le Reti Sicula, Veneta ed altre minori equipareranno i gradi ferroviari del proprio personale a quello delle due grandi Reti continentali).

CATEGORIA E GRADO DEGLI IMPIEGATI		Grado militare di assimilazione
R M	**R A**	
Funzionari di qualsiasi servizio aventi gradi o disimpegnanti incarichi superiori a quelli sotto indicati		Ufficiali superiori
Servizio del movimento e traffico.		
Ispettori del movimento Sotto ispettori Capi stazione principali Agenti ripartitori centrali	Ispettori del movimento Allievi ispettori Capi stazione principali —	Capitani
Capi e sotto capi di 1ª e 2ª categoria Agenti ripartitori Gestori di 1ª categoria Capi uffici telegrafici	Capi stazione di 1ª e 2ª classe Controllori telegrafici Capi gestione di 1ª classe Capi telegrafisti di 1ª classe	Tenenti
Capi e sotto capi di 3ª e 4ª categoria Gestori di 2ª categoria Capi conduttori principali Impiegati —	Capi stazione di 3ª e 4ª classe Capi gestione di 2ª classe Capi telegrafisti di 2ª classe Capi conduttori principali Commessi al movimento	Sottotenenti
Capi fermata Controllori treni Sorveglianti gazogeni ed officine elettriche Capi squadra guardafili	Capi fermata Controllori treni — —	Furieri maggiori

Segue ALLEGATO A.

CATEGORIA E GRADO DEGLI IMPIEGATI		Grado militare di assimilazione
R M	**R A**	
Conduttori capi	Aiutanti commessi	Sergenti
Capi deviatori	Conduttori capi	
—	Sorveglianti telegrafici	
—	Capi deviatori	
Capi manovratori	Capi manovratori	Caporali maggiori
Conduttori	Conduttori	
Capi frenatori	—	
Guardie ai freni	Guardie ai freni	Caporali
Guardie alle stazioni	Guardie alle stazioni	
Guardafili	Operai telegrafici	
Operai elettro-tecnici	Guardie eccentriche	
Capi squadra	—	
Manuali	Manuali	Soldati
Manovratori	Manovratori	
Frenatori	Frenatori	
Lampisti	Lumai	
Deviatori	Deviatori	
Agganciatori	—	
Guarda barriera	—	
Servizio trazione e materiale.		
Ingegneri capi sezione	Ingegneri ispettori	Capitani
Ingegneri capi riparto	Allievi ispettori	
Ingegneri applicati	Aiutanti ingegneri	
Capi dei depositi principali e capi officina	Capi depositi e capi d'arte di 1ª e 2ª classe	Tenenti
Capi e sotto-capi deposito	Capi deposito e capi d'arte di 3ª e 4ª classe	Sottotenenti
Capi verificatori	—	Furieri maggiori

Segue ALLEGATO A.

CATEGORIA E GRADO DEGLI IMPIEGATI		Grado militare di assimilazione
R M	**R A**	
Macchinisti Capi squadra Capi operai	Macchinisti Capi squadra Capi operai	Sergenti
Fuochisti Verificatori	Fuochisti Visitatori	Caporali maggiori
Accenditori — —	Accenditori Capi squadra Guardiani	Caporali
Deviatori Operai Aiutanti-operai Pulitori Untori Manovali	Deviatori Operai Aiutanti-operai Pulitori Untori Manovali	Soldati
Servizio della manutenzione.		
Ingegneri capi sezione Ingegneri capi riparto Ingegneri applicati	Ingegneri di manutenzione e lavori Aiutanti ingegneri Ingegneri allievi	Capitani
Assistenti tecnici —	Applicati tecnici Capi officina	Tenenti
—	Sotto capi officina	Sottotenenti
— —	Assistenti ai lavori Aiutanti assistenti	Furieri maggiori
Sorveglianti ed aiutanti sorveglianti —	Sorveglianti ed assistenti sorveglianti Capi squadra officine	Sergenti

Segue ALLEGATO A.

CATEGORIA E GRADO DEGLI IMPIEGATI		Grado militare di assimilazione
R M	**R A**	
Capi squadra della linea	Sotto capi squadra officine	Caporali maggiori
—	Capi squadra della linea	
Manuali agli apparati centrali	—	Caporali
Manuali	Manuali	Soldati
Guardiani	Guardiani	
Cantonieri	Cantonieri	
Operai	Operai	
Artieri	Artieri	

Avvertenza. — Gli impiegati ed agenti aventi qualifiche non contemplate nel presente specchio od appartenenti ad altri servizi ed uffici, saranno assimilati ai gradi della gerarchia militare, secondo la rispettiva qualifica dell'organico ferroviario, parificata ad una di quelle indicate nello specchio.

ALLEGATO B.

SPECCHIO *indicante l'assimilazione dei gradi degli impiegati nell'amministrazione postale a quelli militari.*

Ispettori generali.	Colonnello.
Direttore capo di divisione e ispettore centrale pareggiato.	Tenente colonnello.
Capi sezione, direttori provinciali ed ispettori centrali pareggiati.	Maggiore.
Segretari, ispettori centrali ed ispettori distrettuali pareggiati.	Capitano.
Vice segretari di 1ª e 2ª classe e capi di uffizio.	Tenente.
Vice segretari di 3ª classe ed ufficiali . . .	Sottotenente.
Messaggere e brigadiere	Caporale.
Portalettere e servente	Soldato.

SPECCHIO *indicante l'assimilazione dei gradi degli impiegati nell'amministrazione telegrafica a quelli militari.*

Ispettori generali	Colonnello.
Direttori capi di divisione.	Tenente colonnello.
Capi sezione, direttori ed ispettori pareggiati.	Maggiore.
Segretari, direttori ed ispettori pareggiati . .	Capitano.
Vice segretari, capi d'ufficio ed ufficiali . .	Tenente.
Ufficiali allievi - Telegrafisti ed aspiranti ufficiali o telegrafisti.	Sottotenente.
Meccanici - Giornalieri meccanici	Sottufficiale.
Capi-squadra e fattorini anziani	Caporale.
Guardafili, guardafili-allievi e fattorini . . .	Soldato.

N. **218**. — DISCIPLINA MILITARE. — **Modificazioni al regolamento per le licenze nel R. esercito.** — 10 novembre.

Sono approvate le seguenti modificazioni al regolamento per le licenze nel R. esercito:

All'ultimo alinea del n. 18, *sostituire:*

« Essa non può eccedere, nel biennio, i giorni 180, quando è concessa per i motivi indicati al precedente comma *a*), ed i giorni 120 negli altri casi. È divisibile in periodi. »

Al 3° alinea del n. 46, *sostituire:*

« La proroga alla licenza straordinaria potrà essere concessa fino a raggiungere la massima durata di essa, consentita in un biennio. »

Allo stesso n. 46 *aggiungere come 4° alinea:*

« Trascorsa tale massima durata, se l'ufficiale non può raggiungere il corpo, il comandante di questo ne riferirà al Ministero. »

Al 2° alinea del n. 56, *alle parole:* « dieci mesi », *sostituire:* « otto mesi, fatta eccezione per gli ufficiali che incontrano infermità per motivi di servizio, pei quali tale durata potrà raggiungere un massimo di dieci mesi. »

Il Ministro — A. Di San Marzano.

Roma, 1898. — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 46ª **1898** **PARTE 1ª**

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 19 novembre.

NOVEMBRE 16. — Norme per il trasferimento degli ufficiali delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio nel personale permanente dei distretti militari, *pag.* 511.

» 16. — Norme per il trasferimento degli ufficiali delle armi d'artiglieria e del genio nel ruolo di quelli delle fortezze, *pag.* 512.

» 16. — Adozione della bardatura completa a basto mod. 1898 per trasporti a salma, *pag.* 513.

» 17. — Varianti alle norme pel servizio postale, *pag.* 514.

» 17. — Cambio di denominazione di caserme in Gaeta, *pag.* 515.

» 18. — Razioni foraggio, *pag.* 515.

» 18. — Modificazione al regolamento 15 luglio 1890 per l'applicazione della convenzione 28 settembre 1882 pei trasporti militari sulle ferrovie del regno e sul lago di Garda, *pag.* 515.

Atto N. **219**. — AVANZAMENTO. — **Norme per il trasferimento degli ufficiali delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio nel personale permanente dei distretti militari**. — 16 novembre.

In relazione al R. Decreto 23 dicembre 1897, n. 550, (*Atto* 25 del 1898), che stabilisce come debbano essere occupati i posti vacanti nel personale permanente dei distretti militari, il Ministero determina quanto appresso:

1. Gli ufficiali dei vari gradi delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, per poter essere trasferiti nel ruolo del personale permanente dei distretti militari, sia a loro domanda, sia d'autorità:

a) debbono risultare capaci a disimpegnare, sotto ogni rapporto, lo speciale servizio dei distretti, competente al rispettivo grado (i capitani le funzioni di ufficiale di matricola, o di capitano a disposizione);

b) debbono, quando non trattisi di quelli di cui nel seguente n. 2, essere, per menomate condizioni fisiche, giudicati non atti, in modo permanente, a servire e progredire nell'arma rispettiva. Tale non idoneità deve essere sempre constatata per mezzo di visita medica collegiale.

2. Sono trasferiti nel ruolo del personale permanente dei distretti militari, anche se fisicamente atti a servire nell'arma propria, gli ufficiali delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, i quali, avendo per la loro sede di anzianità concorso

all'avanzamento, furono esclusi dal relativo quadro, o che, sebbene non ancora giudicati in merito alla inscrizione in detto quadro, siano stati, dalle commissioni compilatrici delle note caratteristiche e dalle autorità superiori competenti proposti per il trasferimento stesso, perchè riconosciuti non più idonei, in modo permanente, a prestare utile servizio nell'arma cui appartengono.

3. Tutti gli ufficiali, compresi quelli in posizione di servizio ausiliario, che vengono destinati a prestar servizio nei distretti militari, sono trasferiti nel ruolo del personale permanente dei distretti.

4. Ove per circostanze speciali in un distretto fosse momentaneamente vacante il posto di ufficiale subalterno, e le esigenze del servizio lo richiedessero, potrà esservi temporaneamente comandato un tenente o sottotenente dell'arma di fanteria, da scegliersi fra quelli appartenenti a reggimenti o distaccamenti stanziati nella città stessa, e se ciò non fosse possibile, fra quelli che risiedono nel luogo più vicino. Questo ufficiale rimarrà comandato al distretto per il tempo strettamente necessario, ed in ogni caso non oltre un anno, dopo di che sarà fatto rientrare al proprio corpo, e quando occorra, sostituito da un altro ufficiale subalterno dell'arma di fanteria. A ciò provvederanno direttamente i comandanti di corpo d'armata, ciascuno per i distretti dipendenti.

È abrogato l'*Atto* 80 del 1896.

Il Ministro — A. Di San Marzano.

N. **220**. — AVANZAMENTO. — **Norme per il trasferimento degli ufficiali delle armi d'artiglieria e del genio nel ruolo di quelli delle fortezze**. — 16 novembre.

In relazione al R. Decreto 31 gennaio 1897, n. 64 (*Atto* 43 del 1897), che stabilisce come debbano essere occupati i posti vacanti negli ufficiali delle fortezze, il Ministero determina quanto appresso:

1. Gli ufficiali dei vari gradi delle armi d'artiglieria e del genio, per poter essere trasferiti nel ruolo di quelli delle fortezze, debbono:

se a loro domanda, risultare capaci a disimpegnare, sotto ogni rapporto, lo speciale servizio degli ufficiali delle fortezze;

se di autorità, oltre al suaccennato requisito, essere giudicati, per menomate condizioni fisiche, non più atti a servire

e progredire nell'arma rispettiva, semprechè, beninteso, non trattisi di quelli di cui nel seguente n. 2. Le menomate condizioni fisiche saranno constatate per mezzo di visita medica collegiale.

2. Sono trasferiti nel ruolo degli ufficiali delle fortezze, anche se fisicamente atti a servire nell'arma propria, gli ufficiali delle armi d'artiglieria e del genio i quali, avendo per la loro sede d'anzianità concorso all'avanzamento, furono esclusi dal relativo quadro, o che, sebbene non ancora giudicati in merito alla inscrizione in detto quadro, siano stati, dalle commissioni compilatrici delle note caratteristiche e dalle autorità superiori competenti proposti per il trasferimento stesso, perchè riconosciuti non più idonei, in modo permanente, a prestare utili servizi nell'arma cui appartengono.

3. Tutti gli ufficiali d'artiglieria e genio, compresi quelli in posizione di servizio ausiliario, che vengono destinati a prestar servizio nel personale delle fortezze, sono trasferiti nel ruolo degli ufficiali delle fortezze.

Il Ministro — A. Di S. Marzano.

N. **221.** — EQUIPAGGIAMENTO. — **Adozione della bardatura completa a basto mod. 1898 per trasporti a salma.** — 16 novembre.

È adottata pei reggimenti alpini e per le altre truppe destinate ad operare eventualmente in montagna una bardatura completa a basto mod. 1898 per trasporti a salma.

Essa deve sostituire la bardatura completa a basto mod. 1890 per trasporti a salma (VIII, 586), la bardatura completa a basto mod. 1890 per trasporti a salma modificata (VIII, S. N.) e tutte le altre bardature di cui è cenno nell'*Atto* 88 del 1891.

Le bardature ora in servizio saranno sostituite con quelle modello 1898 quando occorrerà rinnovarle perchè dichiarate fuori uso.

I reggimenti cureranno che nelle esercitazioni, nei servizi ordinari e nelle escursioni sieno possibilmente impiegate le bardature di vecchio modello, per poterle così man mano sostituire colle nuove.

Le bardature mod. 1898 occorrenti per tale sostituzione saranno provvedute dall'arsenale di costruzione di Torino, al quale i corpi invieranno direttamente le richieste di prelevamento, corrispondendogliene il prezzo, quando si tratti di rinnovazioni a carico della loro massa generale.

Nell'atlante del materiale d'artiglieria verrà pubblicato il sunto descrittivo della nuova bardatura.

In attesa della pubblicazione delle occorrenti aggiunte al modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio si prevengono i corpi che il costo della bardatura completa modello 1898 è di lire 110 se con la briglia senza paraocchi, e di di lire 112 se con la briglia con paraocchi amovibili.

I corpi e le direzioni sono autorizzati ad eseguire nel registro del materiale del gruppo *C* i movimenti necessari per comprendere a suo tempo le bardature di nuovo modello che già avessero in carico sotto la nomenclatura e prezzo stabilito nel presente *Atto*.

Il Ministro — A. Di San Marzano.

N. **222**. — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — **Varianti alle norme pel servizio postale**. — 17 novembre.

In relazione alle disposizioni dei nn. 1 e 2 dell'*Atto* 106 dell'anno in corso, sono apportate le seguenti modificazioni ai §§ 10bis e 10ter (vedi *Atto* 54 c. a) delle *Norme esecutive* contenute nell'*Atto* 199 della *Raccolta*.

§ 10bis — 1° capoverso: *alle parole*: « al distretto di residenza », *sostituire*: « al comando, corpo o distretto che tiene a ruolo detti ufficiali, a senso del n. 1 dell'*Atto* 106 del 1898, » ed *alle parole*: « essere impostati alla sede del distretto », *sostituire*: « essere impostati alla sede del comando, corpo o distretto ».

2° capoverso: *alle parole*: « i distretti di residenza », *sostituire*: « i comandi corpi o distretti ora accennati ».

3° capoverso: *alle parole*: « nel capoluogo del distretto di residenza », *sostituire*: « nel luogo ove ha sede il comando, corpo o distretto che li tiene a ruolo », ed *alle parole*: « lo stesso distretto di residenza », *sostituire*: « lo stesso comando, corpo o distretto ».

5° capoverso: *alle parole*: » per mezzo dei distretti di residenza », *sostituire*: « per mezzo degli enti suaccennati ».

§ 10ter. — *Alle parole*: « alla sede dei distretti », *sostituire*: « alla sede dei comandi, corpi o distretti che li tengono a ruolo ».

Il Ministro — A. Di San Marzano.

N. **223**. — SERVIZIO DEL GENIO. — **Cambio di denominazione di caserme in Gaeta** — 17 novembre.

In omaggio al valore ed alle virtù militari dei generali COSENZ e CIALDINI, di cui l'esercito serba venerata memoria, e dei quali il primo ebbe i natali in Gaeta, e l'altro illustrò maggiormente il suo nome nel memorabile assedio di quella piazza, il Ministero determina che, da ora innanzi, la caserma di quella città che ora porta il nome di Annunziata, sia denominata caserma Cosenz, e che quella ora detta caserma Granaio sia chiamata caserma Cialdini.

Il Ministro — A. DI SAN MARZANO.

N. **224**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Razioni foraggio**. — 18 novembre.

Questo Ministero determina:

1° che ai cavalli dei reggimenti di cavalleria alle istruzioni di tiro sia somministrata la razione di marcia per via ordinaria, qualora durante le dette istruzioni si eseguiscano anche manovre od altre esercitazioni proprie dell'arma;

2° che a datare dal giorno 21 corrente ai cavalli di carica assegnati agli ufficiali dei reggimenti cavalleggeri sia somministrata la razione foraggio di primo grado.

Il Ministro — A. DI SAN MARZANO.

N. **225** — TRASPORTI. — **Modificazioni al regolamento 15 luglio 1890 per l'applicazione della convenzione 28 settembre 1882 pei trasporti militari sulle ferrovie del regno e sul lago di Garda.** — 18 novembre.

D'accordo colle amministrazioni ferroviarie esercenti le reti Mediterranea, Adriatica e Sicula è modificato come segue il regolamento per l'applicazione della convenzione 28 settembre 1882 pei trasporti militari sulle ferrovie del regno e sul lago di Garda.

Al termine del § 3 *aggiungere*:

« Così pure per taluni grandi trasporti che vengono studiati presso il comando del corpo di stato maggiore, e che dovrebbero seguire la linea Sulmona-Isernia-Caianello, è fatta facoltà di percorrere una via chilometricamente più lunga di quella che si otterrebbe percorrendo la linea predetta, senza l'obbligo di rinnovare i documenti di viaggio lungo il percorso ».

Al termine del secondo capoverso del § 9 *aggiungere*:

« e per i colonnelli facenti parte dello stato maggiore generale dell'esercito, purchè la speciale posizione di questi ultimi risulti dalla dichiarazione mod. *E* ».

Al primo capoverso del n. 2 del § 40 *è sostituito il seguente*:

« Dagli ufficiali di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), del paragrafo succitato nonchè dagli ufficiali in attività di servizio e dagli allievi degli istituti militari superiori (§ 7 lettera *a*) del presente regolamento), eventualmente sprovvisti dello scontrino mod. *A*, lo scontrino mod. *B* pel trasporto personale, e la dichiarazione mod. *D* pel trasporto del bagaglio, dei cavalli e delle vetture ».

Al primo capoverso del § 74 *sostituire il seguente*:

« I militari di truppa di qualunque categoria, gli aspiranti ai corsi di allievi ufficiali e di allievi sergenti, già dichiarati ammessibili ai corsi stessi, i capi operai addetti ai corpi gli operai addetti alle officine ed agli stabilimenti militari e marittimi, nonchè il personale inferiore (butteri) dei depositi di allevamento cavalli, *viaggianti isolatamente*, sono trasportati ai prezzi della tariffa militare soltanto nelle vetture di 3ª classe e coi soli treni accelerati, omnibus e misti.

Al termine del detto § 74 *aggiungere*:

« I militari di truppa indrappellati prendono *normalmente* posto nei treni omnibus e misti.

I detti militari sono però ammessi anche nei treni accelerati qualora non eccedano, complessivamente, il numero di 40 nei treni muniti di freno continuo ed il numero di 100 nei treni non muniti di tali freni » (1).

Al 7° capoverso del § 78, modificato dagli *Atti* 168 del 1894, 81 del 1895 e 145 del 1897, *aggiungere*:

« Tale autorizzazione, in circostanze speciali di assoluta necessità, può essere anche data dai comandi militari di stazione, i quali hanno però l'obbligo di informarne subito l'autorità da cui dipende il viaggiatore interessato ».

***

Le società ferroviarie hanno richiamato l'attenzione delle stazioni sull'obbligo di apporre il timbro sui documenti di viaggio posseduti dai militari.

(1) Per l'applicazione di detti limiti di trasporto di treni 241 (Roma-Napoli) e 244 (Napoli-Roma) devono considerarsi accelerati.

Siccome la timbratura serve ai militari di truppa come prova, in caso di smarrimento del biglietto, dell'acquisto di esso in partenza, converrà che sia ad essi raccomandato di accertarsi che, all'atto della consegna del biglietto, sia loro restituito timbrato il foglio di viaggio.

Le predette società hanno inoltre rammentato ai propri agenti che, giusta il § 31 del regolamento predetto, i militari di truppa in accompagnamento di cavalli debbono essere muniti del prescritto biglietto di viaggio, sia che viaggino nei vagoni coi cavalli e muli, sia che viaggino in vettura di 3ª classe.

Il Ministro — A. Di San Marzano.

Roma, 1898. — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 47ª **1898** **PARTE 1ª**

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 26 novembre.

NOVEMBRE 22. — Istruzione sulla costruzione delle batterie d'assedio, *pag.* 519.
» 22. — Istruzione sul giuoco balistico per l'artiglieria da campagna ed a cavallo, *pag.* 520.
» 22. — Istruzione sul giuoco balistico per l'artiglieria da montagna, *pag.* 520.
» 24. — Aggiunte e varianti ad istruzioni per l'arma di artiglieria, *pag.* 521.
» 24. — Piastrini di riconoscimento per la truppa, *pag.* 521.
» 24. — Distintivi da osservatori goniometristi, *pag.* 521.

Atto N. **226**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Istruzione sulla costruzione delle batterie d'assedio**. — 22 novembre.

È stata testè effettuata la stampa del nuovo volume delle istruzioni pratiche per l'artiglieria avente per titolo: *Istruzione sulla costruzione delle batterie d'assedio*, che sostituisce:

a) l'istruzione per la costruzione delle batterie d'assedio (vol. VIII, tit. I, edizione 1891);

b) l'istruzione sui rivestimenti (vol. VIII, tit. II, edizione 1891);

c) l'istruzione sui paiuoli (vol. VIII, tit. III, edizione 1897), per quanto riferiscesi ai paiuoli d'assedio e da difesa su piazzuole in terra.

Sono conseguentemente abolite le istruzioni di cui ai comma *a*) e *b*) e rimane temporaneamente in vigore la predetta istruzione sui paiuoli per ciò che ha tratto ai paiuoli su piazzuole in muratura da fortezza e da costa.

I comandi, i corpi e riparti, gli uffici, le scuole ecc., acquisteranno tante copie del nuovo volume, quante loro occorrono per sostituire quelle possedute delle citate istruzioni ora abolite.

Le richieste della nuova pubblicazione, tanto per uso d'ufficio, quanto per conto degli ufficiali che intendessero provvedersene

ERRATA-CORRIGE.

Atto 213, *pag.* 444. — Fra le stazioni della tenenza di Camerino, *invece di:* Valcimarra, *leggasi*. Serrapetrona.

29 NOV. 98

a proprie spese, saranno fatte colle norme stabilite dall'*Atto* 183 del 1896.

Il prezzo del volume, rilegato in tela, è di cent. 80.

Il Ministro — A. DI SAN MARZANO.

N. **227**. — ISTRUZIONI ED ESECITAZIONI MILITARI. — **Istruzione sul giuoco balistico per l'artiglieria da campagna ed a cavallo** — 22 novembre.

È stata testè effettuata la stampa del nuovo volume avente per titolo: *Istruzione sul giuoco balistico per l'artiglieria da campagna ed a cavallo*, che sostituisce, per dette specialità, l'analoga istruzione riservata (edizione 1894).

I comandi, i corpi e reparti interessati, gli uffici, le scuole ecc., acquisteranno tante copie del nuovo volume quante loro occorrono per sostituire quelle possedute dalla citata istruzione parzialmente abolita.

Le richieste della nuova pubblicazione, tanto per uso d'ufficio, quanto per conto degli ufficiali che intendessero provvedersene a proprie spese, saranno fatte colle norme stabilite dall'*Atto* 183 del 1896.

Per comodità d'uso le tabelle 1, 2, 2bis e 3 che fanno parte del volume sono anche annesse al medesimo separatamente e montate su tela.

Il prezzo del volume rilegato in tela, comprese le tabelle staccate, è di cent. 95.

Il Ministro — A. DI SAN MARZANO.

N. **228**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Istruzione sul giuoco balistico per l'artiglieria da montagna.** — 22 novembre.

È stata testè effettuata la stampa del nuovo volume avente per titolo: *Istruzione sul giuoco balistico per l'artiglieria da montagna*, che sostituisce, per detta specialità, l'analoga istruzione riservata (edizione 1894).

I comandi, i corpi e reparti interessati, gli uffici, le scuole, ecc., acquisteranno tante copie del nuovo volume quante loro occorrono per sostituire quelle possedute della citata istruzione parzialmente abolita.

Le richieste della nuova pubblicazione, tanto per uso d'ufficio, quanto per conto degli ufficiali che intendessero provvedersene

a proprie spese, saranno fatte colle norme stabilite dall'*Atto* 183 del 1896.

Per comodità di uso le tabelle n. 1, 2 e 3 che fanno parte del volume sono anche annesse al medesimo separatamente e montate su tela.

Il prezzo del volume, rilegato in tela, comprese le tabelle staccate, è di cent. 85.

Il Ministro — A. DI SAN MARZANO.

N. **229**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Aggiunte e varianti ad istruzioni per l'arma di artiglieria** — 24 novembre.

È stata pubblicata la 6ª serie di aggiunte e varianti all'istruzione sulle munizioni (edizione 1896).

I comandi, corpi ed uffici interessati acquisteranno il numero di copie che loro occorrono della pubblicazione sopra indicata, effettuandone la richiesta colle norme stabilite dall'*Atto* 183 del 1896.

Il prezzo del fascicolo è di cent. 20.

Il Ministro — A. DI SAN MARZANO.

N. **230**. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Piastrini di riconoscimento per la truppa**. — 24 novembre.

Il Ministro ha determinato di ripubblicare, coordinate con i mutamenti avvenuti nell'ordinamento dell'esercito, le disposizioni riflettenti il *piastrino di riconoscimento per la truppa*, emanate con gli *Atti* 207 del 1892 (283 della *Raccolta*) 10 del 1894, 113 del 1895 e 130 del 1897, i quali sono perciò abrogati.

Il piastrino di riconoscimento dev'essere distribuito ai militari di truppa di qualsiasi arma e specialità ascritti all'esercito permanente ed alla milizia mobile, nonchè alla milizia territoriale alpina ed ai militari nell'arma dei carabinieri reali ascritti alla milizia territoriale.

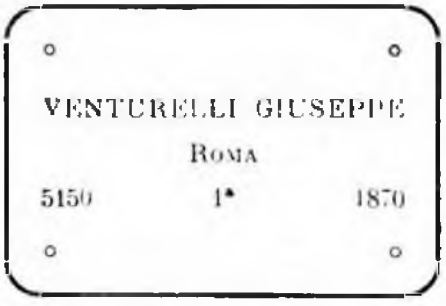
Esso consiste in una lastretta rettangolare di zinco di mm. 52 × 35 ad angoli arrotondati con un foro a ciascun angolo.

Sul piastrino debbono essere scritte a mano, con inchiostro indelebile (zincografico), le seguenti indicazioni, disposte come nel modello appresso inserito:

1° cognome e nome dell'individuo;
2° distretto a cui appartiene per fatto di leva;
3° numero di matricola del ruolo mod. 57;

(per coloro che concorsero anticipatamente alla leva, il numero dovrà essere quello della classe con la quale vennero arruolati e non quello della classe nel cui contingente furono computati);

4° categoria e classe alle quali il militare venne ascritto all'atto del suo arruolamento.



Il piastrino dev'essere portato cucito per i suoi quattro angoli (con filo raddoppiato ed a punti indipendenti ed isolati) sul rovescio della punta sinistra del bavero alquanto più indentro della stelletta:

del cappotto, per i militari di fanteria di linea, delle compagnie di sanità e di sussistenza e del genio, escluso il treno;

della giubba di panno, per gli alpini, i bersaglieri, la cavalleria, l'artiglieria ed il treno del genio. I carabinieri reali lo portano cucito sul rovescio del petto sinistro dell'abito di piccola uniforme, tra le due bottoniere ed a circa tre centimetri dall'orlo superiore.

Per gli uomini sotto le armi di quei corpi che hanno in distribuzione due giubbe di panno, il piastrino dev'essere cucito a quella di esse che, trovandosi in migliori condizioni di servizio, verrebbe loro lasciata in caso di mobilitazione.

I piastrini di riconoscimento vengono somministrati ai corpi dai magazzini centrali militari con le stesse norme degli altri oggetti di corredo.

L'inchiostro indelebile zincografico per le inscrizioni sui piastrini dev'essere prelevato, come i medicinali, dagli ospedali militari (1).

---

(1) Con una boccetta di 50 grammi si possono scrivere circa 3000 piastrini. Per l'uso e la conservazione di tale inchiostro è necessario che i corpi si attengano scrupolosamente all'istruzione che è unita a ciascuna boccetta.

Norme per la distribuzione dei piastrini.

1. Agli inscritti di leva il piastrino dovrà essere distribuito ed attaccato a cura dei corpi o reparti in cui vengono incorporati, rilevando i dati occorrenti per le inscrizioni dai fogli matricolari.

Lo stesso dicasi per gli arruolati volontari e per gli uomini in congedo riammessi in servizio.

All'atto dell'invio in congedo dovranno esser fatte raccomandazioni agli individui, affinchè conservino con speciale cura il libretto personale ed il piastrino che vi è cucito per poterli prosentare al loro richiamo alle armi.

2. Per i militari in congedo di 1ª, 2ª e 3ª categoria che, sebbene non facciano parte della milizia territoriale dei distretti, sono però da questi, in via eccezionale o transitoria, tenuti in forza, i piastrini saranno distribuiti dai corpi o riparti a cui verranno assegnati o trasferiti, allorchè sia venuta a cessare la ragione per cui rimasero o furono trasferiti effettivi ai distretti.

3. In occasione di chiamata alle armi per istruzione di militari, pei quali sia prescritto il piastrino ed a cui non fosse stato mai distribuito, i corpi o reparti, cui spetti, provvederanno per l'attaccatura del medesimo non ai capi di vestiario ma alla faccia interna del libretto personale quando lo abbiano seco.

Per gli uomini che in tale circostanza si presentassero sprovvisti del libretto, il piastrino continuerà ad essere conservato dalle rispettive amministrazioni per venire distribuito loro all'atto della mobilitazione.

4. Ai militari delle 2ª categorie assegnati di complemento all'esercito permanente od alla milizia mobile ed a quelli di 2ª categoria della milizia territoriale alpina, il piastrino sarà distribuito soltanto all'atto della mobilitazione.

5. In caso di mobilitazione i corpi e reparti, a cui affluiscono i richiamati, faranno staccare, all'atto della presentazione degli individui, i piastrini dai libretti, distribuiranno quelli conservati in magazzino e cureranno che si gli uni che gli altri siano attaccati, nel modo prescritto, alle giubbe di panno, o ai cappotti, od agli abiti da carabinieri.

I corpi o reparti, che sono tenuti a distribuire i piastrini, dovranno tenerne sempre disponibile un fondo senza inscrizione con l'occorrente inchiostro zincografico, sufficiente per fornire

una classe di leva, per rinnovare quelli eventualmente smarriti dagli individui, o per qualsiasi altro prevedibile bisogno.

Ove, al momento della mobilitazione, occorresse distribuire il piastrino a militari incorporati in corpi o reparti diversi da quelli a cui appartengono, e pei quali non fosse noto il numero del ruolo mod. 57, il piastrino sarà intestato senza l'indicazione di tale numero.

6. I piastrini, anche scritti, dovranno rimanere in carico sul registro 237-A, e non potranno essere scaricati che all'atto della distribuzione con le norme comuni agli altri oggetti di corredo; però quelli già intestati per uomini che passano in una posizione per cui tale oggetto non debba più essere distribuito, come ad esempio: trasferiti alla milizia territoriale (meno per gli alpini e carabinieri reali), congedati in modo assoluto, nominati ufficiali, ecc., saranno senz'altro dalle amministrazioni scaricati senza obbligo di rimborso allo Stato, come robe da cui non si può trarre alcun utile.

7. La spesa per la provvista dell'inchiostro zincografico e quella per l'attaccatura dei piastrini ai capi di vestiario ed ai libretti personali in caso di congedamenti, che non dovrà superare i centesimi cinquanta per ogni cento, e che dai vari corpi e reparti è conteggiata a carico della massa vestiario, sarà dalle legioni dei carabinieri reali conteggiata invece a carico della massa generale.

Il Ministro — A. Di San Marzano.

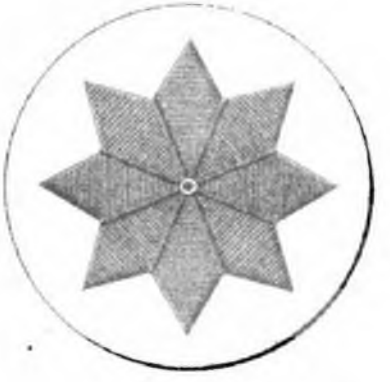
N. **231**. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Distintivi da osservatori goniometristi** (*con due tavole di disegni*). — 24 novembre.

È adottato per gli osservatori goniometristi d'artiglieria da fortezza uno speciale distintivo (tav. I) formato da una stella ad otto punte, ricamata in oro su panno nero pei sottufficiali, ed in lana gialla ritorta su panno turchino da vestiario per i caporali e soldati.

Il distintivo deve essere portato cucito sulla manica sinistra della giubba di panno, alla distanza dall'attaccatura della manica al corpo della giubba e nel modo indicati nella tav. II.

Gli individui che avessero anche altro distintivo, porteranno quest'ultimo alquanto più in alto, e quello da osservatore goniometrista alquanto più in basso del punto d'incrocio delle due trasversali segnate nella tav. II, in maniera che i lembi dei due distintivi distino fra loro 20 mm. circa.

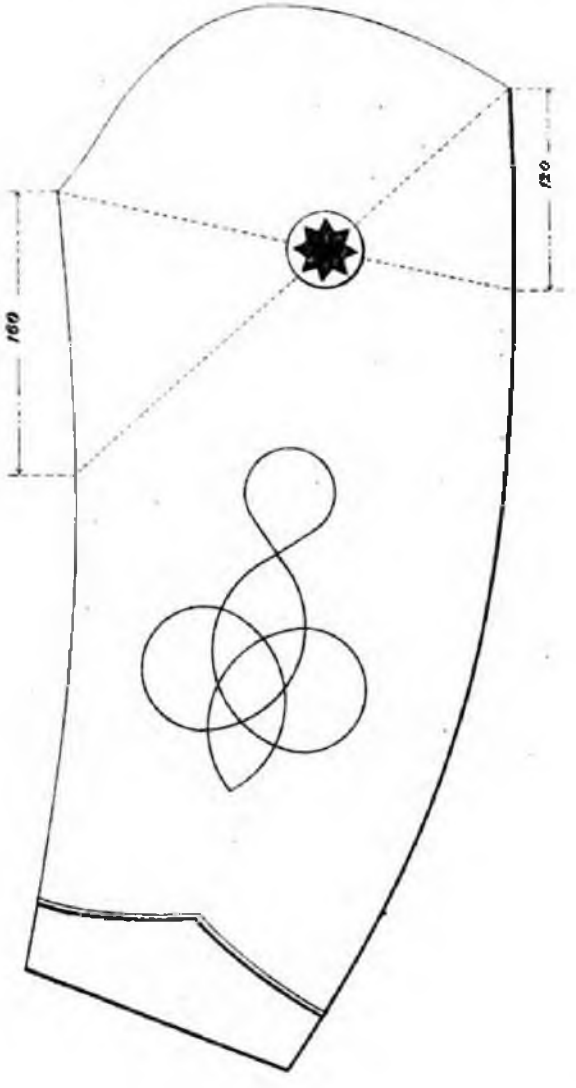
Distintivo da osservatore goniometrista.



Grandezza naturale

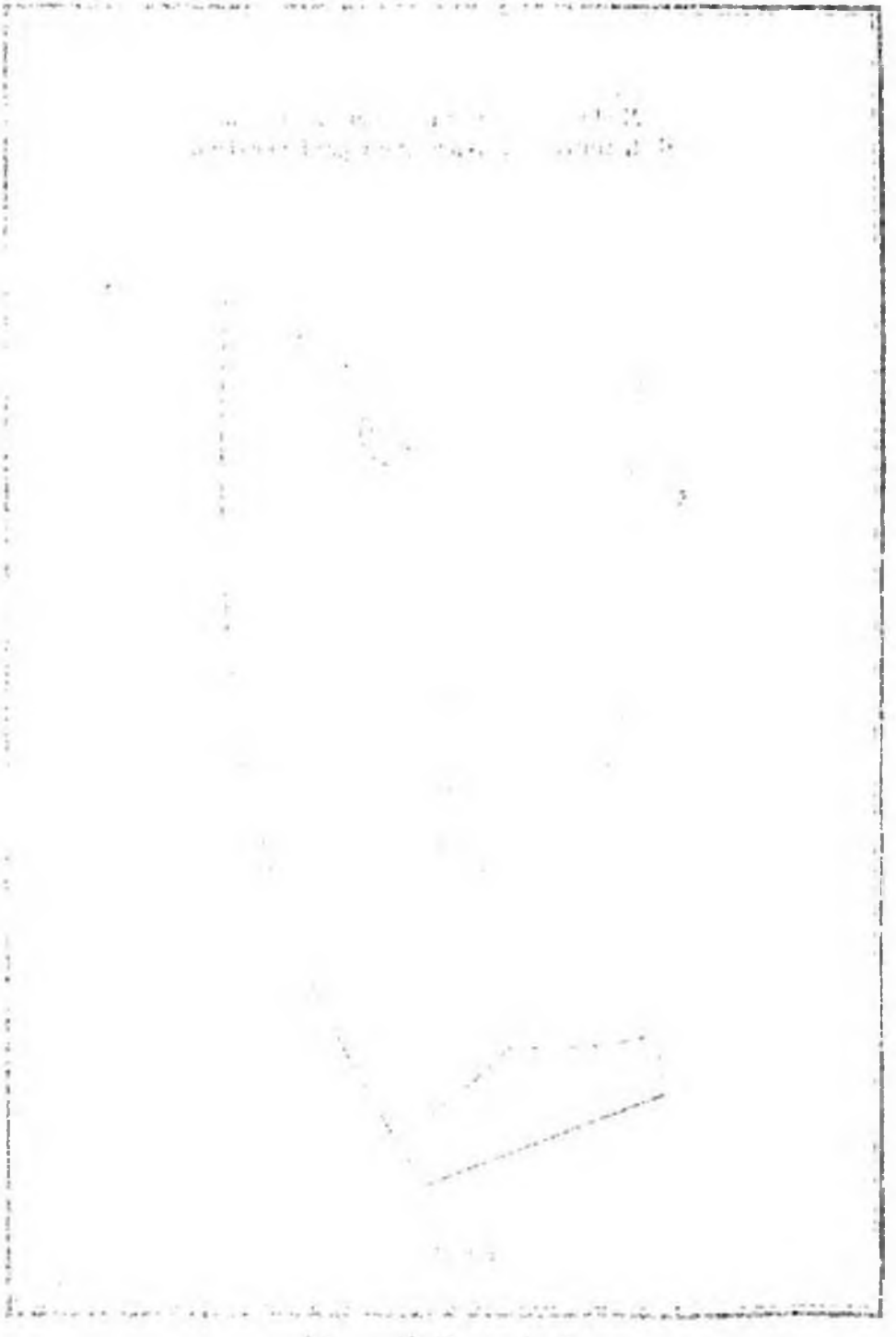
Laboratorio foto-litografico del Ministero della Guerra

Modo di portare sulla manica sinistra il distintivo da osservatore goniometrista.



Scala di 1 : 5

Laboratorio foto-litografico del Ministero della Guerra



In dipendenza di quanto sopra al modello per gl'inventari del materiale dei servizi amministrativi, sono fatte le seguenti aggiunte:

Categoria	N. d'ordine categorico	NOMENCLATURA DEI MATERIALI	Unità di misura	Prezzo	*Annotazioni*
I	299	Distintivi in oro da sottufficiali osservatori goniometristi	N.	0 70	Variante
»	300	Distintivi in lana gialla da caporali e soldati osservatori goniometristi .	»	0 15	Id.

Il magazzino centrale militare di Torino provvederà per la distribuzione dei relativi campioni.

Il Ministro — A. Di San Marzano.

Roma, 1898. — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 48ª **1898** **PARTE** 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 3 dicembre.

SETTEMBRE 29 — Contratto pei trasporti militari extraferrovia, in appendice alla convenzione 28 settembre 1882 pei trasporti militari sulle ferrovie del regno e sul lago di Garda, *pag.* 527.

Atto N. **232**. — TRASPORTI. — **Contratto pei trasporti militari extraferrovia, in appendice alla convenzione 28 settembre 1882 pei trasporti militari sulle ferrovie del regno e sul lago di Garda.** — 29 settembre.

R. Decreto che dà esecuzione al contratto pei trasporti militari extraferrovia, stipulato il 20 agosto 1898 fra il Ministero della guerra e le Società ferroviarie esercenti le reti Mediterranea, Adriatica e Sicula.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto il Nostro decreto 27 giugno 1895, che approva l'Appendice alla convenzione 28 settembre 1882 pei trasporti militari sulle ferrovie del regno e sul lago di Garda, Appendice stipulata il 10 giugno 1895 fra il Ministero della guerra e le Società ferroviarie esercenti le reti Mediterranea, Adriatica e Sicula per l'esecuzione dei trasporti di ogni genere e materiali dell'amministrazione militare e dei corpi del R. esercito;

Visto il successivo Nostro Decreto 24 novembre 1896, che approva l'atto addizionale alla detta Appendice, stipulato il 4 giugno 1896;

Vista la legge 17 febbraio 1884, n. 2016, sulla contabilità generale dello Stato ed il titolo II del regolamento per l'esecuzione di detta legge, da Noi approvato col decreto 4 maggio 1885, n. 3074;

Ritenuta la convenienza che i trasporti militari da eseguirsi dalle Società ferroviarie predette siano regolati da nuovi patti;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Sentito il Consiglio di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato il contratto stipulato il 20 agosto 1898 tra il Ministero della guerra e le Società ferroviarie predette per i trasporti militari extraferrovia, in appendice alla succitata convenzione 28 settembre 1882, contratto annesso al presente Decreto e per ordine Nostro firmato dal Ministro della guerra.

Il Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Monza, addì 29 settembre 1898.

UMBERTO.

A. Di San Marzano.

CONTRATTO

fra il Ministero della guerra e le Società ferroviarie esercenti le Reti Mediterranea, Adriatica e Sicula per il servizio dei trasporti militari extraferrovia, in appendice alla convenzione 28 settembre 1882 pei trasporti militari in ferrovia.

L'anno milleottocentonovantotto il venti del mese di agosto, negli uffici del Ministero della guerra, posto in via Venti Settembre,

Avanti di me dottor Ernesto Porporati di Luigi, Segretario nel Ministero della guerra, appositamente delegato con Decreto ministeriale dodici agosto detto, ed in presenza dei signori Caroncini comm. avv. Gustavo del fu Giovanni, Direttore capo di divisione nel Ministero predetto e Ciotorani cav. Ettore del fu Angelo Augusto, Capo-sezione nel Ministero medesimo, ambedue domiciliati in Roma per ragione d'impiego, testimoni cogniti, idonei, richiesti ed unitamente alle parti contraenti appiè del presente meco sottoscritti, sono comparsi:

per il Ministero della guerra — il Colonnello di fanteria cav. Paolo Spingardi fu Paolo, Direttore generale dei Servizi amministrativi;

per la Società per le strade ferrate del Mediterraneo — Società anonima sedente in Milano, capitale 180 milioni interamente versato — il cav. ing. Contardo Zanotti fu Callisto, facente funzioni di Capo Divisione all'ufficio di rappresentanza della Società in Roma, per delegazione avutane, con mandato speciale, dal comm. ing. Mattia Massa fu dottor Pietro, Direttore generale, la cui firma fu autenticata il 10 agosto 1898 dal notaio Moretti di Milano;

per la Società italiana per le strade ferrate meridionali esercente la rete Adriatica — Società anonima sedente in Firenze, capitale 260 milioni interamente versato — il commendatore ing. Giuseppe Pessione fu Nicola, Vice-Direttore generale, per delegazione avutane dal Consiglio d'amministrazione della Società stessa con deliberazione del 4 agosto 1898,

e *per la Società italiana per le strade ferrate della Sicilia* — società anonima sedente in Roma, capitale 20 milioni, interamente versato — il comm. avv. Enrico Scialoia, Capo d'ufficio della sede della Società stessa, per delegazione avutane dal cav. ing. Gaspare Mazza del fu Pietro Direttore generale, coll'atto di procura 6 agosto 1898 a rogito del notaio Noto Galati di Palermo,

i quali, volendo modificare i patti ed i prezzi per il servizio dei trasporti militari extraferrovia, stabiliti con l'Appendice dieci giugno milleottocentonovantacinque alla convenzione 28 settembre 1882 pei trasporti militari sulle ferrovie del Regno e sul Lago di Garda e coll'atto addizionale a detta Appendice in data quattro giugno milleottocentonovantasei, convengono e stipulano il seguente contratto, che sostituisce l'Appendice e l'atto addizionale predetti a datare dal 1° luglio 1898:

Art. 1.

Natura del servizio — Obblighi e diritti delle Società Rappresentanti — Disposizioni generali.

§ 1. Le Società ferroviarie esercenti le reti mediterranea, adriatica e sicula, ciascuna nella propria sfera di azione, assumono l'obbligo di eseguire i trasporti militari anche per la parte cui non provvede la convenzione 28 settembre 1882 pei trasporti militari in ferrovia, compresa la traversata dello Stretto di Messina.

§ 2. I trasporti che le Società ferroviarie assumono l'obbligo di eseguire e che il Ministero della guerra si impegna d'affidar loro, salve le eccezioni specificate nei paragrafi seguenti, riflettono i materiali ed i generi che sono effettivamente già di proprietà dell'amministrazione militare, e relativi ai servizi del corredo, dell'arredamento e dell'equipaggiamento; ai servizi delle sussistenze e del casermaggio; ai servizi d'artiglieria e genio (comprese le polveri da guerra, le munizioni ed ogni altro preparato esplodente ed infiammabile); al servizio sanitario, al servizio geodetico e topografico, e a qualunque altro servizio dell'Amministrazione militare.

Le dette Società hanno pure l'obbligo e il diritto di eseguire il trasporto dei materiali di proprietà delle masse dei corpi, e sono inoltre obbligate, quando ne vengano richieste, ad eseguire, ai prezzi indicati da questo contratto, i trasporti che fossero per occorrere agli ufficiali nei cambi di guarnigione per il proprio bagaglio (1) ed all'associazione della Croce Rossa per il movimento dei propri materiali.

---

(1) Nel bagaglio degli ufficiali devono essere comprese soltanto robe d'uso personale. Ne sono quindi esclusi i velocipedi, gli effetti letterecci, gli arnesi da tavola e da cucina, la mobilia e, in generale, tutto quanto ha attinenza con l'arredamento della casa.

§ 3. Sono esclusi dal contratto i trasporti delle grosse artiglierie e dei pesi indivisibili eccedenti le 10 tonnellate e quelli di numerario, carte valori ed oggetti preziosi.

Sono esclusi inoltre i trasporti di qualsiasi materiale da qualunque scalo marittimo del regno alla colonia Eritrea e viceversa, e così pure tutti i trasporti che siano per occorrere da un punto all'altro dei possedimenti italiani in Africa.

Sono invece affidati alle Società ferroviarie i trasporti dei materiali, che dall'interno del continente o della Sicilia si spediscono agli scali marittimi e che devono proseguire per l'Eritrea, o da questa giungono agli scali suddetti e devono essere trasportati nell'interno del continente o della Sicilia, comprese la presa e la resa sulle banchine.

§ 4. L'amministrazione militare si riserva la facoltà:

a) di spedire direttamente tutto ciò che può essere mandato come pacco postale o come pacco ferroviario, tanto secondo le disposizioni attualmente in vigore, quanto secondo quelle che venissero emanate successivamente dalle amministrazioni postale e ferroviaria e così pure tutto quanto può essere trasportato ai prezzi della tariffa speciale n. 1, grande velocità;

b) di fare eseguire con mezzi e personale propri e con quelli della R. marina i trasporti che possano compiersi dal luogo di presa a quello di resa totalmente all'infuori delle linee delle grandi reti (1);

c) di valersi dei piroscafi della Navigazione generale italiana, per il trasporto di qualunque genere e materiale; le Società ferroviarie hanno però l'obbligo e il diritto di prendere e consegnare i materiali sulle banchine da qualunque luogo provengano ed a qualunque luogo siano dirette, salvo che l'Amministrazione militare provveda con mezzi e personale proprî per il trasporto dai locali magazzini militari a bordo o viceversa, in relazione al disposto della lett. *b)* di questo paragrafo;

d) di valersi, per il trasporto dei materiali d'artiglieria e del genio, di legni a vela, anche non interamente noleggiati, di barche, pontoni, zattere, ecc., senza che le Società ferroviarie possano neppure ingerirsi nel trasporto delle robe dai magazzini a bordo e viceversa;

e) di far eseguire con mezzi e personale propri la presa e la resa dei materiali occorrenti per il personale d'esercizio delle linee ferroviarie affidate alla brigata ferrovieri, nonchè la presa,

(1) Mediterranea, Adriatica e Sicula.

la resa e comunque il trasporto del grosso bagaglio, dei materiali e veicoli al seguito delle truppe. Se l'amministrazione militare non si valga di mezzi e personale propri, le Società dovranno provvedere i mezzi perchè il bagaglio, i materiali ed i veicoli possano proseguire sino a destinazione al seguito immediato delle truppe;

f) di far eseguire con mezzi e personale propri le operazioni di presa e di resa di qualsivoglia materiale nei casi di concentramenti di truppe sia per ragioni di ordine pubblico, che d'ordine militare (grandi manovre, manovre di campagna, esercitazioni di avanscoperta, manovre di cavalleria, esercitazioni di tiro, escursioni alpine e simili); e con qualunque mezzo i trasporti occorrenti in previsione dello stato di guerra ed anche la presa e la resa in occasione di trasporti che, per evidente urgenza, debbano effettuarsi a grande velocità con treni diretti od accelerati, giusta le norme vigenti;

g) di far eseguire con qualunque mezzo il trasporto del pane e del vitto per il consumo ordinario delle truppe; dei grani e delle farine, crusche e cruschelli fra panifici e molini, ovunque situati, e viceversa; e dei sacchi e recipienti vuoti di ritorno stati impiegati nei trasporti di pane, viveri, grani, farine, crusche, ecc.;

h) di spedire con qualunque mezzo tutti i materiali ceduti ad altre amministrazioni non dipendenti dal Ministero della guerra, anche non governative, od a privati;

i) di eseguire con qualunque mezzo la presa o la resa dei generi e materiali delle sussistenze in partenza o destinazione di Alessandria, che debbono, in forza di contratto rinnovabile, essere affidate, per i percorsi in detta piazza, alla Società anonima dei tramways a vapore; e così pure di eseguire tutti gli altri trasporti regolati da speciali contratti in vigore al 10 giugno 1895, data della firma dell'Appendice (*Atto* 142 del *Giornale militare*, parte 1ª, anno 1895);

l) di far eseguire con qualunque mezzo la presa, la resa ed il trasporto del materiale areostatico impiegato nelle escursioni, e delle gabbie vuote per colombi, che si spediscono dalle località dove si eseguiscono le lanciate;

m) di eseguire con qualunque mezzo e per l'intera percorrenza i trasporti che abbiano origine nelle località in cui le Società non sono obbligate ad avere un rappresentante.

§ 5. Le Società sono in obbligo di accettare ed eseguire le spedizioni che loro vengano ordinate, ovunque siano dirette, purchè partano da un luogo ove esse debbano avere un rappresentante.

Esse sono obbligate a ricevere i materiali da spedirsi in qualunque punto vengano loro consegnati cioè: caserme, uffici, stabilimenti ed istituti militari, forti, batterie, poligoni, ed in generale in qualsiasi luogo compreso nel comune in cui debba avere residenza un rappresentante, giusta il § 6 (1).

Le Società ferroviarie sono egualmente obbligate alla presa e alla resa dei materiali sulle banchine dei porti e sopracoperta dei pontoni ed altri consimili galleggianti ormeggiati lungo le banchine per modo che vi si possa accedere con una tavola, e per tale servizio non spetterà alle ferrovie il compenso d'imbarco e sbarco. Se poi occorra prendere o collocare i materiali nella stiva, questo servizio sarà fatto a cura e spese dell'Amministrazione militare.

Però le spedizioni di grani, che debbano proseguire per ferrovia, saranno accettate dalle Società ferroviarie da qualunque punto esse partano e a qualunque località vengano dirette, siano o no sede di rappresentante.

I materiali dovranno essere presi o resi nei rispettivi magazzini (2) esclusivamente a pian terreno (3) o nei cortili, abbiano o no i magazzini e i cortili stessi gradini per accedervi.

Nel caso poi che l'amministrazione militare ordinasse la presa o la resa dei materiali in altro piano soprastante o sottostante, cui si acceda per mezzo di rampe o scale, le Società avranno il diritto di conteggiare, per questa parte di servizio, il compenso pel trasporto a braccia.

§ 6. Le Società devono avere un rappresentante in ogni luogo in cui risiedono uffici, magazzini, istituti e stabilimenti militari, corpi e reparti di corpo comandati da un ufficiale superiore; in ogni porto d'imbarco e sbarco indipendentemente dalla forza del presidio; dove trovansi riunite truppe per esercitazioni; ed infine in ciascun luogo ove abbia residenza da tre mesi ed in modo stabile un ufficiale o un impiegato autorizzato ad emettere richieste di spedizione.

---

(1) Sarà determinato d'accordo a quali comuni limitrofi, oltre quello in cui ha sede, si estenda l'azione di ciascun rappresentante.

(2) Sotto la denominazione di magazzini tanto pel ritiro dei materiali da spedirsi, quanto per la consegna di quelli giunti a destinazione, sono compresi anche i magazzini delle altre amministrazioni dello Stato, quando si tratti di materiali che si cedono dall'una all'altra amministrazione.

(3) Per piano terreno s'intenda quello che è eretto immediatamente sul suolo corrispondente al livello dell'ingresso del fabbricato.

§ 7. I rappresentanti debbono essere persone accette all'amministrazione militare e meritevoli della fiducia di essa.

Le Società ferroviarie si obbligano a produrre al Ministero della guerra l'elenco dei rappresentanti da esse proposti per ottenerne l'accettazione, ed a fargli preventivamente conoscere tutte le variazioni che nel corso del contratto intendessero apportarvi, perchè possa approvarle.

§ 8. L'amministrazione militare ha il diritto di chiedere la rimozione dei rappresentanti, che, per qualsiasi motivo, non sianle più graditi.

Qualora le Società ferroviarie non vi provvedano secondo l'ordine ricevuto, i rappresentanti s'intenderanno senz'altro rimossi e per i primi dieci giorni dalla notificazione dell'ordine stesso sarà provveduto al servizio direttamente dall'amministrazione militare. Spirato tale termine, e fino a che non sia nominato il nuovo rappresentante, il servizio continuerà ad essere disimpegnato dall'amministrazione militare, ma a totale spesa e rischio delle Società ferroviarie.

§ 9. I rappresentanti hanno l'obbligo di ricevere qualsiasi ordine relativo ai trasporti e di curarne l'eseguimento.

§ 10. La firma dei rappresentanti ha lo stesso valore di quella delle Società dalle quali dipendono.

§ 11. Le Società ferroviarie hanno il diritto di valersi, per l'eseguimento dei servizi accessori, anche di terzi.

In tal caso però esse debbono ottenere dal Ministero della guerra il preventivo gradimento delle persone o ditte cui vorrebbero affidare detti servizi; e debbono di poi trasmettergli, per l'approvazione, gli schemi dei capitolati che reggeranno i subappalti.

Qualora nel corso del presente contratto un subappaltatore cessi, per qualsiasi motivo, dall'intrapresa, le Società ferroviarie dovranno immediatamente informarne il Ministero della guerra, indicandogli la persona o ditta che dovrebbe sostituire il subappaltatore uscente, e i patti del nuovo subappalto, affinchè il Ministero possa dare la propria approvazione.

In ogni caso però l'approvazione non vincola l'Amministrazione militare verso i detti subappaltatori, giacchè essa non li riconosce che quali rappresentanti, se abbiano anche tale incarico, e si tiene del tutto estranea ad ogni interesse tra i subappaltori e le Società ferroviarie.

§ 12. Sono a carico delle Società le spese per facchinaggio nei porti di mare e negli uffici di dogana, quelle di pedaggio, passaggio di porti, ponti, barriere e qualsiasi altro onere con-

simile stabilito da disposizioni in vigore all'atto della stipulazione del presente contratto o emanate successivamente.

§ 13. Le Società sono obbligate ad anticipare il pagamento dei diritti per dazio di transito e di consumo, tasse comunali e camerali e altre somme che siano necessarie per compiere il trasporto.

Non è però dovuta l'anticipazione del dazio per i viveri di riserva, venendo questi introdotti a dazio sospeso, giusta le norme vigenti, nè sui materiali che ne vanno esenti in forza dell'art. 19 comma 3° del testo unico delle leggi sui dazi interni di consumo, approvato con R. Decreto 15 aprile 1897, n. 161 (1).

§ 14. Qualora fosse dalle amministrazioni comunali preteso il dazio di consumo sui materiali di cui al paragrafo precedente, le Società dovranno informarne sollecitamente il destinatario dei materiali medesimi, affinchè possa fare la necessaria opposizione con le norme stabilite.

§ 15. Le contestazioni fra le autorità militari e le Società ferroviarie sull'interpretazione e sull'applicazione di questo contratto, che non potessero essere composte amministrativamente col Ministero della guerra, saranno deferite al Regio Ispettore generale delle strade ferrate, che deciderà definitivamente ed inoppugnabilmente.

Il prefato Regio Ispettore generale dovrà, in questi casi, intendersi eletto dalle parti come amichevole compositore, in virtù d'una clausola compromissoria espressa, ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura civile.

Egli si pronuncierà in base ai documenti ed alle memorie che gli saranno presentate dalle parti per carteggio, senza alcuna formalità di procedura.

(1) Saranno esenti da dazio di consumo comunale i materiali da costruzione ed i combustibili destinati agli arsenali di terra e di mare e per quell'uso effettivamente consumati.

Sotto il nome di arsenali si comprendono tutti gli stabilimenti o laboratori in cui si fabbricano o si riparano armi, attrezzi od altro per uso del R. esercito o della R. marina, come pure i magazzini pel deposito dei rispettivi materiali (art. 43 ultimo capoverso del Regolamento sui dazi).

Non si considerano come materiali da costruzione, e per conseguenza non godono l'esenzione dal dazio comunale di consumo, l'alcool, l'olio, il sapone, il sego ed in genere tutti i grassumi.

Art. 2.

Eseguimento dei trasporti — Richiesta di spedizione.

§ 16. Per i trasporti da affidarsi alle Società ferroviarie l'ordine è dato con la richiesta di spedizione, la quale dà diritto alle Società di compiere integralmente i trasporti e di ricevere i pattuiti compensi. Se ne eccettuano soltanto le spedizioni del grano divenuto di proprietà dell'amministrazione militare, per le quali questa è libera di valersi, nelle operazioni di presa dal luogo di acquisto alla stazione ferroviaria viciniore, di qualsiasi mezzo, e quindi anche delle Società ferroviarie, mentre la resa spetta sempre a queste ultime.

§ 17. La richiesta di spedizione è di due specie: bianca (allegato 1), se trattasi di trasporti a carico del bilancio, gialla (allegato 2), se trattasi di trasporti a carico dei corpi o della Colonia Eritrea. Essa è consegnata al rappresentante locale.

Pei trasporti di grani in partenza da località ove le Società ferroviarie non siano tenute ad avere rappresentante, la richiesta sarà consegnata al capo della stazione ferroviaria più vicina.

§ 18. Le richieste di spedizione possono essere rilasciate da tutti i corpi e reparti di corpo comandati da ufficiali, da tutti gli uffici, magazzini, istituti e stabilimenti militari aventi generi e materiali di proprietà dell'Amministrazione militare, dagli ufficiali e dagli impiegati isolati, incaricati di speciali servizi.

Le richieste sono firmate da chi le rilascia e munite del bollo d'ufficio. Qualora manchi il bollo, il mittente ne deve fare apposita annotazione sulla richiesta.

Quando i colli da spedirsi siano in numero tale da non potersi tutti descrivere nella richiesta di spedizione, vengono compilate apposite note descrittive in tre originali, due dei quali si uniscono alla richiesta e il terzo rimane alla parte spedítrice.

In questo caso sulla *richiesta* s'indica soltanto il numero totale dei colli e il loro peso complessivo con riferimento alle note descrittive unitevi.

I carri, veicoli ed affusti trasportati per via ordinaria si considerano vuoti o carichi, secondo che lo sono per il trasporto in ferrovia.

Pei veicoli ed affusti non compresi nella tabella allegato V al regolamento 15 luglio 1890 per i trasporti militari in ferrovia, sulle richieste di spedizione sarà indicato dall'autorità militare il peso relativo, agli effetti dell'ultimo capoverso dell'avvertenza alla tabella stessa.

§ 19. Il rappresentante locale o, in mancanza, il capo stazione, provvede perchè un agente, munito della richiesta di spedizione, si presenti al corpo, ufficio od impiegato dal quale fu rilasciata, per ritirare i materiali e firmare, in segno di ricevuta, la richiesta stessa, la matrice relativa e le note descrittive, se furono compilate. Con ciò l'Amministrazione ferroviaria assume il caricamento dei materiali che le vengono affidati nel numero e nel peso indicato sulla richiesta, e non ne ottiene il discarico che quando sia stata apposta la dichiarazione di ricevuta sulla richiesta suddetta e sulle note descrittive, se furono compilate.

§ 20. I trasporti sono eseguiti come appresso, cioè:

a) per ferrovia;

b) per vie ordinarie con carreggio;

c) per vie ordinarie a schiena d'animali, oppure con treggie o con slitte;

d) per vie ordinarie a braccia;

e) per laghi, fiumi e canali.

§ 21. La tassazione dei trasporti dev'essere fatta in base alla via più economica per l'Amministrazione militare, salvo che sia diversamente stabilito nella richiesta di spedizione.

L'Amministrazione militare consente però, ferma la facoltà riservatasi col § 4 lett. *c*), che le Società ferroviarie compiano, sempre che possibile, i trasporti sulle proprie reti, computando in tal caso le tasse in base alle percorrenze reali. Tale facoltà non è per contro consentita quando, seguendo la via ordinaria, il trasporto riesca meno dispendioso in base ai prezzi del presente contratto.

Pei trasporti, che dovrebbero compiersi in tutto o in parte su linee ferroviarie non servite da treni merci ordinari, sarà specificato dall'autorità militare mittente, sulla *richiesta*, l'instradamento della spedizione per il tratto non servito da treni merci ordinari, cioè: se con treno speciale, coll'eventuale treno merci settimanale o per via ordinaria. In mancanza d'indicazioni le Società ferroviarie eseguiranno o faranno proseguire il trasporto con treno speciale.

Art. 3.

Tempo utile per la presa dei colli, l'eseguimento del trasporto e la consegna al destinatario.

§ 22. Le Società hanno l'obbligo di ritirare i materiali nelle 12 ore da quella indicata nella richiesta di spedizione con cui ne viene dato l'ordine, se si tratta di spedizioni *d'urgenza*, e nelle 24 ore per tutte le altre.

Nella richiesta di spedizione sarà poi indicata, all'atto della sua consegna a chi deve fare eseguire il trasporto, l'ora in cui questa consegna venne effettuata e dalla quale cominciano a decorrere le 12 o le 24 ore di cui sopra.

La dichiarazione *d'urgenza* sarà posta sulla richiesta di spedizione.

Per le spedizioni eccedenti il peso di 200 quintali, le Società non possono essere obbligate a ritirarne più di 200 al giorno, ed in tal caso saranno rilasciate tante richieste di spedizione quante sono le consegne che si faranno.

§ 23. Nel caso che l'Amministrazione ferroviaria, senza che intervengano circostanze eccezionali o di forza maggiore, non provveda al servizio o lo lasci in tutto o in parte interrotto, l'Amministrazione militare è in facoltà, non appena scaduti i termini stabiliti dai §§ 22, 25 e 26, di far eseguire o continuare il trasporto per conto e a totale spesa e rischio dell'Amministrazione ferroviaria.

Del mancato o interrotto servizio sia di presa che di resa si deve far constare, coll'intervento di due testimoni, per mezzo di verbale da redigersi dalla parte speditrice o ricevente e da trasmettersi poi al Ministero ed alla Società ferroviaria interessata per gli effetti di cui al § 52.

§ 24. Il tempo utile per l'eseguimento dei trasporti decorre dalla mezzanotte del giorno stesso in cui i materiali vengono consegnati all'Amministrazione ferroviaria. Perciò sulla richiesta, oltre la data della sua compilazione, dovrà indicarsi anche quella del giorno in cui ha luogo la consegna dei materiali.

§ 25. Nelle circostanze normali i termini di resa per i trasporti tanto a grande che a piccola velocità sono quelli fissati dalle tariffe e condizioni vigenti per il pubblico all'atto del trasporto.

Al totale delle giornate da impiegarsi per detti trasporti si dovrà poi sempre aggiungere un giorno per la presa ed uno per

la resa, se tali operazioni si compiono entro il raggio di 10 km. o il tempo stabilito dal successivo § 26 per le distanze maggiori.

La resa richiesta d'*urgenza* dovrà però eseguirsi entro le 12 ore dall'arrivo dei materiali in stazione, quando il luogo di consegna non ne disti più di 5 km., o nei termini stabiliti dal successivo § 26 per le distanze maggiori.

§ 26. Per assegnare il termine entro cui debbono essere eseguiti i trasporti sulle vie ordinarie, sui laghi, fiumi e canali, si tengono i criteri seguenti:

Sulle vie ordinarie.

Per le spedizioni dichiarate d'*urgenza* una giornata per ogni *cinquanta* km.; per quelle *non d'urgenza* una giornata per ogni *trenta* km.

Sui laghi, fiumi e canali.

Un giorno per ogni *quaranta* km.

Per le frazioni di distanze, che sopravanzassero dopo fatto il calcolo di cui sopra, viene accordata alle Società ferroviarie un'altra giornata di tempo utile.

§ 27. I termini di cui ai precedenti §§ 25 e 26 sono sospesi durante il tempo in cui le merci rimangono ferme per l'adempimento delle formalità doganali (giusta le dichiarazioni dei capi degli uffici di dogana), per l'introduzione dei viveri di riserva a dazio sospeso o per altre cause, indipendenti dal fatto dell'Amministrazione ferroviaria, che dovranno però essere dimostrate, caso per caso, con documenti.

Art. 4.

Imballaggio, consegna, pesatura e manipolazione dei colli — Verificazione dei colli a destinazione — Quietanza sulle richieste di spedizione.

§ 28. I colli, le casse, ecc. devono essere formati secondo le norme che generalmente si praticano dal commercio o che sono stabilite dalle amministrazioni delle ferrovie, dei piroscafi, ecc.

I materiali fragili e quelli soggetti ad ammaccarsi o a guastarsi non possono essere collocati altrimenti che in casse o fusti. È però fatta eccezione per quei grossi recipienti di vetro o

terra, impagliati o no, che anche in comune commercio si spediscono col solo riparo di ceste o casse aperte.

Gli agenti delle Società non possono pretendere che siano riposti in casse o ceste o vengano comunque imballati quei materiali che, secondo le norme delle Società esercenti le strade ferrate ed i piroscafi, siano accettati sciolti (1).

§ 29. I detti agenti sono in facoltà di rifiutare i colli, le casse e gli involti non convenientemente formati o che non soddisfacciano alle condizioni suespresse.

Qualunque contestazione riguardo al modo in cui siano incassati o imballati gli effetti da trasportarsi è deferita al giudizio di un perito, scelto d'accordo fra le parti, il quale definisce la controversia in modo inappellabile.

Della controversia e del giudizio pronunciato viene redatto apposito verbale, firmato dalle parti e dal perito; le spese di perizia sono a carico della parte alla quale fu contrario il giudizio.

§ 30. L'accettazione incondizionata dei materiali rende senza altro responsabile l'amministrazione ferroviaria dei danni, derivati dal fatto del trasporto, anche imputabili a difetto d'imballaggio esterno, che potessero riscontrarsi nei materiali stessi dal destinatario.

Trattandosi di casse regolamentari vuote, l'agente della detta amministrazione, all'atto di riceverle, deve rilasciare alla parte mittente una dichiarazione dalla quale risulti che le casse trovansi in buono stato d'uso.

§ 31. Ferma restando l'applicazione del diritto fisso stabilito dalle tariffe ferroviarie per il carico e lo scarico sui e dai vagoni ferroviari, l'amministrazione delle strade ferrate ha l'obbligo di far eseguire a sue spese e senza diritto a rimborso ogni manipolazione dei materiali trasportati o da trasportare con qualsiasi altro mezzo, che non sia la ferrovia, dai ed ai punti nei quali devono essere ritirati e consegnati a termini del § 5.

§ 32. I colli sono pesati a cura del mittente, in contraddittorio del rappresentante, al momento della consegna separatamente per ogni cassa, collo od involto ed il risultato viene

(1) Ogni collo deve portare o incollato o scritto a grossi caratteri l'indirizzo e questo dovrà essere ripetuto su di un cartello posto su una tavoletta di legno o cartone assicurata con spago. Trattandosi di materiali che debbano percorrere anche un tratto di mare, dall'indirizzo dovrà risultare altresì il porto di sbarco, dato che questo sia diverso dal luogo di destinazione della merce.

registrato sulle tre parti della richiesta di spedizione ovvero sulle note descrittive, se queste furono compilate.

Nei grandi trasporti e nei trasporti di materiali di natura tale, che non riesca possibile di pesare separatamente, il peso sarà calcolato complessivamente col veicolo carico, avvertendo di dedurre dal totale della pesata il peso del veicolo vuoto, che deve essere accertato prima di effettuarne il carico o appena scaricato.

Mancando i mezzi di pesatura, il peso sarà indicato dal mittente in modo approssimativo, facendone apposita dichiarazione sulla richiesta di spedizione.

Qualora le Società ferroviarie trovino da rettificare il peso riconosciuto o dichiarato in partenza, sarà obbligo loro di far accertare la differenza dal destinatario per gli effetti della liquidazione delle tasse, e le Società stesse non applicheranno penalità per la riscontrata differenza di peso.

Sulle richieste di spedizione e sulle note descrittive deve iscriversi il peso espresso in chilogrammi o frazioni di chilogramma.

§ 33. Quando occorra modificare un trasporto in corso, l'ordine ne sarà dato per iscritto al rappresentante delle Società ferroviarie dall'autorità militare che firmò la richiesta di spedizione.

§ 34. Le Società debbono dare avviso al destinatario, con quel mezzo che ravviseranno migliore, dell'arrivo dei materiali trasportati per ferrovia, indicandogli anche quando ne faranno la consegna. Per quelli trasportati sulle vie ordinarie l'avviso potrà anche essere dato dal conducente appena arrivato a destinazione, affinchè sia provveduto alla consegna in tempo utile e con le formalità prescritte.

Trattandosi di esplosivi delle categorie 11, 12, 13 e 14 che giungano per ferrovia, gli agenti dell'Amministrazione ferroviaria non potranno toglierli dalla stazione d'arrivo, che dopo averne ottenuta l'autorizzazione dalla parte ricevente, affinchè questa possa, quando lo creda, provvedere all'accompagnamento per la sicurezza del carico.

Durante questo tempo restano sospesi i termini di resa e, qualora siano scaduti quelli stabiliti dalle tariffe e condizioni per i trasporti sulle strade ferrate per il ritiro dei materiali dalle stazioni ferroviarie, l'Amministrazione militare è tenuta a pagare i diritti di sosta.

La verificazione dei colli al luogo di destinazione non dev'essere differita oltre l'orario d'ufficio che è in corso o che segue immediatamente l'annunzio dell'arrivo.

Quando la verificazione del peso, del numero e della condizione esterna dei colli non possa aver luogo immediatamente o non possa essere compiuta nel termine sovraindicato, gli agenti delle Società sono in diritto di ritenere, ovvero di ritirare presso di loro i materiali non verificati (eccezione fatta per gli esplosivi), senza che per l'avvenuto ritiro le Società possano pretendere alcuno speciale compenso.

Le Società hanno l'obbligo e il diritto di assistere alla consegna dei materiali a destinazione ed alla verificazione dei colli per mezzo dei loro rappresentanti od agenti. Nei luoghi in cui le Società non siano tenute ad avere un rappresentante basta la presenza del conducente, il quale, in tal caso, sarà considerato dall'Amministrazione militare come rappresentante o agente, ed avrà i dritti a questi spettanti giusta il § 44.

§ 35. Le spedizioni, che giungano a destinazione quando il corpo o reparto di corpo cui sono dirette abbia cambiato di stanza, devono essere, a cura delle Società, avviate alla nuova sede del corpo o reparto.

A tale effetto le Società devono far apporre sulla richiesta di spedizione dall'Autorità militare o, in mancanza di essa, da quella municipale, apposita annotazione per il proseguimento dei materiali fino alla nuova destinazione.

Per l'eseguimento del nuovo trasporto valgono i termini di tempo indicati dai §§ 25 e 26 e le Società hanno diritto al pagamento dell'importo di questo nuovo trasporto.

§ 36. Consegnati i materiali al destinatario, la richiesta di spedizione e le note descrittive (se siano state compilate) vengono munite della dichiarazione di ricevuta e restituite a chi ha effettuato la consegna. La dichiarazione sarà redatta in conformità dell'apposita avvertenza stampata sul modello di richiesta di spedizione, e ugualmente si procederà per le note descrittive.

Art. 5.

Responsabilità dell'Amministrazione ferroviaria
Accertamenti di mancanze e di danni — Addebiti — Penalità.

§ 37. L'Amministrazione ferroviaria è responsabile dei materiali che le sono stati consegnati fino a tanto che non ne abbia riportata ricevuta sulla richiesta di spedizione e anche sulle note descrittive, se furono compilate.

Nei trasporti di generi suscettibili di calo naturale, questo è ammesso a favore della Amministrazione ferroviaria nella misura adottata dal commercio.

§ 38. L'Amministrazione ferroviaria è tenuta a pagare il prezzo dei materiali sottratti o smarriti e l'importo dei danni d quelli deteriorati nel trasporto, anche nel caso in cui trattisi di deterioramenti o rotture di materiali *non imballati*, spediti per ferrovia o coi piroscafi, ancorchè le Amministrazioni ferroviarie o di navigazione siano dalle loro norme esonerate dall'obbligo del risarcimento.

Tale obbligo incombe all'amministrazione ferroviaria, a meno che sia provata la sua irresponsabilità: *per le avarie interne* non dipendenti da difetto d'imballaggio, quando le casse od i colli siano riconsegnati danneggiati od in cattiva condizione; *per le mancanze*, quando le casse o i colli abbiano tracce di manomessione, quando il peso non corrisponda a quello specificato sulla richiesta di spedizione, o quando i piombi od i suggelli, che fossero stati apposti ai colli, risultino mancanti od alterati; *per le mancanze od avarie* accertate negli oggetti sciolti.

Gli addebiti per guasti delle casse vuote sono a carico: *delle Società ferroviarie*, se i rappresentanti loro abbiano firmata la dichiarazione di cui al § 30; *della parte mittente*, se questa abbia tralasciato di ottemperare a tale formalità. Infine gli addebiti per i guasti alle casse e ad altri recipienti d'imballaggio sono a carico delle Società ferroviarie, quando sia bene accertato che provengano da incuria o malgoverno nel trasporto.

La dispersione dei liquidi per causa di rottura o apertura dei recipienti *incassati*, di unguenti, nitri, e altre materie soggette a liquefarsi o fermentare, è a carico dell'amministrazione ferroviaria solo quando la condizione esterna delle casse o dei fusti accusi esserne stato fatto malgoverno durante il trasporto.

Non saranno reclamati indennizzi in caso di trasporto di sostanze classificate tra le *pericolose e nocive* dall'Allegato 9 alle tariffe e condizioni pei trasporti sulle ferrovie, allorchè l'amministrazione ferroviaria possa provare che il danno sia avvenuto durante il trasporto in ferrovia ed essa sia dall'Allegato stesso esonerata dal corrispondere indennizzi.

Nel caso previsto dal § 32, 3° capoverso, cioè che il peso sia stato indicato in modo approssimativo, la responsabilità dell'Amministrazione ferroviaria è limitata al numero dei colli ed alla loro *perfetta condizione esterna*.

§ 39. Il prezzo da addebitarsi all'amministrazione ferro-

viaria per i materiali sottratti o smarriti è quello indicato dalla tariffa militare.

Se si tratta di materiali non aventi ancora prezzo di tariffa, la somma da addebitarsi è stabilita dal Ministero della guerra.

Per i materiali di proprietà delle masse dei corpi, della Colonia Eritrea e dell'Associazione della Croce rossa, le somme da addebitarsi sono stabilite, rispettivamente, dai corpi, dal Deposito della Colonia o dalla Associazione, *secondo il prezzo al quale i materiali risultino in caricamento.*

§ 40. Il prezzo di addebito dei materiali ridotti inservibili in causa del trasporto, eccezione fatta per la galletta, è calcolato coi criteri stabiliti per i materiali sottratti o smarriti. Tali materiali rimangono in proprietà dell'amministrazione ferroviaria, che dovrà asportarli nel perentorio termine che le verrà fissato, pena il loro abbandono sulla pubblica via, a meno che l'amministrazione militare non preferisca di ritirarli. In questo ultimo caso si terrà conto, a favore dell'Amministrazione ferroviaria, del valore commerciale dei materiali da fissarsi di comune accordo o mediante perizia.

Per la galletta incassata si osserveranno le seguenti norme: ove sia riconosciuta frantumata per colpa dell'amministrazione ferroviaria, ma, a giudizio dell'ufficiale medico del corpo o di chi per esso, sia consumabile dalla truppa, essa verrà accettata dalla parte ricevente, addebitando all'Amministrazione predetta metà del suo valore regolamentare; quando invece, la galletta sia bagnata o per altri motivi sia dall'ufficiale medico ritenuta non conservabile o non consumabile dalla truppa, sarà abbandonata, senz'altro, in proprietà della amministrazione ferroviaria, addebitandogliene l'intero valore.

§ 41. Per i materiali sottratti, smarriti od abbandonati in proprietà dell'amministrazione ferroviaria, perchè riconosciuti inservibili, questa perderà il diritto ad esigere il prezzo del relativo trasporto.

§ 42. Le mancanze o i danni imputabili all'amministrazione ferroviaria sono fatti risultare per mezzo di verbale nel quale deve indicarsi:

a) il giorno, mese, anno e luogo in cui fu redatto;

b) la data ed il numero della richiesta di spedizione in base alla quale fu effettuato il trasporto;

c) il numero dei colli componenti la spedizione;

d) il numero d'ordine o la lettera di quelli pei quali si sono verificati i fatti che danno luogo alla compilazione del verbale;

e) il peso parziale di detti colli segnato sulla richiesta di

spedizione e quello riconosciuto in arrivo con la differenza in più o in meno;

f) la forma e la qualità dell'imballaggio dei colli e la loro condizione esterna al momento in cui vennero riconsegnati dalla amministrazione ferroviaria;

g) la specie e quantità degli oggetti riscontrati avariati o mancanti nei colli, con la indicazione, se utile e possibile, del peso di altrettanti oggetti della stessa specie di quelli mancanti;

h) l'ammontare dei guasti e delle mancanze col valore unitario e complessivo delle riparazioni occorrenti e dei materiali mancanti;

i) il valore commerciale attribuito ai materiali che, sebbene dichiarati inservibili, non si è creduto di abbandonare in proprietà dell'amministrazione ferroviaria;

l) il termine fissato per l'asportazione dei materiali dichiarati inservibili, quando vengano abbandonati in proprietà dell'amministrazione ferroviaria;

m) infine che *l'importo delle avarie (o delle mancanze) stabilito nella somma di L.* (1) . . . . *è posto a carico dell'amministrazione ferroviaria.*

§ 43. Quando non vi sia immediato accordo tra le parti circa i danni imputabili all'amministrazione ferroviaria e circa l'ammontare del risarcimento, si ricorre al giudizio di due periti da eleggersi l'uno dalla parte ricevente, l'altro dal rappresentante dell'amministrazione ferroviaria. In caso di dissenso non componibile fra i detti periti, se ne fa intervenire un terzo, la cui nomina è fatta dai due primi.

§ 44. Il verbale dev'essere redatto in *unico* originale e firmato dal destinatario e dal rappresentante delle Società ferroviarie, e anche dai periti se intervengano.

Il verbale originale rimane al destinatario, il quale ne deve poi far pervenire una copia al Ministero ed una alla parte mittente.

Gli agenti dell'amministrazione ferroviaria hanno il diritto di esporre a piè del verbale, prima di firmarlo, le eccezioni che credono nell'interesse della propria amministrazione, come pure di firmarlo con riserva di produrre giustificazioni. Del rifiuto di firmare il verbale, come pure del mancato intervento dell'agente

(1) L'importo delle avarie o mancanze sarà lasciato in bianco quando non possa essere indicato da chi compila il verbale e vi sarà posto dal Ministero della guerra a norma del § 39.

all'atto della ricognizione dei materiali (§ 34), sarà fatto constare nel verbale.

Le giustificazioni che successivamente le Società ferroviarie intendessero produrre, devono essere presentate nel perentorio termine di due mesi dalla data del verbale. Scaduto questo termine non sarà più ammessa qualsiasi giustificazione.

Se però nel verbale non fosse stata posta, nei casi di cui al § 39, l'indicazione del valore da addebitarsi alle Società ferroviarie per mancanze od avarie, il termine per produrre le giustificazioni decorrerà dal giorno in cui sarà rilasciata alla Amministrazione ferroviaria copia del verbale completato.

§ 45. Ogni qualvolta sia redatto un verbale a carico dell'Amministrazione ferroviaria, il corpo od ufficio compilatore ne rilascerà al rappresentante di questa una copia *non autenticata* in carta libera.

Qualora poi l'Amministrazione ferroviaria ne richieda copia autentica, questa le sarà data previa presentazione della relativa carta da bollo, che sarà di lire 2 per il primo foglio e di lire 1 per gli intercalari, ove occorrano.

§ 46. Il Ministero, esaminato il verbale e tenuto conto delle giustificazioni, se furono prodotte, si pronuncia sulla regolarità degli addebiti nei quattro mesi dalla data di compilazione del verbale e quindi trasmette all'Amministrazione ferroviaria i verbali per i quali ha confermato gli addebiti perchè provveda al loro pagamento. In pari tempo comunica alle autorità militari la decisione presa e determina, ove occorra, per lo scarico dei materiali.

Qualora l'amministrazione ferroviaria non accetti la decisione del Ministero sui fatti addebiti, se ne riferirà al R. Ispettorato generale per le sue risoluzioni definitive e inoppugnabili a' termini del § 15.

§ 47. Quando per eccezionali circostanze venisse a riconoscersi che le mancanze e le avarie non possono imputarsi nè alla parte mittente, nè alle Società ferroviarie, il Ministero provvederà, con speciali disposizioni, che l'importo dei danni sia rimborsato a carico dei corrispondenti capitoli del bilancio.

§ 48. Trascorso il termine di resa senza che questa abbia avuto luogo, l'Amministrazione ferroviaria soggiacerà ad una riduzione del prezzo di trasporto proporzionato al ritardo, nella misura seguente,

di 1/6 se il ritardo non eccede la metà del tempo fissato per l'eseguimento del trasporto;

di 1/5 se il ritardo eccede la metà, ma non è superiore ai due terzi;

di 1/4 se il ritardo eccede i due terzi, ma non raggiunge il tempo corrispondente a quello fissato per il trasporto;

di 1/3 se il ritardo raggiunge il tempo predetto;

di 1/2 se il ritardo eccede il tempo ora detto, ma non il doppio di esso.

Se poi il ritardo è durato il doppio del tempo stabilito per l'eseguimento del trasporto, l'Amministrazione ferroviaria incorre nella perdita dell'intero prezzo del trasporto.

L'Amministrazione ferroviaria non è responsabile, nè quindi passibile di penalità, se il ritardo sia derivato da caso fortuito o di forza maggiore debitamente comprovati.

Nel prezzo di trasporto sul quale sono da liquidare le penalità anzi indicate non devono comprendersi i diversi compensi stabiliti per la presa e la resa nel raggio di 10 km.

§ 49. Non si farà luogo all'applicazione delle penalità comminate dal paragrafo precedente in caso di tardata resa di materie esplodenti spedite per ferrovia, stantechè l'Amministrazione ferroviaria, per le cautele da prendersi per il trasporto, non garantisce i termini di resa, giusta il *regolamento per il trasporto delle merci pericolose e nocive* (Allegato 9 alle tariffe e condizioni, pei trasporti sulle strade ferrate).

La non applicazione della penalità pel ritardo nella resa di materie esplodenti concerne esclusivamente gli esplosivi appartenenti alle categorie 12ª, 13ª e 14ª e non quelli della categoria 11ª, essendo a questi applicabili le disposizioni in vigore per le merci ordinarie, anche per quel che riguarda i termini di presa e resa.

§ 50. Trascorsi 30 giorni da quello fissato per la resa, senza che questa abbia avuto luogo, i materiali dati a trasportare si considerano come perduti, e il mittente, dietro notificazione del destinatario, procederà subito alla compilazione del verbale di non effettuata consegna dei materiali, addebitandone l'importo all'Amministrazione ferroviaria. Il verbale sarà redatto a norma dei §§ 42, 44 e 45.

Se nei quattro mesi dalla compilazione del verbale i materiali, considerati come perduti, siano ritrovati, saranno accettati dal destinatario; ma verranno applicate all'Amministrazione ferroviaria le penalità stabilite dal § 48.

Trascorsi i quattro mesi dalla compilazione del verbale i mariali non saranno più accettati dal destinatario senza preventiva autorizzazione del Ministero.

Anche per questi ritardi l'Amministrazione ferroviaria potrà far valere a suo discarico il caso di forza maggiore o il caso fortuito.

§ 51. I ritardi sono determinati dall'ufficio, cui è devoluta la verificazione e liquidazione dei conti, in base alla data di consegna dei materiali all'Amministrazione ferroviaria, risultante dalla richiesta di spedizione e a quella della dichiarazione che il destinatario ha apposto sulla richiesta medesima nel ricevere materiali, tenuto sempre presente il disposto dei §§ 21 e 27.

La trasmissione alle Società ferroviarie degli elenchi delle penalità per ritardi, sarà fatta *normalmente* entro i quattro mesi dalla presentazione delle contabilità.

§ 52. Allorchè l'Amministrazione ferroviaria non provveda al servizio o lo lasci in tutto o in parte interrotto, sottostarà al pagamento delle spese incontrate dalla Amministrazione militare giusta il convenuto col § 23.

§ 53. La liquidazione ed il pagamento delle penalità e degli addebiti avverranno con le norme da stabilirsi nella istruzione.

L'ammontare delle penalità e degli addebiti o verrà pagato direttamente dall'Amministrazione ferroviaria o sarà dedotto dai crediti di questa dall'Amministrazione militare, come verrà concordato.

Nel primo caso il versamento sarà fatto in tesoreria ovvero nella cassa del corpo od ufficio mittente o ricevente, come sarà indicato dal Ministero della Guerra nel confermare le penalità o gli addebiti, e i pagamenti relativi dovranno aver luogo entro due mesi dal giorno in cui le penalità o gli addebiti sono divenuti definitivi.

Nel secondo caso le Società ferroviarie, verseranno la somma di cui eventualmente risultassero debitrici, tenuto conto dell'ammontare delle penalità e degli addebiti, aumentata di una lira per il mandato di saldo.

In ogni caso le contabilità non potranno essere saldate se le Società ferroviarie non abbiano pagato le penalità o gli addebiti, ovvero non ne abbiano accettato la deduzione dai loro crediti.

Art. 6.

Prescrizioni speciali pei trasporti di polveri, munizioni e fuochi da guerra, dinamite ed altri esplosivi.

§ 54. Nei trasporti per *via ordinaria* di polveri, munizioni e fuochi da guerra, dinamite ed altri esplosivi appartenenti alle categorie 11ª, 12ª, 13ª e 14ª, le Società devono far collo-

care i barili o le casse sul carro in modo che nelle marcie non vengano mai a confricare fra loro, e per tal fine debbono fare interporre fra i barili e le casse, fasci di paglia attortigliata e osservare inoltre, in tutto ciò che riguarda la spedizione, le istruzioni impartite dal mittente.

§ 55. Per gli anzidetti trasporti le Società devono impiegare carri atti allo scopo, curando che ogni carro non sia troppo carico e che il peso sia proporzionato al numero dei cavalli attaccati, alla loro forza, alla capacità e resistenza del carro ed alla natura della strada. Se il convoglio deve percorrere strade buone e facili, ogni carro può esser caricato in ragione di circa 600 kg per ogni cavallo di forza ordinaria; ma tale carico dev'essere convenientemente ridotto quando abbiansi a percorrere strade difficili e cattive. In massima ogni carro non deve esser caricato con più di 30 casse o barili, i quali non possono mai disporsi in più di quattro strati, e si deve procurare che ogni veicolo carico non oltrepassi il peso totale di 2600 kg. Si debbono impiegare conducenti di comprovata abilità e prudenza e cavalli tranquilli. I conducenti devono uniformarsi scrupolosamente, per quanto li riguarda, alle qui sotto particolareggiate istruzioni ed a quelle altre che il comandante della scorta, quando venga ordinata, ritenga dovere impartire, sia in ordine alle tappe ed alle ore del viaggio, sia rispetto ai luoghi per ricoverare, occorrendo, il convoglio o per farlo pernottare (1).

---

(1) Estratto dai **Doveri del comandante della scorta** (allegato C dell'*Istruzione sul trasporto delle polveri, dinamite ed altri esplodenti*).

Trasporto coi carri.

1° Il comandante della scorta si accerta, prima della partenza, che i fusi delle sale siano bene ingrassati, e cura che siano mantenuti in tale stato durante la marcia.

2° Sorveglia affinchè, durante la marcia, nessun individuo salga sui carri caricati di polvere, dinamite od altri esplodenti, tranne che debbasi riassettare od assicurare meglio il carico, e non permette, per qualsiasi motivo, vi si collochino sopra altri oggetti all'infuori di ciò che può occorrere ai conduttori dei carri e degli zaini dei soldati, quando vi sia posto per allogarli convenientemente. Riconosce di quando in quando lo stato del carico, verificando se le casse ed i barili non producano sfregamento l'uno contro l'altro, facendo, ove d'uopo, interporre fra di loro, e specialmente tra i recipienti e le corde che li mantengono a sito, della paglia attortigliata, ovvero fasciandoli intieramente con paglia. Esige che i carri rimangano sempre coperti colle tele cerate ben tese.

3° Fa sempre marciare il convoglio al passo e sul lato della

§ 56. Nei trasporti di polveri, munizioni, ecc. per *laghi, fiumi o canali*, i barili o le casse devono essere collocati in modo che non siano a contatto immediato del fondo o dei fianchi della barca o del barcone che serve pel trasporto, e lo

---

strada che trovasi sopravvento, coi carri distanti 25 o 30 metri uno dall'altro; quando ve ne sia un gran numero, si ravvicineranno a 2 o 3 insieme, mantenendo fra un gruppo e l'altro la distanza di 50 metri circa. Se il convoglio è misto, fa tener sempre i carri di polvere e di dinamite od altri esplodenti separati tra loro e dagli altri. Cura che si evitino nella strada le parti acciottolate.

4° Nelle discese fa raddoppiare le distanze tra i carri e non lascia mai usare come ritegno un freno, che produca attrito di ferro con ferro. Nelle stagioni calde fa gettare spesso dell'acqua sulle ruote e sulle scarpe.

5° Vieta assolutamente il fumare a tutto il personale addetto per qualsiasi titolo al trasporto del convoglio. Non lascia avvicinare i passeggieri, e fa loro anche desistere dal fumare, quando ciò, per la ristrettezza della strada o per vento, possa essere pericoloso. Nelle strade con ciottolato o comunque selciate fa mettere al passo i cavalli, i carri e le vetture, che incontrano il convoglio, finchè non l'abbiano oltrepassato di 10 metri. Se la strada è poco spaziosa fa anche arrestare il convoglio durante tali incontri. Fa spegnere i fuochi che eventualmente fossero accesi sopra la strada od in vicinanza, incaricandone l'avanguardia.

6° Per quanto è possibile, evita di passare coi carri entro città o villaggi, preferendo le strade di circonvallazione purchè carreggiabili. Quando non possa a meno di passare per le vie interne di un abitato, arresta il convoglio a 200 metri dal medesimo, e si porta di persona a riconoscere la strada da percorrere, scegliendo la meno frequentata. Se esistono, adiacenti alla strada, officine di fabbri-ferrai, maniscalchi o simili vi fa, secondo le circostanze, cessare il lavoro, o chiudere le porte, o spegnere i fuochi: in caso di opposizione si rivolge alle autorità locali, od alla stazione dei carabinieri. Prese così le necessarie precauzioni, rimette il convoglio in marcia, avanzando con molta attenzione e senza fermarsi per qualsiasi motivo entro l'abitato od a distanza minore di 200 metri dal medesimo.

Eguali precauzioni prende per le officine, case isolate, ecc., che incontra lungo la strada.

7° Trattandosi di parcare, occupa una località fuori dei paesi (a 200 o 300 metri di distanza) che deve prima riconoscere. Perciò avvisa preventivamente le autorità dei luoghi di tappa affinchè possano determinare un tal sito.

8° Dovendosi passare un fiume su di un ponte non molto sicuro, arresta il convoglio a 100 metri dal medesimo, e fa quindi eseguire il passaggio ad uno o più carri per volta secondo il caso. Trattandosi di passaggi a guado, si assicura dell'altezza dell'acqua e della buona qualità del letto del fiume.

Trattandosi di passaggio su porti o chiatte, fa arrivare i carri ad uno per volta sul luogo d'imbarco. Solo sui grandi porti potrà lasciar imbarcare due carri per volta. In questi casi si dovranno fermare

spazio che rimane vuoto fra il fondo della barca e lo strato inferiore dei barili o casse sia sufficiente per il libero scolo delle acque.

---

in modo stabile le ruote dei veicoli ed osservare tutte le prescrizioni in vigore sui passaggi delle acque.

9° Se il convoglio deve fiancheggiare una linea ferroviaria o di tramway a vapore a distanza minore di 200 metri per la lunghezza di oltre un chilometro, egli si pone preventivamente in relazione col capo della stazione più vicina per conoscere in modo preciso le ore in cui passano i treni; e quindi regola la sua marcia in modo da percorrere col suo convoglio quel tratto di via durante l'intervallo di tempo in cui non ha luogo il passaggio dei treni. Quando il convoglio deve attraversare una strada ferroviaria o di tramway a vapore, egli lo arresta a 150 metri da essa, facendo serrare le distanze tra le vetture; ed informatosi personalmente dal capo-stazione o dai cantonieri, del tempo che manca all'arrivo del treno, fa passare il convoglio prima o dopo di questo, a seconda delle indicazioni avute. Prima di eseguire il passaggio, verifica specialmente quando il treno sia passato da poco tempo, se sulla via od in vicinanza esistono carboni accesi; quando il convoglio l'abbia oltrepassata di 150 metri, fa riprendere le distanze fra i carri.

10° Quando il convoglio deve passare per strade, sulle quali esistono binari di tramway a vapore, o di ferrovie economiche, riceverà dall'autorità che eseguisce la spedizione, le debite istruzioni relative alle ore in cui lo deve far transitare. Qualora si verifichino inconvenienti, che non gli permettessero di eseguire precisamente l'orario di cammino prescrittogli, assume informazioni sull'orario in vigore per le linee di tramway a vapore e regola la sua marcia in modo da non scontrarsi mai per via con alcun treno; a questo intento potrà far camminare il convoglio anche di notte, oppure, quando sia possibile, fare opportune fermate in conveniente località distanti non meno di 150 metri dalla strada per lasciar passare il treno.

11° Accorgendosi che da qualche carro sfugge della polvere, lo fa arrestare, ne investiga la causa e vi porta subito rimedio.

Se un carro abbisogna di qualche riparazione semplice, come cambio di ruota o fasciature, lo separa dal convoglio e quindi lo eseguire la riparazione senza scaricarlo; se i guasti sono d'entità lo fa scaricare ripartendone il carico sopra gli altri. Se ciò non fosse possibile, ricorre al sindaco del luogo per avere un carro a spese delle Società ferroviarie, previo l'accertamento del fatto per parte del sindaco stesso. Qualora poi anche questo espediente non sia attuabile, fa deporre le casse o barili in un casseggiato isolato od anche nell'aperta campagna, ponendovi la debita guardia; prosegue la marcia e fa racconciare il carro nel villaggio più vicino.

12° Se per guasti dei carri, per impraticabilità di strade, o per qualunque altra circostanza straordinaria, il convoglio sia costretto a soffermarsi per qualche tempo, egli si rivolge all'autorità locale più vicina richiedendone i mezzi necessari per poter continuare la marcia; e, occorrendo, richiede pure del loro sussidio ed assistenza la stazione più prossima dei reali carabinieri.

13° Sopravvenendo la pioggia, verifica e fa assettare la copertura

Le casse ed i barili contenenti polveri ecc. devono essere interamente isolati da ogni altro oggetto che possa trovarsi a bordo. Nei casi in cui occorra impiegare diverse barche si deve avvertire di tenerle sufficientemente distanti l'una dall'altra.

Durante il percorso i padroni di barche ed i barcaiuoli devono uniformarsi alle prescrizioni date dal comandante la scorta, quando questa sia ordinata, nell'interesse della sicurezza del carico (1).

---

dei carri colle tele incerate. Quando poi il convoglio si trovi per strada, e la pioggia sia accompagnata da fulmini, lo arresta in sito aperto, lontano da alberi alti, evitando di entrare in luoghi abitati e nei boschi, e accelerando la marcia per uscirne, se sorpreso dal temporale nell'interno dei medesimi.

Trasporti a soma

14° Oltre alle norme prescritte pel trasporto coi carri, da seguirsi per quanto lo permette il diverso genere di trasporto, durante la marcia, il comandante della scorta sorveglia che i muli siano condotti a mano per mezzo del guinzaglio, che le redini del filetto siano fissate all'arcione in modo da tenere alta la testa del mulo, e che il carico sia bene equilibrato. Avvenendo uno squilibrio, provvede affinchè il carico sia debitamente assestato, facendo deviare il mulo dalla strada per non ritardare la marcia del convoglio.

15° Si assicura che il sito per parcare sia asciutto. Vi fa disporre le casse o i barili in cataste su tre o quattro ordini al più, appoggiando quello inferiore su travicelli o su pietre, sottoponendovi tele inverniciate, od anche i basti stessi, e ricoprendo le cataste colle coperte di tela cerata.

(1) Estratto dai **Doveri del comandante della scorta** allegato *C* dell'*istruzione pel trasporto delle polveri, ecc.*

Trasporti sui laghi, fiumi e canali.

1° Il comandante della scorta vigila affinchè le varie barche componenti il convoglio mantengano fra loro una distanza di almeno 100 metri; dovendo soggiornare in qualche luogo, le fa ravvicinare l'una all'altra, e le arresta ad una distanza dall'abitato non minore di 200 metri.

2° Non lascia da chicchessia e per verun motivo nè accender fuoco sulle barche, nè fumarvi; prima di partire fa perciò deporre a tutto il personale che accompagna il convoglio, cioè tanto alla scorta che ai barcaiuoli, gli zolfanelli, i zigari, ecc. ecc. Dovendo il personale recarsi a terra per mangiare il rancio, lascia un uomo di guardia sopra ogni barca.

3° Minacciando un temporale, fa ormeggiare le barche a 100 metri

§ 57. Le Società devono far coprire ciascun carico con tele cerate ben tese. Le coperte occorrenti per qualsiasi trasporto di polveri, munizioni, ecc. tanto nei trasporti sulle vie ordinarie e per acqua e nelle operazioni di presa e di resa, quanto nei trasporti sulle ferrovie verranno fornite esclusivamente dalle Società ferroviarie. Pei trasporti sulle vie ordinarie e per acqua e per le operazioni di presa o resa il compenso sarà di centesimi *cinque* per ogni quintale indivisibile di munizioni trasportato e per ogni operazione o trasporto eseguito, qualunque sia la distanza percorsa.

Il prezzo minimo da pagarsi sarà di centesimi *trentacinque* per ogni operazione o trasporto.

---

l'una dall'altra in sito aperto e lungi da piante d'alto fusto: se è possibile farà abbassare gli alberi d'alaggio.

4° Occorrendo qualche riparazione, per cui debbasi scaricare una barca, provvede affinchè lo si faccia con ogni precauzione, trasportando i barili e le casse su barca di riserva o sulla riva, depositandoli sopra coperte in sito asciutto e conveniente sotto ogni rapporto e lasciandovi alcuni uomini per custodirli.

5° Dovendo passare una chiusa o sotto un ponte, fa avvisare per tempo il guardiano dell'ora in cui giungerà il convoglio, della grandezza e del numero delle barche, onde si possa eseguire il passaggio senza ostacoli.

6° Arrivando il convoglio presso il ponte o chiusa, lo arresta e fa quindi eseguire il passaggio delle barche, anche se la chiusa lo permette, a due o più insieme. Tostochè poi sia possibile, fa loro riprendere le distanze stabilite. Non permette mai ad altre barche il passaggio unitamente a quelle cariche di polvere, dinamite od altri esplodenti.

7° Se il convoglio incontra nel suo cammino barche o zattere, egli fa avvertire per tempo di spegnere i fuochi e di passare al largo. Incontrando battelli a vapore procura di tenerne il convoglio alla maggior distanza possibile.

8° Dovendo il convoglio passare per luoghi abitati, ne dà avviso per tempo all'autorità locale, indicandole l'ora dell'arrivo ed il numero delle barche; ed invitandola a disporre affinchè il passaggio sia libero, si spengano i fuochi nelle vicinanze, e se il fiume o canale è attraversato da ponti, la circolazione sui medesimi sia proibita durante il tragitto. Quindi egli arresta il convoglio a 200 metri dell'abitato, e, solo dopo essersi assicurato che tutte le dette precauzioni siano state prese, ne permette il passaggio, non senza far sorvegliare l'esecuzione delle disposizioni date da individui della scorta calati sulle rive.

9° Se il convoglio deve passare sotto un ponte di strade ferroviarie, di tramway a vapore, lo arresta a 200 metri di distanza, avvicinando le barche e quindi fa eseguire il passaggio con norme analoghe a quelle indicate relativamente al trasporto delle polveri o di dinamite od altri esplodenti con carri in vicinanza delle ferrovie.

Pei trasporti in ferrovia il compenso sarà quello stabilito dalle relative tariffe e condizioni.

§ 58. Nei trasporti da e per i polverifici di Fossano e di Fontana Liri la Società per le strade ferrate del Mediterraneo è tenuta ad osservare tutte le prescrizioni di sicurezza in vigore presso detti stabilimenti.

Per quanto riguarda il polverificio di Fossano, essa è responsabile, come assuntrice dei trasporti militari contemplati dal presente contratto, di qualsiasi inconveniente che, per colpa dei proprî agenti, possa verificarsi nella condotta dei vagoni lungo i binari di raccordamento fra i locali del polverificio e la stazione ferroviaria; epperò dovrà adibire nella condotta stessa frenatori di provata capacità.

Per i trasporti da e per il polverificio di Fontana Liri la responsabilità della Mediterranea cessa per i percorsi lungo i binari dell'Amministrazione militare.

Per entrambi i polverifici la Mediterranea risponde degli eventuali danni che si verificassero per effetto del carico e scarico e dell'introduzione ed estrazione nei e dai magazzini, quando tali operazioni le siano affidate.

Art. 7.

Retribuzione e computo dei trasporti.

§ 59. Per i trasporti da eseguirsi coi varî mezzi di cui al § 20, sono rispettivamente corrisposti i prezzi determinati da questo articolo, con i quali le Società ferroviarie s'intendono compensate di ogni e qualunque spesa inerente all'eseguimento dei trasporti.

Salvi, pertanto, i rimborsi di cui al § 13, nessun altro compenso sarà dovuto alle Società.

§ 60. Per i trasporti in ferrovia saranno corrisposti alle Società ferroviarie o i prezzi stabiliti dalla convenzione 28 settembre 1882 e dal relativo regolamento o quelli fissati per il pubblico, qualora questi ultimi risultino più convenienti, anche quando tali trasporti vengano fatti dall'Amministrazione militare valendosi della facoltà di cui al § 4.

§ 61. Spetta alle Società, nelle spedizioni dei veicoli, curare la migliore utilizzazione possibile del materiale ferroviario di cui devono servirsi, allo scopo di ridurre l'applicazione

della tassa minima ai soli casi in cui sia assolutamente indispensabile; epperò, di massima, i trasporti saranno tassati in base ai mezzi riconosciuti necessari per eseguirli.

§ 62. Per le operazioni di presa e di resa nel raggio di 10 km. dal cancello della piccola velocità saranno corrisposti (per le spedizioni sì a grande che a piccola velocità), i prezzi seguenti per ciascuna operazione:

1° Materiali di qualunque specie, per quintale divisibile di 10 in 10 kg. e colla tassa minima di L. 0,25 per operazione	L. 0,35
2° Esplosivi delle categorie 11ª, 12ª, 13ª e 14ª (1), per quintale divisibile come sopra e colla tassa minima di L. 0,30 per operazione	» 0,45
3° Per ogni veicolo scarico sia a due che a quattro ruote	» 1,75
4° Per ogni veicolo carico sia a due che a quattro ruote	» 2,50
5° Per ogni locomotiva stradale	» 9,00

Uguale compenso spetta per le operazioni di presa o di resa nel raggio di 10 km. dallo scalo marittimo o lacuale, oltre gli eventuali compensi di cui ai §§ 67, 79.

§ 63. Pei trasporti che si compiano dal luogo di presa a quello di resa totalmente sulle vie ordinarie o che siano in prosecuzione di percorsi ferroviari, marittimi o lacuali (purchè gli scali relativi distino dal luogo di origine o di destinazione più di 10 km.) saranno corrisposti i prezzi seguenti:

1° *Materiali di qualunque specie:*

---

(1) Gli esplosivi distinti nelle categorie 11ª, 12ª, 13ª e 14ª sono quelli descritti nel regolamento pel trasporto delle merci pericolose e nocive (allegato 9 alle *tariffe e condizioni pei trasporti sulle strade ferrate*).

Col compenso di presa e resa le Società ferroviarie s'intendono retribuite anche delle spese di carico e scarico nei carri del commercio che esse sono obbligate ad eseguire in luogo dell'amministrazione militare. Il carico e lo scarico abbracciano tutte le operazioni di trasporto, carico, stivaggio, ecc., occorrenti per le materie esplodenti dopo entrate nel recinto della stazione ferroviaria; e viceversa le operazioni per scaricarle e portarle fino al punto d'uscita dal recinto della stazione, punto dal quale comincia la misura della distanza di cui al § 62.

a peso per km. e per quintale (divisibile di 10 in 10 kg. e con un prezzo minimo per quintale e per operazione di L. 0,30) . . . . . L. 0,065 (1).

2° *Veicoli ed affusti* colla sola dotazione regolamentare:

	Per veicolo e chilometro	Prezzo minimo per operazione e veicolo
se a due ruote con stanghe . .	L. 0,33	1,75
se a due ruote con timone . .	» 0,37	1,75
se a quattro ruote	» 0,55	2,50
per ogni locomotiva stradale. .	» 2,25	9,00

Il peso delle merci caricate sui veicoli, non facente parte delle dotazioni regolamentari, sarà tassato separatamente, nella misura di kg. 600 o 1200, indicata dall'avvertenza all'allegato V del regolamento 15 luglio 1890 pei trasporti militari in ferrovia, secondo che si tratti di veicoli a due o a quattro ruote.

Nel caso che i veicoli ed affusti debbano seguire le truppe e che il trasporto debbasi computare, anzichè in ragione della distanza, in ragione del tempo impiegato, ogni giornata di marcia o sosta si calcola come equivalente a 30 km., a meno che le truppe non compiano marce di maggior lunghezza, nel qual caso la tariffa sarà commisurata sull'effettivo percorso. Ogni giorno incominciato si considera come compiuto.

I veicoli e gli affusti trasportati sulle vie ordinarie sono sempre da considerarsi a numero, quand'anche trattisi di specie non comprese nell'allegato *V* al regolamento pei trasporti militari in ferrovia. Sono invece da considerarsi a peso quelli che vengono consegnati smontati.

§ 64. Riscontrandosi nelle operazioni di presa o di resa o nei trasporti sulle vie ordinarie tratti che rendano necessario l'impiego dei mezzi di cui è parola nei §§ 65, 66 e 67, saranno rispettivamente applicabili ai singoli tratti i prezzi stabiliti dai detti paragrafi, in aggiunta a quelli di cui nei §§ 62 e 63.

Se ne eccettuano le operazioni di presa e di resa, che richieggano totalmente l'impiego di mezzi speciali, per le quali verranno corrisposti soltanto i prezzi stabiliti dai §§ 65, 66 e 67.

(1) I trasporti sono retribuiti in ragione di L. 0,065 per quintale e per chilometro anche se eseguiti su tratti di strade di accesso ai forti, qualunque ne sia la pendenza, indipendentemente dai mezzi adoperati dalle Società, purchè le strade siano praticabili dai veicoli ordinari del commercio con opportuno aumento di mezzi di trazione.

§ 65. Per i trasporti a schiena di animale o con treggie o slitte si corrisponderà, per quintale (divisibile di 10 in 10 kg.) e per chilometro, L. 0,30 col prezzo minimo di L. 0,25.

Il computo dei suddetti trasporti è ammesso per le strade non praticabili, anche temporaneamente, dai rotabili in uso nelle località dove si effettua il trasporto; epperò dovrà essere giustificato producendo un documento, rilasciato da competenti autorità, dal quale risulti la natura della strada percorsa.

§ 66. Per i trasporti a braccia si corrisponderà per quintale (divisibile di 10 in 10 kg.) e per chilometro L. 0,75 col prezzo minimo di L. 0,40.

Il computo dei trasporti a braccia è ammesso soltanto per luoghi non praticabili, anche temporaneamente, nè da carri, nè da bestie da soma, nè con treggie o slitte e dovrà essere documentato come al paragrafo precedente.

§ 67. Per i trasporti per acqua si corrisponderanno, i prezzi seguenti:

1° Per i trasporti nel golfo di Napoli e sui laghi in cui la navigazione è fatta da Società che accordano facilitazioni all'amministrazione militare, i prezzi delle relative convenzioni:

2° Per tutti gli altri trasporti:

a) *A peso*, per quintale (divisibile di 10 in 10 kg.) e per chilometro, colla tassa minima di L. 0,05 e colla percorrenza minima di 5 km. . . . . L. 0,01

b) compenso d'imbarco o sbarco per quintale (divisibile di 10 in 10 kg.) e col prezzo minimo di L. 0,25 » 0,35

Per le operazioni di presa e resa sotto paranco dei pesi indivisibili eccedenti la tonnellata, il relativo compenso sarà aumentato del 50 %.

§ 68. Per ogni operazione di presa o di resa oppure per ogni trasporto dalle stazioni ferroviarie di Livorno o dalle banchine di quel porto alla polveriera del Calambrone o al piano superiore della Fortezza Vecchia o viceversa, sarà corrisposto il compenso unico di L. 0,75 per quintale (divisibile di 10 in 10 kg.), col prezzo minimo di L. 0,50. Uguali compensi spettano alle Società ferroviarie pei trasporti fra la polveriera e la fortezza predette.

§ 69. Fermo il disposto dell'allegato 11 alle tariffe e condizioni pei trasporti in ferrovia in quanto riguarda la stazione di Venezia S. Lucia, pei trasporti nella laguna veneta e per quelli diretti alle isole dei golfi di Spezia e Taranto o che ne provengono, spetta alle Società ferroviarie, in aggiunta al prezzo

di trasporto per acqua stabilito dal § 67 n. 2 lett. *a*), quello di L. 0,75 per quintale divisibile di 10 in 10 kg. con un minimo di L. 0,50. Con questi compensi le Società ferroviarie sono in obbligo di eseguire le due operazioni di presa e di resa dei materiali dalle banchine ai magazzini nel raggio di 10 km. e viceversa, qualunque siano i mezzi impiegati per tali operazioni.

§ 70. I conteggi dei trasporti sono fatti tenendo calcolo della via che, in base ai prezzi stabiliti dal presente contratto e dalle tariffe ferroviarie, risulti la più economica, a termini del § 21, salvo le eccezioni in esso specificate e il disposto del § 73, a meno che sulla richiesta di spedizione sia indicata la via da percorrersi; nel qual caso si terrà conto dell'effettivo percorso seguito dalla spedizione.

Le frazioni di chilometro saranno calcolate come chilometro intiero.

Per ognuno dei trasporti compresi nei conti saranno ammessi tanti arrotondamenti di cinque in cinque centesimi, quante sono le amministrazioni ferroviarie, tramviarie, lacuali e marittime interessate nel trasporto; ne sarà ammesso invece uno solo per il percorso sulle linee delle tre grandi reti. Sarà poi accordato un successivo arrotondamento per tutte, complessivamente, le altre specie di operazioni, che saranno occorse per compiere un dato trasporto.

§ 71. Quando un trasporto, che si compia dal punto di presa al punto di resa totalmente per via ordinaria, richiegga lo impiego di differenti mezzi cioè: carri, muli, braccia, ecc., il compenso sarà liquidato in base alla lunghezza effettiva dei singoli tratti percorsi, calcolando le frazioni di chilometro per chilometro intero, senza applicare il compenso minimo per il trasporto su via ordinaria.

§ 72. Le spedizioni da e per le stazioni intermedie della linea secondaria Roma Trastevere-Viterbo Porta Romana, in destinazione o provenienza di Roma locale, saranno conteggiate come consegnate alla stazione di Trastevere.

§ 73. Quando i trasporti siano in partenza o in destinazione di località servite da più stazioni, essi saranno consegnati o diretti a quelle stazioni che maggiormente convengano all'amministrazione militare per il minor percorso ferroviario. Ad ogni modo il conteggio della tassa ferroviaria sarà fatto in base alla minore percorrenza, a meno che l'amministrazione militare non abbia altrimenti disposto con la richiesta di spedizione.

§ 74. Agli effetti della tassazione sarà considerato completo

quel vagone nel quale sia stato caricato un peso di merci uguale o superiore a quello minimo, che le tariffe speciali comuni con vincolo di peso, valevoli per il pubblico, assegnano per ogni vagone della portata di 8 tonnellate.

Se ne eccettuano:

a) le spedizioni di materiali alla rinfusa, ed in generale di materiali che non ammettono comunanza di carico con altri, oppure di colli indivisibili che richieggono l'impiego di un vagone intero, per le quali spedizioni sarà dovuta la tassa minima a vagone quando la tassa sul peso non sia superiore;

b) le spedizioni di merci non contemplate dalle precitate tariffe, per le quali spedizioni la tassa minima a vagone sarà dovuta quando il peso della merce caricata su ciascun vagone non sia inferiore alle 5 tonnellate;

c) le spedizioni di casse vuote usate, che sono sempre ed esclusivamente tassabili a peso, senza l'aumento del 50 °/₀ qualunque sia il volume della spedizione.

§ 75. I percorsi sono computati come appresso:

a) *per i trasporti in ferrovia:* sui prontuari in vigore per il pubblico;

b) *per i trasporti su strade qualunque esse siano e per i trasporti su laghi, fiumi e canali:* sugli itinerari ufficiali approvati dal Ministero della guerra, sussidiati dagli itinerari locali per le lacune che si verificassero in quelli, tenendo anche conto, per i luoghi fortificati, delle misure fatte dal comando del corpo di stato maggiore ovvero dalle direzioni del genio; gli uni e gli altri comunicati dal Ministero della guerra.

Per i trasporti che possono esser fatti, indistintamente, su ferrovie minori o tramvie o su strade ordinarie, sarà applicata la tariffa dei trasporti sulle vie ordinarie stabilita da questo contratto o quella delle ferrovie minori o tramvie applicabile ai trasporti militari, secondo che risulterà più economico, tenuto conto dell'ammontare complessivo dei correspettivi fissati dal contratto stesso per il trasporto dal luogo di presa a quello di resa.

§ 76. Le spedizioni provenienti da ferrovia e indirizzate colle relative richieste ad una direzione, comando, corpo, ecc., potranno da questi essere fatte consegnare nei magazzini, forti, batterie, polveriere, ecc., da loro dipendenti, ovvero fatte suddividere fra diversi magazzini, forti, batterie, polveriere, ecc., purchè l'avviso della definitiva destinazione dei materiali o della ripartizione loro venga dato prima che questi siano asportati

dalla stazione d'arrivo o dopo la loro consegna nelle località indicate nella primitiva richiesta.

Qualora occorra la preaccennata suddivisione, saranno rilasciate per le operazioni di resa tante nuove richieste di spedizione quanti siano i forti, magazzini, ecc. Di esse si farà cenno nella dichiarazione di ricevuta dei materiali da apporsi sulla richiesta di spedizione primitiva, indicandovi le singole quantità trasportate nelle varie località suddette. I compensi per tali consegne, invece che sulla richiesta primitiva, saranno calcolati distintamente sulle richieste rilasciate per le dette consegne in base ai §§ 62, 63 e 67, secondo che si tratti di trasporti per via ordinaria, nel raggio od oltre il raggio di 10 km. dalla stazione ferroviaria o di trasporto per acqua.

Nel solo caso in cui non pervenga in tempo al rappresentante l'ordine per la definitiva destinazione o per la suddivisione dei materiali, ed egli abbia dato in tempo l'avviso di cui al § 34, l'amministrazione militare ricevente, qualora non intenda di provvedere coi propri mezzi, ma voglia far proseguire i materiali ad un'altra località per mezzo delle società ferroviarie, dovrà, per tale nuovo trasporto, rilasciare una o più nuove richieste di spedizione, indipendenti dalla primitiva, e quindi spetterà alle amministrazioni ferroviarie di conteggiare, per tale servizio, i compensi di cui ai §§ 63 e 67, secondo i casi.

Se il rappresentante non abbia dato in tempo l'avviso predetto, l'Amministrazione ferroviaria non avrà diritto che al solo compenso di resa o di trasporto per via ordinaria, secondo che la resa sarà stata fatta entro i 10 km. od oltre.

§ 77. Per le prestazioni inerenti alle rispedizioni da o per le ferrovie minori, tramvie, laghi, ecc., spetta alle Società ferroviarie il compenso stabilito dal § 62 per un'operazione di presa, qualora le dette ferrovie minori, tramvie, laghi, ecc., abbiano stazione separata da quella delle grandi reti.

Quando invece il servizio di rispedizione si compia nella stazione comune, il compenso di cui sopra sarà ridotto di un terzo; ma verrà corrisposto solo quando le amministrazioni ferroviarie esibiscano la prova dell'avvenuta rispedizione.

§ 78. È stabilito a favore delle Società ferroviarie l'aumento del 25 per cento sui prezzi indicati per la presa e la resa e per il trasporto sulle vie ordinarie e per acqua del fieno e della paglia sciolta o in balle non compresse a macchina.

Uguale aumento è dovuto sui prezzi stabiliti dai §§ 63, 65, 66 e 67 per il trasporto sulle vie ordinarie e per acqua delle polveri, dinamite od altri esplodenti (proietti carichi,

cartucce preparate e fuochi da guerra) compresi quelli della categoria 11ª.

§ 79. Per le operazioni di presa e di resa e per i trasporti sulle vie ordinarie ordinati ed eseguiti d'urgenza, spetta alle Società ferroviarie l'aumento del 50 per cento sui prezzi portati dai §§ 62, 63 e 65.

§ 80. Quando siano occorse modificazioni ad un trasporto in corso (§ 33):

se la modificazione consiste nel cambiamento di velocità, le tasse si computeranno distintamente coi prezzi della *piccola* velocità dalla stazione di partenza fino a quella ove ebbe luogo il cambiamento e coi prezzi della *grande* velocità per l'ulteriore percorso;

se la modificazione, invece, consiste nel cambio di destinazione, la tassa si conteggerà in base al prezzo chilometrico del percorso effettivo, sia questo percorso inferiore o superiore a quello indicato nella richiesta di spedizione.

L'amministrazione militare corrisponderà inoltre a quella ferroviaria una lira per il telegramma occorrente per la trasmissione dell'ordine.

Art. 8.

Condizioni speciali per i trasporti eseguiti in Sicilia.

§ 81. Per i trasporti eseguiti in Sicilia, ferme restando tutte le condizioni del presente contratto, saranno corrisposti, per ciascuno dei seguenti servizi, i prezzi appresso indicati:

NATURA DEI SERVIZI	PREZZO da pagarsi
Presa o resa dei materiali di qualunque specie (per quintale divisibile di 10 in 10 kg.)	0,40
Prezzo minimo	0,30
Presa o resa degli esplosivi (per quintale divisibile di 10 in 10 kg)	0,50
Prezzo minimo	0,35
Presa o resa di veicolo scarico a 2 o 4 ruote	1,95
Id. id. id. carico id.	2,80
Id id. di locomotiva stradale	10,—
Trasporti sulle vie ordinarie.	
Materiali di qualunque specie (per quintale divisibile di 10 in 10 kg. e per km.)	0,075
Prezzo minimo per quintale e per operazione.	0,35
Veicoli ed affusti con la sola dotazione regolamentare	
per veicolo e chilometro: a 2 ruote con stanghe	0,38
per veicolo e chilometro: id. con timone	0,42
per veicolo e chilometro: a 4 ruote	0,62
Locomotive stradali (per locomotiva e chilometro)	2,50
Prezzo minimo:	
per operazione e veicolo: a due ruote con stanghe o con timone	1,95
per operazione e veicolo: a quattro ruote	2,80
Per ogni locomotiva stradale e per operazione	10,—
Trasporti a schiena d'animale (per quintale divisibile di 10 in 10 kg. e per km.)	0,35
Prezzo minimo	0,30
Trasporti a braccia (per quintale divisibile c. s. e per km.)	0,85
Prezzo minimo	0,45
Trasporti per acqua.	
Quando non esistono convenzioni, a peso per quintale e per km.	0,011
Prezzo minimo	0,055
Compenso d'imbarco o sbarco	0,40
Prezzo minimo	0,30

§ 82. Per le operazioni di presa o di resa e pei trasporti dei materiali di artiglieria e genio di peso indivisibile superiore alla tonnellata si corrisponderanno invece i prezzi seguenti:

Per ciascuna operazione	Per chilometro e quintale divisibile di 10 in 10 kg.		Percorso minimo chilometrico	NOTE
	Dal cancello dello scalo al forte o batteria	Da forte o batteria a forte o batteria		
1° Collo di peso indivisibile da 1001 a 2000 kg. . . .	0,09	0,18	5	Questi prezzi speciali sono applicabili ai trasporti *a e da opere non in pianura*, dovendo per questi ultimi applicarsi la tariffa del § 81.
2° Collo di peso indivisibile da 2001 a 10000 kg. . . .	0,27	0,50		

Art. 9.

Compilazione e presentazione delle contabilità. — Pagamenti.

§ 83. Le Società ferroviarie presenteranno ciascun mese le contabilità in doppio esemplare, compilandole sull'apposito modulo (alleg. N. 3) nel quale saranno inscritti prima i trasporti eseguiti in tutto od in parte sulle linee delle tre grandi reti e poi quelli eseguiti totalmente per altre vie.

§ 84. Per i trasporti a carico del bilancio saranno redatte separate contabilità per capitoli ed articoli, secondo le indicazioni fornite dal Ministero della guerra.

Invece per tutti i trasporti a carico delle masse dei corpi sarà presentata un'unica contabilità, eccezione fatta soltanto pei trasporti diretti a Napoli o ad altra località per la Colonia Eritrea, pei quali dovrà redigersi separata contabilità.

La data da prendersi per base nella compilazione delle contabilità, sarà quella di spedizione per ferrovia quando i trasporti abbiano percorso in tutto o in parte le linee delle grandi reti oppure quella della richiesta di spedizione in tutti gli altri casi.

§ 85. Le contabilità dei trasporti sono soddisfatte con acconti, nella misura dei 19/20, e con saldi mediante *mandati* e *ordini di pagamento*, gli uni e gli altri emessi a favore della Società che ha presentato le contabilità, tanto se riguardino un trasporto eseguito integralmente sulla propria rete, quanto se in servizio cumulativo.

I pagamenti degli acconti e dei saldi saranno fatti per ogni singolo conto.

§ 86. Non saranno corrisposti acconti sulle contabilità d'ammontare non eccedente le lire 50, le quali verranno saldate entro i due mesi dalla loro presentazione, se non diedero luogo a contestazioni, o entro i due mesi dall'intervenuto accordo, se vi furono contestazioni.

§ 87. Gli acconti saranno pagati appena fatta la verificazione sommaria delle contabilità e non oltre i due mesi dal loro arrivo al Ministero (Direz. Gen. Revisione dei conti).

Per stabilire la somma su cui sarà dato l'acconto, saranno diffalcati, da quella totale portata dalla contabilità, tutti gli ammontari delle richieste di spedizione, che nella suddetta revisione si riconosceranno contestabili, per quanto riguarda i prezzi di trasporto.

I saldi saranno corrisposti appena avvenuta la liquidazione.

Le partite contestate saranno soddisfatte integralmente appena composte le vertenze insorte.

§ 88. Le contabilità che, a causa di osservazioni, venissero respinte dall'ufficio incaricato della liquidazione, dovranno dalle Società essere restituite all'ufficio stesso debitamente rettificate o colle contro osservazioni, che esse credessero di fare, entro il termine di un mese da computarsi dalla data del loro arrivo.

§ 89. A corredo delle contabilità devono essere prodotte le richieste di spedizione, le note descrittive e tutti gli altri documenti giustificativi stabiliti.

Art. 10.

Contabilità suppletive.

§ 90. Le richieste di spedizione, le note descrittive, ecc., che, per un motivo qualsiasi, non siano state comprese nella contabilità del mese al quale si riferiscono, possono essere conteggiate in apposite contabilità suppletive, da compilarsi come le principali.

Le contabilità suppletive debbono portare l'indicazione delle contabilità principali cui si riferiscono ed essere distinte con un numero d'ordine progressivo per ciascuna di quelle.

Queste contabilità però devono essere presentate prima che scada un anno dalla data in cui furono eseguiti i trasporti, pena la decadenza dal diritto al pagamento, a meno che dalle Società creditrici possa giustificarsi il caso di forza maggiore.

Parimente le Società non potranno introdurre nuovi e maggiori conteggi per trasporti compresi in contabilità già presentate, dopo che sia trascorso l'anzidetto termine di tempo.

È fatta eccezione per le contabilità dei trasporti per cui furono domandati i duplicati delle richieste di spedizione, per le quali il termine decorrerà dalla data del rilascio dei duplicati stessi. Questi però non potranno richiedersi dopo trascorso l'anno dall'eseguimento dei trasporti.

Art. 11.

Servizio in tempo di guerra.

§ 91. Indetta la mobilitazione dell'esercito e durante lo stato di guerra, rimane sospesa l'esecuzione del presente contratto ed il servizio dei trasporti militari sarà eseguito dall'Amministrazione militare.

Art. 12.

Durata del servizio.

§ 92. La durata del servizio di cui nel presente contratto è fissata dal 1° luglio 1898 al 30 giugno 1905.

Art. 13.

Disposizioni generali.

§ 93. Le parti si obbligano a riconoscere le leggi dello Stato e i relativi regolamenti nei rapporti che potessero avere col presente contratto.

§ 94. Per l'eseguimento del presente contratto sarà concordata fra le parti apposita istruzione.

Art. 14.

Tassa di registro.

§ 95. Per l'applicazione della tassa di registro sull'ammontare dei trasporti sulle ferrovie e di quelli, da eseguirsi con altri mezzi, che ai primi si connettono, vale il privilegio competente alle Società ferroviarie a norma degli articoli 40, 45 e 37, rispettivamente, delle convenzioni per l'esercizio delle Reti Mediterranea, Adriatica e Sicula, approvate con la legge 27 aprile 1885, n. 3048 (serie 3ª).

Sull'ammontare degli altri trasporti totalmente estranei all'esercizio delle linee ferroviarie, che si presume in L. 20,000 annue, sarà applicata la tassa proporzionale di registro.

Uguali norme valgono per la registrazione dei contratti che, in dipendenza del presente, le Società ferroviarie stipuleranno coi terzi.

Il Ministero della guerra pagherà la tassa proporzionale di registro sul presente contratto e rimborserà alle Società ferroviarie quella che, per tale titolo, fosse da esse eventualmente pagata pei contratti stipulati con terzi.

Il presente contratto non sarà esecutivo per le Società ferroviarie se non dopo l'approvazione dei rispettivi Consigli d'amministrazione e del R. Ispettorato generale delle strade ferrate, e per il Ministero della guerra che dopo l'approvazione nei modi di legge.

Fatto, letto e chiuso nell'anno, giorno e mese di cui sopra.

Per il Ministero della guerra
Il Direttore generale dei servizi amministrativi
PAOLO SPINGARDI

Per la Società per le Strade ferrate del Mediterraneo
Il Delegato
Ing. CONTARDO ZANOTTI

Per la Società Italiana per le Strade ferrate Meridionali (esercizio Rete Adriatica)
Il Vice-Direttore Generale
Ing. GIUSEPPE PESSIONE

Per la Società Italiana per le Strade ferrate della Sicilia
Il Delegato
ENRICO SCIALOJA

I Testimoni

GUSTAVO CARONCINI
ETTORE CIOTORANI

Il Segretario rogante

ERNESTO PORPORATI

Società per le strade ferrate del Mediterraneo.

Approvato dal Consiglio d'amministrazione nella seduta del 26 agosto 1898, n. 173.

L'Amministratore — D. BORGHESE.

Società per le strade ferrate meridionali
esercente la rete adriatica.

Approvato dal Consiglio d'amministrazione nell'adunanza del 31 agosto 1898

Il Consigliere di turno — G. PARODI.

Società per le strade ferrate della Sicilia.

Approvato dal Consiglio d'amministrazione nell'adunanza del 26 settembre 1898.

Il Presidente — PRINCIPE DI SCALEA.

Regio Ispettorato Generale delle strade ferrate.
Amministrazione centrale.

Approvato con nota 27 agosto 1898, n. 8159-*B*, divisione II.

Per l'Ispettore Generale — A. VIVALDA.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
A. DI SAN MARZANO.

(Bianca)

(ALLEGATO N. 8).
§ 17 del contratto

(1) . . . . . .

REGISTRO
DELLE RICHIESTE DI SPEDIZIONE
pei trasporti a carico del bilancio della Guerra

AVVERTENZE.

§ 1. — Sono a carico del bilancio:

a) i trasporti dei materiali che si prelevano dai magazzini d'artiglieria in surrogazione di altri perduti o resi inservibili per cause di forza maggiore, per nuova dotazione o per aumento della dotazione precedente ed i trasporti dei materiali che si versano negli stessi magazzini, perchè dichiarati fuori servizio per cause di forza maggiore o perchè diminuiti dalle dotazioni o di modello abolito;

b) i trasporti delle cartucce dai magazzini di artiglieria ai corpi, tanto per le dotazioni permanenti, quanto per le esercitazioni;

c) i trasporti di bossoli e di involgi di cartoncino versati dai corpi ai laboratori pirotecnici.

d) i trasporti di derrate o materiali delle sussistenze militari, compresi i recipienti vuoti di ritorno e i trasporti di materiali di qualunque specie, che si prelevano o versano presso le varie amministrazioni, per corpi, uffici o stabilimenti non aventi masse proprie;

e) i trasporti dei materiali di casermaggio;

f) i trasporti di materiali di qualunque specie per esperienze di mobilitazione;

g) i trasporti speciali, per i quali dal Ministero sia, di volta in volta, ordinato che non vadano a carico dei corpi.

§ 2. — Detti trasporti, i quali riflettono i *servizi* seguenti: *materiali diversi dei servizi amministrativi* (servizio Sanitario, del Casermaggio, della Croce Rossa, ecc.) *pane e viveri, foraggio, artiglieria e genio*, graveranno, a seconda della specialità loro, sui capitoli ed articoli sotto indicati:

Materiali diversi dei servizi amministrativi:

cap. 29. - Art. 2° — trasporti di effetti letterecci nei vari presidi ed altri trasporti speciali a carico dello Stato;

cap. 30 - Art. unico — Trasporti di materiali di mobilitazione;

Pane e viveri:

cap. 27 - 3° — Spese di trasporto per il pane ed i viveri;

cap. 56 - 4° — Spese di trasporto dei viveri di riserva e dei materiali da sezione sussistenze e panattieri;

Foraggio:

cap. 28 - 4° — Spese per il foraggio in natura;

Artiglieria:

cap. 32 — Materiale e stabilimenti d'artiglieria;

cap. 44 - 1° — Fabbricazione di fucili e moschetti, relative munizioni ed accessori; oggetti di fuletteria e trasporto dei medesimi; pistole a rotazione per gli ufficiali; nuovi alzi per fucili e moschetti;

cap. 46 - 1° — Approvvigionamenti di mobilitazione per il materiale d'artiglieria, riparazione e trasporto dei medesimi;

cap. 47 — Fabbricazione d'artiglierie di gran potenza a difesa delle coste — provviste e trasporti relativi;

cap. 52 — Armamento delle fortificazioni, materiale per artiglieria da fortezza e relativo trasporto;

cap. 53 — Acquisto di materiali d'artiglieria da campagna e relativo trasporto;

Genio:

cap. 33 — Materiale e lavori del genio;

cap. 46 - 2° — Approvvigionamenti di mobilitazione per il materiale del genio, riparazione e trasporto dei medesimi;

cap. 72 — Dotazioni di materiali del genio nelle fortezze per traini d'assedio e relativo trasporto.

Tiro a segno nazionale:

cap. 41 — Trasporti vari per il servizio del tiro a segno nazionale.

N. B. *I capitoli ed articoli summenzionati sono quelli del bilancio 1898-99 e possono venire annualmente modificati.*

(1) Corpo o riparto.

(Matrice)

Trasporti per conto del MINISTERO DELLA GUERRA a carico del Servizio . . capitolo . . articolo . .

Richiesta di spedizione N. . . .

(1) . . . . . .

La spedizione si eseguisce giusta (2) . . . . . .

Si richiede l'Amministrazione ferroviaria di far trasportare a (3) . . . . velocità sulle strade ferrate e (4) . . . . . sulle vie ordinarie all'indirizzo del (5) . . . . . in . . . . . circondario di . . . . . quanto appresso, alle condizioni stabilite nel contratto stipulato in appendice alla convenzione 28 settembre 1882.

(6) . . . . . .

Si uniscono n. (7) . . . . . riscontri per il percorso da . . . . a . . . . .

Luogo di presa	Luogo di resa
(8)	(8) . . . . .

N. dei colli o dei veicoli	Marche o numeri	Qualità del veicolo o del collo e specie del contenuto di questo (9)	Peso reale in kg.

(10) . . . . addì . . . . (ore . .)

Il Richiedente (11)

. . . . . .

Ricevuti in consegna i materiali il (12) . . . .

IL RICEVENTE (13)

. . . . . .

(Sezione I)

Trasporti per conto del MINISTERO DELLA GUERRA a carico del Servizio . . capitolo . . articolo . .

Richiesta di spedizione N. . . .

(1) . . . . . .

La spedizione si eseguisce giusta (2) . . . . . .

Si richiede l'Amministrazione ferroviaria di far trasportare a (3) . . . . velocità sulle strade ferrate e (4) . . . . . sulle vie ordinarie all'indirizzo del (5) . . . . . in . . . . . circondario di . . . . . quanto appresso, alle condizioni stabilite nel contratto stipulato in appendice alla convenzione 28 settembre 1882.

(6) . . . . . .

Si uniscono n. (7) . . . . . riscontri per il percorso da . . . . a . . . . .

Luogo di presa	Luogo di resa
(8)	(8) . . . . .

N. dei colli o dei veicoli	Marche o numeri	Qualità del veicolo o del collo e specie del contenuto di questo (9)	Peso reale in kg.

(10) . . . . . 189 . . (ore . .)

Bollo d'ufficio o dichiarazione di mancanza di bollo

Il Richiedente (11)

. . . . . .

Ricevuti in consegna i materiali il (12) . . . . . .

IL RICEVENTE (13)

. . . . . .

Il trasporto fu effettuato sotto i N. . . . . di spedizione del . . . . . 189 . . senza pagamento di tassa.

(Bollo della stazione di partenza) Il Capo della stazione di partenza

. . . . . .

Il rappresent. la ferrovia, incaricato della spedizione

. . . . . .

Questa sezione sarà trattenuta da chi riceve l'ordine della spedizione, dopo completata dal Capo stazione quando ne sia il caso.

(Sezione II)

Trasporti per conto del MINISTERO DELLA GUERRA a carico del Servizio . . capitolo . . articolo . .

Richiesta di spedizione N. . . .

(1) . . . . . .

La spedizione si eseguisce giusta (2) . . . . . .

Si richiede l'Amministrazione ferroviaria di far trasportare a (3) . . . . velocità sulle strade ferrate e (4) . . . . . sulle vie ordinarie all'indirizzo del (5) . . . . . in . . . . . circondario di . . . . . quanto appresso, alle condizioni stabilite nel contratto stipulato in appendice alla convenzione 28 settembre 1882.

(6) . . . . . .

Si uniscono n. (7) . . . . . riscontri per il percorso da . . . . a . . . . .

Luogo di presa	Luogo di resa
(8)	(8) . . . . .

N. dei colli o dei veicoli	Marche o numeri	Qualità del veicolo o del collo e specie del contenuto di questo (9)	Peso reale in kg.

(10) . . . . . 189 . . (ore . .)

Bollo d'ufficio o dichiarazione di mancanza di bollo

Il Richiedente (11)

. . . . . .

Ricevuti in consegna i materiali il (12) . . . . . .

IL RICEVENTE (13)

. . . . . .

Il trasporto fu effettuato sotto i N. . . . . di spedizione del . . . . . 189 . . ed è stato scritturato in arrivo sotto i N. . . . . del . . . . . 189 . . nella . . quindicina di . . . . senza riscossione delle tasse.

Il Capo della stazione di arrivo

. . . . . .

(Bollo della stazione di partenza) (Bollo della stazione di arrivo)

Questa sezione sarà trattenuta da chi consegna la spedizione, dopo completata dal Capo stazione quando ne sia il caso.

(Sezione B)

Dichiarazioni ed osservazioni della parte destinataria.

Dichiaro d'aver ricevuto addì (14) . . . . . *189* . . *la spedizione* (15) . . . . . *addì* . . . . *189* . .

(16) . . . .

GRADO, QUALITÀ E FIRMA DEL FUNZIONARIO RICEVENTE

. . . . . .

Bollo d'ufficio e dichiarazione di mancanza di bollo

(14) Data della consegna della spedizione. — (15) *In perfetta regola* - oppure: *con le mancanze od avarie specificate nel verbale n. . . . oggi stesso redatto.* - Aggiungere, poi, se del caso: *Il trasporto venne consegnato d'urgenza dietro richiesta dell'autorità militare* (16). Luogo e data del rilascio della dichiarazione, la quale dovrà farsi appena compiuto il collaudo della spedizione.

Distinta delle tasse a carico del trasporto.

	alla partenza (17)	all'arrivo (18)
Presa-Merci kg... Veicoli N...		
Resa-Merci kg... Veicoli N...		
Rispedizioni merci kg... Veicoli N...		
Porto per via ferroviaria.		
Merci kg... Veicoli N... km...		
Porto per via ordinaria a schiena d'animali, etc.		
Merci kg .. km...		
Porto a braccio.		
Merci kg... km...		
Porto per laghi, fiumi e canali, etc. pei quali non esistono convenzioni.		
Merci kg... km...		
Diritto fisso		
Cognatoni . . . . . N. .		
Porto su ferrovie minori, tramvie, laghi, mare, pei quali esistono convenzioni.		
Merci kg... Veicoli N... km...		
Diritti di sosta, di dazio, di transito, spese di posta, per polizze di carico, noleggio, di marche, ecc. come dagli allegati documenti giustificativi....		
Porto e tasse accessorie sulle ferrovie (Grandi reti) (19).		
Merci kg... Veicoli N... km. .		
TOTALE (19)...		
TOTALE GEN. L. (19)		

(17) Indicazioni da apporsi da chi ritira il trasporto dall'autorità militare.

(18) Indicazioni da apporsi da chi consegna il trasporto all'autorità suddetta.

(19) Riservato agli uffici ferroviari di controllo.

(Sezione A)

Avvertenze per l'Amministr. militare.

(1) Corpo, istituto o stabilimento militare; sezione, magazzino, ufficio di maggiorita, ovvero di distaccamento di . . . . . dal quale è fatta la spedizione.

(2) Indicare la disposizione regolamentare, l'atto del giornale militare o l'ordine superiore che promuove la spedizione.

(3) Indicare se a grande o a piccola velocità quando il trasporto dev'essere eseguito per ferrovia.

(4) Indicare *d'urgenza* quando la presa o il trasporto su via ordinaria debba eseguirsi in tal modo.

(5) Autorità, corpo, ufficio o stabilimento destinatario.

(6) Indicare la via da percorrere nel solo caso che la si voglia tassativamente imporre. Indicare pure quando la spedizione è accompagnata da scorta militare.

(7) Qualora occorra far percorrere alla spedizione un tratto di ferrovie minori, tramvie, laghi o mare, serviti da Società aventi convenzioni coll'Amministrazione militare saranno rilasciati tanti riscontri, modello 446, quanti sono i tratti da percorrere.

(8) Indicare il magazzino, forte, polveriera, ecc. ove dovranno eseguirsi la presa e la resa.

(9) Specificare pei veicoli ed affusti se a due o a quattro ruote; se col carico di dotazione, o col cannone, o scarichi; se caricati di merci non facenti parte delle dotazioni, senza però indicare il peso delle merci stesse. Specificare pei colli la qualità loro cioè: se casse, involti, fusti, ecc. e indicare sommariamente gli oggetti in essi contenuti. Per gli oggetti considerati voluminosi rispetto al loro peso (cioè quelli il cui volume corrisponda ad un peso inferiore a kg. 200 per m. c.), accanto alla designazione di ciascun collo si indicherà anche il volume ed i dati di misurazione dai quali fu desunto. Qualora occorra la nota descrittiva, questa sarà compilata in triplice esemplare. Il totale del peso dovrà essere indicato anche in tutte lettere.

(10) Luogo e data di compilazione della richiesta. Ora della consegna di questa al rappresentante delle Società ferroviarie.

(11) Grado, qualità e firma del funzionario speditore.

(12) Giorno ed ora di consegna dei colli all'Amministrazione ferroviaria. Indicarvi, ove del caso, che, per mancanza di mezzi, il peso fu dichiarato in via approssimativa.

(13) Firma per ricevuta del rappresentante le Società ferroviarie (o del comandante il convoglio).

(Matrice)

Avvertenze per l'Amministr. militare.

(1) Corpo, istituto o stabilimento militare; sezione, magazzino, ufficio di maggiorita, ovvero di distaccamento di . . . . dal quale è fatta la spedizione.

(2) Indicare la disposizione regolamentare, l'atto del giornale militare o l'ordine superiore che promuove la spedizione.

(3) Indicare se a grande o a piccola velocità quando il trasporto dev'essere eseguito per ferrovia.

(4) Indicare *d'urgenza* quando la presa o il trasporto su via ordinaria debba eseguirsi in tal modo.

(5) Autorità, corpo, ufficio o stabilimento destinatario.

(6) Indicare la via da percorrere nel solo caso che la si voglia tassativamente imporre. Indicare pure quando la spedizione è accompagnata da scorta militare.

(7) Qualora occorra far percorrere alla spedizione un tratto di ferrovie minori, tramvie, laghi o mare, serviti da Società aventi convenzioni coll'amministrazione militare, saranno rilasciati tanti riscontri, mod. 446, quanti sono i tratti da percorrere.

(8) Indicare il magazzino, forte, polveriera, ecc. ove dovranno eseguirsi la presa e la resa.

(9) Specificare pei veicoli ed affusti se a due o a quattro ruote; se col carico di dotazione, o col cannone, o scarichi; se caricati di merci non facenti parte delle dotazioni, senza però indicare il peso delle merci stesse. Specificare pei colli la qualità loro cioè: se casse, involti, fusti, ecc. e indicare sommariamente gli oggetti in essi contenuti. Per gli oggetti considerati voluminosi rispetto al loro peso (cioè quelli il cui volume corrisponda ad un peso inferiore a kg. 200 per m. c.), accanto alla designazione di ciascun collo si indicherà anche il volume ed i dati di misurazione dai quali fu desunto. Qualora occorra la nota descrittiva, questa sarà compilata in triplice esemplare. Il totale del peso dovrà essere indicato anche in tutte lettere.

(10) Luogo e data di compilazione della richiesta. Ora della consegna di questa al rappresentante delle Società ferroviarie.

(11) Grado, qualità e firma del funzionario speditore.

(12) Giorno ed ora di consegna dei colli all'Amministrazione ferroviaria. Indicarvi, ove del caso, che, per mancanza di mezzi, il peso fu dichiarato in via approssimativa.

(13) Firma per ricevuta del rappresentante le Società ferroviarie (o del comandante il convoglio).

(Giallo) (ALLEGATO N. 2).
§ 17 del contratto

(1) . . . . . .

REGISTRO

DELLE RICHIESTE DI SPEDIZIONE

pei trasporti per conto dei Corpi del R. Esercito

AVVERTENZE.

§ 1. Le spese di trasporto dei materiali sono a carico diretto del bilancio o a carico dei corpi.

§ 2. Sono a carico del bilancio:

a) i trasporti dei materiali che si prelevano dai magazzini d'artiglieria in surrogazione di altri perduti o resi inservibili per cause di forza maggiore, per nuova dotazione o per aumento della dotazione precedente ed i trasporti dei materiali che si versano negli stessi magazzini perchè dichiarati fuori servizio per cause di forza maggiore o perchè diminuiti dalle dotazioni o di modello abolito;

b) i trasporti delle cartucce dai magazzini di artiglieria ai corpi, tanto per le dotazioni permanenti, quanto per le esercitazioni;

c) i trasporti di bossoli e di involgi di cartoncino versati dai corpi ai laboratori pirotecnici;

d) i trasporti di derrate o materiali delle sussistenze militari, compresi i recipienti vuoti di ritorno e i trasporti di materiali di qualunque specie, che si prelevano o versano presso le varie amministrazioni, per corpi, uffici e stabilimenti non aventi masse proprie;

e) i trasporti dei materiali di casermaggio;

f) i trasporti dei materiali di qualunque specie per esperienze di mobilitazione;

g) i trasporti speciali, per i quali dal Ministero sia, di volta in volta, ordinato che non vadano a carico dei corpi.

§ 3. *In tutti gli altri casi le spese di trasporto di materiali di qualunque specie sono a carico delle masse dei corpi e vanno regolate come segue:*

A carico della parte mittente: i trasporti dei materiali che i corpi versano nei magazzini di approvvigionamento, quelli degli stanziati che si forniscono ai corpi dalla tipografia del reclusorio militare di Savona, e quelli dei materiali di proprietà dei corpi che si cedono ad altre amministrazioni od a privati.

A carico della parte ricevente: i trasporti dei materiali che i corpi prelevano dai magazzini di approvvigionamento e quelli dei materiali che si cedono da corpo a corpo.

Il carico delle spese sarà così regolato, anche se le spedizioni vengono ordinate dal Ministero o da altra autorità competente.

§ 4. Il presente modello serve pure per le spedizioni di generi e materiali per la Colonia Eritrea. Le spese di trasporto venendo pagate dal Deposito della Colonia in Napoli, sulla richiesta di spedizione sarà sempre indicato: *A carico del Deposito della Colonia Eritrea.*

(1) Corpo o riparto.

(Matrice)

Trasporti per conto dei CORPI DEL R. ESERCITO a carico del (1) . . . .

Richiesta di spedizione N. . .
(1) . . . . . .

La spedizione si eseguisce giusta (3) . . . . . .

Si richiede l'Amministrazione ferroviaria di far trasportare a (4) . . . . . velocità sulle strade ferrate e (5) . . . . . sulle vie ordinarie all'indirizzo del (6) . . . . . in . . . . . circondario di . . . . . quanto appresso, alle condizioni stabilite nel contratto stipulato in appendice alla convenzione 28 settembre 1882.

(7) . . . . . .

Si uniscono n. (8) . . . . riscontri per il percorso da . . . . . a . . . .

Luogo di presa	Luogo di resa
(9)	(9) . . . . .

N. dei colli o dei veicoli	Marche o numeri	Qualità del veicolo o del collo e specie del contenuto di questo (10)	Peso reale in kg.

(11) . . . . addì . . . . (ore . . .)

Il Richiedente (12)
. . . . . .

Ricevuti in consegna i materiali il (13) . . . .

IL RICEVENTE (14)
. . . . . .

(Sezione A)

Trasporti per conto dei CORPI DEL R. ESERCITO a carico del (1) . . . .

Richiesta di spedizione N. . .
(2) . . . . . .

La spedizione si eseguisce giusta (3) . . . . . .

Si richiede l'Amministrazione ferroviaria di far trasportare a (4) . . . . . velocità sulle strade ferrate e (5) . . . . . sulle vie ordinarie all'indirizzo del (6) . . . . . in . . . . . circondario di . . . . . quanto appresso, alle condizioni stabilite nel contratto stipulato in appendice alla convenzione 28 settembre 1882.

(7) . . . . . .

Si uniscono n. (8) . . . . riscontri per il percorso da . . . . . a . . . .

Luogo di presa	Luogo di resa
(9)	(9) . . . . .

N. dei colli o dei veicoli	Marche o numeri	Qualità del veicolo o del collo e specie del contenuto di questo (10)	Peso reale in kg.

(11) . . . . . 189 . . (ore . .)

Bollo d'ufficio o dichiarazione di mancanza di bollo

Il Richiedente (12)
. . . . . .

Ricevuti in consegna i materiali il (13) . . . . . .

IL RICEVENTE (14)
. . . . . .

Il trasporto fu effettuato sotto i N. . . . di spedizione del . . . . . 189 . . senza pagamento di tassa.

(Bollo della stazione di partenza) Il Capo della stazione di partenza
. . . . . .

Il rappresent. la ferrovia, incaricato della spedizione
. . . . . .

Questa sezione sarà trattenuta da chi riceve l'ordine della spedizione, dopo completata dal Capo stazione quando ne sia il caso.

(Sezione B)

Trasporti per conto dei CORPI DEL R. ESERCITO a carico del (1) . . . .

Richiesta di spedizione N. . .
(2) . . . . . .

La spedizione si eseguisce giusta (3) . . . . . .

Si richiede l'Amministrazione ferroviaria di far trasportare a (4) . . . . . velocità sulle strade ferrate e (5) . . . . . sulle vie ordinarie all'indirizzo del (6) . . . . . in . . . . . circondario di . . . . . quanto appresso, alle condizioni stabilite nel contratto stipulato in appendice alla convenzione 28 settembre 1882.

(7) . . . . . .

Si uniscono n. (8) . . . . riscontri per il percorso da . . . . . a . . . .

Luogo di presa	Luogo di resa
(9)	(9) . . . . .

N. dei colli o dei veicoli	Marche o numeri	Qualità del veicolo o del collo e specie del contenuto di questo (10)	Peso reale in kg.

(11) . . . . . 189 . . (ore . .)

Bollo d'ufficio o dichiarazione di mancanza di bollo

Il Richiedente (12)
. . . . . .

Ricevuti in consegna i materiali il (13) . . . . . .

IL RICEVENTE (14)
. . . . . .

Il trasporto fu effettuato sotto i N. . . . di spedizione del . . . . . 189 . . ed è stato scritturato in arrivo sotto i N. . . . del . . . . . 189 . . nella . . quindicina di . . . . senza riscossione delle tasse.

Il Capo della stazione di arrivo
. . . . . .

(Bollo della stazione di partenza) (Bollo della stazione di arrivo)

Questa sezione sarà trattenuta da chi consegna la spedizione, dopo completata dal Capo stazione quando ne sia il caso.

(Sezione B)

Dichiarazioni ed osservazioni della parte destinataria.

Dichiaro d'aver ricevuto addì (15) . . . . . *189* . . *la spedizione* (16) . . . . . .
(17) . . . . *addì* . . . . *189* . .

GRADO, QUALITÀ E FIRMA DEL FUNZIONARIO RICEVENTE

. . . . . .

Bollo d'ufficio a dichiarazione di mancanza di bollo

(15) Data della consegna della spedizione.

(16) *In perfetta regola* - oppure: *con le mancanze od avarie specificate nel verbale n. . . . oggi stesso redatto.* — Aggiungere, poi, se del caso: *Il trasporto venne consegnato d'urgenza dietro richiesta dell'autorità militare.*

(17) Luogo e data del rilascio della dichiarazione, la quale dovrà farsi appena compilato il collaudo della spedizione.

Distinta delle tasse a carico del trasporto

	Alla partenza (18)	All'arrivo (19)
Presa - Merci kg... Veicoli N...		
Resa - Merci kg... Veicoli N...		
Ridspedizioni merci kg... Veicoli N. .		
Porto per un carreggiabile		
Merci kg... Veicoli N... km...		
Porto per un ordinario o veicolo d'animali, ecc.		
Merci kg... km...		
Porto a braccia d'uomini.		
Merci kg... km...		
Porto per laghi, fiumi e canali ecc. per quali non esistono convenzioni.		
Merci kg... km...		
Diritto fisso.		
Soprattasse . . . . . N...		
Porto su ferrovie minori, tramvie, laghi, mare, pei quali esistono convenzioni.		
Merci kg... Veicoli N... km...		
Diritti di sosta, di dazio, di transito, spese di posta, per polizze di carico, noleggio, di barche, ecc. come dagli allegati documenti giustificativi....		
Porto e tasse necessarie sulle ferrovie (Grandi reti) (20).		
Merci kg... Veicoli N... km...		
TOTALE (20)...		
TOTALE GEN. L. (20)		

(18) Indicazioni da apporsi da chi ritira il trasporto dall'autorità militare.

(19) Indicazioni da apporsi da chi consegna il trasporto all'autorità suddetta.

(20) Riservato agli uffici ferroviari di controllo.

(Sezione A)

Avvertenze per l'Amministr. militare.

(1) « *Mittente* » ovvero «. . . . . (Corpo, istituto o stabilimento militare ricevente) ».

(2) Corpo, istituto o stabilimento militare; sezione, magazzino, ufficio di maggiorita, ovvero di distaccamento di . . . . . dal quale è fatta la spedizione.

(3) Indicare la disposizione regolamentare, l'atto del giornale militare o l'ordine superiore che promuove la spedizione.

(4) Indicare se a grande o a piccola velocità quando il trasporto deve essere eseguito per ferrovia.

(5) Indicare *d'urgenza* quando la presa o il trasporto su via ordinaria debba eseguirsi in tal modo.

(6) Autorità, corpo, ufficio o stabilimento destinatario.

(7) Indicare la via da percorrere nel solo caso che la si voglia tassativamente imporre. Indicare pure quando la spedizione è accompagnata da scorta militare.

(8) Qualora occorra far percorrere alla spedizione un tratto di ferrovie minori, tramvie, laghi o mare, serviti da Società aventi convenzioni coll'Amministrazione militare saranno rilasciati tanti riscontri modello 446, quanti sono i tratti da percorrere.

(9) Indicare il magazzino, forte, polveriera, ecc, ove dovranno eseguirsi la presa e la resa.

(10) Specificare pei veicoli ed affusti: se a due o a quattro ruote; se col carico di dotazione, o col cannone, o scarichi; se caricati di merci non facenti parte delle dotazioni, senza però indicare il peso delle merci stesse. Specificare pei colli la qualità loro cioè: se casse, involti, fusti, ecc., o indicare sommariamente gli oggetti in essi contenuti. Per gli oggetti considerati voluminosi rispetto al loro peso (cioè quelli il cui volume corrisponda ad un peso inferiore a kg. 200 per m. c.), accanto alla designazione di ciascun collo si indichera anche il volume ed i dati di misurazione dai quali fu desunto. Qualora occorra la nota descrittiva, questa sara compilata in triplice esemplare. Il totale del peso dovra essere indicato anche in tutte lettere.

(11) Luogo e data di compilazione della richiesta. Ora della consegna di questa al rappresentante delle Società ferroviarie.

(12) Grado, qualità e firma del funzionario speditore.

(13) Giorno ed ora di consegna dei colli all'Amministrazione ferroviaria. Indicarvi, ove del caso, che, per mancanza di mezzi, il peso fu dichiarato in via approssimativa.

(14) Firma per ricevuta del rappresentante le Società ferroviarie (o del comandante il convoglio).

(Matrice)

Avvertenze per l'Amministr. militare.

(1) « *Mittente* » ovvero «. . . . . (Corpo, istituto, o stabilimento militare ricevente) ».

(2) Corpo, istituto o stabilimento militare, sezione, magazzino, ufficio di maggiorita, ovvero di distaccamento di . . . . . dal quale è fatta la spedizione.

(3) Indicare la disposizione regolamentare, l'atto del giornale militare o l'ordine superiore che promuove la spedizione.

(4) Indicare se a grande o a piccola velocità quando il trasporto dev'essere eseguito per ferrovia.

(5) Indicare *d'urgenza* quando la presa o il trasporto su via ordinaria debba eseguirsi in tal modo.

(6) Autorità, corpo, ufficio o stabilimento destinatario.

(7) Indicare la via da percorrere nel solo caso che la si voglia tassativamente imporre. Indicare pure quando la spedizione è accompagnata da scorta militare.

(8) Qualora occorra far percorrere alla spedizione un tratto di ferrovie minori, tramvie, laghi o mare, serviti da Società aventi convenzioni coll'Amministrazione militare, saranno rilasciati tanti riscontri mod. 446, quanti sono i tratti da percorrere.

(9) Indicare il magazzino, forte, polveriera, ecc., ove dovranno eseguirsi la presa e la resa.

(10) Specificare pei veicoli ed affusti: se a due o a quattro ruote; se col carico di dotazione, o col cannone o scarichi; se caricati di merci non facenti parte delle dotazioni, senza però indicare il peso delle merci stesse. Specificare pei colli la qualità loro cioè: se casse, involti, fusti, ecc., o indicare sommariamente gli oggetti in essi contenuti. Per gli oggetti considerati voluminosi rispetto al loro peso (cioè quelli il cui volume corrisponda ad un peso inferiore a kg. 200 per m. c.), accanto alla designazione di ciascun collo si indichera anche il volume ed i dati di misurazione dai quali fu desunto. Qualora occorra la nota descrittiva, questa sara compilata in triplice esemplare. Il totale del peso dovra essere indicato anche in tutte lettere.

(11) Luogo e data di compilazione della richiesta. Ora della consegna di questa al rappresentante delle Società ferroviarie.

(12). Grado, qualità e firma del funzionario speditore.

(13) Giorno ed ora di consegna dei colli all'Amministrazione ferroviaria. Indicarvi, ove del caso, che, per mancanza di mezzi, il peso fu dichiarato in via approssimativa.

(14) Firma per ricevuta del rappresentante le Società ferroviarie (o del comandante il convoglio).

(ALLEGATO N. 3)
§ 83 del contratto

STRADE FERRATE DEL . . . . . .

CONTO N. . . . . .

dei trasporti effettuati a carico (1) . . . . . .

in base al contratto
stipulato in appendice alla convenzione 28 settembre 1882

(2) . . . . . .

MESE DI . . . . . 189 . . .

. . . . . *addì* . . . . . *189* . . .

MINISTERO DELLA GUERRA
Direzione generale revisione dei conti

Visto, verificato e riconosciuto esatto per L. . . . . sulla quale somma essendo state pagate in conto L. . . . restano dovute a saldo L. . . . . .

Roma, ...

Il Revisore

. . . . . .

V°. **Il Direttore Capo di Divisione**

. . . . . .

Chiuso il presente conto nella somma di L. . . . . a debito (1) . . . . . .

IL . . . . . .

Visto se ne accetta la rettificazione in L. . . . .

IL . . . . . .

(1) Indicare, secondo i casi: *del Ministero della guerra*, oppure: *delle masse dei Corpi del R. Esercito.*

(2) Indicare, nei trasporti per conto del Ministero della guerra, *il servizio* cui attengono i generi o materiali trasportati ed *il capitolo ed articolo* sui quali deve gravare la spesa del trasporto.

ALLEGATI N. . .

N. progressivo d'iscrizione	Richiesta di spedizione			Luogo di		Spedizione per ferrovia			Stazione		Numero dei veicoli	Materiale trasportato	Peso reale in kg.	Distanza in chilometri				
	Numero	Data		provenienza	destinazione	Numero	Data		mittente	destinataria				Ferrovia	Vie ordinarie carreggiabili, ferrovie minori e tramvie	Vie ordinarie a schiena d'animale, oppure con treggie o slitte	Vie ordinarie a braccia	Mare, laghi, fiumi e canali (1)
		Mese	Giorno				Mese	Giorno										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

(1) (Colonne 19 e 26) Compresi i percorsi sulla laguna veneta — da Spezia e Taranto alle isole
(2) Per porto sulle ferrovie minori, tramvie, laghi e mare pei quali esistono convenzioni; per
Le spese di cui a questa colonna e le tasse accessorie di cui a colonna 30 saranno giustificate para
(3) I centesimi o millesimi occorrenti per l'arrotondamento saranno aggiunti, quando occorra.
(4) Indicare come furono tassati i veicoli e cioè: quanti a numero, quanti con applicazione di
pubblico, quando venne applicata.

Distinta delle tasse a carico del trasporto												
Presa	Resa	Rispedizione	Per vie ordinarie: carreggiabili	Per vie ordinarie: a schiena d'animali, con treggie o slitte	Per vie ordinarie: a braccia	Porto per laghi, fiumi, canali, ecc. (1) pei quali non esistono convenzioni	Coper-toni	Somme anticipate a rimborso di spesa (2)		Porto e tasse accessorie sulle ferrovie (grandi reti)	Totale generale (3)	Annotazioni (4)
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32

dei golfi.
diritti di sosta, di dazio, di transito; per polizze di carico; spese di posta, noleggio di barche, ecc.
tamente.
alla colonna che indica l'ultima operazione eseguita nella consegna del trasporto.
tassa minima e quante tasse minime furono applicate. Indicare, pure il numero della tariffa per il

Roma, 1898. — Tip. E. Voghera.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 3 dicembre.

OTTOBRE 30. — R. Decreto n. 458 per sostituzione di un membro della R. commissione esecutiva delle leggi sui veterani del 1848-49, *pag.* 581.
NOVEMBRE 29. — Aggiunte e varianti ad istruzioni per l'arma di artiglieria, *pag.* 583.
» 29. — Pubblicazione del fascicolo 34°/bis dei caricamenti dei materiali d'artiglieria, *pag.* 583.
30. — Destinazione degli ufficiali di milizia territoriale, *pag.* 583.
DICEMBRE 1°. — Servizio viveri per la truppa, *pag.* 585.
» 1°. — Idoneità all'avanzamento e composizione delle commissioni di avanzamento ai gradi di truppa, *pag.* 589.
——— Decisioni di massima, *pag.* 593.

Atto N. **233**. — PENSIONI. — **R. Decreto n. 458 per sostituzione di un membro della R. commissione esecutiva delle leggi sui veterani del 1848-49.** — 30 ottobre.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto il testo unico delle leggi pei veterani del 1848-49 approvato con R. Decreto 9 giugno 1898, n. 274;

Visto il Nostro Decreto 18 gennaio 1880, n. 5247;

Sulla proposta dei Nostri Ministri segretari di Stato per gli affari della guerra, del tesoro e della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Givogre cav. Gio. Battista, colonnello medico ispettore di sanità militare, è nominato membro della commissione permanente per l'esecuzione delle suddette leggi, in sostituzione del maggior generale Dubois cav. Giacinto, stato collocato in posizione ausiliaria.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 30 ottobre 1898.

UMBERTO.

A. Di San Marzano.
Vacchelli.
Palumbo.

ERRATA-CORRIGE.

Atto 231, pag. 525. — Nella colonna annotazioni, *alla parola:* Variante, *sostituire:* Aggiunta.

5 DIC. 98

N. **234**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Aggiunte e varianti ad istruzioni per l'arma di artiglieria**. — 29 novembre.

Sono stati pubblicati in quattro distinti fascicoletti le seguenti aggiunte e varianti:

1° fascicoletto. — Aggiunte e varianti:

a) all'istruzione sulle armi portatili per l'artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna (edizione 1898);

b) all'istruzione sul servizio dei cannoni da 9 B, da 7 da campagna e da 7 per batterie a cavallo (edizione 1897);

c) all'istruzione tattica per le batterie da campagna ed a cavallo (edizione 1897);

d) all'istruzione sul tiro per l'artiglieria da campagna ed a cavallo (edizione 1897);

e) all'istruzione sull'affardellamento, attendamento e accampamento per l'artiglieria da campagna ed a cavallo (edizione 1898);

f) all'istruzione sul servizio del cannone da 7 da montagna (edizione 1898);

g) all'istruzione tattica per le batterie da montagna (edizione 1898);

h) all'istruzione sul tiro per l'artiglieria da montagna (edizione 1898).

2° fascicoletto. — Aggiunte e varianti (3ª serie) all'istruzione sulle formazioni e caricamento delle batterie da 7 da montagna (edizione 1897);

3° fascicoletto. — Aggiunte e varianti (3ª serie) al volume che riunisce i fascicoli di caricamento del carreggio per servizi di mobilitazione.

4° fascicoletto. — Variante all'istruzione a piedi per l'artiglieria da costa e da fortezza (edizione 1898).

I comandi, i corpi e gli uffici interessati, acquisteranno il numero di copie dei singoli fascicoletti sopra indicati che loro occorrono.

Le richieste di tali pubblicazioni saranno fatte colle norme stabilite dall'*Atto* 183 del 1896.

Il prezzo di ciascuno dei fascicoletti di aggiunte e varianti è di cent. 10 per il 1° e di cent. 5 per il 2°, 3° e 4°.

Il Ministro — A. Di San Marzano.

N. **235**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Pubblicazione del fascicolo 34bis dei caricamenti di cimateriali d'artiglieria** — 29 novembre.

È stato pubblicato il fascicolo di caricamento della *carretta coperta per cartucce ridotta per viveri di riserva* (fascicolo 34bis).

I comandi, i corpi e gli uffici interessati acquisteranno il numero di copie di detto fascicolo che loro occorrono in conformità alle norme contenute nell'*Atto* 187 del decorso anno.

Il prezzo del fascicoletto è di cent. 10.

Il Ministro — A. Di San Marzano.

N. **236**. — UFFICIALI IN CONGEDO. — **Destinazione degli ufficiali di milizia territoriale** — 30 novembre.

1. Gli ufficiali di milizia territoriale sono ascritti alle varie armi e corpi, e, in caso di mobilitazione, verranno impiegati:

a) per costituire i quadri di unità mobilitate di milizia territoriale;

b) per attendere a servizi territoriali ed, eccezionalmente, per essere assegnati a taluni comandi e servizi mobilitati.

2. Quelli delle armi di fanteria, artiglieria e genio e dei corpi sanitario e contabile militare, impiegati per lo scopo di cui al comma *a*), sono effettivi fin dal tempo di pace ai corpi incaricati della costituzione dei riparti di milizia territoriale e cioè:

ai distretti, se assegnati ai riparti di fanteria di linea;

ai reggimenti alpini, se assegnati ai riparti alpini;

alle brigate da costa e da fortezza, se assegnati ai riparti d'artiglieria da fortezza;

ai reggimenti del genio (1), se assegnati ai riparti del genio.

Le destinazioni ai suindicati corpi sono fatte dal Ministero, in relazione al fa-bisogno per i riparti di milizia che i corpi stessi devono costituire, e tenendo conto, possibilmente, del luogo di residenza degli ufficiali. Esse vengono indicate sull'*Annuario militare* vol. II (2) e nelle disposizioni inserite nel *Bollettino delle nomine*.

---

(1) Gli ufficiali assegnati a compagnie del genio di milizia territoriale che devono formarsi presso direzioni, sottodirezioni o sezioni staccate dell'arma sono (al pari della forza di truppa di milizia territoriale in congedo) effettivi al 1° reggimento genio.

(2) Sull'*Annuario militare* verrà indicato, per ciascun ufficiale di milizia territoriale, il distretto di domicilio ed il corpo al quale esso è effettivo.

Spetta al corpo, al quale sono effettivi ufficiali di milizia territoriale, di farne la distribuzione fra i riparti che deve costituire, e di comunicare ai singoli ufficiali le rispettive assegnazioni. Queste dovranno inoltre essere fatte risultare sui *ruolini* mod. 86-A, prescritti dall'*Atto* 582 della *Raccolta* (1), ma non verranno pubblicate nè sull'*Annuario militare*, nè sul *Bollettino delle nomine*.

3. Gli ufficiali di milizia territoriale delle armi di fanteria, artiglieria e genio, non effettivi fin dal tempo di pace ai corpi, tutti gli ufficiali di milizia territoriale delle armi dei carabinieri reali e di cavalleria, e dei corpi di commissariato e veterinario militare (2), sono effettivi al distretto di residenza.

Gli ufficiali dei corpi sanitario e contabile militare, non effettivi fin dal tempo di pace ai corpi indicati al n. 2, sono effettivi rispettivamente alle compagnie di sanità e di sussistenza del corpo d'armata ove risiedono, ad eccezione degli ufficiali superiori del corpo sanitario, i quali sono effettivi alla direzione di sanità del corpo d'armata di residenza.

I distretti, le compagnie di sanità e di sussistenza, e le direzioni di sanità comprenderanno gli ufficiali delle suindicate armi e corpi nei propri *ruolini* mod. 86, indicando quali di essi siano *indisponibili in caso di mobilitazione* a senso della *istruzione sulle dispense dalle chiamate alle armi per ragione d'impiego*.

Fra i detti ufficiali, quelli da impiegarsi, in caso di mobilitazione, per i servizi di cui al comma *b*) del n. 1, saranno indicati nel *Bollettino di mobilitazione* (1ª parte); ed i comandanti di distretto, oppure i direttori di sanità e di commissariato, daranno comunicazione delle assegnazioni in esso stabilite, agli interessati.

Alcune di queste assegnazioni potranno anche essere comprese nel *Bollettino di mobilitazione* (2ª parte), ed in tal caso esse saranno fatte conoscere agli interessati soltanto all'atto della mobilitazione.

Le assegnazioni contenute nel *Bollettino di mobilitazione* non

(1) Modificato dagli *Atti* 258 del 1897 e 108 del 1898.

(2) In avvenire, per effetto delle disposizioni contenute nel R. Decreto n. 245, 22 luglio 1897, per l'ordinamento della milizia territoriale, si potranno avere ufficiali della milizia territoriale, non solo delle armi e corpi che già figurano nell'*Annuario militare* (volume II) del 1898, ma anche dell'arma dei carabinieri reali e del corpo veterinario.

hanno effetto che all'atto della mobilitazione; perciò esse non alterano menomamente le disposizioni indicate prima circa la effettività ai distretti, ed alle compagnie di sanità e di sussistenza, in tempo di pace, degli ufficiali di milizia territoriale di cui trattasi.

4. Le assegnazioni degli ufficiali di milizia territoriale ai corpi, che devono averli effettivi fin dal tempo di pace, saranno fatte dal Ministero all'atto della loro nomina, o della inscrizione nei ruoli della milizia stessa.

I passaggi da uno ad altro corpo saranno pubblicati sul *Bollettino delle nomine*.

5. In caso di chiamata alle armi in tempo di pace per la costituzione di riparti di milizia territoriale, gli ufficiali devono sempre prestare servizio nel riparto al quale sono assegnati.

Quando la chiamata abbia luogo per istruzione degli ufficiali, questi potranno anche essere destinati a prestar servizio presso corpi o riparti diversi da quelli a cui sono effettivi.

6. Sono da applicarsi agli ufficiali della milizia territoriale le disposizioni contenute nei nn. 2, 5 e 8 dell'*Atto* 107 del 1898.

7. Le attribuzioni date ai comandanti di distretto dall'*Atto* 396 della *Raccolta*, per la nomina degli aiutanti maggiori in 2° delle brigate di milizia territoriale d'artiglieria e del genio, saranno devolute ai comandi di brigata d'artiglieria da costa e da fortezza ed a quelli dei reggimenti del genio per la parte che rispettivamente li riguarda.

8. Le disposizioni contenute nel presente *Atto* sostituiscono quelle contenute nell'*Atto* 395 della *Raccolta*, relative alla assegnazione degli ufficiali di milizia territoriale.

Il Ministro — A. DI SAN MARZANO.

N. **237**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Servizio viveri per la truppa** — 1° dicembre.

§ 1. Il servizio viveri pei caporali e soldati del R. esercito per l'anno 1899 proseguirà ad essere fatto come per l'anno volgente e cioè:

a) per le truppe stanziate nei presidi capoluoghi di divisione dei primi sei corpi d'armata mediante tre imprese viveri, una per il I e III, una pel II e IV ed una pel V e VI;

b) in tutti gli altri presidi direttamente a cura dei corpi, giusta l'art. 166 del regolamento d'amministrazione.

Il servizio sarà fatto secondo le norme date dai capi I e II del titolo III del precitato regolamento, salvo le eccezioni ed avvertenze appresso indicate.

§ 2. Il contratto di ogni presidio sarà fatto non solo per le truppe che vi si trovano stabilmente, ma anche per quelle mandatevi temporariamente od anche solo di passaggio, compresi gl'inscritti di leva presso i distretti. Il contratto sarà valido per le truppe del presidio che eseguano tiri collettivi senza uscire dal territorio del comune e semprechè a detti tiri non intervengano truppe di altri presidi.

Nel contratto dovrà essere convenuto che per le truppe riunite per grandi manovre, manovre di campagna, tiri collettivi di guerra e tiri d'artiglieria sarà provveduto al servizio: nei primi sei corpi d'armata, dalle imprese di cui al comma *A*) del § 1°; nei rimanenti sei, mediante apposito contratto da stipularsi dalla direzione del commissariato.

§ 3. I presidi degli ultimi sei corpi d'armata nei quali i fornitori dovranno consegnare i generi in apposito magazzino di distribuzione viveri e presentare vive le bestie da macellare, saranno nel venturo anno quelli di Firenze, Roma, Napoli, Caserta, Palermo e Messina. I primi cinque sono già in funzione; l'ultimo sarà instituito col 1° gennaio 1899.

Nelle convenzioni da stipularsi per i sei presidi anzidetti sarà stabilito che i fornitori debbano consegnare i generi nel locale magazzino di distribuzione viveri; che le bestie da macellare siano presentate vive ad una commissione composta di un ufficiale delegato da un corpo di truppa, di un ufficiale commissario e di un ufficiale veterinario, e che alla stessa commissione siano poi presentate le bestie macellate; che la commissione ha sempre il diritto di rifiutare le bestie che non siano in buono stato di nutrizione o che dopo la macellazione, risultino affette da malattie di qualsiasi specie e quindi anche da tubercolosi al suo primo stadio ed interessante soltanto un organo o viscere, per cui le bestie stesse non possano dirsi *perfettamente sane;* che i quarti siano portati intatti al predetto magazzino; che il fornitore debba sottoporsi alle disposizioni governative e municipali per la visita e il bollo della carne prima e dopo la macellazione, ed a tutte le altre emanate durante il corso della fornitura; che il fornitore potrà ritenere per sè il filetto, prelevandolo però in presenza della anzidetta commissione.

Però per il presidio di Firenze sarà convenuto che il fornitore presenti nel magazzino di distribuzione la carne in quarti, perchè alla macellazione delle bestie assiste, in rappresentanza della commissione suddetta, il solo ufficiale contabile, lasciato in facoltà del veterinario del macello di distruggere o seque-

strare in tutto o in parte i visceri giudicati affetti da qualche lesione di carattere locale.

§ 4. Tosto firmati i contratti, tanto gli uffici di commissariato stipulanti quanto i comandanti di presidio non sedi di ufficio di commissariato, invieranno al Ministero uno specchietto dal quale appaia:

1° il prezzo concordato per unità di misura delle singole derrate della razione (carne, pasta, riso, lardo, caffè, zucchero e vino);

2° il costo della razione fondamentale senza caffè o vino;

3° il costo della razione col vino;

4° il costo della razione col caffè;

5° la data del contratto;

6° il nome e cognome del fornitore o dei singoli fornitori.

Lo specchietto dovrà essere compilato conformemente al modello che fa seguito a questo *Atto*.

Per i distaccamenti eventuali verrà indicata la durata del contratto quando non sia quella prescritta, cioè per tutto l'anno 1899.

§ 5. Dei capitoli d'oneri per la fornitura dei viveri alle regie truppe, per conto dei corpi, durante l'anno 1899, nei capiluoghi di divisione dei primi sei corpi d'armata, dovranno provvedersi, i corpi e riparti stanziati nei presidi di Torino, Novara, Alessandria, Cuneo, Milano, Brescia, Genova, Piacenza, Verona, Padova, Bologna e Ravenna in ragione di almeno tre esemplari; e di un esemplare i comandi di brigata stanziati in dette città. Le richieste saranno rivolte all'ufficio di amministrazione di personali militari vari, contro pagamento in conto corrente del prezzo di lire 0,60 per ciascun esemplare. Dovranno pure acquistarne un esemplare quegli altri corpi che nel corso del venturo anno parteciperanno a grandi manovre, manovre di campagna, tiri collettivi di guerra e tiri d'artiglieria nel territorio dei suddetti sei corpi d'armata.

§ 6. I capitoli di condizioni mod. 373, edizione 1898 (per i contratti per il 1899) verranno forniti gratuitamente dal reclusorio militare di Savona ai comandi di corpo di armata, di divisione e di brigata in ragione di due esemplari ciascuno; a tutti i corpi, comprese le brigate d'artiglieria da costa e da fortezza, in ragione di cinque esemplari.

Gli esemplari che occorressero in più ai comandi e corpi anzidetti per la stipulazione dei contratti o per fornirne i distaccamenti, saranno richiesti al predetto reclusorio che li fornirà pure gratuitamente.

Il Ministro — A. Di S. Marzano.

(1)

PROSPETTO *dei prezzi delle derrate componenti la razione diurna per il venturo anno 1899 e costo della razione stessa.*

GENERI		Prezzo dei generi	Quantità	Costo della razione fondamentale (2)			Data del contratto	Nome e cognome del fornitore o dei fornitori
				senza caffè o vino	con vino	con caffè		
Carne	al Kg							
Pasta	»							
Riso	»							
Lardo								
Caffè								
Zucchero								
Vino	al litro							
	Totale							

A addì 1898. Il

(1) Presidio, direzione, sezione o ufficio locale di commissariato di....

(2) Nel caso che i prezzi della pasta e del riso fossero eguali, il costo della razione sarà calcolato sul prezzo medio dei due generi.

N. **238.** — AVANZAMENTO. — **Idoneità all'avanzamento e composizione delle commissioni di avanzamento ai gradi di truppa** — 1° dicembre.

Visti i §§ 36, 37, 38 e 46 del regolamento sull'avanzamento del R. esercito (allegato n. 13 al regolamento di disciplina militare), questo Ministero determina:

1. Per l'assegnazione dei punti di classificazione, di cui al § 46 del citato regolamento, dovrà tenersi conto del risultato degli esami e dell'esperimento pratico, non che dell'autorevolezza e della condotta.

Formeranno quindi gruppi per la votazione delle commissioni di avanzamento:

a) il risultato dell'esame di coltura letteraria;

b) il risultato dell'esperimento pratico di comando;

c) il risultato dell'esame sui vari regolamenti e sulle varie istruzioni, in relazione all'impiego speciale che il candidato dovrebbe coprire con la promozione;

d) il giudizio sulla autorevolezza del candidato;

e) il giudizio sulla condotta.

La commissione d'avanzamento vota separatamente per ciascuno dei quattro primi gruppi, prima per *sì* e per *no*, per stabilire la idoneità dei candidati in ciascun gruppo; poi pei dichiarati idonei, vota per ciascun gruppo il punto di merito, assegnando punti dal 0 al 10.

Per essere dichiarato idoneo il candidato deve aver riportata la idoneità in ciascuno dei quattro gruppi predetti.

Ultimate queste votazioni la commissione assegna ad ogni singolo candidato un punto di merito dal 0 al 10 per la condotta.

Si addizionano quindi i punti di merito ottenuti dagli idonei nei singoli gruppi; il quoziente della somma divisa per 5 rappresenterà il punto di classificazione.

Analogamente a quanto sopra procederanno le commissioni dell'arma dei carabinieri reali e degli stabilimenti militari di pena, osservate però le norme speciali per loro date con disposizione a parte.

2. L'esperimento pratico per l'attitudine ai lavori contabili, di cui al § 38, deve durare tre mesi.

3. Le commissioni di reggimento, di cui al § 42 del precitato regolamento, per l'avanzamento ai vari gradi di sottufficiale sono composte:

del comandante di corpo - presidente,
degli ufficiali superiori - membri effettivi;

del capitano aiutante maggiore, o dell'ufficiale che ne esercita le attribuzioni - segretario e membro consultivo;

dei comandanti di compagnia (squadrone o batteria) del battaglione (mezzo reggimento di cavalleria, brigata d'artiglieria o del genio), a cui il sottufficiale appartiene - membri consultivi.

4. In quei corpi, scuole ecc. dove non è possibile la formazione della commissione di avanzamento, le funzioni ad essa inerenti sono esercitate dal consiglio d'amministrazione permanente, al quale si aggiungeranno, con parere consultivo, semprequando non siano già membri del consiglio stesso, quei comandanti di compagnia o capi di servizio che hanno diretto comando sui militari oggetto di deliberazione, e l'aiutante maggiore in 1° del corpo, scuole ecc. (o l'ufficiale che ne esercita le attribuzioni), il quale assumerà, il tal caso, le funzioni di segretario, in sostituzione del segretario titolare del consiglio.

5. Ove si tratti di esprimere pareri su questioni riguardanti militari appartenenti ad un reparto di truppa distaccato, i comandanti di corpo, prima di sottoporle alla commissione di avanzamento, promuoveranno in proposito una deliberazione del consiglio di amministrazione del distaccamento, consiglio al quale si aggiungeranno in tale occasione gli ufficiali indicati al n. antecedente.

6. Per le compagnie di sussistenza la commissione di avanzamento è formata presso la direzione di commissariato dalla quale la compagnia dipende e sarà composta:

del direttore di commissariato - presidente;

dell'ufficiale più elevato in grado, o più anziano, appartenente alla direzione stessa e del comandante della compagnia - membri effettivi;

del più anziano degli ufficiali subalterni presenti - membro consultivo e segretario.

7. Le commissioni di battaglione (mezzo reggimento per la cavalleria, brigata per l'artiglieria e per il genio) di cui al n. 1 dello stesso § 42 del regolamento già citato, per l'avanzamento ai gradi di caporale e caporale maggiore sono composte:

del comandante del battaglione (mezzo reggimento per la cavalleria, brigata per l'artiglieria e per il genio) - presidente;

dei comandanti di compagnia (squadrone o batteria) - membri effettivi;

dell'aiutante maggiore del battaglione (mezzo reggimento o brigata), o dell'ufficiale che ne esercita le attribuzioni - segretario e membro consultivo;

degli ufficiali subalterni della compagnia alla quale appar-

tiene l'aspirante a caporale od a caporale maggiore - membri consultivi.

8. Le proposte d'avanzamento a caporale od a caporale maggiore dei militari appartenenti alla compagnia stato maggiore sono esaminate da una commissione d'avanzamento così composta:

del relatore del consiglio d'amministrazione di reggimento - presidente;
del capitano aiutante maggiore in 1°,
di un capitano a disposizione, o di altro capitano designato dal comandante del corpo, } membri;
di un aiutante maggiore in 2° - segretario;
dell'ufficiale zappatore (nei reggimenti delle armi di fanteria e cavalleria),
del capo musica (nei reggimenti di fanteria di linea e granatieri), } membri consultivi.

9. Le proposte d'avanzamento a caporale ed a caporale maggiore di militari appartenenti ai depositi reggimentali sono esaminate da una commissione d'avanzamento così composta:

del relatore del consiglio d'amministrazione permanente - Presidente;
del capitano al deposito,
del capitano contabile direttore dei conti, } membri;
di un ufficiale subalterno contabile - membro consultivo e segretario.

10. Pei corpi e reparti indicati nell'ultimo capoverso del § 42 del regolamento sull'avanzamento, presso i quali deve formarsi una commissione unica per tutti i gradi, le funzioni ad essa inerenti sono esercitate (eccezione fatta pei carabinieri reali) dal consiglio d'amministrazione permanente, con le norme indicate nel precedente n. 4.

11. In ogni caso, e per qualsiasi deliberazione delle commissioni d'avanzamento, dovrà sempre essere sentito, a voce o per iscritto, il parere del comandante della compagnia (squadrone o batteria), alla quale il militare appartiene, o del capo di servizio dal quale direttamente dipende.

Il Ministro — A. Di San Marzano.

DECISIONI DI MASSIMA

12.

Soprassoldo ai comandati pel servizio di infermiere presso le infermerie di presidio. — A soluzione di alcuni dubbi stati sollevati nella applicazione del § 2752 del regolamento d'amministrazione, il Ministero dichiara che, siccome gli uomini d'altri corpi comandati per il servizio d'infermiere presso le infermerie di presidio si trovano ivi nelle stesse condizioni dei militari delle compagnie di sanità, cioè non fruiscono dello speciale trattamento di vitto di cui al § 2681, il soprassoldo loro spettante dev'essere corrisposto nella misura di centesimi 20, come è dovuto per questi in conseguenza del disposto dal § 2680. (*Dir. assegni*).

13.

Avanzamento degli ufficiali di complemento e di milizia territoriale. — Agli effetti dell'avanzamento degli ufficiali di complemento e di milizia territoriale, il servizio di cui al comma *c*) del § 202 del Regolamento 19 maggio 1898 per l'esecuzione della legge sull'avanzamento nel regio esercito 2 luglio 1896, dovrà essere prestato presso un corpo o reparto di truppa, ed essere della durata continuativa di almeno 15 giorni, per potere venir considerato come titolo alla dispensa dagli esami od esperimenti prescritti per lo accertamento della idoneità al grado superiore. (*Dir. stato maggiore*).

Roma, 1898. — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 50ª **1898** **PARTE 1ª**

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 10 dicembre.

DICEMBRE 6. — Elenco generale e tariffa dei medicinali e delle sostanze accessorie, *pag.* 593.
" 6. — Circoscrizione territoriale pel servizio d'artiglieria, *pag.* 594.
" 6 — Modificazioni alla giubba degli ufficiali del reggimento Savoia cavalleria (8°) e del reggimento lancieri di Montebello (8°), *pag.* 594.
" 8. — Modificazione alla istruzione sulla stipulazione dei contratti pei servizi dell'amministrazione della guerra in data 24 gennaio 1887, *pag.* 595.
" 8. — Pubblicazioni militari periodiche, *pag.* 596.

Atto N. **239**. — SERVIZIO SANITARIO. — **Elenco generale e tariffa dei medicinali e delle sostanze accessorie**. — 6 dicembre.

Le variazioni apportate dai contratti di appalto nel prezzo delle sostanze medicinali ed accessorie di uso nel servizio sanitario militare, la aggiunzione di alcune sostanze ritenute necessarie e la soppressione di altre cadute ormai in disuso, ha fatto sentire il bisogno di una nuova ristampa dell'*Elenco generale e tariffa dei medicinali e delle sostanze accessorie*, la cui pubblicazione si annunzia col presente *Atto*.

Tale *Elenco* comincerà ad essere in vigore il 1° gennaio p. v.

A datare da questo giorno saranno quindi abrogati l'elenco generale e tariffa presentemente in vigore e gli *Atti* 176 del 1895; 164 del 1896, 116 e 213 del 1897, ferme però restando le disposizioni d'ordine generale riguardanti:

a) il consumo dei medicinali in addietro soppressi che le farmacie avessero tuttora in carico e in buono stato;

b) l'obbligo di conteggiare nelle preparazioni officinali il prodotto effettivo nelle medesime indipendentemente da quello indicato come minimo nel vigente manuale dei medicamenti;

c) l'acquisto e la preparazione dei medicinali non compresi in elenco;

d) il prelevamento facoltativo condizionato dalla farmacia centrale militare, dell'alcool, dello zucchero, dell'olio d'olive, e generi consimili;

ERRATA-CORRIGE.

Atto 237, pagina 588. Nell'annotazione (2) in calce al prospetto, *dopo la parola:* riso, *aggiungasi:* non.

14.DIC.98

e) l'esenzione a favore dei corpi, dell'aumento del 25 °/₀ sul prezzo di tariffa per gli oggetti di medicatura per le sostanze accessorie e per quelle medicinali destinate alle disinfezioni (acido solforico commerciale, ipoclorito di calcio, fenolo liquido impuro, lisolo, creolina, solfato ferroso commerciale, e solfo sublimato), del grasso suino se richiesto a preparare il grasso lucido e per la vaselina gialla, prelevata per usi diversi da quello d'infermeria.

La farmacia centrale eseguirà, a datare dal 1° gennaio 1899 i movimenti di carico e scarico prescritti dal § 483 del regolamento d'amministrazione e contabilità dei corpi 10 giugno 1898, non che l'aggiunta sul registro mod. 237 dei nuovi medicinali stati introdotti nell'elenco-tariffa suddetto.

Il predetto elenco generale, pubblicato in fascicolo a parte, sarà acquistato dai comandi, corpi ed uffici militari in due copie per ciascuno sulle proprie spese di cancelleria o sulla massa generale. Le direzioni d'ospedale militare ne acquisteranno il numero di copie strettamente necessario per le occorrenze del loro servizio.

Le richieste dovranno essere fatte a senso dell'*Atto* 183 del 1896.

Il prezzo di ogni esemplare è di cent. 35.

Il Ministro — A. Di San Marzano.

N. **240**. — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — **Circoscrizione territoriale pel servizio d'artiglieria.** — 6 dicembre.

A modificazione della disposizione contenuta nell'*Atto* 205 del 1897, il 6° reggimento d'artiglieria, di stanza in Vigevano, cesserà, a datare dal 1° gennaio 1899, di dipendere dal III corpo d'armata, per quel che riguarda l'istruzione, la disciplina e la amministrazione, e passerà totalmente alla dipendenza del II corpo d'armata.

Il Ministro — A. Di San Marzano.

N. **241**. — DISCIPLINA MILITARE. — **Modificazioni alla giubba degli ufficiali del reggimento Savoia cavalleria (3°) e del reggimento lancieri di Montebello (8°).** — 6 dicembre.

Le disposizioni contenute negli *Atti* 9 del 1891, 101 e 109 del 1895 sono modificate nel modo qui sotto indicato:

1. La giubba degli ufficiali del reggimento Savoia cavalleria (3°) ha la filettatura di panno scarlatto al bavero ed alle manopole;

2. La giubba degli ufficiali del reggimento lancieri di Montebello (8°) ha le manopole di velluto nero.

Il Ministro — A. Di San Marzano.

N. **242.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Modificazione alla istruzione sulla stipulazione dei contratti pei servizi dell'amministrazione della guerra in data 24 gennaio 1887.** — 8 dicembre.

In relazione a quanto dispone il § 1048 del regolamento d'amministrazione e contabilità dei corpi 10 gennaio 1898, al secondo comma del § 241 della istruzione sulla stipulazione dei contratti 24 gennaio 1887 sono sostituiti i seguenti:

« Pei pagamenti delle provviste, per le quali, a norma del precedente § 238, occorre una privata obbligazione scritta, le quietanze dei fornitori saranno sempre ricevute sugli ordini di pagamento mod. 243 mediante firma del fornitore o di un mandatario legalmente costituito e questi ordini saranno indi messi a corredo del rendiconto mod. 357. Se i creditori o i mandatari non possono scrivere, vi apporranno un segno di croce alla presenza dell'ufficiale pagatore e di due testimoni da lui conosciuti, che pure sottoscriveranno.

Quando il pagamento di cui sopra non si possa effettuare alla sede del corpo, esso verrà commesso ad altro corpo, il quale farà pervenire poi a quello committente lo stesso ordine di pagamento contenente la quietanza originale, perchè possa essere unito al rendiconto relativo.

Pei pagamenti delle altre di dette provviste, per le quali non occorre privata obbligazione scritta, il fornitore potrà richiedere che le somme siangli fatte pervenire, a sue spese ed a tutto suo rischio, per mezzo di vaglia postali, bancari, o di istituti di credito da esso stesso designati, o di mandatari legalmente costituiti. »

N.B. — In conseguenza della presente disposizione, la decisione di massima 39 della *Raccolta* resta abolita.

Il Ministro — A. Di San Marzano.

N. **243** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Pubblicazioni militari periodiche**. — 8 dicembre.

Essendosi riconosciute convenienti alcune modificazioni nelle disposizioni che regolano la provvista, da parte dei corpi, del *Giornale militare* e del *Bollettino delle nomine*, al fine di metterle meglio in armonia coll'attuale ordinamento dell'esercito, il Ministero determina quanto segue:

1. Delle accennate pubblicazioni i reggimenti delle varie armi avranno una copia in più del numero fissato per i vari corpi, onde poterla assegnare al comando del rispettivo deposito.

2. Ai distretti militari ne sono assegnate: tre copie, per quelli di sede nei capoluoghi di divisione (distretti di 1ª classe); due copie, per gli altri (distretti di 2ª classe).

3. Gli uffici d'amministrazione delle brigate d'artiglieria da costa e da fortezza ne avranno ognuno tre copie, indipendentemente dal numero stabilito per le dipendenti brigate.

4. Gli ospedali militari principali si provvederanno del *Giornale militare* e del *Bollettino delle nomine* anche per le infermerie di presidio, in ragione di una copia per ciascuna infermeria.

5. Il magazzino centrale militare di Torino, avendo da provvedere anche pel servizio dei laboratori di costruzione, sarà fornito di cinque copie delle pubblicazioni.

Le premesse disposizioni sono applicabili a cominciare dalle pubblicazioni relative al 1899 e in conformità delle medesime s'intenderanno modificate quelle contenute nell'*Atto* 231 del 1896.

Coll'opportunità si avverte altresì che le pubblicazioni regolamentari e gli stampati in genere potendo ora essere spediti con pieghi in franchigia sino al peso di 5 chilogrammi (articolo 141 del testo unico delle leggi postali — *Atto* 119 della *Raccolta*), l'*Atto* 204 della *Raccolta* medesima si intenderà abolito.

Il Ministro — A. Di San Marzano.

Roma, 1898. — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 54ª **1898** **PARTE 1ª**

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 17 dicembre.

DICEMBRE 15. — Conti delle masse individuali, *pag.* 597.
» 15. — Obbligo del saluto da parte dei militari di truppa del R. esercito e delle guardie di città e loro graduati, rispettivamente verso gli ufficiali del corpo delle guardie predette e gli ufficiali del R. esercito, *pag.* 598.
Decisioni di massima, *pag.* 598.

Atto N. **244.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Conti delle masse individuali.** — 15 dicembre.

Per semplificare i conti delle masse individuali presso le legioni carabinieri, il corpo invalidi e veterani e la scuola di applicazione di sanità militare, il Ministero determina quanto segue:

1. Sono adottati nuovi moduli per il *Foglio riassuntivo delle masse* e pel relativo *Riepilogo*, in conseguenza dei quali rimangono aboliti, oltre i corrispondenti modelli 265 e 334, anche il *Quaderno dei movimenti nelle masse* mod. 264, lo *Specchio delle somme accreditate e addebitate* mod. 301 e il *Prospetto delle giornate di quota vestiario* mod. 331.

I nuovi moduli verranno rispettivamente inscritti ai numeri 267-*A* e 267-*B* del catalogo.

2. È del pari abolito il *Registro dei conti di massa dei disertori* mod. 333.

Quando avvenga di dover liquidare col concorso della massa generale il conto di qualche disertore, si farà constare della liquidazione sul *Registro* mod. 238 con apposito atto deliberativo del consiglio, facendovi risultare il residuo credito o debito, per poterlo poi ripassare all'individuo nel caso che riassuma il servizio.

3. I passaggi da farsi sul *Riassunto trimestrale* per la quota vestiario accreditata agli uomini e per gli accreditamenti e addebitamenti alle masse individuali a favore o a carico della

ERRATA-CORRIGE.

Atto 241, pagina 594, penultima riga, *invece di*: 109, *porre*: 199.
Atto 243, pagina 596, penultima riga, *invece di*: *Atto* 119, *porre*: *Atto* 199.

20.DIC.98

massa generale e delle altre masse del corpo saranno eseguiti sulla base delle risultanze del *Riepilogo dei fogli riassuntivi*.

4. Le presenti disposizioni entreranno in vigore col 1° gennaio 1899, cioè a cominciare dai conti relativi al 3° trimestre 1898-99.

Il Ministro — A. Di San Marzano.

N. **245** — DISCIPLINA MILITARE. — **Obbligo del saluto da parte dei militari di truppa del R. esercito e delle guardie di città e loro graduati, rispettivamente verso gli ufficiali del corpo delle guardie predette e gli ufficiali del R. esercito.** — 15 dicembre.

Il Ministero della guerra e il Ministero dell'interno hanno, di comune accordo, stabilito che vi sia l'obbligo di saluto da parte dei militari di truppa del R. esercito, non indrapellati, verso gli ufficiali delle guardie di città in divisa, sia della capitale, sia delle provincie, e da parte delle guardie di città e loro graduati, non indrapellati e in divisa, verso gli ufficiali del R. esercito.

Il presente *Atto* abroga l'*Atto* 230 della *Raccolta*, e sostituisce il n. 3 della nota spiegativa (1) al § 141 del regolamento di disciplina militare.

Il Ministro — A. Di San Marzano.

DECISIONI DI MASSIMA

14.

Conti pel servizi cancelleria e musica. — A chiarimento del § 2222 del regolamento di amministrazione, il Ministero avverte che non debbonsi accreditare ai conti cancelleria e musica, sul riassunto trimestrale mod. 287 le assegnazioni annue stabilite dai precedenti § 1409 e 1462, essendo sufficiente che, al termine del trimestre, mediante il voluto passaggio, sia addebitata alla massa generale la spesa totale

effettivamente sostenuta per l'uno e per l'altro servizio (§ 2237-*i*, ivi).

Si avverte altresì che le disposizioni date dal § 2239 per le spese di cancelleria sono pure applicabili al conto della musica nel caso eventuale che si fosse oltrepassato nella gestione annuale la corrispondente assegnazione. (*Div. Conti interni*).

15.

Indicazioni per gli oggetti di corredo da provvedersi dai magazzini centrali militari. — Per l'applicazione del § 352 del regolamento di amministrazione, il Ministero avverte che pei capi di vestiario a varie dimensioni da provvedersi dai magazzini centrali militari, i corpi devono indicare il riparto *in taglie* o *in numeri* secondo la specie degli oggetti; e che tali indicazioni debbono essere date anche per gli oggetti da distribuirsi dal magazzino centrale di Torino, tranne soltanto quelli normalmente costruiti dal laboratorio del magazzino medesimo, pei quali esse non occorrono. (*Div. Vestiario*).

16.

Uomini di truppa aggregati ai distretti militari. — Valendosi della facoltà concessagli dal § 1275 del regolamento di amministrazione, il Ministero ha deciso che gli uomini di truppa aggregati ai distretti, per il ricevimento degli inscritti di leva (§ 2396 ivi) o in qualsiasi altra eventuale circostanza, siano presi in aggregazione per conto dei corpi cui i militari sono effettivi nelle forme indicate dal precedente § 1274, cioè, chiedendo poi rimborso ai corpi medesimi, con lo specchio modello 296, dell'intero assegno giornaliero per essi dovuto. (*Divisione Assegni*).

Roma, 1898. — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 52ª 1898 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 24 dicembre.

NOVEMBRE 27. — R. Decreto n. 479 relativo all'esame speciale dei tenenti dell'arma dei carabinieri reali che aspirano all'avanzamento a scelta, *pag.* 601.
DICEMBRE 20. — Varianti alle norme per la compilazione dei ruolini nominativi degli ufficiali ed impiegati militari, *pag.* 602.
» 23. — Regolamento di esercizi per il genio, *pag.* 602.

Atto N. **246.** — AVANZAMENTO. — **R. Decreto n. 479 relativo all'esame speciale dei tenenti dell'arma dei carabinieri reali che aspirano all'avanzamento a scelta.** — 27 novembre.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel R. esercito, modificata dalla legge 6 marzo 1898, n. 50;

Visto il regolamento 19 maggio 1898, per l'esecuzione di detta legge;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'esame speciale contemplato dall'articolo 36 della legge 2 luglio 1896, n. 254, per i tenenti dell'arma dei carabinieri reali, i quali aspirano alla promozione a scelta, consisterà:

a) nello svolgimento per iscritto di un tema riflettente il servizio dell'arma dei carabinieri reali;

b) nella discussione orale di quistioni riflettenti il codice penale comune, il codice di procedura penale, il codice penale per l'esercito; la legge ed il regolamento di pubblica sicurezza; quella sulla requisizione quadrupedi; il regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sul reclutamento; il regolamento di disciplina militare e suoi allegati; il regolamento organico e quello d'istruzione e di servizio per l'arma dei carabinieri reali, ed il regolamento sul servizio territoriale;

c) in un esperimento pratico sul comando tattico di truppa.

Il Ministro della guerra fisserà tutte le modalità per l'esecuzione di quanto precede.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 novembre 1898.

UMBERTO.

A. Di San Marzano.

N. **247**. — SERVIZIO TERRITORIALE. — **Varianti alle norme per la compilazione dei ruolini nominativi degli ufficiali ed impiegati militari.** — 17 dicembre.

In seguito alle disposizioni relative alla destinazione degli ufficiali di milizia territoriale, contenute nell'*Atto* 236 del corrente anno, dovranno essere modificate nel modo qui appresso indicato le *Norme per la compilazione dei ruolini nominativi degli ufficiali ed impiegati militari*, contenute nell'*Atto* 582 della *Raccolta*, modificato dagli *Atti* 258 del 1897 e 108 del 1898:

N. 4, comma *b*), riga 3ª e 4ª, *alle parole*: «effettivi ai distretti dipendenti», *sostituire*: « che non sono effettivi a corpi, distretti, direzioni, ecc. ».

N 4, comma *c*), modificato dall'*Atto* 103 del 1898 - riga 5ª; *invece di*: « per gli ufficiali inferiori » *porre*: « per gli ufficiali superiori ed inferiori ».

Il Ministro — A. Di San Marzano.

N. **248**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Regolamento di esercizi per il genio.** — 23 dicembre.

È pubblicato il *Regolamento di esercizi per il genio*, che costituisce il volume 1° della nuova collezione delle istruzioni pratiche del genio, e con tale pubblicazione restano aboliti: l'*Istruzione individuale senz'armi e colle armi — Istruzione di sezione, di compagnie, di brigate e di più brigate — Attendamento* (vol. I, titolo 1°, delle istruzioni pratiche del genio-1892), gli *Esercizi di ginnastica e di scherma col moschetto* (appendice al vol. I, titolo I, 1892): l'*Istruzione provvisoria sulle scale ad inasto 1897*.

I comandi, i corpi e gli uffici si provvederanno del numero di copie del regolamento suddetto per ciascuno sottoindicato:

Comando del corpo di stato maggiore	N.	3
Ispettorato delle truppe e delle costruzioni del genio	»	3
Comandi di corpo d'armata e di divisione e comando delle Regie truppe d'Africa	»	1
Comandi, direzioni e sottodirezioni del genio, comando locale del genio in Africa	»	1
Comandi di reggimento del genio	»	3
Comandi di brigata del genio	»	1
Comandi di compagnie del genio delle specialità:		
a) zappatori, minatori, pontieri, lagunari, telegrafisti, ferrovieri, specialisti e treno	»	5
b) compagnie del genio d'Africa	»	5
Depositi dei reggimenti del genio	»	3
Plotone allievi ufficiali e plotone allievi sergenti del genio	»	15
Scuola d'applicazione d'artiglieria e genio, accademia militare e scuola centrale di tiro di fanteria . . .	»	5

Le richieste degli esemplari, tanto per uso d'ufficio, quanto per gli ufficiali che desiderassero farne acquisto a loro spese, saranno fatte a seconda dell'*Atto* 183 del 1896.

Il prezzo di ciascun esemplare, legato in tela, è di L. 1,20.

Il Ministro — A. Di San Marzano.

(8793) Roma, Tip. E. Voghera

DISPENSA 53ª 1898 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 31 dicembre.

DICEMBRE 22. — Legge n. 496 che proroga al 31 dicembre 1901 la riduzione delle eccedenze nei quadri degli ufficiali subalterni di fanteria, *pag.* 605.
» 28. — Cambio di denominazione di caserma in Aquila, *pag.* 606.
» 28. — Istituzione di due commissioni militari di linea, *pag.* 606
» 22 — Modificazioni agli accordi da prendersi coi funzionari ferroviari superiori pel trasporto di battaglioni, squadroni, batterie e reparti maggiori, *pag.* 607.
» 29. — Varianti all'istruzione sulla costituzione e sul funzionamento dei comandi militari di stazione in tempo di pace, *pag.* 608.
» 29. — Varianti all'istruzione sulle dispense dalle chiamate alle armi per ragioni d'impiego di militari in congedo, *pag.* 609.
» 30. — Aiutanti maggiori in 2ª, *pag.* 610.
» 30 — Cambio di denominazione di caserma a Pigna, *pag* 612.
» 30. — Norme per la conservazione delle sostanze medicinali pericolose, sia velenose, sia di azione eroica, *pag.* 612.
» 30. — Cambio delle etichette dei medicinali esistenti nelle dotazioni sanitarie di mobilitazione, *pag.* 613.
» 30 — Modificazioni al regolamento 15 luglio 1890 per l'applicazione della convenzione 28 settembre 1882 pei trasporti militari sulle ferrovie del regno e sul lago di Garda. Aggiunta agli elenchi degli impiegati delle amministrazioni provinciali dello Stato ammessi a fruire della concessione F, *pag.* 614.
——— Decisioni di massima, *pag.* 615.

Atto N. **249.** — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **Legge n. 496 che proroga al 31 dicembre 1901 la riduzione delle eccedenze nei quadri degli ufficiali subalterni di fanteria.** — 22 dicembre.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

La riduzione del numero degli ufficiali subalterni di fanteria, secondo il prescritto dell'articolo 1, tabella IV, della legge 28 giugno 1897, n. 225, dovrà essere compiuta non più tardi del 31 dicembre 1901.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1898.

UMBERTO.

A. Di San Marzano.

BIBLIOTECA ROM VITTORIO EM

3 GEN. 99

N. **250**. — SERVIZIO DEL GENIO. — **Cambio di denominazione di caserma in Aquila.** — 28 dicembre.

A perpetuare nell'esercito il ricordo delle virtù militari e degli alti sentimenti del dovere di cui diede nobile esempio il maggiore d'artiglieria Francesco De Rosa, che lasciò la vita nell'infausta giornata di Adua, si determina che la caserma di artiglieria *Fonte Preturo* in Aquila, sia d'ora innanzi chiamata *Caserma Francesco De Rosa*.

Il Ministro — A. Di San Marzano.

N. **251** — TRASPORTI. — **Istituzione di due commissioni militari di linea.** — 29 dicembre.

1. Sono istituite fin dal tempo di pace due commissioni militari di linea, aventi sede rispettivamente a Torino e Bologna, le quali costituiranno i nuclei delle analoghe commissioni che dovranno funzionare all'atto della mobilitazione a senso di quanto è disposto dal regolamento riguardante l'eseguimento dei grandi trasporti militari approvato con R. Decreto 29 agosto 1889.

Dette commissioni sono poste sotto l'alta direzione del capo di stato maggiore dell'esercito ed alla diretta dipendenza dell'ufficio trasporti del comando del corpo di stato maggiore.

2. Le anzidette commissioni saranno composte di:

Un ufficiale superiore, commissario militare per le ferrovie (R. Decreto 26 luglio 1874);

Un capitano addetto;

Due sottufficiali;

Un'ordinanza d'ufficio.

3. Il personale delle commissioni di linea, ufficiali e sottufficiali, sarà designato dal capo di stato maggiore dell'esercito, traendolo da quello addetto all'ufficio trasporti del comando del corpo di stato maggiore, del quale ufficio le commissioni stesse saranno considerate come delegazioni.

Le ordinanze d'ufficio saranno destinate dai rispettivi comandanti di presidio.

Amministrativamente, le commissioni si considereranno come distaccamenti del comando di corpo di stato maggiore, attenendosi alle prescrizioni del regolamento d'amministrazione.

4. La competenza delle commissioni militari di linea si estende:

a) per quella avente sede in Torino a tutte le linee ferroviarie del 1° compartimento della Rete Mediterranea:

b) per quella avente sede in Bologna a tutte le linee della Rete Adriatica.

Si intendono comprese fra le linee delle reti maggiori anche quelle delle reti minori rispettivamente interposte.

5. Provvisoriamente, e finchè non sia altrimenti disposto, gli incarichi di commissario militare per tutte le altre linee e reti del Regno saranno disimpegnati:

a) per le linee del 2° compartimento della Rete Mediterranea, da un ufficiale superiore dell'ufficio trasporti;

b) per le linee della Sicilia, dall'ufficiale superiore di stato maggiore addetto al comando del XII corpo d'armata;

c) per le linee della Sardegna, dal capo di stato maggiore della 25ª divisione.

A questi due ultimi ufficiali superiori non è applicabile la disposizione contenuta nel precedente n. 3.

6. Le attribuzioni e gli obblighi di servizio delle commissioni militari di linea saranno regolati da apposite norme compilate dal capo di stato maggiore dell'esercito e approvate da questo Ministero.

Il Ministro — A. DI SAN MARZANO.

N. **252**. — TRASPORTI. — **Modificazioni agli accordi da prendersi coi funzionari ferroviari superiori pel trasporto di battaglioni, squadroni, batterie e reparti maggiori**. — 29 dicembre.

Per effetto della costituzione delle commissioni militari di linea di Torino e Bologna (*Atto* 251 del corrente anno), le avvertenze che fanno seguito all'*Atto* 48 del 1897, modificate dall'*Atto* 271 del medesimo anno, dovranno essere modificate come segue:

N. 3 delle avvertenze, *sostituirlo col seguente*:

« N. 3. Quando invece trattasi di trasporti che debbano percorrere linee appartenenti a più di due ispettorati principali del 1° compartimento della Rete Mediterranea, o percorrere linee appartenenti a più di due sezioni di movimento della Rete Adriatica, ovvero di trasporti aventi origine contemporaneamente su linee di più ispettorati principali del 1° compartimento della Rete Mediterranea, o sezioni di movimento della Rete Adriatica, le autorità militari si rivolgeranno rispettivamente alle commissioni militari di linea di Torino o di Bologna

Per tutti gli altri trasporti, che interessino più di due ispettorati principali del 2° compartimento della Rete Mediterranea,

o che da una rete ferroviaria debbano passare su di un'altra, oppure che riflettano chiamate alle armi, congedamenti, concentramenti o scioglimenti di campi di manovre, il Ministero della guerra provvede direttamente alla esecuzione loro, comunicando le opportune disposizioni, per mezzo dell'ufficio trasporti, alle autorità militari interessate ed alle Società ferroviarie sulle cui linee avrà luogo il movimento. »

N. 4. *Sostituire al secondo periodo il seguente*:

« Negli altri casi provvederanno le commissioni militari di linea di Torino e Bologna, ovvero l'ufficio trasporti presso il comando del corpo di stato maggiore, in analogia a quanto è detto al n. 3. »

Il Ministro — A. DI SAN MARZANO.

N. **253**. — TRASPORTI. — **Varianti all' istruzione sulla costituzione e sul funzionamento dei comandi militari di stazione in tempo di pace**. — 29 dicembre.

Per effetto della costituzione delle commissioni di linea, (*Atto* 251 del corrente anno) dovranno essere apportate le varianti qui appresso indicate all'istruzione sulla costituzione e sul funzionamento dei comandi militari di stazione in tempo di pace. (*Atto* 58 del 1896).

§ 4, alinea 7ª, *alle parole*: e riferirne al comando del corpo di stato maggiore (ufficio trasporti) facendogli in merito quelle proposte che ritenessero utili, *sostituire le seguenti*: e riferirne alle seguenti autorità facendo ad esse in merito quelle proposte che ritenessero opportune:

al comando del corpo di stato maggiore (ufficio trasporti) i comandi di stazione di Pisa, Roma e Napoli;

alla commissione militare di linea di Torino, i comandi di stazione di Torino, Alessandria, Genova, Milano, Piacenza;

alla commissione militare di linea di Bologna, quelli di Verona, Bologna, Firenze, Ancona.

Al medesimo § 4, alinea 7ª, *aggiungere:*

Qualora i comandanti di stazione abbiano dovuto decidere sopra divergenze di qualche importanza insorte fra militari ed agenti ferroviari, riguardanti l'interpretazione e l'applicazione di convenzioni vigenti, dovranno tosto, pel tramite delle suddette autorità, informarne il Ministero della guerra (*Direzione generale dei servizi amministrativi*).

Alinea 8ª, *alle parole*: e fornire direttamente allo stesso comando, *sostituire*: e fornire direttamente alle stesse autorità.

Alinea 9°, *alle parole*: riferire pure al comando medesimo *sostituire*: riferire pure alle autorità medesime.

Alinea 10°, *dopo le parole*: con tutti i mezzi a loro disposizione, *aggiungere*: le commissioni militari di linea e

§ 5, *invece delle parole*: rispondono esclusivamente al comando del corpo di stato maggiore, *sostituire*: rispondono esclusivamente alle autorità indicate all'alinea 7 del § 4.

§ 18, *alle parole*: sarà trasmesso al comando del corpo di stato maggiore (ufficio trasporti), *sostituire*: sarà trasmesso alle autorità accennate al medesimo n. 7 del § 4.

Il Ministro — A. DI SAN MARZANO.

N. **254.** — RECLUTAMENTO. — **Varianti all'istruzione sulle dispense dalle chiamate alle armi per ragioni d'impiego di militari in congedo.** — 29 dicembre.

Per effetto della costituzione delle commissioni militari di linea (*Atto* 251 del corrente anno) dovranno essere apportate le varianti qui appresso indicate all'istruzione sulle dispense dalle chiamate alle armi (art. 8).

N. 42. — All'attuale n. 42, *sostituire il seguente*:

« Ogni qualvolta le amministrazioni ferroviarie, di cui è cenno nel precedente n. 13, assumono, in uno degli impieghi indicati nell'annesso specchio *A*, militari di truppa in congedo illimitato, sono tenute a trasmettere, alle seguenti autorità, un avviso in duplice copia, conforme all'annesso mod. 5 (n. 75 del catalogo) accompagnato da un elenco nominativo anch'esso in duplice copia.

a) Rete Adriatica: Società veneta per imprese e costruzioni pubbliche; Società anonima di navigazione lariana; Ferrovie Suzzara-Ferrara; Ferrovie Reggio Emilia; Impresa di navigazione sul lago di Garda; Ferrovie Verona-Caprino.	Alla commissione militare di linea di Bologna.
b) Rete Mediterranea (1° compartimento): Ferrovie del Ticino (Santhià-Biella); Ferrovie Nord-Milano); Società anonima canavese; Impresa di navigazione Lago Maggiore.	Alla commissione militare di linea di Torino.

c) Rete Mediterranea (2° compartimento): Rete Sicula; Ferrovie Sarde (compagnia reale): Reti minori non comprese negli alinea *a*) e *b*).	Al comando del corpo di stato maggiore (ufficio trasporti).

In detto documento, le accennate amministrazioni riempiranno la rubrica *a*) indicandovi esattamente la posizione occupata dagli individui alla data di trasmissione dello specchio stesso ».

N. 43. All'attuale n. 43, *sostituire*:

« Constatata la regolarità del documento, le autorità militari suaccennate trasmetteranno le due copie al distretto interessato, munite della firma del commissario militare per le ferrovie, e del bollo ».

N. 47. *Dove è detto*: Comando del corpo di stato maggiore, *sostituire*: autorità militari di cui agli alinea *a*), *b*), *c*) del n. 42.

N. 49. *Sostituirlo col seguente*:

« Alla fine del mese di gennaio di ogni anno le autorità militari di cui agli alinea *a*), *b*), *c*) del n. 42 compileranno una situazione numerica dei militari di truppa inseriti in detta matricola distinti per grado, per classe e per categoria, alla data del 31 gennaio stesso. Il comando del corpo di stato maggiore, riepilogate queste situazioni, le trasmetterà per la fine del mese di febbraio al Ministero della guerra (Direzione generale leve e truppa) ».

N. 50, 55 e 56. *Dove è detto*: Comando del corpo di stato maggiore, *sostituire*: autorità militari di cui agli alinea *a*), *b*), *c*) del n. 42.

N. 58. *Sostituirlo col seguente*:

« I commissari militari per le ferrovie eseguiranno delle ispezioni ai fogli mod. 5 in consegna alle amministrazioni ferroviarie, confrontandoli coi relativi ruoli del personale delle amministrazioni stesse, allo scopo di verificare che sia osservato scrupolosamente e tenuto al corrente tutto quanto viene dalle presenti disposizioni stabilito.

Queste ispezioni dovranno essere passate una volta all'anno ».

Il Ministro — A. Di San Marzano.

N. **255**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Aiutanti maggiori in 2.°** — 30 dicembre.

In relazione a quanto è prescritto dall'art. 64 del regolamento di disciplina, questo Ministero determina quanto segue:

1. Gli aiutanti maggiori in 2° dovranno essere scelti fra gli ufficiali che soddisfano alle seguenti condizioni:

a) avere il grado di tenente;

b) avere almeno 4 anni di servizio da ufficiale, nel quale periodo di tempo è compreso: per gli ufficiali d'artiglieria e genio, quello trascorso in qualità di allievi della scuola di applicazione di artiglieria e genio, e per gli ufficiali effettivi, provenienti dagli ufficiali di complemento, il tempo da essi trascorso in servizio presso i corpi in tale qualità, prima di ottenere la nomina a sottotenenti in servizio attivo permanente;

c) essere classificato ottimo ufficiale o buono con punti 3.

2. Gli aiutanti maggiori in 2° non potranno rimanere in carica per una durata di tempo superiore a cinque anni, e non potranno essere nuovamente nominati alla carica stessa: è fatta però eccezione per gli ufficiali appartenenti all'arma del genio, per i quali la permanenza in carica è limitata ad un massimo di due anni, con facoltà di esservi nuovamente nominati, dopo aver prestati due anni di servizio come ufficiali di compagnia. In ogni modo, la permanenza complessiva in carica non dovrà superare, per gli ufficiali del genio, i quattro anni.

3. I periodi di tempo sovraccennati potranno essere eccezionalmente oltrepassati quando, al loro scadere, l'aiutante maggiore in 2° si trovi in distaccamento col rispettivo reparto, ovvero in occasione di cambio di guarnigione; nelle quali circostanze egli cesserà dalla carica dopo ultimato il distaccamento stesso o dopo raggiunta la nuova guarnigione.

4. In caso di mobilitazione, gli aiutanti maggiori in 2° potranno restare in carica senza limite di tempo, come pure potranno essere nuovamente nominati a tale carica ufficiali che l'abbiano già altra volta coperta.

5. Col 1° luglio 1899 dovranno essere sostituiti, salve le eccezioni di cui sopra, gli attuali aiutanti maggiori in 2,° la cui permanenza in carica abbia raggiunto o superato, alla data predetta, il limite di tempo accennato al n. 2. Successivamente saranno sostituiti gli altri aiutanti maggiori in 2° attualmente in carica, di mano in mano che la loro permanenza nella carica stessa raggiungerà la durata di tempo anzidetta, tenuto conto, beninteso, anche per essi, di quanto è stabilito al n. 3 del presente *Atto*.

Il Ministro — A. Di San Marzano.

N. **256**. — SERVIZIO DEL GENIO. — **Cambio di denominazione di caserma a Pigna.** — 30 dicembre.

Ridotta a caserma alpina l'ex casa *Candana* in Pigna, il Ministero determina che tale edifizio sia quind'innanzi denominato *Caserma Sebastiano Manfredi*, a ricordo del maggiore, nativo di Pieve di Teco, che morì da valoroso sul campo di Adua, alla testa dell'11° battaglione fanteria d'Africa

Il Ministro — A. Di San Marzano

N. **257**. — SERVIZIO SANITARIO. — **Norme per la conservazione delle sostanze medicinali pericolose, sia velenose, sia di azione eroica.** — 30 dicembre.

Al fine di evitare dannosi scambi di sostanze ed altri inconvenienti che, per mancanza di misure precauzionali, potessero succedere nel servizio dei medicinali presso i riparti degli ospedali e le infermerie presidiarie, speciali e di corpo, questo Ministero raccomanda la stretta osservanza delle prescrizioni portate dal § 20, parte 2ª del regolamento sul servizio sanitario in data 3 aprile 1887 e dalle leggi e regolamenti di sanità pubblica, e prescrive quanto segue:

1. Ai recipienti contenenti medicinali pericolosi, velenosi o di azione eroica, oltre ai consueti cartellini e contrassegni per indicarne la natura e l'uso, verrà incollata una striscia di carta di color rosso spiccato alta da 10 a 30 millimetri, secondo la grandezza del recipiente, e lunga a sufficienza perchè possa, circondandoli completamente, riunirsi pei due capi. Ai recipienti voluminosi (casse, botti, ecc.), invece di una fascetta, si metterà una semplice striscia di carta rossa superiormente al cartellino. I liquidi velenosi o di uso esterno, anche in soluzione diluita, non saranno distribuiti nè conservati nelle bottiglie o fiaschi che comunemente si usano pel vino.

2. La farmacia militare che somministra medicinali sui quali occorra richiamare l'attenzione, dovrà notare sul proprio cartellino, in caratteri netti, il nome della sostanza, facendo spiccare per diverso stile di scrittura e per maggior grandezza dei caratteri il nome dell'elemento al quale devesi l'azione venefica ed energica del medicamento. Esempio: *arsenito potassico S. O.*, *bicloruro di mercurio*, ecc., inoltre aggiungerà a tutte le altre indicazioni d'uso (*veleno*, *uso esterno*, *collirio*, *gargarismo*, ecc.) anche il contrassegno della striscia rossa prescritta al n. 1.

3. Quando un'infermeria debba provvedere simili sostanze da una farmacia civile, dovrà procurare che i recipienti siano allestiti nei modi sovraindicati.

4. Le infermerie di corpo non devono, possibilmente, tenere in permanenza sostanze o preparazioni d'azione venefica, ma dovranno provvederle volta per volta e in quantità limitata ai bisogni del momento.

5. Però qualora, per speciali circostanze di tempo e di luogo, occorra loro di tenere in permanenza qualche preparato venefico, il rispettivo recipiente dovrà essere collocato dentro apposita scatola di cartone o di legno, e questa essere collocata nello scompartimento dell'armadio, giusto il disposto del numero seguente.

6. L'armadio prescritto dal § 20 del citato regolamento per la conservazione dei medicinali, oltre al potersi chiudere a chiave, avrà nel suo interno uno speciale riparto munito di sportello a chiave, destinato per le sostanze pericolose (prendendo per norma nella scelta la tabella XXIII della farmacopea ufficiale del regno) e portante l'indicazione *veleni*.

7. Quando i medicinali vengono richiesti divisi in cartine o in pillole o in tavolette compresse o in trochisci, questi saranno pure collocati dentro un adatto recipiente, munito di tutte le necessarie indicazioni.

L'*Atto* 537 della *Raccolta* è abrogato.

Il Ministro — A. Di San Marzano.

N. **258**. — SERVIZIO SANITARIO. — **Cambio delle etichette dei medicinali esistenti nelle dotazioni sanitarie di mobilitazione**. — 30 dicembre.

Il Ministero ha disposto che siano cambiate le etichette dei medicinali esistenti nelle dotazioni sanitarie di mobilitazione.

Le nuove etichette sono stampate su carta di due colori, gialla e rossa. Quella rossa contraddistingue le sostanze pericolose, sia eroiche, sia venefiche.

Con la serie 1 si ha quanto occorre per il cambio sulle boccette di cui gli specchi n. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pubblicati con data luglio 1896.

Con la serie 2 si ha quanto occorre per il cambio sulle boccette di cui gli specchi n. 7, 8, 9, 10 pubblicati con data luglio 1897.

Con la serie 3 si ha il cambio delle etichette per gli ospedaletti mod. 1893 e 1897.

Con la serie 4 si ha il cambio delle etichette per gli ospedali da 100 e 200 letti.

Con la serie 5 si hanno contrassegni per sostanze venefiche, da applicarsi in luogo appariscente su tutte le boccette con etichetta rossa, comprese nella serie 1 e su quelle con etichetta rossa delle altre serie, a criterio del farmacista consegnatario, tenuto conto anche delle prescrizioni della tabella XXIII della farmacopea ufficiale.

La richiesta delle etichette sarà fatta dagli ospedali militari alla farmacia centrale, e dai corpi o stabilimenti agli ospedali militari, in occasione delle ordinarie provviste di medicinali.

Il cambio delle etichette sui vasi sarà fatto sotto sorveglianza e completa responsabilità degli ufficiali medici e farmacisti che hanno in consegna unità sanitarie, o che dirigono il servizio sanitario del corpo. Gli stessi ufficiali medici o farmacisti, sotto la cui direzione viene eseguito il cambio, ne faranno apposita dichiarazione nello specchio assegnato alle unità, nella seguente maniera:

« *Eseguito il cambio delle etichette medicinali, prescritto dall'*Atto 258 del *1898.*

(Nome, cognome e grado). »

I signori direttori di sanità cureranno l'esatto adempimento di questa prescrizione.

Per le unità di cui non sono ancora pubblicati i nuovi specchi di caricamento, si aspetterà a fare il cambio, quando questi siano distribuiti.

Le etichette saranno cambiate anche sui coperchi a cerniera che fissano le boccette.

Se qualche etichetta è in buono stato e abbia la nomenclatura eguale e quella dei nuovi specchi, sarà conservata.

Il Ministro — A. Di San Marzano.

N. **259.** — TRASPORTI. — **Modificazioni al regolamento 15 luglio 1890 per l'applicazione della convenzione 28 settembre 1882 pei trasporti militari sulle ferrovie del regno e sul lago di Garda. — Aggiunta agli elenchi degli impiegati delle amministrazioni provinciali dello Stato ammessi a fruire della concessione E.** — 30 dicembre.

Per accordi intervenuti con la amministrazioni ferroviarie al 3° comma del precitato regolamento, già modificato coll'*Atto* 99 del 1894, è *sostituito il seguente:*

« In caso di *conto corrente*, gli scontrini mod. *F*, potranno servire anche per il viaggio di drappelli superiori a 10 militari di truppa e per gli ufficiali, siano o non in divisa. »

Nell'allegato I di detto regolamento a piè della pag. 58 *aggiungere la nota seguente:*

« In via d'esperimento, fatta eccezione pei valori, è ammesso, in servizio locale tra Messina Succursale e Villa S. Giovanni, il trasporto di bagagli e merci a grande velocità per spedizioni di peso non maggiore di 100 kg. »

Nell'allegato IV*ter* deve aggiungersi, nella parte relativa alla Rete Mediterranea, il viaggio Novara-Casale Monferrato con la deviazione Mortara ed il maggior percorso di km. 9.

Negli elenchi degli impiegati delle amministrazioni provinciali dello Stato ammessi a fruire della concessione *E*, dopo la tabella 13 dei personali dipendenti dal Ministero della guerra, *aggiungere la seguente:*

Libretto o dichiarazione	Esclusione dal 4ª classe	Numero d'ordine	TABELLA N. 14 Impiegati civili delle legioni territoriali dei carabinieri reali Funzionario incaricato di firmare e rilasciare le dichiarazioni Comandante della legione
D	—	1	Segretari capi
D	—	2	Impiegati civili.

DECISIONI DI MASSIMA

17.

Spese di trasporto dei cavalli nei movimenti isolati. — Ad evitare ogni meno retta interpretazione del § 2191 (comma *b*) del regolamento d'amministrazione, si avverte che le spese pel trasporto dei cavalli nei movimenti isolati — quando non siano a carico dello Stato — debbono conteggiarsi a carico della massa generale soltanto dai corpi presso cui non è istituita la massa cavalli, mentre gli altri corpi dovranno imputarle a quest'ultima massa e comprenderle poi nel gruppo 8 (uscita) del *Prospetto analitico* mod. 337 con speciale rubrica da aggiungersi a mano (*Dir. Conti Interni*)

Roma, 1898. — Tip. E. Voghera.

INDICE ALFABETICO ANALITICO

DEL

GIORNALE MILITARE 1898

PARTE PRIMA

A

ACCORDI da prendersi coi funzionari ferroviari superiori pel trasporto di battaglioni, squadroni, batterie e reparti maggiori. — Modificazioni apportatevi . . . . . *Pag.* 607

ACQUISTO del pane e del foraggio per conto dello Stato, direttamente dal commercio. — Richieste di anticipazioni . . . » 17

AGGIUNTA al regolamento per l'applicazione della convenzione in data 28 settembre 1882 pei trasporti sulle ferrovie del regno e sul lago di Garda, ecc. . . . . » 251, 330

Idem al regolamento per l'esercizio e la sorveglianza delle caldaie a vapore impiegate negli stabilimenti dipendenti dall'amministrazione militare . . . . . » 349

AGGIUNTE al regolamento per le licenze nel R. esercito . . . » 422

AGGIUNTE E VARIANTI al modello per gl'inventari del materiale dei servizi amministrativi . . . . » 10, 166, 267, 349

Idem da apportarsi nell'allegato II al regolamento 15 luglio 1890 pei trasporti militari in ferrovia ed alle tabelle comprese nell'elenco degli impiegati dipendenti dal Ministero della guerra allegato alle tariffe, norme e condizioni pei viaggi per proprio conto degli impiegati civili delle amministrazioni dello Stato. — Concessioni speciali *D* ed *E* . . » 11

AGGIUNTE E VARIANTI al regolamento d'istruzione e di servizio per l'arma dei carabinieri reali . . . . . *Pag.* 97
Idem al regolamento per l'applicazione della convenzione 28 settembre 1882 pei trasporti militari sulle ferrovie del regno e sul lago di Garda. . . . . » 120, 272
Idem al regolamento d'istruzione e di servizio interno per il genio » 154
Idem all' istruzione sulla conservazione del materiale d'artiglieria » 176
Idem ad istruzioni per l'arma d'artiglieria » 189, 198, 199, 254, 280, 521, 582
Idem alla tabella *C* delle disposizioni regolamentari per la R. guardia di finanza . . . . . » 203, 262
Idem al modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio ed al suo estratto . . . . . » 261
Idem a tavole di tiro per artiglierie di medio calibro . . . . . » 331
AIUTANTI MAGGIORI IN 2°. — Disposizioni relative . . . . . » 610
ALLEGATO N. 13 al regolamento di disciplina militare. — Sua pubblicazione . . . . . » 237
ALLIEVI della scuola militare aspiranti alla nomina a sottotenente nell'arma di cavalleria. — R. Decreto che fissa la somma da pagarsi per il loro corredo . . . . . » 111
Idem nei collegi militari che debbono concorrere alla leva prima del termine dei loro studi . . . . . » 279
AMMISSIONE ai collegi militari, alla scuola militare ed all'accademia militare. — Pubblicazione di un nuovo regolamento » 151
AMNISTIA a renitenti ed omessi di leva ed a militari stati denunciati disertori o mancanti per inobbedienza alla chiamata alle armi. — Istruzione per l'applicazione del R. Decreto 3 marzo 1898, n. 42. . . . . » 129
ANTICIPAZIONE per il servizio delle costruzioni del corredo . . » 265
Idem per le piccole provviste . . . . . » 266
APERTURA all'esercizio della fermata di Canegrate e della stazione ferroviaria di Pianello Lario . . . . . » 217
Idem all'esercizio delle case cantoniere di Lazzarone e di Trequanda e della fermata di Acquicella . . . . . » 309
Idem all'esercizio del tronco Ponte a Moriano-Borgo a Mozzano » 309
APPALTI di lavori pubblici a società cooperative di produzione e lavoro. — R. Decreto che approva il regolamento per la esecuzione dell'art. 4 della legge 11 luglio 1889 . . » 283
APPLICATI di stato maggiore . . . . . » 48

ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Riparto in legioni, divisioni, compagnie, tenenze, sezioni di 1ª classe e stazioni *Pag.* 443
ARRUOLAMENTO volontario di un anno. — R. Decreto che stabilisce la somma da pagarsi pel 1898. . . . . » 94
ARTIGLIERIA. — Norme pel servizio e per le istruzioni delle brigate da costa e da fortezza . . . . . » 72
Idem. — R. Decreto n. 548 che istituisce la scuola centrale di tiro » 93
ASPIRANTI FUOCHISTI di locomotive ferroviarie. — Corso d'istruzione. . . . . » 329
ASSEGNAZIONE degli attendenti agli ufficiali che non appartengono a corpi di truppa. . . . . » 149, 221, 422
Idem della pistola a rotazione ai sottufficiali e caporali maggiori dell'artiglieria da costa e da fortezza e delle compagnie operai d'artiglieria . . . . . » 195
Idem di cavalli di carica agli ufficiali inferiori di cavalleria . . » 234
ASTE delle insegne di comando. — Modificazione apportatavi. » 316, 364
ATTENDENTI di ufficiali montati. — Loro equipaggiamento individuale . . . . . » 87
Idem. — Loro assegnazione agli ufficiali che non appartengono a corpi di truppa . . . . . » 149, 221, 422
ATTRIBUZIONI dei sindaci per l'invio ai distretti ed ai corpi degli inscritti di leva, dei militari in congedo richiamati alle armi e dei militari in congedo. — R. Decreto che le determina e pubblicazione di istruzioni relative . . . » 426
AUTORIZZAZIONE a coloro che hanno diritto al computo della campagna in Oriente a fregiarsi della medaglia commemorativa italiana con la corrispondente fascetta . . . . » 197
AVANZAMENTO ai gradi di truppa. — Idoneità all'avanzamento e composizioni delle commissioni di avanzamento . . » 589
AVANZAMENTO A SCELTA. — R. Decreto relativo all'esame speciale dei capitani medici. . . . . » 194
Idem. — R. Decreto relativo all'esame speciale dei tenenti medici » 418
Idem. — R. Decreto relativo all'esame speciale dei tenenti dei carabinieri reali . . . . . » 601
AVVERTENZE SPECIALI per le norme da seguirsi nei consigli di disciplina reggimentali e divisionali . . . . . » 31

B

BANDIERA nazionale nelle piazze forti. — Suo inalberamento in occasione di determinate solennità e ricorrenze . . *Pag.* 215
BARDATURA. — Varianti da introdursi in alcune parti . . . » 243
BICICLETTE militari. . . . . » 199
BRIGATA FERROVIERI. — Sua dipendenza. . . . . » 334
Idem. — Sue grandi esercitazioni estive . . . . . » 334
BRIGATE di artiglieria da costa e da fortezza. — Norme pel servizio e per le istruzioni , ... » 72

C

CAMBIAMENTO DI NOME delle stazioni ferroviarie di S. Romano, di Sommacampagna e di Montecalvo Irpino. . *Pag.* 217
Idem delle stazioni di Baldichieri, Poggio Rusco V. P. e di Saline Margherita di Savoia. . . . . » 309
CAMBIO del cloroformio negli ospedali da campo . . . . . » 251
Idem delle etichette dei medicinali esistenti nelle dotazioni sanitarie di mobilitazione . . . . . » 613
CAMBIO DI DENOMINAZIONE di caserme in Milano . . . » 87
Idem di caserme in Ceva . . . . . » 109
Idem di talune opere di fortificazione di Roma . . . . . » 210
Idem di caserma in Torino. . . . . » 364
Idem di caserme in Gaeta . . . . . » 515
Idem di caserma in Aquila. . . . . » 606
Idem di caserma a Pigna . . . . . » 612
CANNOCCHIALE BINOCCOLO per uso dei comandi di reggimento di cavalleria . . . . . » 186
CAPITANI DI STATO MAGGIORE. — R. Decreto n. 428 che stabilisce le norme per la loro scelta . . . . . » 425
CAPITANI MEDICI che aspirano all'avanzamento a scelta. — R. Decreto relativo all'esame speciale . . . . . » 194
Idem. — Norme speciali e programmi d'esame pel loro avanzamento . . . . . » 244

CARABINIERI REALI. — R. Decreto che approva aggiunte e varianti al regolamento d'istruzione e di servizio. *Pag.* 97
CARCERI MILITARI PREVENTIVE. — Militari di truppa detenuti » 185
CARTA INTESTATA e bolli d'ufficio . . . . . » 95
Idem per le direzioni di sanità e di commissariato . . . . . » 168
CARTE per i presidi e per le manovre. . . . . » 122
CASERMAGGIO AD ECONOMIA. — R. Decreto che ne estende il servizio ai corpi d'armata III, VI, VII, VIII e XII » 94
CASERME in Milano. — Cambio di denominazione . . . . . » 87
Idem in Ceva. — Id. . . . . » 109
Idem in Torino. — Id. . . . . » 364
Idem in Gaeta. — Id. . . . . » 515
Idem in Aquila. — Id. . . . . » 606
Idem a Pigna. — Id. . . . . » 612
CAVALIERI SCELTI nei reggimenti di cavalleria. — Modificazioni alle disposizioni relative . . . . . » 182
CAVALLERIA. — R. Decreto che approva modificazioni al regolamento d'istruzione e di servizio interno . . . . . » 125
Idem. — Rimonta annuale pei reggimenti e per la scuola di cavalleria . . . . . » 354
CAVALLI DI CARICA agli ufficiali inferiori di cavalleria . . . » 234
Idem agli ufficiali inferiori d'artiglieria da campagna ed a cavallo » 398
Idem assegnati agli ufficiali dei reggimenti cavalleggeri. — Razioni foraggio . . . . . » 515
CERTIFICATI d'inscrizione ai ruoli. — Loro rilascio . . » 257, 412
CICLISTI. — Loro distintivo . . . . . » 242
CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE pel servizio di commissariato . . . . . » 99, 419
Idem pel servizio del genio . . . . . » 115
Idem militare del Regno. — R. Decreto che vi apporta modificazioni » 418
Idem pel servizio d'artiglieria . . . . . » 594
CLASSIFICAZIONE degli stabilimenti delle sussistenze . . . . » 357
COMMISSIONE permanente incaricata della reintegrazione dei gradi militari perduti per causa politica, e della concessione di assegni vitalizi a titolo di ricompensa nazionale. — Sostituzione di un membro . . . . . » 1
Idem esecutiva delle leggi sui veterani del 1848-49:
Sostituzione del presidente . . . . . » 327
Sostituzione di un membro . . . . . » 328, 581

COMMISSIONI militari di linea. — Loro istituzione . . . . *Pag.* 606
COMPAGNIE DI SUSSISTENZA. — Varianti al riparto organico e costituzione del plotone autonomo della divisione di Cagliari. . . . . » 99
COMPOSIZIONE delle commissioni di avanzamento ai gradi di truppa . . . . . » 589
CONCESSIONE di assegni vitalizi, a titolo di ricompensa nazionale, ai veterani del 1848-49. — R. Decreto che approva il testo unico di leggi . . . . . » 290
CONCORSI degli ufficiali del genio al premio periodico Henry. — R. Decreto che approva il relativo regolamento . . . » 367
CONDONO o riduzione di punizione a militari e guardie incorporati nelle compagnie di disciplina . . . . . » 144
CONSERVAZIONE delle sostanze medicinali pericolose, sia velenose, sia di azione eroica. — Norme relative . . . . . » 612
CONSIGLI DI DISCIPLINA reggimentali e divisionali per gli ufficiali del R. esercito. — Relazione a S. M. e R. Decreto n. 541, col quale è approvata l'istruzione per le norme che per essi devono seguirsi . . . . . » 19
Idem. — Avvertenze speciali . . . . . » 31, 220
Idem. — R. Decreto n. 3 che proroga al 1° marzo 1898 l'applicazione delle prescrizioni contenute nell'istruzione approvata col R. Decreto predetto . . . . . » 34
Idem per gli ufficiali in congedo, ed eliminazione dai ruoli degli ufficiali di complemento, di milizia territoriale e di riserva. . . . . » 421
CONTI delle masse individuali . . . . . » 597
CONTI DI COSTRUZIONE dei cappelli da alpini e da bersaglieri » 268
Idem delle tende da comandante di corpo, da ufficiali e da ufficiali alpini. — Modificazioni. . . . . » 349
CONTO del sacchetto per cartuccere da zaini da fanteria e carabinieri » 333
CONTRATTO pei trasporti militari extraferrovia, in appendice alla convenzione 28 settembre 1882 pei trasporti militari sulle ferrovie del regno e sul lago di Garda . . . . . » 527
CONVENZIONE pei trasporti militari sulla linea ferroviaria:
Palermo-Corleone . . . . . » 239
Arezzo-Fossato . . . . . » 437
CORSO D'ISTRUZIONE pei militari aspiranti fuochisti di locomotive ferroviarie . . . . . » 329

COSTITUZIONE del plotone di sussistenza autonomo della divisione di Cagliari. — Varianti al riparto organico delle compagnie di sussistenza . . . . . *Pag.* 99
Idem dello ispettorato di sanità militare:
R. Decreto relativo . . . . . » 338
Istruzione per la esecuzione del R. Decreto stesso . » 342
Idem in ente morale della fondazione « Dogliotti » e approvazione del relativo statuto organico . . . . . » 413
Idem in ente morale della fondazione « Denina Dogliotti » e approvazione del relativo statuto organico . . . . . » 415
Idem e funzionamento dei comandi militari di stazione in tempo di pace . . . . . » 608

D

DAZIO CONSUMO. — Suo pagamento per parte dei corpi . . *Pag.* 101
DESTINAZIONE degli ufficiali di complemento . . . . . » 227
Idem degli ufficiali di milizia territoriale . . . . . » 583
DIPENDENZA e residenza degli ufficiali in congedo ed altri ufficiali non in servizio. . . . . » 225
Idem della brigata ferrovieri. . . . . » 334
DIREZIONE ED UFFICI DEL GENIO. — R. Decreto che stabilisce le norme di servizio per le direzioni autonome e gli uffici autonomi del genio per la regia marina. . . . . » 2
Idem. — Spese d'ufficio per l'esercizio finanziario 1897-98 . . » 173
Idem. — Spese d'ufficio per il primo semestre dell'esercizio finanziario 1898-99 . . . . . » 405
DIREZIONI E STABILIMENTI D'ARTIGLIERIA. — Spese d'ufficio per l'esercizio finanziario 1897-98 . . . . . » 178
Idem. — Spese d'ufficio per il 1° semestre dell'esercizio finanziario 1898-99 . . . . . » 429
DISEGNATORI. — R. Decreto n. 546 che stabilisce le norme per il loro reclutamento ed avanzamento . . . . . » 90
DISPENSE dalle chiamate alle armi per ragioni d'impiego di militari in congedo. — Varianti all'istruzione relativa . » 401, 609
DISPOSIZIONI regolamentari per la R. guardia di finanza. — Aggiunte e varianti alla tabella C . . . . . » 203, 262

DISPOSIZIONI relative al compenso dovuto agli impiegati civili trasferiti da una ad altra sede permanente. — R. Decreto che le estende al personale inferiore civile, tecnico e subalterno, dei depositi d'allevamento cavalli . *Pag.* 209

Idem riflettenti il servizio di artiglieria. — Loro pubblicazione a stampa . . . . . » 233

Idem speciali per l'artiglieria { Pubblicazione della 1ª dispensa . » 272 / Id. della 2ª id. . » 420

Idem relative al richiamo in servizio militare dei militari in congedo illimitato appartenenti al personale ferroviario, postale e telegrafico . . . . . » 499

DISTINTIVI da stimatore scelto . . . . . » 165

Idem da ciclisti. . . . . » 242

Idem da osservatori goniometristi . . . . . » 524

DIVISA degli ufficiali del R. esercito. — Modificazioni alle disposizioni relative . . . . . » 200, 441

Idem degli ufficiali del personale permanente dei distretti e dei tenenti trasferiti nel corpo contabile militare. . . . . » 243

Idem degli ufficiali. — Disposizioni relative . . . . . » 362

Idem. — Modificazioni alla giubba degli ufficiali del reggimento Savoia cavalleria e del reggimento lancieri di Montebello » 594

DOCUMENTI di viaggio e di licenza. — Indicazioni da apporvisi . » 18

Idem di viaggio pei militari chiamati alle armi e per gli aspiranti ai corsi di allievi ufficiali e di allievi sergenti . . . . . » 221

E

ELENCO delle imperfezioni ed infermità che motivano l'inabilità al servizio militare. — R. Decreto che vi apporta modificazioni . . . . . *Pag.* 153

Idem generale e tariffa dei medicinali e delle sostanze accessorie » 593

EQUIPAGGIAMENTO individuale degli attendenti di ufficiali montati . . . . . » 87

ERRATA-CORRIGE al regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento nel R. esercito . . . . . » 259

Idem all'8° fascicolo di aggiunte e varianti al modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria e genio . . . . . » 436

ESAME SPECIALE dei capitani medici che aspirano all'avanzamento a scelta . . . . . *Pag.* 194
Idem dei tenenti medici che aspirano all'avanzamento a scelta. » 418
Idem dei tenenti dell'arma dei carabinieri reali che aspirano all'avanzamento a scelta . . . . . » 601
ESERCITAZIONI ESTIVE delle truppe del genio . . . . . » 250
Idem della brigata ferrovieri. . . . . » 334
ESTENSIONE del servizio del casermaggio ad economia ai corpi d'armata III, VI, VII, VIII e XII. . . . . » 94
Idem del servizio nelle stazioni ferroviarie di Vigliano d'Asti, Gambalò Remondò, Castel S. Angelo, S. Stefano di Magra, Borzoli, Lancenigo, Rosolina e di S. Limbania . . » 217
Idem del servizio della stazione di Valle di Pompei . . . . » 309
ETICHETTE dei medicinali esistenti nelle dotazioni sanitarie di mobilitazione. — Loro cambio . . . . . » 613

F

FACILITAZIONI nei trasporti militari sulla tramvia Vercelli-Biella, Vercelli-Aranco-Borgosesia, Vercelli-Trino. . . *Pag.* 406
FASCICOLO 34bis dei caricamenti dei materiali d'artiglieria. — Sua pubblicazione . . . . . » 583
FESTA NAZIONALE. — Legge n. 28 che ne modifica la data per il 1898 . . . . . » 112
FONDAZIONE « Dogliotti » — R. Decreto che la costituisce in ente morale e ne approva il relativo statuto organico . . » 413
Idem « Denina-Dogliotti » — R. Decreto che la costituisce in ente morale e ne approva il relativo statuto organico . . » 415
FORMAZIONE di una sezione staccata d'artiglieria a Nettuno . . » 167
FUNZIONAMENTO della scuola centrale di tiro d'artiglieria . . » 186
FUOCHISTI di locomotive ferroviarie. — Corso pei militari che vi aspirano . . . . . » 329

G

GARE di marcia, velocipedistiche e di scherma. — Medaglie relative *Pag.* 203
GENIO. — Modificazione all'istruzione sulle armi e sul tiro per le truppe del genio . . . . . » 12
Idem. — Circoscrizione territoriale pel servizio del genio . . » 115

GENIO. — R. Decreto col quale vengono apportate aggiunte e varianti al regolamento d'istruzione e di servizio interno . *Pag.* 154
Idem. — Grandi esercitazioni estive per le truppe del genio. . » 250
Idem. — Dipendenza della brigata ferrovieri . . . . . » 334
Idem. — Grandi esercitazioni estive della brigata ferrovieri . . » 334
GIUBBA degli ufficiali del reggimento Savoia cavalleria e del reggimento lancieri di Montebello. — Modificazioni apportatevi. . . . . » 594

I

IMPIEGO dei treni diretti ed accelerati per i trasporti di materiali *Pag.* 115
IMPIEGHI e destinazioni speciali dei sottufficiali . . . . » 12, 321
INALBERAMENTO della bandiera nazionale nelle piazze forti in occasione di determinate solennità e ricorrenze. . . » 215
INCHIOSTRO per marcare gli oggetti di corredo . . . . . » 280
INDENNITÀ di viaggio degli impiegati richiamati dalla aspettativa » 164
Idem di carica agli ufficiali della posizione ausiliaria nominati comandanti di distretto militare . . . . . » 171
Idem di tramutamento ai sottufficiali in attività di servizio nominati ad impiego civile . . . . . » 329
INDENNITÀ EVENTUALI. — Modificazioni al Regio Decreto 7 aprile 1892 ed al relativo regolamento. » 35, 169, 359
Idem spettanti al personale inferiore civile, tecnico e subalterno, dei depositi allevamento cavalli. — Decreto ministeriale che le stabilisce . . . . . » 126
INDICAZIONI da apporsi sui documenti di viaggio e di licenza. » 18
INSCRITTI DI LEVA. — Loro trattamento nei viaggi dai distretti ai corpi. . . . . » 211
INSCRIZIONE a matricola delle nomine a relatore dei maggiori medici . . . . . » 115
ISPETTORATO DI SANITÀ MILITARE. — R. Decreto riguardante la sua costituzione . . . . . » 338
Idem. — Istruzione per l'esecuzione del R. Decreto predetto . » 342
ISTITUZIONE della scuola centrale di tiro d'artiglieria . . . » 93
Idem di due commissioni militari di linea. . . . . » 606
ISTRUZIONE sulle armi e sul tiro per le truppe del genio. — Modificazione . . . . . » 12

ISTRUZIONE per le norme da seguirsi nei consigli di disciplina reggimentali e divisionali per gli ufficiali del R. esercito *Pag.* 19
Idem complementare al regolamento sul reclutamento. — Modificazioni . . . . . » 49
Idem tattica per le batterie da montagna. — Sua pubblicazione. » 98
Idem per l'applicazione del R. Decreto 3 marzo 1898, n. 42, col quale è concessa amnistia a renitenti ed omessi di leva ed a militari stati denunciati disertori o mancanti per inobbedienza alla chiamata alle armi . . . . . » 129
Idem sulle armi portatili per l'artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna. — Sua pubblicazione. . . . . » 166
Idem sul tiro per l'artiglieria da montagna. — Sua pubblicazione . . . . . » 175
Idem sulla conservazione del materiale d'artiglieria. — Pubblicazione di aggiunte e varianti . . . . . » 176
Idem sul servizio del cannone da 7 da montagna. — Sua pubblicazione . . . . . » 184
Idem per la concessione degli attendenti. — Modificazioni ed aggiunte. . . . . » 190
Idem sulle armi e sul tiro per la fanteria. — Volume I. — Sua pubblicazione . . . . . » 190
Idem per l'applicazione dei regi decreti 12 novembre 1891 e 27 novembre 1893 relativi agli ufficiali in congedo che risultino sprovvisti di uniforme od irreperibili. — Varianti . » 232
Idem per le matricole del R. esercito. — Modificazioni . . . » 237
Idem sulle armi e sul tiro per la fanteria. — Volume II. — Sua pubblicazione . . . . . » 242
Idem sull'affardellamento, attendamento e accampamento per l'artiglieria da campagna ed a cavallo. — Sua pubblicazione. . . . . » 258
Idem sull'affardellamento, attendamento e accampamento per l'artiglieria da montagna. — Sua pubblicazione. . . . » 258
Idem sulla stipulazione dei contratti pei servizi dell'amministrazione della guerra — Modificazione . . . . » 262, 420, 595
Idem a piedi per l'artiglieria da costa e da fortezza. — Sua pubblicazione . . . . . » 271
Idem per l'impiego, il reclutamento e le promozioni del personale tecnico dell'istituto geografico militare . . . . . » 298
Idem sulle salmerie per gli alpini. — Modificazioni . . . . » 313

ISTRUZIONE per la esecuzione del R. Decreto di costituzione dell'ispettorato di sanità militare . . . . . *Pag.* 342
Idem sulle dispense dalle chiamate alle armi per ragioni d'impiego di militari in congedo. — Varianti . . . . » 401, 609
Idem sulle strade ordinarie e sui lavori di accampamento. — Sua pubblicazione . . . . . » 404
Idem per l'invio ai distretti ed ai corpi degli inscritti di leva, dei militari in congedo richiamati alle armi e dei militari isolati. — Sua pubblicazione . . . . . » 426
Idem sulla costruzione delle batterie d'assedio. — Sua pubblicazione . . . . . » 519
Idem sul giuoco balistico per l'artiglieria da campagna ed a cavallo. — Sua pubblicazione . . . . . » 520
Idem sul giuoco balistico per l'artiglieria da montagna. — Sua pubblicazione . . . . . » 520
Idem sulla costituzione e sul funzionamento dei comandi militari di stazione in tempo di pace . . . . . » 608
ISTRUZIONI per l'arma d'artiglieria. — Aggiunte e varianti » 189, 198, 199, 254, 280, 521, 582

L

LEGGE n. 28 che modifica per il 1898 la data della festa nazionale *Pag.* 112
Idem 6 marzo 1898, n. 50, che modifica quella in data 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel R. esercito . . . . » 145
Idem regolamento ed istruzione per la requisizione dei quadrupedi e dei veicoli per il servizio del R. esercito. — Sua ristampa . . . . . » 271
Idem n. 303 che approva alcune spese da inscriversi nella parte straordinaria del bilancio della guerra per l'esercizio finanziario 1898-99 . . . . . » 306
Idem n. 305 portante disposizioni per la leva sui nati nel 1878 » 308
Idem n. 233 che approva l'esercizio provvisorio a tutto luglio 1898, degli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1898-99 . . . . . » 319
Idem n. 282 che proroga al 31 dicembre 1898, l'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1898-99 . . . . . » 320

LEGGE n. 312 che stabilisce una indennità di primo equipaggiamento per tutti i sottotenenti di nuova nomina in servizio attivo permanente . . . . . *Pag.* 321
Idem n. 496 che proroga al 31 dicembre 1901 la riduzione delle eccedenze nei quadri degli ufficiali subalterni di fanteria » 605

M

MACCHINE da scrivere. — Loro uso . . . . . *Pag.* 87
MAGAZZINI e depositi di materiali e di merci di proprietà dello Stato. — Loro riscontro. . . . . » 77
MAGGIORI MEDICI nominati relatori. — Relativa inscrizione a matricola . . . . . » 115
MANOVRE coi quadri . . . . . » 167
Idem d'assedio coi quadri. — Pubblicazioni di norme relative . » 365
MASSE INDIVIDUALI. — Conti relativi . . . . . » 597
MEDAGLIA commemorativa italiana con la corrispondente fascetta di cui possono fregiarsi coloro che hanno diritto al computo della campagna in Oriente. . . . . » 197
MEDAGLIE per le gare di marcia, velocipedistiche e di scherma . » 203
MODELLO PER GL'INVENTARI del materiale dei servizi amministrativi. — Aggiunte e varianti . » 10, 166, 267, 349
Idem del materiale d'artiglieria e genio e suo estratto. — Aggiunte e varianti . . . . . » 261
Idem del materiale d'artiglieria e genio. — Errata-corrige all'8° fascicolo di aggiunte e varianti . . . . . » 436
MEDICINALI a pagamento agli ufficiali ed altri personali. — Disposizioni per la loro somministrazione . . . . . » 409
MODIFICAZIONE all'istruzione sulle armi e sul tiro per le truppe del genio . . . . . » 12
Idem della data della festa nazionale per il 1898 . . . . . » 112
Idem della legge in data 2 luglio 1896, n. 354, sull'avanzamento nel R. esercito. . . . . » 145
Idem alla istruzione sulla stipulazione dei contratti pei servizi dell'amministrazione della guerra . . . » 262, 420, 595
Idem all'elenco *B* annesso al regolamento 28 giugno 1888 per la concessione degli impieghi ai sottufficiali dell'esercito e della marina ed agli ufficiali di scrittura . . . . » 281

MODIFICAZIONE alle aste delle insegne di comando . . *Pag.* 316, 364
MODIFICAZIONI al R. Decreto 7 aprile 1892 sulle indennità eventuali ed al relativo regolamento . . . . . » 35, 169, 359
Idem all'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento . . . . . » 49
Idem al regolamento di disciplina militare e a quello per le compagnie di disciplina e per gli stabilimenti militari di pena . . . . . » 119
Idem al regolamento d'istruzione e di servizio interno per la cavalleria . . . . . » 125
Idem all'elenco delle imperfezioni ed infermità che motivano l'inabilità al servizio militare . . . . . » 153
Idem ed aggiunte al regolamento per le corse militari ed i concorsi ippici . . . . . » 176, 196
Idem ed aggiunte all'istruzione per la concessione degli attendenti . . . . . » 190
Idem alle disposizioni relative alla divisa degli ufficiali del R. esercito . . . . . » 200, 441, 496
Idem al regolamento pei lavori di piccola manutenzione degli immobili militari . . . . . » 220
Idem all'istruzione per le matricole del R. esercito . . . . . » 237
Idem all'*Atto* 500 della *Raccolta* (Corso di mascalcia militare presso la scuola di cavalleria) . . . . . » 273
Idem all'istruzione sulle salmerie per gli alpini . . . . . » 313
Idem ai conti di costruzione delle tende da comandante di corpo, da ufficiali e da ufficiali alpini . . . . . » 349
Idem alla circoscrizione territoriale militare del regno . . . » 418
Idem al regolamento per le licenze nel R. esercito . . . . . » 510
Idem al regolamento per l'applicazione della convenzione pei trasporti militari sulle ferrovie del regno e sul lago di Garda . . . . . » 515, 614
Idem alla giubba degli ufficiali del reggimento Savoia cavalleria e del reggimento lancieri di Montebello . . . . . » 594
Idem agli accordi da prendersi coi funzionari ferroviari superiori pel trasporto di battaglioni, squadroni, batterie e reparti maggiori . . . . . » 607

N

NOMINE A RELATORE dei maggiori medici. — Relativa inscrizione a matricola . . . . . *Pag.* 115
NORME di servizio per le direzioni autonome e gli uffici autonomi del genio per la regia marina . . . . . » 2
Idem da seguirsi nei consigli di disciplina reggimentali e divisionali per gli ufficiali del R. esercito:
Relazione a S. M. e R. Decreto n. 541, col quale è approvata l'istruzione relativa . . . . . » 19
Avvertenze speciali . . . . . » 31, 220
R. Decreto n. 3 che proroga al 1° marzo 1898 l'applicazione delle prescrizioni contenute nell'istruzione predetta. . . . . » 34
Idem pel servizio e per le istruzioni delle brigate di artiglieria da costa e da fortezza. . . . . » 72
Idem di reclutamento e di avanzamento dei disegnatori. — R. Decreto n. 546 che le stabilisce . . . . . » 90
Idem per il trasferimento degli ufficiali nel ruolo del personale permanente dei distretti. — R. Decreto n. 550 che le stabilisce . . . . . » 92
Idem per la statistica sanitaria . . . . . » 108
Idem per il collocamento in aspettativa degli ufficiali, per la riversibilità del soprassoldo annesso alle medaglie al valor militare, e pel pagamento della pensione ai decorati dell'Ordine militare di Savoia . . . . . » 123
Idem pel servizio postale. — Varianti. . . . . » 148, 514
Idem per la nomina dei sottotenenti veterinari di complemento a sottotenenti veterinari in servizio attivo permanente . » 201
Idem per la compilazione dei ruolini nominativi degli ufficiali ed impiegati militari. — Varianti . . . . . » 230, 602
Idem speciali e programmi d'esame per l'avanzamento dei capitani medici . . . . . » 244
Idem disciplinari ed amministrative riguardanti gli aiutanti di campo e gli ufficiali d'ordinanza degli ufficiali generali . . » 317
Idem per le manovre d'assedio coi quadri. — Loro pubblicazione » 365

NORME per la scelta dei capitani di stato maggiore. — R. Decreto che le stabilisce . . . . . *Pag.* 425
Idem speciali e programmi d'esame per l'avanzamento dei tenenti medici . . . . . » 430
Idem per il trasferimento degli ufficiali delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio nel personale permanente dei distretti militari . . . . . » 511
Idem per il trasferimento degli ufficiali delle armi d'artiglieria e del genio nel ruolo di quelle delle fortezze . . . . . » 512
Idem per la conservazione delle sostanze medicinali pericolose, sia velenose, sia di azione eroica . . . . . » 612

O

OBBLIGO del saluto da parte dei militari di truppa del R. esercito e delle guardie di città e loro graduati, rispettivamente verso gli ufficiali del corpo delle guardie predette e gli ufficiali del R. esercito . . . . . *Pag.* 598
OPERE di fortificazione di Roma. — Cambio di denominazione di talune . . . . . » 210
OSSERVATORI goniometristi. — Loro distintivo . . . . . » 524

P

PAGAMENTO del dazio consumo per parte dei corpi . . . . *Pag.* 101
PANIFICIO MILITARE di Forlì. — Sua riapertura . . . . . » 199
Idem di Salerno. — Sua riapertura . . . . . » 238
PENSIONI ai veterani del 1848-49. — Legge relativa. . . . . » 193
PERSONALE permanente dei distretti. — R. Decreto n. 550 che stabilisce le norme per il trasferimento degli ufficiali . . » 92
Idem inferiore civile, tecnico e subalterno, dei depositi allevamento cavalli. — Decreto ministeriale che stabilisce le indennità eventuali che ad esso spettano. . . . . » 126
Idem inferiore civile, tecnico e subalterno, dei depositi d'allevamento cavalli. — R. Decreto che estende ad esso le disposizioni relative al compenso dovuto agli impiegati civili trasferiti da una ad altra sede permanente . . » 209

PIASTRINI di riconoscimento per la truppa . . . . . *Pag.* 521
PISTOLA A ROTAZIONE assegnata ai sottufficiali e caporali maggiori dell'artiglieria da costa, da fortezza e delle compagnie operai d'artiglieria . . . . . » 195
PLOTONE di sussistenza autonomo delle divisioni di Cagliari. — Sua costituzione. . . . . » 99
PROROGA al 1° marzo 1898 dell'applicazione delle prescrizioni contenute nell'istruzione per le norme da seguirsi nei consigli di disciplina, approvata con R. Decreto 9 dicembre 1897 . . . . . » 34
PUBBLICAZIONE dell'istruzione tattica per le batterie da montagna » 98
Idem di una nuova edizione del regolamento per l'ammissione ai collegi militari, alla scuola militare ed alla accademia militare . . . . . » 151
Idem dell'istruzione sulle armi portatili per l'artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna . . . . . » 166
Idem dell'istruzione sul tiro per l'artiglieria da montagna . . » 175
Idem di aggiunte e varianti all'istruzione sulla conservazione del materiale d'artiglieria . . . . . » 176
Idem dell'istruzione sul servizio del cannone da 7 da montagna » 184
Idem di aggiunte e varianti ad istruzioni per l'arma d'artiglieria . . . . . » 189, 198, 199, 254, 280, 521, 582
Idem dell'istruzione sulle armi e sul tiro per la fanteria. — Volume I . . . . . » 190
Idem a stampa delle disposizioni riflettenti il servizio di artiglieria . . . . . » 233
Idem dell'allegato n. 13 al regolamento di disciplina militare . » 237
Idem del regolamento per l'amministrazione e contabilità dei corpi dell'esercito. . . . . » 253
Idem dell'istruzione sull'affardellamento, attendamento e accampamento per l'artiglieria da campagna ed a cavallo, e di quella per l'artiglieria da montagna. . . . . » 258
Idem di aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio ed al suo estratto. . . . » 261
Idem della ristampa della legge, regolamento ed istruzione per la requisizione dei quadrupedi e dei veicoli per il servizio del R. esercito . . . . . » 271
Idem dell'istruzione a piedi per l'artiglieria da costa e da fortezza » 271
Idem della 1ª dispensa delle disposizioni speciali per l'artiglieria » 272

PUBBLICAZIONE di aggiunte e varianti a tavole di tiro per artiglierie di medio calibro . . . . . *Pag.* 331
Idem delle norme per le manovre d'assedio coi quadri . . . » 365
Idem dell'istruzione sulle strade ordinarie e sui lavori di accampamento . . . . . » 404
Idem della 2ª dispensa delle disposizioni speciali per l'artiglieria » 420
Idem dell'istruzione per l'invio ai distretti ed ai corpi degli inscritti di leva, dei militari in congedo richiamati alle armi e dei militari isolati . . . . . » 426
Idem dell'istruzione sulla costruzione delle batterie d'assedio . » 519
Idem dell'istruzione sul giuoco balistico per l'artiglieria da campagna ed a cavallo . . . . . » 520
Idem dell'istruzione sul giuoco balistico per l'artiglieria da montagna . . . . . » 520
Idem del fascicolo 34^{ois} dei caricamenti dei materiali d'artiglieria » 583
Idem dell'elenco generale e tariffa dei medicinali e delle sostanze accessorie . . . . . » 593
Idem del regolamento di esercizi per il genio . . . . . » 602
PUBBLICAZIONI militari periodiche . . . . . » 596

R

RAZIONI FORAGGIO ai cavalli dei reggimenti di cavalleria alle istruzioni di tiro ed ai cavalli di carica assegnati agli ufficiali dei reggimenti cavalleggeri . . . . . *Pag.* 515
REGOLAMENTO 15 luglio 1890 pei trasporti militari in ferrovia. — Aggiunte e varianti da apportarvisi . . . . . » 11
Idem sul reclutamento. — Modificazioni all'istruzione complementare . . . . . » 49
Idem d'istruzione e di servizio per l'arma dei carabinieri reali. — R. Decreto che approva aggiunte e varianti . . . » 97
Idem di disciplina militare. — R. Decreto col quale vengono apportate modificazioni . . . . . » 119
Idem per le compagnie di disciplina e per gli stabilimenti militari di pena. — R. Decreto col quale vengono apportate modificazioni . . . . . » 119

REGOLAMENTO per l'applicazione della convenzione 28 settembre 1882 pei trasporti militari sulle ferrovie del regno e sul lago di Garda. — Aggiunte, varianti e modificazioni *Pag.* 120, 251, 272, 330, 515, 614

Idem d'istruzione e di servizio interno per la cavalleria. — R. Decreto che approva modificazioni . . . . . » 125

Idem per l'ammissione ai collegi militari, alla scuola militare ed alla accademia militare. — Sua pubblicazione . . . . » 151

Idem d'istruzione e di servizio interno per il genio. — R. Decreto che vi apporta aggiunte e varianti . . . . . » 154

Idem per le corse militari ed i concorsi ippici. — Modificazioni ed aggiunte. . . . . » 176, 196

Idem pei lavori di piccola manutenzione degli immobili militari. — Modificazioni . . . . . » 220

Idem di disciplina militare. — Pubblicazione dell'allegato n. 13 » 237

Idem per l'amministrazione e contabilità dei corpi dell'esercito. — Sua ristampa e pubblicazione . . . . . » 253

Idem per la concessione degli impieghi ai sottufficiali dell'esercito e della marina ed agli ufficiali di scrittura. — Modificazione all'elenco *B* . . . . . » 281

Idem per l'esecuzione dell'art. 4 della legge 11 luglio 1889, n. 6216, sugli appalti di lavori pubblici a società cooperative di produzione e lavoro . . . . . » 283

Idem per l'esercizio e la sorveglianza delle caldaie a vapore impiegate negli stabilimenti dipendenti dall'amministrazione militare. — Aggiunta . . . . . » 349

Idem per i concorsi degli ufficiali del genio al premio periodico Henry. — R. Decreto che lo approva . . . . . » 367

Idem per le licenze nel R. esercito. — Aggiunte . . . . . » 422

Idem per le licenze nel R. esercito. — Modificazioni . . . . » 510

Idem di esercizi per il genio. — Sua pubblicazione . . . . » 602

RENITENTI ED OMESSI di leva e militari stati denunciati disertori o mancanti per inobbedienza alla chiamata alle armi. — Relazione a S. M. e R. Decreto che concede loro amnistia. — Istruzione per l'applicazione del decreto stesso » 129

RESTRIZIONE del servizio nella stazione ferroviaria di Miradolo. » 217

RETTIFICAZIONE di distanze ferroviarie . . . . . » 217

Idem delle distanze da e per le stazioni delle linee Pisa-Roma-Napoli-Cancello-Avellino-Nocera dei Pagani . . . . » 309

RIAPERTURA del panificio militare di Forli . . . . . *Pag.* 199
Idem del panificio militare di Salerno . . . . . » 238
RICHIAMO in servizio militare dei militari in congedo illimitato appartenenti al personale ferroviario, postale e telegrafico. — Disposizioni relative. . . . . » 499
RICHIESTE DI ANTICIPAZIONI per l'acquisto del pane e del foraggio per conto dello Stato, direttamente dal commercio . . . . . » 17
RICOVERO negli ospedali militari degli ufficiali in congedo del R. esercito e della R. marina . . . . . » 167
RILASCIO dei certificati d'inscrizione ai ruoli . . . . . » 257, 412
RIMONTA ANNUALE pei reggimenti e per la scuola di cavalleria » 354
RIPARTO in legioni, divisioni, compagnie, tenenze, sezioni di 1ª e 2ª classe e stazioni dell'arma dei carabinieri reali . . » 443
RISCONTRO dei magazzini e depositi di materiali e di merci di proprietà dello Stato . . . . . » 77
RUOLINI nominativi degli ufficiali ed impiegati militari. — Varianti alle norme per la loro compilazione . . . » 230, 602

S

SACCHETTO per cartuccere da zaini da fanteria e carabinieri. — Suo conto . . . . . *Pag.* 333
SALUTO da parte dei militari di truppa del R. esercito e delle guardie di città e loro graduati, rispettivamente verso gli ufficiali del corpo delle guardie predette e gli ufficiali del R. esercito . . . . . » 598
SCOMPARTIMENTO del Ministero in rami di servizio, divisioni, sezioni ed uffici. — Relative attribuzioni . . . . » 37
SCUOLA centrale di tiro di artiglieria. — Sua istituzione . . . » 93
Idem centrale di tiro di artiglieria. — Suo funzionamento . . » 186
SEGNALI DI TROMBA comuni a tutte le armi . . . . . » 371
SERVITÙ MILITARE — Vedi: *Zone di servitù militare.*
SERVIZIO di prima nomina da prestarsi dai sottotenenti di complemento . . . . . » 6

SERVIZIO del casermaggio ad economia. — R. Decreto col quale viene esteso ai corpi d'armata III, VI, VII, VIII e XII *Pag.* 94
Idem di commissariato. — Circoscrizione territoriale . . » 99, 419
Idem viveri per la truppa . . . . . » 104, 585
Idem del genio. — Circoscrizione territoriale . . . . . » 115
Idem postale. — Varianti alle norme relative . . . . » 148, 314
Idem delle costruzioni del corredo. — Anticipazioni . . . . » 265
Idem d'artiglieria. — Circoscrizione territoriale . . . . . » 594
SEZIONE STACCATA D'ARTIGLIERIA a Nettuno. — Sua formazione . . . . . » 167
Idem a Palmanova. — Sua soppressione . . . . . » 186
SOMMA da pagarsi per l'arruolamento volontario di un anno pel 1898. — R. Decreto che la stabilisce. . . . . » 94
Idem da pagarsi per il corredo dagli allievi della scuola militare aspiranti alla nomina a sottotenente nell'arma di cavalleria » 111
SOMMINISTRAZIONE di medicinali a pagamento agli ufficiali ed altri personali . . . . . » 409
SOPPRESSIONE della sezione staccata d'artiglieria di Palmanova » 186
Idem della fermata ferroviaria di Buonalbergo . . . . . » 217
Idem della fermata di S. Martino Pizzolano . . . . . » 309
SOSTITUZIONE di un membro della commissione permanente incaricata della reintegrazione dei gradi militari perduti per causa politica, e della concessione di assegni vitalizi a titolo di ricompensa nazionale. . . . . » 1
Idem del presidente della R. commissione esecutiva delle leggi sui veterani del 1848-49 . . . . . » 327, 581
Idem di un membro della commissione predetta . . . . . » 328
SOTTOTENENTI DI COMPLEMENTO. — Servizio di prima nomina da prestare . . . . . » 6
Idem del corpo veterinario militare. — R. Decreto che stabilisce le norme per la loro nomina a sottotenenti veterinari in servizio attivo permanente. . . . . » 201
SOTTUFFICIALI aspiranti ad impieghi e destinazioni speciali » 12, 321
Idem in attività di servizio nominati ad impiego civile. — Indennità di tramutamento loro spettante . . . . . » 329
SPESE D'UFFICIO per le direzioni e sottodirezioni autonome del genio per l'esercizio finanziario 1897-98 . . . . . » 173
Idem per le direzioni e stabilimenti d'artiglieria per l'esercizio finanziario 1897-98 . . . . . » 178

SPESE D'UFFICIO per alcuni comandi ed istituti. — Classificazione degli stabilimenti delle sussistenze . . . . . *Pag.* 357
Idem per le direzioni e sottodirezioni autonome del genio per il 1° semestre dell'esercizio finanziario 1898-99. . . . » 405
Idem per le direzioni e stabilimenti d'artiglieria per il 1° semestre dell'esercizio finanziario 1898-99 . . . . . » 429
STATISTICA SANITARIA. — Norme relative . . . . . » 108
STIMATORI SCELTI. — Loro distintivo . . . . . » 165
STIPENDI ED ASSEGNI FISSI pel regio esercito. — R. Decreto che approva il testo unico di leggi . . . . . » 375

T

TAVOLE DI TIRO per artiglierie di medio calibro. — Aggiunte e varianti . . . . . *Pag.* 331
TENENTI dell'arma dei carabinieri reali che aspirano all'avanzamento a scelta. — R. Decreto relativo all'esame speciale. . » 601
TENENTI MEDICI che aspirano all'avanzamento a scelta. — R. Decreto relativo all'esame speciale . . . . . » 418
Idem. — Norme speciali e programmi d'esame per il loro avanzamento . . . . . » 430
TESTO UNICO di leggi per la reintegrazione dei gradi militari perduti per causa politica, le pensioni ai feriti ed alle famiglie dei morti per l'indipendenza d'Italia e la concessione di assegni vitalizi, a titolo di ricompensa nazionale, ai veterani del 1848-49 . . . . . » 290
Idem delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi pel regio esercito. — R. Decreto che lo approva . . . . . » 375
TRAMVIA Vercelli-Biella, Vercelli-Aranco-Borgosesia, Vercelli-Trino. — Facilitazioni nei trasporti militari. . . . . » 406
TRASFERIMENTO degli ufficiali nel ruolo del personale permanente dei distretti. — R. Decreto n. 550 che ne stabilisce le norme . . . . . » 92
Idem degli ufficiali delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio nel personale permanente dei distretti militari. — Norme relative . . . . . » 511
Idem degli ufficiali delle armi d'artiglieria e del genio nel ruolo di quelli delle fortezze. — Norme relative . . . . . » 512

TRASPORTI EXTRAFERROVIA. — Contratto in appendice alla convenzione 28 settembre 1882 pei trasporti militari sulle ferrovie del regno e sul lago di Garda . . . . *Pag.* 527

TRASPORTO DI MATERIALI. — Impiego dei treni diretti ed accelerati . . . . . » 115

TRATTAMENTO degli inscritti di leva nei viaggi dai distretti ai corpi . . . . . » 211

U

UFFICIALI. — Servizio di prima nomina da prestarsi dai sottotenenti di complemento . . . . . *Pag.* 6

Idem. — Relazione a S. M. e R. Decreto n. 541, col quale è approvata l'istruzione per le norme da seguirsi nei consigli di disciplina reggimentali e divisionali per gli ufficiali del R. esercito . . . . . » 19

Idem. — Applicati di stato maggiore . . . . . » 48

Idem da trasferirsi nel ruolo del personale permanente dai distretti. — R. Decreto n. 50 che ne stabilisce le norme . . » 92

Idem. — Inscrizione a matricola delle nomine a relatore dei maggiori medici . . . . . » 115

Idem. — Norme per il collocamento in aspettativa degli ufficiali, per la riversibilità del soprassoldo annesso alle medaglie al valore militare, e pel pagamento della pensione ai decorati dell'Ordine militare di Savoia . . . . . » 123

Idem che non appartengono a corpi di truppa. — Assegnazione degli attendenti . . . . . » 149, 221, 422

Idem in congedo del R. esercito e della R. marina. — Loro ricovero negli ospedali militari . . . . . » 167

Idem della posizione ausiliaria nominati comandanti di distretto militare. — Indennità di carica loro dovuta . . . » 171

Idem R. Decreto n. 166 relativo all'esame speciale dei capitani medici che aspirano all'avanzamento a scelta . . . . » 194

Idem. — Modificazioni alle disposizioni relative alla divisa » 200, 441, 496

Idem R. Decreto n. 131 che stabilisce le norme per la nomina di sottotenenti veterinari di complemento a sottotenenti veterinari in servizio attivo permanente. . . . . » 201

UFFICIALI in posizione ausiliaria, di complemento, di milizia territoriale, di riserva, in disponibilità, in aspettativa. — Loro dipendenza e residenza . . . . . *Pag.* 225
Idem di complemento. — Loro destinazione . . . . . » 227
Idem in congedo che risultino sprovvisti di uniforme od irreperibili. — Varianti all'istruzione per l'applicazione dei regi decreti 12 novembre 1891 e 27 novembre 1893. . . . . » 232
Idem inferiori di cavalleria. — Assegnazione di cavalli di carica » 234
Idem di riserva che acconsentono ad essere assegnati a riparti o servizi mobilitati . . . . . » 238
Idem del personale permanente dei distretti e tenenti trasferiti nel corpo contabile militare. — Loro divisa . . . . » 243
Idem. — Norme speciali e programmi d'esame per l'avanzamento dei capitani medici . . . . . » 244
Idem. — Norme disciplinari ed amministrative riguardanti gli aiutanti di campo e gli ufficiali d'ordinanza degli ufficiali generali . . . . . » 317
Idem. — Legge n. 312 che stabilisce una indennità di primo equipaggiamento per tutti i sottotenenti di nuova nomina in servizio attivo permanente . . . . . » 321
Idem. — Disposizioni relative alla divisa . . . . . » 362
Idem inferiori d'artiglieria da campagna ed a cavallo. — Assegnazione di cavalli di carica . . . . . » 398
Idem. — R. Decreto n. 406 relativo all'esame speciale dei tenenti che aspirano all'avanzamento a scelta . . . . . » 418
Idem in congedo. — Consigli di disciplina ed eliminazione dai ruoli degli ufficiali di complemento, di milizia mobile, di milizia territoriale e di riserva. . . . . » 421
Idem. — R. Decreto n. 428 che stabilisce le norme per la scelta dei capitani di stato maggiore . . . . . » 425
Idem. — Norme speciali e programmi d'esame per l'avanzamento dei tenenti medici . . . . . » 430
Idem delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio. — Norme per il loro trasferimento nel ruolo del personale permanente dei distretti militari . . . . . » 511
Idem delle armi d'artiglieria e genio. — Norme per il loro trasferimento nel ruolo delle fortezze. . . . . » 512
Idem di milizia territoriale. — Loro destinazione . . . . . » 583

UFFICIALI del reggimento Savoia cavalleria e del reggimento lancieri di Montebello. — Modificazioni alla loro giubba. *Pag.* 594
Idem. — R. Decreto n. 479 relativo all'esame speciale dei tenenti dell'arma dei carabinieri reali che aspirano all'avanzamento a scelta. . . . . » 601
Idem subalterni di fanteria. — Legge n. 496 che proroga al 31 dicembre 1901 la riduzione delle eccedenze nei quadri » 605
Idem. — Aiutanti maggiori in 2ª . . . . . » 610
USO delle macchine da scrivere. . . . . » 87

V

VARIANTI al riparto organico delle compagnie di sussistenza . *Pag.* 99
Idem alle norme pel servizio postale . . . . . » 148, 514
Idem alle norme per la compilazione dei ruolini nominativi degli ufficiali ed impiegati militari . . . . . » 230, 602
Idem all'istruzione per l'applicazione dei regi decreti 12 novembre 1891 e 27 novembre 1893 relativi agli ufficiali in congedo che risultino sprovvisti di uniforme, od irreperibili » 232
Idem da introdursi in alcune parti di bardatura . . . . . » 243
Idem all'istruzione sulle dispense dalle chiamate alle armi per ragioni d'impiego di militari in congedo . . . » 401, 609
Idem all'istruzione sulla costituzione e sul funzionamento dei comandi militari di stazione in tempo di pace . . . » 608
VETERANI DEL 1848-49. — Legge n. 46 concernente il fondo per le pensioni . . . . . » 193
Idem. — Testo unico di leggi per la concessione di assegni vitalizi, a titolo di ricompensa nazionale. . . . . » 290
VIVERI PER LA TRUPPA. — Servizio relativo . . . . » 104, 585

Z

ZONE DI SERVITÙ MILITARI intorno alle batterie di S. Maria e Pezzino Alta della piazza di Spezia. — R Decreto che le determina e che affranca dall'onere delle servitù stesse il tratto di terreno adiacente alla vecchia batteria Castagna della piazza suddetta . . . . . *Pag.* 36

ZONE DI SERVITÙ MILITARI intorno ai magazzini per munizioni da guerra a Santa Bona nella piazza di Treviso. — R. Decreto che le determina . . . . . *Pag.* 89

Idem intorno al forte Canarbino della piazza di Spezia. — R. Decreto che le determina . . . . . » 107

Idem intorno ai magazzini per materie esplosive di Bene Maiore presso Ozieri. — R. Decreto che le determina . . . » 108

Idem — R. Decreto che affranca dall'onere delle servitù militari un tratto di terreno adiacente al forte Bramafam della piazza di Bardonecchia . . . . . » 177

Idem intorno al forte Monte Rocchetta della piazza di Spezia. — R. Decreto che le determina . . . . . » 297

Idem intorno alle batterie Nord e Sud del forte Richelieu della piazza di Genova. — R. Decreto che le determina . » 337

Idem intorno al nuovo deposito di gelatina esplosiva presso Triora Alta. — R. Decreto che le determina . . . . . » 363

Idem attorno ad opere di fortificazione nella piazza di Genova. — R. Decreto che le modifica . . . . . » 370

Idem intorno alla polveriera di Montegranaro, presso Taranto. — R. Decreto che le determina . . . . . » 398

Idem intorno ad opere di fortificazione in Val di Brenta e in Val Cismon. — R. Decreto che le determina . . . . » 403

Idem intorno alla polveriera Rocca Ravaldino della piazza di Forlì. — R. Decreto che le determina . . . . . » 497

Idem intorno alla polveriera di Porta Gaza in Ravenna. — R. Decreto che le determina . . . . . » 498